LE MASSIME

GIORNALE

DEL REGISTRO, DELLE IPOTECHE E DEL NOTARIATO

Anno XLI - 1903.

LE MASSIME

GIORNALE

DEL REGISTRO, DELLE IPOTECHE E DEL NOTARIATO

RACCOLTA

DELLE

DECISIONI GIUDIZIARIE, RISOLUZIONI AMMINISTRATIVE, PARERI ECC.

CIRCA

LE TASSE DI REGISTRO, BOLLO, IPOTECA, MANOMORTA, SOCIETÀ,

CONCESSIONI GOVERNATIVE, SULLE CARTE DA GIUOCO, ECC.

E

DEI PROVVEDIMENTI E DELLE DECISIONI

CONCERNENTI IL SISTEMA IPOTECARIO

ED IL NOTARIATO

PUBBLICAZIONE TRIMENSILE

DIRETTA

dal Cav. Uff. GIUSEPPE e dall'Avv. GINO AVEZZA

Volume XLI - Anno 1903.

ROMA

TIPOGRAFIA DEL CAMPIDOGLIO DI G. D'ANTONIS

Via delle Tre Pile N. 5

1903.

INDICE ALFABETICO ANALITICO

DELLE

materie contenute nel presente volume XLI - 1903

TAVOLA

degli articoli delle Leggi, Decreti ed Istruzioni, ai quali è fatto riferimento nelle decisioni e risoluzioni riportate nel presente volume

---

Leggi, Decreti ed Istruzioni relative alle tasse sugli affari.

Legge 13 settembre 1874, n. 2076 sulle tasse di registro.

(1)	(2)	(3)	(4)
123	4	267	13097
154	......	»	»

Tariffa annessa.

(1)	(2)	(3)	(4)
132	......	565	13253

Testo Unico 20 maggio 1897, n. 217 sulle tasse di registro.

(1)	(2)	(3)	(4)
1	......	415	13168
5	......	73	12983
»	......	121	13007
»	......	349	13132
»	......	579	13265
6	......	137	13017
»	......	186	13049
»	......	370	13142
7	......	353	13134
»	......	415	13168
»	......	616	13283
8	......	55	12971
9	......	139	13018
»	......	186	13049
»	......	370	13142
»	......	461	13189
10	......	139	13018
»	......	186	13049
»	......	201	13056
»	......	370	13142
11	......	139	13018
»	......	370	13142
»	4	492	13212
13	......	69	12982
»	......	139	13018
»	......	201	13056
»	......	251	13084
»	......	298	13115
»	......	400	13157
»	......	415	13168
14	......	460	13188
17	......	334	13126
22	......	68	12981
»	......	137	13017
»	......	200	13055
23	......	281	13106

---

(1) Articolo della legge, decreto od istruzione.
(2) Numero di suddivisione dell'articolo.
(3) Pagina del volume.
(4) Numero del volume.

23	......	493	13213	**80**	......	579	13265
»	......	561	13251	**83**	......	188	13050
»	3	38	12961	»	......	248	13082
24	......	24	12948	**86**	......	159	13031
»	......	238	13078	»	......	217	13066
»	......	281	13106	»	......	298	13115
»	......	296	13112	»	2	114	13002
»	......	493	13213	**90**	......	159	13031
»	......	561	13251	»	......	217	13066
25	......	238	13078	**92**	......	20	12948
»	......	493	13213	**93**	......	114	13002
26	......	238	13078	**96**	......	479	13202
»	......	493	13213	**98**	......	20	12948
»	......	526	13236	**109**	......	255	13086
27	......	238	13078	**111**	......	157	13030
28	......	24	12948	»	......	509	13224
»	......	238	13078	»	......	577	13264
»	......	526	13236	**112**	......	»	»
29	......	217	13066	**113**	......	»	»
»	......	238	13078	»	......	606	13275
»	......	493	13213	**114**	......	577	13264
30	......	»	»	**123**	......	261	13056
»	......	561	13251	**125**	......	493	13213
31	......	602	13274	**126**	......	159	13031
32	......	20	12945	»	......	296	13112
»	......	38	12961	»	......	298	13115
34	......	460	13188	»	......	492	13211
36	......	602	13274	»	......	599	13273
40	......	2	12938	»	4	267	13097
41	......	68	12981	**127**	......	298	13115
»	......	396	13154	**128**	......	492	13211
43	......	445	13182	**129**	......	296	13113
44	......	137	13017	**131**	......	602	13274
45	......	186	13049	**135**	......	69	12982
46	......	69	12982	»	......	170	13038
48	......	370	13142	»	......	431	13176
49	......	186	13049	»	......	599	13273
50	......	172	13039	**136**	......	203	13057
51	......	»	»	»	......	238	13078
»	......	400	13157	»	......	432	13177
60	......	432	13178	»	......	561	13251
61,63	......	370	13142	**137**	......	602	13274
70	......	298	13115	**138**	......	44	12962
71,72	......	73	12983	»	......	253	13085
»	......	121	13007	»	......	599	13273
»	......	579	13265	**139**	......	44	12962
73	......	114	13002	**144**	......	540	13240
74	......	396	13154	**145**	......	584	13267
»	......	565	13253	**146**	......	447	13183
»	......	567	13257	**148**	20	584	13266
79	......	24	12948	»	31	221	13068
»	......	108	13001	**155**	......	386	13149
»	......	159	13031	»	......	449	13184
»	......	479	13202	**159**	......	298	13115

Codici.

136	......	489	13206
»	......	501	13217
181	......	564	13252
224,225	......	354	13135
239	......	181	13443
315	......	226	13071
339	......	»	»
762	......	312	13121
763	......	28	12951
»	......	160	13032
»	......	464	13191
»	3	312	13121
770	......	524	13233
771	......	372	13143
772	......	544	13243
778	......	45	12963
»	......	160	13032
»	......	389	13150
»	......	409	13160
777,778	......	129	13011
»	......	464	13191
779	......	60	12974
»	......	465	13192
783	......	307	13119
785	......	176	13041
788	......	464	13191
»	......	529	13237
804	......	307	13119
»	......	389	13150
»	......	464	13191
812	......	405	13159
827	......	487	13205
829	......	116	13003
835	......	274	13099
899	......	93	12993
»	......	229	13073
915	......	520	13229
917	......	116	13003
955,957	......	192	13051
978	......	560	13250
996,997	......	515	13227
1105,1106	......	30	12953
1151	......	47	12964
»	......	290	13108
»	......	354	13135
1152	......	47	12964
1158	......	201	13056
1165	......	228	13072
1251	......	238	13078
1253	......	159	13031
1259,1260	......	44	12962
1317	......	28	12951
1319	......	186	13049
1321	......	76	12986
1341 e segg.	......	74	12985
»	......	176	13041
1405	......	29	12952
1745	......	118	13004
»	......	586	13269
1746	......	118	13004
»	......	269	13098
»	......	586	13269
1747	......	354	13135
1757	......	30	12953
1764	......	137	13017
1797	......	228	13072
1932	......	405	13159
»	......	436	13181
1933	1	216	13064
1942	......	436	13181
1961	......	124	13008
1962	......	»	»
»	......	203	13057
1963	......	»	»
1964	......	569	13259
»	......	571	13260
1969	......	84	12991
»	......	136	13016
»	......	436	13181
»	1	405	13159
1982	......	290	13108
1985	......	84	12991
»	......	120	13006
»	......	136	13016
»	......	405	13159
»	......	436	13181
1987	......	340	13129
1991	......	269	13098
1994	......	548	13244
2001	......	569	13259
»	......	571	13260
2005	......	264	13095
2029,2030	......	569	13259
»	......	571	13260
2032,2033	......	453	13186
2067	......	»	»
»	2	147	13022
2069	......	490	13207
2072	......	216	13064
2113	......	504	13219
2135	......	32	12955
»	......	504	13219
2136	......	521	13231
2137	......	32	12955

Disposizioni transitorie al codice civile.

47	......	267	13097

Codice di procedura civile

Codice di commercio.

Codice penale sardo.

Codice penale italiano.

Codice di procedura penale.

Notariato.

Testo Unico 25 maggio 1879, n. 4900 sul riordinamento del notariato.

Leggi e disposizioni diverse.

INDICE CRONOLOGICO

DELLE DECISIONI GIUDIZIARIE ED AMMINISTRATIVE

RIPORTATE NEL PRESENTE VOLUME.

Sede	Anno	Mese	Giorno	Pagina	Sede	Anno	Mese	Giorno	Pagina
				Corti di Cassazione					
Firenze	1902	aprile	14	4	*Roma*	1903	marzo	27	203
»	»	dicembre	17	143	»	»	»	28	197
»	1903	marzo	2	307	»	»	aprile	1	201
»	»	»	16	354	»	»	»	4	205-214
»	»	»	30	501	»	»	»	6	172
»	»	maggio	11	487	»	»	»	7	238
»	»	»	25	354	»	»	»	15	251
»	»	giugno	12	453	»	»	»	18	220
Napoli	1902	settembre	16	226	»	»	»	24	217
»	»	ottobre	11	27	»	»	maggio	7	253-573
»	»	novembre	13	60	»	»	»	12	281
»	1903	gennaio	14	159	»	»	»	14	267
»	»	marzo	20	290	»	»	»	16	336-504
»	»	»	27	436	»	»	»	25	432
»	»	aprile	21	405	»	»	giugno	3	334-521
»	»	maggio	7	372	»	»	»	6	414
»	»	»	28	571	»	»	»	8	298-360
»	»	giugno	4	489	»	»	»	9	430-445
Palermo	»	gennaio	29	176	»	»	»	10	386
»	»	febbraio	10	228	»	»	»	19	349
»	»	maggio	12	461-464	»	»	»	22	308
Roma	1902	settembre	23	93	3	»	»	30	352
»	»	ottobre	28	32	»	»	luglio	3	400
»	»	novembre	18	76	»	»	»	22	474
»	»	»	23	169	»	»	»	31	416-447
»	»	dicembre	11	1	»	»	settembre	1	490
»	»	»	18	12	»	»	»	9	472-481
»	»	»	29	78	»	»	»	22	479
»	»	»	31	38	»	»	»	23	461-493
»	1903	gennaio	7	50	»	»	ottobre	13	509-527
»	»	»	9	55	»	»	»	20	541
»	»	»	10	44	»	»	»	27	579
»	»	»	16	175	»	»	novembre	6	577
»	»	»	17	179	»	»	»	9	603
»	»	»	31	124	»	»	»	14	599
»	»	febbraio	4	69	»	»	»	23	596
»	»	marzo	5	137	*Torino*	1902	aprile	5	164
»	»	»	24	339-436	»	»	agosto	21	116

Risoluzioni, note, circolari ministeriali

Ministero	Anno	Mese	Giorno	Pagina	Ministero	Anno	Mese	Giorno	Pagina
Finanze	1902	aprile	23	141	*Finanze*	1903	settembre	4	567
»	»	luglio	4	»	»	»	»	12	607
»	»	»	5	»	»	»	»	20	606
»	»	»	18	428	»	»	»	24	596
»	»	novembre	»	73	»	»	»	28	611
»	»	»	30	221	»	»	»	30	584
»	1903	gennaio	31	290	»	»	ottobre	8	585
»	»	febbraio	26	404	»	»	»	19	607
»	»	marzo	21	302	»	»	»	20	606
»	»	»	25	583	*Grazia e G.*	1902	»	23	138
»	»	»	26	463	»	»	»	28	63
»	»	»	31	359	»	1903	aprile	20	568
»	»	aprile	4	565	»	»	maggio	10	255
»	»	»	5	514	»	»	»	14	520
»	»	maggio	26	353	»	»	settembre	5	564
»	»	giugno	6	543	»	»	»	15	607
»	»	luglio	4	498	*Interni*	1902	maggio	24	222
»	»	»	15	567	*Istr. pubbl.*	1903	giugno	15	567
»	»	»	29	496	»	»	luglio	16	»
»	»	»	31	559	*Lav. pubbl.*	»	gennaio	5	141
»	»	agosto	1	507-513	*Poste e tel.*	»	marzo	28	356
»	»	»	10	567	*Tesoro*	»	aprile	20	303
»	»	»	21	550					

Normali del Bollettino Ufficiale Demaniale

Anno	Normale	Pagina	Anno	Normale	Pagina
1902	130	73	1903	70	567
1903	22	404	»	73	507
»	24	302	»	75	513
»	25	583	»	77	567
»	27	463	»	79	559
»	28	359	»	82	564
»	29	565	»	83	607
»	30	514	»	85	»
»	36	303	»	86	606
»	37	543	»	87	584
»	41	568	»	90	596
»	45	498	»	92	607
»	57	428	»	93	606
»	65	496			

Codici.

Notariato.

Leggi e disposizioni diverse.

INDICE ALFABETICO DEI NOMI DELLE PARTI

A

B

C

D

F

G

I

L

M

N

O

ERRATA-CORRIGE

Oltre ad alcuni lievi errori tipografici che il lettore correggerà da sè stesso, indichiamo qui alcuni altri errori da correggersi:

Pagina	Linea			
5	ultima	comm.	leggi	civ.
9	22	*dopo* gli uni e	aggiungi	non
20	19	» Milano	»	con sentenza
»	21	dal	leggi	del
25	3	agli	»	dagli
29	37	1402	»	1405
30	7	esenzione	»	esecuzione
63	27	22	»	n. 2
65	15	facevano	»	facevamo
69	8	201	»	101
78	26	potenti	»	patenti
138	38	venti	»	dieci
150	38	prima della decisione	»	prima decisione
151	36	che riescano	»	che non riescano
166	12	seguirebbe	»	seguiterebbe
»	23	presidenza	»	previdenza
169	14	1902	»	1892
170	17	1902	»	1897
193	2	un produttivo	»	improduttivo
196	30	essa	»	cosa
197	11	aspirabile	»	aspirante
»	28	2248	»	2048
»	29	1869	»	1889
203	26	26	»	20
»	28	136	»	236
253	7	6 marzo	»	20 marzo
296	37	o confondersi con l'asse	»	o confondersi l'asse
306	27	129020	»	12920
396	33	quantunque	»	qualunque
428	26	carta libera	»	carta da c.mi 60
»	27	17 luglio 1890	»	4 giugno 1896
»	27-28	nei Testi Unici-Avezza a pag. 424	»	nel Testo Unico di bollo all'art. 19 n. 9
432	19	26	»	20
492	28	1901	»	1891
531	penultima	2700	»	2701
540	30	Revisione	»	Divisione

PARTE SECONDA

TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12937 — TASSA DI SVINCOLO — ONERI — OBBLIGO MORALE — COSA GIUDICATA — LIQUIDAZIONE DELLA TASSA — CAPITALE LORDO. — (Art. 2 legge 3 luglio 1870 n. 5723).

Passata in giudicato la sentenza che riteneva come obbligo morale dei patroni la celebrazione di messe verso una Parrocchia, la tassa di svincolo in confronto col Demanio deve essere liquidata senza detrazione di oneri.

(Cass. Roma, 28 novembre - 11 dicembre 1902 — Finanze c. Consolani — CASELLI *Pres.* — SIOTTO *Est.*).

Omissis — In diritto: In una via troppo malagevole si è messa la signora Consolani, sia col non impugnare la sentenza di primo grado, sia col denunziare a questo supremo Collegio la pronunzia della Corte di appello di Ancona.

Errore il primo, perchè lasciando passare in giudicato il diritto nella parrocchia di S. Pietro di pretendere la celebrazione delle messe, rimaneva perpetuamente obbligata alla esecuzione del legato.

Errore il secondo di ribellarsi ad una declaratoria, che la favoriva nel modo più aperto, rimettendo alla sua coscienza la celebrazione delle messe.

Supposta la verità della tesi sostenuta dalla Corte di merito, ossia che costituisce obbligo morale, non civile, l'adempimento dei pesi ordinati dal testatore, la Consolani rimane sempre tenuta verso la Parrocchia di S. Pietro in virtù del giudicato.

E allora manca pure il suo interesse a combattere, la decisione della Corte anconitana, la quale giustamente escluse la detrazione dei pesi in quanto ritenne che non costituivano *rae alienum*.

Certo che è dolorosa la sua condizione di dover pagare la tassa di svincolo sul capitale lordo senza detrarre l'importo delle messe.

Ma questa condizione fu lei a crearsela, permettendo che la sentenza 19-23 marzo 1900 acquistasse forza di cosa giudicata.

Imputet sibi l'inconsulto silenzio, ma non venga in confronto del Demanio ad impugnare il modo di liquidare la tassa, sostenendo la natura morale dei pesi che per opera sua di fronte alla Parrocchia divenne una obbligazione civile.

Per q. m. rigetta il ricorso contro la sentenza 5-19 dicembre 1900 della Corte di appello di Ancona.

—

Dissertazioni

N. 12938 — Tassa di registro — Fabbricazione di zucchero — Fideiussione — Terze persone — Atti distinti. (Art. 40 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 51, 53 e 54 tar.).

Una duplice interessante questione viene sollevata nella causa promossa contro le finanze dal comm. Maraini avanti al Tribunale di Roma: l'una analoga a quella decisa già dalla suprema Corte con la decisione riportata al N. 12620, e cioè sulla tassa da applicarsi alla fideiussione prestata da terzi per la tassa di fabbricazione dello zucchero; l'altra se siano o non dovute distinte tasse per tale fideiussione quando viene prestata da diverse persone con distinti atti.

Ad illuminare e chiarire le due importanti questioni non possiamo far di meglio e di più gradito ai lettori che riportare la

COMPARSA CONCLUSIONALE

presentata dall'egregio Vice Avvocato Erariale Cav. Riccardi che gentilmente ce l'ha favorita in istampa.

Premesso l'atto di citazione l'illustre difensore erariale espone le seguenti stringenti ed esaurienti

Osservazioni.

Ad un doppio ordine di ragioni il comm. Maraini raccomanda il suo assunto e che cioè sulle cauzioni imposte dalle leggi civili o commerciali prestate per una terza persona, sia dovuta la tassa fissa di che all'articolo 53 della tariffa e non la graduale di che all'articolo 51; e che anche quando con atti separati più persone prestino fideiussione per le identiche obbligazioni di una terza persona, sia dovuta una sola tassa di registro.

Entrambi questi assunti sono destituiti di giuridico fondamento.

Per quanto riguarda il primo, non possiamo far di meglio che riferirci alla sentenza della Corte di cassazione dei 7 gennaio 1902 in causa contro d'Amato.

(Qui riporta la decisione che omettiamo perchè già trascritta al N. 12620).

Cosicchè quante volte la cauzione sia prestata o realmente o personalmente per una terza persona, l'articolo applicabile è quello 51 e non 53 della tariffa, a meno che non si tratta di cauzione per esercizio di impieghi dello Stato o Stabilimenti di carità, nel quale caso si applica l'art. 54. E poichè il comm. Maraini garantiva con fideiussione le obbligazioni verso lo Stato della Società di Lendinara per la fabbricazione dello zucchero, era indeclinabile l'applicazione della tassa graduale, della quale perciò a torto si domanda la restituzione.

Per quanto riguarda il secondo assunto, nessun dubbio che qualora una cauzione o fideiussione sia prestata *cumulativamente* da più persone per garantire le obbligazioni di una terza, si applica alla relativa scrittura una sola tassa graduale. Ciò è in lettera stabilito

nell'art. 40 della legge e nell'art. 51 della tariffa, e non è soggetto a questione. Senonché, e articolo di legge e articolo di tariffa, perchè la obbligazione fideiussoria di più persone per una terza sia imposta di una sola tassa, richiedono che essa sia prestata *cumulativamente*, cioè nello stesso contesto di atto, il che importa che prestata separatamente, ogni cauzione va imposta della propria tassa. Non a caso la legge di registro del 1862 introdusse la parola *cumulativamente* nel far cenno della cauzione prestata da più persone (e la locuzione si è perpetuata fino al testo unico in vigore) perchè essa intese così risolvere la questione che si agitava in Francia sull' unicità o pluralità di tasse alle cauzioni prestate da più persone per una terza.

Non contenendo nulla di specifico in proposito la legge del frimaio, anno VII, si era colà fatta strada la teorica, sostenuta da tutti gli scrittori francesi, che fosse dovuta una tassa sola quando i confideiussori si obbligassero solidalmente, sia che lo facessero contemporaneamente, sia che in diversi tempi, e che fossero dovute tante tasse quante le cauzioni se i confideiussori non si obbligassero solidalmente, rimanendo indifferente in questo caso se si obbligassero con lo stesso atto o con atti a parte. Questa teorica fu ripudiata dal legislatore italiano, che mentre non distinse tra la confideiussione solidale o la non solidale (perché la solidarietà fra più fideiussori non importa che chi ha pagato il debito, non abbia azione di regresso contro gli altri fideiussori per la loro rispettiva porzione (articolo 1920 del Codice civile), ciò che vuol dire che in sostanza essi non sono tenuti che per una quota virile, onde ripugna far pagare a ciascuno la tassa per il tutto) richiese però per la unicità di tassa che la fideiussione di più persone fosse prestata *cumulativamente*; prestata separatamente, ogni atto sta da sé e deve essere imposto di quella tassa coerente alla sua natura.

Se perciò nella specie con atti separati dal Maraini e dal Marchiari fu prestata cauzione per la Società di Lendinara, ad ogni atto andava applicata la tassa graduale di fideiussione, e una volta registrato l'atto, non può ripetersi l'identica tassa sullo stesso, cosicchè è perfettamente destituito di base il dubbio che la Finanza potesse ripetere dalla Società di Lendinara la tassa già pagata pei rispettivi atti dai signori Maraini e Marchiori. Se per la esazione della tassa supplementare fu ingiunta anche la Società di Lendinara, ciò atteneva all'azione solidale che ha la Finanza per la riscossione delle tasse e dei loro supplementi contro tutte le parti contraenti e contro quelle eziandio nel cui interesse fu richiesta la formalità della registrazione (art. 86 n. 1) senza che ciò importi che, pagata da una delle parti obbligate la tassa, si possa tornare a ripetere dalle altre.

Poco importa che alla prestazione della fideiussione con atti separati i signori Maraini e Marchiori fossero indotti dalla circostanza di trovarsi in luoghi diversi, poiché mancata la condizione di legge per l'applicazione della tassa unica, è indifferente indagare i motivi di fatto per cui a quella condizione non fu ottemperato. Nè col richiamo in ciascuno degli atti della fideiussione da prestarsi anche da altro fideiussore si soddisfa alla predetta condizione di legge, che è quella che *cumulativamente* la cauzione da più persone si presti. Se ciascun fideiussore ha ubbidito a motivi di convenienza personale nel prestarla con atto separato, deve sottostare alla condizione che si è volontariamente procurata.

Tutto ciò ci dispensa dall'annoverare gli inconvenienti a cui si andrebbe incontro con una teorica contraria, inconvenienti che certamente sono stati tenuti presenti dal legislatore quando ha disposto come ha disposto. In ogni caso, quando la lettera della legge è chiara ed esplicita, non si può che prestarle osservanza.

Per queste ragioni: Nell'interesse della conchiudente Amministrazione si domanda il rigetto della domanda contenuta nella citazione del 28 luglio 1902, con la condanna dell'attore alle spese ed onorari del presente giudizio.

—

PARTE TERZA

—

Notariato

—

Decisioni giudiziarie

—

N. 12939 — Donna maritata commerciante — Opposizione d'interessi col marito — Autorizzazione giudiziale. — (Art. 136 cod. civ. — Art. 13, 14 cod. comm.).

La donna maritata commerciante ha bisogno dell'autorizzazione del Tribunale per trattare affari col marito, qualora vi sia tra loro opposizione di interessi.

Non ricorre opposizione di interessi nell'obbligazione cambiaria dalla moglie commerciante assunta insieme al marito, ma attinente al commercio da essa esercitato.

(Cass. Firenze, 14 aprile 1902, Lupi c. Galante — Cesarini *Pres.* — Giordani *Est.*)

Omissis — Considerato ch'egli è vero che il Tribunale d'Este, come la ricorrente sostiene col secondo motivo del ricorso, affermò un erroneo principio ritenendo che per l'art. 14 la donna maritata commerciante non abbia bisogno di alcuna autorizzazione, e quindi neppure di quella del Tribunale, per trattare affari col marito, qualora vi sia tra loro opposizione di interessi, poichè non potendo la donna maritata esercitare il commercio se non col consenso espresso o tacito del marito, che si risolve poi in tanti consensi specifici, quanti sono gli atti che la donna compie per l'esercizio del suo commercio, non può avere la sua efficacia se non per gli atti pei quali dal marito poteva essere dato e non mai per quelli pei quali la legge richiede autorizzazione del magistrato, come accade nel caso di opposizione d'interessi fra coniugi. D'altronde, chi ha autorità sopra una persona non può autorizzarla a contrattare con lei per il noto aforisma: *nemo auctor in rem propriam*. E finalmente non è privo di valore l'argomento che si desume dalle conseguenze dannose che dall'erroneo principio ammesso dal Tribunale potrebbero seguire, perchè col consentire alla moglie l'esercizio del commercio il marito potrebbe per

gli atti nei quali siavi tra loro opposizione di interessi sottrarsi facilmente all'autorizzazione giudiziale.

Senonchè l'erroneo principio suaccennato non può produrre, come la ricorrente crede, l'annullamento della denunziata sentenza, perchè il Tribunale, dopo aver affermato quel principio, dichiarò provato in fatto che l'obbligazione cambiaria assunta da lei insieme al marito era attinente al commercio che essa esercitava, ritenendo così il marito garante di lei ed escludendo conseguentemente qualsiasi opposizione di interesse fra loro. — (*Omissis*).

Nota — La giurisprudenza non è pacifica in proposito, e mentre nel principio ora accolto colla prima massima dalla Corte di Cassazione di Firenze convenne la Corte di Genova colla sentenza 12 marzo 1900 (*Mass.*, n. 12142), in senso opposto si pronunziò la Corte d'Appello di Venezia con decisione 24 maggio 1901 (*Monit. Trib.*, 1901, 775) giudicando che: *la donna che esercita il commercio non ha bisogno dell'autorizzazione giudiziale neppure per gli atti in cui ricorra opposizione d'interessi col marito, purchè tali atti concernano l'esercizio del suo commercio.*

Noi, come già accennammo al citato n. 12142, seguiamo la prima teoria, poichè se il fatto di esercitare il commercio, oltre a dare garanzia della capacità della donna, impone di eliminare gli inciampi alle sollecite contrattazioni da cui trae vita il traffico commerciale, non ci pare che possa esercitare influenza alcuna nei rapporti di famiglia, nè valga ad escludere il pericolo che l'autorità del marito possa sovrapporsi alla volontà ed alle convenienze economiche della moglie e della famiglia.

Onde non vediamo la ragione di distinguere fra atti inerenti al commercio ed atti estranei nei riguardi della autorizzazione giudiziale in caso di opposizione di interessi, poichè la disposizione del n. 3 dell'art. 136 cod. civ. (cui non derogano nè aggiungono gli art. 13 e 14 cod. comm.) riguarda unicamente l'autorizzazione maritale e non anche la giudiziale, la quale, come avemmo più volte occasione di notare, trae ragione d'essere da tutt'altre considerazioni che non siano quelle della presunta limitata capacità della donna e dalla convenienza di far dipendere da un'unica volontà, quella del marito, il governo della famiglia.

—

N. 12940 — Donna maritata — Obbligazione assunta per pagare in parte un maggior debito precedente — Autorizzazione maritale. — (Art. 134 cod. comm.).

La donna maritata può validamente, senza l'autorizzazione maritale, contrarre un mutuo ipotecario allo scopo di soddisfare in parte un maggior debito precedente.

(App. Cagliari, 23 ottobre 1902 — Spano c. Credito Fondiario).

Poichè il Tribunale ha rettamente giudicato, respingendo le eccezioni degli appellati, i quali ingiustamente, ed a solo scopo di esimersi dalle obbligazioni legalmente assunte, si oppongono alla vendita degli immobili ipotecati, ed insorgono contro la sentenza appellata, che fece un'esatta applicazione della legge, uniformandosi a' principii informatori di essa. Imperocchè non possa dubitarsi che dall'insieme delle disposizioni del codice civile l'autorizzazione maritale risulta fondata non sull'interesse particolare o individuale della donna, ma sulla necessita di mantenere l'autorità del ma ritonel governo domestico, e sulla garanzia dovuta agli interessi matrimoniali. Infatti il marito è capo della famiglia, e la legge non ha permesso che la moglie, con atti inconsulti ed improvvidi, potesse sperperare il proprio patrimonio e creare pericolose obbligazioni, danneggiando gravemente gl'interessi proprii e della prole, e trascinando la famiglia nella rovina.

L'autorizzazione maritale fu quindi prescritta in omaggio a questo principio di autorità, escludendo del tutto ogni concetto d'incapacità nella donna maritata a potersi obbligare. Conseguenza del principio ritenuto è che i casi indicati nell'art. 134 cod. civ. sono tassativi, e non possono estendersi ad altri casi, tanto meno a quegli atti che non eccedono i limiti di una semplice e regolare amministrazione.

Ora il contratto che s'impugna, del 31 dicembre 1894, non può essere considerato isolatamente e senza alcun rapporto al motivo giuridico da cui trasse origine, alle conseguenze che ne scaturiscono ed agli interessi che favoriva. Senza dubbio la Spano, senza l'autorizzazione del marito, non avrebbe potuto contrarre il mutuo di L. 75,000 col Credito Fondiario della Banca Nazionale, nè obbligarsi per L. 60,000 verso la Cassa di Risparmio, se l'obbligazione a suo carico avesse maggiormente aggravato il suo patrimonio; invece il contratto fu un mezzo per tacitare in gran parte il maggior credito vantato dalla Cassa di Risparmio di Cagliari nella somma di oltre 200,000 lire. Quindi col mutuo e successivo pagamento di L. 75,000, non ostante si concedesse ipoteca per oltre L. 600,000 alla Cassa di Risparmio, il patrimonio della Spano ne ha risentito un sensibile vantaggio, aumentando di quella differenza, che la Cassa di Risparmio, pel pronto pagamento di quella somma, consentiva venisse ceduta a favore dei debitori. Onde la nuova obbligazione della Spano, sostituita ad altra maggiore, qualunque la materia giuridica di essa, tendendo realmente

ed indiscutibilmente a favorire i suoi interessi, era un atto che a lei era ben consentito, non costituendo che un pagamento con estinzione di debito.

E certamente non vi è buona fede negli appellanti, quando insorgono per pretesa nullità sol contro l'atto, col quale solidalmente si obbligavano al pagamento di L. 600.000 verso la Cassa di Risparmio, senza considerare che l'obbligazione per L. 600.000 non rappresenta che quella stessa già precedentemente contratta per maggior somma e diminuita a causa del pagamento di L. 75,000, per cui se la diminuzione si é verificata per questo pagamento, che costituisce una condizione essenziale del contratto, dichiarata la nullità dell'obbligo, vien meno pure la validità del pagamento, ed allora tornerebbe a rivivere il credito di oltre 200,000 lire a prò della Cassa di Risparmio. Ed è così che la Spano proteggerebbe i suoi interessi!

Poiché non si è mai dubitato che la donna maritata possa pagare i suoi debiti, senza l'autorizzazione del marito, e questa facoltà ben poteva esercitarsi verso la Cassa di Risparmio, con sottoporre ad ipoteca quegli stessi beni, che già si trovavano vincolati, non cambiando natura la garanzia offerta, nè aumentando, anzi diminuendo, in rapporto alla somma dovuta.

Poichè, se non era necessaria l'autorizzazione del marito, per diminuire il debito verso la Cassa di Risparmio, non era neppure necessario il decreto del Tribunale o la sentenza in Camera di Consiglio per autorizzare la Spano: quindi la questione sulla forma del procedimento seguito dal Tribunale per concedere la autorizzazione è fuor di luogo.

P. q. m. ecc.

Nota — Ci pare fuor di luogo invocare la tassatività degli atti contemplati nell'art. 134, poichè nel caso speciale non può dubitarsi che l'atto stipulato dalla Spano rientrava precisamente fra quelli ivi designati, sotto duplice aspetto, in quanto con esso si contraeva un mutuo e si sottoponevano ad ipoteca beni immobili. La Corte osserva che tutto ciò peró ridondava a vantaggio della contraente per ció che nel contempo si estingueva in gran parte una obbligazione anteriore, si trattava in una parola di provvedere al pagamento di un debito; quindi — sempre secondo la Corte — non occorreva l'autorizzazione del marito.

Abbiamo già deplorato al n. 11573 come illegale il metodo di giudicare della necessitá dell'autorizzazione alla donna maritata *a posteriori*, cioè in considerazione degli effetti utili o dannosi prodotti dall'atto stipulato, mentre evidentemente, gl'in-

tervento del marito o del Tribunale è richiesto allo scopo di vagliare preventivamente la opportunità di addivenire all'atto stesso, cosicchè l'autorizzazione solo in questo caso verrà impartita, mentre verrà negata, od almeno dovrebbe negarsi, quando vi fosse pericolo di danneggiare gli interessi della moglie e della famiglia. Ed in tale concetto convennero da ultimo le Cassazioni di Roma e di Palermo (V. nn. 12167 e 11931).

Possiamo ammettere noi pure che non occorra alla donna maritata autorizzazione di sorta per pagare puramente e semplicemente un debito; ma nel caso vi ha l'aggravante della stipulazione di un nuovo mutuo e del vincolo ipotecario, atti gravissimi che, se conclusi ad onerose condizioni, potrebbero riuscire tutt'altro che vantaggiosi alla contraente. Da ciò appare all'evidenza che l'atto di cui trattasi, oltre che potrebbe essere superfluo, non è necessariamente vantaggioso alla donna maritata; donde l'opportunità che intervenga il consiglio e la autorizzazione del marito come capo della famiglia e come più esperto degli affari.

Dopo tutto, queste ragioni le esponiamo puramente ad *abundantiam* e per amore di discussione. poichè di fronte al chiaro esplicito disposto della legge che esige l'autorizzazione del marito in caso di stipulazione di mutui e di consensi ad ipoteca, senza distinzione di sorta ed all'infuori di ogni considerazione sugli eventuali effetti degli atti stessi, il compito del Magistrato deve necessariamente limitarsi all'applicazione della legge, nè può estendersi ad una interpretazione che suonerebbe aggiunta, vale a dire violazione della legge stessa.

—

PARTE QUARTA

—

Sistema Ipotecario

—

Provvedimenti giudiziari

N. 12941 — Conservatore di ipoteche — Gestioni di diversi uffici — Cauzione — Svincolo — Competenza. — (Art. 23 e 33 legge 13 settembre 1874 n. 2079.).

La Corte di appello nella cui giurisdizione sono definitivamente cessate le funzioni di Conservatore delle Ipoteche è la

sola competente a decretare ed autorizzare lo svincolo della cauzione anche per le precedenti gestioni in altri uffici.

(Principio accolto dalla Corte d'appello di Torino con decreto 5 dicembre 1902 sul ricorso Fiori esteso dallo avv. GINO AVEZZA).

Alla Ecc.ma Corte di Appello di Torino,

Il Comm. Giovanni Fiori fu Felice residente a Borgosesia, Conservatore delle Ipoteche a riposo

espone:

Che con Decreto 30 luglio 1901 ottenne dalla Corte Ecc.ma la autorizzazione allo svincolo della cauzione a favore del pubblico, da lui prestata in qualità di *Conservatore delle Ipoteche di Novara*.

Questa ultima innocua frase destò gli scrupoli della Direzione Generale del debito pubblico, la quale ritenne di non poter eseguire lo svincolo della cauzione del ricorrente, se non limitatamente alla gestione dell'Ufficio delle Ipoteche di Novara e non anche per quella anteriore della Conservatoria di Livorno, unici uffici gestiti in tale sua qualità.

Tali scrupoli sembrano al Ricorrente infondati in fatto ed in diritto.

In vero la cauzione essendo unica per tutti gli uffici gestiti e da gestirsi dal Conservatore delle Ipoteche, non si sa comprendere come possa svincolarsi per gli uni e per gli altri ed è voler negare ciò che appare all'evidenza il sostenere od anche solo dubitare che lo svincolo accordato per l'ultima Conservatoria, non comprenda necessariamente anche le gestioni precedenti.

Ma la Direzione del Debito Pubblico errò pure nel ritenere che la frase usata dalla Corte Ecc.ma nel citato Decreto « quale Conservatore delle Ipoteche di Novara » avesse *carattere limitativo*, mentre é chiaro che essa sta solo a dimostrare la competenza esclusiva della Corte ad autorizzare lo svincolo, come quella nella cui giurisdizione il ricorrente cessò definitivamente dall'ufficio di Conservatore delle Ipoteche.

Nè la Direzione Generale del Debito pubblico ha ragione di preoccuparsi della gestione della Conservatoria di Livorno, e, a lode del vero, implicitamente lo riconosce essa stessa, come si evince dalla nota 5 agosto n. 4149 3546 Sez. VI dell'Intendenza di Novara, che si produce.

Relativamente alla gestione di Livorno, infatti, non vi è obbligo nè di pubblicazioni che sono dall'art. 33 della legge 23 settembre 1874, n. 2079, richieste nel solo caso di cessazione delle funzioni di un Conservatore per morte e per qualsiasi altro titolo, di cessazione cioè definitiva, ovvio essendo che non cessa dalla carica il funzionario che le stesse funzioni sia destinato ad esercitare in altra re-

sidenza; nè tanto meno é necessario di ottenere per lo svincolo della cauzione apposito decreto della Corte di appello nella cui giurisdizione trovasi la Conservatoria di Livorno, poichè la facoltà di autorizzare lo svincolo è attribuita dall'art. 29 della citata legge in modo esclusivo alla Corte di appello nella cui giurisdizione il Conservatore cessò dall'ufficio; vale a dire della sua ultima residenza.

Queste considerazioni avrebbero potuto e dovuto tranquillizzare gli eccessivi timori della detta Direzione Generale del Debito Pubblico e persuaderla della inopportunità di elevare eccezioni che al ricorrente riescono di aggravio e di sensibilissimo danno. Ma allo stato delle cose, trattandosi più che altro di chiarire la portata ed il significato dell'enunciato decreto della Corte Eccellentissima. al ricorrente, seguendo la via additata dalla Direzione Generale predetta, non resta che supplicare la Eccellentissima Corte acciocchè a complemento del ripetuto decreto 30 luglio 1901 voglia autorizzare lo svincolo della cauzione consistente in certificati di rendite n. 704,410, di L. 1000, n. 789,416 di L. 500 prestata dal ricorrente comm. Giovanni Fiori a favore del pubblico per l'esercizio e delle cauzioni di Conservatore delle Ipoteche in Livorno ed in Novara ed in qualsiasi altra residenza.

Ciò che confida di ottenere dalla illuminata saviezza della Eccellentissima Corte.

×

Il Procuratore G.le — Vista la presente instanza, non che il precedente Decreto di questa Corte in data 6 agosto 1901 nonchè la nota 5 agosto 1902 dell'Intendenza di Finanza di Novara, avvisa nulla ostare all'accoglimento della instanza.

Firmato: S. Pulciano S. P. G.

La Corte di appello di Torino - Sezione I Civile - adunata in Camera di Consiglio;

Udita la relazione del Consigliere Delegato;

Lette le conclusioni del Procuratore Generale, a complemento del Decreto emanato da questa Corte il 6 agosto 1901.

Dichiara cessato il vincolo inscritto per la cauzione prestata dal comm. Giov. Fiore a favore del Pubblico per l'esercizio delle funzioni di Conservatore delle Ipoteche in Livorno ed in Novara ed in qualsiasi altra residenza, come altresì per l'operato dei Commessi gerenti che siano stati designati a rappresentarlo nell'esercizio.

E conseguentemente, autorizza la Direzione G.le del Debito Pubblico a cancellare il vincolo all'uopo iscritto sui seguenti certificati di rendite:

1. Certificato n. 704,610 dell'annua rendita di L. 1000 inscritto

al nome di Fiori Giovanni fu Felice domiciliato a Livorno, datato a Roma il 19 aprile 1881.

2. Certificato n. 729, 416 dell'annua rendita di L. 500 inscritto al nome di Fiori Giovanni fu Felice domiciliato in Novara, datato a Roma il 24 settembre 1884.

Dichiara esonerata la amministrazione del Debito Pubblico da ogni ulteriore responsabilità.

Torino, 5 dicembre 1902.

Nota — É noto che parecchi Conservatori non poterono ottenere dopo 10 anni dalla cessazione delle loro funzioni lo svincolo della cauzione prestata a favore del pubblico, solamente perchè nelle occasioni di traslocazione non avvertirono di far pubblicare a cura della Procura generale il cambiamento di ufficio. Ora la soluzione della vertenza del comm. Fiori con la Direzione generale del Debito pubblico ci pare che abbia in proposito dissipato ogni dubbio, che, cioè, non occorrano le pubblicazioni per semplice cambiamento di ufficio bastando quelle da farsi per cura della Procura generale della Corte nella cui giurisdizione cessarono le funzioni del Conservatore. Questo principio, che non è che la parola letterale della legge, fu riconosciuto pure dalla Direzione generale del Debito pubblico, la quale, nella sua meticolosità, si lasciò spaventare dalla dicitura del decreto di svincolo perchè alludeva soltanto all'ultimo ufficio, cioè a quello di Novara in cui il comm. Fiori ebbe da ultimo ad esercitare le sue funzioni, come se la cauzione non fosse unica per tutte le gestioni sì che svincolata per l'ultima gestione non si rendesse libera anche per le precedenti; come se il tempo non corresse e si sovrapponesse inesorabilmente; come se gli ultimi dieci anni non fossero trascorsi nel distretto delle precedenti residenze; come se la legge ipotecaria nelle sue chiare disposizioni degli art. 29 e 33 non si occupasse che dell'ultima residenza come quella che assorbe le precedenti gestioni e non limitasse la competenza alla Corte dell'ultima residenza.

Ad ogni modo ora Conservatori di Ipoteche e Corti d'appello sanno come regolarsi per vincere gli scrupoli, chiamiamoli così, della Direzione generale del Debito pubblico. Ed intanto rendiamo grazie alla Corte di Torino per essersi prestata così prontamente a soddisfare alle soverchie esigenze dell' Ammistrazione del Debito pubblico.

—

PARTE QUINTA

Diritto Amministrativo

Decisioni giudiziarie

N. 12942 — Beni ecclesiastici — Enfiteusi — Subconcessioni — Controversia — Competenza giudiziaria — (Art. 31 legge 10 agosto 1862 n. 743 — Art. 3 legge 12 dicembre 1875 n. 2837).

A giudicare di una controversia relativa ad enfiteusi di beni ecclesiastici per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico è competente la Corte di Cassazione di Roma.

(Cass. Roma 9-18 dicembre 1902 — Finanze c. Sarzana — Pagano *Pres.* - Natale *Est.*)

Omissis — Attesochè tra le doglianze del ricorrente Berenzario Sarzana spicca principalmente quella della falsa applicazione dell'articolo 31 della legge 10 agosto 1862 per le concessioni in enfiteusi dei beni ecclesiastici in Sicilia; perchè la Corte di merito, ponendo in raffronto le disposizioni del dritto comune con quelle della suddetta legge, circa la consegna di fondi enfiteutici, da parte del Demanio dello Stato, finì per condannare esso Berenzario Sarzana al pagamento dei canoni che egli diceva non dovuti per mancanza di materiale immissione in possesso nei detti fondi sforniti di segni divisori, altrimenti denominati *sciliesi*.

Attesochè non può dubitarsi che la succennata legge 10 agosto 1862 faccia parte del complesso delle leggi relative alla liquidazione e conversione dell'asse ecclesiastico, sì perchè essa fu emanata nel fine dichiarato nell'articolo 1° di convertire i beni rurali ecclesiastici in enfiteusi perpetua redimibile in quote distinte; sì perchè la sua efficacia giuridica fu espressamente proclamata dall'articolo 34 della legge di soppressione 7 luglio 1866, e non fu menomata dall'articolo 22 della legge di liquidazione 15 agosto 1867.

Attesochè dalle suaccennate cose consegue che tutto il ricorso di Berenzario Sarzana debba esser giudicato dalla Corte di Cassazione di Roma, ai sensi dell'articolo 3 numero 5 lettera *b*) della legge 12 dicembre 1875, e dell'articolo 5 alinea 2° della legge 31 marzo 1877. E se pur dubbio vi fosse, non potrebbe esser più elevato dopo che questa medesima Corte ebbe a giudicare di altre fasi della stessa causa ai 22 aprile 1888, e 18 dicembre 1896, anche a seguito di dichiarazioni di competenza pronunziata in Sezioni Unite ai 23 aprile 1896.

Per questi motivi la Corte, a Sezioni Unite deliberando in Camera di Consiglio dichiara la competenza della Corte di Cassazione di Roma a giudicare sul ricorso del signor Berenzario Sarzana de' 3 dicembre 1900 contro la sentenza della Corte di appello di Palermo dei 6 25 agosto 1900.

——

Studi sugli uffici demaniali

N. 12900 — Uffici ipotecari — Classificazioni — Anzianita' — Stipendi.

Ad edificazione degli increduli e dei timidi pubblichiamo qui di seguito un quadro delle anzianità e degli stipendi dei Conservatori delle Ipoteche in cui le cifre eloquentemente ci svelano le incongruenze, le disuguaglianze e le ingiustizie recate dalla distribuzione e dalla classificazione degli uffici ipotecari, dove si vedono uffici di prima classe che rendono meno di altri di classe inferiore, giovani alle classi superiori e vecchi impiegati alle inferiori, dove l'anzianità è capovolta. D'onde non è a stupirsi se Conservatori di II Classe abbiano ricusato uffici di I Classe, ed è piuttosto da meravigliarsi che il Governo ponga ora nei concorsi una comminatoria per i rifiuti quando l'Amministrazione, forse per non esporre le piaghe del personale demaniale, si guarda bene di rendere noti gli utili degli Uffici in confronto delle formalità, degli stati ipotecari, delle spese, della carta speciale consumata, delle indennità e degli emolumenti conservati, onde apprezzare i vantaggi di una traslocazione. Eccone la prova, nel confronto dell'ufficio di Milano, di I Classe, con quello di Alessandria, di II Classe, il cui titolare, come quello di Mantova, pure di II Classe, ha dovuto ricusare l'ufficio di Milano, perchè avvedutosi del lucro cessante e danno emergente a cui andava incontro.

	Milano		Alessandria
Formalità in media	6500		4000
Stati ipotecari	2100		630
Commessi addetti	9		4
Cauzione	60000		24000
di fronte a — Stipendio	7000	senza sessennio	6600
Emolumenti conservati	1800		4500
	8800		11100

d'onde una perdita reale di 2300 con aumento di cauzione, di lavoro, di responsabilità e di spesa.

Dal risultato di questo quadro dei Conservatori possiamo bene argomentare quanto maggiori debbano essere le ineguaglianze e le ingiustizie per i Ricevitori del registro, create e consacrate nelle classificazioni degli uffici con dati e criteri continuamente variabili, aggravate da nuovi sistemi che ne perturbarono la consistenza e le condizioni degli uffici, come ammise lo stesso Direttore generale nella sua relazione per l'esercizio 1900-901 a pag. 30, riconoscendo la necessità di rinnovare le classificazioni a breve scadenza.

Speriamo di poter presentare anche per i Ricevitori del registro un quadro che ne sveli i mali da riparare, e che da parte sua l'Amministrazione, ad allontanare ogni anche lontano sospetto di men che retta giustizia, non indugierà a pubblicare un prospetto degli aggi e provventi dei singoli uffici e delle spese legali ed effettive e di tutti quei dati che giovino a mettere in continua evidenza le condizioni economiche degli uffici fino a che non venga abolito questo ultimo fomite di sorprese e di ingiustizie che è il vecchio ed esecrato sistema della retribuzione ad aggio.

QUADRO *delle anzianità di servizio e degli stipen*
n. 486 e le risultanze degli annuari 1896-1897 (pag. 525

Al 31 dicembre 1902 sono vacanti: **Napoli Li**

COGNOME e NOME del CONSERVATORE	DATA della NASCITA	DATA dell'assunzione del servizio
VACCARO cav. uff. Giovanni	31 dicembre 1826	14 novembre 1849
BECCHI cav. Pasquale	15 luglio 1834	15 luglio 1852
LAMBARDI cav. Giorgio	14 luglio 1838	31 dicembre 1853
TINI Francesco	2 novembre 1834	10 maggio 1854
AVEZZA cav. uff. Giuseppe	25 novembre 1832	7 luglio 1854
CHIARO cav. uff. Eugenio	11 agosto 1830	24 agosto 1854
LANTERI Adolfo	13 febbraio 1833	21 dicembre 1854
OLLINO cav. Carlo	16 dicembre 1835	21 dicembre 1854
PIOLA-CASELLI cav. Ernesto	21 giugno 1834	19 aprile 1855
VISONE cav. Vincenzo	5 dicembre 1834	15 ottobre 1855
VACHINI Lorenzo	29 maggio 1837	15 ottobre 1855
GARBARINO comm. Ing. Giuseppe	17 gennaio 1832	1 aprile 1856
TARCHETTI cav. Marcello	2 giugno 1836	20 aprile 1856
RISPOLI cav. Leopoldo	20 novembre 1830	15 settembre 1856
REBIZZI cav. Romerio	4 gennaio 1837	24 settembre 1856
APPIOTTI cav. uff. Enrico	30 settembre 1837	15 febbraio 1857
VENTURINI cav. Achille	29 settembre 1839	31 marzo 1857
NATOLI-BARATTA cav. Giuseppe	9 novembre 1831	14 aprile 1857
ARIANI cav. Giacomo	19 giugno 1833	1 maggio 1857
PINTO cav. Giuseppe	12 settembre 1842	20 giugno 1857
FANTOLI cav. Guglielmo	17 aprile 1836	22 agosto 1857
FAVA comm. Cesare	29 maggio 1840	29 agosto 1857
CASIGLI comm. Bonifacio	24 febbraio 1838	12 febbraio 1858
PECCENINI cav. Vitaliano	15 dicembre 1834	29 luglio 1858
TRAPANI cav Francesco	29 settembre 1836	9 gennaio 1859
CASSONI cav. Alerano	15 gennaio 1837	20 aprile 1859
TAMAGNI Siro	10 maggio 1836	29 aprile 1859
CRISCUOLO cav. Alfonso	5 ottobre 1845	28 giugno 1859
TARANTO comm. Ernesto	7 agosto 1842	1 settembre 1859
ALONGI cav. Arcangelo	15 novembre 1835	6 settembre 1859
FIORENZOLI cav. Ermogene	24 agosto 1842	27 settembre 1859
CONSONNI cav. Alessandro	18 maggio 1841	4 aprile 1860
VIGNA cav. Giacomo	19 settembre 1839	12 aprile 1860
DUCHOQUÈ cav. Cesare	27 gennaio 1844	12 aprile 1860
VASTARINI cav. Raffaele	17 ottobre 1837	10 maggio 1860
GASTALDI cav. Giuseppe	8 febbraio 1837	12 settembre 1860
CHIABORELLI cav. uff. Francesco	6 ottobre 1837	30 settembre 1860
CASELLA cav. uff. Alessandro	21 luglio 1844	15 ottobre 1860
DE RISO cav. Bernardo	16 giugno 1834	18 ottobre 1860
CORIO cav. Achille	2 novembre 1838	13 aprile 1861
GLAREY Giuseppe Serafino	29 ottobre 1836	13 agosto 1861
PADIGLIONE cav. Luigi	20 gennaio 1834	12 ottobre 1861
SALIS Francesco	1 aprile 1843	13 novembre 1861
GUAITA Giovanni	18 luglio 1843	23 novembre 1861
MAZZINI Enrico	13 febbraio 1838	23 novembre 1861
MADON comm. avv. Giuseppe	6 novembre 1832	23 febbraio 1862
DE ANGELIS cav. Alfonso	22 gennaio 1842	12 marzo 1862
TAORMINA cav. Giovanni	14 agosto 1839	26 agosto 1863
MASTROPASQUA cav. Filippo	24 ottobre 1836	26 agosto 1863
SCAMONI comm. Pietro	22 luglio 1842	18 dicembre 1863
REITANO cav. avv. Carlo	20 ottobre 1840	31 marzo 1864
SAPELLI cav. Andrea	10 settembre 1847	8 ottobre 1864
RAMELLINI Romeo	26 febbraio 1845	17 ottobre 1864
CARDELLINI cav. Romualdo	11 dicembre 1834	21 dicembre 1864
CAO-PINNA Faustino	10 maggio 1839	24 aprile 1865

lei Conservatori delle ipoteche giusta la legge 8 agosto 1895
: 1902-1903 (pag. 537).

7000 — Arezzo L. 6000 — Lucca L. 5000.

ANNI di età		ANNI di servizio		RESIDENZA	Stipendio	Stipendio	Stipendio	Stipendio
Anni	Mesi	Anni	Mesi					
76		53		Messina	7000			
68	6	50	6	Bologna	7000			
64	6	49		Venezia		6000		
68	2	48	8	Sondrio				4000
70	1	48	6	Asti	7000			
72	5	48	4	Cremona			5000	
69	11	48		Oneglia				4000
67		48		Bergamo		6000		
68	6	47	8	Ivrea			5000	
68		47	2	Vigevano				4000
65	7	47	2	San Remo				4000
71		46	9	Casale	7000			
66	7	46	8	Alba		6000		
72	1	46	2	Chieti			5000	
66		46	3	Firenze	7000			
65	3	45	10	Udine	7000			
63	3	45	9	Mantova		6000		
71	2	45	8	Girgenti	7000			
69	6	45	8	Macerata		6000		
60	4	45	6	Viterbo			5000	
66	8	45	4	Genova		6000		
62	7	45	4	Salerno	7000			
64	10	44	10	Catania	7000			
68		44	5	Potenza	7000			
66	3	44		Palermo	7000			
66		43	8	Vicenza			5000	
66	8	43	8	Ravenna		6000		
57		43	6	S. M. Capua Vetere	7000			
60	5	43	4	Lecce	7000			
67		43	4	Siracusa		6000		
60	4	43	3	Treviso		6000		
61	7	42	9	Alessandria		6000		
63	3	42	8	Frosinone				4000
59		42	8	Livorno			5000	
65	2	42	8	Aquila			5000	
65	11	42	4	Padova		6000		
65	3	42	3	Acqui		6000		
58	5	42	2	Perugia		6000		
68	6	42	2	Catanzaro		6000		
64	2	41	8	Milano	7000			
66	2	41	5	Aosta				4000
69		41	2	Forlì		6000		
59	9	41	2	Cagliari			5000	
59	6	41	1	Novara			5000	
64	11	41	1	Voghera			5000	
70		40	10	Roma	7000			
61		40	9	Trani	7000			
63	4	39	4	Cosenza		6000		
66	2	39	4	Lodi			5000	
60	6	39		Verona	7000			
62	2	38	9	Trapani		6000		
55	4	38	3	Caltanissetta			5000	
57	10	38	2	Pesaro				4000
68		38		Biella		6000		
63	8	37	8	Sassari			5000	

COGNOME e NOME del COSERVATORE	DATA della NASCITA	DATA dell' assunzione del servizio
RENAUDI cav. Cesare	31 ottobre 1843	26 luglio 1865
RADAELLi Angelo	21 dicembre 1843	11 dicembre 1865
RIVERA Carlo Alberto	18 agosto 1847	1 gennaio 1866
GALDI cav. Francesco	5 maggio 1836	29 settembre 1866
ASSANTE cav. uff. Porfirio	23 marzo 1840	3 dicembre 1867
DE GIACOMI cav. Antonio	15 aprile 1846	16 gennaio 1868
MACAGNO cav. Edoardo	14 aprile 1850	20 aprile 1868
PRUCHMAYER cav. uff. Giuseppe	17 novembre 1838	21 aprile 1868
SANGALETTI cav. Generoso	19 agosto 1848	8 gennaio 1869
LEGÈ Giuseppe	13 dicembre 1847	21 gennaio 1869
CHIARAVIGLIO comm. ing. Giuseppe	17 novembre 1841	25 gennaio 1869
DE MATTEIS comm. Giacomo	28 novembre 1843	25 gennaio 1869
GITTARDI cav. Carlo	29 dicembre 1846	11 giugno 1869
FRANCIOSINI comm. Antonio	24 gennaio 1842	1 gennaio 1870
CACCIAMI cav. uff. Carlo	14 giugno 1839	29 dicembre 1870
LARATTA cav, Giuseppe	18 marzo 1843	15 gennaio 1871
ALTAMURA cav. Leonardo	29 dicembre 1850	3 aprile 1871
DE GREGORIO cav. Gaetano	1 dicembre 1847	17 settembre 1871
MAGNANI cav Vittorio	2 settembre 1853	1 dicembre 1871
CASTELFRANCO Adolfo	29 giugno 1852	1 dicembre 1871
GALFRÈ Sebastiano	10 dicembre 1851	1 dicembre 1871
REGGIANI cav. Francesco	27 novembre 1846	29 gennaio 1872
MESSEA conte Benedetto	6 maggio 1853	26 dicembre 1872
PRIORA Enrico	1 febbraio 1852	26 dicembre 1872
GNOTTA VERZONE Stefano	27 dicembre 1848	26 dicembre 1872
BASSANI cav. Ing. Davide	15 febbraio 1843	28 aprile 1873
REALE cav. Eugenio	10 agosto 1852	16 novembre 1873
CARNEVALE Antonio	31 agosto 1847	30 novembre 1873
FERRARIS Giacomo	3 gennaio 1855	22 dicembre 1873
MARINI Gio. Giuseppe	30 novembre 1849	23 novembre 1875
WALPOT Luigi	1 maggio 1842	23 novembre 1875
TORTONE cav. Sebastiano	6 novembre 1849	30 giugno 1876
VALSECCHI cav Adolfo	31 gennaio 1853	28 marzo 1877
CASSINI cav. Innocenzo	14 aprile 1850	24 aprile 1877
RISSO Cesare	8 aprile 1859	1 gennaio 1878
BONELLI cav. Ing. Angelo	3 novembre 1851	1 gennaio 1878
PEROZZO comm. Luigi	14 novembre 1855	1 aprile 1881
DALMAZZONE Germano	12 febbraio 1845	16 febbraio 1882
DE GUZZIS cav. Alfonso	23 settembre 1851	4 maggio 1893

ANNI di età		ANNI di servizio		RESIDENZA	Stipendio	Stipendio	Stipendio	Stipendio
Anni	Mesi	Anni	Mesi					
59	2	37	5	Rovigo			5000	
59		37		Pistoia			5000	
55	5	37		Spoleto			5000	
66	8	36	3	Campobasso		6000		
62	9	35		Avellino	7000			
56	9	35		Piacenza			5000	
52	8	34	S	Novi Ligure				4000
64		34	8	Brescia		6000		
54	4	34		Modena		6000		
55		34		Pavia				4000
61	2	34		Torino	7000			
59	1	34		Ancona	7000			
56		33	7	Parma			5000	
60	11	33		Pisa		6000		
63	6	32		Vercelli			5000	
59	9	32		Cuneo				4000
52		31	9	Teramo			5000	
55		31	4	Reggio Calabria		6000		
49	4	31	1	Mondovì			5000	
50	6	31	1	Como				4000
51		31	1	Benevento			5000	
56	1	30	11	Lecco				4000
49	8	30		Siena				4000
50	11	30		Fermo				4000
54		30		Tortona				4000
59	11	29	8	Reggio Emilia			5000	
50	5	29	1	Ferrara		6000		
55	4	29	ı	Saluzzo			5000	
48		29		Pinerolo				4000
53		27	1	Ascoli Piceno				4000
60	8	27	1	Varese				4000
53	1	26	6	Massa				4000
49	11	25	9	Chiavari				4000
52	8	25	8	Schio				4000
43	8	25		Savona				4000
51	2	25		Urbino				4000
47		21	9	Lucera	7000			
57	11	20	11	Grosseto				4000
51	3	9	8	Rieti				4000

PARTE SESTA

Cose diverse

Atti dell'Associazione demaniale.

N. 12944 — I PRIMI VANTAGGI DELL'ASSOCIAZIONE.

Il Bollettino dell'Associazione che si sta ora distribuendo a tutti gli impiegati demaniali è troppo interessante, perchè non si abbia a richiamare l'attenzione su di esso e sui benefizi che già si manifestano.

Primo fra i quali è la concordia, è l'unione delle forze che la Rappresentanza dell'Associazione si è assunta di raccogliere in un solo fascio e dirigere nella odierna agitazione intenta al conseguimento delle riforme, le quali non sono che atti di doverosa giustizia e rivendicazioni di diritti. Una divisione di iniziative, sarebbe dispersione di forze che potrebbe creare qualche ostacolo al conseguimento dei fini comuni.

Diamo perciò lode ai promotori del movimento già svoltosi in talune Provincie sull'esempio e sulle traccie del 1° comizio tenutosi in Alessandria, movimento che ha, oltre ogni aspettativa, innalzato il segnacolo di una meravigliosa affermazione di concordia, e segnatamente ai promotori della manifestazione svoltasi e della efficace propaganda intrapresa dal Comizio di Perugia di cui si è fatta eco la gazzetta « *Il Popolo* » di Spoleto; propaganda che ora deve essere rivolta all'unico centro d'unione, che è la Rappresentanza dell'Associazione in Roma, la quale nella unanimità dei voleri e con la unità di mezzi e di metodo troverà maggiore autorità per far trionfare la buona e giusta causa degli impiegati demaniali.

Non a dividere, ma ad unire ci auguriamo vogliano tendere tutte le iniziative, a cominciare dalla stampa, fra la quale salutiamo il nuovo giornale « *L'Eco degli Uffici di Registro* », fino all'ultimo impiegato demaniale di buona volontà.

Tutti adunque gli impiegati demaniali firmino la scheda d'associazione sì che niuno più manchi, e liberamente esprimano nell'altra scheda la loro piena o parziale adesione secondo le proprie convenzioni alle proposte ivi formulate. Confidiamo nella plenaria unanimità dei voti, perchè tutte le proposte non sono che il risultato di antiche e costanti aspirazioni di tutto il personale demaniale. Se su qualche

punto si mostrasse contraria la maggioranza, ci inchineremo ai suoi voleri e seguiremo la strada che ci sarà additata. In ciò crediamo di essere pure interpreti del pensiero della Rappresentanza dell'Associazione.

Dessa, ai voti affermati nel Comizio di Alessandria, i quali si vollero tenere nei confini delle rivendicazioni e della pura giustizia, ne ha aggiunti altri tre che pure sono sempre stati nelle nostre e nelle aspirazioni di tutti.

Di che rendiamo grazie e diamo lode alla Rappresentanza.

Ed in vero ridonare i posti di Conservatori delle Ipoteche esclusivamente al personale demaniale non é che una restituzione dei diritti che gli furono tolti senza avere mai esso meritato una tale spogliazione, avendo anzi sempre più aggiunto benemerenze a benemerenze, e senza che il miraggio di un più sapiente funzionamento lo consigliasse, poichè la lunga esperienza era testimonianza indiscutibile delle migliori attitudini di quel personale a tali funzioni. Onde il voto si raccomanda non solamente per un sentimento di giustizia, ma più ancora per l'interesse stesso dell'Amministrazione.

Migliorare la condizione del personale sussidiario degli uffici demaniali è sempre stato nelle intenzioni del Governo e nelle sue promesse. Uno dei piú efficaci provvedimenti sarebbe certamente la istituzione di una Cassa di previdenza od il concorso dello Stato anche per questi modesti operai che pure contribuiscono potentemente al funzionamento dei pubblici servizi, come si è provveduto per altre classi di lavoratori.

Nè dovrebbe riuscire di grande aggravio un tale provvedimento, quando si volesse destinarvi una parte delle pene pecuniarie comminate dalle leggi affidate all'Amministrazione demaniale, con che, senza odiosità personali, senza sospetti di vessazioni, si avrebbe pure una generosa spinta a tutelare e mantenere la osservanza delle leggi.

Se non si vogliono più aprire esami di ammessione alla carriera di commesso gerente, per non creare nuovi malcontenti spostati premendo invece di sistemare e liquidare quanto ancora rimane di questa malaugurata istituzione, è provvedendo per i commessi privati con l'ammetterli al concorso di posti della carriera d'ordine, od in qualche altro modo, come si provveduto per i militari e si pensa di fare per gli straordinari ed avventizi, l'Amministrazione, oltre ad un atto di giusta e doverosa considerazione, acquisterebbe un personale sperimentato e che più di ogni altro darebbe affidamento di buone attitudini, di provata onestà ed attività, di ordine e di pratica degli uffici.

Altro non lieve benefizio è quello che già si é manifestato nel gratuito patrocinio che è fra i principali scopi dell'Associazione. Già una

causa fu accolta, ed un'altra è allo studio; come è in esame pure la questione sul diritto a far computare per la pensione il servizio prestato nella qualità di commessi gerenti, diritto che ove prevalesse, come si spera, recherebbe un grande vantaggio a molti ricevitori ed ispettori.

L'Associazione, adunque, è sorta e si svolge sotto i migliori auspici. Confortiamola con unanime concordia e concorso: e la vittoria sarà nostra perchè è vittoria della giustizia.

Con questo augurio, che è il migliore ed il più desiderato per il personale demaniale, salutiamo fidenti il nuovo anno.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 12945 — Tassa di registro — *Vendita — Accollo di canone — Corrispettivo* — (Art. 32 T. U. Reg.) — **Se la concessione di acqua è fatta in enfiteusi l'accollo del canone nella vendita del fondo a cui serve l'acqua non importa maggiore corrispettivo, perchè il canone rappresenta il diretto dominio che non è compreso nella vendita; se non è concessione enfiteutica, allora l'onere del canone rappresenta un maggior corrispettivo, come ha già giudicato la Corte d'appello** di Milano riportata al n. 6623, alla quale punto non contraddice la sentenza della Corte suprema di cui al n. 12749 che giudicò soltanto della competenza e non dal merito.

Signor **F. F.** n. 866 — *Tassa di successione — Corpo morale — Pagamento — Termine* — (Art. 92, 98 T. U. Reg.) — **Per i Corpi** morali l'art. 92 della legge di registro prescrive bensì l'obbligo della denunzia nei termini prefissi, ma per il pagamento della tassa non ha più termini fissi, poichè disponendo che « non sono tenuti al pagamento se non *dopo* tre mesi dalla data dell'autorizzazione » non ha più limitato il tempo. Ed infatti in tutta la disposizione di quell'articolo si parla sempre solamente della tassa senza mai nominare la sopratassa; e trascorso un anno dall'apertura della successione la finanza avrà soltanto il diritto di agire anche coattivamente per il conseguimento della tassa.

G. Avezza *Direttore*.

PARTE PRIMA

Leggi, Decreti e Regolamenti, ecc.

Studi.

N. 12946 — Riforme organiche dell'Amministrazione finanziaria.

Le spese in rapporto alle entrate.

Nell'ultima esposizione finanziaria dell'onor. Di Broglio, presentata alla Camera dei deputati il 20 dicembre u. s., leggiamo che l'avanzo di oltre a 32 milioni emergente dal resoconto consuntivo dell' esercizio 1901 - 902, si riduce a poco più di 16 milioni pel corrente esercizio, ed a meno di 4 milioni nelle previsioni del futuro esercizio 1903 904.

Tale mutamento è dovuto, in gran parte, all'aumento della spesa, che come disse l'onorevole ministro, dev'essere stanziata per effetto « di ben 25 leggi, che determinarono nuovi carichi, ed il cui nu« mero basta da solo a segnare la necessità di dar tregua ad una « attività legislativa troppo operosa in materia di spese ».

Disse pure l'onor. Di Broglio « essere comune intento di tutti i « Ministri di non ammettere altre spese se non siano fatte obbliga« torie da leggi o rese necessarie da impellenti ed inevitabili ne« cessità ».

Queste parole del rigido custode del bilancio, non devono però sgomentare la numerosa classe degli impiegati governativi, che attendono da anni un miglioramento economico, il quale è reso ormai indispensabile dalle mutate condizioni dei tempi; e se é vero che fra le 25 leggi votate nel corrente esercizio, da cui derivarono nuovi carichi, vi sono alcune che si riferiscono agli impiegati dello Stato, non è detto che siasi con dette leggi provveduto a tutto; e lo stesso onor. Di Broglio non esclude la possibilità di nuove concessioni che rispondano *ad impellenti ed inevitabili necessità.*

Vero è che il ministro delle finanze onor. Carcano nello stesso giorno 20 dicembre, assistendo in Senato all' esame dei consuntivi del 1899 - 900 e 1900 - 901, sul dubbio sollevato dall' onor. senatore Levi, che i diversi ministeri fossero insufficientemente dotati, ebbe a dichiarare, « che per quel che riguarda il dicastero da lui retto, « può affermare altamente che la dotazione per i servizi da essi di« pendenti è sufficientissima ed egualmente crede sia per la dota« zione degli altri ministeri ».

Ma noi non ci fermeremo certo su queste parole dell'onor. Carcano, rese forse necessarie dalle esigenze parlamentari del momento, e che contrastano troppo con la dura realtà e con gli apprezzamenti dello stesso onorevole ministro; il quale pochi giorni prima, nell' altro ramo del parlamento, rispondendo all'onor. Gattorno e ad altri deputati, ebbe a dire essergli note le « non liete condizioni degli impiegati « del suo dicastero e in particolare degli impiegati delle Intendenze ».

D'altra parte non crediamo che sia il caso di preoccuparsi, come fa il senatore Levi, della solidità del bilancio, solo per il fatto della insufficiente dotazione di diversi servizi, perchè non sarà certo l'inevitabile aumento di tre o quattro milioni nella spesa, sapientemente distribuito in alcuni ministeri, come ad esempio in quelli delle Finanze e di Grazia e Giustizia, che varrà a spostare il pareggio, quando al timone della Finanza vi siano abilissimi nocchieri come gli onorevoli Di Broglio e Carcano.

Volendoci però rendere un esatto conto. limitatamente al ministero delle Finanze, dello stato di dotazione dei diversi servizi, ci sembra opportuno procedere ad un esame della spesa in rapporto all'entrata, potendo così soltanto rilevare se per avventura questo ministero costi troppo, o non piuttosto *costi troppo poco* alla Finanza italiana.

È noto che il totale delle entrate effettive del bilancio dello Stato, astrazione fatta dalle partite di giro e dal movimento dei capitali, rasenta i 1700 milioni, da cui eliminati i prodotti ferroviari, i proventi delle poste e telegrafi i rimborsi e concorsi nelle spese ed altre entrate minori amministrate dagli altri ministeri, in un complesso di 300 milioni, rimangono le entrate effettive amministrate dal ministero delle Finanze in 1400 milioni.

Di fronte a tale ingente entrata si ha la spesa effettiva del detto ministero in 196 milioni.

Ma di questa somma ben 77 milioni e mezzo sono destinati alla azienda industriale delle privative, per acquisto, coltivazione, manifattura e trasporto dei generi monopolizzati ed al pagamento delle vincite al lotto; più di 6 milioni sono destinati ai lavori del nuovo catasto, ed altri 44 milioni e mezzo rappresentano la spesa delle passività patrimoniali, del debito vitalizio e delle restituzioni e rimborsi d'ogni specie; in tutto si hanno 128 milioni di esiti necessari e rimangono perciò soli 68 milioni che sono destinati alle spese generali di amministrazione ed alle spese di percezione.

Ora di fronte ad una entrata di 1400 milioni la spesa effettiva di amministrazione e di percezione nella indicata somma di 68 milioni offre il modesto rapporto del 4.86 %; ed, in verità, ci sembra che la riscossione delle entrate e l'amministrazione del patrimonio frut-

tifero ed infruttifero dello Stato e dei beni del demanio pubblico non costino molto alla Finanza italiana.

Nessuno può certamente dire che il Ministero delle Finanze sopraintendendo a questa colossale amministrazione tenga per se e per i suoi organi esecutivi la parte del leone, quando specialmente si consideri che nella modesta tangente del 4.86 $^{o}|_{0}$ vanno comprese non solo gli stipendi e le paghe e gli agî di riscossione di parecchie decine di migliaia d'impiegati ordinari e straordinari, a cominciare da S. E. il Ministro per finire all'ultimo commesso demaniale retribuito con la paga mensile di L. 10, ma benanco le spese di materiali, di stampe, di ufficio, di locali non demaniali, di Commissioni finanziarie; e gli agi ai distributori secondari della carta bollata, ai cancellieri giudiziari, ai 25 mila rivenditori di generi di privativa; e le gratificazioni, i sussidi e le indennità d'ogni specie, e simili altri innumerevoli accessori che trovano posto nel bilancio della spesa del detto ministero. Nè si deve omettere di considerare che in queste spesa sono pure comprese quelle rese necessarie da importantissimi servizi pubblici, comè ad esempio il servizio ipotecario ed i servizi del Debito pubblico e delle Casse dei Depositi e Prestiti affidati alle alle Intendenze di Finanze.

Questo primo esame sintetico ed obbiettivo del rapporto esistente fra la spesa e l'entrata, é davvero confortante per la nostra Amministraziane finanziaria, perchè dimostra come essa si governi con la maggiore parsimonia, facendosi una legge della teoria del massimo effetto utile col minimo dispendio.

Crediamo, nondimeno, che senza essere accusato di prodigalità, l'onor. Carcano farebbe opera di savio amministratore, arrotondando appena al 5 o|o dell'entrata la totalità delle spese di amministrazione e di percezione; ed avrebbe così una disponibilità sufficiente della quale potrebbe giovarsi per ricolmare le innumerevoli deficienze che purtroppo esistano, comunque in diversa misura, negli svariati servizi dipendenti dal ministero delle Finanze.

Basterebbe, certo, meno di un milione, per il completo assetto di tutti i servizi finanziari, cosa che è ormai resa indispensabile dalle imperiose esigenze dei servizi stessi, e dai cresciuti bisogni della vita del numeroso personale, cui spetta di soffrire il supplizio di Tantalo nell'amministrazione e nel maneggio del pubblico danaro. Basterebbe distribuire con maggiore giustizia e con più ragionale sistema la spesa disponibile, unitamente ad un indispensabile supplemento di dotazione, sulla base del pareggiamento degli stipendi e degli altri assegni fra i diversi organismi, e di un *minimo sufficiente* di retribuzione a tutti coloro che dedicano la loro opera quotidiana al servizio dell'amministrazione, siano impiegati di ruolo o straordinari se

pure non direttamente dipendenti; non essendo giusto nemmeno che la Finanza, mentre approfitta del lavoro di un esercito di straordinari che stentano la vita in molti pubblici uffici, si disinteressi cinicamente del loro benessere, esso che avrebbe invece, per la prima l'interesse di migliorare le codizioni economiche di tutti i suoi dipendenti, per essere meglio servita e per non vedersi di fronte col danno dei pubblici servizi, una vera turba di affamati malcontenti!

E perchè si possa con maggiore evidenza rilevare quali e quante diversità di trattamento esistano fra le singole branche di un'unica Amministrazione, crediamo opportuno procedere alla scomposizione dell'entrata e della spesa, per stabilire i rapporti fra questi due elementi rispetto a ciascuno dei principali organismi e rispetto alle persone e ad alcuni speciali metodi di retribuzione.

Di questo tratteremo in altri articoli. *a.*

—

Disposizioni di legge

—

N. 12947 — Uffici di Registro — Circoscrizioni — Variazoni.

Con RR. Decreti del 27 novembre 1902 nn. 517 e 518 il Comune di **Civenna** cessa di far parte del distretto degli uffici demaniali di **Como** ed è aggregato al distretto dell'ufficio del Registro di **Asso** e quello di **Montecreto** (Modena) cessa di far parte del distretto dell'ufficio di registro di **Pavullo** ed è aggregato al distretto dell'Ufficio del Registro di **Lama** di *Mocogno* a partire dal 1° gennaio 1903.

—

PARTE SECONDA

—

Tasse sugli affari

—

Decisioni giudiziarie

— —

N. 12948 — Tassa di successione — Beni sotto sequestro — Sequestratario giudiziario — Denunzia — Stima — Presa di possesso — Denunzia degli eredi — Spese della stima — (Art. 24, 28, 79 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217).

Avvenuto il sequestro per contestazione fra gli eredi ad una successione, il sequestratario giudiziario dell'eredità è tenuto, quale amministratore a presentare la denunzia di successione a termini della legge di registro.

È quindi legalmente istituito e valido il giudizio di stima promosso dal Ricevitore in confronto con il sequestratario e con gli eredi

È inattendibile la denunzia presentata agli eredi nei quattro mesi dal proscioglimento del sequestro e non giova ad esonerare gli eredi dalle conseguenze e dalle spese peritali del giudizio di stima.

(App. Palermo 2-22 aprile 1900 — Finanza c. Averna)

Omissis — Osserva che i signori Averna, a sostegno dell'assunto, che essi debbano ritenersi estranei al già compiuto giudizio di stima, dando forma più determinata alle idee svolte in prima istanza, affermano che essendo stati i beni ereditari del barone Sgadari posti sotto sequestro ed il possesso di quelli solamente a 25 gennaio 1899 ad essi rilasciato, da questo giorno soltanto son corsi i termini di legge per la denunzia di successione che essi infatti non trascurarono di presentare a 25 maggio successivo.

E a conforto di tale assunto invocano in loro favare l'art. 79 della legge sul registro e precisamente quel capoverso del medesimo che si riferisce ai beni posti sotto sequestro.

L'intelligenza peró che per tale guisa vuolsi attribuire al suddetto capoverso, non risulta conforme al senso che risulta manifesto dalle altre disposizioni dello stesso art. 79, nè rispondente agli intendimenti di legge per la consecuzione della tassa di successione. Avvenuto il trasferimento per causa di morte, e nato perciò il diritto della Finanza di percepire la corrispondente tassa, la legge, nello intento di non lasciare indeterminato il tempo e il modo di accertare la misura e il pagamento della tassa, prefigge anzitutto il tempo entro il quale deve essere presentata la denunzia dei beni caduti nella successione, e determina le persone cui incombe di presentarla.

Così è che l'art. 79 stabilisce per presentare la denunzia, il termine di mesi quattro, sei e diciotto, a seconda che la persona dalla quale precede la successione sia morta nello Stato, in altre parti d'Europa o fuori Europa e dà l'obbligo della denunzia, non solamente agli eredi e legatari, ma ai loro tutori, ai curatori, agli amministratori della eredità ed esecutori testamentari, con questa differenza, che per gli eredi o legatari il termine decorre dal giorno della morte del loro autore, per tutti gli altri dal giorno in cui sarà pervenuta la legale notizia della loro nomina.

Da ciò le seguenti due illazioni: la prima, che il possesso materiale dei beni ereditari non fu ritenuto elemento indispensabile per la decorrenza del termine segnato per la denunzia; la seconda, che l'obbligo di presentarla non sia state imposto solamente a chi raccogliendo la eredità sia investito della rappresentanza giuridica del defunto, ma a qualunque altro che, deputato a detenere il possesso e avere l'amministrazione dei beni ereditari per conto dello erede o come un di lui mandatario, si fosse trovato in grado di conoscere di quelli la natura e il valore e farne perciò all'ufficio di Finanza corrispondente dichiaraziene. Se così è, non può riconoscersi esatta la pretesa di volere ravvisare nella parola *amministratori* adoperata dalla legge, un *nomen juris* speciale non attribuibile al sequestratario giudiziario di una eredità; perciocchè si tratti di un amministratore nominato dal testatore o eletto di accordo tra i coeredi, o di un sequestratario giudiziario nominato dal magistrato in pendenza di una lite insorta sulla pertinenza della eredità, sarà sem-

pre vero che egli si avrà il carico di amministoare i beni componenti il patrimonio ereditario e come amministratore perciò dell'eredità ha voluto essere riguardato ai fini della legge fiscale, per la quale riusciva indifferente il titolo e la ragione dell'amministrazione, dal momento che la medesima aveva per obbietto i beni ereditarii dei quali ad essa interessava di accertare il trasferimento.

L'argomento in contrario che vuolsi desumere dal settimo capoverso dell'articolo 79 non ha fondamento giuridico.

La legge, con criterio diverso da quello precedentemente assegnato, stabilì che in caso di assenza il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso, sia questo definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto, e ciò era logico, dappoichè prima di tale possesso, pei beni dell'assente non può ritenersi il trasferimento avvenuto, e per ragione di analogia soggiunse nel secondo capoverso susseguente « la stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro », donde traspare chiaro il concetto che qui si accenna a sequestro disposto nell'interesse dei terzi, e la ragione ne riesce manifesta, perchè essendo in questo caso tuttavia controversa la qualità ereditaria dei beni posti sotto sequestro, il trasferimento non poteva dirsi avvenuto, e la legge perciò doveva lasciare sospeso l'obbligo delle denunzia fino a quando il diritto dell'erede non fosse stato dichiarato e riconosciuto.

Nè si sorregge la obbiezione che non sia lecito distinguere ove la legge non distingue, nè attribuire perciò diverso effetto al sequestro giudiziario a seconda che il medesimo sia stato disposto nell' interesse di terzi estranei all'eredità o di diverse persone che la eredità si contendono. Dappoiché, mettendo in armonia le varie disposizioni dell'art. 79, si è indotti nel convincimento che con quella del capoverso anzidetto la ledge più non si occupa della persona obbligata a fare la denunzia, ma della decorrenza del termine precedentemente prefisso e segna alla stessa guisa, che pel caso di acenza, un' eccezione la quale vuole essere restrittivamente intesa, a seconda del fine della stessa legge e della ragione dalla quale questa fu mossa.

Osserva che affermato l'obbligo nel barone Turrisi, sequestratario della eredità Sgadari, di presentare ia denunzia nel termine di 4 mesi dalla sua nomina, come del resto egli ebbe a praticare, risulta insussistente lo assunto della signoro Averna e del figlio di lei di doversi ritenere estranei al giudizio di stima promosso dal Ricevitore sui beni denunziati, né troverebbe posto nella lite attuale ogni questione che vorrebbe sollevarsi sulla legittima contestazione di quel giudizio, ove si tenga presonte che non pure la istanza di stima, ma il decreto di nomina dei periti emesso dal presidente del Tribunale, vennero alla Averna regolarmente notificati, non solamente nel nome proprio, ma nella qualità anche di amministratrice dei beni del figlio minore Diodoro ed essa quindi fu posta in grado di intervenire in quel procedimento, presentare ai periti le sue osservazioni e far valere opportunemente le sue ragioni. — *Omissis.*

Nota — E' una questione di sommo interesse che ora sta dinanzi alla Suprema Corte, e alla quale l'egregio avvocato erariale cav. Riccardi ha dato, ampio ed esauriente sviluppo nella sua memoria a stampa, che, concedendolo lo spazio, riprodurremo in tutto od in parte in un prossimo fascicolo, sicuri di fre cosa grata agli studiosi.

Risoluzioni ufficiali

—

N. 12949 — **Tassa di bollo — Certificati di fallimento — di interdizione — d'inabilitazione rilasciati dai Cancellieri giudiziari** — (Dalla « *Toga* » del 14 dicembre 1902)

« La Direzione Generale del Demanio ha stabilito quanto segue:

« È stata di recente riesaminata la questone riflettente il trattamento da farsi, nei rapporti di legge di bollo, ai certificati di fallimento, d'interdizione e d'inabilitazione, rilasciati dalle Cancellerie giudiziarie in base ai registri da esse tenuti.

« Al riguardo, in conformità all'avviso manifestato dal Ministero di grazia e giustizia e della R. Avvocatura Generale Erariale, è stato ritenuto che i detti certificati vanno compresi nel disposto dell'art. 19 N. 7 della Legge 4 luglio 1897 N. 44, quali atti d'indole puramente amministrativa, e che per conseguenza si devono redigere sulla carta filogranata da cent. 50, anzichè in quella propria degli atti giudiziari. ».

—

PARTE TERZA

—

Notariato

—

Decisioni giudiziarie

——

N. 12950 — **Notaro — Vendita di quote demaniali — Divieto — Rogito — Contravvenzione.** — (Art. 24, 111 n. 4 legge notarile 25 maggio 1879 n. 4900 — Art. 182 legge 12 dicembre 1816).

Contravviene al disposto del n. 1 dell'art. 24 della legge notarile il notaro che riceve un contratto di vendita di quote demaniali prima che sia decorso il termine di venti anni prescritto dalla legge 12 dicembre 1816 e dal R. D. 1855.

(Cass. Napoli, 11 ottobre 1902 — Not. La Salva c. P. M. Salvati *Pres.* — Abatemarco *Est.*)

Che il ragionamento del ricorrente, comunque non sprovvisto di giuridico acume, non può essere seguito.

Gli esempii che egli ha indicato possano addirsi ai casi di dritto privato, e non a quelli di dritto pubblico che son fondamento d'un ordinamento economico sociale, come fu la divisione dei demanii comunali.

Il legislatore nel quotizzarli ebbe non solo lo scopo di render proprietari i più poveri comunisti, ma di affezionarli alla quota loro toccata, ed impedire altresì che, essi vendendola agli speculatori sulla loro miseria il demanio si fosse trasformato in latifondi privati. Di

qui il divieto dell'alienazione prima che decorresse un decennio, che sperimentato insufficiente ai fini della legge, fu prorogata ad un ventennio col R. D. del 1855. E di qui anche la devoluzione *ipso iure* al demanio delle quote vendute per farne nuova divisione.

Le stipulazioni adunque riguardanti la vendita di quote demaniali innanzi al termine designato dalla legge cadono nell'espresso divieto del legislatore; e costituiscono un' infrazione che contraddice il conseguimento d'un fine economico dettato nell'interesse generale; ed il notaio non curando il divieto, e prestandosi alla contrattazione commette la contravvenzione prevista dall'articolo 24 della legge sul Notariato che devesi applicare.

E qui è opportuno rilevare, che le nullità comminate dalla legge di alcuni atti o contratti riferentisi ad interessi privati per tanto possono venir dal magistrato dichiarate per quanto sieno state opposte; ed il notaio che non entra a giudicar quel che le parti fanno, o contraggono nel loro interesse, ma attribuisce soltanto autenticità alle loro dichiarazioni fatte nelle forme prescritte, non può assumerne la responsabilità. Ma quando invece trattasi di atti, o contrattazioni che la legge vieta nell'interesse generale per impedire che i suoi provvedimenti a tale scopo diretti non sieno frustrati e la cui nullità avviene *ipso iure*, il notaio viola la legge esso medesimo prestandosi alla stipulazione.

Strano è poi l'assunto del ricorrente di non essergli stata comunicata la circolare del 1885 che richiama l'attenzione sull'adempimento delle cennate disposizioni di legge; imperocchè, a prescindere che la comunicazione suddetta deve presumersi ritualmente fatta, il ricorrente non giustifica il suo assunto.

Ma quando pure l'avesse giustificato la sua responsabilità non sarebbe minore perchè non dalla circolare ma dalla legge venivagli l'obbligo il quale, ancorchè non ricordato, doveva sempre avere il suo effetto, non ammettendosi ignoranza, o dimenticanza.

Per tali motivi, la Corte rig. ecc.

NOTA — È principio indiscutibile in diritto che *ignorantia legis non excusat;* tuttavia non parrà davvero strano se non sovvengono alla memoria di un notaro antichissime norme e proibizioni contenute nelle leggi del 1816. Ond'è che alla coscienza, per quanto legale, appare eccessiva in tal caso la pena comminata dal l'art. 111 della legge notarile.

—

N. 12951 — TESTAMENTO — STATO DI MENTE DEL TESTATORE — ATTESTAZIONE DEL NOTARO — PROVA CONTRARIA. — (Art. 763, 1317 cod. civ.)

L'attestazione da parte del notaro dello stato di sanità di mente del testatore non è un puro fatto di cui l'atto pubblico faccia piena fede.

È pertanto ammessa, senza querela di falso, la prova della insania del testatore, anche quando il notaro abbia dichiarato d'averlo trovato sano di mente.

(App. Trani, 22 luglio 1902 - Sellitto c. Guerra e Russo — PALLONE *Pres.* - MANNACIO *Est.*).

Che prima questione a risolvere, in ordine al proposto appello, è quella riferibile all'eccezione di non potersi senza querela di falso, offrir la prova dell'insania del testatore, quando, come nella specie, il Notaio abbia dichiarato d'averlo trovato sano di mente. Ma al riguardo, senza punto contrastare l'esatto principio desunto dall'articolo 1317 cod. civ., secondo cui l'atto pubblico fa piena fede non solo delle convenzioni, ma anche dei fatti seguiti alla presenza del notaio d'onde, in tesi, l'applicabilità anche nei testamenti, non si puó d'altra parte disconoscere che puro fatto non sia la constatazione dello stato mentale di chi a quegli atti addivenga, non bastando le apparenze, alle quali l'ufficiale stipulatore solo obbligato é ad attenersi, ed occorrendo invece le più lunghe, le più minute e le più difficili indagini, non sempre bastevoli, neppure al magistrato al cui esame soltanto debbono essere rimessse senza che un sussidio vi appresti anche il parere degli uomini della scienza. E se pertantò, in ogni caso non si possano confondere i fatti semplici col giudizio su di essi; e se all'ufficio del giudice quello del notaio non si può mai sostituire, con maggior ragione ciò deve dirsi, quando pure, a chi è chiamato a giudicare, manchi il sicuro accertamento dei fatti medesimi con dettagliata e specifica dimostrazione, la quale soltanto allora può dirsi completa ed in modo non dubbio convincente, quando agli argomenti, che pro o contro si adducano, si sia in grado di dare esauriente risposta; opera codesta che, come inducente all'affermazione o negazione dei pretesi diritti, non può essere che la conseguenza di maturo giudiziario esame, senza di che verrebbe a mancare la tutela che soltanto al magistrato è affidata; e nei casi come quello in esame, si giungerebbe fino all'assurdo di doversi sempre negare l'azione di nullità per insania, quando si sia testato per atto pubblico, perchè non mai il notaio può riceverlo senza che dichiari d'aver trovato sano di mente il testatore.

NOTA — È un principio, che, nonostante qualche rarissima eccezione, puó dirsi ormai costante in giurisprudenza. Vedansi i nostri REPERTORI alle voci *Testamento* e *Testamento pubblico.*

—

N. 12952 — DIVISIONE — ALIENAZIONE — DONNA MARITATA — NULLITA' — DOTE — RATIFICA — (Art. 136, 1402 cod. civ.).

L'atto che contiene divisione ed alienazione di quota ereditaria compiuta dalla donna maritata senza l'autorizzazione maritale è annullabile.

Tale nullità è ratificata con l'esecuzione in qualunque modo fatta dalla donna maritata, dopo cessata la causa della incapacità.

Tale esecuzione, fatta dopo sciolto il matrimonio, ratifica pure la nullità derivante dalla violazione dell'art. 1405 cod. civ.

(App. Messina, 31 luglio 1902 — utrinque Gregorio — dalla *Riforma Giud.*, 1902, 499).

Nota — L'atto di divisione come tale non è soggetto ad autorizzazione maritale (vedasi Repertorio 1888-96 voc. *Donna maritata*), ma evidentemente questa diviene necessaria quando contemporaneamente alla divisione addivengasi ad alienazioni di beni. Così pure crediamo giusta la sentenza sopra riassunta in quanto si riferisce alla ratifica dell'atto per effetto della volontaria esenzione datagli dopo cessata la causa di incapacità.

—

N. 12953 — Mandato — Fallito — Validita' — (Art. 1105, 1106, 1757 cod. civ. — Art. 699 cod. comm.).

È valido il mandato conferito a persona già caduta in istato di fallimento.

(App. Casale, 11 aprile 1902 — Bellingeri c. Carones — Favini *Pres.* - Bragadin *Est.*).

« L'appellante fa richiamo alle eccezioni di nullità fatte valere in prima sede desunte da che il mandato medesimo fu dalla Bellingeri conferito al marito quando già era caduto in fallimento e fu rogato dal notaio che fu il curatore del fallimento stesso. Ma queste eccezioni non sono fondate.

Infatti: non lo è la prima, perchè dal disposto dell'articolo 699 c. comm., chiarito da quello del successivo art. 713, apparisce che l'incapacità del fallito ivi stabilita non è, come è ritenuto dalla dottrina e giurisprudenza, un'incapacità assoluta, ma relativa e limitata soltanto all'amministrazione dei beni del fallito o di quanto è caduto nel suo fallimento nell'interesse esclusivo della massa dei creditori d'onde ne segue che per tutto ciò che è estraneo allo stesso egli conserva la sua capacità e quindi ben può amministrare i beni non suoi, esercitare azioni concernenti diritti estranei al fallimento ed assumere mandato.

Nè a ciò possono essere di ostacolo altre disposizioni di legge concernenti speciali incapacità del fallito giacchè trattasi di disposizioni eccezionali che vanno interpretate ristrettivemente, e nemmeno vale invocare la disposizione dell'articolo 1757 c. c. per cui il mandato si estingue pel fallimento del mandante o del mandatario, giacchè la ragione di ciò sta nella presunzione che chi dà o riceve il mandato non lo avrebbe dato o ricevuto se mandatario o mandante fosse fallito, ma la cosa è ben diversa se il mandato è dato a chi è già e si sa essere fallito, perchè in tal caso non milita più la ragione dell'accennata disposizione, mostrando chi conferisce il mandato di aver e mantenere la sua fiducia verso il mandatario pure sapendolo fallito.

Quindi avendo la Bellingeri conferito il mandato al marito quando questi era già fallito, manca di fondamento l'accampata eccezione.

Nota — Noi siamo indotti ad accogliere la tesi della Corte di Casale, poiché la regola generale fissata dagli art. 1105 e 1106 è che anche il fallito abbia capacità di contrattare, a meno che la legge non glielo vieti in relazione a contratti determi-

nati. Ma l'art. 1757 contempla il fallimento non già come causa di incapacità, bensì come causa di cessazione del mandato già conferito. Onde é che trattandosi di disposizione che limita il libero esercizio dei diritti (art. 4) è quindi da interpretarsi in senso benevolo, devesi, come la Corte, concludere che anche al fallito possa deferirsi un mandato, tanto più perchè tale contratto si fonda essenzialmente sulla fiducia, affatto soggettiva, che il mandante ripone nel suo incaricato.

Cose diverse

N. 12954 — Notariato — L'agitazione — Riforme — Voti — Promesse.

Riproduciamo dal «*Rolandino*» n. 1 del 1903 la seguente notizia:

«Nel 19 dicembre decorso al Ministero di grazia e giustizia sono stati ricevuti i signori notari Michele Fava, Silvano Colosanti, Francesco Indivari e Alfonso Pastena facenti parte del Comitato esecutivo eletto dal comizio di notari tenuto nel settembre scorso a Napoli — L'onorevole Guardasigilli, accogliendo con grande cortesia il detto Comitato, con molta lealtà gli dichiarò che — pur avendo disposto tutti gli elementi per una riforma che anch'egli ritiene necessaria alla legge presente sul notariato — non poteva, per precedenti impegni, presentare alcun provvedimento legislativo in questa sessione; ma che avrebbe provveduto immediatamente ad evitare gl'inconvenienti maggiori segnalatigli».

Prendiamo atto della dichiarazione che «sono già disposti tutti gli elementi per una riforma», che anche il Ministro ritene necessaria, alla legge presente sul notariato. Se tutto è pronto non vi potranno più esistere pretesti ad ulteriori indugi. Intanto i notari si uniscano, raccolgano le forze compatte, ed ove d'uopo prendano essi la iniziativa con un progetto di una generale riforma, ed allora sapranno e potranno davvero costringere il governo a mantenere la parola ove ancora tergiversasse. Ricordiamo ancora tutti, l'interesse preso dall'onor. Zanardelli al ceto notarile, inaugurando il Congresso di Torino, e le sue promesse, Ed è sotto il suo ministero che la riforma deve compiersi — Lo rammentiamo.

PARTE QUINTA

Diritto Amministrativo

Decisioni giudiziarie

N. 12955 — **Demanio — Canonicati — Beni dotalizi — Rivendicazioni — Natura dell'atto — Riserva — Prescrizione** — (Art. 11 L. 7 luglio 1866 n. 3036 — Art. 2, 5, 6 L. 15 agosto 1867 n. 3848 — Art. 2135, 2137 cod. civ.)

Gli atti di rivendicazione di beni delle Corporazioni ed Enti soppressi non sono da considerarsi alla stregua dei contratti regolati dal diritto comune; ma quali atti di diritto speciale, di esecuzione di disposizioni legislative.

Onde gli atti di rivendicazioni che risultino contrari alla legge debbono considerarsi come inesistenti.

Ad eccepire la nullità ed inefficacia di tali atti è applicabile la prescrizione trentennale.

(Cass. Roma 14-28 ottobre 1902 Finanze c. Ortalli. — Bergonzi-Pagano *Pres.* — Cefalo *Est.*)

Osserva che l'azione spiegata dal demanio in conseguenza delle rivendicazioni, che dicea erroneamente ed illegalmente ammesse, ebbe a scopo di ricuperare le dotazioni dei Canonicati conservati, e quindi, i beni immobili che i patroni indebitamente possedevano, perchè in base ad atti di rivendicazione, eseguiti in contradizione della legge speciale, che facea salvi i loro patrimonii agl' Enti conservati; per cui deducea la nullità di tali atti, per essere state concesse le rivendicazioni per *errore di diritto.*

E poichè il Tribunale non avea ammesso la dimanda, richiamandosi alle disposizioni del Codice Civile riflettenti gl' atti contrattuali che possono annullarsi per qualche vizio, o anche aver efficacia, quando non ne fosse dedotta la nullità a termine di legge; fu perciò che in appello, spiegando meglio suo concetto disse il Demanio, che si trattava di errore che avea luogo alla esecuzione di un fatto contrario a legge; che esso Demanio non potea esser considerato come un contraente comune quando avea eseguito il disposto di legge intervenendo negli atti di rivendicazione operati dai patroni; che tali atti però poteano aver efficacia solo in quanto essi patroni avessero avuto diritto e titolo per legge alla rivendicazione; ma che in mancanza di tal titolo si facea luogo all'azione derivante dalla riserva, espressa negl' atti stessi di rivendicazione, dei diritti spettanti ad esso Demanio o ai terzi in caso si fosse riconosciuto inesistente il diritto alla rivendicazione, ed apponea la riserva stessa come ostacolo alla *prescrizione decennale.*

Ora la Corte errò in pria quando ritenne applicabili nella specie le disposizioni del diritto comune riflettenti gli atti contrattuali, trascurando di esaminare la vera quistione della causa qual'era prospettata dal Demanio; come errò quando ritenne che non avesse potuto invocarsi la riprova espressa negl'atti, al fine della nullità degl'atti stessi, e quando trascurò di esaminare la quistione degli effetti della riseeva in ordine alla prescriziono decennale.

Ed invero la Corte si ostinò a discutere di contratti, di nullità di essi per errori che viziano il consenso, di prescrizione quinquennale e decennale, senz'attendere alla specie controversa ed al fatto che si versava in tema di trasferimenti ai patroni dei beni delle fondazioni soggette a patronato laicale, disposti dalle leggi di soppressione, e che il Demanio sostenea operati contro legge, trattandosi di Enti conservati; e quindi in base della riserva espressa negl'atti stessi, chiedea dai patroni la restituzione degl'immobili illegalmente rivendicati.

Con che la Corte disconobbe i caratteri degl'atti di rivendicazione, che intervengono nei rapporti del Demanio, e dei patroni laici, in applicazione del disposto dell'articolo 5 della legge del mille ottocento sessantasette; dacchè ben dicea il Demanio che tali atti non erano a considerarsi come atti comuni di compravendita e di trasferimento di beni, e ch'esso non potea considerarsi come venditore e vero contraente, una fiata che il titolo del trasferimento stava nella legge, e che da questa sola derivava.

Già questa Corte, qualche altra fiata si è pronunziata nel senso che il iure, e la materia degli atti di rivendicazione e svincolo dei beni degl'Enti di patronato laicale, escludono negl'atti stessi l'indole dei contratti bilaterali di trasferimento.

E per verità il diritto dei patroni laicali a rivendicare i beni dei beneficii soppressi, non sorge per contratto, ma per disposizione di legge, che ad essi attribuisce la facoltà ed il diritto di rivendicare i beni costituenti la dotazione, sott'obbligo dello adempimento di date condizioni, come si rileva dall'articolo 5 suddetto ed il Demanio è chiamato all'applicazione ed esecuzione di tale disposizione, e quindi a constatare il concorso degl'estremi dalla legge richiesti, ed a percepire la parte ad esso dovuta, ed interviene nell'atto come autorità cui è demandata l'applicazione della legge.

Ed il trasferimento dei beni ai patroni, non avviene pel consenso dato dal Demanio, ma per le disposizioni della legge del milleottocento sessantasette, cho mentre con gli articoli 1 e 2 dichiarava soppressi alcuni Enti, non riconoscendoli più come Enti morali, e devolvea tutti i beni ad essi pertinenti in pro del Demanio dello Stato sotto alcune eccezioni e riserva; coll'articolo 5 poi, riconoscea ai patroni laicali dei beneficii soppressi, il diritto di rivendicare i beni costi-

tuenti la dotazione di essi sotto date condizioni. È quindi una specie di apertura di successione dei beni appartenenti agl' Enti soppressi, in favore del Demanio, e dei patroni laicali sotto date condizioni, e l'atto di rivendicazione non è traslativo, ma solo dichiarativo del diritto; per cui nel caso di esistenza dei patroni laicali, si ha una dichiarazione, ed una divisione dei beni, così vero, che la legge dice, che « i patroni laicali potranno rivendicare i beni costituenti la do« tazione, con che nel termine di un' anno dalla promulgazione della « legge con *atto regolare ne facciamo dichiarazione*, *pagando*, *ecc.* » Perlochè *l'atto di rivendicazione*, nella rua natura intrinseca, non è compravendita, nè vero trasferimento che avviene per consenso del demanio, ma si riduce ad una divisione che ha luogo per virtù di legge. Per cui i beni dotalizii pervengono ai patroni per disposizione di legge e non per contratto, ed il Demanio interviene negli atti di revindicazione per la esatta esecuzione ed applicazione della legge, non già come vero contraente.

Ond' è che se il titolo del trasferimento dei beni dotalizi e nella legge, e non nel contratto, gli atti di rivendicazione che risultino contrarii alla legge, debbono considerarsi come *inesistenti*; e quindi le rivendicazioni esercitate da chi non può ripetere suo titolo dalla legge son' *atti sostanzialmente nulli*.

E poichè non può riconoscersi efficacia ad un fatto eseguito sia pure per errore contro il disposto di legge, *questa nullità* deducea il Demanio *degli atti di rivendicazione*, com' eseguito in contraddizione alla legge, e non già la nullità dei pretesi contratti stipulati dal Demanio coi Patroni. E non potea la Corte trascurare affatto tale deduzioni, limitandosi ad applicare le disposizioni del Codice Civile riflettenti gl' atti contrattuali ed ostinandosi a considerare il dedotto errore, come viziante il consenso del contraente, e non come si prospettava dalla difesa Erariale.

Ed avendo la Corte smarrita la diritta via col considerare come semplici contratti gli atti di rivendicazione, cadde nell'altro errore di trascurare di valutare la importanza ed efficacia della riserva espressa negl' atti di rivendicazione, considerandola come *generica* ed in ogni modo, come *dimanda nuova* improponibile in appello. Ma questa clausola espressa contenuta negl' atti di rivendicazione allo scopo appunto di riparare i possibili errori, nei quali avesse potuto incorrersi, non era qualche cosa di estraneo all'atto stesso; e se dopo chiesta la nullità degl'atti per errore, s'invocava in appello a sostegno dell'azione, questa invocazione della riserva, non costituiva certo una dimanda nuova, perchè non si variava essenzialmente in alcun modo l'oggetto della controversia. Una fiata che si era chiesta la nullità degli atti, allo scopo di avere restituiti i beni illegalmente rivendicati, quando s' invocava la riserva a dimostrazione del diritto

che si avea a proporre la dimanda, se si adducea una nuova ragione, non si veniva però a sostituire altra dimanda diversa da quella prima proposta. È se s' invocava la riserva, anche come ostacolo alla precrizione decennale, avendo per essa diritto il Demanio ad esercitare l'azione rivindicatoria, *soggetta sola alla prescrizione trentennale*; la Corte mancò completamente di esaminare tale quistione, e quindi all'obbligo della discussione delle deduzioni delle parti.

Essa si limitò a dire che tale trascrizione dell'atto di rivendicazione dava diritto ad invocare il disposto dell'articolo 2137 ecc., quando pur si deducea in contrario, che non potea invocarsi la prescrizione decennale dai patroni, che avevano rivendicato contro legge, perchè non poteano trovare più il titolo alla rivendicazione nella legge stessa, essendo pertanto valido l'atto di rivendica, per quanto conforme a legge; e perchè non poteau dirsi in buona fede, posto mente al patto con cui espressamente si riserbavano impregiudicati i diritti del Demanio, nel caso si fosse riconosciuto di non avere i rivendicanti diritto alla revendica.

Nè può avere alcun valore l' altra ragione addotta dalla Corte, e consistente nell'affermazione di trattarsi di riserva generica; dacchè questa semplice affermazione dommatica senza dimostrazione non può avere importanza mentre avrebbe dovuto la Corte dimostrare perché fosse a ritenersi tale, e quindi inapplicabile alla specie dando ragione del giudizio espresso.

Che però per tutte tali considerazioni, deve cassarsi la denunziata sentenza, e non è il caso di attendere alla deduzione del contrericorrente Ortalli, che vorrebbe respinto il ricorso al suo solo riguardo, sostenendo che la rivendicazione da lui eseguita e regolare sin dall'inizio, non abbia potuto pregiudicare il diritto del Capitolo, per la semplice ragione che tal quistione della priorità nella rivendicazione è quistione di merito, che dev' essere esaminata e decisa dal giudice del merito.

Per questi motivi la Corte,

Accogliendo il ricorso dell'Amministrazione, cassa la denunziata sentenza della Corte di appello di Genova del ventisette gennaio millenovecentodue, e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino anche per le spese.

PARTE SESTA

BIBLIOGRAFIA

N. 12956 — **Avv. Amedeo Corsale — Vannini dott. Giuseppe** — Notizie Paleografiche - Storiche *sulle monete, pesi e misure,* ricavato dagli atti dell'*Archivio Notarile di Rovigo* con Cenno storico sull'Archivio medesimo. — Chiudendo al n. 11983 un cenno del lavoro del dott. Massari intorno all'*Archivio Notarile* ed al *Notariato* in Forlì,

noi esprimemmo il desiderio che altri Notai si accupino in ispecie degli Archivi delle loro città, dai quali possono sempre scaturire notizie interessanti di indole storica ed archeologica.

Ed ecco che due valenti studiosi ora hanno dato alle stampe un prezioso studio sugli atti dell'Archivio Notarile di Rovigo; lavoro condotto con mirabile diligenza ed acume, ove, premessi interessanti e documentati cenni sulle fasi delle terre del Polesine, sulle diverse dominazioni, sulle origini dell'Archivio, vengono esposte ed illustrate le diverse monete, e le misure ed i pesi usati negli atti esistenti nell'Archivio, con i rispettivi segni abbreviativi ed infine viene dato l'elenco dei Notari dei quaii si conservano gli atti in originale ed in copia dalla fondazione dell'Archivio fino ai giorni nostri.

É un lavoro che rende un vero servizio al paese e fa onore agli egregi Autori. E noi siamo ben lieti di avere l'occasione di tributare loro ben meritata lode.

—

Cose diverse

N. 12957 — L'Associazione demaniale e le riforme.

L'appello indirizzato a tutti gli impiegati demaniali non è stato fatto invano — Giungono da ogni parte le adesioni complete ai voti formulati dall'Associazione e riprodotti nella scheda annessa al Bollettino n. 1 dell'Associazione e le richieste di iscrizioni di nuovi soci. Onde a noi non resta che a rallegrarci di questi buoni risultati ed incitare i pochi ancora restii ad inscriversi nell'Associazione ed a fare adesione ai voti proposti; poichè ormai bisogna persuaderci che solamente con l'unione delle forze e con la concordia dei voleri si potrà vincere la dura battaglia che é battaglia pel buon diritto.

—

NECROLOGIA

N. 12958 — Un altro martire del dovere registrano gli annali della diseredata classe demaniale.

FRANCESCO RICCI

Ricevitore del Registro a Felizzano

Colpito da grave malore, sordo ai consigli dei sanitari, degli amici e della famiglia, volle resistere e continuare nel lavoro reso più intenso ed urgente per il finire dell'anno, fino a che gettatosi a letto in ventiquattro ore soggiacque nell'ultimó giorno dell'anno 1902.

Ecco di quale tempra sono i Ricevitori del registro, ben meritevoli di maggiori riguardi!

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 12959 — Sig. **L. M.** n. 1387 — Notariato — *Gratuito patrocinio — Onorari — Iscrizione a debito* — (Art. 12 leg. 7 luglio 1901 n. 283) — Non crediamo si possa applicare per analogia, agli onorari notarili la disposizione dell'art. 12 della legge 7 luglio 1901 che pone fra le spese da iscriversi nel registro delle spese gli onorari e le indennità dovute al patrocinatore ufficioso, perchè riguarda una materia speciale e determinate funzioni.

G. Avezza *Direttore*.

PARTE PRIMA — LEGGI, DECRETI ECC.

Disposizioni ufficiali.

N. 12960 — *Il Bollettino ufficiale* della Direzione generale del demanio e delle tasse sugli affari nelle puntate XIX, XX, XXI e XXII del 1902 contiene:

Personale — *Impiegati* — Legge sulla insequestrabilità e cedibilità degli stipendi, pensioni ecc. 7 luglio 1902 n. 276 — già riportata al n. 12793 (V. *Testi unici* **Avezza**, pag. 472) — Norm. n. 72.

Servizio degli uffici contabili — Biglietti di Stato sospetti di falsità — Istruzioni — riportate al n. 12899 — Norm. n. 73.

Demanio — *Permuta* — Legge 29 giugno 1902 n. 255 che approva il contratto di permuta di beni immobili fra lo Stato e il Municipio di Bologna — Norm. n. 74.

Id. — *Vendita* -- Legge 7 luglio 1902 n. 285 che approva tre contratti di vendita d boschi demaniali ai Comuni di Portagruaro e Sanstino di Livenza -- Norm. n. 75.

Tasse di bollo e Concessioni governative -- Titolo di debito consolidato 3.50 per cento - Conversione -- Esenzioni -- Riporta gli art. 10 e 11 della legge 2 giugno 1902 n. 166 -- riportata al n. 12741 (V. *Testi unici* **Avezza**, p. 290) - Norm. n. 76.

Tasse di registro -- Bollo -- Diritti di segreteria -- *Atti di transazione* tra la Commissione reale pel debito comunale e provinciale e i creditori dei Comuni e delle Provincie - Risoluzione di quesiti -- riportata al n. 12848 - Norm. n. 77.

Tasse di bollo -- *Società cooperative* -- Atti da presentarsi alle Cancellerie dei Tribunali per la pubblicazione dei bilanci - Risoluzione di quesiti - riportata al n. 12849 Norm. n. 78.

Tasse di bollo -- Convitto degli Orfani dei Sanitari in Perugia -- Dichiarazione dei sanitari per iscriversi fra i contribuenti volontari -- Risoluzione di quesito -- riportata al n. 12893 - Norm. n. 79.

Tasse di registro - *Appalto* - Conferimento - Società preesistente - Pubblica la sentenza della Corte di cassazione del 16-20 ottobre 1901 in causa c. Serra - già riportata al n. 12550 - Norm. n. 80.

Id. -- *Vendita di tonnare* - Diritto immobiliare -- Pubblica la sentenza della Corte di cassazione 22 - 31 maggio 1901 -- già riportata al n. 12743 - Norm. n. 81.

Tasse di successione - *Dichiarazione di fallimento* dopo l'apertura della successione -- Passività -- Privilegio -- Pubblica la sentenza della Corte di cassazione 16 gennaio-4 febbraio 1902 - già riportata al n. 12621 -- Norm. n. 82.

Elenco dei prestiti sulla Cassa Depositi e prestiti -- Norm. n. 83.

Elenco delle autorizzazioni ai enti morali -- Norm. 84.

Elenco degli atti delle società - Norm. 85.

Personale -- *Impiegati* -- Viaggi a prezzo ridotto sulle ferrovie -- Nuove norme e istruzioni - Norm. n. 86.

Servizio degli uffici -- *Franchigia postale* -- Decreto reale 5 giugno 1902 n. 251 che accorda la franchigia ai Medici ispettori delle R. Terme di Montecatini - Norm. n. 87.

Personale -- *Visite mediche* -- Medici militari - Istruzioni -- già riportate al n. 12868 - Norm. n. 88.

Id. -- *Id.* -- Medici provinciali -- Id. - già riportate al n. 12869 - Norm. n. 89.

Servizio degli uffici contabili -- Cauzione -- Valutazione della rendita da vincolarsi nel 1 2° semestre902 -- Norm. n. 90.

Id. – *Id.* -- Tasse dei fiammiferi e delle polveri piriche -- Marche – Valore -- Servizio di depositi e di distribuzioni – Istruzioni -- Norm n. 91.

Demanio -- Provvedimenti per la Sardegna – Legge 22 giugno 1902 n. 342 che modifica quella del 2 agosto 1897 n. 393 – Vedansi le disposizioni riguardanti esenzioni e privilegi al n. 12845. — Norm. n. 92

Pene pecuniarie -- Contravvenzioni alla legge sanitaria – Legge 22 dicembre 1888, n. 5849 – Riscossione -- Istruzione ai Ricevitori del Registro e Bollo -- Riportata al n. 12870. — Norm. n 93.

Affari generali -- *Insegnamento* -- *Tasse* -- Regolamento generale universitario 13 aprile 1902 n. 27 -- riportato al n. 12912 – Norm. n. 94.

Servizio degli uffizi -- *Ingiunzioni* -- Notificazione -- Avvertenze -- già riportate al n. 12160 -- Normale n. 95

Tasse di bollo -- Lavoro delle donne e dei fanciulli -- Esenzioni -- Riporta l'art. 2 della legge 19 giugno 1902 n. 242 -- già riportato al n. 12860 – Norm. n. 96.

Tassa di registro -- *Gratuito patrocinio* -- Aggiudicazione – Sentenza -- Registrazione – Dispensa dal deposito -- Opposizione -- Riporta la sentenza della Cassazione di Roma 6 ottobre - 5 novembre 1900 – già riportata al n. 12176 – Norm. n. 97.

Bollo -- *Valori di bollo* -- Servizio di deposito e di distribuzione -- Provvista su richiesta dei magazzini provinciali -- Avvertenze -- Norm. n. 98.

Tassa di registro -- *Vendita* -- Consenso – Donna maritata – Mancanza d'autorizzazione maritale -- Nullità -- Riporta la sentenza della Corte di Cassazione di Roma, - 14 maggio 1902 -- già riportata al n. 12717 – Norm. n. 99.

Elenco dei prestiti sulla Cassa Depositi e prestiti – Norm. 100.

Contabilità -- Bilancio d'entrata 1902 - 903 -- Tabella di rettifica – Norm. n. 101.

Personale – Impiegati – Insequestrabilità e cedibilità degli stipendi, pensioni ecc. -- Riporta di nuovo la legge 7 luglio 1902 n. 276 -- già riportata con la normale n 72 ed al n. 12793 delle « *Massime* » -- Norm. n. 102.

Id. -- *Id.* – *Id.* -- Regolamento 29 settembre 1902 n. 426 – riportato in parte al n. 1288: – Norm. n. 103.

Id. – *Conservatorie delle Ipoteche* – Concorso all'ufficio di Arezzo -- già pubblicato in copertina del fascicolo XXXI « *Massime* » -- Norm. n. 104.

Demanio -- Affitti di beni patrimoniali -- Competenza delle Intendenze a stipulare ed approvare i contratti -- Spiegazioni -- Norm. n. 105.

Catasto -- Diritti catastali -- Attivazione del nuovo Catasto nelle provincie di Ancona e Mantova – Decreti ministeriali 19 settembre 1902 -- V. n. 12804 -- Norm. n. 106.

Elenco dei prestiti sulla cassa dei Depositi e prestiti -- Norm. n. 107.

PARTE SECONDA — TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 12961 — TASSA DI REGISTRO — VENDITA DI CARATI DI NAVI — PREZZO CONVENUTO — CONTRATTAZIONE ANTERIORE — CRITERIO DI VALUTAZIONE -- FACOLTA' -- PARTICELLA *oppure* -- CONGIUNZIONE ALTERNATIVA — PROVA CONTRARIA — (Art. 23 N. 3 e 32 T. U. Reg. 20 Maggio 1897 N. 217.).

Non ostante che nell'atto di cessione di mobili (nella specie

di carati di una nave) siasi convenuto il prezzo sul quale venne liquidata la tassa, è lecito alla finanza di ricorrere ed attenersi al maggior valore risultante da atto di cessione dello stesso mobile (nave) anteriore non più di sei mesi, per ripetere il corrispondente supplemento di tassa, salvo al contribuente il diritto di far valere in via di opposizione, o con giudizio ex integro il fatto del deterioramento del mobile stesso. — (Cass. Roma 10-31 dicembre 1902 — Finanze c. Gerale — CASELLI *Pres.* PUGLIESE *Est.*).

Omissis — La questione vera e propria della causa si concentrava, e tuttora riposa, nello indagare e decidere, se quando vi è prezzo convenuto (dichiarato o determinato che sia) in un trasferimento mobiliare a titolo non gratuito, si debba dalla Finanza stare assolutamente, ed esclusivamente, a questo prezzo nella fissazione della relativa tassa, ovvero si possa per determinate contingenze da esso prescindere. In altri termini si tratta di sapere se sia inibito alla Finanza, nel caso dianzi specificato, il potere ricorrere ad altro criterio fra quelli enunciati dalla legge (n. 3 art. 23) e segnatamente al criterio desunto dal prezzo stabilito pel trasferimento della stessa cosa mobile in una contrattazione di epoca anteriore (di soli sei mesi) a quella del contratto presente, sul quale si tratta di fissare la tassa proporzionale.

Quistione cotesta, che va risoluta alla stregua delle disposizioni racchiuse negli articoli 23 (nn. 1, 2, 3 e 4) e 32 della legge 20 maggio 1897, testo unico sulle tasse di registro. Disposizioni di legge, le quali, a giudizio di questa Corte suprema, sono state bene intese nel loro spirito e nella loro lettera dai giudici di merito nella attuale controversia. E non occorrono molte parole per la dimostrazione di questo vero.

L'art. 23, ribadisce il principio generale, già enunciato nell'art. 5, che la tassa proporzionale, e la graduale dei trasferimenti deggiano essere commisurate sul valore dei beni: valore, che l'articolo in parola specifica dover esser quello venale dei beni in comune commercio.

Ciò, che praticamente significa doversi commisurare l'una e l'altra tassa su quel prezzo, che la cosa avrà potuto meritare, in caso di vendita, nel pubblico mercato, nel comune commercio, secondo la valutazione universale.

Premessa questa regola, questa base, di ordine generale, l'articolo prende di mira gli immobili e fissa i criterii da seguirsi nei casi di vendita immobiliare.

A queste vendite sono consacrati i nn. 1° e 2° dell'articolo medesimo, nei quali si contengono norme proprie per gli immobili, tanto che non è esatto il reputare che i due numeri in parola riguardassero pure la alienazione, il trasferimento, delle cose mobili. La lettera e lo spirito delle citate parti del detto articolo non si prestano a tale estensione, la quale offenderebbe la tessitura organica complessiva dell'articolo in esame. Nel numero primo infatti, come nel numero secondo, non si vede scritta la parola *mobili*, e dalla dicitura usata nello alinea primo, che precede il numero primo del detto art. 23,

emerge chiaro il concetto che le norme e le disposizioni, racchiuse nei detti numeri primo e secondo, non deggiano riguardare se non gli atti, e i contratti relativi a trasferimenti immobiliari. La legge ipotizza, suppone, due casi, quello, cioè, che il prezzo od il corrispettivo, costituente valore venale degli immobili in comune commercio, emerga dall'atto contrattuale, ovvero emergano da questo gli elementi necessarii per determinarlo.

Il secondo caso, cioè, che questo valore e questi elementi non emergano dall'atto, ed allora essa prescrive il metodo da eseguire per conoscerlo e stabilirlo. Con la parte finale del detto numero 2, la legge, per tutelare sempre gli interessi della Finanza e tenuto conto del principio generale del *solve et repete*, dispone che la tassa sia riscossa (nei casi, nei quali il prezzo, o corrispettivo, debba essere ulteriormente liquidato ed accertato) in via provvisoria sul valore dichiarato dalle parti e fa salvo al Fisco il diritto a supplemento ed alle parti interessate quello alla restituzione nel tempo in cui saranno note le proporzioni del valor vero ed effettivo. Tanto nella prima parte, quanto nell'ultima di questo secondo numero, si parla esclusivamente di *immobili*. E non poteva essere diversamente, stante che i criterii prefissi sono, siccome già si è detto di sopra, esclusivamente applicabili ad immobili e stante che le vendite mobiliari vengono *ex professo* contemplate dopo: esse sono prese di mira, in modo esclusivo ed inestendibile, dal numero terzo dell'articolo in parola.

Questo numero terzo comincia con una parola, la quale serve ad illuminare la lettera dello intero numero ed a farne emergere lo spirito. *Se si tratta di mobili* ecc. ecc. (dice il numero terzo dell'articolo suddetto) si applicherà la tassa al valore dichiarato, *oppure* a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione dei mobili stessi anteriori di non più di sei mesi.

Questi criteri, che sono esclusivamente enunciati per l'applicabilità delle tasse ai trasferimenti mobiliari, non possono facilmente estendersi a quelli riguardanti il trasferimento degli immobili, nella stessa guisa, nella quale quelli designati per questi ultimi, nulla hanno di comune con i primi.

E ciò, vuoi perchè nella legge nessuna parola vi ha, che autorizza la comunicabilità di questi criterii, vuoi più di tutto per la indole, diremmo quasi tecnica, la quale è essenzialmente diversa nei riguardi con le cose, alle quali partitamente si riferisce. Ed è fuori contestazione, per effetto della parola e dello spirito del citato numero terzo, che il criterio del prezzo ricevuto dallo stesso mobile in una prima contrattazione, anteriore di sei mesi, sia criterio legittimo, la cui adozione ben possa essere fatta dalla Finanza nei casi, nei quali questa non creda di rimaner paga del valore dichiarato nel secondo contratto, dalle parti interessate. Col negarle la facoltà di adottare, in determinate occasioni, questo criterio, si protegge evidentemente la possibilità di frode e d'inganno ai danni dell' Erario, e si decamperebbe da quel criterio generale, che é capo saldo delle leggi tributarie nei casi di trasferimento: il valore venale dei beni in comune commercio. Valore, che costituisce norma di regola, base assoluta del prezzo nei casi di trasferimento mobiliare ed immobiliare. Né è davvero utile lo indugiarsi nello indagare il valore della particella congiuntiva *oppure*, usata dalla legge, imperocchè, se anche non volesse, per rispetto alle condizioni del contribuente, e per evitare lo arbitrio dell' agente, attribuirsi un significato largo al detto·

oppure nel senso che l'agente possa sempre avvalersi degli altri criteri (inventario con stima e contrattazione precedente) quantunque, a dir vero, nulla vi ha nella forma estrinseca, nel detto articolo usata, che valga di sostrato a significato ristretto, la cosa non concederebbe nella sua sostanza. Il significato ristrettivo della detta congiunzione *oppure* porterebbe che, almeno, nei casi di temuta frode, di sospettato inganno, o di supposta collusione, ai fini di non pagare la tassa, il ricevitore sia facoltato a decampare dal prezzo rivelato dalle parti.

E ciò basterebbe per giustificare nel caso concreto, il procedere dell'agente finanziario, la sottoposizione, cioè, dell'atto a tassa suppletiva.

Dominato dal concetto che la cosa mobile non porti impressa in modo indelebile la cifra del vero e reale prezzo, e da quello di possibilità di venire deteriorata o trasformata, il legislatore non poteva adottare per le cose mobili, per le cose fungibili, il criterio puro della stima ed ha voluto quello dello inventario seguito dalla stima e, quando tale criterio non fosse stato possibile, quello delle contrattazioni precedenti di data all'atto, al contratto, sul quale si deve applicare la tassa. Ha voluto, in altri termini, che il vero valore venale della cosa mobile, emerga da elementi, i quali possano avere il privilegio di una data certa. E ciò è tanto vero in quanto, nel successivo numero quarto del citato art. 23, ha designato come sorgenti, dalle quali debba essere desunto il valore delle merci ed altri oggetti in comune commercio, le mercuriali, le scritture, o i libri di commercio ecc. ecc., o le contrattazioni più prossime al giorno del contratto, che deve essere sottoposto alla tassa.

Nè può sul serio presentare ostacolo a quest'ordine d'idee, a questa *mens legis* inspirata a naturale prevenzione, il riflesso che, trattandosi di cose mobili, queste possono venire deteriorandosi col tempo, e che perciò sia giusto, nei casi in cui è stato dichiarato dalla parte il prezzo nel momento della vendita, debba questo prezzo costituire l'unico criterio per la fissazione del vero valore della cosa, e la norma esclusiva dell' applicazione a tale valore della relativa tassa. Questo ostacolo è più apparente che reale, imperocchè, quando il Ricevitore, avvalendosi della facoltà conceduta dal numero terzo dell'articolo 23 (*oppure a quello risultante da inventario con stima o da contrattazione* ecc. ecc.) ha creduto di prescegliere, come base nella fissazione della tassa, il valore dato alla cosa, il prezzo rivelato dalle parti in un contratto anteriore, nulla toglie a che il contribuente faccia valere, in via di opposizione alla relativa ingiunzione ed anche, occorrendo, con giudizio *ex integro*, il fatto del deterioramento, e il diritto alla restituzione di tassa eccedente, pagata all'erario, mentre la cosa non era più quella, non aveva più il valore intrinseco del momento, in cui fu venduta la prima volta.

Il voler limitare al criterio del prezzo convenuto fra le parti la norma, che deve seguirsi nella liquidazione della tassa per vendita di cose mobili, significherebbe dichiarare inutile la disposizione alternativa contenuta nel numero terzo dell' art. 23, imperocchè è ovvio il riflettere, che in ciascuna vendita di cose mobili, il prezzo od il corrispettivo vi è sempre determinato. Ma è sulla sincerità di tale determinazione, nei rapporti con le proporzioni della tassa, che la prescrizione legislativa in parola, sia pure di diffidenza, sia pure di prevenzione, trova la sua ragione di esistere.

Contro le possibili alterazioni di sincerità di prezzo, l'erario non poteva rimanere inerme: ha voluto premunirsi, e, ciò facendo, ha fatto cosa che era nel suo diritto. Nè veramente è il caso di immorare su la differenza di *valore dichiarato*, o *di valore determinato*, imperocchè tutti e due questi termini mirano all'identico concetto, al valore, cioè, stabilito dalla volontà delle parti.

E poichè questa volontà può spesso, ed assai facilmente, incontrarsi nel divisamento di pagare una tassa minore di quella che fosse dovuta (non è inutile ripeterlo) la legge, tutrice degli interessi dello Erario, ha prescritto la facoltà di adottare criterii indipendenti dal prezzo concordato dalla volontà dei contraenti Nè le disposizioni dell'articolo 32 possono dirsi manomesse per effetto della intelligenza finora attribuita ai diversi numeri dell'articolo 23, e data dal giudice di merito, imperocchè le disposizioni del detto articolo 32, rettamente interpretate, mentre ammettono come principio il prezzo od il corrispettivo convenuto fra le parti, non abrogano, ed immutano, le prescrizioni contenute nei diversi numeri dell'articolo 23

Sono due disposizioni di legge, che non si elidono scambievolmente, e vanno intesi in armonia fra loro, e ciò, a prescindere dal rimarcare come l'articolo 32 sia dettato specialmente per quanto riguarda gli oneri che passano a carico di colui che compra, o che si renda cessionario delle cose medesime.

Sono, del rimanente, meritevoli di accoglienza le opportune riflessioni che, tanto sulla intelligenza del detto articolo, quanto su tutta la materia in esame, si contengono nella sentenza denunciata e nella allegazione dell'Avvocatura Generale Erariale.

Nota — Come abbiamo fatto plauso alla sentenza della Corte di merito riportata al N. 12833, così volentieri lo tributiamo ora alla sentenza sovra riferita della Suprema Corte che la conferma dando in questo modo pienamente ragione alla interpretazione che noi abbiamo svolto nel nostro Commento trattato nel § 631 al n. 3 dell'art. 23 della legge di registro.

E tanto più ne andiamo lieti in quanto che nella giurisprudenza rivelavasi una certa tendenza alla disposizione del N. 3 dell'art. 23 una più rigorosa interpretazione, ad attribuire alla particella *oppure* un significato non alternativo *electionis*, ma disgiuntivo, in guisa che là dove sia convenuto e dichiarato il prezzo non sia lecito alla finanza di ricorrere ad altri criteri di valutazione, e che un tale ricorso sia ammissibile soltanto quando manchi nell'atto la dichiarazione del prezzo o valore imponibile.

In questa via troviamo infatti il Tribunale di Milano (4 aprile 1881) la Corte di Appello di Milano (29 novembre 1882) e la stessa Corte di Cassazione di Roma (10 agosto 1883 e 21 gennaio 1891) la quale, sconfessando le sue precedenti sentenze, merita lode per aver ora adottata la vera e sola interpretazione

che si accordi coi principii fondamentali, con lo spirito e con tutta la economia della legge di registro.

Senonchè nell'abbondanza delle argomentazioni la Corte ha spinto la sua corsa fino ad introdurre un'aggiunta ed una deduzione che non sono nella legge e che meritavano per lo meno una maggiore spiegazione e dimostrazione. Intendiamo parlare del diritto concesso, in via di pura motivazione, al contribuente di poter provare e far valere il fatto del deterioramento della cosa mobile e di richiedere la restituzione della corrispondente eccedente tassa.

Vi suppliremo noi, non per colmare una lacuna della sentenza, ma per renderne più chiaro il concetto e meglio armonizzare la interpretazione coi precetti della legge.

Certo é che la legge di registro ha inteso di troncare le discussioni e gli indugi nella valutazione della materia imponibile con la stima nei trasferimenti immobiliari, con inventari e contrattazioni anteriori in quelli mobiliari, ponendo un termine abbastanza breve, non più di sei mesi, per escludere le probabilità di diminuzione del valore. D'onde si potrebbe dubitare che intenzione del legislatore sia stata quella di non ammettere altri mezzi di prova ed altri criteri contro un valore per così dire acquisito all'imposta.

Ma questo rigorismo assoluto urterebbe troppo con la equità, con la giustizia, con la ragione e con la coscienza per non doversi cercare e trovare un temperamento che concilii i reciproci diritti ed interessi della finanza e del contribuente, senza contraddire ai principi della legge. E tale si presenta quello quello enunciato dalla Corte, cioè della facoltà al contribuente di dare a sua volta, senza contraddire al valore, le prove del deterioramento della cosa che fu oggetto nel contratto, verificatosi nell'intervallo di tempo dal precedente trasferimento. Non si tratterebbe di contestare ed infirmare il valore desunto dalla precedente contrattazione, che dovrebbe rimanere fermo come base della tassa, ma di provare e mostrare che l'oggetto in contratto non è più tale e quale era al momento della predente contrattazione per avvenuto deterioramento e diminuzione, come accadrebbe di merce avariatasi, di macchina guastatasi e via dicendo, sì che si abbia a tener conto e dedursi il corrispondente deprezzamento. Per tal modo l'imposta procederebbe d'accordo con la giustizia, che non deve mai essere messa al bando.

N. 12962 — Tassa di registro — Riunione d'usufrutto — Pignoramento — Contestazione — Offerta reale — Esclusione delle spese — Rifiuto — *Solve et repete* — (Art. 6 legge 20 marzo 1865 n. 2048 — Art. 138, 139 T. U. Reg., 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 1259, 1260 cod. civ.).

Perchè la offerta reale possa tener luogo del pagamento ed escludere la eccezione del solve et repete *in tema di tassa di riunione di usufrutto è necessario che sia effettivamente eseguito il deposito; e questo comprenda anche le spese, ancorchè contestata.* (Cass. Roma, 17 dicembre 1902 - 10 gennaio 1903, Finanze c. Angelucci — Caselli *Pres.* — De Aloisio *Est.*).

In diritto — Destituito di ogni fondamento di ragione è il ricorso di che trattasi.

Anche ammesso che l'offerta reale possa tener luogo dell' *effettivo pagamento della tassa*, prescritto dalla legge con gli articoli sopra-citati, e di cui essa ha pur designato il *modus probationis*, rimarrà sempre inoppugnabile che, onde l'offerta sia un *equipollente* del pagamento, bisogna che abbia la stessa virtù *liberatoria* di questo; che cioè sia *valida* in sè medesima, e sia susseguita dal relativo *deposito*; giacchè appunto dal concorso di tali due condizioni l'articolo 1259 del codice civile fa dipendere la *liberazione del debitore*, quando il creditore, come avvenne nella specie, *ricusa di ricevere il pagamento.*

Ora qui manca così l'uno che l'altro di codesti due requisiti. Manca il primo (e la sentenza rileva ciò con apposita considerazione; onde insussistente si palesa l'accusa di *omessa motivazione*, che le fa il ricorso) perchè l'articolo 1260 del codice anzidetto testualmente esige, per *la validità della offerta*, che essa, se fatta in corso di lite, *comprenda* fra l'altro, *le spese liquide, ed una somma per le non liquide;* fra le quali ultime sono naturalmente incluse le *contestate.* Manca del pari il secondo requisito, (e la conseguenza da ciò derivante, della *inefficacia dell'offerta*, può, come ragione di diritto, essere aggiunta dalla Corte di Cassazione) perchè e nella sentenza, ed in tutti gli atti della stessa ricorrente Angelucci, non si fa parola di alcun *deposito* eseguito da costei. E ciò a prescindere che anche del *deposito*, se avesse avuto luogo, si sarebbe dovuto (a termini dell'articolo 909 della procedura) per renderlo *produttivo di effetti*, domandare ed ottenere la convalida.

Per tali motivi, la Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente Clara Angelucci alla perdita del deposito, ed alle spese in favore della intimata Amministrazione delle Finanze.

Nota — Dinanzi all'evidenza delle buone ragioni addotte dalla sentenza non occorrono nè commenti nè chiarimenti.

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12963 — TESTAMENTO OLOGRAFO — DATA — SOTTOSCRIZIONE PRECEDENTE — VALIDITA' — (Art. 775 cod. civ.).

È valido il testamento olografo in cui la data si trovi apposta immediatamente dopo la firma del testatore. — (App. Palermo, 6 settembre 1902 — Motisi c. Paratore — FOIS *Pres.* - RICCOBONO *Rel.*).

Osserva che l'unica indagine di merito, devoluta alla Corte di rinvio, è di vedere se sia valido o meno il testamento olografo in cui la data si trovi apposta immediatamente dopo la firma del testatore. In tale indagine il Collegio ravvisa conforme al diritto il responso della Corte Suprema, che la risolve in senso affermativo, e senza giuridico valore gli argomenti addotti a sostegno della opposta tesi.

Nè dalla lettera, nè dallo spirito della legge puossi invero trarre alcun solido argomento che induca la nullità, sol perchè la data segua la firma del testatore. Per l'art. 775 del Cod. civ., il testamento olografo dev'essere scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore. In questa locuzione si vuol da alcuni ravvisare la sanzione di un ordine successivo, inesorabilmente osservato, di guisa che mai la data possa venire segnata dopo la firma, e ciò sotto pena di nullità.

Siffatta opinione, anzitutto, nelle applicazioni viene a contraddirsi, poichè, se fosse vera la supposta sanzione, la nullità si dovrebbe riscontrare in qualunque senso l'ordine non venisse osservato; e così quando la data preceda le disposizioni e non stia tra queste e la sottoscrizione, secondo il preteso ordine, dovrebbe ritenersi la nullità dell'olografo.

Ma i fautori della tesi della nullità dell'olografo in cui la data segua la sottoscrizione, non addivengono, come dovrebbero inflessibilmente per rigore di logica, alla nullità dello stesso, ove la data sia in testa a tutte le disposizioni del testamento. Ciò è segno che la loro tesi non è vera.

Sta invece saldo il principio che le nullità debbono essere espressamente sancite.

Sta in fatti che nello stesso art. 775 la legge ebbe solo cura di stabilire il posto della sottoscrizione stabilendo che questa deve esser

posta alla fine delle disposizioni. Or se non ostante che la legge nel primo comma dell'art. 775 avesse detto, il testamento olografo deve essere scritto, datato e sottoscritto di mano al testatore, ebbe poi cura con altra disposizione dello stesso articolo. di stabilire il posto della sottoscrizione, tacendo il posto della data, egli è chiaro che il primo comma non sia diretto a seguire un ordine tassativo ed inalterabile.

Nè si dica che basti di aver voluto che la sottoscrizione sia posta in fine delle disposizioni per indicare con ciò che anche la data debba precedere alla sottoscrizione, imperocchè la data non è che la constatazione di fatto in ordine al tempo in cui l'atto si compie, e nulla ha di comune con il contenuto delle disposizioni del testamento.

Che ancora vanamente si invoca il pensiero della legge, il quale lungi dal sorreggere contraddice la pretesa ragione di nullità.

Non si comprende infatti che la legge abbia inteso a che la firma imprima l'autenticità alla data stessa, e quindi la necessità che la data preceda sempre la sottoscrizione.

L'autenticità non può intendersi se non impressa dal pubblico ufficiale e dalla pronunzia del Magistrato.

La firma del testatore in un olografo nulla dice dunque in rapporto alla data. Questa ovunque posta, rimarrà qual'essa è, vera o apocrifa, o prima o dopo la firma del testatore.

É vero invece l'osservare che la necessità della data del testamento olografo è dalla legge imposta ai fini di stabilire la prevalenza fra più testamenti di data diversa, e di giudicare sulla efficacia giuridica della disposizione sia in rapporto alla capacità del testatore al momento in cui egli testava, sia in rapporto alla disponibilità dei beni, sia in fine in rapporto alla legge, sotto il di cui impero la successione si è aperta.

A questi fini la data risponde, se non é dubbio di essere stata apposta dal testatore, anche quando essa si trovi al di lá della sottoscrizione.

P. q. m. ecc.

Nota — La giurisprudenza è e si mantiene unanime nel principio sancito dalla Corte di Palermo colla riferita sentenza, fatta eccezione della Corte di Appello di Messina che con decisione 21 dicembre 1899 (V. *Mass.*, n. 12434) accolse il contrario avviso che è pure quello seguito dalla gran maggioranza degli scrittori di diritto civile, come avemmo occasione di notare al n. 12435, ove ampiamente esponemmo la nostra opinione che collima con quella della giurisprudenza. Vedasi pure da ultimo il N. 12835.

—

N. 12964 — NOTARO — RESPONSABILITA' — ERRORE PROFESSIONALE — (Art. 1151, 1152 cod. civ.).

Perchè sussista e dia azione pei danni la colpa nascente da errore professionale deve dipendere da mancanza di quelle cognizioni che a nessuna persona esperta è lecito ignorare ed occorre che il fatto o l' omissione implichino trascuranza delle regole elementari dell'arte o della professione o che l'errore appaia così grossolano e madornale da doversi attribuire a crassa ignoranza o ad imperizia che si traducesse in violazione di precetti chiari ed universalmente accolti e praticati. (App. Bologna, 2 maggio 1902, Bacigalupo c. Muggia).

Omissis — I primi giudici, soffermandosi agli addebiti fatti al Muggia, i quali avrebbero costituito (in ipotesi) degli errori professionali, considerarono soltanto che, quanto alla colpa nascente da errore professionale, essa, perchè sussista e dia azione pei danni, deve dipendere da mancanza di quelle cognizioni che a nessuna persona esperta è lecito ignorare, ed occorre che il fatto o l'ommissione implichino trascuranza delle regole elementari dell'arte o della professione; e soggiunsero che, se è vero che *imperitia culpae adnumeratur,* è altrettanto vero che tale principio non può prevalere nell'esercizio delle professioni liberali, dimostrando tale concetto con vari argomenti, e segnatamente rilevando che, se per avventura in talun incontro, a causa di un evento inopinato, o per fallace apprezzamento di forze naturali, o per altre simili cause contingibili, l' esecuzione dell'opera, in tutto od in parte, risultasse cattiva o si dovesse rifare o tralasciare del tutto per errore iniziale, non fosse imputabile di colpa il professionista, a meno che l'errore non apparisse così grossolano e madornale da doversi attribuire a crassa ignoranza o ad imperizia che si traducesse in violazione di precetti chiari ed universalmente accolti e praticati.

Non é dunque esatto il dire che i primi giudici avessero disconosciuto le norme di legge ricordate dal Bacigalupo, creando, in opposizione ad esse, il privilegio della irresponsabilità a favore degli esercenti di professioni liberali; invece i primi giudici stabilirono opportunamente i criteri ed i limiti d'applicazione di quelle norme, ed in ciò non si discostarono menomamente dalle norme stesse, ma s'ispirarono all'indole delle professioni liberali, il cui esercizio non sarebbe possibile, o per lo meno sarebbe troppo oneroso e pericoloso, se con altri criteri si applicassero ai detti esercenti le disposizioni di legge speciali sulla locazione d'opera, e quelle generali sugli effetti delle obbligazioni, e più precisamente le norme invocate dal Bacigalupo.

NOTA — Facciamo pieno ed incondizionato plauso al principio accolto dalla Corte Bolognese e da noi costantemente sostenuto ogni qualvolta ci dovemmo occupare del doloroso argomento della responsabilitá dei notari ed in particolar modo al n. 11610, cui rimandiamo lo studioso lettore.

Disegni di Legge

N. 12965 — NOTARO — RESIDENZA — CONSIGLIO NOTARILE — RIFORME.

Disegno di legge modificativa dell'On. Giuseppe Romano.

Articolo unico — La prima parte dell'art. 27 e la seconda e terza parte dell'art. 76 della legge 25 maggio 1879 n. 4900 (Serie 2ª) testo unico sul riordinamento del Notariato sono così modificate:

Art. 27. Parte prima — Per la osservanza dell'obbligo della residenza, il Notaro, nel Comune o nella frazione di Comune assegnatagli deve tenere permanente dimora e studio aperto col deposito degli atti, rogiti e repertorii notarili.

Nei Comuni o frazione di comune aventi una popolazione inferiore a 4000 abitanti, il Notaro coll'autorizzazione del Pretore, potrà risiedere in altro punto, purchè sia nel circuito del mandamento e non ne soffra il pubblico servizio. In tal caso il Notaro deve recarsi alla sua sede, sempre che ne è richiesto ed a sue spese.

Art. 76. Parte seconda — Le adunanze straordinarie hanno luogo ogni volta che il Consiglio lo reputi conveniente, per deliberare intorno ad oggetto che interessi direttamente il ceto dei Notari, *o la maggioranza dei notari iscritti nel Collegio.*

Art. 76. Parte terza — *Debbono del pari convocari le adunanze straordinarie, sulla istanza sottoscritta da un terzo almeno dei notari iscritti presso il Consiglio, per deliberare sopra ciò che forma oggetto dell'istanza, ritenuto dai sottoscrittori utile o necessaria per la Classe.*

Le deliberazioni prese dal Collegio in conformità del disposto del seguente articolo 77 formeranno legge per tutti i notari iscritti presso il Consiglio, e saranno da questo fatte eseguire.

I contravventori incorreranno nelle pene disciplinari sancite dagli articoli 109, 110, 111 della presente Legge.

NOTA — Con questo disegno di legge il Comitato notarile di Napoli in persona del suo Presidente On. G. Romano ottempera all'invito ricevuto dall'On. Guardasigilli di presentare un *memorandum* sulle più urgenti riforme.

Diamo lode al Comitato ed all'On. Romano della operosità che addimostrano; ma non ne possiamo condividere gli entusiasmi per l'escogitato disegno di legge, che di fronte alle gravi lacune e difetti della vigente legge notarile, è ben meschina cosa, e pare si preoccupi più delle singole persone dei notari, che del benessere e del decoro dell'intera classe.

Quanto alla modificazione del famoso art. 27 della legge, notiamo che già trovasi dinanzi al Parlamento un consimile disegno presentato nella seduta del 10 maggio dagli Onorevoli Cimerelli e Tedeschi, (V. *Mass.*, n. 12724) e non ci pare opportuno proporne uno nuovo che sostanzialmente non ne differisce.

Coercizione poi troppo grave e non più degna dei tempi moderni, ci sembra quella di voler attribuire forza di legge alle deliberazioni dei Consigli notarili, comminando per la trasgressione ai loro deliberati le pene di cui agli art. 109, 110 e 111, che possono giungere fino alla sospensione dall'esercizio del notariato. Noi crediamo che il potere legislativo non permetterà mai siffatta usurpazione delle sue attribuzioni, e non gli sapremmo dar torto.

A parte queste considerazioni, noi siamo poco propensi in genere ai parziali ritocchi delle leggi, perchè, oltre ad aumentarne nella maggior parte dei casi la confusione per mancanza di coesione, sono talora suggeriti ed adottati unicamente per procrastinare alle calende greche le riforme generali ed organiche, assopendo i malumori con qualche larva di concessione.

Se il ceto notarile vuole salvarsi insista per una riforma completa della legge, e studi e si agiti per ottenerla al più presto, rifiutando ogni dilatoria e monca modificazione; ha atteso finora, può attendere ancora un poco; ma i suoi lamenti finiranno per essere uditi, la sua voce finirà per trovare eco anche presso il Governo, quando i notari procederanno uniti, formeranno anche essi una potente Associazione e formuleranno essi stessi un completo di segno di riforme degno delle nobili tradizioni del ministero notarile.

Rivista della Stampa

N. 12966 — Gli archivi notarili — Cenni storici — Antiche pergamene.

Dall'interessante lavoro sull'Archivio notarile di Rovigo di cui demmo nel fascicolo precedente, n. 12956, un cenno bibliografico, togliamo quanto segue lodandone la saggia proposta.

« Un tempo usavano i notari rilasciare di frequente i loro atti alle parti in simplo o in duplo originale senza tenerne matrice, dacchè bastava la loro firma ed il tabellionato ad attribuire piena fede allo-

scritto. Ciò più specialmente si usava colle grandi Famiglie e cogli Istituti e Corporazioni religiose. Questi enti avevano un apposito libro di solito in pergamena (ne abbiamo un esemplare anche fra gli atti dell'Abbazia della Vangadizza) sul quale il notaro registrava ed autenticava gli atti diversi relativi alle loro contrattazioni private, senza serbarne alcuna matrice o registro. Nella seconda metà del secolo XVIII la Repubblica Veneta ebbe a dettare più severe discipline intorno al notariato — e si ottenne miglior ordine e maggior diligenza nella tenuta dei libri notarili. Ma tuttavia si riscontra che i notari chiamati ad assistere col loro tabellionato le molte e varie Corporazioni ed Istituti ecclesiastici, conservarono per molti dei loro atti l'uso predetto.

« In seguito alla soppressione di tali Enti e Corporazioni e allo incameramento dei loro beni, non poche di quelle antiche pergamene e volumi di atti notarili passarono al Demanio e quindi anche attualmente si trovano presso le R. Intendenze di Finanza, allegati ai relativi verbali di presa di possesso dei singoli Enti soppressi. Ora noi chiediamo: non sarebbe opportuno e conveniente di levare tali documenti dagli Archivi delle Intendenze, dove giacciono forse dimenticati da chi dovrebbe curarne la conservazione e insidiati dai topi e dalle muffe, per concentrarli nei rispettivi Archivi notarili — loro sedi naturali ?

« Un tale provvedimento gioverebbe alla conservazione di atti giuridicamente e storicamente importanti, non solo, ma col renderli di facile accesso ai privati e agli studiosi potrebbe riuscire di non trascurabile vantaggio al pubblico interesse ».

PARTE QUINTA — Diritto Amministrativo

Decisioni giudiziarie

N. 12967 — Imposta — Diretto dominio — Fondo per il culto — Rimborso — Contestazione in giudizio — Competenza — (Art. 71, 84 cod. proc. civ. — Art 6 leg. 20 marzo 1865 n. 2048).

'E di competenza del Tribunale in primo grado giudicare su una controversia per rimborso di imposta gravante un diretto dominio e per rettificazione della intestazione catastale sorta tra il fondo per il culto ed un privato. (Cass. Roma, 6 dicembre 1902 - 7 gennaio 1903; Fondo culto c. Trovalusci — Pagano *Pres.* — Pandolfini *Est.*).

Omissis — Osserva il supremo Collegio che il Tribunale per sostenere la regolarità del giudicato di prima istanza considerò in sostanza quanto segue, cioe: che la incompetenza del giudice unico in materia d'imposte sia assoluta, cioè *quoad omnes*, non ostante che l'erario dello Stato non sia fra i litiganti; che quando si venga disputando di un rimborso di tassa indebitamente pagata, e per cui debba semplicemente vagliarsi un rapporto privato fra i contendenti, sia pure allora competente il giudice unico; non così quando si venga, in occasione al rimborso, a negare o contrastare la causa efficiente di esso, vale a dire l'obbligo del convenuto di sottostare alla tassa medesima, poichè, in siffatta ipotesi la questione dell'indebito diviene pedissequa all'altra, nata in via di eccezione, e per cui si combatte il titolo dell'attore, ed occorre valutare la causa debendi, interpretando ed applicando le leggi tributarie. Che nella specie il convenuto Trovalusci aveva impugnato avanti la Pretura la esistenza dell'obbligo di pagare la imposta, affermandola come non dovuta; e che, meglio anche in appello, aveva formulato nella sua conclusione la tesi che, sebbene non si contrastasse che la tassa fosse stata dal Fondo pel culto effettivamente pagata, pure si sosteneva che l'amministrazione non avrebbe dovuto pagarla; ed in ogni pessima ipotesi che avrebbe malamente pagato più di quello che allo Stato spettava per le leggi fondiarie in vigore.

Da ciò principalmente il Tribunale ebbe a convincersi della infondatezza del gravame, né occorre fare anche menzione di altre considerazioni, che pure aggiunge allo scopo medesimo.

Attesochè non può da un lato la Corte suprema disconoscere i principii di diritto, ai quali il Tribunale si è ispirato, essendo ben vero che la incompetenza del giudice singolare, giusta l'art. 71 del codice di rito, non resti subordinata alla presenza, o meno, in giudizio dell'Amministrazione delle Finanze, ma abbia carattere obbiettivo, come con numerosi arresti questa Corte di Cassazione ha dovuto ribadire.

Plausibile poi, così di fronte alla legge, che alla stessa logica è l'altro principio che una quistione di rimborso possa rientrare, o meno, nella competenza del Pretore, secondo il profilo sotto il quale nello svolgimento di essa viene ad incamminarsi la causa, per cui l'indebito pagamento fosse avvenuto, cioè l'obbligo di sopportare affatto l'imposta ovvero di sopportarla in una data misura; ma se, riconosciuto invece tale obbligo, si sollevino altre ragioni di privato rapporto fra i contendenti, la risoluzione della lite resta naturalmente presso il Pretore, che per valore e territorio sia competente.

E se tutto ciò è vero, non può nella fattispecie disconoscersi che l'esame della controversia, in vista delle eccezioni del convenuto si riannodava alla interpretazione, non solo del titolo originario di concessione enfiteutica, ma anche delle disposizioni del diritto tributario degli ex dominii pontificii, sotto il cui impero il contratto ebbe vita e di quelle altre posteriori, che formano il diritto vigente sulla materia, appunto perché il Trovalusci ha sostenuto che le une e le altre abbiano modificato quel patto, che in origine potè essere all'uopo stabilito.

La sentenza impugnata ha fatto quindi buon governo della Legge nel rigettare l'appello, e non possono dirsi sussistenti le violazioni

ventilate nel mezzo, perchè alle stesse resistono i fatti assodati in giudizio ed i principii di diritto ad essi applicati.

Per siffatte considerazioni la Corte di cassazione in sezione civile, rigetta ecc.

PARTE SESTA — Cose diverse

N. 12968 — L'Associazione demaniale — Il Consiglio Superiore di Previdenza nella seduta del 20 corrente dette parere favorevole all'*Associazione Nazionale di M. S. fra gl' impiegati demaniali* purchè introducansi alcune modificazioni nello Statuto.

La tirannia del tempo non ci ha permesso di poter conoscere dettagliatamente quali siano le parti dello Statuto sociale che non incontrarono la piena approvazione del Consiglio di Previdenza; sappiamo però che le modificazioni richieste sono di indole puramente tecnica e non attengono menomamente a quanto forma gli scopi essenziali e principali della Associazione.

Mentre, pertanto, ci rallegriamo dell'odierno voto del Consiglio di Previdenza che assicura al bene auspicato Sodalizio, come d'altronde non era da dubitarsi, la erezione in ente morale autonomo ed indipendente, crediamo sia opportuno cogliere l'occasione per proporre all'Assemblea generale dei Soci altre modificazioni che la esperienza ha addimostrate sommamente utili, se non necessarie al più rapido incremento dell'Associazione, sì che essa possa al più presto per autorità, per serietà e per decoro assorgere fra le molte attuali Società di M. S. a quel posto ed a quella importanza che alla classe dei demaniali a buon diritto spetterebbe, e che raggiungerà senza dubbio con la concordia ed unanimità dei voleri.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 12969 — Sig. **V. B.**, n. 720 — Registro — *Sopratasse — Registrazione o denunzia tardiva* — (Art. 20 l. 1902 — Art. 92 bis e segg Testi unici Avezza) — La soluzione dei dubbi che a Lei si sono affacciati circa la retta e logica interpretazione dell'art. 20 della legge modificativa del 1902, Ella la troverà nel § 10 dei *Chiarimenti* e § 12 delle *Istruzioni* che fanno parte dei nostri Testi unici, e più ancora nella stessa formula usata negli art. 92 bis e successivi del testo della legge di registro.

G. Avezza *Direttore*.

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti ecc

Studi.

N. 12970 — Riforme organiche dell'amministrazione finanziaria.

Le spese in rapporto alle entrate.

(seguito del n. 12946)

Dei 68 milioni che nel bilancio della spesa del ministero delle Finanze sono destinati alle spese di amministrazione e di percezione, lire 10,508,000 vanno attribuite alle spese di materiale, di locali, di coazione e di liti e ad altre spese varie d'indole generale, lire 8,367,000 alle spese di personale degli uffici direttivi centrali e provinciali e degli uffici tecnici di finanza, e lire 49,125,000 alle spese degli organi esecutivi che attendono all'accertamento, alla vigilanza ed alla riscossione delle entrate.

Prima di accingerci ad un esame comparativo delle spese rispetto alle persone, che con la loro opera contribuiscono a dare vita e moto alla grande macchina finanziaria, non è senza interesse fermarci ad esaminare obbiettivamente quale rapporto esista fra le spese dei diversi organismi esecutivi ed i singoli prodotti che la finanza ricava dal loro funzionamento. Della predetta somma destinata alle spese degli organi esecutivi, lire 8,910,000 sono assegnate agli uffici dipendenti dalla Direzione Generale del Demanio, che attendono all'accertamento, alla vigilanza ed alla riscossione delle tasse sugli affari, delle rendite demaniali d'ogni natura (comprese quelle delle speciali gestioni patrimoniali) e delle altre entrate minori amministrate dalla stessa Direzione Generale; e di fronte a questa spesa, che comprende gli stipendi, l'aggio, le indennità ed altri accessori, le spese di ufficio e quelle dell'importante servizio ipotecario, l'aggio ai cancellieri giudiziari e ai distributori secondari della carta bollata, si ha una entrata complessiva di 235 milioni.

Per l'accertamento delle imposte dirette che si riscuotono sopra ruoli e pel servizio di conservazione del catasto, la Direzione Generale delle Imposte Dirette ha assegnata una totale spesa di lire 5,577,000, che comprende gli stipendi del personale esecutivo e di ispezione in servizio presso le agenzie delle imposte dirette, le paghe dei volontari e degli impiegati straordinari, le spese fisse di ufficio, le indennità ed altri accessori e le spese per le speciali commissioni che sopraintendono agli accertamenti.

Ma questa sola spesa non basta a fare entrare in Tesoreria le im

poste dirette accertate e liquidate dagli uffici competenti, essendo necessario l'intervento dell'Esattore e del Ricevitore provinciale, ai quali compete l'aggio, che si sovraimpone nei ruoli a carico diretto dei contribuenti.

Perciò alle spese di accertamento bisogna aggiungere quelle di riscossione, che in base ad una media del 2,75 0|0, ricadono in lire 9,230,000, sul totale delle imposte erariali riscuotibili in base ai ruoli che ascendono a 336 milioni. Di fronte a questa entrata si ha perciò una totale spesa di lire 14,807,000 che rappresenta il costo di produzione dei tributi diretti dovuti allo Stato e riscuotibili in base ai rroli.

I prodotti delle dogane, delle tasse di fabbricazione e delle privative (ad eccezione del lotto) comunque amministrati dalle due Direzioni Generali delle gabelle e delle privative, non possono essere considerati separatamente in rapporto alle spese, perchè le due amministrazioni hanno un personale unico di vigilanza che è il corpo delle guardie di finanza.

La totale spesa per questo corpo e per gli uffici esecutivi delle dogane, delle tasse di fabbricazione e delle privative comprese le spese di casermaggio, di ufficio, di esercizio, le spese delle commissioni speciali, le indennità ai rivenditori del sale ed altri accessori, ascende a lire 28,577,000 (senza contare le spese di coltivazione, di manifattura e di trasporto dei generi di privativa) e di fronte a questa spesa si ha un' entrata di circa 600 milioni.

Non ci occupiamo del servizio del daziod i consumo, sia perchè il dazio consolidato a carico dei comuni é versato direttamente in Tesoreria e le spese relative che sono di poca importanza si trovano comprese fra quelle generali di amministrazione, sia perchè i servizi speciali delle città di Napoli e Roma sono tenuti per conto di queste città e le spese relative si trovano fra le partite di giro in corrispondenza di altrettanta entrata che viene prelevata sui prodotti del dazio di consumo spettante alle dette città.

Finalmente il servizio del lotto costa, per aggio di riscossione, per stipendi al personale provinciale e per altri accessori, L. 5,959,000, di fronte ad un' entrata di 66 milioni, lorda delle vincite, le quali assorbiscono quasi la metà di detta entrata.

Ora da questi elementi rileviamo i seguenti rapporti proporzionali fra le spese dei diversi organi esecutivi ed i prodotti rispettivi:

Demanio e tasse sugli affari (compreso il servizio ipotecario) 3,64 0|0
Imposte dirette (compreso il servizio di conservaz. del catasto) 4,40 »
Dogane, tasse di fabbricazione, sali e tabacchi . . . 4,78 »
Lotto . . . . 9,03 »

Questo esame, meramente obbiettivo, ci rivela che i servizi de-

maniali sono quelli che gravitano meno sul bilancio del Ministero delle Finanze, e per riflesso sulla borsa dei contribuenti, rispetto agli altri servizi finanziari, perchè prelevano una minore parte della entrata per necessità del loro funzionamento; e ci addita inoltre la esistenza di notevoli differenze nella spesa fra un servizio e l'altro, che dal minimo del 21 0{0 salgono, nientemeno, al 250 0{0, quale è è appunto il rapporto che esiste fra la spesa pel servizio del lotto con quello dei servizi del demanio e delle tasse sugli affari.

Questo solo esame, però, non basta per accertare se il minor costo di alcuni servizi finanziari derivi in tutto od in parte dalla scarsa retribuzione del personale impiegato per il loro funzionamento o non piuttosto da altre cause insite alla diversità di materia e di organizzazione.

Altre indagini ci rimangono a fare per stabilire se e fino a qua punto il trattamento meno equo di una parte del persônale direttivo ed esecutivo, influisca al buon mercato della spesa totale ed alle notevoli differenze rilevate nelle spese dei diversi servizi.

Queste indagini noi le faremo, come abbiamo promesso, procedendo ad un esame comparativo delle spese rispetto alle persone che compongono la numerosa famiglia degli impiegati finanziari. *a.*

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 12971 — Quota di concorso — Amministrazione dello Stato — Confessione giudiziale — Sistema probatorio — Giudizio del magistrato — Tassa di manomorta — Norme comuni — Restituzione — Prescrizione — Termine — (Art. 31 leg. 7 luglio 1866 N. 3036 — Art. 12, 14 leg. 13 settembre 1874 n. 2078 — Art. 9 T. U. Reg. 20 maggio 1897 N. 217).

Se in materia contrattuale è ragionevole che il consenso dello Stato sia convenientemente tutelato, in materia di liquidazione di quota di concorso, demandatagli in modo speciale dalla legge, come può stare in giudizio così deve pure soggiacere al sistema probatorio che governa la lite.

E' incensurabile quindi il giudizio della Corte di merito fondato sopra confessioni e dichiarazioni emesse dall' Intendenza di finanza.

La prescrizione a chiedere la restituzione di quota di concorso è quella ordinaria e non quella biennale, speciale alla tassa di manomorta. — (Cass. Roma 18 dicembre 1902 — 9 gennaio 1903 - Finanze c. Calvino - PAGANO *Pres.* - PIANIGIANI *Est.*).

Omissis — Col primo motivo si assume che la Corte di merito aveva errato ammettendo la confessione della Pubblica Amministrazione, tale non essendo stata la dichiarazione emessa nella comparsa conclusionale del 17 agosto 1895 «di essere pronta a restituire l'indebitamente riscosso», nè l'altra stragiudiziale contenuta nella nota dell'Intendente di Trapani del 14 febbraio 1878, la quale non poteva impegnare la pubblica Amministrazione.

Col secondo si argomenta la mancanza di motivazione per non avere risposto a diverse specifiche deduzioni tendenti a distruggere la pretesa avversaria, che nella Collegiata di S. Pietro esistesse una Fabbriceria,

Col terzo si sostiene applicabile alla quota di concorso le regole stabilite per la tassa di manomorta anche per quanto concerne la prescrizione estintiva, che nella specie sarebbe quindi stata biennale e non triennale.

Col quarto finalmente si dice che nella peggiore ipotesi la Corte di appello avrebbe dovuto tener conto della legge sul Registro richiamata da quella sulla mano morta, per la quale, avvenuti gli accertamenti senza reclamo, non sono più ammissibili durante il triennio domande di variazione: onde per una ragione d'interesse generale anche l'indebitamente pagato si ha come bene pagato.

Per parte del sacerdote Calvino vi è controricorso per sostenere la sentenza,

Considerato che il primo motivo ha l'apparenza ma non la sostanza del vero, perocchè il caso concreto non versi in materia contrattuale, nella quale è ragionevole che il consenso dello Stato sia convenientemente tutelato.

Oggi invece trattasi di dichiarazione emessa dall'Intendenza di Finanza in materia (liquidazione di quota di concorso) a lui in modo speciale affidata (art. 12 della legge 13 settembre 1874), per la quale se egli può anche stare in giudizio, deve pure logicamente soggiacere al sistema probatorio, che governa la lite.

Che ciò essendo, la Corte di Palermo non può censurarsi se fondò la sua convinzione sulle più o meno solenni dichiarazioni dell'Intendente medesimo incaricato di procedere alla controversa liquidazione col sacerdote Calvino, se da esse giudicò poter desumere la esistenza nella parrocchia, di cui trattasi, di un distinto patrimonio destinato esclusivamente al mantenimento del tempio, non potendosi preten-

dere il pagamento della relativa quota di concorso e intraprendere la liquidazione senza la previa ricognizione dell'ente.

Considerato che, formatasi sopra siffatta base rigorosamente giuridica una tale convinzione, la Corte di merito non era strettamente tenuta ad esaminare e discutere le cifre con le quali la Intendenza reputava di escludere il concetto surriferito, perdendo l'argomento la sua importanza dinanzi alla accennata dichiarazione dell'Intendente, ed essendo d'altronde le cifre stesse più che la negazione della esistenza di una fabbriceria, semplici elementi di liquidazione della quota. Onde neppure il secondo motivo merita accoglimento.

Considerato che meglio fondato non si ravvisa il terzo motivo, dappoichè l'art. 31 della legge 7 luglio 1866 sulla soppressione delle Corporazioni religiose se vuole applicate alla quota di concorso le norme per la liquidazione, lo stabilimento e la riscossione della tassa di manomorta, non richiama affatto le norme stesse per quanto concerne la prescrizione, della quale é parola nell'art. 14 della legge 13 settembre 1874, la quale non può invero confondersi con la esazione, che é concetto diverso ed anzi contrario; non senza osservare che contro la identificazione della tassa di manomorta con la quota di concorso, allo effetto di estendere a questa per attrazione analogica disposizioni dettate per quella, si oppone il massimo riflesso, che mentre la prima (tassa di manomorta) è una vera e propria tassa proporzionale rappresentante quella di successione propria delle persone defettibili, la seconda non è che un contributo, che grava la chiesa per tornare alla chiesa, unicamente predisposto all'equilibrio del patrimonio ecclesiastico di cui lo Stato si è semplicemente assunto la tutela, e che per ciò non rispondente nella sua ultima finalità ai bisogni d'ordine generale manca della prima caratteristica per potersi classificare fra le tasse ed imposte. E se così è deve conchiudersi che in mancanza di esplicite contrarie disposizioni di legge, deve alla detta quota di concorso, applicarsi, conforme ritenne la denunziata sentenza, la prescrizione ordinaria e non quella speciale alla tassa di manomorta.

(Concorda decisione): Cassazione Roma 26 maggio 1896, n. 218, Fondo culto e Capitolo Metropolitano di Cagliari e 10 aprile 1900, n. 214 Fondo Culto e Capitolo della Cattedrale di Piacenza).

Considerato che anche il quarto ed ultimo motivo ricavato dall'art. 9 della legge sulle tasse di Registro posto in rapporto coll'art. 12 della citata legge sulle Manomorte, che (pure ammettendo che l'argomento abbia formato tema di discussione nel giudizio di merito, e concedendo che nella specie trattasi di liquidazione definitiva, non già, come apparisce, semplicemente provvisoria e quindi suscettibile di revisione) il motivo stesso va irremissibilmente ad infrangersi

dinanzi al principio enunciato di sopra, che la quota di concorso non ha natura e i caratteri di tassa, e non tollera quindi che ad essa si applichi una decadenza di carattere eminentemente fiscale introdotta allo scopo di togliere le incertezze perniciose al pubblico erario, che nel caso concreto non è menomamente compromesso.

Considerato che per conseguenza è di giustizia rigettare il ricorso;

Rigetta il ricorso spiegato dall'Amministrazione del Fondo Culto contro la sentenza della Corte di Palermo del 19 luglio 1899, e condanna ecc.

NOTA — Sulle due prime massime non abbiamo da osservare od aggiungere poiché ne conveniamo pienamente.

La terza viene a confermare lo stesso principio già affermato dalla stessa Corte con la richiamata decisione del 10 aprile 1900 riportata al N. 12002 col nostro plauso che ora rinnoviamo — Vedansi pure i NN. 7873 e 10622 delle « *Massime* ».

—

Questioni proposte alla Direzione.

—

N. 12972 — TASSA DI SUCCESSIONE — CREDITI INESIGIBILI — DONAZIONE ALLO STATO — REVOCA — PROVE. — (Art. 6 legge 23 gennaio 1902, n, 25, all. C. — V. Art. 53 *Testi unici* Avezza).

DOMANDE — La donazione di crediti inesigibili od estinti può essere revocata e con quali mezzi?

Smarrite le quietanze, quali altri mezzi sono ammessi per provare l'estinzione del credito abbandonato allo Stato e garantito con ipoteca in base a sentenza di conferma di sequestro?

RISPOSTE. — Veramente la parola *donazione* adoperata nell'art. 6 della legge 23 gennaio 1902 non corrisponde alle intenzioni ed alla volontà del contribuente, da cui è ben lontano il sentimento di una liberalità verso lo Stato. Nella legge del 21 aprile 1862 era adopera la parola *abbandono.* Perchè si é mutata locuzione? Forse per imprimervi il concetto della irrevocabilità? Ma allora bisogna anche annettervi la necessitá dell'atto pubblico e dell'accettazione. A parte queste ricerche che non potrebbero mai portare all'idea di un contratto civile, la irrevocabilità, a nostro avviso, discende dalla stessa disposizione della legge speciale di registro, la quale ebbe per iscopo di troncare ogni indugio garantendo ad un tempo la finanza contro le frodi o le mistificazioni e dando al contribuente un mezzo per liberarsi dalle molestie degli Agenti finanziari.

La seconda domanda esorbita dal campo della legge d'imposta ed entra nel campo del diritto civile e nel vasto sistema probatorio; sì che a provare la inesistenza, la estinzione od il soddisfacimento del credito per escluderlo dalle attività e liberarsi dalla corrispondente imposta di successione sono possibili tutti i mezzi contemplati ed acconsentiti nel diritto civile e nei rapporti civili a provare non la obbligazione o convenzione, ma un fatto, quale è quello della estinzione della obbligazione.

Una breve osservazione incidentale. Nel quesito si accenna alle iscrizione in garanzia presa in appoggio a sentenza di conferma di sequestro. Se così fosse e la sentenza non fosse che di pura conferma, ci pare che la iscrizione non possa avere efficacia perchè le sentenze che danno diritto all'iscrizione della ipoteca giudiziale sono soltanto quelle di *condanna*, ed in tema di vincoli non è permessa interpretazione estensiva.

N. 12973 — Tassa di bollo — Casse postali di risparmio — Procure a riscuotere — Procure generali — Copie.

Domanda — Se la facoltà ammessa con la risoluzione mministeriale. di cui al n. 6 del Bollettino demaniale 1902, « *Massime* » n. 12718, di rilasciare in carta libera le *procure speciali* per riscuotere somme presso le Casse postali di risparmio si possa estendere anche alle *copie* di *procure generali* registrate, nelle quali sia pure compresa tale facoltà purchè, ben inteso, nella copia, da rilasciarsi in carta libera, si faccia cenno dell'uso a cui é destinata. (Dal signor D. G. n. 1418).

Risposta — Non vi è da esitare a rispondere negativamente sia per la letterale parola della legge, sia per lo spirito che informa. La legge sul bollo, infatti, nel n. 15 dell'art. 27 fra la esenzioni comprende le procure *speciali* che possono occorrere per il ritiro delle somme iscritte nei libretti nominativi. Parlando esplicitamente di procure *speciali* la legge ha certamente voluto escludere quelle *generali*, perché *inclusio unius est exclusio alterius*; limitando espressamente l'oggetto della procura speciale al ritiro delle somme dai libretti nominativi ha pure necessariamente escluso qualunque altro oggetto e qualunque procura che contenesse altri oggetti.

Spirito e scopo della esenzione fu unicamente quello di favorire i risparmi e le operazioni presso le Casse, e sarebbe

irragionevole estendere il benefizio, non essendo d'altronde ammissibile, in tema di eccezioni, la interpretazione estensiva.

Dimostrata la esclusione del benefizio alle procure generali bisogna escludere pure le copie per quanto si vogliano e si dichiarino destinate all'unico scopo del ritiro di somme dalle Casse di risparmio, perchè le copie devono seguire la legge degli originali. Questo almeno è il nostro avviso.

—

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12974 — TESTAMENTO PUBBLICO — SOTTOSCRIZIONE — CAUSA IMPEDITIVA — DICHIARAZIONE DEL TESTATORE — MENZIONE. (Art. 779 cod. civ.).

Soddisfa al voto della legge il testamento pubblico che si chiude colla frase: « il presente testamento è stato da persona di mia fiducia scritto e non viene sottoscritto dal testatore il quale ha dichiarato di non poter firmare a causa della sua cecità. *In presenza dei testimoni ho dato lettura ecc. »* — (Cass. Napoli, 13 novembre 1902 — Indiveri c. Mengani e Lilla — BURALI D'AREZZO *Est.*).

Ai 10 di aprile 1901 trapassava in Monopoli il Sacerdote Angelo Gentile e col suo testamento pubblico del 21 agosto 1886 istituiva eredi i signori Antonio e Francesco Mengano figliuoli naturali di Caterina Mengano da lei riconosciuti e largiva alcuni legati alla giovane Vita Lallo ed alla detta Caterina Mengano; ed alla fine delle disposizioni suddette vi si legge così « il presente testamento è stato da persona di mia fiducia scritto e non viene sottoscritto dal testatore il quale ha dichiarato di non poter firmare a causa della sua cecità. In presenza dei testimoni ho dato lettura del soprascritto atto alla parte che lo ha dichiarato conforme alla sua volontà ».

Che il signor Antonio Indiveri nipoti del testatore con atto 6 maggio 1901 nel convenire davanti al Tribunale di Bari i signori Mengano e Lilla deduce la nullità del testamento suddetto sia per vizio di forma non avendo a suo dire il testatore da sè stesso dichiarato al notaio la causa della cecità che impedivagli di sottoscriverlo, sia per mancanza di capacità giuridica del testatore stesso, a causa di

voluta demenza, sia per pretesa captazione esercitata da persone incapaci di succedergli.

Osserva che non ha valore giuridico il primo motivo del ricorso col quale si sostiene la nullità del testamento pubblico del sig. Gentili. Invero se é certo che a norma dell'art. 779 Cod. Civ. il testatore deve sotto pena di nullità dichiarare la causa che gl'impedisce di sottoscrivere e non é sufficiente che ciò venga enunciato soltanto dal notaio; non è meno evidente che tale formalitá essenziale trovasi con la maggiore esattezza adempita nel testamento impugnato. Le espressioni seguenti « il presente testamento non viene sottoscritto dal testatore il quale ha dichiarato di non poter firmare a causa della sua cecità » rilevano lo esatto adempimento del duplice requisito dalla legge richiesto, dacchè nel testamento stesso evvi la dichiarazione del testatore non pure di non poterlo firmare, ma eziandio della causa che glielo impedisce. Invano lo adempimento di codesta formalità si vien sconoscendo; dappoichè essa, lungi dal desumersi da espressioni equipollenti, in termini espressi si rinviene nel testamento e la relativa dichiarazione non trovasi già enunciata dal notaio, bensì venne fatta direttamente dal testatore stesso che dichiarò il duplice estremo così di non poter sottoscrivere il testamento come la causa vera che glielo impediva per essere cieco; e la sua cecità a dippiù va giustificata dai documenti esibiti, nè si sconosce dal ricorrente, il perchè la mancata sottoscrizione a causa della perdita della vista venne dichiarata dal testatore e ridotta in iscritto per cura del notaio, che non manca nel testamento la menzione di codesta formalità, concorre senza dubbio l'uno e l'altro estremo per validitá dell'atto ed è vana opera muoverne controversia; d'altronde la determinata volontà del testatore a fare le ultime sue disposizioni contenute nel testamento emerge certa ed indubitata dalla espressa dichiarazione da lui fattane dopo la lettura del testamento di essere conforme alla sua volontà quella disposizione testamentaria.

Che per l'articolo 897 delle abolite leggi civili napolitane il testamento veniva dettato dal testatore e scritto dal notaio, il codice italiano con l'art. 778 prescrive invece che il testatore debba dichiarare al notaio in presenza dei testimoni la sua volontà, la quale va ridotta in iscritto dal notaio stesso; epperò non può non riconoscersi adempita nel testamento la formalità di che trattasi. D'altra parte non occorreva riferire in persona prima le espressioni dettate dal testatore essendo più che sufficiente che per cura del notaio sia ridotta in iscritto così la volontà del testatore come la dichiarazione di costui di non aver potuto sottoscrivere il testamento e della causa che gli ha impedito a firmare, nè come dianzi si è osservato nel testamento venne omessa la menzione di siffatta dichiarazione.

Che non ha miglior pregio l'altro assunto del ricorrente di leggersi la dichiarazione suddetta alla chiusura dell'atto, imperocchè la legge non designa il posto ove la si debba riferire; d'altronde a prescindere che la giurisprudenza riconosce di non aver la legge sul notariato derogato alle disposizioni del codice civile disciplinate in ordine ai testamenti, trovansi nella specie a dippiù esattamente adempite le norme dettate dallo articolo 43 N. 8 e 10 testo unico della legge sul notariato del 25 maggio 1879; esso infatti dispone che la dichiarazione di non potersi dal testatore sottoscrivere il testamento deve farsi dal testatore prima della lettura dell'atto, epperò non è dato disconoscere nel testamento impugnato lo adempimento una volta che prima della lettura dell'atto il notaio vi adempì. Lo assunto da ultimo del ricorrente di dover, cioè, prender posto nell'atto in luogo distante la dichiarazione suddetta della parte dalla relativa menzione del notaio, e che l'uno a suo dire abbia a riferirsi nel corpo e l'altro nella chiusura dell'atto, viene ad aggiungere alla legge ed a creare una nullità che la legge non ha dichiarata, oltrechè lo estremo di ridurre in iscritto la dichiarazione del testatore di non poter sottoscrivere il testamento, della causa che glielo divieta e la successiva menzione di codesto adempimento da parte del notaio in due distinte parti del testamento non han ragione di essere, dacchè si raggiunge indubbiamente la finalità della legge sempre che l'uno e l'altro adempimento abbian luogo prima che si esegua la lettura dell'atto in presenza dei testimoni. (*Omissis*).

Nota — A stento ci persuadiamo come siasi trascinata fino alla Cassazione una questione di tal genere. In poche forse delle multiformi dizioni usate dai notari per far fede dell'adempimento dei precetti di legge riscontrasi così esatta corrispondenza colla prescrizione dell'art. 779 come in quella in esame e che pure non potè sfuggire alla sorte comune di tutti i testamenti, di essere sotto qualsiasi pretesto impugnati per nullità. Invero che cosa vuole la legge? Che il testatore dichiari la causa che gl'impedisce di sottoscriversi. E la menzione di tale dichiarazione a quale scopo è richiesta? Unicamente per provare colla autorità che all'atto deriva dal fatto d'essere l'uffiziale ricevente rivestito di pubblica fede, che la dichiarazione stessa fu realmente fatta dal testatore; vale a dire che non è sufficiente che il testatore dica quale causa gli impedisce di sottoscrivere, ciò che potrebbe essere dimostrato con qualsiasi mezzo di prova: occorre invece che questa risulti dal testamento stesso; in una parola la legge richiede la prova precostituita dell'adempimento della formalità.

Ma, a quanto sembra, le parti interessate obbiettavano che nel testamento del Gentile, havvi bensì la menzione richiesta dall'art. 779, manca però la dichiarazione di bocca del testatore, la quale avrebbe dovuto farsi nel corpo delle disposizioni in persona prima. E' evidente il niun fondamento di tali pretesti che non trovano giustificazione alcuna nella legge, la quale lungi dal prescrivere che le dichiarazioni del testatore siano scritte in persona prima, come se questi le dettasse al notaro, vuole che la loro manifestazione nell'atto sia opera esclusiva del pubblico ufficiale, e perchè sarebbe assurdo pretendere che la enunciazione della causa impeditiva della sottoscrizione dovesse trovar posto fra le disposizioni testamentarie vere e proprie colle quali si dispone dei proprii beni, anzichè nella chiusa dell'atto e prima della sottoscrizione, di cui tiene luogo ed in luogo della quale è appunto prescritta. E tanto è ciò vero che la prevalente giurisprudenza non ritiene neppure necessaria la lettura della dichiarazione in esame. (V. *Repertori* voc. Testamento pubblico).

Se, dunque, il testatore non è tenuto a dettare le sue dichiarazioni, evidentemente queste vengono a risultare dalla menzione che ne fa il notaro; ond'è che la formula usata nel testamento del Gentile, a parer nostro, risponde perfettamente, in modo chiaro e conciso, alla duplice prescrizione dell'art. 779 cod. civ.

Risoluzioni ufficiali

N. 12975 — Repertorio notarile — Testamenti registrati — Indicazione del valore — Archivio — (Art. 53, 91 n. 22 legge 25 maggio 1879, n. 4900 — Art. 30 tariffa annessa).

Risoluzione del Ministero di G. G. notificata al Consiglio notarile di Catania con nota 28 ottobre 1902 della Procura generale.

Il Ministero conviene nella opinione espressa dal Presidente del Consiglio notarile ed appoggiata da questo ufficio Generale, che cioè la disposizione dell'ultimo capoverso dell'art. 30 della tariffa notarile non sia applicabile agli atti di ultima volontà.

Ed in vero, mentre il valore di qualsiasi atto tra vivi, se non è in esso espressamente dichiarato, si può per lo meno indirettamente presumere, determinando così l'onorario competente al notaio (art. 5

della tariffa) per liquidare, invece, l'onorario a cui il notaio ha dritto per la parte sostanziale di un testamento, occorre che sia prima conosciuto l'ammontare dell'asse ereditario, e di più che si accerti che il testamento non sia stato revocato e si faccia la detrazione della porzione legittima (art. 8 tariffa).

Difatti allorchè il notaio, morto il testatore, eseguisse il passaggio del testamento dal fascicolo speciale al repertorio generale, ai sensi dell'art. 52 ultimo capoverso della legge 25 maggio 1879 n. 4900, ignora il valore effettivo dei beni ereditarii, e se non può quindi fare nel repertorio l'annotazione prescritta dal n. 4 dell'art. 53, tanto meno è in grado di determinare tale valore agli effetti dell'art. 8, pei quali occorre la certezza che il testamento non sia stato revocato e la notizia dell'importare delle quote spettanti a titolo di legittima.

Giova altresì rilevare che la legge sulle tasse di registro che in tale materia molto si accosta a quella notarile, mentre esige per gli atti tra vivi il pagamento della tassa contemporaneamente alla registrazione, per i trasferimenti a causa di morte, invece, dà facoltà di pagare la tassa entro i due mesi successivi alla scadenza del termine utile per la denunzia (V. art. 79 e 85 legge approvata con Regio Decreto 20 maggio 1877).

Siffatta larghezza, in una legge di valore prettamente fiscale è basata appunto sulla impossibilità di determinare a priori il valore delle sostanze ereditarie.

Or bene questa stessa impossibilità deve far ritenere esclusa l'applicazione dell'art. 30 della tariffa agli atti di ultima volontà.

Che se il notaro, a norma della richiamata risoluzione Ministeriale del 5 aprile 1876, crede di poter calcolare in via provvisoria ed in base alla dichiarazione scritta della parte il suo onorario e la conseguente tassa d'archivio, nulla osta ch'egli indichi approssimativamente la tassa medesima e che il Conservatore dell'archivio ne riceva il pagamento, salvo a procedere ad una definitiva liquidazione dopo che sia noto il preciso valore del compendio ereditario; ma questo temperamento a cui si può addivenir soltanto per uno spontaneo accordo privato, come non può distruggere il diritto che ha l'archivio di chiedere in ogni caso il dovutogli supplemento, così non può importare pel notaio un obbligo vero e proprio all'infuori ed anzi contro la legge.

Dall'altra parte non pare che dalla mancata indicazione del valore dei beni ereditari nella copia repertoriale possa derivare alcun danno allo archivio. Infatti, se è vero che l'art. 101 del regolamento notarile è conseguenza e completamento dell'art. 100, offrendo i mezzi per rendere efficace l'ispezione annuale dei repertorii originali, la disposizione di esso può pure estendersi, per analogia, alla specie il discorso, giacchè v'è ugualmente difetto d'indicazione, per quanto

derivi dalla necessità delle cose e non già da colpa certa o presunta del notaio.

Per le suesposte considerazioni, il Ministero ritiene che la tassa liquidata dal Conservatore di questo archivio notarile a carico del notaro Giacomo Condorelli pei dodici testamenti che furono annotati a repertorio senza l'indicazione del valore, possa essere ridotta alla sola tassa effettivamente dovuta all'archivio sull'onorario spettante al detto notaio sul valore dei beni di ciascuna eredità risultante dalla liquidazione fatta dal Ricevitore del registro.

Nota — Riportando al n. 12812 la deliberazione del Consiglio notarile di Catania che diede motivo alla risoluzione ministeriale sovra riportata e cortesemente comunicataci dal Consiglio stesso, esprimemmo il dubbio che anche per la eredità debbasi, in istretto diritto, indicare il valore, sia pure approssimativo; facevano però voti perchè in linea di equità trovassero accoglimento i prudenti suggerimenti del Consiglio Notarile di Catania, e siamo lieti di vederli esauditi.

PARTE SESTA — Cose diverse

N. 12976 — Il diritto a pensione e i commessi gerenti demaniali.

Sappiamo che l'On. cav. avv. Luigi Callaini, deputato del Collegio di Colle d'Elsa e membro della Giunta per l'Elezioni, residente in Firenze, piazza del Duomo N. 15, ha presentato nella seduta del 29 gennaio decorso alla Camera un disegno di legge per il riconoscimento, agli effetti della pensione, del servizio prestato in qualità di Commesso gerente demaniale.

La proposta dell'On. Callaini più che ad introdurre una disposizione innovativa, mira ad una interpretazione autentica del vigente testo unico sulle pensioni, poichè il diritto dei gerenti demaniali alla pensione già emergerebbe, con una sana e logica interpretazione ed applicazione delle norme legislative, dall' art. 26 del testo unico stesso; tesi questa che, come è noto ai nostri lettori, l'*Associazione demaniale* sta presentemente sostenendo, innanzi le sezioni unite della Corte dei Conti, con molte e valide argomentazioni esposte in apposita memoria, redatta dal nostro « Studio legale » e che ora trovasi in corso di stampa.

Ben venga, dunque, il disegno di legge dell'on. Callaini ad avva-

lorare l'opera di redenzione iniziata dalla « *Associazione demaniale* », a rafforzare e dare consistenza ad un principio che la giustizia e l'equità impongono, a distruggere, in ogni peggiore ipotesi, una giurisprudenza che urterebbe contro le leggi stesse dell'umanità.

Onde è che in attesa del responso della Corte dei conti, facciamo plauso al fine nobile ed umanitario dell'On. Callaini e confidiamo che gli interessati sentiranno il dovere di rendergli grazie della valida ed autorevole sua cooperazione e patrocinio e di comunicargli tosto colla massima cura quegli elementi, che riputeranno utili al riguardo.

—

N. 12977 — L'ASSOCIAZIONE DEMANIALE ED IL CONSIGLIO SUPERIORE DI PREVIDENZA.

Annunciammo già che il Consiglio Superiore della Previdenza ha manifestato parere favorevole alla domanda pel riconoscimento giuridico, con alcune modificazioni tecniche allo statuto sociale.

Ci è grato di aggiungere che nella perspicua relazione del Comm. Tedesco, vittima vittoriosa di un'ingiustizia amministrativa, vien tributato « vivo encomio per l'iniziativa presa da funzionari di buona volontà e di alto sentimento civile, ai quali eran ben noti i bisogni e le aspirazioni dei compagni di lavoro, e particolarmente di quelli che non in regole organiche e nei criteri obbiettivi di amministrazione di Stato, ma in considerazioni soggettive di mutabili direttori di ufficio, trovano l'unica guarentigia della loro modesta posizione ».

Il valente Relatore con ben nota sua competenza in materia economica si é pure compiaciuto di rilevare:

« Frutto di molta cura e ponderazione, lo statuto presentato al nostro esame s'informa a leggi che hanno il fondamento di larga esperienza ed è condotto sulle norme proposte alle società di mutuo soccorso dal Consiglio della previdenza ».

Siamo poi lieti di riprodurre testualmente la conclusione della pregevole relazione del Comm. Tedesco:

« La Società, che chiede fiduciosa il voto del nostro Consiglio, sorge con buoni auspici: dopo soli pochi mesi essa novera già 878 soci (1) su circa 3800 impiegati demaniali. Possano all'alba promettente seguire i giorni più lieti. Inteso ad affratellare un forte nucleo della famiglia degli impiegati, il nuovo sodalizio appresterà, oltre l'aiuto economico, una salda difesa morale, specialmente a coloro (sono ben 2333) le cui sorti non sono affidate che al beneplacito e all'equità dei capi d'ufficio.

« Esso può, tra i suoi fini, segnare anche quello, nobilissimo, di

(1) Oggi i soci ascendono a 1050 e pervengono quotidianamente domande di nuove ammessioni.

cooperare al conseguimento di provvidenze, che assicurino la tutela di questi lavoratori dimenticati, partecipando così all'emulazione di umana solidarietá che ferve, alta e feconda, tra gli spiriti eletti ed i pubblici poteri, agitati dall'ideale di migliorare i destini delle classi meno fortunate ».

—

N. 12978 — L'Associazione demaniale e le riforme.

Se si vuole che la rappresentanza dell'Associazione demaniale si interessi presso il Governo ed il Parlamento e sia l'espressione dei voti unanimi della derelitta classe è necessario che tutti gli impiegati demaniali, inscritti o non all'Associazione mandino alla Presidenza della Società di M. S. fra gli impiegati in Roma, via Monte della Farina, 64, firmata la scheda di adesione stata a tutti diramata con l'ultimo bollettino dell'Associazione. E se si vuole che questa benemerita classe consegua e mantenga il posto che le compete ed il prestigio che si merita è d'uopo di unire tutte le forze e le volontà, inscrivendosi tutti, tutti alla Società, oramai unica àncora di salvezza.

—

N. 12979 — Associazione demaniale — Elezioni dei Comitati provinciali.

Firenze — Votanti 45 su 45 inscritti.

Ispettore Molla Dr. cav. Paolo, voti 44 — Ricevitore Duranti Domenico, 32 — Id. Chelini Emilio 23 — Id. Gazzera Edoardo 23 — Gerente Torta Michele 30 — Commesso Magherini Mario 27.

Fra i due ricevitori Chelini e Gazzera riusciti con pari voti, rimase a far parte del Comitato il Chelini, perchè più anziano.

A Segretario venne prescelto il Gerente Torta.

Voto unanime di piena ed assoluta fiducia al Consiglio di Roma anche pel contegno del Comitato di Perugia.

Messina — Iscritti 81, presenti personalmente 35, rappresentati 32.

Per acclamazione: Conservatore cav. uff. Giovanni Vaccaro *Presidente* — Ispettore Costa cav. Giuseppe — Ricevitore Marino Giuseppe — De Angelis Pasquale — Gerente Ip. Toscano Giuseppe.

Unanime voto di plauso e di ringraziamento alla Presidenza ed al Consiglio di amministrazione e conferma di piena ed illimitata fiducia.

Roma — Ispettore Grimaldi cav. Guido, voti 37 — Ricevitore Mascarino cav. Francesco 35 — Id. Fiorini Giovanni 22 — Gerente Ip. Pellicciante Berardo 19 — Commesso Pantanelli Piero 18.

—oo—

NECROLOGIA

N. 12980 — Una nuova vittima del dovere e del lavoro conta oggi il lungo Martirologio della misera e pur sempre benemerita classe demaniale.

PIETRO RUBIANO

Ricevitore del Registro a Castellamonte,

già minato da malattia di cuore, il 22 gennaio rimpianto da tutta la popolazione che lo circondava di ben meritata stima ed affetto, cadde affranto dal lavoro mentre stava con lena superiore alle sue forze, consegnando l'ufficio ad un reggente, per poter godere di ottenute ferie e poscia ridursi al riposo dopo oltre 30 anni di lodevole e faticoso servizio di Ricevitore del Registro.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 12981 — Sig. Avv. **S. P. P.** N. 1405 — Registro — *Affitto — Enfiteusi* — (Art. 22, 41 T. U Reg.) — Nella concessione della coltivazione di agri marmiferi, se non vi é la facoltá di scavazione, sia pure per 29 anni rinnovabili, non si puo scorgere un contratto d'enfiteusi, mancando requisiti sostanziali. Non vi puó essere che una locazione da imporsi per il cumulo degli anni di durata, salvo a ripetere poi la tassa per le rinnovazioni o riconduzioni.

Sig. **G. C.** N. 1279 — Bollo — *Stipendi — Cessionari — Quietanze* (Art. 13 T. U. Bollo — Art. 10 L. 7 luglio 1902 n. 276) — Riteniamo che siano da trattarsi come ricevute ordinarie, nei rapporti del bollo, le quietanze mensili che si emettono dai cessionari di stipendi degli impiegati, sia perchè non sono veri e proprii atti liberatorii, sia perchè si troverebbero compresi nella ampia eccezione fatta nell'art. 13 della legge di bollo per riguardo ai pagamenti continuativi.

Sig. **B. A.** N. 1458 — Registro — *Vendita — Riserva d'usufrutto Terzi — Donazione* — (Art. 74, 101 tar.) — La riserva d'usufrutto, in atto di vendita, a favore di terze persone non aventi diritti di comproprietá, costituisce una liberalità da considerarsi e colpirsi come donazione e sotto tale aspetto, non essendo intervenute all'atto, riteniamo doversi applicare la tassa di donazione non accettata, di che all'art. 74 della tariffa di registro.

2° — Registro — *Vendita — Immobili per destinazione — Diritti catastali* — Se venduti insieme, gli immobili per destinazione non possono separarsi da quelli ai quali sono destinati. Quindi anche il loro valore va compreso nel valore complessivo agli effetti dei diritti catastali.

G. Avezza *Direttore.*

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 12982 — TASSA DI REGISTRO — MATRIMONIO MILITARE — VINCOLO DI RENDITA — CONDIZIONE — TASSA FISSA — TASSA PROPORZIONALE SUPPLETIVA — *Solve et repete* — OPPOSIZIONE — INAPPLICABILITÀ DELLA TASSA DI DONAZIONE — (Art. 2, 6 leg. 24 dicembre 1896 N. 554 — Art. 13, 46, 135 T. U. Reg. 20 maggio 1897 N. 217 — Art. 96, 201 tar. — Art. 6 legge 20 marzo 1865 N. 2048).

Percettasi la tassa fissa di donazione non accettata su un atto di assicurazione con vincolo ipotecario di una rendita secondo le prescrizioni della legge sui matrimoni degli ufficiali dell'esercito, la tassa proporzionata di donazione che a titolo di supplemento venga richiesta è tassa suppletiva, *per la quale non è applicabile la eccezione del* solve et repete.

L'atto di vincolo di rendita da parte dello sposo per matrimonio militare non è passibile di tassa proporzionale di donazione — (Cass. Roma 23 gennaio-4 febbraio 1903 — Finanze c. Tiby - CASELLI *Pres.* - NATALE *Est.*).

Omissis. — **Diritto**: Attesochè due quistioni si sottoposero all'esame della Corte palermitana: una in rito, circa la ammissibilità dell'opposizione prodotta ai 28 febbraio 1900 senza il previo pagamento, contro la ingiunzione de' 29 gennaio precedente; e l'altra in merito, circa il contenuto dell'atto dei 18 agosto 1897, già registrato con la tassa fissa di lire 12.

Attesochè per la risoluzione della prima quistione la Corte di merito osservò che, essendosi chiesta con la ingiunzione la tassa supplementare di lire 393, non poteva dirsi inammissibile l'opposizione utilmente prodotta senza previo pagamento entro i quindici giorni dalla data della notificazione della risoluzione dei reclami amministrativi contro la ingiunzione medesima.

Su gli apprezzamenti di fatto, specialmente in ordine alla esistenza dei reclami amministrativi, ed alle date delle notifiche delle relative risoluzioni, la Corte di cassazione non può emettere alcun giudizio di censura, tanto più che nelle produzioni della causa non vi è alcun documento dal quale possa desumersi il contrario di quello che la Corte di merito affermò per ritenere l'ammissibilità dell'opposizione.

Sui criteri di dritto poi, questo Supremo Collegio stima che la Corte di merito, ritenendo utilmente proposta, senza il previo pagamento l'opposizione contro la ingiunzione per tassa suppletiva, non si discostò dai dettami degli art. 134 e 135 della legge di registro 20 maggio 1897, e 6 della legge sul contenzioso amministrativo 20 marzo 1865.

È infatti stabilito dalla più sana giurisprudenza che la tassa principale è quella che risulta da una prima liquidazione dei dritti di registro, e la tassa suppletiva è quella che deriva da una seconda liquidazione degli stessi dritti precedentemente liquidati e pagati in misura erronea ed insufficiente.

Quando adunque nella specie in esame si verificava che, dopo liquidata e pagata la tassa di lire 12 sull'atto dei 18 agosto 1897, l'Ispettore del Circolo, di accordo con l'Intendenza di Finanza, faceva iscrivere sul *Libro dei debitori* la differenza di lire trecentonovantatre (L. 393) come *supplemento di tassa sul detto atto,* il Ricevitore non poteva far altro che spiccare l'ingiunzione per tassa suppletiva, ed il contribuente aveva acquistato il dritto di difendersi contro cotesta tassa, denominata suppletiva, e non principale, senza esser lecito alla difesa dell'Amministrazione di scambiare in corso di lite la *causa petendi.*

A questo si riduce ciò che disse la Corte di merito, quando giustamente ritenne ammissibile senza il previo pagamento l'opposizione contro l'ingiunzione per la tassa di sua natura supplementare, e per tale riconosciuta dalla stessa amministrazione che aveva aperto il credito, ed aveva iniziata la procedura pel conseguimento del medesimo. Non restava adunque alla Corte di merito che l'esame del contenuto dell'atto 18 agosto 1897 per vedere se questo poteva sottoporsi alla tassa proporzionale delle donazioni, e dovesse rimaner soggetto alla tassa fissa di lire 12.

Attesochè anche la questione di merito fu giustamente decisa nell'impugnata sentenza, contro l'assunto dell'Amministrazione delle Finanze, sia che si voglia tener conto degl'incensurabili apprezzamenti di interpretazione, sia che si vogliano considerare gl'inoppugnabili criteri di dritto.

Vuole, infatti, la legge speciale dei 24 dicembre 1896 che l' ufficiale del regio esercito, per contrarre matrimonio, dimostri di *possedere* un'annua rendita di lire 4000 o 3000, secondo i casi, senz'altro obbligo che quello di assicurare la temporanea indisponibilità con ipoteca a favore della futura sposa, o della prole nascitura.

Di niuna cosa per ciò è egli obbligato a spogliarsi attualmente ed irrevocabilmente, se non della libera disponibilità per un certo tempo, e per certe determinate condizioni. Se egli si spogliasse, cesserebbe di *possedere,* e non avrebbe più la capacità di mettersi a capo di una famiglia, regolata sempre dal dritto comune. Dunque, tutto rimane in suo potere, col semplice vincolo della ipoteca, temporaneamente iscritta al nome

della sposa, e della prole nascitura, nel fine del più pronto e decoroso adempimento dei doveri di marito e padre.

Così intese la Corte di merito l'atto unilaterale del tenente Tiby dei 18 agosto 1897, registrato per assimilazione con la tassa fissa di lire 12; e così va interpetrata la legge dei 24 dicembre 1896, per la quale può farsi luogo a trasferimento di proprietà, o di usufrutto, e quindi alla relativa tassa proporzionale, solo quando questo trasferimento risulti per costituzione di dote, o per altra effettiva largizione, dal contenuto dell'atto che deve essere sottoposto alla formalità del registro. Per questi motivi ecc.

Nota — Sulla prima massima. Nella abbondante e diremmo quasi diuturna sua giurisprudenza (1) la suprema Corte ha sapientemente insegnato, e lo ripete anche ora, che è tassa suppletiva quella che tende a correggere una percezione erronea nella misura ed insufficiente. E tale ha riconosciuto quella che ha formato oggetto della decisa contestazione.

Ma la Corte nella troppa sicurezza della sua tesi non si è domandata e non si è abbastanza preoccupata per sapere se la tassa fissa percetta fosse erronea e se, per conseguenza, la nuova tassa, quella proporzionale, che veniva richiesta, fosse diretta a correggere una imperfetta ed erronea percezione o non piuttosto a conseguire la vera, propria e principale tassa dell'atto che non poteva percepirsi al momento della registrazione, perchè non ancora dovuta ed esigibile. Se a questa essenziale indagine il supremo Consesso avesse prodigato la sua attenzione, si sarebbe persuaso che l'unica misura di tassa da percepirsi nella registrazione dell'atto era quella fissa. O si considerava l'atto come costituzione di dote o donazione, secondo le intenzioni della finanza, ed allora, non essendovi l'intervento della donazione, la tassa da applicarsi non poteva essere che quella fissa di donazione non accettata (art. 101 tariffa); o si riportava l'atto allo avvenimento dell'approvazione e del consentimento dell'Autorità militare ed allora non si poteva applicare che la tassa fissa di atto soggetto a condizione sospensiva di che all'art. 75 della tariffa (2). Dunque sotto qualunque aspetto la tassa proporzionale che si richiedeva era quella vera e propria dell'atto, che, non per errore, ma per precetto della legge, non fu e non poteva essere prima percetta. Laonde, qualunque sia stata la locuzione impropria

(1) Vedasi nel Repertorio generale e negli Indici annuali alla Voce Cause — *Solve et repete*.

(2) Risoluzione ministero Finanze 1 agosto 1893.

del supplemento e della ingiunzione alludente a tassa *suppletiva,* improprietà di linguaggio che non infirma e non muta la sostanza nè altera gli effetti dell'atto, la tassa proporzionale contestata non era e non poteva essere che tassa *principale,* alla quale non poteva farsi opposizione senza il *solve et repete.*

Dopo tutto, e salva la più retta interpretazione della legge che ci interessava di mantenere, la Corte correndo, a nostro avviso. alle ultime conseguenze, ha evitato, in fatto, al contribuente la molestia e l'aggravio di pagare col disturbo di chiedere poscia la restituzione.

Con ciò noi mostriamo già la nostra piena adesione alla seconda massima, alla esclusione, cioè, della tassa proporzionale di donazione. E davvero non sappiamo per quale ragione, per quale appiglio di legge, se non per esagerato interesse di fiscalità la finanza abbia voluto sostenere la tassa di donazione che è tassa di mutazione, quando di donazione e di trasferimento manca ogni lontano elemento. Donazione, no, perchè lo sposo non si spoglia di nulla e nulla dona alla sposa; costituzione di dote, nemmeno, perchè di dote non è fatta parola nè nell'atto di vincolo nè nella legge a cui l'atto è informato, e perchè mancano gli elementi sostanziali della costituzione dotale; non trasferimento di proprietà o di godimento, perchè nulla passa alla sposa ed alla prole nascitura, restando e dovendo restare sempre la rendita vincolata nella proprietà e nel possesso dello sposo. Se egli si spogliasse, dice bene la Corte. non possederebbe più e la legge invece vuole che egli possegga e continui a possedere, col solo vincolo della indisponibilità, in cui appunto ed unicamente si estrinseca l'atto in discussione.

A quale tassa, adunque, andrà soggetta questa specie di atti? La sentenza non lo dice, nè pare siasi fatta questione su di altra misura di tassa. Ebbene, colmeremo noi la lacuna col nostro modesto avviso. Esclusa la tassa proporzionale, perchè manca l'elemento imponibile che è il trasferimento, ci si presentano nella tariffa tre altre specie di tassa; l'una graduale di cauzione designata all'articolo 51, un'altra fissa di che all'art. 53 ed una terza pure fissa di atto innominato (art. 104). Escludiamo subito quest'ultima, perchè il vincolo ipotecario può trovare la sua sede nella categoria delle cauzioni.

Rimangono la tassa graduale e quella fissa di cauzione, ossia l'art. 51 di fronte al 53 della tariffa. Ora mettendo a confronto

questi due articoli ci pare di vedere nel primo colpito l'elemento contrattuale, la cauzione convenzionale libera; nel secondo la imposizione, l'assenza della libertà. Donde noi saremmo inclinati a dare la preferenza a questo ultimo, perocchè nell'ampia espressione dell'art. 53 di atti di cauzione disposti dalle leggi civili per l'esercizio di un diritto possiamo ben comprendere la legge sui matrimoni degli ufficiali dell'esercito ed il diritto di questi a prendere moglie.

N. 12983 — TASSA DI SUCCESSIONE — CANONICATI — PRESE DI POSSESSO — MASSA UNICA — DISTRIBUZIONI QUOTIDIANE — (Art. 5, 71, 72 T. U. Reg. 20 maggio 1897, N. 217).

In un capitolo metropolitano, come quello di Urbino, in cui i singoli canonici vengono retribuiti con distribuzioni quotidiane inter presentes, *da una massa unica,* uti universitas, *solo in quanto essi intervengono al coro e così* ratione servitii *non* ratione beneficii *non vi sono prebende, benefizi o dotazioni da poter dare luogo a prese di possesso, passaggi di usufrutto soggetti, per analogia, a tassa di successione* — (Trib. Urbino, 20 maggio 1902 — Benedetti e Valdarchi c. Finanze - CIAMBECCHINI *ff. Pres.* - MARTINET *Est.*).

Disposizioni ufficiali

N. 12984. — VOLTURE CATASTALI — DOMANDE — OBBLIGO DELLA PRESENTAZIONE — (Norm. 18 novembre 1902, n. 130 del *Boll. Uff. Dem.*).

L'obbligo di presentare le domande di voltura incombe direttamente:

a) *ai notari, per gli atti celebrati col loro ministero, tanto se ritenuti nei loro minutari, quanto se rilasciati in originale alle parti, nonchè per le scritture private le cui firme siano state da essi autenticate ;*

b) *ai cancellieri giudiziari, per le sentenze che debbono essere registrate a loro cura ;*

c) *ai segretari o delegati di qualunque amministrazione o pubblico stabilimento, per gli atti fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni o stabilimenti ;*

d) *ai capi delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione degli atti di cui alla lettera* c, *quando manchi il segretario o delegato ;*

e) *agli eredi, legatari, loro tutori o curatori, agli amministratori*

dell'eredità ed esecutori testamentari per i trasferimenti in causa di morte;

f) *a coloro a cui favore l'usufrutto, il lucro e la liberalità si devolve, nei casi di riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà, di devoluzione di lucri dotali, e di avveramento delle liberalità subordinate all'eventualità della morte;*

g) *agl'investiti dei benefizi o delle cappellanie, per i passaggi di usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso di tali enti ecclesiastici;*

h) *ed in generale a coloro che, per le disposizioni contenute nel testo unico delle leggi sulle tasse di registro, sono tenuti a curare la registrazione degli atti civili o giudiziali, o a fare la denuncia del trasferimento di beni immobili e di diritti reali soggetti ad inscrizione in catasto.*

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12985 — DONNA MARITATA — OBBLIGAZIONE IN PROPRIO — AUTORIZZAZIONE DEL MARITO — CONFLITTO D'INTERESSI — PROVA TESTIMONIALE — INAMMISSIBILITÀ — (Art. 136, 1341 cod. civ. — Art. 229 cod. proc. civ.).

Il conflitto d'interessi fra coniugi deve riscontrarsi nella stessa natura dell'atto, non indurlo da fatti posteriori ed estranei, relativi (nella specie) all'uso del denaro preso a mutuo.

Non è quindi ammessibile la prova testimoniale (che è certo il più pericoloso ed infido tra i mezzi di prova) a dimostrare che nonostante appaia dall'atto (nella specie: titoli cambiari) che l'obbligazione fu contratta direttamente dalla moglie senza compartecipazione del marito, il danaro preso a prestito abbia servito all'adempimento di alcuni particolari impegni di quest'ultimo — (App. Trani, 20 ottobre 1902 — Carbotti c. D'Ippolito - PALLONE *Pres.* - AMATI *Est.*).

Omissis. — In ordine alla seconda quistione, niun dubbio che la legge, mirando a proteggere e garentire il patrimonio della famiglia, richiede coll'art. 136 l'autorizzazione del Tribunale, quando esiste conflitto d'interessi fra il marito e la moglie, come nel caso di obblighi contratti so-

lidalmente o con la garenzia delle stesse. Ma ben diversa è l'ipotesi di obblighi assunti dalla donna maritata, senza compartecipazione del marito, perchè è sufficiente allora l'autorizzazione di costui, mancando la possibilità che egli tenesse presente piuttosto il proprio vantaggio che quello della moglie. Ora, il conflitto d'interessi che si allega nella causa attuale, per essere il denaro servito all'adempimento di alcuni particolari impegni del Carbone, è contraddetto dai titoli cambiari, i quali dimostrano che l'obbligazione fu contratta direttamente da Lamarina. Il conflitto deve pertanto riscontrarsi nella stessa natura dell'atto, non indurlo da fatti posteriori ed estranei, relativi all'uso del denaro preso a mutuo. Altrimenti, in ogni dichiarazione di debito della donna maritata, sarebbe sempre consentito di eccepire che questa venne simulatamente resa nell'esclusivo profitto del marito quale vero debitore e distruggerlo così a danno dei creditori mediante testimoni, che è certo il più pericoloso ed infido tra i mezzi di prova.

Nella specie vi è dippiù. Oltre che nulla risulta che possa costituire una presunzione in favore della tesi dell'appellante, varie circostanze ne accertano al contrario l'assoluta inverosimiglianza. La debitrice Lamarina non mosse mai lamento di aver simulato i tre effetti cambiari, nè molto meno che la firma le venne estorta con violenza o carpita con dolo, nei quali ultimi casi l'impugnativa avrebbe potuto trovare qualche sostrato nella legge, in base però ad articoli di prova delimitati ed attendibili. La detta Lamarina contrasse altri debiti cambiari con l'autorizzazione del marito; e questi li ritenne validi e li estinse, mediante la vendita di alcuni beni dei minori consentita dal Tribunale. Nè egli sulle prime aveva pensato ad attaccare di nullità l'obbligazione verso il D' Ippolito, quando con la lettera dinanzi cennata gli scrisse che, detratto il fondo Catena, la residuale proprietà della moglie era sufficiente a soddisfare altre pretese ed altri obblighi.

Occorre inoltre osservare che troppo vaghe ed indeterminate, per mancanza di alcun fatto positivo e concreto, si presentano le asserzioni che riguardano l'uso del danaro, il quale sarebbe servito per bisogni particolari del Carbone, e per adempire al pagamento dei debiti, contratti precedentemente dallo stesso. Non essendosi quindi articolate posizioni precise e specifiche, la prova testimoniale trova ostacolo nel disposto dell'art. 229 proc. civ., ed anche sotto questo rapporto bene giudicarono i primi giudici a respingerla. Per questi motivi ecc.

Nota — Al N. 12940 ed a quelli ivi richiamati noi sostenemmo costantemente il principio che per giudicare se occorra l'autorizzazione giudiziale alla donna maritata debba aversi riguardo alla sostanza dell'atto così come esso appare ed agli effetti che di diritto ne conseguono e non preoccuparsi di fatti posteriori in contraddi-

zione con ciò che l'atto dice e vuole; e la giurisprudenza venne affermandosi in tal senso.

Diamo perciò lode alla Corte di Trani che del principio medesimo fa un'applicazione tanto più esatta in quanto, rettamente interpretando la legge così nella espressione scritta come nel concetto informatore, impedisce che sotto lo specioso pretesto del particolare interesse della famiglia si possa impunemente usar frode ai terzi che contrattarono in buona fede con chi la legge dichiara capace di obbligarsi.

N. 12986 — Scrittura privata — Ricognizione — Copia autenticata da notaro — (Art. 1321 cod. civ. — Art. 283 cod. proc. civ.).

La facoltà di riconoscere o disconoscere la scrittura privata spetta personalmente ed unicamente a colui contro il quale la scrittura stessa viene prodotta.

La scrittura privata da riconoscersi o negarsi deve essere esibita in originale, e non per copia autenticata da notaro — (Cass. Roma, 18 novembre 1902 — Leopardi c. Mezzaporta e Leopardi — Pagano *P. P.* - Baudana Vaccolini *Est.*).

La Corte di merito ha considerato che la scrittura privata di divisione della quale si esibì in secondo grado copia autenticata da notaio « deve ritenersi per riconosciuta dalle appellate, le quali non la negarono specificatamente, e molto meno negano formalmente le loro sottoscrizioni come prescrivono gli art. 283 del codice di proc. civile e 1321 del codice civile, mentre la dichiarazione fatta dal patrocinatore di dette appellate colle parole - anche se autografe nelle firme, il che non si conosce per non essere stata esibita originalmente come si doveva - non equivale a sconoscimento della scrittura, nè a riserva di volerla esibita originalmente per ispezionarla e sconoscerla ».

Questa considerazione è completamente errata, e viola in diritto le surriferite disposizioni di legge.

In forza dell' art. 1321 del codice civile, quegli contro cui si produce un atto privato, è tenuto a riconoscere o negare formalmente il proprio carattere o la propria sottoscrizione.

E l'art. 283 del codice di rito, per quanto riflette la fattispecie, così dispone: Quando la parte comparsa in giudizio contro la quale una scrittura privata è stata prodotta non risponda, o, rispondendo, non neghi la scrittura specificatamente o non dichiari di non riconoscere quella attribuita ad un terzo, la scrittura si ha ugualmente per riconosciuta.

Col pronome personale *quegli* o con la parola *parte* contro cui si produce o è prodotta la scrittura privata, il legislatore ha evidentemente alluso al contendente e non al suo procuratore alla lite, il quale non ha facoltà di riconoscere o disconoscere la prodotta scrittura privata; quindi la dichiarazione sua in proposito non vincola affatto la parte.

Ma poi il procuratore delle appellate, lungi dal riconoscere la scrittura, non disse solo le parole trascritte nella sentenza impugnata, ma concluse: « Non tenersi calcolo della scrittura privata, non esibita originalmente, e che s'ignora se autografa; e, se autografa, essa riguardò l'eredità di Vincenzo Santarelli e non già della figlia Concetta, nè fu definitiva ». Dunque anche il procuratore non riconobbe la scrittura e reclamò la esibizione dell'originale con le parole omesse dal magistrato, *quod est incivile.* Ed a ragione nello svolgere siffatta conclusione fece notare che la scrittura « per non essere stata esibita originalmente *come si doveva* non può avere alcuna efficacia nella risoluzione della presente lite ». Sicuro: la scrittura originale, non la copia, deve essere prodotta, perchè l'art. 1321 del codice civile fa parte del paragrafo secondo che tratta: *Delle scritture private,* e non del paragrafo quarto: *Delle copie degli atti pubblici e privati;* e l'art. 283 si riferisce al paragrafo: *Della verificazione delle scritture,* la quale non può eseguirsi che sugli originali. Esibita la scrittura originale, vedranno le parti ossia coloro contro le quali verrà prodotta, se sia stata da loro scritta o sottoscritta; essi e non altri sono a ciò chiamati dalla legge, e sono in grado di riconoscere o negare formalmente il proprio carattere o la propria sottoscrizione. Se fossero eredi o aventi causa potrebbero limitarsi a dichiarare di non conoscere il carattere o la sottoscrizione del loro autore (capoverso del citato art. 1321), ma la scrittura originale dovrebbe essere pur sempre prodotta.

I resistenti osservano che con atto del 1° ottobre 1901 le parti furono indarno invitate a ritirare la scrittura anzidetta o ad assistere al deposito della medesima, che se ne fece presso il notaio Achille Zacchei, il quale poscia ne rilasciò copia autentica. L'atto non fu prodotto, e il notaio ne fece menzione per dichiarazione fattagli dai possessori della scrittura; ma, ammettendo l'invito e il deposito, non equivalgono essi alla produzione nè alla domanda cui le parti devono rispondere a norma di legge (articoli già citati, e art. 282 della procedura civile). E così la scrittura privata non fu riconosciuta da coloro contro cui fu prodotta, nè legalmente può considerarsi come riconosciuta.

Dovendosi per tal modo accogliere il primo motivo del ricorso, non è il caso di discutere gli altri motivi che rimangono assorbiti.

Nota — Ci sembrano da accogliersi entrambe le massime sancite dalla Suprema Corte di Roma. Il codice di procedura accenna bensì

nell'art. 283 alla *parte* contro cui la scrittura è prodotta, ciò che potrebbe far ritenere abbia inteso alludere anche al procuratore legale; ma d'altra parte il codice civile all'art. 1321 parla esplicitamente di " quegli contro cui si produce un atto privato „; frase che si riferisce unicamente alla persona interessata e non anche ai suoi rappresentanti legali.

Del resto è ovvio che riconoscere o negare il carattere e la sottoscrizione propria o del proprio autore è cosa troppo inerente alla persona che scrisse l'atto o che, per lunga consuetudine con colui che ebbe a vergarlo, più di ogni altro è in grado di giudicare dell'autenticità dello scritto, per potersi ammettere che altri possa ad essi sostituirsi per pronunziare un giudizio che deve essere in particolar modo coscienzioso, non fosse altro per il carattere eminentemente odioso che un disconoscimento della scrittura ha di fronte a colui che la invoca e la produce.

Assurdo, poi, ed inconcepibile sarebbe che la dichiarazione di riconoscere o negare il carattere o la sottoscrizione potesse farsi per una scrittura presentata per copia, vale a dire scritta di tutt'altro carattere di quello di colui cui lo scritto si attribuisce.

Ma alla Corte Suprema noi diamo lode e plauso anche per avere con acerba ed incisiva rampogna stigmatizzato la Corte di merito per le monche e dimezzate citazioni della comparsa di uno dei contendenti, che pur servirono di base al suo giudizio, e ben vorremmo che le Supreme Corti regolatrici esercitassero il loro benefico controllo anche sulla parte morale di alcune decisioni, anzichè talora perpetuare e legalizzare potenti ingiustizie sotto pretesto dell'incensurabilità dell'apprezzamento del Magistrato. Ciò che è nel voto di tutti e che gioverebbe mirabilmente a ravvivare la fede nella giustizia ed a mantenere alto il prestigio della Magistratura, che deve essere, come la moglie di Cesare, insospettata.

PARTE QUARTA — Sistema ipotecario

Decisioni giudiziarie

N. 12987 — Conservatore delle Ipoteche — Stipendi — Classificazione degli uffizi — Facoltà del governo — Contestazione

— Incompetenza dell'Autorità giudiziaria — (Art. 5, 6, 7 legge 8 agosto 1895 N. 486 — R. Decreto 25 sett. 1895 N. 602).

È incompetente l'Autorità giudiziaria a giudicare di una controversia insorta tra l'Amministrazione ed un Conservatore delle Ipoteche il quale si ritenga danneggiato dalle classificazioni degli uffici ipotecari per regolare gli stipendi personali — (Cass. Roma, a sezioni unite, 13-29 dicembre 1902 in causa Finanze c. Vigna — Pagano *Pres.* - Basile *Est.*).

Considerato: che giustamente fu fatto precedere l'esame della eccezione d'incompetenza dell' autorità giudiziaria essendo il medesimo pregiudiziale ad ogni altra quistione.

Che per decidere sulle quistioni di competenza, la Corte di cassazione, nella pienezza della sua giurisdizione, deve anzitutto tener presenti il tenore della domanda e la ragione sulla quale essa è fondata, per dedurre, se la medesima possa esperirsi davanti l'autorità giudiziaria.

Che il ricorrente Vigna nello adire la IV Sezione del Consiglio di Stato, lamentando che lo stipendio di lire 4000, assegnatogli, fosse inferiore a quello che gli spettava avuto riguardo ai suoi titoli, e precedenti di carriera; e chiedendo per conseguenza, che gli venisse aumentato, con un assegno personale; oltre al riconoscere chiaramente la competenza di quell'alto Consesso, a giudicare della sua domanda, dimostrava senza dubbio, che egli poneva a fondamento della medesima, non già la lesione di un diritto perfettamente quesito, ma di un semplice interesse; che faceva consistere nella erroneità dei criteri adottati dall' amministrazione nella classificazione delle Conservatorie ipotecarie del Regno, nella nuova organizzazione che il Legislatore aveva creduto opportuno di effettuare, nello interesse pubblico, in questo importante ramo di servizio.

Che identica nella ragione e nella finalità, fu la domanda che il ricorrente propose dipoi davanti il Tribunale di Roma; colla quale chiese, che la Finanza venisse condannata a pagargli l'annua somma di lire tremila per la ragione, che, a lui nella nuova classificazione degli uffici ipotecari, nella quale, al criterio oggettivo, avrebbe dovuto prevalere quello soggettivo, doveva essergli assegnata la prima categoria, e lo stipendio di lire 7000, avuto riguardo ai suoi titoli personali.

Che, onde statuire su questa domanda, l'autorità giudiziaria avrebbe dovuto anzitutto indagare, a quale, fra tutti i diversi possibili criteri, per la nuova classificazione degli uffici ipotecari, si sarebbe dovuto dare preferenza; ed ove pure si fosse adottato quello soggettivo, propugnato dal ricorrente, stabilire quale avrebbe potuto essere la classificazione da attribuirsi alla conservatoria di Frosinone, e quale lo stipendio da cor-

rispondersi a lui che ne era il titolare; ma tutte queste indagini manifestamente d'indole amministrativa, esorbitavano senza dubbio dalla competenza giudiziaria; perchè dalla legge, per espressa dichiarazione, erano state deferite al potere esecutivo, onde provvedere coi suoi sovrani ed insindacabili apprezzamenti.

Che la denunziata sentenza correttamente è venuta in siffatta conclusione, che desunse tanto dalla lettera, che dallo spirito della legge. Questa infatti, delineando nel suo assieme, la innovazione che si proponeva di arrecare alla nuova organizzazione degli uffici ipotecari, non dettava alcuna norma speciale e concreta, per la sua attuazione pratica: lasciando libero al potere esecutivo di attuarla con criteri, che gli fossero sembrati migliori e più convenienti; limitandosi a dichiarare che i Conservatori delle Ipoteche, a ramo unico, ripartiti in quattro categorie, sarebbero stati d'allora in poi retribuiti con stipendio fisso, nella misura stabilita nella tabella che vi era annessa, colla percezione di alcuni determinati emolumenti, senza nemmeno fissare il numero di ciascuna categoria; rimettendosi così al prudente arbitrio del potere esecutivo, come era d'altronde naturale, tanto la determinazione del numero dei posti in ciascuna categoria, quanto l'assegnazione degli uffici in una, anzichè in un'altra delle medesime, in ragione della loro importanza, onde tutti gli uffici venissero ad occupare la classe propria, avuto riguardo agli utili lordi ottenuti dai rispettivi titolari, per aggi ed emolumenti, secondo la media dell'ultimo quinquennio; non potendo certo essere attribuita ai medesimi una classificazione adeguata, senza che si fosse tenuto conto dell'ufficio da ognuno di essi attualmente coperto. Nè avrebbe potuto il legislatore fare altrimenti, poichè a volere classificare i Conservatori a seconda dei loro requisiti personali, si sarebbero dovuti disconoscere interessi oramai da lungo acquistati; e si sarebbero incontrate difficoltà insuperabili, con grande perturbazione di quell'importantissimo ramo di pubblico servizio; e queste appunto furono le ragioni che inspirarono il decreto del 25 settembre 1895, col quale veniva approvato il nuovo organico dei Conservatori delle Ipoteche; e stabiliti gli stipendi e gli assegni fissi pei titolari ripartiti nelle quattro categorie della tabella, che era stata annessa alla legge.

Che saviamente fu poi rilevato altresì dalla denunziata sentenza, come nei rapporti tra la pubblica amministrazione e i suoi impiegati, allorchè si tratti di provvedere a riforme organiche, perchè il Governo possa legittimamente svolgere la sua azione discretiva, convenga distinguere tra ciò che nella carriera del pubblico funzionario, costituisce la posizione attuale, acquistata in conformità dei vigenti regolamenti; e ciò che attiene soltanto alla futura evoluzione di questa carriera; onde, rispettare, per quanto è possibile, le posizioni in atto occupate; non potendo esservi alcuna ragione plausibile per mantenere inalterate ed immutabili

le semplici aspirazioni future, nè potendo certo l'alta attribuzione del Governo, di modificare gli ordinamenti delle sue amministrazioni, essere ostacolata nel suo esplicamento dal riguardo di semplici interessi personali dei suoi funzionari; altrimenti non potrebbe il medesimo liberamente procedere a quelle innovazioni organiche, che la esperienza reclamerebbe urgentemente pel progressivo miglioramento dei pubblici servizi.

Che in siffatte riforme organiche, le creazioni o le soppressioni degli uffici, gli ordinamenti ed i regolamenti di servizio, se arrecassero per avventura all'impiegato pregiudizio, non potendo questo toccare che il suo personale interesse, cioè quel futuro vantaggio, che avrebbe potuto conseguire perdurando l'antico organamento, egli potrebbe avere diritto a reclamare in via gerarchica, o contenziosa davanti l'autorità amministrativa; ma non avrebbe giammai titolo a reclamare davanti l'autorità giudiziaria, per avere, sotto qualsiasi forma od aspetto conservati e rispettati questi semplici interessi.

Che non avrebbe potuto certamente il Vigna, per far considerare come diritti quesiti e perfetti questi semplici interessi, consistenti in mere aspettative, e speranze di lucri e vantaggi futuri, richiamarsi alla decisione della IV Sezione del Consiglio di Stato dei 13 luglio 1900; dappoichè con la stessa fu solo al medesimo riconosciuto, in astratto, il diritto di poter concorrere a tutti quei posti di conservatore, senza distinzione di classe, che si sarebbero resi vacanti; ma, con ciò, non gli fu attribuito alcun diritto di avere aumentato lo stipendio annuo, che gli spetta per legge, in relazione alla classe in cui fu compreso l'ufficio delle Ipoteche di Frosinone fino a che egli continuerà ad esserne il titolare.

Che non potendo adunque l'autorità giudiziaria sindacare le determinazioni dell'amministrazione intorno al criterio di classificazione degli uffici ipotecari del Regno, nel nuovo loro organico, perchè rimessa completamente, per legge, al Governo la sua nuova attuazione, con quei criteri che al medesimo sarebbero sembrati più opportuni, e perchè trattasi di materia, che, per la sua indole intrinseca, rientra esclusivamente nella competenza amministrativa; appare manifesto che nessun diritto del ricorrente venne, dalla denunziata sentenza, disconosciuto; e che deve dirsi quindi improponibile l'azione da lui proposta; improponibilità che si risolve nella incompetenza dell'autorità giudiziaria a conoscere, come giustamente ebbero a dichiarare i giudici di merito.

Che ritenuta la incompetenza dell'autorità giudiziaria, riesce incongruo discutere, l'altra ragione d'inammessibilità dalla costituita amministrazione opposta e desunta dal giudicato; e le altre censure che si fanno dal ricorrente alla denunziata sentenza.

Per siffatte considerazioni la Corte di cassazione a sezioni unite; rigetta il ricorso ecc.

PARTE SESTA — Cose diverse

N. 12988 — Gli impiegati finanziari e le raccomandazioni.

Sicut erat in principio. Ancora una volta l'onor. Ministro delle Finanze ha creduto opportuno di rinnovare, con circolare 6 gennaio 1903, le periodiche esortazioni agli impiegati di astenersi dal ricorrere ad interposizioni e raccomandazioni di persone influenti ed autorevoli estranee all'Amministrazione per ottenere « residenze diverse da quelle loro assegnate in occasione di nomina o di promozione di grado o per ragioni di servizio », sotto pena di non vedere tenuto alcun conto delle sollecitazioni « se non per farne menzione a titolo di biasimo, nelle *note personali* ». E noi ancora una volta (1) dobbiamo ripetere il dubbio che anche le nuove esortazioni rimarranno inascoltate, e le raccomandazioni continueranno ed aumenteranno di numero e di intensità fino a quando esse avranno influenza nelle aule ministeriali. Si tolgano le cause e saranno tolti gli effetti. Si renda scrupolosa giustizia e saranno inutili le raccomandazioni; si abbia il coraggio di mettere alla porta i sollecitatori e cesseranno le raccomandazioni.

Ma fino a quando di questa scrupolosa giustizia gli impiegati non avranno la previa sicurezza; fino a che o non vi saranno Commissioni o queste non offriranno garanzia di assoluta indipendenza; fino a che i provvedimenti del governo non saranno ispirati ed improntati manifestamente ai puri dettami della giustizia; fino a che si opererà nel segreto e nel mistero; fino a che, per stare nel campo nostro, durerà la malefica ed aborrita retribuzione ad aggio e si disporranno promozioni e traslocazioni di Ricevitori che non di rado si risolvono in disastri ed in immeritate punizioni, tenendosi occulti i provventi degli uffici; fino a che infine anche negli stessi concorsi ai posti notarili o di Conservatore delle Ipoteche senza riguardo a titoli od a benemerenze sarà *libera* la scelta del Ministro e non saranno « suscettibili di sindacato le ragioni d'indole varia e complessa sulle quali il Consiglio d'Amministrazione basa il proprio parere ed il Ministro la sua scelta », non sarà possibile distruggere assolutamente il sospetto ed il timore che ai titoli di anzianità, di buoni e meritevoli servizi non possano talora prevalere le alte protezioni, ed impedire così la persistenza e perpetuazione delle raccomandazioni; perocchè se i Ministri agognano i voti dei Deputati, i Deputati hanno bisogno dei voti degli elettori. Una mano lava l'altra, *sicut erat in principio, nunc et semper!*

---

(1) Vedasi al n. 12679 ed a quelli ivi indicati.

Rivista della stampa

N. 12989 — Dal giornale *La Capitale* del 27 gennaio 1903 togliamo il fervorino fatto a favore del personale demaniale, non senza osservare però che ogni indugio diventa oramai pernicioso e che l'abolizione dell'aggio deve essere il cardine delle riforme, senza di che male si provvederebbe a riparare ai mali che affliggono l'amministrazione demaniale.

« Le riforme organiche del personale demaniale.

« Già accennammo nelle colonne del nostro giornale ad un progetto di riforme organiche del personale demaniale, elaborato dal Capo della importante amministrazione del demanio e delle tasse, e, convinti della bontà ed opportunità di esso, ne sollecitammo la presentazione al Parlamento.

« Se non che parve al ministro, e forse non a torto, assai radicale ed ardita l'abolizione dell'aggio con che sono attualmente retribuiti i ricevitori. Siccome però quel progetto serviva anche a togliere una sperequazione fra gl'impiegati della vasta amministrazione finanziaria che, dopo tutto, prestano servizio per un identico fine ed entrarono in carriera con eguali prove e requisiti, così la mancata presentazione di esso all'approvazione del potere legislativo ha prodotta una vera delusione nel personale demaniale, il quale ora si agita con Comizii ed altro a che sia una buona volta regolata la sua posizione.

« Non intendiamo menomamente di forzar la mano al ministro acciò egli si decida a far appagare le giuste aspirazioni d'una parte cospicua dei suoi dipendenti; ma, se a lui non sembra prudente di dar posto ad una riforma molto radicale, il che sarebbe contrario alle sue naturali tendenze, non certo spregevoli, crediamo che qualche cosa possa farsi senza scosse od apprensioni, regolandosi i diritti e gli obblighi degli scontenti in guisa da metterli alla pari di tutti gli altri impiegati che hanno eguale anzianità e prestano servizio nella amministrazione finanziaria. E qui non possiamo non farci eco dell'inconveniente assai grave derivante dalla classifica degli uffici del registro che inceppa quasi il movimento dei ricevitori che li coprono, e deploriamo sinceramente l'odierna condizione degl'ispettori che si vedono preclusa la via ad un sia pur lontano miglioramento.

« Noi intanto confidiamo nell'animo nobile ed equanime dell'onorevole Carcano e nella sua mente acuta, per quanto pacata, affinchè trovi modo di apportare in questa delicata questione pronta e soddisfacente pacificazione ».

N. 12990 — I COMMESSI GERENTI, IL DIRITTO A PENSIONE E L'ON. CALLAINI — (V. *Massime* n. 12976).

Il 5 febbraio corrente, una commissione di 4 Commessi gerenti demaniali, nelle persone dei sigg. Bernardi Casimiro, Calvani Michele, Capitani Carlo, e Tempestini Tito, si presentò all'On. Callaini per tributargli lodi e ringraziamenti per la santa e nobile iniziativa della presentazione alla Camera dei Deputati di un progetto di legge atto a far riconoscere utile, agli effetti della pensione, il tempo trascorso in servizio quali Commessi gerenti.

L'On. Callaini li accolse, in una sala di Montecitorio, con quella affabilità e cortesia che è tutta sua propria e che tanto lo distingue, e si trattenne a lungo a parlare con essi della loro purtroppo triste sorte e dichiarò che per quanto starà in lui, nulla trascurerà perchè lo svolgimento del progetto di legge avvenga avanti le vacanze pasquali, e che quanto prima desso entri a far parte della collezione delle leggi dello Stato.

La Commissione dei Commessi Gerenti fece intendere poi all'On. Callaini che fin da quel momento si metteva a sua disposizione per quanto poteva occorrergli per documenti, notizie e informazioni relative alla loro causa, ed intanto fissarono di presentargli un ben dettagliato e documentato memoriale che dovesse formare il capo-saldo della quistione.

Infine i Gerenti si congedarono rinnovando all'Onorevole Deputato il loro plauso, esprimendogli altresì che col dare al paese una legge, che ispirandosi ai sensi di equità e pretta giustizia, provveda in parte ad accordare alla loro classe quella tranquillità che è tanto necessaria nei pubblici funzionari, Egli avrà la certezza di guadagnarsi l'ammirazione, la benevolenza e la benedizione di molte centinaia di padri di famiglia.

Ora dunque all'opera, Commessi Gerenti.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 12991 — Sig. **G.** Avv. **G.**, N. 1785 — SISTEMA IPOTECARIO — *Trascrizione — Ipoteca legale* — (Art. 1969, 1985 cod. civ.) — L'iscrizione della ipoteca legale a carico del compratore a garanzia del pagamento del prezzo, non esonera il Conservatore dall'inscrivere altra ipoteca legale contro il nuovo compratore a garanzia della obbligazione da questo assunta di soddisfare il prezzo di vendita dell'immobile all'originario venditore. Diverse sono le persone, i rapporti ed i titoli e non può essere sufficiente la dichiarazione di mantenersi ferma la prima iscrizione se non vi è esplicita rinunzia alla ipoteca nascente dalla seconda vendita o se almeno non si esonera il Conservatore dall'iscriverla d'ufficio.

Sig. Avv. **S. P. P.** N. 1405 — REGISTRO — *Concessione di agri marmiferi* — (Art. 1 tar.) — Dai termini della convenzione ora da Lei esposti appare chiaramente che elemento sostanziale della concessione è lo struttamento del terreno nella sua natura di agro marmifero e quindi con l'escavazione. Esula adunque, nei rapporti con la tassa di registro, ogni idea di locazione di terreno e molto meno di enfiteusi e si presenta con tutti i suoi caratteri la concessione del diritto di escavare e prendere materia dai terreni, contemplata nel N. 1 della tariffa.

G. AVEZZA, *Direttore*.

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 12992 — Tassa di registro — Acque pubbliche — Concessione di derivazione — Cessione *a forfait* — Tassa da applicarsi — Interpretazione dell'art. 44 della tariffa — (Art. 1 e 44 Tar. T. U. Reg. 20 maggio 1897 N. 217).

Sull'atto di cessione di concessione di acque pubbliche coi progetti delle opere da eseguirsi mediante un unico corrispettivo a forfait *è applicabile la tassa di registro di cent. 25 di cui all'art. 44 della tariffa* — (Trib. Roma, 28 maggio-6 giugno 1902 in causa Finanze e. Vescovali).

Fatto: Avendo l'ingegnere Angelo Vescovali compilato un grandioso progetto per derivazione di acque dal fiume Aniene a scopo industriale, col decreto del prefetto di Roma 20 agosto 1892 ottenne la concessione per derivazione di dette acque ai termini della legge 10 agosto 1884, n. 2644, con la imposizione dell'annuo canone di lire 36,430, due annualità del quale avrebbe dovuto anticipare a titolo di cauzione, mettendo mano ai lavori occorrenti entro l'anno e terminandoli nei tre anni successivi, il tutto a pena di decadenza.

Da privata scrittura 27 ottobre 1894 si faceva constare che trovandosi l'ingegnere Vescovali minacciato di decadenza per non avere ancora adempiuto agli oneri della concessione, aveva trovato i sigg. Antonio Cilli e Giovanni Lelli che avevano per di lui conto adempiuto al deposito delle lire 72,860, e con essi conveniva che da quella qualunque combinazione che fossero per conchiudere in ordine al canale dell'Aniene a tutto loro rischio e pericolo, egli riservava a sè una quota fissa ed invariabile, concordata a stralcio ed *a forfait*, in lire 475,000, pagabili entro quindici giorni dalla compiuta operazione.

Essendo questo corrispettivo della cessione in lire 475,000 sottoposto alla condizione che i signori Cilli e Lelli trovassero da utilizzare la concessione o cedendola ad altri o costituendo un'apposita società, fu ai termini dell'art. 13 della legge sul registro iscritto analogo articolo nel campione delle tasse sospese per la riscossione della tassa proporzionale a condizione purificata.

Questa venne a purificarsi nel 14 maggio 1898, avendo con scrittura in quella data i signori Cilli e Chiossone, anche come cessionari del Lelli, costituita a Parigi una Società franco-italiana per l'esercizio del

canale dell'Aniene, conferendo in essa i loro diritti, e la detta Società corrispose agli eredi Vescovali la somma di lire 250,000.

Non essendo stato denunziato all'Ufficio del registro il purificamento della condizione a cui era vincolata la scrittura 27 ottobre 1894, fu liquidata di ufficio la tassa e sopratassa, ammontanti in complesso a lire 25,080, essendosi applicata l'aliquota del 2 per cento sulle lire 475,000, e ne fu richiesto il pagamento con ingiunzione 21 gennaio-11 febbraio 1901.

Se non che, essendo stato eseguito il pagamento della tassa in lire 11,400 entro il 6 aprile 1901, le sopratasse rimasero condonate per effetto della legge 27 dicembre 1900, n. 478.

Dopo l'eseguito pagamento, da parte degli eredi Vescovali si domandò la parziale restituzione della tassa pagata, sostenendo in primo luogo che il capitale imponibile fosse costituito dalla somma in realtà da essi percepita in lire 250,000, e in secondo luogo l'aliquota applicabile fosse quella di centesimi 25 per cento (art. 44 della tariffa) e non già quella applicata del 2 per cento (art. 1 della tariffa).

Rigettato il ricorso amministrativo, si fecero a sostenere giudizialmente il loro assunto con citazione 14 dicembre 1901, e il Tribunale di Roma, con sentenza 28 maggio-6 giugno 1902, lo accolse completamente per le seguenti ragioni :

« Attesochè la questione della causa si restringe a vedere se sulle « lire 475,000 doveva applicarsi, come fu applicata, l'aliquota della « trasmissione di cose e diritti mobiliari, ovvero andava applicata l'ali- « quota dei contratti di concessione dei diritti d'acqua a tempo deter- « minato, cessioni e surrogazioni relative. Dagli stessi Vescovali, infatti, « non si insiste più sulla domanda per la riduzione del capitale tassa- « bile a quello effettivamente riscosso, domanda del resto inattendibile « perchè col verificarsi della condizione il diritto purificatosi fu quello « che proveniva dalla scrittura 27 ottobre 1894 per la quale gli eredi « Vescovali avrebbero dovuto conseguire le lire 475,000. Se essi per « facilitare la conclusione dell'affare credettero ridurre il loro credito « e contentarsi di una somma minore, tutto ciò attiene alla esecuzione « del contratto e non riguarda nè può riguardare la Finanza, che, a « condizione purificata, doveva tassare, come effettivamente tassò, il « contenuto della privata scrittura del 1894.

« Attesochè per la legge 10 aprile 1884 riguardante la concessione « delle acque, qualunque domanda di concessione deve essere trasmessa « col progetto delle opere da eseguirsi per la derivazione, e la conces- « sione non può essere data che in conformità ed a seconda del pro- « getto presentato, in modo che non può esservi concessione non accom- « pagnata dal progetto delle opere inerenti, e la concessione ed il pro- « getto formano un tutt'assieme unico ed inscindibile. Se è così, è evi-

« dente che o sulle cessioni delle concessioni delle acque pubbliche non
« va applicato per la tassa di registrazione l'articolo 44 della tariffa
« annessa alla legge del 1897, ovvero, se esso va applicato, non può
« sottoporsi l'atto ad altra tassa che all'aliquota ivi prescritta di cen-
« tesimi 25 per cento, senza distinguere e disgiungere la cessione della
« concessione, dalla cessione del progetto d'arte relativo, il progetto
« d'arte, come si disse, costituendo più che elemento accessorio, ele-
« mento intrinseco, sostanziale della concessione stessa. Ma non può
« dubitarsi che l'articolo 44 della tariffa riguarda e comprende le con-
« cessioni o cessioni di concessioni delle acque pubbliche, e pei termini
« ampii, generici e comprensivi in cui è ridotto, e massimamente perchè
« la *concessione* non può che riguardare lo Stato e riferirsi a beni di
« pubblico demanio.

« È vano riportarsi alla importanza del progetto compilato dall'inge-
« gnere Vescovali ed annesso e ceduto colla convenzione, opera d'arte
« che potrebbe costituire un diritto a sè rientrante tra i diritti mobi-
« liari. In ogni concessione il progetto è più o meno importante a se-
« conda la natura della concessione, e non distinguendo la legge tra
« concessioni importanti e concessioni di minore importanza, per tutte
« la tassa di registrazione non può essere che la stessa. Nè si ricorra
« all'articolo 7 della legge che fa il caso dell'atto che comprende più
« disposizioni; imperocchè nella cessione di una concessione, la dispo-
« sizione è unica come che prevista tassativamente da un articolo di
« tariffa, ha un solo obbietto, cioè la cessione della concessione nel
« modo come si possedeva dal concessionario corredata dai progetti
« d'arte relativi ».

Nota — A chiarire meglio la grave questione crediamo utile di stralciare dalla comparsa conclusionale nel giudizio d'appello dell'egregio difensore della Finanza avv. Riccardi, vice avvocato erariale, i più salienti argomenti coi quali si vuol sostenere che non si devono confondere le concessioni di acque *pubbliche* coi contratti di derivazioni di acque *private* e che la tassa da applicarsi nella fattispecie è quella del 2 per cento; distinzione sottile ed elegante che però a noi pare non debba avere sulla tassa di registro quella influenza che vorrebbe attribuirle la difesa erariale.

" In seguito al giudizio di prima istanza, la materia del contendere nel presente giudizio di appello è limitata all'esame se sulla somma di lire 475,000 che i signori Cilli e Lelli promettevano di pagare all'ingegnere Vescovali tosto che sarebbero riusciti a mettere in valore la concessione e il progetto di derivazione di acque dall'Aniene a scopo industriale ed agricolo, sia applicabile, a con-

dizione purificata, l'aliquota di centesimi 25 per cento come correspettivo di cessione di concessione di dritti d'acqua a tempo limitato, ai termini dell'articolo 44 della tariffa sul registro, ovvero l'aliquota del 2 per cento come cessione di un diritto mobiliare.

" Il Tribunale è andato nella prima opinione assumendo doversi governare con lo stesso criterio tributario la concessione di diritti su acque *pubbliche* e su acque *private* e non potendosi separare il progetto dalla concessione nelle concessioni di derivazione di acque pubbliche perchè ogni relativa domanda deve essere accompagnata dai progetti delle opere da eseguirsi per la costruzione, condotta, uso e scolo delle acque, ai termini dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1884 sulle derivazioni di acque pubbliche, così è che la tassa che colpisce la cessione del godimento dell'acqua, deve colpire anche la cessione del progetto d'arte, costituendo questo un elemento intrinseco e sostanziale della concessione. Ond'è che il Tribunale formula una specie di dilemma: o sulle concessioni delle acque *pubbliche* non va applicato l'art. 44 della tariffa, ovvero va applicato, ed applicandosi non si può disgiungere la cessione della concessione dalla cessione del progetto d'arte relativo; ma siccome non può dubitarsi che vada applicato, perchè anzi si riferisce più alle concessioni di acque pubbliche che alle private, così è che tutto ciò che percepisce il cedente dal cessionario deve scontare la tassa di centesimi 25 per cento.

" Il dilemma del Tribunale pecca nella maggiore, cioè di aver dato per dimostrato ciò che era da dimostrare, cioè che alle *concessioni* di acque *pubbliche* fosse applicabile l'art. 44 della tariffa, per poter estendere in conformità dello stesso alle cessioni o surrogazioni le norme stabilite per le concessioni.

" Ed invero per la legge 10 agosto 1884 sulla derivazione di acque *pubbliche*, ed è incontestato ed incontestabile che tali sieno le acque dell'Aniene, le acque *pubbliche* non sono, nè possono essere materia da *contratto*, ma da *concessione governativa*, la quale va accordata per decreto reale o prefettizio, a seconda che si tratti di derivazione da laghi, da tronchi fluviali di confine, da corsi d'acqua navigabili e da quelli le cui arginature o le sponde sono iscritte fra le opere idrauliche di seconda categoria, ovvero di derivazione da corsi di altre acque pubbliche (articoli 2 e 3 di detta legge). Sul decreto reale o prefettizio di concessione si sconta, non la tassa di registro, com'è naturale, ma quella di concessione go-

vernativa di che all'articolo 22 della legge 13 settembre 1874, n. 2086, sulle tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi.

" Dunque, se l'autorizzazione a derivare acque pubbliche, non è un *contratto*, ma una *concessione governativa*, se il canone che deve corrispondere il concessionario, ed *a priori* determinato per legge, non è un canone enfiteutico o locatizio, ma una specie di imposta pari a quella che si impone per la occupazione di aree e spazi pubblici, se i rapporti che vengono a stabilirsi tra concedente e concessionario sono di diritto pubblico regolati da legge speciale ispirata al pubblico interesse, anzi che di diritto privato, comprende ognuno quanto male a proposito il Tribunale abbia ritenuto " non " potere dubitarsi che l'articolo 44 della tariffa riguarda e com- " prende le concessioni o cessioni di concessioni delle acque pub- " bliche e pei termini ampi, generici e comprensivi in cui è redatto, " e massimamente perchè la locuzione *concessione* non può che ri- " guardare lo Stato e riferirsi a beni di pubblico demanio ". È tanto poco vero quello che dice il Tribunale, che la concessione per derivazione di acque pubbliche, non si accorda per contratto, ma per decreto reale o prefettizio, ed esso stesso ritiene in fatto che l'ingegnere Vescovali l'ottenne con decreto del Prefetto di Roma 20 agosto 1892, e questo decreto non è soggetto, com'è naturale, a tassa di registro, ma l'articolo 22 della legge per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi 13 settembre 1874, n. 2086, conformemente alla sua natura, assoggetta a tassa di governativa concessione.

" Ond'è che l'articolo 44 della tariffa sul registro, contrariamente a quanto ha ritenuto il Tribunale, si applica soltanto ai *contratti* di concessione di dritti d'acque private a tempo determinato, e bene a ragione fa a simili contratti lo stesso trattamento delle locazioni di cose, dalle quali in realtà non differiscono se non per l'oggetto particolare di cui si concede il godimento. Quando l'oggetto di cui si concede temporaneamente il godimento è una sorgente, un serbatoio o un corso d'acqua privata, il contratto di locazione prende il nome speciale di concessione di dritto d'acqua, ed è questa una denominazione tradizionale, senza che essa racchiuda il concetto che ha creduto d'improntargli il Tribunale, per cui si giungerebbe alla conclusione che comprenderebbe le sole acque pubbliche, che, invece, come abbiamo veduto, non sono materia da contratto, essendo di-

pendenti da atti di autorità, e che non trovano luogo nella tariffa sul registro, ma in quella annessa alla legge sulle concessioni governative. Epperò se l'articolo 44 della tariffa sul registro non contempla nè regola le *concessioni* di dritti di *acque pubbliche*, è ben naturale che non può neppure regolare le cessioni di tali dritti, tosto che le cessioni o surrogazioni sono regolate con lo stesso criterio delle concessioni.

" Ma quale sarà dunque la tassa applicabile alle cessioni di concessioni di derivazioni di acque pubbliche ?

" La legge 10 agosto 1884 sulle derivazioni di acque pubbliche, non contempla il caso di cessione della concessione da parte del concessionario ad altri. Sarà essa in astratto cedibile o non cedibile, è questione questa che non può riguardare il registro che tassa gli atti per quel che sono, indipendentemente dalle nullità che possono travagliarli, salvo a restituire la tassa percetta quando la nullità sia dichiarata per giudicato reso in contraddittorio fra le parti contraenti, e che sia radicale ed indipendente dalla volontà e dal consenso delle parti (articolo 11, n. 2, della legge sul registro).

" Non ci occuperemo, perchè opera inutile, di quelle parti della convenzione che furono tassate nel 1895, ma solo di quella disposizione che non fu tassata, nè potuta tassare, comecchè vincolata a condizione sospensiva prima che questa si verificasse, in ordine alla quale la tassa di cui si contende è principale e non suppletiva, come già lo dimostra il fatto di trovarci in giudizio di restituzione. Su questa parte, non essendovi, nè potendovi essere pregiudizio, come ci sembra avere abbastanza chiaramente dimostrato, la questione non può essere valutata che per la sua obbiettività, come nel fatto è stata poi discussa, così da entrambe le parti contendenti, come dallo stesso Tribunale, ed è intorno ad essa che si sono formulate le due opinioni divergenti, che cioè le lire 475,000 promesse all'ingegnere Vescovali dai signori Cilli e Lelli ad operazione compiuta rappresentino un maggiore corrispettivo di cessione di locazione, secondo l'assunto degli eredi Vescovali condiviso dal Tribunale, ovvero il prezzo di cessione di cose o dritti mobiliari, secondo l'assunto della Finanza. Or se, e la difesa Vescovali e la sentenza del Tribunale, per sostenere l'applicazione dell'aliquota delle cessioni di locazioni al detto correspettivo non hanno trovato di meglio che appoggiarsi all'art. 44 della tariffa, è ben naturale che dimostrata l'assoluta inapplicabilità di detto articolo alle concessioni per deri-

vazione di acque *pubbliche*, e la sua esclusiva referenza ai *contratti di concessione di dritti d'acqua* (privata) *per tempo determinato*, e quindi alle cessioni e surrogazioni relative a questi ultimi *contratti*, l'applicazione al caso in esame dell'aliquota portata dal detto articolo trovisi campata per aria.

" Che se alle concessioni per derivazioni di *acque pubbliche* si dovessero applicare i criteri della legge sul registro per la derivazione di acque *private*, le conseguenze tributarie sarebbero molto più gravi di quelle stesse che l'Amministrazione propugna nel presente giudizio, ond'è che verrebbe a mancare l'interesse nella controparte di insistere nella sua tesi e nell'applicazione dell'articolo 44 sul quale l'appoggia. Infatti l'articolo 44 suddetto, per applicare ai *contratti* per concessioni di diritti d'acqua l'aliquota delle locazioni di cose (centesimi 25 per cento) richiede espressamente che esse sieno fatte *a tempo determinato*, mentre se fatte *a tempo indeterminato* l'articolo 2 della tariffa applica la tassa dei *passaggi immobiliari* (4 per cento). Or per le concessioni di acque *pubbliche* l'articolo 5 della legge 10 agosto 1884 dispone in questi termini:

" Le concessioni temporanee si fanno per un termine non mag-
" giore di anni trenta; ma, spirato quel termine, il concessionario
" *ha diritto di ottenere il rinnovamento della concessione per un*
" *altro trentennio e così successivamente*, salvo quelle modificazioni
" che per le variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua si
" rendessero necessarie nel capitolato della concessione. Il rinnova-
" mento della concessione potrà essere negato quando nel prece-
" dente trentennio, sia per non uso, sia per abuso, il concessionario
" abbia, a giudizio dell'Amministrazione, reso frustraneo il fine per
" cui fu data la concessione stessa ".

" Or se si dovesse sottrarre tutto ciò all'impero del diritto pubblico, facendolo rientrare nei cancelli del diritto privato, ed equiparare quindi agli effetti tributari la concessione di acqua *pubblica* a quella di acqua *privata* e relative cessioni e surrogazioni, non potrebbesi la concessione di derivazione di acqua pubblica, alla quale è applicabile l'articolo 5 suddetto, mai dirsi fatta *a tempo determinato*, poichè la determinazione di tempo importa che spirato il termine stabilito, il concessionario non abbia più nessun diritto a vantare, mentre l'articolo 5 stabilisce che, spirato il termine della concessione, il concessionario *ha diritto ad ottenere il rinnovamento*, e se ha questo *diritto*, ciò vuol dire che gli effetti della originaria

concessione permangono sempre, salvo si intende le modificazioni rese *necessarie (necessitas facit ius)* dalle variate condizioni dei luoghi o del corso d'acqua, e salvo la risoluzione del contratto per la *condictio causa data, causa non secuta.*

“ Se perciò anche quelle che si dicono concessioni temporanee di derivazione di acque pubbliche importano nei loro effetti un diritto *perpetuo* ad essere mantenuto nella concessione (salvo le modificazioni imposte dalla necessità e la risoluzione per colpa del concessionario), certamente, se dovessero tassarsi ai termini degli articoli 2 e 44 della tariffa sul registro, che, lo ripetiamo, riguardano soltanto le acque *private*, non rientrerebbero nell'ultimo, bensì nel primo degli articoli predetti, e le cessioni non potrebbero governarsi con criterii diversi delle concessioni, perchè è sempre lo stesso diritto che è in movimento.

“ Ond'è che delle due l'una: o le cessioni del diritto acquistato alla derivazione di acque pubbliche (non parliamo delle *concessioni* le quali si fanno per decreto reale o prefettizio, che è soggetto alla tassa di concessione governativa e non a quella di registro) si regoleranno coi criterii delle cessioni del diritto di derivazione da acque private, e allora non l'aliquota portata dall'articolo 44 è applicabile, ma quella dell'articolo 2, e se la Finanza la domanda in misura minore (il 2 anzichè il 4 per cento) non è certo il contribuente che può lamentarsi e meno che mai contestare la legittimità di una riscossione in misura minore della dovuta; o si regoleranno con criterio diverso, ed allora al diritto patrimoniale che il concessionario ha alla concessione come tale, ossia alla derivazione di acqua, quando ancora è nello stato di progetto e che non rappresenta quindi che il valore di questo progetto, non può competere altra qualifica che di un diritto mobiliare, che nei suoi trasferimenti non può scontare altra tassa che quella competente sui passaggi di cose e diritti mobiliari.

“ Se l'ingegnere Vescovali perciò pattuiva a suo vantaggio la somma di lire 475,000 come correspettivo della cessione dei diritti che vantava alla concessione ottenuta in conformità del suo progetto per derivazione di acqua dall'Aniene a scopo industriale ed agricolo, redatto con singolare competenza e con gravi spese, e se si era purificata la condizione alla quale si vincolava la riscossione di questo corrispettivo, su questa cessione era legittimamente esigibile, come è stata esatta, la tassa dei trasferimenti mobiliari, onde la ingiustizia della domanda di restituzione.

" Con l'aver richiesta e percepita la tassa dei passaggi mobiliari sul prezzo della cessione la Finanza ha dimostrata la maggiore discrezione, perchè la discretiva non sta, nè può stare, tra la tassa di locazione di cosa e quella mobiliare, bensì tra questa e quella immobiliare.

" Quando il concessionario di una derivazione di acqua pubblica ha attuato quei *progetti di opere da eseguirsi per la estrazione, condotta, uso e scolo delle acque* che debbono accompagnare le domande per nuove derivazioni, ai termini dell'articolo 8 della legge 10 agosto 1884, invocato dal Tribunale e dalla contraria difesa, la cessione non può essere che di cosa immobiliare; quando invece il concessionario non ha ancora attuate le opere e surroga a sè altra persona per eseguirle, in sostanza non cede che i suoi progetti d'arte, cioè l'opera della mente propria o dell'altrui che ha fatto eseguire a sue spese, e mercè i quali ha potuto ottenere la concessione per derivazione di acqua pubblica, che si accorda a chi dimostra di poterla e saperla nel miglior modo utilizzare nel proprio e nel generale interesse, e in questo caso la Finanza mette tutta la sua buona volontà per qualificare la cessione come versante su cosa o diritto mobiliare. Ma al disotto di ciò non si può andare, senza confondere due cose così essenzialmente diverse, cioè le acque *pubbliche* e le *private*, e i *decreti* di concessione delle une, coi *contratti* di concessione delle altre, e se la entità è distinta nella sua formazione, non può immedesimarsi nelle rispettive cessioni o surrogazioni ".

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 12993 — SUCCESSIONE — CLAUSOLA " SI SINE LIBERIS DECESSERIT " — SOSTITUZIONE FEDECOMMESSARIA — (Art. 899 cod. civ.).

La disposizione testamentaria, per la quale i beni dell'eredità dovrebbero passare ad una determinata persona nel caso che l'istituito muoia senza figli, importa sostituzione fedecommessaria — (Cass. Roma, 23 settembre 1902 — Sanna c. Ghisu - PETRELLA *ff. Pres.* - TIVARONI *Est.*).

Per l'art. 899 cod. civ. è elemento essenziale della sostituzione fedecommissaria vietata la chiamata di due persone in ordine successivo, e

non congiuntivo o simultaneo, vale a dire sempre che l' una non possa venire al godimento dei beni se non alla morte dell' altra; diguisachè la proprietà sia trasmessa successivamente prima all' istituito, il quale è proprietario fino alla morte, e da questo momento il sostituito prenda i beni e ne divenga a sua volta proprietario.

Nè la dottrina dubita che esista sostituzione fedecommissaria ogni qualvolta il *tractus temporis*, in cui la condizione deve avverarsi, coincida col momento della morte del primo istituito, mentre in siffatta ipotesi vi ha un primo chiamato a godere durante la sua vita, ed un secondo a cui quegli deve restituire dopo la sua morte, ove si verifichi la condizione apposta.

Avendo la Corte di merito affermato tali principî di diritto, lungi dal violare, esattamente interpretò la disposizione di detto articolo. E pur rettamente la applicò ritenendo con insindacabile giudizio di fatto, desunto dal sovrano apprezzamento della volontà di Giovannangela Sanna, che nella controversa disposizione testamentaria concorrono tutti i caratteri di una sostituzione fedecommissaria. « Imperocchè vi si ha la duplice liberalità stabilita in ordine successivo ed il secondo sostituito dopo la morte della prima istituita. E nelle parole dicenti: che morendo la Barbara Ghisu senza figli, i beni andassero al fratello della testatrice, si ha l' incarico dato alla Ghisu di non disporre dei beni, e di conservarli per trasmetterli al Sanna ».

Vanamente oppone il ricorso non potersi dire che da Giovannangela Sanna siasi posta in essere una sostituzione fedecommissaria, una volta che l'istituzione della figlia Barbara era subordinata alla condizione che lasciasse figli superstiti, e che, non avendone lasciati, la sua istituzione si è risolta per modo che i secondi chiamati sono i veri e direttamente istituiti.

Codesta obbiezione difatti sarebbe accoglibile, qualora la testatrice avesse istituito erede la figlia Barbara pel caso che avesse figli legittimi, ed in caso contrario, il fratello Giovanni Sanna Manunta. Imperocchè in tale ipotesi l' istituzione in erede della Barbara Ghisu sarebbe stata sottoposta a condizione sospensiva, e quindi in virtù delle regole generali di diritto, i beni sarebbero devoluti *ipso iure* al sostituito, allorchè la condizione fosse mancata.

Al contrario, trattandosi di condizione *sine liberis*, per il caso cioè che Barbara Ghisu morisse senza prole legittima, e perciò risolutiva del vincolo, il vincolo stesso non era in sospeso, ma investiva i beni nel loro trasferimento operatosi coll'apertura della successione. E se il vincolo esisteva, e non poteva venir meno prima della morte di Barbara Ghisu, il fedecommesso era attuato, e colpito dall'art. 889 codice civile.

La giurisprudenza delle Corti regolatrici è oramai concorde nel ritenere che la clausola *si sine liberis decesserit* importa sempre sostituzione fedecommissaria.

Non meno vanamente il ricorso imputa alla Corte di merito la violazione ed errata interpretazione degli art. 848, 853 e 1158 cod. civ. Imperocchè la denunziata sentenza non disconobbe che le disposizioni testamentarie possono farsi sotto condizione sospensiva o risolutiva, ma giustamente aggiunse che, ogni qualvolta le condizioni apposte alla disposizione testamentaria pongano in essere, come nella specie, una sostituzione fedecommissaria, rendono nulla la disposizione. Non è dato poi di comprendere in qual modo i giudici di merito siano incorsi nella violazione ed errata interpretazione dell' art. 895 cod. civ., una volta che la sostituzione di Giovanni Sanna Manunta a Barbara Ghisu, ove la stessa morisse senza prole legittima, non poteva costituire la sostituzione volgare prevista dal detto articolo, la quale ha luogo nel caso in cui l'erede istituito non possa o non voglia accettare l'eredità, e non in altri casi.

Ancora più erroneamente sostiene il ricorso che Giovannangela Sanna abbia lasciato alla figlia Barbara l'usufrutto dei suoi beni e la proprietà di essi al fratello Giovanni Sanna Manunta; donde la violazione ed errata interpretazione dell' art. 477 cod. civ. da parte della denunziata sentenza.

Basta leggere in verità il controverso testamento per convincersi che Giovannangela Sanna non legò l'usufrutto dei suoi beni a Barbara Ghisu, ma la istituì erede nella piena proprietà, permodochè alla di costei morte con prole legittima la proprietà dei beni stessi, e non il solo usufrutto, sarebbe passata ai suoi figli. Devonsi pertanto respingere i mezzi in esame. Ed insieme ad essi il terzo. Imperocchè la Corte d'appello espose le ragioni per le quali respinse le deduzioni di Andrea e Vincenza Sanna, ed avendo in pari tempo indicato le basi sostanziali del suo convincimento, dimostrando l' inattendibilità delle istanze ed eccezioni dai medesimi proposte, soddisfece al dovere della motivazione, pur non rispondendo a tutte le argomentazioni ed osservazioni presentate dalla loro difesa. Per questi motivi ecc.

Nota — Nello stesso senso giudicò pure, ultimamente, la Corte d'appello di Venezia con sentenza 6 febbraio 1902 in causa *utrinque* Clavora (*Monit. Trib.,* 1903, 78), e si può ormai considerare, con la Cassazione romana e come accennammo nel nostro Repertorio 1888-96 voc. *Fedecommesso,* stabilito in giurisprudenza il principio che la sostituzione sotto la condizione *si sine liberis decesserit* costituisca fedecommesso e ricada pertanto nella disposizione proibitiva dell'art. 899 cod. civ. — Vedansi anche i numeri 11441, 11071 e 11048 delle *Massime.*

N. 12994 — Protesto — Giorno della scadenza della cambiale — Inefficacia — (Art. 296 cod. comm.).

È inefficace e, più che nullo, inesistente un protesto levato lo stesso giorno della scadenza della cambiale.

Tale inefficacia non può però invocarsi quando il debitore, anzichè reclamare il beneficio del termine, dichiara di non essere tenuto al pagamento — (App. Palermo, 28 febbraio 1902 — Saporito c. Anca).

Attesochè in questa sede di rinvio si presenta ancora una volta la questione se il protesto levato nello stesso giorno della scadenza della cambiale sia inefficace, e se, subordinatamente, la inefficacia o nullità sia di tale natura da doversi sempre pronunziare, anche quando l'emittente possa, con le sue risposte, rendere superfluo il rinvio del protesto in uno dei due giorni dopo quello stabilito per il pagamento.

Sulla prima questione la Corte opina che la parola della legge, il pensiero che la informa, ed i precedenti storici tutti concorrano per colpire di inefficacia un protesto fatto intempestivamente. In vero, il codice di commercio, dopo di avere, nell'art. 251, indicata la scadenza fra i requisiti essenziali della cambiale, dispone, nell'art. 288, che la cambiale debba essere presentata per il pagamento e pagata nel giorno della scadenza, e se questo è festivo, nel primo giorno seguente non festivo, e così il legislatore, prescrivendo in materia cambiaria la presentazione del titolo al debitore per conseguire il pagamento, modifica il concetto della mora civile, scolpito nel principio: *dies interpellat pro homine*. E, volendo lo stesso legislatore la prova relativamente al modo ed al tempo della mancanza totale o parziale di pagamento, val dire la *mora solvendi*, così soggiunge nell' art. 296: « il protesto per mancanza di pagamento « dev'essere fatto non più tardi del secondo giorno non festivo dopo « quello stabilito per il pagamento ». — Quest'ultima disposizione mostra limpidissimo il concetto del legislatore di non potersi, cioè, il protesto fare nello stesso giorno della scadenza, perchè esso stabilisce tanto il *dies a quo* con la frase « *dopo quello...* » — quanto *il dies ad quem* con la espressione « *non più tardi del secondo giorno...* », ed alla sua sanzione imprime il carattere imperativo con la frase: *dev'essere fatto...* ». E la parola chiara della legge trova sicura conferma nei lavori che la illustrano perchè il Guardasigilli, nella sua relazione, scrive che possa il possessore procedere al protesto tanto nel primo che nel secondo giorno successivo a quello per il pagamento, non però nel giorno stesso, il quale dev'essere per intiero a beneficio del debitore. E così scaturisce pure la ragione giuridica che informa la disposizione dell'art. 296, la quale trova altra sicura illustrazione nei precedenti storici delle altre legislazioni, perchè la vigente ordinanza cambiaria tedesca stabilisce, che il protesto

possa farsi nel giorno della scadenza o debba farsi, alla più lunga, nel secondo giorno non festivo dopo quello della scadenza. Per contrario, la legge di cambio belga, seguìta da quella ungarica e dalla federale svizzera, prescrive di doversi il rifiuto di pagamento constatare non più tardi del secondo giorno dopo quello per il pagamento medesimo.

Il nostro codice ha seguito la legge di cambio belga, ripudiando quella germanica, la quale ha inteso il bisogno di una esplicita disposizione per legittimare il protesto nello stesso giorno fissato per il pagamento.

Attesochè, se cotesti sono i principii dettati dalla legge, si comprende che un protesto levato contro la volontà del debitore nello stesso giorno della scadenza, più che nullo, per nullità implicita e virtuale, ai sensi dell'art. 56 del codice di rito civile, sia inesistente, perchè la contraddizione non consente che un atto, il quale deve constatare la verificazione di un avvenimento, si compia prima che lo avvenimento stesso si verifichi: la contraddizione insomma non consente che un protesto accerti la mancanza di un pagamento prima ancora che scada il termine accordato per il pagamento stesso. E la inesistenza ed inefficacia di un simile protesto può essere chiesta non solo dall'emittente, perchè il protesto ferisce la vita del commerciante e, constatando la cessazione dei pagamenti, può essere base di una dichiarazione di fallimento, ma altresì da tutti i coobbligati in via di regresso, i quali, potendo essere compulsati per il pagamento nel solo caso in cui il debitore diretto non paghi, hanno tutto il diritto di vedere accertata, nei modi e tempi dettati dalla legge, cotesta mancanza di pagamento. Laonde il Tribunale non è stato coerente nel ritenere che un protesto intempestivamente elevato sia nullo nei rapporti dell'emittente e valido in quelli dei coobligati, perchè un protesto simile non altera, a suo dire, i rapporti giuridici fra possessore e giranti, la posizione dei quali non viene peggiorata quando l'azione di regresso si sperimenta nei quindici giorni dalla data del detto protesto provocato intempestivamente.

Così ragionando il Tribunale non solo ha dato efficacia giuridica ad un atto inesistente ed ha violato l'art. 325 del cod. di comm., il quale, prevedendo appunto i rapporti fra possessori e giranti, dichiara decaduti i primi dall'azione di regresso per la mancanza di protesto, ma ha trascurato, per giunta, che la vigente legislazione commerciale, tranne il caso di cambiale domiciliata ai sensi dell' art. 316, non richiede il protesto nei rapporti dell' emittente, perchè niuno meglio di lui sa di non aver pagato, mentre lo ritiene indispensabile verso i giranti per conservare l'azione cambiaria di regresso contro di loro. Sicchè le norme dettate dal legislatore per la efficacia del protesto lo sono, e debbono essere osservate, nello interesse maggiormente dei coobbligati, ed il Tribunale, nell' andare in diverso avviso, è caduto pure nell' anomalia di ritenere la nullità del protesto nei rapporti dell' emittente, verso del

quale, non essendo esso necessario, quella nullità non produce conseguenze giuridiche ai fini dell'esercizio dell'azione cambiaria, e di escluderla nei rapporti dei giranti, in favore dei quali, essendo indispensabile il protèsto, sono introdotte le relative nullità.

Attesochè, pur ripudiando cotesti principii adottati dal Tribunale, possa, ma per altre considerazioni, confermarsi la impugnata sentenza. Se il concetto giuridico che informa il divieto di procedere al protesto nello stesso giorno stabilito per il pagamento è quello che il detto giorno debba trascorrere per intiero a beneficio del debitore, ognun vede come il debitore medesimo possa rinunziare ad un beneficio introdotto in suo favore, e non si debba di conseguenza estendere il divieto della legge oltre i limiti del pensiero che la informa.

Regula est juris antiqui, omnes licentiam habere his quae pro se introducta sunt, renuntiare. Leg. 29 cod., *de pactis.* Di guisa che, se nel giorno della scadenza non solo è presentata la cambiale per il pagamento ai termini dell'art. 288 del cod. di comm., ma il notaio o l'usciere intendono pure di procedere al protesto, ed il debitore, anzichè reclamare il beneficio del termine, risponde di non pagare, non essendo a tanto obbligato, invano si impugnerebbe di inefficacia un protesto il quale consacrasse una simile risposta. È addirittura superfluo che si accordi al debitore tutto il giorno della scadenza per pagare, quando egli crede, e lo dichiara, di non essere tenuto al pagamento; come sarebbe una formalità irrisoria quella di far ritornare il notaio o l'usciere in uno dei due giorni successivi alla scadenza per fare accertare la stessa dichiarazione dell'emittente di non essere obbligato a pagare. Ed un protesto contenente una simile dichiarazione, fatta nello stesso giorno della scadenza della cambiale, dev'essere efficace anche nei rapporti dei giranti, perchè, se scopo del protesto è quello di accertare la mancanza di pagamento per dare adito all'azione cambiaria di regresso, tale scopo è completamente raggiunto quando, sia pure nel giorno della scadenza, il debitore diretto dichiara di non essere tenuto al pagamento; e questo a diversità del caso in cui dicesse di non aver fondi, perchè giustamente opporrebbero i giranti che se il protesto si fosse levato non nel giorno della scadenza, ma in uno dei due successivi, forse il debitore avrebbe potuto consegnare al notaio od all'usciere la somma, perchè un commerciante può da un momento all'altro fare degli incassi. Se dunque nessun nocumento deriva ai giranti da un protesto che pur nel dì della scadenza consacri il rifiuto del debitore a pagare per non essere a tanto obbligato, mancherebbe ad essi un motivo giuridico per dedurre contro il possessore la decadenza dell'azione cambiaria di regresso, sperimentata infra i quindici giorni del protesto stesso. Nè si dica che codesta mancanza di nocumento sia irrilevante, imperocchè il magistrato è chiamato all'osservanza della legge, e non deve preoccuparsi delle conseguenze che dall'applicazione

della legge stessa possano derivare. Certo che il giudice non deve di tanto preoccuparsi, ma qui si tratta di ben altro, si tratta cioè di decidere, se la inosservanza di una disposizione legislativa possa essere invocata in proprio vantaggio, quando essa non violi nè l'ordine pubblico nè il buon costume, nè il diritto privato. Or la legge stabilisce le sue forme, non per la osservanza delle forme in sè stesse, ciò che costituirebbe un ritorno al vieto formalismo romano, ma a garanzia dei diritti. E se la inosservanza di una formalità non produce neppure indirettamente una lesione di diritti, manca l'interesse per fondare sulla stessa un'azione od una eccezione, e si sa che lo interesse è sempre il fondamento per proporre una domanda in giudizio o per contraddirla.

Attesochè, applicandò cotesti principii alla specie, si manifesti infondato l'appello dei signori Saporito e Canino. È certo che nel giorno 9 dicembre 1893, stabilito per il pagamento, l'usciere trovò la domestica dell'emittente Giacone, e costei rispose che il suo padrone era assente, e lei non aveva fondi per pagare. Simile risposta, senza dubbio, è molto equivoca, e giustamente potrebbero ripetere i giranti Saporito e Canino che se il giorno della scadenza fosse stato lasciato libero al Giacone, e l'usciere si fosse da lui recato in uno dei due giorni successivi, forse lo avrebbe potuto trovare ed ottenere il pagamento. Però è da osservare, che avendo il possessore Anca-Omodei fatto precetto al Giacone, questi in una dichiarazione da lui sottoscritta e consacrata nel verbale dell'usciere, fece la storia delle due cambiali, e conchiuse, che in virtù della scrittura del 17 novembre 1892 erano essi Saporito e Canino obbligati a pagarle, e si riserbava ogni diritto ed azione contro di costoro, sia se si fosse proseguita la esecuzione, sia se avessero i giranti sperimentata contro di lui un'azione di rivalsa.

Cotesta dichiarazione chiarisce e completa sia l'assenza del Giacone nel giorno del pagamento, sia la risposta della domestica. Giacone non sentì il bisogno nè di trovarsi il giorno della scadenza nel suo domicilio, nè di reclamare il beneficio del termine, perchè si ritenne non obbligato al pagamento. E se l'usciere si fosse recato da lui in uno dei due giorni successivi alla scadenza o lo avrebbe del pari trovato assente, o avrebbe raccolta quella stessa dichiarazione che poi raccolse nel verbale di precetto. Ed allora, se è constatata la mancanza di pagamento tanto nello stesso giorno della scadenza, quanto in quelli successivi, e non per difetto di fondi, ma per una ragione più recisa ed esauriente, il preteso dritto cioè dell'emittente di non essere tenuto al pagamento, il protesto ha raggiunto il suo scopo, e quindi il possessore bene si rivolge contro i coobbligati con l'azione di regresso. Per questi motivi ecc.

Nota — Non nella disposizione dell'art. 296 cod. comm., il quale stabilisce solo il termine massimo per addivenire al pro-

testo e' non il termine minimo, che, d' altronde, è fissato dalla scadenza della cambiale, può trovare fondamento la prima massima stabilita dalla Corte palermitana, ma nel principio fondamentale di diritto che nessuno può essere astretto all'adempimento di una obbligazione prima che sia scaduto il termine all' adempimento stesso assegnato.

La questione, pertanto, si riduce ad accertare il momento in cui si avverò la scadenza della cambiale.

Se si fosse trattato di un effetto cambiario *a vista*, noi opiniamo che legalmente sarebbe stato elevato il protesto nel giorno stesso in cui esso fu presentato al debitore, poichè, per il chiaro disposto dell'art. 283 cod. comm., la cambiale *a vista* scade precisamente all' atto della presentazione.

Ma nel caso, a quanto sembra, il pagamento, e cioè la scadenza, era fissato a giorno determinato: è ovvio quindi che fino a che l'intiero giorno non fosse trascorso non si poteva la cambiale ritenere scaduta, in omaggio anche al principio che il *dies ad quem non computatur in termine;* laonde il protesto non potevasi elevare prima del giorno successivo a quello stabilito per il pagamento, come, d'altra parte, si evince chiaramente dalla relazione ministeriale.

In questa delicata materia è bene che i notari vadano guardinghi, per evitare le eventuali responsabilità dipendenti dalla pubblicità di un protesto prematuro.

Possiamo pertanto ammettere che per le cambiali con scadenza a giorno determinato il protesto levato nel giorno stesso della scadenza sia irregolare. Non possiamo però spingerci a ritenerlo inesistente, nè possiamo seguire la Corte di Palermo nella seconda parte del suo ragionamento. A prescindere che in ogni caso la Corte non avrebbe dovuto considerare il protesto come *inesistente*, poichè la inesistenza e la ratifica di un atto sono termini contraddittori, a noi pare arbitrario e pericoloso in pratica fare dipendere la validità del protesto dalle parole usate dal debitore all' atto del rifiuto del pagamento della cambiale. Qualunque sia il motivo del rifiuto, fino a che il debito non sia diventato esigibile, fino a che non sia trascorso il termine ultimo del pagamento, il debitore può sempre ritirarlo, nè gli si può negare il diritto di meglio ponderare le conseguenze dei suoi atti e di ricredersi fino a che ne abbia facoltà.

Il criterio seguito dalla Corte e le sue conclusioni conciliative, adunque, non ci persuadono ed avremmo preferito l'affermazione di un principio assoluto, senza reticenze, senza ambagi, senza distinzioni che non sono scritte nella legge ed il cui non facile apprezzamento dovrebbe essere rimesso al fallace giudizio degli ufficiali incaricati del protesto; ciò che oltre a nuocere al commercio potrebbe, colla giurisprudenza talvolta troppo rigorosa della nostra Magistratura, implicare anche la responsabilità di questi ultimi.

PARTE SESTA — Cose diverse

Rivista della stampa

N. 12995 — Le riforme organiche del personale demaniale.

Anche la stampa politica, organo della pubblica opinione, giustamente s'interessa della immeritata sorte fatta al personale demaniale, il quale da troppi anni si dibatte fra le speranze e le delusioni, confida in una giustizia, alla quale ha indiscutibile diritto, e vede rivolte a suo danno le continue benemerenze universalmente riconosciute. Onde noi in nome di tutto il personale demaniale rendiamo le maggiori grazie.

Fra altri il giornale *La Sicilia* del 10 corrente patrocina la causa dei Ricevitori dal punto di vista della retribuzione ad aggio che nella incessante oscillazione per infinite ed imprevidibili cause sconcerta l'economia domestica e con la delusione nelle concepite speranze può recare il disordine nelle famiglie. « Il contabile, osserva il giornale, non può mai fare assegnamento su una data somma, in quanto che questa deve necessariamente seguire il maggiore o minore introito..... guai se una epidemia allontana la popolazione o una crisi qualsiasi porta un ristagno negli affari!.... Il disastro di Modica, ad esempio, è uno dei casi più tipici.... Devesi altresì tener conto delle modificazioni nelle leggi di finanza, l'ultima delle quali, quella del 23 gennaio 1902 ha diminuito sensibilmente le tasse di successione e dà facoltà ai debitori di pagarle a rate ». Rileva l'anomalia che deriva fra gli uffici del Settentrione con quelli del Mezzogiorno e della Sicilia; la grande massa di beni ecclesiastici in continua decrescenza influisce sull'aggio e sulla pensione. « Or non v'è chi non veda la condizione del Ricevitore quando viene destinato ad un ufficio in cui gl'introiti sono tutti od in gran parte devoluti al Fondo Culto. Due contabili della stessa classe e della stessa anzianità, ritirandosi, liquideranno una diversa pensione. Tutte queste anormalità dovrebbero scomparire nell'interesse dello Stato e degli impiegati e ciò

si potrà ottenere abolendo questo vecchio ed oramai inopportuno sistema di retribuzione ad aggio per sostituirlo con lo stipendio fisso. I contabili demaniali dovrebbero essere parificati a tutti gli altri impiegati dello Stato; così potrebbe rialzarsi il loro morale abbastanza depresso ». E dopo avere accennato alle interrogazioni alla Camera ed alle reiterate promesse, confida più di tutto nella sorta Associazione demaniale e nella manifestazione unanime di voti che da tutte le parti si sollevano nei comizi, ai quali, assieme all'Associazione demaniale, l'onor. Ministro Carcano ha dato e riconfermato la sua approvazione col telegramma spedito al Presidente del Comizio tenutosi in Catania *(Vedasi il N. 12997)*. Di che dobbiamo rallegrarci e confortarci nella speranza di vedere finalmente accolti i modesti e legittimi voti di tutto il personale demaniale. « Con lodevole intendimento a Roma si è costituita l'Associazione Nazionale di M. S. fra gli impiegati demaniali, e da tutti i punti della penisola sono partite le adesioni dei contabili e del personale sussidiario » per richiamare « il Ministro delle Finanze allo adempimento di quanto spesse volte ha solennemente promesso in vantaggio di una classe di impiegati meritevole di ogni considerazione ».

La Capitale del 12 corrente abbraccia invece tutto il personale demaniale « ispettori superiori, ispettori di circolo e sotto-ispettori, conservatori delle ipoteche, ricevitori del registro, bollo e demanio, volontari e commessi gerenti » per ricordare e rilevare l'altezza delle loro mansioni, la serietà dei loro studi, la copia delle cognizioni giuridiche ed amministrative delle quali devono essere forniti, la molteplicità delle leggi da studiare ed applicare, la varietà dei servizi che sono chiamati a disimpegnare.

Nè è soltanto da ora che questa loro supremazia è riconosciuta, ma venne proclamata ed affermata solennemente fin dal 1864 nella prima relazione che il Direttore generale del Demanio e delle Tasse fece dopo la unificazione in tutto il Regno dei servizi da lui amministrati, in quella cioè relativa all'anno 1863 (Torino, Stamperia Reale, 1864) e della quale ci duole, per mancanza di spazio, di non poter riportare nemmeno i brani tolti dalla *Capitale*, dovendoci accontentare di qualche accenno. « In questa lotta continua di tutti i giorni si perfeziona l'abilità dei ricevitori. Agenti laboriosi ed instancabili tengono l'occhio a tutto, nulla perdendo di vista. Ogni più piccolo atto della vita civile, ogni decesso, ogni nuovo stabilimento industriale o di manomorta, ogni società di credito è per essi un oggetto di indagini, di studi, di esami » (pag. 9 e 10). Nè meno sono importanti le attribuzioni degli Ispettori che compendiano e completano per così dire tutte quelle del personale contabile e degli uffici demaniali. « I risultati, continua la relazione del 1864, delle operazioni da essi compiute in quest'anno, dimostrano che nulla costa all'Erario il personale degli ispettori (e nulla costa tut-

tora, giacchè la loro spesa produce sempre molto di più della spesa occorrente per lo stipendio e per le indennità loro) sì che si facevano voti che « *volgendo tempi meno duri per le finanze, possano i loro servizi venir retribuiti più adeguatamente.* E forse per queste ragioni il sommo Cavour, che ne ebbe prove, appellò il personale demaniale *armi dotte dell'Amministrazione finanziaria* ».

E qui constata come, venuti i tempi men feroci e più leggiadri, nulla si è fatto e quello che fu fatto purtroppo tornò a danno del personale demaniale, chè alla misura dell'aggio si è portata una diminuzione, si è pregiudicata la pensione, si sono accresciute le attribuzioni e le responsabilità, si è fossilizzata la carriera, chiudendo il concorso agli uffici direttivi, sottraendo i migliori uffici ipotecari, lasciando gli stipendi degli ispettori al disotto di quello delle altre Amministrazioni. « Giustizia vuole che uguale misura si tenga per gli ispettori demaniali. Nè ciò basta, ma è pur giusto ritornarli all'antica posizione morale, facendoli passare proporzionalmente agli uffici direttivi anche in compenso dei posti di conservatore d'ipoteche da più anni sottratti alla loro naturale ed esclusiva pertinenza.... È ora, adunque, che l'Amministrazione demaniale cessi di far la parte di Cenerentola nel Ministero delle finanze e rivendichi i diritti del suo personale già troppo obliati ».

N. 12996 — Pensieri del personale demaniale.

Non per noi, che pure siamo oltremodo grati per l'approvazione che viene data all'opera nostra, ma per la lode ben meritata che spetta all'egregio nostro collaboratore *a* che si favorisce i suoi *Studi*, dei quali andiamo ornando *Le Massime*, ed ai benemeriti del Consiglio direttivo della nostra Associazione demaniale, rompiamo il nostro riserbo e fra tante riportiamo una recente lettera di un antico associato Ricevitore di capoluogo di provincia, rispecchiante il pensiero anche de' suoi colleghi.

« Ho ricevuto l'elegante e comodo volume dei « Testi unici di registro e bollo » e mi unisco al plauso ed alla riconoscenza generale per averci arricchita la nostra biblioteca *utile* di un'opera così bene ordinata ed indoviñatissima. Godo pure di attestarle la gratitudine mia e dei colleghi di qui per la strenua campagna condotta fin qui nelle *Massime* in favore del nostro avvenire, e con vera soddisfazione seguiamo ora i suoi « Studi » con cui mette in evidenza le ingiustizie di trattamento del personale demaniale in rapporto alla sua *produzione*, ed in raffronto con quella delle altre amministrazioni dello Stato, e sfatando così la vecchia e stupida leggenda che ci fa considerare i vampiri del pubblico erario, quando nella nostra Amministrazione a prezzo di lavoro, di sacri-

fizi, di abnegazioni e di pericoli di responsabilità si produce molto e si spende meno, mentre in altro con poca fatica e senza responsabilità si spende di più e si produce meno.

« Bravo, bene! Ella ha sapientemente preparate le eventuali difese contro l'inevitabile scoglio della maggior spesa verso cui andranno ad urtare i nostri progetti.

« Conosciuto il rapporto fra spesa e prodotto chi potrà negare l'eguaglianza, almeno, di trattamento alla nostra amministrazione?

« L'esperienza del passato dovrebbe portarci alla diffidenza! Tuttavia mai come ora mi è sorta la fiducia in un miglior avvenire! Ecco i primi effetti della benefica nostra unione e della zelante ed illuminata opera del Consiglio direttivo della nostra associazione! E dire che vi hanno ancora dei colleghi che non sono tuttavia convinti! Che pensare di loro? »

Pensiamo da parte nostra che con un po' di cuore e di coscienza si ravvederanno ed entreranno anch'essi a far parte della famiglia demaniale.

N. 12997 — L'Associazione demaniale e le riforme.

A conforto degli inscritti, ad incitamento dei titubanti, ad avvalorare e fortificare la fede e le concepite speranze nelle sospirate riforme, rendiamo, con sommo piacere, noto il telegramma che S. E. il Ministro Carcano spedì al Comm. Casigli conservatore delle Ipoteche, Presidente, in risposta a quello indirizzatogli dal Comizio riunitosi in Catania: « **Il ricordo degli inscritti all'Associazione Nazionale di M. S. fra gli impiegati demaniali convenuti nei giorni scorsi in Catania, mi è tornato molto gradito. A quei bravi impiegati, le cui sorti non mi stanno meno a cuore di quelle di tutti gli altri della famiglia finanziaria, ricambio col mezzo di Lei i migliori saluti. — CARCANO** ».

N. 12998 — Associazione demaniale — Elezioni di Comitati provinciali.

Catania — Conservatore Casigli Comm. Bonifacio, voti 48 - Ricevitore Pennino Cav. Giuseppe, 48 - Ispettore Dattilo Bruno, 48 - Gerente Ipoteche Carnazza Pietro, 26 Commesso Salomone Carmelo, 18.

Presidente: Comm. Casigli.

Voto unanime di adesione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo del 14 e 23 dicembre 1902 e di piena fiducia nell'opera dei suoi componenti.

Napoli — Ricevitore Altamura Cav. Carlo, voti 60 - Ispettore D'Aulos Cav. Luigi, 57 - Ricevitore Fadini Angelo, 51 - Ispettore Lerario Cav. Lorenzo, 48 - Commesso Ipoteche Tarroux Luigi, 39.

Proclamato Presidente il Cav. Altamura.

N. 12999 — Movimento nel personale. — Abbiamo motivo di credere che sia prossimo un grandioso movimento nel personale demaniale.

G. Avezza, *Direttore*.

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Studi.

N. 13000 — Riforme organiche dell'amministrazione finanziaria.

Le spese in rapporto al personale.

(seguito al N. 12970).

La principale caratteristica che si riscontra nell'ordinamento del personale dipendente dal Ministero delle Finanze, consiste nella quasi assoluta mancanza di uniformità e di concatenamento fra i diversi organismi direttivi ed esecutivi, ognuno dei quali ubbidisce a norme speciali ed esclusive, non del tutto giustificate da differenze oggettive e tecniche.

Col regolamento 29 agosto 1897 N. 512 fu fatto un tentativo di unificazione; ma in sostanza non si riuscì o non si volle fare altro che unire in un sol testo tutte le norme relative al personale delle diverse amministrazioni finanziarie, e sopra 281 articoli, oltre le disposizioni transitorie, si riuscì a metterne assieme solamente 29 per le norme generali e comuni a tutto il personale, comprese le disposizioni che si riferiscono alle pene disciplinari. Tutti gli altri articoli contengono le norme speciali al personale dei diversi gruppi e delle diverse Amministrazioni; e la riduzione in unico testo ha contribuito a far meglio spiccare le molte differenze che già esistevano e che si lasciarono immutate.

Noi non ci fermeremo a rilevare minutamente tutte codeste differenze; ma notiamo soltanto, per necessità del presente studio, che il personale è frazionato in ben 22 ruoli organici distinti e in buona parte disparati; che non esiste uniformità nelle norme di avanzamento; che esistono, invece, delle barriere artificiali fra le diverse carriere direttive ed esecutive, da cui deriva un disgregamento del personale, quasi diviso in altrettante caste; che non vi è nemmeno un sistema unico di retribuzione in quanto, ad alcuni agenti della riscossione è corrisposto lo stipendio fisso, ad altri l'aggio; che, infine, vi è una parte non piccola del personale, addetto ad importanti uffici esecutivi per disimpegno di delicate incombenze, alla quale le vigenti disposizioni organiche non offrono la benchè menoma garanzia di stabilità nè di una equa retribuzione.

È però vero che in una Amministrazione così vasta, che abbraccia tanti servizi diversi al cui funzionamento attendono circa 40,000 persone

d'ogni condizione, dalle modeste sigaraie ai professionisti ed ai più alti funzionari, non sarà mai possibile una perfetta equiparazione fra elementi tanto disparati; e volendo noi procedere ad un esame comparativo della spesa in rapporto al personale, per indagare se e fino a qual punto il minor costo di alcuni servizi derivi dalla scarsa retribuzione di una parte del personale o non piuttosto da altre cause, non possiamo certo estendere tale esame agli organi speciali non paragonabili con altri organi, come appunto sono i corpi tecnici, le aziende industriali delle privative, il corpo armato delle guardie di finanza ed altri gruppi speciali di minore importanza.

Per qualche altro gruppo ci mancano alcuni dati che sarebbero necessari a tali confronti. Così per i magazzini di deposito e di vendita dei generi di privativa non si rileva dalle pubblicazioni ufficiali, nè da altre fonti, il numero degli impiegati subalterni, la cui retribuzione è a carico dei magazzinieri che ricevono, all'uopo, dallo Stato un assegno fisso.

Ma i 280 impiegati di ruolo dei detti magazzini, percepiscono per stipendi e per aggio la cospicua somma di L. 1,048,651, che corrisponde ad una media individuale di L. 3,745, superiore alle retribuzioni medie di tutte le altre categorie d'impiegati finanziari; oltre di che, i 200 magazzinieri di vendita, ricevono un largo compenso di L. 574,000 per le spese di esercizio, che corrispondono ad una media di L. 2,870 per ogni magazzino.

A costoro non può certo sorridere l'idea dell'abolizione dell'aggio; e sebbene per la promulgazione della legge 6 agosto 1891 N. 483, siasi posto un freno agli ulteriori maggiori guadagni, valse il rispetto dei diritti acquisiti per i magazzinieri che si trovavano allora in carica, per conservare a questa categoria di impiegati, fino al loro esaurimento, una posizione cospicua, al confronto degli altri contabili governativi, pure retribuiti ad aggio, ma su diverse basi molto meno rimunerative, come è appunto il caso dei ricevitori del registro, non ostante che questi funzionari attendano ad un lavoro molto più delicato e difficile.

Un confronto preciso non è nemmeno possibile per il personale addetto ai banchi del lotto, non rilevandosi dalle pubblicazioni ufficiali il numero dei commessi che sono alla dipendenza dei ricevitori, dai quali sono retribuiti con una parte dell'aggio. Ricordiamo però, di passaggio, che i 1701 ricevitori del lotto, più della metà dei quali si limitano a percepire l'emolumento, senza darsi alcun pensiero, perchè affidano la gestione ai commessi gerenti autorizzati, ricevono un aggio degressivo che dal 10 $^1/_2$ % non scende al di sotto del 3 $^1/_2$ %, ed ammonta alla cospicua somma di L. 5,335,000.00 sopra una riscossione di soli 66 milioni; mentre l'aggio corrisposto ai ricevitori del registro, pure col carico delle spese di gestione, decresce fino a centesimi 2 per ogni 100 lire, e non è più di L. 4,637,000, sopra una riscossione di 220 milioni.

I dati precisi però esistono per tutti gli altri organismi direttivi ed esecutivi, e si rilevano direttamente o indirettamente dalle pubblicazioni ufficiali e da altre fonti non meno attendibili.

Ci serviremo, perciò, di questi dati, per i confronti che ci siamo proposti, e terremo calcolo del numero di tutti gli impiegati di ruolo e straordinari che con la loro opera contribuiscono al funzionamento dei diversi servizi, e ricevono una retribuzione che direttamente o indirettamente gravita sul bilancio dello Stato. Escluderemo solamente il personale di basso servizio ed i volontari, i quali ultimi non ricevono uno stipendio ma una semplice indennità che non può essere considerata come una retribuzione normale.

Per gli uffici doganali oltre del personale civile terremo anche calcolo dei sottoufficiali di finanza del corpo sedentario, che esercitano le funzioni di ricevitori in alcune dogane e possono essere considerati come un personale aggregato.

Quanto alla spesa, terremo conto degli stipendi normali che si desumono dagli organici in vigore, dei sessenni e degli altri assegni complementari che si rilevano dal bilancio del corrente esercizio, con esclusione delle indennità di residenza e simili che sono date in compenso di maggiori spese e non possono formare oggetto di comparazione.

Pei ricevitori del registro che sono retribuiti ad aggio, terremo conto non solo dell'aggio che gravita sul bilancio dello Stato, ma pure di quello loro corrisposto dall'Amministrazione del Fondo per il Culto, e pei conservatori delle ipoteche comprenderemo pure le indennità loro corrisposte per far fronte alle spese di ufficio.

Siccome però sull'aggio e sulle indennità i ricevitori ed i conservatori devono sostenere le spese per i versamenti, per gli oggetti di scrittoio e di archivio per la manutenzione e legatura dei libri, registri e note, per basso servizio e simili, ed i conservatori anche le spese di provvista e di manutenzione dei mobili di ufficio, crediamo giusto di escludere dal totale della spesa una somma congrua, che non può certo essere confusa con la retribuzione del personale.

Questa somma per i 1122 uffici del registro e delle ipoteche, può essere calcolata in media a L. 300 per ogni ufficio, e sono anche poche, tenuto conto che gli agenti delle Imposte ricevono in media circa L. 200, per le sole spese di cancelleria.

In base a questi criteri, procedendo ad un esame sintetico di confronto fra il numero degli impiegati dei singoli organismi e il totale della spesa assegnata a titolo di retribuzione, è agevole rilevare per ciascuno organismo la *media individuale* della retribuzione, per formarsi un esatto concetto del grado di trattamento del personale rispettivo, senza scendere ad altri dettagli.

Riassumiamo questi confronti nel prospetto che segue:

INDICAZIONE DEGLI UFFICI	N. degli impiegati			Spesa totale per stipendi, sessenni, assegni complementari, aggio e indennità, pel personale privato.	Retribuzione individuale			Rapporto della spesa con l'entrata (V. *Mass.*, N. 12970)
	di ruolo	straordinari	Totale		Minima	Massima	Media	
1° Ministero (*a*)	598	42	640	1868320	800	9000	2919	—
2° Direzione Compartimentale del lotto	225	»	225	566300	1500	6000	2516	9. 03 %
3° Dogane	1571	»	1571	3724658	1200	6000	2370	4. 78
4° Intendenze di Finanza (*a*)	1650	67	1717	4019058	800	7000	2340	—
5° Agenzie delle Imposte dirette (*b*).	1430	553	1983	4259068	720	6000	2147	4. 40
6° Uffici del registro e delle Ipoteche (*b*)	1424	2333	3757	7259099	180	7000	1932	3. 64
Totali. . .	6898	2995	9893	21696503	180	9000	2193	

(*a*) Compresi gli impiegati di classe transitoria. (*b*) Compreso il personale d'ispezione.

Da questi confronti risulta, che esistono notevoli differenze nel trattamento degli impiegati addetti ai diversi servizi e che alle più basse percentuali da noi pria d'ora rilevate nel rapporto fra la spesa e l'entrata, corrispondono le più basse medie individuali delle retribuzioni. Perciò non si può fare a meno di riconoscere, che il buon mercato della spesa di alcuni servizi dipende dalla scarsa retribuzione di una parte del personale impiegato per il loro funzionamento, non già da cause oggettive per materia diversa o per diversa organizzazione.

Su queste cifre, così eloquenti, facciano i benigni lettori le loro osservazioni, noi faremo in seguito le nostre; ma intanto notiamo, che le maggiori sperequazioni colpiscono, sotto ogni rapporto, il personale impiegato al funzionamento dei servizi demaniali; e non è quindi a meravigliarsi se questi servizi, in rapporto alle entrate, sono quelli che meno pesano sul bilancio dello Stato e sulla borsa del contribuente.

a.

PARTE SECONDA — TASSE SUGLI AFFARI

Dissertazioni dell'Avvocatura erariale

N. 13001 — TASSA DI SUCCESSIONE — BENI SOTTO SEQUESTRO — SEQUESTRATARIO GIUDIZIALE — DENUNZIA — (Art. 79 T. U. Reg.).

Sciogliendo la riserva fatta in nota al N. 12948 alla sentenza della Corte di appello di Palermo, riportiamo i più salienti brani della comparsa difensionale dell'Avv. Erariale Cav. Riccardi, i quali giovano a chiarire la grave questione sulla interpretazione dell'art. 79 della legge di registro in rapporto ai beni sotto sequestro.

Tutta la questione della causa si riassume nella interpretazione a darsi al sesto capoverso dell'articolo 79 della legge sul registro, in relazione ai due capoversi precedenti, che sono concepiti in questi termini:

« In caso di assenza il termine di quattro mesi non decorre che dal « giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

« In caso di ritorno dell'assente le tasse pagate saranno restituite « sotto la sola deduzione di una parte di esse, corrispondente ai frutti « lucrati durante il possesso.

« La stessa decorrenza di termine è stabilita per le successioni i cui « beni fossero stati posti sotto sequestro ».

E dunque, per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro, il termine dei quattro mesi comincia a decorrere, come per le successioni degli assenti, dal giorno del preso possesso.

Questa essendo la disposizione della legge, si intenderà applicabile ad ogni specie di sequestro, e segnatamente a quello provocato per controversia insorta sulla devoluzione ereditaria, ovvero soltanto a quel sequestro provocato da terzi, cosicchè rimanga incerto se i beni che ne sono stati colpiti appartengono o meno alla successione?

Essendo incivile, *nisi tota lege perspecta, una aliqua particula eius iudicare vel respondere,* è da attendere innanzi tutto alla economia generale della legge sul registro in materia di denunzie di successione.

Essendo il fatto della morte, per cui si apre la successione ereditaria, pur troppo irrevocabile, indubitato e certo risulta pure il passaggio dei beni che risiedevano in testa al defunto, e se ad ogni passaggio di beni è connesso il tributo verso l'Erario, non può dubitarsi dell'attualità ed esigibilità *hic et nunc* del suo dritto, poichè i beni in nessun caso nè possono restare, nè ritornare al defunto. E perciò che la legge, per tutte indistintamente le successioni, sia legittime che testamentarie, stabilisce il termine di 4, 6 o 18 mesi per eseguirne la denunzia a seconda che il *de cuius* è morto nello Stato, in Europa o fuori di Europa e se il possesso della eredità non è tenuto personalmente dall'erede o legatario, fa obbligo della denunzia ai tutori, curatori, amministratori od esecutori testamentari, con la differenza che mentre per gli eredi e legatari il termine comincia a decorrere dal giorno della morte, per gli altri decorre dal giorno in cui sarà loro pervenuta la legale notizia della loro nomina. E come sanzione del suo precetto, in caso d'inosservanza,

con l'articolo 96 commina una sopratassa eguale alla metà della tassa dovuta, stabilendo che *i tutori, curatori, esecutori testamentari ed altri amministratori saranno tenuti in proprio al pagamento della sopratassa dovuta par omessa e ritardata denunzia.*

Tutto ciò per quanto riguarda la *denunzia* non' entrando nella questione ciò che attiene alla *liquidazione* della tassa; ma siccome fra le due questioni vi è stretta attinenza, non sarà inutile ricordare oramai costituire un *ius receptum* che nei casi in cui resti incerto in testa di chi si sia verificata la devoluzione ereditaria, come nelle eredità giacenti, nelle eredità deferite ai nascituri (1) e nelle istituzioni condizionali (2), si liquida la tassa in base alla ipotesi che importa una tassa minore e questa almeno, che è *certamente* dovuta, si percepisce *hoc interim* sui beni ereditari, salvo la occorrente rettifica e l'esazione di un maggior dritto ad evento acclarato che importi una tassa maggiore. *(Omissis)*.

Se non che, circostanze soggettive ed oggettive possono far dubitare, o che effettivamente si sia verificata la morte del *de cuius,* o che si sia verificata devoluzione ereditaria di beni la cui proprietà sia contestata. Ecco perchè lo stesso articolo 79 della legge sul registro, ha sentito il bisogno di disciplinare o la successione dell'*assente* e le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro, facendo decorrere il termine per la denunzia in entrambi questi casi, non dal giorno della morte del *de cuius,* come di regola, ma dal giorno del *preso possesso* dei beni costituenti la successione dell'assente, o dei beni che al tempo della denunzia si trovavano già posti sotto sequestro.

Il Codice civile indica i modi come gli eredi presunti dell' assente possano giungere alla immissione, prima temporanea e poi definitiva, nel possesso dei beni dell'assente ed è dallo stesso Codice civile che si apprende potere l'autorità giudiziaria, oltre i casi stabiliti dal Codice di procedura civile (che evidentemente non hanno che fare con la disposizione della legge tributaria) ordinare il sequestro: *di un immobile o di una cosa mobile, la cui proprietà o il cui possesso sia controverso fra due o più persone.* È questa la ipotesi del *sequestro* contemplato dall'art. 79 della legge sul registro, e che corrisponde precisamente a quella incertezza di successione riguardo all'*oggetto,* che si verifica per il *soggetto* in caso che la morte del *de cuius* non sia constatata, ma presunta, onde la parificazione tributaria delle due ipotesi.

Da ciò due conseguenze: la prima, che è al tempo dell'apertura della successione, cioè al tempo della morte del *de cuius,* che i beni si debbono trovar posti sotto sequestro; la seconda, che è in logica derivazione dalla prima, che deve trattarsi di sequestro intervenuto tra il de-

(1) V. *Mass.*, n. 5560.

(2) V. *Mass.*, n. 7922.

funto e terzi, e non già di sequestro provocato tra pretendenti alla sua eredità, epperò intervenuto dopo l'apertura della successione.

La prima conseguenza, che è la fondamentale ed assorbente, è che l'obbligo della denunzia sorge dalla condizione di fatto esistente al tempo dell'apertura della successione e non già da circostanze sopravvenute durante il termine accordato per eseguirla, a meno che non vi sia intervenuta variazione nella rappresentanza ereditaria, o per rinunzia di taluni degli eredi dei quali prendono il posto gli altri a cui in loro luogo la eredità si devolve, o perchè la eredità sia rappresentata da un amministratore al quale sia stata conferita la rappresentanza della eredità nell'interesse degli aventi diritto. Tutto ciò attiene al soggetto e non all'oggetto, e per quanto riguarda quest'ultimo, la legge dà 4, 6 o 18 mesi di tempo per fare la denunzia, ma essa può essere fatta così nel primo, come nell'ultimo giorno del termine, senza che fatta prima o dopo, possa cambiare la oggettività di ciò che debba essere denunziato.

Se il sequestro ad istanza di terzi è provocato dopo l'apertura della successione, esso è provocato in confronto degli eredi, i quali non possono contestare il diritto dei terzi per quei beni senza assumere la veste di erede e quindi senza aver denunziata la eredità e pagata la tassa. *(Omissis)*.

Se neppure il sequestro provocato dopo l'apertura della successione ad istanza di terzi vale ad affrancare l'erede o legatario dall'obbligo della denunzia nel termine ordinario, a tanta maggior ragione non può spiegare importanza il sequestro intervenuto nel rapporto di più pretendenti alla eredità, sieno eredi legittimi contro testamentari, sieno eredi testamentari tra loro. *(Omissis)*.

Abbiamo detto però che se circostanze sopravvenute durante il termine per la denunzia non possano cambiare la oggettività della stessa, possono però influire sulle persone che debbono eseguirla, ed abbiamo fatte le due ipotesi della rinunzia, e della nomina di un amministratore giudiziario alla eredità. Per il caso della rinunzia è testuale la disposizione dell'art. 945 del Codice civile, per il quale chi rinunzia alla eredità è considerato come se non vi fosse mai stato chiamato; per la nomina di rappresentanti legali agli eredi o legatari, da una parte l'articolo 97 pone a loro carico personale il pagamento della sopratassa per omessa o ritardata denunzia, ciò che importa che il relativo obbligo passa in essi dagli eredi o legatari, e dall'altra lo stesso articolo 79 per i tutori, curatori, amministratori ed esecutori testamentari, fa decorrere per essi il termine per la denunzia dal giorno in cui sarà loro pervenuta la legale notizia della loro nomina. Ciò importa quanto agli amministratori, dei quali soltanto occorre tener discorso, che verificandosi nei termini per la denunzia la loro nomina, l'obbligo di farla passa in essi e il relativo termine comincia a decorrere dal giorno in cui ebbero legale notizia della loro nomina.

È perciò che non può scambiarsi ciò che attiene alla rappresentanza della eredità, con ciò che attiene alla consistenza della eredità stessa; nominato un amministratore giudiziario ai beni della eredità durante i termini per la denunzia, questa va fatta da lui nel termine ordinario a far capo dal giorno della legale notizia della sua nomina; al contrario, i beni della successione o al tempo in cui questa si apre si trovano sottoposti a sequestro giudiziario, e non vi ha obbligo per nessuno della denunzia di essi fino a quando non sia stato sciolto il sequestro e dato il possesso all'erede o legatario; o l'erede è entrato nel possesso di essi perchè liberi al giorno dell'apertura della successione, e gli corre l'obbligo di denunziarli, a meno che prima che sia decorso il termine per la denunzia non sia stata data una rappresentanza legale a quei beni nella persona di un amministratore, nel qual caso l'obbligo della denunzia passa a quest' ultimo col giorno della legale notizia della sua nomina.

Ond'è che per la legge sul registro, non si può, nè si deve tener conto che del sequestro già esistente al tempo dell'apertura della successione; tutto quant'altro può avvenire dopo che la successione si è aperta, che assegni alla eredità una rappresentanza propria nell'interesse di chi in definitivo risulterà erede o legatario, attiene alla amministrazione della eredità, ed anche il sequestratario giudiziale nominato per controversia sulla qualità ereditaria, rientra nella categoria generale degli amministratori, con gli obblighi a questi inerenti. È questo il concetto che si desume in chiara lettera dal settimo capoverso dell'articolo 79, che non parla di beni che *sieno* sottoposti a sequestro, ma che *fossero stati sottoposti a sequestro*, riferendosi così a un passato remoto anteriore all'apertura della successione.

Nella specie, come ci apprende la denunziata sentenza, al tempo della morte del barone Giulio Litterio Sgadari nessun sequestro esisteva su tutti o parte dei beni della successione; ma « durante il termine per la denunzia » essendo sorta contestazione sulla devoluzione ereditaria tra i collaterali di lui che appoggiavano le loro pretese ad un testamento pubblico di data più recente dell'olografo prodotto dalla signora Averna, nella rappresentanza anche del di lei figlio Diodoro Mirtillo, il Tribunale di Messina nominò in sequestratario giudiziario della eredità il barone Mauro Turrisi.

Era costui in obbligo di denunziare la successione? Non può dubitarsene dopo quanto abbiamo osservato, ed è un fraintendere lo spirito e la lettera della legge non riconoscere in lui la veste di amministratore giudiziario, sol perchè era stato nominato per contestazione insorta tra i pretendenti alla eredità. La legge non parla del sequestratario giudiziario, ma dei beni posti sotto sequestro, ed abbiamo veduto che questo deve essere anteriore all' apertura della successione: apertasi questa,

chiunque assuma nell'interesse degli aventi diritto la rappresentanza della eredità, la legge lo designa sotto la locuzione generale di amministratore della eredità, ed il caso più ovvio è quello del sequestratario giudiziario, ed è tanto vero che l'art. 79 presuppone che la sua nomina sia stata provocata dopo l'apertura della successione, che fa decorrere il termine per la denunzia dal giorno in cui ebbe legale notizia della sua nomina.

Ed infatti il barone Turrisi comprese molto bene quali erano le obbligazioni che gli imponeva la sua qualità e denunziò a tre riprese la successione del barone Sgadari, il valore consegnato nelle quali, non essendo parso attendibile, fu in di lui confronto regolarmente promosso ed esperito il procedimento di stima, e come ci apprende la denunziata sentenza, la relativa istanza fu notificata non solo al barone Turrisi « ma anche e in Polizzi alla signora Sgadari, maritata Carpi-« nello e in Caltanissetta alla signora Maria Assunta Averna, tanto nel « nome proprio, che quale legittima amministratrice del figlio mino-« renne Diodoro Mirtillo-Averna ». E così fu proceduto anche per la notificazione del decreto che disponeva la stima. Ciò fu un eccesso di precauzione, poichè la eredità aveva la sua rappresentanza nel barone Turrisi che amministrava nell'interesse degli aventi diritto, ma neppure l'eccesso di cautele basta a preservare la Finanza dagli attacchi al procedimento di stima ognora che i risultati le tornino favorevoli!

Infatti la signora Averna sostenne nei giudizii di merito che le denunzie fatte dal barone Turrisi, amministratore della eredità e così pure il procedimento di stima che si era svolto su di esse, non la riguardavano, perchè essendo stata posta la eredità sotto sequestro, il termine per fare la denunzia non decorreva che dal giorno in cui fu sciolto il sequestro e potè prendere possesso dei beni, cioè dal 25 gennaio 1899 e nei quattro mesi da tal giorno essa presentò la sua denunzia la quale soltanto era e doveva essere attendibile.

Se non che la denunziata sentenza, in base allo spirito e alla lettera della legge, ha ristretto l'eccezionale disposto del settimo capoverso dell'articolo 79 al sequestro praticato da terzi, senza che vi si possa comprendere il sequestro provocato tra più pretendenti alla eredità. E dopo lo svolgimento dato anteriormente alla questione, non sentiamo il bisogno di dimostrare la ragionevolezza del concetto della Corte, l'unico che corrisponda alla economia della legge e ai dettami di ragione. Ed abbiamo anche dimostrato che non solo si deve trattare di sequestro imposto in controversia con terzi, ma che esso deve avere preceduto l'apertura della successione, sebbene da questa seconda parte, se in logica concatenazione con la prima, può anche prescindersi nella causa attuale, tosto che si tratta di sequestro in controversia tra gli stessi pretendenti alla eredità, e non con terzi che pretendessero di rivendicare beni dalla successione.

E qualora si rifletta che basterebbe ai pretendenti ad una eredità provocare la nomina di un sequestratario ai beni di una successione per protrarre indefinitivamente il termine per la denunzia, si scorgerà ancora più chiara l'assurdità della tesi opposta, massime quando si abbia riguardo che il legislatore, anche nei casi di accettazione beneficiaria della eredità apertasi nello Stato, ha disposto che *in ogni caso* la denunzia debba farsi *entro un anno dal giorno dell'aperta successione* (terz'ultimo capoverso dell'art. 79) e pei corpi morali per cui è necessaria una autorizzazione per l'accettazione della eredità e dei legati, che la denunzia debba farsi nel termine ordinario, ma che la tassa debbono pagarla nei tre mesi dalla data dell'autorizzazione soggiungendo: « Trascorso un anno dalla successione senza che il corpo morale abbia domandato l'autorizzazione, la tassa da esso dovuta diverrà esigibile, « salvo ecc. ».

Fino a che si tratta di sapere se determinati beni entrino o no nella successione, è una questione; ma quando è certo che per essi ad un trasferimento si è fatto luogo, non è possibile che sia procrastinato il termine ordinario per il pagamento della tassa, ciò che presuppone la presentazione della denunzia, e per l'incertezza della persona dell'erede si provvede con le stesse norme che per le istituzioni condizionali, per le eredità giacenti, per le eredità devolute a nascituri.

Questioni proposte alla Direzione

N. 13002 — Tassa di registro — Sentenze e provvedimenti giudiziari — Registrazione — Mancata registrazione — Responsabilità delle parti — (Art. 73, 86 N. 2, 93 T. U. Reg. 20 maggio 1897, n. 217 — Art. 13 regolamento relativo 23 dicembre 1897. n. 549 — V. T. U. Avezza art. 73, 86 n. 2, 93 legge — Art. 31 regol.).

Domanda — Si vorrebbe sapere se in relazione agli art. 86 N. 2, 93 legge e 31 regolamento *Testi unici* Avezza sia estesa la sopratassa anche alle *parti* che non provvedono in termini alla registrazione delle sentenze; postochè l'art. 93 commina la pena pecuniaria ai soli funzionari senza menzionare le parti — (Dal signor C. B. n. 1011).

Risposta — Il quesito ci porterebbe nel ginepraio creato dalla disposizione dell'art. 21 del Regolamento 10 dicembre 1882 N. 1103 che modificò l'obbligo dei cancellieri giudiziari riducendolo soltanto alla presentazione delle sentenze al Ricevitore ed al contemporaneo avviso ai procuratori (art. 31 Regol. T. U. Avezza); modificazione che non si ebbe il coraggio di innestare nel testo unico del 1897.

Comunque sia, la presentazione delle sentenze al Ricevitore del Registro continua, per l'art. 73, ad essere a carico del cancelliere, con la sola differenza che dopo il regolamento del 1882 questi non ha più anche l'obbligo di curarne la registrazione ed eseguire il pagamento della tassa, per l'art. 20 del Regolam. 10 dicembre 1882.

Ma se le parti non hanno e non possono avere l'obbligo di presentare esse le sentenze alla registrazione, hanno però quello di pagare la tassa (art. 86). Pagare la tassa, nel senso della legge di registro, significa registrare la sentenza, perocchè registrazione e pagamento costituiscono un'unica operazione e si completano a vicenda. D'onde il pagamento e la registrazione debbono seguire nel prescritto termine di 20 giorni; d'onde ancora la conseguenziale idea di una sanzione penale per la trasgressione a carico delle parti, quando non si fossero curate di provocare la registrazione mediante il pagamento della tassa.

Senonchè l'art. 93 riproducendo nel testo del 1897 sostanzialmente la disposizione di quello del 1874, senza tener conto, come si proponeva dal Ministero e da una parte dei membri della Commissione, della modificazione apportata dalla legge e dal regolamento del 1882 rispetto ai cancellieri, venne a creare una vera lacuna nei riguardi delle parti contravvenienti all'obbligo del pagamento e della registrazione che loro incombe in luogo del cancelliere.

La punizione del ritardo alla registrazione è inflitta tassativamente ai notari, funzionari ed ufficiali senza menomamente includervi le parti come quelle che nell'obbligo di provvedere al pagamento della tassa ed alla conseguente formale registrazione sostituirono i cancellieri.

Questa sostituzione di obblighi porta da per se, nel silenzio della legge, la sostituzione della parte anche nella pena?

Che la risposta affermativa sia stata nei desideri e nelle intenzione dell'Amministrazione si argomenta e si apprende dalla prescrizione che ha fatto il Regolamento, riprodotta nell'art. 32 dei testi unici Avezza, ai Ricevitori di riscuotere, decorso il termine, direttamente dalle parti o dai loro procuratori, tasse e *sopratasse* incorse a norma degli articoli 86 e 93 della legge.

Meglio che da noi l'egregio proponente, come ricevitore, trova nella chiara disposizione del regolamento la risposta al suo quesito e la regola della sua condotta. Ma una volta sollevata la questione di diritto, nell'interesse della retta interpretazione ed applicazione della legge dobbiamo liberamente esaminarla e discuterla.

Discuterla vuol significare risolverla contro il regolamento, perchè una chiara e precisa disposizione non può essere discussa se non nella sua essenza e nella sua vitalità.

Se questa sanzione a carico delle parti si fosse inclusa nel testo del 1897, come noi propendevamo in seno alla Commissione, si sarebbe avuta una interpretazione autentica, una disposizione di legge obbligatoria, se pure l'Autorità giudiziaria sarebbe poi stata disposta e menarla buona; ma una volta esclusa dal testo, perchè non derivava dalla legge ma dal regolamento del 1882, non crediamo che si possa introdurla nello spirito della legge per via d'interpretazione che in tema d'imposta e più ancora di pene vuole essere rigorosamonte restrittiva; argomento questo che valse alla Commissione per escludere la proposta fatta dall'Amministrazione nel suo schema di testo unico. Le pene pecuniarie, massime queste della legge di registro che costituiscono aumento di imposta, debbono essere espressamente sanzionate nella legge e ben specificati i responsabili. Fuori della legge sarebbe iniqua la pena, ed è fuori della legge quand'anche incostituzionalmente e di straforo, siasi voluta introdurre in un regolamento, che, diretto ad applicare la legge, non può modificarla e ad essa sostituirsi o sovrapporsi.

La disposizione adunque dell'art. 93 nella sua sanzione penale, secondo noi, non è applicabile alle parti od ai procuratori che abbiano lasciato trascorrere il termine per la registrazione della sentenza e per il pagamento della tassa.

PARTE TERZA — Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 13003 — Testamento — Modificazione della disposizione imposta all'erede — Revoca — (Art. 829, 917 cod. civ.).

Riveste i caratteri di revoca parziale del testamento, non di fiducia o di mandato post mortem, *uno scritto in cui il testatore, riferendosi ad un testamento già fatto regolarmente, dichiari di volerlo modificare ed incarichi l'istituito di fare un uso determinato di parte dei beni a lui lasciati, coll'obbligo di recarsi dal notaro stesso che stese il testamento valido per fare delle modificazioni a questo* — (Cass. Torino, 21 agosto 1902 — *utrinque* Solari — Bozzi *ff. Pres.* - De Giuli *Est.*).

(Omissis). È chiaro il concetto della Corte di merito, nè occorreva dimostrazione maggiore di quella da essa data a ribattere gli argomenti degli appellanti e attuali ricorrenti.

E per verità, dal punto in cui la Corte aveva innanzi a sè una scrittura nella quale si dichiarava esplicitamente di voler apportare una modificazione al precedente testamento, si rendeva inutile qualsiasi sforzo per porre in essere che tale scritto includesse altra figura giuridica fuor quella di una revoca parziale di detto testamento.

L'informe scrittura prodotta, o ha tale senso, o non ne ha alcuno. E davvero non potrebbe avere altro senso uno scritto che si riferisce ad un testamento già fatto regolarmente, che si dichiara di voler modificare; mentre non ha ragione di essere in quanto si incarica l'istituito di fare un uso determinato di parte dei beni a lui lasciati, *coll'obbligo di recarsi dal notaio stesso che stese il testamento valido per fare delle modificazioni a questo.*

È noto che la giurisprudenza e la dottrina hanno, sebbene non in modo concorde, ammessa la validità di una disposizione fiduciaria; ma è pur risaputo che non altrimenti ammettono la validità della fiducia, cioè un incarico confidenziale dato *verbis aut scriptis*, se non in quanto sia conferito anteriormente o contemporaneamente al testamento. Uno scritto posteriore col quale si modifica una disposizione testamentaria esclude ogni concetto di fiducia che di necessità vuol essere incorporata con quella e formare unico contesto della volontà del testatore, e non mai procedere da una modificazione di volontà posteriormente sopravvenuta.

Nel caso in esame poi si ha doppia dimostrazione contraria di una valida disposizione fiduciaria: la prima che lo scritto contiene la dichiarazione esplicita di voler revocare una disposizione testamentaria; la seconda che il fiduciario Andrea Podestà, alla coscienza del quale era lasciato l'adempimento della fiducia, ben lungi da ciò, ha disposto diversamente di quei beni che doveva trasmettere ai tre nipoti.

E così dicasi a riguardo del mandato da eseguirsi dopo la morte del mandante. Niun dubbio che nel caso in cui si dà incarico di consegnare ad altri cosa alcuna dopo la propria morte, il mandatario, accettando l'incarico, incontra l'obbligo di adempierlo. E giustamente il Voët ha osservato che se il mandato di regola cessa colla morte del mandante, *fallitur tamen regula si id mandatum sit quod demum post mortem mandantis impleri potest.*

Ma la scrittura prodotta dai ricorrenti non poteva mai dalla Corte accettarsi quale mandato dal momento in cui una esplicita dichiarazione di chi la rilasciava imprimevale il carattere di una revoca di testamento precedente; non è concepibile un mandato di revocare precedenti disposizioni testamentarie; queste, o si revocano dal testatore colle forme

volute dalla legge, o s'intendono revocate di diritto nei modi e nei casi tassativamente indicati negli articoli 888 e segg. cod. civ.; sarebbe assurdo il sostenere che si possa ad altri affidare simile incarico.

La Corte genovese non si è discostata da questi principi, e in ogni caso avrebbe fatto uso di un sovrano suo criterio, non censurabile in sede di Cassazione, nell'aver tratto da quella scrittura argomento d'interpretazione nel senso che rappresenti una revoca di testamento, anzichè una fiducia o un mandato. (*Omissis*). Per questi motivi, rigetta ecc.

Nota — In materia testamentaria deve sempre ricercarsi la volontà del testatore, e quando questa sia chiara non può subordinarsi in alcun modo e, peggio ancora, sacrificarsi alla improprietà di linguaggio od alle inesattezze della forma e delle espressioni colle quali il testatore volle far noto il proprio pensiero. Questo è appunto il caso presentatosi all'esame della Cassazione Torinese; poichè il dubbio che possa trattarsi di una disposizione fiduciaria o di un mandato *post mortem*, dubbio giustificato dall'obbligo imposto personalmente all'erede, è distrutto dalla intenzione del testatore di voler revocare parzialmente il testamento anteriore, che appare chiara dalla espressa dichiarazione di volerla modificare e dalle formule imperative usate. Diamo perciò lode alla Corte, semprechè, beninteso, l'atto posteriore modificativo rivestisse i caratteri di testamento, come vuole l'art. 917 cod. civ.; del che potrebbe dubitarsi, chiamandolo la Corte una " informe scrittura ".

N. 13004 — Notaro — Validità del contratto — Assicurazione del notaro — Responsabilità — Mandato gratuito — (Art. 70 legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900 – Art. 1745, 1746 codice civile).

Il notaro che, dietro incarico ricevuto dalle parti interessate, abbia assicurato che, nonostante le ipoteche iscritte ed i precetti trascritti, sulla casa ricevuta in donazione e da rendersi fondo dotale, la dote costituenda (e l'ipoteca relativa per assicurare la rendita militare) sarebbe stata valida e sicura per la somma effettiva nell'atto indicato, è responsabile dei danni derivanti dall'annullamento della donazione e della relativa costituzione di dote in seguito ad impugnativa dei creditori.

La gratuità del mandato accettato dal notaro non ha influenza diretta sulla proponibilità dell'azione di danni, ma solo sulla misura dei limiti della responsabilità — (App. Torino, 19 dicembre 1902 — Fallanca c. Cassinis).

Nota — Questa sentenza (di cui non riportiamo per esteso il testo, aggirandosi unicamente sull'apprezzamento delle prove testimoniali dirette ad accertare il preteso mandato) ci addolora, ma non ci sorprende. E non ci sorprende, perchè già *a priori* ed in via di

massima la stessa Corte aveva proclamata la piena responsabilità del notaro colla precedente sentenza 31 dicembre 1901, colla quale si ammettevano le prove per testimoni, in base al cui risultato la Corte di Torino ora ribadisce la condanna preventivamente pronunziata. In nota alla citata decisione, al N. 12623, noi esaminammo ampiamente la questione della responsabilità del notaro e la escludemmo in base a molteplici argomenti che trovarono eco nella stampa notarile (V. *Monit. Not.*, 1902, pagg. 50 e 61) e che qui non ripeteremo, rimandando lo studioso lettore a quanto allora scrivemmo.

La Corte d'Appello di Torino non se ne occupò affatto; ad essa bastò accertare un così detto *mandato* e constatare un danno per proclamare la responsabilità del notaro. Trovato il capro espiatorio non si occupò di esaminare se sia possibile parlare di mandato quando non vi è un incarico a compiere un determinato affare (art. 1737 cod. civ.), ma la semplice richiesta di un consiglio, di un giudizio soggettivo; se il giudizio stesso fosse erroneo o non fosse invece ingiusta la sentenza che poneva nel nulla, oltre la donazione, anche la costituzione in dote, in ispreto al disposto dell'art. 1235; se, in ogni caso, la frode eventuale degli interessati non assolvesse da responsabilità il notaro; se questa non fosse pure esclusa dall'approvazione della dote costituita sull'immobile colpito dalle iscrizioni e dai precetti da parte del Tribunale Supremo di guerra e marina, unica autorità competente a giudicare della validità e sicurezza della dote militare; se, in una parola, tra l'operato del notaro ed il danno verificatosi vi fosse quello stretto rapporto di causa ad effetto, senza il quale sarebbe, più che ingiusto, incivile ed immorale attribuire responsabilità a taluno. Su tutto ciò la Corte ha creduto di sorvolare per giungere più sollecitamente alla condanna del povero notaro; e noi ci domandiamo con sgomento se di fronte a condanne pronunziate con così sorprendente disinvoltura sia ancora possibile l'esercizio del notariato e se si troverà ancora chi si assoggetti a diventare l'espiatore del fatto e dell'insipienza altrui!

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

N. 13005 — Commessi gerenti — Posti vacanti di Ricevitori.

Nella seduta del 27 febbraio u. s. la IV Sezione ha respinto il ricorso inoltrato dalla Direzione Generale del Demanio per la revocazione della decisione della Sezione stessa in data 22 agosto 1902, riportata nelle *Massime* al n. 12828, colla quale si dichiarava che il diritto alla nomina di Ricevitore si acquista nel momento stesso in cui si avvera la vacanza di uffici del registro di ultima classe e che qualora manchino in tale momento in tutto od in parte volontari demaniali abilitati, acquistano diritto ai posti ancora vacanti, in modo esclusivo, i commessi gerenti.

Non crediamo di riportare la lunga ed elaborata decisione la quale si

aggira unicamente su apprezzamenti di fatto, come è, del resto, caratteristica dei giudizi di revocazione.

Il punto di diritto adombrato, ma sul quale la IV Sezione non potè pronunziarsi in sede di revocazione e che ritenne già preso in esame e deciso dalla precedente decisione, era questo: se agli effetti di stabilire i diritti acquisiti alla nomina si debba tener conto delle vacanze verificatesi nella sola ultima classe degli uffici di registro (alla quale unicamente i volontari ed i gerenti hanno diritto) o non anche di quelle che hanno luogo nelle classi superiori.

Quest'ultima tesi il Consiglio di Stato ritenne, come abbiamo accennato, fosse stata sollevata e sostenuta, per quanto all'ultimo momento, dai commessi gerenti nel precedente giudizio e che quindi la IV Sezione l'avesse già esaminata, nè ora fosse il caso di rimetterla in discussione in sede di revocazione.

Noi notiamo però che nella difesa dei gerenti non si rileva in modo chiaro ed esplicito tale argomentazione, che per le conseguenze gravissime che potrebbe apportare avrebbe dovuto formare oggetto di ampia disamina da parte dell'Alto Consesso; ma allo stato delle cose non possiamo approvare che l'Amministrazione, col non presentarsi alla discussione orale della prima causa, abbia lasciato passare di straforo un principio che a noi sembra, più che discutibile, erroneo e tale da inceppare in modo troppo grave l'Amministrazione che pure ha d'uopo di una certa libertà di azione e di apprezzamento per poter bene funzionare.

Ora che è chiusa questa incresciosa vertenza, auguriamoci che l'Amministrazione si avvii, nella concordia coi suoi funzionari, all'attuazione di quelle riforme che sono nel desiderio di ognuno e che ogni giorno più si manifestano necessarie.

PARTE SESTA — Cose diverse

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13006 — Sig. Avv. **P. P.** N. 1405 — Ipoteche — *Vendita — Minorenni — Prezzo — Trascrizione — Ipoteca legale* — (Art. 1985 cod. civ.) — Non crediamo che il Conservatore delle ipoteche abbia obbligo o diritto di iscrivere ipoteca legale a favore del venditore contro il compratore, solo perchè parte del prezzo pagato spetti ad un minorenne e debba perciò essere reimpiegato, essendo il suo obbligo tassativamente designato alla garanzia verso l'alienante pel prezzo insoluto od obblighi a lui favorevoli nei rapporti tra alienante ed acquirente, e non già in successivi rapporti ulteriori all'atto.

Sig. **L. P.** N. 605 — Il suo quesito è materia di puro diritto civile che esce dai limiti delle *Massime* e che sarebbe di competenza dello studio legale.

Per deferenza speciale Le esponiamo il nostro avviso affermativo: che, cioè, la ipoteca inscritta in base a sentenza di condanna al pagamento di un debito chirografario su beni del debitore già alienati anteriormente alla sentenza con atto pubblico non ancora trascritto, sia valida e possano essere escussi i beni venduti.

G. Avezza, *Direttore*.

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13007 — Tassa di successione — Canonicati — Prese di possesso — Passaggio di usufrutto — Massa unica — (Art. 5, 71, 72 T. U. Reg. 20 maggio 1897 N. 217).

Ancorchè riuniti in unica massa dei beni dotalizi dei benefizi canonicali, ad ogni singola investitura si verifica un corrispondente passaggio d'usufrutto soggetto per analogia alla tassa di successione — (App. Ancona, 14 febbraio 1903 — Finanze c. Benedetti e Valdarchi).

Diritto: Precipuo argomento addotto dal Tribunale per escludere negli appellati Don Valdarchi e Don Benedetti l'obbligo in loro al pagamento della tassa di passaggio di usufrutto ed ammettere l'azione in ripetizione dell'indebito da essi loro spiegata, è quello che si vorrebbe desumere dalla predetta costituzione pontificia del 1481, emanata da Papa Sisto della Rovere. Dice infatti il Tribunale che avendo questi sciolti e decomposti i benefici originari e le altre rendite prebendizie per farne una sola massa grande, da essere distribuita diuturnamente, in ragione dell'intervento alle funzioni corali da parte dei singoli canonici, questi colla investitura alla dignità canonicale non entrano in possesso di determinati beni, ma soltanto acquistano il diritto alle distribuzioni quotidiane della massa, sotto condizione dello intervento al coro e che perciò la legge fiscale ingiungente l'onere del pagamento della tassa in ragione del passaggio di usufrutto dei benefici e cappellanie sia per essi appellati inapplicabile.

Se questo è, adunque, il massimo degli argomenti sorreggenti il pronunziato del Tribunale, punto o poco conferendo a maggior persuasione quegli altri sussidiariamente addotti, è facile intuirne la fallacia col solo porre mente che i primi giudici partivano da una premessa puramente gratuita, quella cioè di ritenere che la fusione dei benefici e degli altri beni originari in unica massa importasse denaturazione di quelli così entrati nella fusione, quasi che l'ammassamento facesse perdere ai beni dotalizi beneficiari la natura prebendale, col darsi ad essi una destinazione diversa dalla originaria, consistente appunto nel fornire ai componenti il Capitolo il necessario alla vita. La costituzione di Papa della Rovere invece non attentò all'intima essenza dei beni costituenti le rendite fisse dei sacerdoti capitolari, non divelse questi dalla loro destinazione, formandone enti diversi, ma soltanto determinò le modalità

alla partecipazione dei beni stessi, prescrivendo non solo il conglomeramento di questi, che prima *uti singuli* i canonici distintamente godevano, ma il godimento in comune, subordinato alla condizione dell'intervento al coro, pel laudabile fine di ravvivare lo zelo degli ufficianti, facendo dipendere il maggior lucro della maggiore assiduità alle funzioni corali. Di certo la massa venne a formarsi cogli stessi beni che prima ciascun investito individualmente godeva sotto forma di beneficio o di cappellania, per cui siano consistiti essi beni in censi, frutti sopra beni stabili, rendite ed altri consimili cespiti, non cessarono di essere tali pel riparto nuovamente stabilito dalla Bolla di Sisto IV e rimasero di natura prebendale, perchè dedicati alla retribuzione delle dignità capitolari, prima *uti singuli*, dopo *tamquam universitas*.

Le modalità apportate dalla costituzione pontificia non attaccarono insomma l'essenza della natura beneficiaria dei beni, essendo null'altro che condizioni apposte alla partecipazione dei singoli investiti, in quanto se prima ogni canonico colla nomina entrava in possesso diretto di un determinato beneficio, posteriormente costituitasi la massa, entrava in un possesso intellettuale di una parte eguale di proventi a quella di ogni altro partecipante salve le diminuzioni derivanti dalle assenze alle funzioni corali. In altri termini ove prima erano più prebende singolarmente destinate ai singoli canonicati, in virtù della Bolla fu costituita unica prebenda per i vari canonicati. E la prova più certa che ai beni costituiti in unica prebenda non fu tolto tale carattere risulta ben chiaro dal fatto che su tale prebenda complessiva furono istituiti due altri canonicati. Quindi nell'un caso colla nomina si avverava una presa di possesso di cosa determinata costituente il beneficio, o la cappellania, nell'altro si verificava l'investitura di un diritto di compartecipazione ai proventi della massa, virtualmente eguale a quella degli altri capitolari, di fatto poi riducibile pel numero delle assenze. E se nell'uno e nell'altro caso i proventi sono sempre di natura dotalizia, prebendale, come lo dimostra l'origine e la destinazione dei beni, e se in ambo le ipotesi vi ha sempre immissione in possesso di usufrutto, nell'uno di una parte certa e concreta, e nell'altra di una quota anche certa, ma astratta e variabile soltanto per una condizione subbiettiva, potestativa dell'investito, è ovvio come gli appellati siano tenuti al pagamento della tassa di passaggio, che colpisce appunto i proventi di tale natura. L'art. 5 della legge sulle tasse di Registro del 20 maggio 1897, N. 217, dispone che le tasse di successione si applicano per analogia anche ai passaggi di usufrutto, che hanno luogo in occasione della presa di possesso dei benefici e delle cappellanie, e l'art. 72 dichiara che le norme stabilite dall'art. 71 per le denuncie dei trasferimenti a causa di morte si applicano anche nelle denuncie di passaggio di usufrutto mediante la presa di possesso dei benefici o cappellanie, alla quale si equipara l'in-

vestitura dei canonici della Metropolitana di Urbino, perchè con essa entrano in possesso della quota di proventi costituenti la massa grande, formata dagli originari beni dei benefici e delle cappellanie, che Papa Sisto volle fusi per allettare a maggiore assiduità e frequenza al coro i ministri del culto.

Gli argomenti ai quali si ricorre per dimostrare la non dovutura della tassa, o perchè la Camera degli Spogli avesse detto che le quote vacanti della massa non fossero soggette ad incameramento, o perchè l'Economato dei Benefici vacanti abbia del pari ritenuto non incamerabili le quote spettanti agli stalli mancanti del Capitolo, non hanno veruna influenza sulla ragione del decidere, perchè fu giustamente osservato dall'appellante Demanio che niuna quota della massa dotalizia è mai vacante, perchè quella, o quelle degli stalli vuoti, vanno ad aumentarsi ai presenti e risorgono colla investitura dei nominati in vece dei capitolari defunti.

Neppure vale obbiettare che, ammesso l'obbligo del pagamento della tassa in disputa, il Demanio verrebbe a godere di un duplice tributo, cioè della tassa di manomorta e quella di trasferimento di usufrutto, perchè l'una giuridicamente non esclude l'altra, in quanto quella è imposta agli enti morali in succedaneo della tassa di trasferimento per causa di morte, e l'altra invece è dovuta per l'ammissione in possesso dei redditi beneficiari. Nè è esatto il dire che il parere del Consiglio di Stato del 10 giugno 1891 cui gli appellati fan ricorso a sostegno della loro tesi, non gioverebbe maggiormente alla causa di essi, perchè nel presente caso la fattispecie sia diversa per essere stato quel parere emesso a proposito dei capitoli delle basiliche patriarcali romane, ripetenti il loro organamento beneficiario da altra costituzione pontificia. Non è esatto, perchè, comunque la Bolla di Pio IV, che li riguarda, non avesse letteralmente disposta la soppressione dei benefici e delle cappellanie colle sacramentali parole « *omnia sopprimimus et extinguimus* » adoperate nella costituzione di Sisto IV, di fatto sanzionò la soppressione stessa in modo indiretto, coll'ordinare che tutti i frutti di dette Chiese si assegnassero ed applicassero come distribuzioni quotidiane ai Canonici ed agli altri beneficiati.

Nè da ultimo è attendibile che sia non dovuta la tassa, non esistendo pel Capitolo Urbinate la così detta massa piccola, formata dai soli avventizi, ma un'unica massa, nella quale anche questi si aggregano, perchè se la massa così formata è per la massima parte composta dei cespiti prebendali, mentre è infima ed insicura quella degli avventizi e del tutto secondaria, ai fini di argomentare dell'obbligo al pagamento della tassa stessa di passaggio, dovrebbe allora tenersi calcolo dell'accessorio soltanto e non già del principale, il che è affatto contrario alla logica ed alla equità medesima.

Così pure non vale il rilievo che il Demanio stesso colla inazione durata da quando veniva emanata la legge che colpiva di tassa la presa di possesso dei benefici e delle cappellanie, avesse dimostrato di ritenere esente la Chiesa di Urbino dall'obbligo del pagamento, perchè la esenzione così ottenuta, forse per oscitanza non lodevole delle autorità fiscali del tempo, non dà diritto ad immunità, se questa non è dalla legge stabilita. Dovendo quindi per siffatte ragioni accogliersi l'appello, la domanda in ripetizione delle tasse pagate deve essere respinta e gli appellati condannati al pagamento delle spese del primo e secondo giudizio.

Nota — Indagine sostanziale a farsi non è tanto sulla natura della istituzione od Ente, quanto sull'esistenza e sul carattere indefettibile di beni dotalizi. Là dove sono beni che non si trasferiscono per successione, beni di manomorta, ivi trovano il loro elemento le tasse di manomorta e di successione per passaggio d'usufrutto, le quali, lungi dallo escludersi, hanno la stessa ragione di essere.

Siano distinti i beni dotalizi in benefizi o prebende o siano riuniti in una massa unica, da godersi però dai singoli canonici, avremo pur sempre beni indefettibili al cui godimento partecipano i singoli investiti di canonicato; godimento che determina appunto il passaggio di usufrutto.

In tesi, adunque, dobbiamo convenire con la Corte di Ancona.

Vedasi riassunta al n. 12983 l'annullata sentenza del Tribunale d'Urbino.

N. 13008 — Patrocinio gratuito — Spese anticipate — Giudizio di divisione fra coeredi — Espropriazione — Giudizio di graduazione — Privilegio — (Art. 6 leg. 6 dicembre 1865, N. 2627 — Art. 1961, 1962 cod. civ.).

Le spese anticipate dall' Erario in un giudizio di divisione fra coeredi svoltosi col patrocinio gratuito non godono del privilegio, e perciò il credito erariale in un successivo giudizio di graduazione deve essere collocato col grado della presa iscrizione in concorso degli altri creditori ipotecari — (Cass. Roma, 31 gennaio 1903, a sezioni unite, in causa Finanze c. Apollonio — Caselli *Pres.* - Scillamà *Est.*).

Diritto: Osserva il Supremo Collegio sul ricorso del Demanio, che non sussistono le denunziate violazioni di legge, imperocchè è d'uopo anzitutto notare, che i giudizi di divisione delle eredità di Rocco e Gerardo Jannelli, non avvennero già, come la Corte di merito ha opportunamente

ritenuto, per procedersi alla espropriazione forzata di taluni dei condividenti, ma avvennero per istanza fra coeredi e coeredi.

Ora, è principio fondamentale in subbietta materia, che i privilegi non si creano, ma sono dalla legge tassativamente determinati, nè quindi ammettono una interpretazione estensiva ed analogica da un caso all'altro, all'infuori di quelli dalla legge espressamente previsti.

Che perciò, onde decidere, se competa all' Erario il privilegio, conviene fare richiamo all'art. 1961 del codice, il quale dispone, che il credito delle spese pel giudizio di espropriazione dell'immobile e di graduazione, fatte nell' *interesse comune dei creditori*, è privilegiato sopra gli immobili espropriati, ed è preferito a qualunque altro credito; e il successivo art. 1962, al primo capoverso, aggiunge, che hanno pure privilegio i crediti dello Stato per i diritti di registro e per ogni altro tributo indiretto sopra gl' immobili, che ne furono l' oggetto.

Cosicchè, non è stabilito che l'Erario abbia privilegio, per la riscossione delle spese, che accredita a coloro che sono ammessi al gratuito patrocinio. Queste spese possono bensì godere privilegio soltanto nel caso in cui concorrano gli estremi previsti dalle cennate disposizioni. Ma ivi è detto tassativamente, che il credito dello Stato per le spese di giustizia è solamente concesso allorchè le spese siano occorse per giudizi di espropriazione e di graduazione, fatte *nello interesse comune dei creditori*. Senonchè, essendosi rilevato, come nel cennato caso i giudizi di divisione, di che trattasi, non furono già istituiti per far separare le quote spettanti ai debitori da espropriarsi, ma fu invece un giudizio *communi dividendo, aut familiae erciscundae*, così il privilegio di cui gode l'Erario, non può, per lata interpretazione, estendersi anche a cotesta specie di spese, e quindi, bene su questo punto pronunziò la Corte di merito, dichiarandole escluse dal privilegio erariale. Onde non sussistono le denunziate violazioni degli art. 1953 e 1962 in rapporto all'art. 2077 del codice civile.

Che neppure ha serio fondamento la censura di difetto di motivazione, che la difesa dell'Erario muove alla impugnata sentenza, perocchè sebbene in modo conciso e sintetico, la Corte diede congrua e legale giustificazione delle sue ragioni di decidere.

Conseguentemente, il ricorso dell' Erario, nel duplice aspetto, ond' è svolto, mancando di giuridica consistenza, va respinto.

Nota — Il privilegio, deviazione dal diritto comune, non ammette interpretazione estensiva. Onde giustamente la suprema Corte non ha permesso la confusione delle spese del giudizio di divisione con quelle di un distinto giudizio di espropriazione e ne ha escluso l' analogia.

Questioni proposte alla Direzione

N. 13009 — Tassa di registro — Donazioni — Donazioni precedenti — Dichiarazione — Penalità — (Art. 1 Reg. 23 marzo 1902 n. 114 - V. art. 34 T. U. Avezza).

Domanda — Quale sopratassa è applicabile alla omissione della dichiarazione di precedenti donazioni da presentarsi all'ufficio del registro a termini dell'art. 1 del Regolamento per l'applicazione della legge 23 gennaio 1902, N. 25? — (Dal signor B. P. n. 1678).

Risposta — Ecco un'altra lacuna della legge del 23 gennaio 1902, commendevole e desiderata per i due principî, della imposta progressiva e degli sgravi nelle quote infime, ma manchevole in alcune parti e troppo complicata nella sua esecuzione.

Introdotta la tassa progressiva, si volle, per un alto sentimento di giustizia, aver riguardo alle risorse economiche ed ai vantaggi conseguiti da ciascun contribuente. Donde la prescrizione nella legge di aggiungere le precedenti donazioni.

Senonchè non si è avvertito di circondare questa prescrizione da norme speciali e da esplicite particolari sanzioni che ne assicurassero la osservanza.

A questo silenzio della legge il Governo ha creduto di riparare e provvedere prescrivendo apposita dichiarazione, richiamando e comminando nell'art. 1 (34 dei testi unici Avezza) del Regolamento del 23 marzo 1902, in modo generico le stesse " sanzioni che alle diverse ipotesi di contravvenzione al dovere di denunziare, sono comminate dal testo unico delle leggi sulle tasse di registro ", nell'intendimento e nella persuasione che la penalità della trasgressione sia insita, connaturale e discendente direttamente dalla legge, come se la nuova dichiarazione si immedesimasse con l'atto e con la denunzia, alla quale dovrebbesi accompagnare, come se senza di essa mancasse anche la presentazione dell' atto e della denunzia perchè incompleti.

Con tutte le buone intenzioni vi è il potere esecutivo riuscito?

Noi ne dubitiamo fortemente, per la solita ed antica ragione che le pene non s'inventano, non si deducono da relazioni analogiche, non si stiracchiano da considerazioni per quanto logiche che se potevano consigliare la pena al legislatore non giovano a riempire il vuoto, non si estendono mai, ma vogliono essere espressamente sanzionate e rigorosamente interpretate ed applicate, circoscritte alle

tassative disposizioni della legge ed ai casi in essa contemplati. Ora, come intervenne una nuova prescrizione, così vi doveva intervenire e corrispondere una nuova sanzione, se il legislatore voleva dare maggiore forza alla sua prescrizione.

Discutiamo prima in tema di atto di donazione da registrarsi e di dichiarazione da aggiungervi. Il regolamento per raggiungere il suo fine, per colmare la lacuna della legge, lascia da parte l'atto e fa passare fra le denunzie la dichiarazione delle precedenti donazioni. Basterebbe questa trasfigurazione per far dubitare della saldezza della disposizione.

Non parliamo dell'atto di donazione, perchè questo deve essere registrato assolutamente, non potendo il Ricevitore sapere ed opporre sul momento al contribuente precedenti donazioni, nè mai ritardare la registrazione per far cadere l'atto in penalità. Ammettiamo pure che nel vocabolo *denunzia* la legge di registro voglia comprendere anche l'atto da registrarsi, come abbiamo già ammesso nel § 10 dei Chiarimenti premessi ai nostri *Testi Unici;* ma come, su che si vorrà applicare la penalità per la omessa o ritardata presentazione di precedenti donazioni? Non sull'atto di donazione, perchè questo è presentato e registrato in tempo, sconta la tassa sul valore dei beni trasmessi e perciò non può sopportare una pena senza una causa propria, e non imputabile al notaio, obbligato alla registrazione, il quale non era tenuto a sapere se esistevano o non precedenti donazioni. Tanto è vero che a togliere l'equivoco, le istruzioni al N. 4 del § 6 (V. *Testi unici,* Avezza, p. 496) fanno dire al regolamento che la dichiarazione deve essere presentata con la copia dell'atto o della denunzia, non dal notaio ma dal contribuente. Non sulle precedenti donazioni, perchè desse hanno già pagato la loro tassa ed il loro valore non diventa per la legge del 1902 nuovo elemento imponibile, ma giova soltanto come coefficiente per stabilire le quote imponibili nella donazione e misurare la imposta progressiva, o, come insegnano le stesse istruzioni ministeriali, “ agli effetti del conteggio di tutte le donazioni „. Non sulla maggior tassa derivante dalla progressione, perchè o è tassa suppletiva, per correggere una insufficiente od imperfetta percezione, ed allora non comporta una penalità, della quale non fu passibile la tassa principale, od è tassa principale, ed allora se penalità fosse dovuta, dovrebbe la mancata dichiarazione considerarsi come occultazione di valore in atto pubblico, a cui la penalità sarebbe applicabile solo quando dell' atto si voglia esperire

l'azione ed eseguirlo in giudizio secondo l'art. 102 della legge; ma anche questa eventuale penalità è da escludersi, perchè il regolamento, richiamandosi alle denunzie, non può riferirsi anche alle occultazioni che hanno una sanzione speciale separata ed indipendente dalle denunzie.

Esclusa la penalità dalle donazioni non vi sarebbe modo e ragione per mantenerla nelle successioni, essendo unico il vizio che la travaglia e l'annienta, quello di mancanza di sanzione nella legge.

Non parliamo di denunzie di contratti verbali, di riunioni d'usufrutto ed altre che non possono avere relazione con la dichiarazione che ora ci occupa. Fermiamoci a quelle di successione che sono le veramente interessanti. Che cosa vuole la legge in queste denunzie? Vuole la descrizione dei beni caduti nella successione. Ebbene; le donazioni già fatte dall'autore della successione sono uscite dal patrimonio ereditario e non vanno più comprese nella denunzia, la quale ha adempiuto al precetto della legge, quando ha esposto i cespiti caduti nella eredità e deve dirsi e ritenersi pienamente regolare. Potrebbe dunque essere passibile di penalità quando manchi la dichiarazione di precedenti donazioni? No certamente, perchè questa dichiarazione è estranea, non può far parte della denunzia, la quale come regolare e completa nella sua esposizione non può essere infestata per la mancanza di una dichiarazione ulteriore aggiunta soltanto agli effetti del conteggio nella liquidazione della tassa. Le pene adunque inflitte alle denunzie non possono e non debbono riversarsi sulla dichiarazione, per la cui omissione la legge non ha imposto alcuna sanzione. D'altronde quando si volesse tentare non si saprebbe come e dove applicarla, come abbiamo veduto per le donazioni.

In conclusione, non solamente è da escludersi questa penalità proclamata soltanto dal regolamento, perchè non espressamente sanzionata pel nuovo caso nella legge, ma anche perchè la stessa legge non presenta i mezzi e gli elementi per applicarla.

In fine vuol dire che la discussa disposizione regolamentare gioverà sempre alla Finanza per pretendere supplementi di tassa e potrà servire di obbligo morale ai contribuenti di buona volontà. Bisogna, talvolta, contentarsi, come pare si contenti la stessa Amministrazione, la quale nelle sue istruzioni si limita a prescrivere ai Ricevitori di accertare il supplemento di tassa senza far cenno di sopratassa, pure ragionando della omessa dichiarazione.

Rivista della stampa

N. 13010 — Tasse di successione — Prozio e discendente di pronipote — (Art. 3 legge 23 gennaio 1902, n. 25 all. C — Tabella annessa — Testi unici *Arezza*, art. 112, 113 tariffa).

A quale categoria di tasse di successione è soggetta la successione da prozio a figlio di pronipote?

Il Losana nel *Rolandino* ed il *Monitore del Notaio* sono d'accordo ad applicare la tassa di che all' art. 112 della tariffa, cioè quella da L. 10 a L. 15 stabilita per le successioni fra prozii e pronipoti e non già quella del successivo art. 113 fra parenti e collaterali fino al *sesto* grado.

Siamo anche noi dello stesso parere sia perchè nel linguaggio comune sono pronipoti indistintamente i discendenti di nipoti; sia perchè sarebbe una incongruenza trattare con maggiore gravezza i pronipoti e discendenti quando nella legge civile sono anteposti agli altri parenti fino al sesto grado; sia perchè la nuova classificazione recata nella legge del 1902 di parenti e collaterali fino al sesto grado nell'art. 113 della tariffa non può peggiorare od alterare la condizione dei discendenti di pronipoti in confronto con la legge del 1897.

PARTE TERZA — Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 13011 — Notaro — Falso civile — Intervento in causa — Testimonianza — Testamento pubblico — Redazione — Assenza del testatore e testimoni — Validità — (Art. 777, 778 cod. civile — Art. 203, 205, 236 cod. proc. civ.).

Nella procedura di falso civile non si rende necessario il contraddittorio del notaro rogante e deve rimaner libero alle parti di sollecitarne o trascurarne l'intervento.

Quando tale intervento non sia stato a diligenza di parte provocato, non si verifica nel notaro alcuna incapacità a testimoniare.

Non valgono a render nullo il testamento pubblico le circostanze che la dichiarazione di volontà da parte del testatore e la lettura ed approvazione del testamento siano avvenute in camere diverse della stessa casa, e che la riduzione in iscritto delle disposizioni testamentarie siasi eseguita dal notaro senza la presenza del testatore e dei

testimoni — (App. Torino, 10 dicembre 1902 — Perazzo c. Vigino — Bolognini *ff. Pres.* - Pratis *Est.*).

(Omissis). Ad eliminare qualsiasi dubbio circa la veridicità delle constatazioni di fatto enunciate nell'atto di testamento, soccorre la deposizione del notaio, Pio Giuseppe Montagnini, che ha ricevuto l'atto medesimo e che venne presentato in riprova dagli appellati i quali vennero favoriti dalle disposizioni di ultima volontà del Domenico Perazzo.

Si è elevato il dubbio se il Montagnini fosse capace a rendere testimonianza accennandosi a qualche decisione che si riscontra nelle effemeridi di giurisprudenza, secondo cui il giudice dovrebbe sempre d'ufficio ordinare l'intervento come parte del notaio che ha rogato l'atto impugnato nella procedura avviata colla querela di falso civile, e ricordandosi l'interesse che egli ha sull'esito dell'episodio di lite; come si è sostenuto che ad ogni modo le sue affermazioni sarebbero così sospette da non meritare riguardo od attendibilità alcuna.

Ma a nessuna di tali osservazioni, che mirano a cancellare ogni effetto alla tentata riprova, si può attribuire valore giuridico.

La querela di falso proposta in giudizio civile intacca lo scritto, non cerca la responsabilità del suo autore, impugna la veridicità dell'atto indipendentemente dal reato o dalla persona che ne possa essere stata autrice, donde non si rende necessario nella relativa procedura il contraddittorio del notaio rogante e rimaner deve libero alle parti di sollecitarne o trascurarne l'intervento, secondochè credano nel loro interesse o meno di muovere contro di esso azione di rilievo o di danno.

Quando tale intervento non sia stato a diligenza di parte provocato allora non si verifica nel notaio alcuna incapacità a testimoniare.

La legge per vero si limita ad indicare con formola tassativa i casi di incapacità all'art. 236 cod. proc. civ., e fuori di tali casi nessuno si può ricusare di render testimonianza se non ha interesse immediato e diretto nella controversia.

L'interesse lontano e solamente eventuale ed ipotetico non rende eguale incapacità, la quale si deriva solo dal principio fondamentale del diritto probatorio, che nessuno può esser giudice in causa propria, epperò richiede che ai fini della lite la personalità giuridica di colui che è presentato all'esame si identifichi o riassuma in quella di una delle parti che assistono al giudizio.

È vero però che il magistrato deve sempre con severo criterio ponderare l'attendibilità e la portata di cotali dichiarazioni testimoniali, perchè anche l'interesse lontano può fatalmente far velo alla verità e render meno precisamente modulata dal teste la natura dei fatti narrati, ma tutto ciò riducesi ad allegare semplici motivi di sospetto, i quali possono essere diradati dalle altre risultanze di causa.

Ora essendo incontestata la rettitudine e moralità del teste Montagnini, non essendo data giustificazione alcuna dei motivi speciali che si invocano per rendere sospetta la sua deposizione, siccome nessuna prova precostituita emerge contro la veridicità delle dichiarazioni da lui trascritte nell'atto impugnato, nessun elemento, neanco dalle risultanze dell'inchiesta seguita in materia principale, concorre a contraddire anche coll'effetto di pallida presunzione alle sue affermazioni, non trovasi motivo per trascurare affatto la sua testimonianza, ed anzi la sua considerazione diviene necessaria di fronte al sistema defensionale spiegato dagli appellanti, quando pretendono anche di trovare nelle dichiarazioni di questo teste motivo per derivarne la prova della denunciata inefficacia del testamento.

Il teste Montagnini ha nel modo seguente ricostituiti i fatti che si svolsero avanti di lui durante il ricevimento del testamento: Il 27 marzo 1895 il notaio venne richiesto alla sua residenza di Trino verso il mezzodì onde accorrere alla Abbadia di Lucedio per ricevere il testamento. Ivi recatosi cominciò a conferire col Domenico Perazzo in una camera al piano terreno della costui abitazione, quindi fatti venire i quattro testimoni alla loro presenza ricevette la dichiarazione di volontà esplicitamente e dettagliatamente fatta dal testatore con voce stentata ma in modo intelligibile. Indi compilò l'atto di testamento di cui diede lettura al testatore in presenza dei testimoni ed avutane conferma invitò il Perazzo a sottoscrivere, come aveva dichiarato di essere capace. Senonchè essendosi costui apprestato a firmare, dopo aver tracciati alcuni segni indecifrabili, dichiarò di non poter continuare per grave tremito alle mani. A tale dichiarazione credendo il notaio che a scanso di nullità fosse necessario redigere un altro scritto riproducendovi precise le clausole testamentarie, ma facendovi risultare con esattezza e senza abrasioni il vero essere dei fatti succeduti, a ciò si accinse. Mentre vi attendeva il testatore accompagnato dal figlio dovette recarsi nella camera cubicolare al piano superiore, ed i testi uscirono nel cortile. Appena terminata la copiatura dell'originale dell'atto il notaio, accompagnato dai testi, salì al piano superiore, ed avuta la presenza del Domenico Perazzo, gli diede lettura dell'intiero scritto e lo interpellò se quello era conforme alla sua volontà, ed avuta risposta affermativa e la dichiarazione di non potere sottoscrivere, il tutto ininterrottamente e sempre alla presenza dei testi, chiuse l'atto colla firma di costoro ed apponendovi la sua.

Appena affermati questi fatti ne deriva la prova della regolarità ed efficacia dell'assunzione dell'atto di ultima volontà, rimanendo perentoriamente escluso che mendaci sieno state le dichiarazioni del notaio in ordine all'avvenimento della dichiarazione di volontà fattagli dal testatore in presenza dei testimoni, come prescrive tassativamente la legge,

e sulla cui omissione di osservanza si sarebbe fondata l'impugnativa prodotta dagli eredi legittimari.

Non varrebbe certo ad indurre una nullità dell'atto la circostanza narrata dal notaio che dopo la dichiarazione di volontà espressa dal Domenico Perazzo sia occorso un certo tempo per redigere in sua conformità le clausole testamentarie, e per completare l'atto ed ancora per rifare l'originale, durante le quali operazioni si allontanarono momentaneamente dalla presenza del pubblico ufficiale tanto il testatore, quanto i testi.

Intanto risulta che l'atto venne condito con unicità ininterrotta di contesto, non prescrivendo la legge, e non potendo pretendersi, che la compilazione dell'atto a cura del notaio avvenga in brevi momenti, e non essendo richiesto come formalità essenziale ed indispensabile alla valida erezione del testamento pubblico che i testimoni ed il testatore presenzino materialmente alla redazione dell'atto, la quale è tutta ed esclusiva opera del notaio.

È necessario soltanto onde si abbia sufficiente garanzia che il testamento riproduca fedelmente la volontà del disponente che la dichiarazione che egli fa al notaio del modo con cui intende disporre delle sue sostanze sia accertato avvenga alla presenza dei testi e che alla loro presenza pure il testatore dia conferma alle clausole compilate dal notaio, dichiarando che corrispondono alle sue libere intenzioni, e della osservanza di queste formalità, siccome si ha cenno nelle dichiarazioni espresse dal notaio, si ha la prova che effettivamente ne successe la più rigida e doverosa osservanza.

Come appare dalle dichiarazioni che fece un giorno il teste Tevere avanti il Pretore di Trino, e come si deduce dal sistema defensionale spiegato dagli appellanti, si cadde in un equivoco che ora rimane dissipato, quando si sostenne che l'atto era nullo, perchè, contrariamente a quanto in esso si attestava, la dichiarazione di volontà non venne fatta alla presenza dei testi nella *camera cubicolare* al primo piano.

Ma convien ritenere come non sia escluso dai testi prodotti da coloro che promuovono la querela di falso, e sia provato per le dichiarazioni del notaio assunto a testimonio di riprova, come la dichiarazione stessa sia avvenuta in modo regolare alcuni istanti prima nella *camera al pian terreno*, e come non dica una falsità il notaio quando afferma che l'atto nella sua materialità estrinseca venne eretto e chiuso in quel diverso luogo, mentre vere sono tutte le circostanze enunciate, e non era necessario dinanzi agli odierni regolamenti sul notariato che ogni formalità venisse compiuta nella medesima camera, altrimenti esigendo la necessità, e si facesse cenno speciale nell'atto della camera stessa in cui fu l'atto effettivamente raccolto e redatto.

In sostanza o non si tien conto veruno dell'esame del teste Monta-

gnini presentato a riprova, ed allora, nella carenza assoluta di giustificazione dei fatti querelati, si mantiene vivo ed inoffuscato il valore probatorio dell'atto pubblico; od a tale esame si vuole avere riguardo e rimane allora meglio accertata la veridicità delle dichiarazioni del notaio, e quindi l'efficacia del testamento impugnato. P. q. m. ecc.

NOTA — Sulle prime due massime dobbiamo fare le nostre riserve; poichè se allo stato attuale della legislazione non può imporsi al Magistrato l'obbligo imprescindibile di ordinare l'intervento in causa di un terzo, non può neppure dirsi che sia rimesso solo all'arbitrio delle parti il provvedervi; l'art. 205 infatti, lascia al prudente apprezzamento dell'autorità giudiziaria di ordinare, anche d'ufficio, l'intervento in causa di un terzo, se lo riconosca opportuno; e, a dire il vero, noi non sappiamo immaginare quando ricorra tale opportunità, se non si ravvisa nel caso attuale, in cui il notaro rogante sarebbe il diretto autore del falso.

Tuttavia ammettiamo colla Corte che quando l'intervento di quest'ultimo non sia stato chiesto dalle parti, nè ordinato dal giudice non siavi incapacità a testimoniare, ma possa solo addursi a sospetto la deposizione del notaro, che se non è parte nel giudizio per non esservi stato indotto secondo le norme di rito, tuttavia è fortemente e direttamente interessato nella procedura di falso.

Sull'ultima massima non possiamo che far plauso e ricordare che in tale concetto è costante la giurisprudenza. (V. N. 11997 e REPERTORI GENERALI VOC. *Testamento pubblico*).

Risoluzioni ufficiali

N. 13012 — CANDIDATI-NOTARI — ESAMI PRESSO DIVERSE CORTI — STESSA SESSIONE — ANZIANITÀ — (Art. 11 legge 25 maggio 1879, n. 4900 — Art. 24 reg. relativo 23 novembre 1879, n. 5170).

Trattandosi di concorrenti a posti di notaro che hanno subìto l'esame presso diverse Corti d'appello, devesi aver riguardo per determinare l'anzianità, non al giorno, ma alla sessione in cui l'esame stesso fu sostenuto (R. Min. G. G., 23 ottobre 1902).

NOTA — La risoluzione ministeriale accenna che trattasi di " questione oramai risoluta "; ma la sarà forse in pratica, perchè invano abbiamo ricercati precedenti di giurisprudenza giudiziaria ed amministrativa.

L'art. 24 del regolamento, che in sostanza ripete una norma che è già scritta nella legge all'art. 11, e che, comunque inteso, non crediamo possa dirsi incostituzionale, come ritiene il *Michelozzi*, poi chè non eccederebbe in nessun caso dai limiti della interpretazione della legge resa necessaria per la sua uniforme applicazione, contrasta nel modo più assoluto colla tesi del Ministero, disponendo letteralmente che " l'anzianità di ciascun approvato decorre dal giorno in cui l'esame ebbe luogo ".

Tuttavia così il *Michelozzi* (V[a] ed., p. 78 § 8) come il *Moscatello* (III ed., p. 107 § 15) ritengono che allorquando per ristrettezza del tempo o per altre circostanze dipendenti dalla Commissione esaminatrice non si possano in un sol giorno esaminare tutti i candidati, ma occorre rimandarne alcuni ad uno od a più giorni appresso, la decorrenza dell'anzianità abbia luogo per tutti indistintamente dal primo giorno d'esame, e non dal giorno in cui ciascuno vi fu effettivamente sottoposto. E fin qui noi seguiamo di buon grado l'opinione dei due valenti cultori delle discipline notarili, poichè è logico e legale ritenere che trattandosi di sospensione e continuazione di esami, derivante dalla necessità delle cose, si possa la sessione ritenere come ininterrotta, come, diremmo quasi, esaurita in unico contesto, senza soluzione di continuità, talchè debba aversi riguardo solo al giorno in cui essa ebbe inizio e nel quale avrebbe pur dovuto terminare; considerare, cioè, alla stessa anzianità, come se nello stesso giorno tutti i candidati avessero dato l'esame, non essendo giusto che per seguire l'ordine alfabetico, o di presentazione, od altra norma gli uni debbano essere fatalmente pregiudicati.

Esitiamo però assai ad estendere tale principio anche al caso di sessioni indette presso diverse Corti d'appello in diverso tempo, poichè, fra altro, mentre nel primo caso tutti i concorrenti sono ammessi all'esame per uno stesso giorno, nel secondo invece lo sono per giorni diversi, fra i quali può intercedere quasi un mese; cosicchè taluno potrebbe avere, ad esempio, compiuto o no il periodo di pratica necessario, secondo che gli esami furono indetti più o meno sollecitamente: dal che deriverebbe che questi potrebbe vantare una anzianità che decorrerebbe da un giorno in cui non possedeva i requisiti occorrenti per l'ammissione all'esame di idoneità. Ci pare che ciò urti con tutto il sistema della legge e ci rafforza nell'opinione contraria a quella seguita dal Ministero, e che, dovendo ragionare *de lege condita*, ci pare che la lettera della legge e del regolamento

contrasti, i principi di diritto non autorizzino e l'equità non giustifichi pienamente. Dopo tutto, quando si volesse rendere omaggio a questa pretesa equità, sarebbe facile il farlo, senza ricorrere ad interpretazioni tanto sottili da rasentare la innovazione, solo che gli esami di idoneità venissero indetti tutti per lo stesso giorno. Ciò che sarebbe anzi molto opportuno.

Fra due mali che possono scaturire dai due diversi sistemi, noi preferiamo di attenerci alla parola della legge e tener ferma l'anzianità dal giorno fissato per gli esami, senza confondere le sessioni delle diverse Corti.

Vedansi per i criteri di scelta nei concorsi a posti notarili i numeri 12582, 12022 e quelli ivi indicati ed i REPERTORI alla Voce *Notaro*.

PARTE QUINTA — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato

N. 13013 — CONSERVATORE — IRREGOLARITÀ — TRASLOCO PER MOTIVI DISCIPLINARI — MOTIVAZIONE — APPREZZAMENTO DEI FATTI — INSINDACABILITÀ — (Art. 69 regolamento 29 agosto 1897, n. 512 pel personale degli uffici finanziari — Art. 24 legge 2 giugno 1889).

Non difetta di motivazione il provvedimento ministeriale che non solo si riporta ad inchieste eseguite e dalle quali l'impiegato risulta colpevole di gravi irregolarità, ma esprime anche l'apprezzamento proprio del Ministro colle parole: " Considerato che dagli atti della inchiesta e della verifica risultano provate le irregolarità suaccennate, mentre le giustificazioni addotte non valgono ad escluderle ".

Neppure può addursi l'eccesso di potere ed il vizio di contraddizione per ciò che il Ministero abbia su alcuni appunti dato ragione all'impiegato, non potendosi ritenere che intendesse pure abbandonare, in modo implicito, tutte le altre accuse state formulate ed assodate a carico dell'impiegato stesso.

Non è sindacabile dalla IV Sezione l'apprezzamento del Ministero sul merito delle accuse e delle giustificazioni addotte (Cons. di Stato, IV Sezione — 21 febbraio 1903 — Taranto c. Ministero delle Finanze).

PARTE SESTA — Cose diverse

Disposizioni di legge

N. 13014 — Il personale demaniale e quello di controllo del Tesoro — Confronti istruttivi — (Legge 28 dicembre 1902 N. 533 — R. Decreto 18 gennaio 1903 N. 10).

Governo e Parlamento hanno trovato il tempo ed i denari per riformare e migliorare anche i ruoli organici del personale di gestione e di controllo del Tesoro, portando nel personale di gestione gli stipendi fino al massimo di L. 7000 e nel personale di controllo fino a L. 6000.

Non saremo certamente noi a muovere rimproveri per i maggiori dispendi a benefizio degli impiegati dello Stato, noi che al pari dei magistrati giudiziari, vorremmo questi magistrati amministrativi circondati dal rispetto e dal prestigio delle loro funzioni di Stato, e sottratti alle seduzioni ed alle tentazioni.

È anzi per questi sentimenti che ci domandiamo ancora perchè i Ricevitori del registro e gli Ispettori demaniali, i quali compiono gestioni e controlli più produttivi, più estesi, più intellettuali e più scientifici di quelli degli agenti e dei Controllori del Tesoro devono essere lasciati in abbandono, umiliati e peggio retribuiti?

NECROLOGIA

N. 13015 — Nella grave età di 86 anni, si è spento in Bologna il

Cav Dott. FRANCESCO SAVINI

Conservatore dell'Archivio notarile provinciale.

Cospirò per la cacciata dello straniero, combattè per la indipendenza d'Italia, coprì importanti cariche pubbliche.

Nell'esercizio del ministero notarile spiegò integrità e rettitudine e speciale competenza per vasta dottrina, per forte ingegno, per amore allo studio, che valsero alle riviste notarili ed anche alle nostre *Massime* apprezzati suoi scritti su dibattute questioni di diritto.

Lo avemmo talvolta contradditore, ma la sua critica fu sempre improntata a cortesia di forma ed ispirata a sentimenti di giustizia e di verità; talchè lo avemmo in ogni occasione ambito collaboratore e ne rimpiangiamo ora la dolorosa perdita.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13016 — Sig. **P. D.** N. 1800 — Ipoteche — *Vendita — Minorenni — Prezzo — Trascrizione — Ipoteca legale* — (Art. 1969, 1985 cod. civ.) — Noi riteniamo che l'iscrizione dell'ipoteca legale di cui al n. 1 dell'art. 1969 sia richiesta unicamente a garanzia del pagamento di prezzo di vendita e dell'adempimento degli obblighi assuntisi dal compratore in corrispettivo della vendita, non già a garanzia del reimpiego del prezzo, al quale è estraneo il compratore, trattandosi di funzione propria del rappresentante dell'incapace o della persona all'uopo delegata dal Tribunale. Nella specie, poi, ci sembra che il dubbio non dovrebbe neppur sorgere dal momento che nè il Consiglio di famiglia nè il Tribunale hanno imposto l'obbligo del reimpiego. Il Conservatore non può e non deve, secondo noi, farsi critico e giudice dei provvedimenti del Tribunale.

G. Avezza, *Direttore.*

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13017 — Tassa di registro — Transazione — Enfiteusi — Proroga — Nuova enfiteusi — Riduzione di canone — Liberazione — (Art. 6, 22, 44 T. U. Reg. 20 maggio 1897 N. 217 — Art. 8, 33, 56, 60 Tar. — Art. 1764 cod. civ.).

All'atto di transazione contenente inoltre proroga per altri dieci anni di enfiteusi originariamente concessa per venticinque anni e riduzione di canone, sono da applicare le tasse proporzionali di concessione di enfiteusi e di liberazione o quietanza — (Cass. Roma 17 febbraio-5 marzo 1903 — Finanze c. *La Codigoro,* Società anonima — Pagano *Pres.* - Natale *Est.*).

(Omissis). In diritto : Attesochè la Corte di merito, tenendo presenti i due istrumenti di enfiteusi del 1° gennaio 1885 e 28 novembre 1897, tra la Società per le bonifiche ferraresi e la Società Cirio, poscia Codigoro, ritenne che i rapporti giuridici tra i paciscenti erano rimasti essenzialmente mutati con quest'ultimo istrumento, così per nuova concessione di enfiteusi dal 1910 al 1920, come per effettiva liberazione, con diminuzione dell'annuo canone da lire 126,052.80 a lire 75,107.25; e che perciò era dovuto il rispettivo supplemento di tassa in lire 15,021.56, ed in lire 1,528.34, ai sensi degli articoli 6, 22 e 44 della legge di Registro, 8 e 56 della relativa Tariffa.

Attesochè la Società Codigoro, riproducendo in Cassazione le deduzioni fatte innanzi ai giudici di merito, si sforza di sostenere che col secondo istrumento non vi fu altro che una semplice proroga dell'enfiteusi con diminuzione del canone, e che per ciò non poteva applicarsi una doppia tassa sull'unico atto transattivo di lite, ai sensi degli articoli 6, 7, 22, 43, 44, 45 della Legge di registro. 8 33, 56 e 60 della relativa Tariffa.

Ma tutte codeste deduzioni s'infrangono contro i lunghi, minuziosi ed incensurabili apprezzamenti di fatto, nonchè contro i più sani principi di diritto tributario, enunciati nella impugnata sentenza. Interpretando sovranamente la intenzione de' paciscenti, la Corte di merito si convinse che con l'istrumento del 1897 si vollero apportare due innovazioni al contenuto dell'istrumento del 1885 : una, per la riduzione dell'annuo canone, da lire 126,052.80 a lire 75,107.25 ; l'altra, per la nuova concessione dell'enfiteusi, da scadere nel 1920 invece del 1910. Applicando poi a codesti dati di fatto le corrispondenti disposizioni della legge di

registro, ne trasse la legittima conseguenza che doveva pagarsi la tassa proporzionale per la liberazione, e per la concessione, non già la tassa fissa per pura e semplice proroga, o per pura e semplice transazione di lite.

Invano la Società Codigoro deduce che sia indifferente per la Finanza la durata dell'enfiteusi da 25 a 35 anni, con diminuzione di canone, dopo di aver percepito la tassa corrispondente all'enfiteusi per tempo indeterminato.

La tassa pagata per un atto, solennizzato con determinate condizioni, non assorbe quella che si deve pagare per un altro atto, che contiene condizioni diverse, come si verificò nella specie in esame.

Sarebbe veramente strano che le parti potessero a loro piacimento mutare i patti di una enfiteusi, a rimanere esenti dal pagamento della tassa corrispondente ai nuovi patti, sol perchè curarono la registrazione del primitivo contratto della durata di venti o più anni. La regola è che ad ogni rapporto giuridico, stabilito nello stesso atto, o in atti diversi, va applicata una tassa distinta. Ed essendosi la Corte di merito strettamente attenuta a questa regola, non può andar soggetta alla censura fattale dalla Società ricorrente.

Attesochè, dovendo rigettarsi il ricorso, convien condannare la Società ricorrente alla perdita del deposito ed alle spese, ai sensi dell'articolo 541 codice procedura civile.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso della Società anonima agricola *La Codigoro* già Cirio, contro la sentenza della Corte di appello di Torino, dei 6 settembre 1900.

Nota — Va subito esclusa la pretesa del contribuente di volere corrispondere soltanto la tassa fissa per la transazione come quella che sola si volle e si intese dalle parti contraenti; sia perchè questa semplicità di intenzioni è contraddetta dalle stipulazioni dell'atto che aggiungono una proroga o nuova concessione ed una diminuzione di canone, sia perchè la legge di registro colpisce di tassa fissa soltanto le transazioni pure e semplici di reciproche pretese, senza alcuna innovazione. Su di che non è d'uopo fermarci.

Veramente speciosa è la seconda eccezione mossa dal contribuente, che cioè la tassa per la concessione di enfiteusi fu già ad abbondanza pagata per la originaria concessione in ragione di anni 25 di durata, che va anche più in là della concessione *perpetua* la quale per la tassa di registro va calcolata a sole venti annualità. Diciamo speciosa la eccezione, perchè se da una parte rivela un anacronismo nella legge, non riesce d'altra parte a mutarla ed a fare amalgamare la tassa di distinti contratti soggetti per sè stessi alla imposta.

si chiami pur proroga di concessione, ma non è perciò meno vero che è un nuovo contratto, una nuova concessione succedentesi alla prima estinta per la sua scadenza, come non cessano di essere nuovi contratti, nuove locazioni o nuovi appalti le proroghe o rinnovazioni delle loro scadenze.

N. 13018 — Tassa di registro — Vendita — Deliberamento — Comune — Commissario straordinario — Cosa altrui — Restituzione — (Art. 9, 10, 11, 13 T. U. Reg. 20 maggio 1897, N. 217 - Art. 15 legge 11 luglio 1894, N. 287).

La vendita da parte di un Comune per pubblici incanti è perfetta pel fatto stesso dell'aggiudicazione e non può dirsi provvisoria, quando nei quindici giorni niuna offerta d'aumento sia stata presentata.

Il contratto stipulato dal Commissario regio, approvato che sia dall'Autorità tutoria, vincola rispetto ai terzi.

La vendita di cosa altrui non contiene un vizio radicale, indipendente della volontà delle parti *nè può dar luogo alla restituzione della tassa di registro* — (App. Catania, 1 settembre 1902 — Finanze c. Comune di Messina — Bartolo *Pres.* - Viva *Est.*).

È fuor di dubbio che la vendita per pubblici incanti del fondo urbano aggiudicato al signor Domenico Ruggieri fu perfetta pel fatto stesso della aggiudicazione, implicando questa il mutuo consenso delle parti contraenti sugli estremi essenziali del contratto di compra-vendita, e cioè sulla cosa e sul prezzo.

Quanto al titolo probatorio, lo si rinviene nel verbale di deliberamento, che ha valore di atto pubblico. La stipula fu richiesta a solo scopo di assicurarsi meglio gli effetti legali della compra-vendita già seguita e per fornirsi al Comune venditore un titolo esecutivo contro il compratore Ruggieri, ma non potrebbe giammai considerarsi come *una condizione della compra-vendita,* senza confondersi apertamente ciò che si attiene alla essenza di un contratto con le modalità del titolo che deve garentirlo.

Nè può, sul serio, affermarsi che l'aggiudicazione del 27 giugno 1895 sia stata una aggiudicazione provvisoria; essendo ovvio ch'essa divenne diffinitiva e irretrattabile, quando nei quindici giorni successivi niuna offerta di maggiore prezzo venne fatta al Comune, perchè gl'incanti potessero riaprirsi.

E meno ancora conferisce alla tesi dello appellante il dedurre che l'aggiudicazione non ebbe effetto per essere l'immobile venduto tornato in potere del Comune; non potendosi in tal fatto scorgere altro che

una rivendita; vale a dire una ulteriore traslazione di dominio, sulla quale l'Amministrazione finanziaria potrà per avventura ripetere altra tassa di registro.

Sul secondo motivo osserva che ai termini dello art. 15 della legge 11 luglio 1894 N. 287, riprodotto con l'art. 296 del testo unico della legge comunale e provinciale, non è dato ai Consigli comunali *ratificare*, ma soltanto *prendere atto* delle deliberazioni emesse d'urgenza dal Regio Commissario Straordinario, durante la sua gestione, quando esso eserciti le attribuzioni del Consiglio. Onde è che una deliberazione emessa d'urgenza dal Regio Commissario Straordinario, approvata che sia dalla autorità tutoria, tiene luogo di una deliberazione del Consiglio. Se ciò non fosse, flagrante sarebbe la contraddizione nella legge, che avrebbe autorizzate deliberazioni siffatte per poi abbandonarle al libito del Consiglio da ricostituirsi. Da ciò la conseguenza che la vita amministrativa dell'ente *comune* sarebbe paralizzata, in buona parte almeno, sino a che non fosse ricostituita la novennale sua rappresentanza; non essendovi buon padre di famiglia cui piacesse correre l'alea di un negozio concluso con chi non abbia capacità di contrattare e non possa, di conseguenza, rispondere delle obbligazioni assunte.

Non è, perciò, chi non vegga che i contratti legalmente formati con la temporanea rappesentanza del Comune vincolano il Comune medesimo e che ai terzi incombe soltanto l'obbligo di verificare se concorrono, o meno, le condizioni formali imposte dalla legge, perchè possa validamente contrattarsi.

La convenienza, o non, dei rapporti giuridici che con tali contrattazioni vengono a stabilirsi, sfugge allo esame dei terzi e rientra nell'ambito dell'ordine interno dell'Amministrazione; nel quale i terzi non hanno il dovere, nè il diritto d'intervenire.

Sul terzo motivo osserva che con l'art. 11 della legge sul registro, facendosi eccezione alla regola generale sancita nei precedenti articoli 9 e 10 è, tra l'altro, disposto che la tassa di registro va rimborsata trattandosi di atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio fra i contraenti e passata in giudicato, per vizio radicale, che, indipendentemente dal consenso e dalla volontà delle parti, induca la nullità dell'atto sin dalla sua origine.

Intanto, oltrechè il Comune di Catania non ha prodotto alcun titolo per giustificare la pretesa cessione dell'XI lotto al Circolo degli Operai, è di palmare evidenza che non tratterebbesi di un vizio *radicale, indipendente dalla volontà e dal consenso delle parti*; giacchè il Comune (pure ammessa, per mera ipotesi, la precedente retrocessione) ben sapea che il fondo urbano aggiudicato al Ruggieri non facea più parte del suo patrimonio e, ciò non ostante, lo pose in vendita.

D'altra parte niuna *sentenza pronunziata in contraddittorio delle parti*

contraenti e passata in giudicato consta essere interceduta tra il Comune di Catania e il Ruggieri, con la quale si fosse pronunciata la supposta nullità. Inapplicabile, di conseguenza, si rende nella specie la sanzione dell'art. 11 N. 2 della legge sul registro, invocata dalla difesa del Comune.

Osserva, ciò premesso, che la sentenza impugnata merita conferma e che devesi respingere l'appello.

Nota — Sulla prima massima, non per contrastarla nel caso concreto, ma per chiarirla, dobbiamo richiamare qualche precedente. Che in mancanza di rincaro l'aggiudicazione diventi definitiva non è da mettersi in dubbio, e lo ha proclamato la suprema Corte di Roma con la sentenza dell'11 luglio 1898 da noi riportata al N. 11408 e criticata per una applicazione che ci parve e ci pare ancora poco consona alle disposizioni della legge di registro che distinguono il verbale di provvisorio deliberamento, che va soggetto a tassa fissa, dall'aggiudicazione definitiva che deve scontare la tassa proporzionale del trasferimento, critica che ripetemmo ed estendemmo alle normali ministeriali riportate ai NN. 11618, 12293 e 12348. Ma che debba ritenersi definitivo fino dal suo nascere non lo ammettiamo, perchè il *provvisorio* è in opposizione ed esclude il *definitivo*.

Con queste spiegazioni ci associamo nella fattispecie alla prima massima.

Sulla seconda non possiamo a meno di convenire, perchè il R. Commissario rappresenta legalmente il Comune, la cui rappresentanza è in esso concentrata.

Sulla terza: Anche se fosse intervenuta una sentenza che annullava la vendita, non si sarebbe dovuto restituire la tassa perchè il vizio non può dirsi assolutamente indipendente dalla volontà e dal consenso delle parti, come ha giudicato la Cassazione di Roma con sentenza 12 gennaio 1881. (V. Avezza — Legge di registro commentata, § 191 pag. 215). Ma non esssendo intervenuta nel caso in esame alcuna sentenza, non può nemmeno esistere dubbio.

Disposizioni ufficiali

N. 13019 — Tasse di registro, bollo ed ipoteche — Opere di bonifica di 1ª categoria — Atti d'espropriazione — (Risoluzioni 23 aprile, 4 e 5 luglio 1902 del Ministero delle Finanze e 5 gennaio 1903 del Ministero dei Lavori pubblici).

Sono stati proposti alcuni quesiti sull'applicazione delle tasse di bollo e registro e delle tasse ed emolumenti ipotecari per gli atti relativi ad espropriazioni per le opere di prima categoria contemplate nel testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, sulle bonificazioni.

Il Ministero delle Finanze, interpellato in proposito, ha con note 23 aprile, 4 e 5 luglio 1902, nn. 29113, 71080 e 31417 stabilito quanto appresso, analogamente alle norme adottate per le opere di seconda categoria e per le strade provinciali di prima e seconda serie con circolare 9 luglio 1885 (*Bollettino Demaniale*, 1885, p. 683 — *Massime*, n. 7004 — REPERTORIO 1863-87, p. 1400, 1401).

1° Gli atti d'esproprio per la esecuzione di bonifiche di prima categoria sono sempre soggetti alle tasse di bollo secondo la ragione comune della legge, trattandosi di tasse indivisibili, delle quali non può ammettersi l'esenzione, se non quando fanno carico esclusivamente allo Stato, a sensi dell'art. 22, n. 2, della legge di bollo 4 luglio 1897, n. 144. E non è possibile rimandare la percezione della tassa sui verbali d'espropriazione al momento della seguita approvazione da parte del Ministero, perchè la tassa di bollo si rende esigibile prima della apposizione di qualsiasi firma.

2° Quanto alla tassa di registrazione è da escludersi la registrazione gratuita, tenuto presente: che sebbene l'esecuzione delle bonifiche di prima categoria spetti allo Stato (o direttamente o per mezzo di concessione a provincie, comuni o consorzi) i beni vengono espropriati a spese non del solo Stato, ma anche degli enti e proprietari interessati.

Non può neppure ammettersi la registrazione col diritto fisso di una lira, giusta il privilegio accordato dall'art. 56 della legge sopra citata sulle bonificazioni (V. *Testi unici*, AVEZZA, pag. 397), nonchè dall'articolo 146, n. 4, lettera *B*, della legge sul registro (testo unico, 20 maggio 1897, n. 217), in quanto questo privilegio è concesso soltanto per gli atti che si compiono nell'interesse diretto dei consorzi di bonifica.

Deve quindi applicarsi la tassa proporzionale del 4 per cento stabilita all'articolo 1 della tariffa di registro; ma la tassa stessa è dovuta in rapporto al contributo che sta a carico delle provincie, comuni e proprietari interessati, cioè dei quattro decimi, non essendo dovuta, in base agli articoli 86 e 147 della legge di registro, l'altra parte della tassa che starebbe a carico dello Stato nella proporzione di sei decimi, corrispondenti al suo concorso nella spesa.

3° È sorta questione se debbano essere soggetti a registrazione i decreti prefettizi di occupazione dei terreni espropriati od i precedenti verbali di convegni amichevoli per le indennità d'espropriazione.

Poichè il trasferimento avviene in forza del decreto e gli accordi preliminari, mediante cui si determina amichevolmente la indennità di espropriazione, ad altro non sono intesi che a far constatare del consenso

sull'importo dell'indennità, siffatti accordi come atti preparatori, fermò restando l'obbligo di essere redatti su carta bollata, sono esenti da registrazione obbligatoria, e deve essere invece registrato il decreto prefettizio, che ordina l'occupazione del fondo.

Il decreto prefettizio d'occupazione dei terreni va soggetto alla tassa ipotecaria proporzionale, di cui all'articolo 2 e relativa tariffa dell'allegato *G* della legge 8 agosto 1895, n. 486; però tale tassa deve essere applicata con gli stessi criteri suaccennati al n. 2 per quella di registro, escludendo cioè il contributo faciente carico allo Stato.

Quanto poi ai diritti catastali, considerando che, mediante il decreto prefettizio di occupazione, i terreni espropriati passano allo Stato per l'esecuzione dei lavori, per tale passaggio nessun diritto di voltura è dovuto, giusta il disposto dell'articolo 15 della legge 4 luglio 1897, n. 276 (V. *Testi unici*, AVEZZA, pagg. 401 e segg.), e la relativa domanda andrà esente da tassa di bollo. Per successivi passaggi invece i diritti e la tassa di bollo sulle domande di voltura sono dovuti per intero.

Le Prefetture e gli Uffici del Genio civile dovranno d'ora innanzi attenersi alle norme surriportate.

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13020 — PROTESTO — CAMBIALE DOMICILIATA — DOMICILIATARIO — POSSESSORE DELLA CAMBIALE — (Art. 316 cod. comm.).

Il diritto al protesto si acquista al momento della formazione dell'effetto cambiario, e questo diritto non può essere pregiudicato dal fatto successivo della girata della cambiale al domiciliatario, trattandosi di un fatto dipendente dalla volontà altrui e che si compie ad insaputa dell'emittente od accettante.

Pertanto è necessario il protesto, a riguardo di questi ultimi, anche quando il domiciliatario è divenuto possessore della cambiale per effetto di girata — (Cass. Firenze, 17 dicembre 1902 — Galanti c. Ditta Rocca — GIORDANI *Est.*).

Considerato che la ditta ricorrente coi motivi 2, 3 e 4 censura la denunziata sentenza per aver ritenuto che, trattandosi di una cambiale domiciliata, il protesto sia necessario ai termini dell'art. 316 cod. comm. anche quando il domiciliatario, divenuto proprietario della cambiale

mediante girata, ne sia rimasto in possesso solo fino al giorno della scadenza.

Così giudicando la Corte di merito bene si appose, perchè rettamente interpretò il citato art. 316 codice di commercio.

Difatti tale articolo dispone che se la cambiale sia pagabile in un luogo diverso dalla residenza dell' accettante o dell' emittente, e presso una persona diversa, se, cioè, trattisi di cambiale domiciliata, il mancato pagamento deve essere accertato nei modi stabiliti nella sezione VIII, cioè mediante il protesto, anche per conservare l' azione contro l' accettante e contro l' emittente. Stando ai termini precisi di questa disposizione, chiaramente risulta che nel caso di mancato pagamento di una cambiale domiciliata è sempre necessario il protesto, e quindi anche quando il domiciliatario, in seguito a girata, sia divenuto possessore della cambiale. La legge, quanto all'obbligo del protesto, non fa alcuna distinzione o limitazione relativamente alle persona dei domiciliatari, e non si possono fare distinzioni o limitazioni che la legge non ammette, e che anzi per i termini adoperati chiaramente esclude. D' altra parte, per giudicare degli obblighi del possessore di una cambiale domiciliata occorre aver riguardo al tempo della formazione della cambiale medesima, e non già a quello della scadenza, perchè, appena formato quell'effetto cambiario, l'accettante o l'emittente, in forza della disposizione del citato art. 316 cod. comm., acquista il diritto di non essere perseguito con l'azione cambiaria se non a condizione che il mancato pagamento risulti da regolare protesto; e questo diritto non può essere pregiudicato dal fatto successivo della girata della cambiale al domiciliatario, trattandosi di un fatto dipendente dalla volontà altrui e che si compie a sua insaputa.

Nè vale il dire che quando la cambiale domiciliata si trovi in possesso del domiciliatario per effetto di girata, sia assolutamente superfluo il protesto, e che si verifichi quindi tale mancanza d'interesse a compiere questo atto, da rendere inapplicabile la suddetta disposizione; poichè non è punto vero che nella indicata ipotesi il protesto sia inutile, potendo invece la mancanza di esso produrre gravi conseguenze. Basterà all'uopo osservare che, ammesso che non sia necessario il protesto nell' ipotesi di cui trattasi, il possessore di una cambiale domiciliata, che non fosse il domiciliatario e che non avesse fatto in tempo il protesto e fosse perciò decaduto dall'azione cambiaria, potrebbe, d'accordo col dimiciliatario, far rivivere con una girata antidatata la detta azione contro l' accettante o l' emittente.

Neppure vale addurre che, qualora sieno riunite nella stessa persona le due qualità di domiciliatario, cioè d' incaricato del pagamento, e di giratario, cioè di avente diritto al pagamento medesimo, il protesto diventa giuridicamente impossibile per la confusione della qualità di de-

bitore e creditore ai termini dell'art. 1296 cod. civ.; perchè non è giuridicamente impossibile che una persona fisica riunisca la rappresentanza di due persone legali, e perchè nel caso concreto non si può parlare di confusione delle qualità di creditore e debitore ai termini del citato articolo del codice civile, essendo il domiciliatario non già un vero e proprio debitore diretto, ma sì bene un incaricato di pagare per conto altrui, che potrebbe trovarsi nell'impossibilità di eseguire il pagamento per non avere ricevuto dall' accettante o dall' emittente le somme necessarie.

E finalmente sono prive di qualsiasi valore giuridico le censure di avere la Corte di merito violato le disposizioni riguardanti il pagamento di una cambiale per intervento o per onore; e di essersi inoltre contraddetta, dichiarando prima domiciliata la cambiale controversa e ritenendo poi che la banca domiciliataria non avesse ricevuto il danaro pel pagamento, e che quindi si trattasse di una cambiale apparentemente sì, ma non realmente domiciliata; perchè il pagamento della cambiale non fu fatto dalla ditta fratelli Rocca per intervento o per onore, e quindi non erano affatto applicabili al caso le invocate disposizioni di legge, e perchè non sussiste affatto la dedotta contraddizione, conservando la cambiale domiciliata tale qualità anche quando l' accettante o l' emittente non dia al domiciliatario le somme necessarie per il pagamento. Per questi motivi, ecc.

Nota — È questione gravissima e variamente risolta in giurisprudenza, chè mentre ritengono necessario il protesto la stessa Cassazione di Firenze con decisione 20 febbraio 1890 (*Massime* n. 8415 e Repertorio 1888-96, p. 827) e la Cassazione di Torino con sentenza 31 dicembre 1897 (*Foro It.*, 1898, 227), in contrario senso si pronunziò la Cassazione Romana con giudicato 24 maggio 1899 (*Foro It.*, 1899, 1385).

Noi non ci addentreremo nell'esame della controversia, che esorbita dal modesto campo della nostra rivista, per quanto siamo piuttosto propensi ad accogliere la tesi della surriferita sentenza, e ci limitiamo ad osservare come nella discordia delle opinioni e dei giudicati in argomento, bene operi il notaro che si attenga alla via più prudente di elevare il protesto.

Decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato

N. 13021 — Archivio notarile — Delegazione provvisoria — Provvedimento del Presidente del Tribunale — Impugnabilità

— REVOCA — LEGITTIMITÀ — (Art. 97 legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900 — Art. 24 legge 2 giugno 1889, n. 6166, sul Consiglio di Stato).

Il Presidente del Tribunale, provvedendo alla surrogazione di un archivista notarile mandamentale agisce in qualità di autorità amministrativa anzichè giudiziaria, e l'atto suo non può sottrarsi al controllo di legittimità predisposto dall'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato.

La delegazione in via provvisoria delle funzioni di archivista notarile è un atto essenzialmente revocabile; ed è motivo legittimo di revoca la preferenza da darsi ad un notaro esercente in confronto di chi solo possiede i titoli per le funzioni notarili — (Cons. di Stato, IV Sezione, 23 gennaio 1903 — Andreani c. Dott. Serafini — BONASI *Pres.* - PINCHERLE *Est.*).

Considerato sull'eccezione d'inammissibilità del ricorso opposta dal resistente, che quantunque si tratti di un atto emesso dal Presidente di un Tribunale, tuttavia esso riguardava una materia essenzialmente amministrativa, com'è quella degli archivi notarili, e in ispecie il provvedere alla surrogazione di un archivista notarile mandamentale, ond'è che quel magistrato spiegava tale sua funzione in qualità di autorità amministrativa, anzichè giudiziaria, e l'atto suo non può sottrarsi al controllo di legittimità che è predisposto dall'art. 24 della legge sul Consiglio di Stato. Da ciò la competenza di questa Sezione a conoscerne, e l'ammissibilità del ricorso.

Considerato quindi nel merito che il decreto con cui il Presidente del Tribunale di Massa delegava in via provvisoria al dott. Liborio Andreani le funzioni di archivista notarile del mandamento di Fivizzano, per l'abbandono dell'ufficio stesso da parte del titolare, era, per le stesse espressioni usate, un atto essenzialmente revocabile, e che non creava perciò nel nominato alcun diritto a rimanere in ufficio fino alla nomina del nuovo titolare. Il Presidente aveva provveduto per l'urgenza, assumendovi il dott. Andreani, e poteva per un giusto motivo revocare questo suo atto contenente un incarico affatto provvisorio.

Che un motivo legittimo per quella revoca fondamentale ravvisò il Presidente del Tribunale quando gli fu proposto dal Consiglio notarile che fosse destinato a quell'ufficio un notaro esercente, mentre il dott. Andreani non era tale, e solo aveva i titoli per le funzioni notarili, ma disimpegnava presso il Comune l'ufficio di segretario comunale. Bastava ciò a far preferire il nuovo proposto; anche prescindendo dall'esaminare se l'art. 97 della legge notarile col disporre che il Presidente del Tri-

bunale può delegare le funzioni del conservatore o *a un notaio* o *ad un impiegato dell'archivio*, non abbia con la prima di dette espressioni inteso di designare un notaro esercente, e non già chi abbia soltanto l'abilitazione all'ufficio, frase altre volte, ma non in questo caso, adoperata dalla legge. Per questi motivi respinge ecc.

Nota — A quanto ci consta la questione è nuova e ci sembra rettamente risolta dalla IV Sezione.

PARTE QUARTA — Sistema ipotecario

Giurisprudenza estera

N. 13022 — Conservatore delle ipoteche — Stato delle iscrizioni — Omissioni — Indicazioni erronee nella domanda — Irresponsabilità — (Art. 2197 n. 2 cod. civ. franc. — Art. 2067 n. 2 cod. civ. ital.).

Il Conservatore delle ipoteche non è tenuto a comprendere nello stato ipotecario che le iscrizioni gravanti in modo certo *la persona denominata nella domanda, e non può essere tenuto responsabile allora quando la causa degli errori si trovi nelle designazioni ed indicazioni insufficienti che gli furono fornite* — (Tribunale di Nîmes, 17 luglio 1901 — Corte d'Appello di Nîmes, 18 febbraio 1902) — dal *Journal des Conservateurs des hypothèques*).

Attesochè l'omissione di un creditore in uno stato d'iscrizione fa ricorrere costui nella perdita dell'azione ipotecaria e che questa omissione può implicare la responsabilità del Conservatore che non ha rilasciato uno stato completo delle iscrizioni gravanti la persona denominata nella domanda presentatagli ;

Atteso, tuttavia, che il Conservatore, che è vincolato dalle enunciazioni della domanda, non è obbligato a comprendere nello stato che le iscrizioni gravanti in modo certo la persona denominata nella domanda e che egli non potrebbe essere responsabile allorquando la causa degli errori si trovi nelle designazioni ed indicazioni insufficienti che gli furono fornite;

Ritenuto in fatto che il certificato fu rilasciato contro *Enrico Carlo Guiraudes*, sposo di *Susanna Amelia Pommier*, mentre la iscrizione del 27 settembre 1884 fu eseguita contro *Guiraudin*, senza indicazione del nome e sposo di *Susanna Pommies;*

che la rinnovazione del 1893 porta il cognome di *Guiraudin* senza nome, sposo di *Susanna Pommies;*

Attesochè la domanda di stato contiene inoltre delle indicazioni nuove circa il domicilio del debitore e non fa menzione dei domicili indicati così nell'iscrizione del 1884, come nella rinnovazione del 1893;

Attesochè non si nega nella specie che il rilevato difetto di concordanza dei nomi, cognomi e domicilio fra la richiesta e l'iscrizione non dipenda dal fatto del Conservatore;

Che in conseguenza nessuna azione di responsabilità può essere intentata contro questo funzionario poichè l'omissione in cui è incorso nello stato rilasciato è imputabile a questo difetto di concordanza e non ad un errore personale. Per questi motivi, ecc.

Nota — Segnaliamo ben volentieri le giuste ed oneste sentenze del Tribunale e della Corte d'Appello di Nîmes, pienamente rispondenti ai sani principî, da noi sempre difesi, che dovrebbero regolare la responsabilità dei Conservatori delle ipoteche, i quali debbono ritenersi esenti da qualsiasi colpa quando abbiano corrisposto fedelmente alla precisa domanda loro rivolta. Spetta agli interessati di usare la massima diligenza ed esattezza nel fornire le necessarie indicazioni, e sarebbe ingiusto ed immorale che delle proprie disavvertenze potessero far ricadere le conseguenze sul Conservatore che si attenne scrupolosamente a quanto essi richiesero. In argomento rimandiamo il lettore, per non ripeterci, a quanto scrivemmo in nota alle sentenze riassunte nel Repertorio 1888-96, voc. *Conservatore delle ipoteche,* e da ultimo ai nn. 10951 e 12242.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Disposizioni di legge

N. 13023 — Servizio degli Uffici — Avvisi di pagamento — Esenzione dalle tasse postali — (R. Decreto 18 dicembre 1902 N. 568).

« Gli avvisi di pagamento spediti aperti con regolare contrassegno, mediante speciali stampati riempiti a mano dai Ricevitori del registro, dai Conservatori delle ipoteche, dalle Delegazioni del Tesoro e dalle Intendenze di Finanza, all'indirizzo di debitori o creditori verso lo Stato, hanno corso in esenzione delle tasse postali e con indirizzo nominativo ».

N. 13024 — Impiegati — Destituzione — Perdita della pensione — Commissione.

Con R. D. 15 febbraio 1903 la Commissione incaricata di esaminare se i motivi della destituzione di un impiegato civile siano tanto gravi da giustificare la perdita del diritto a pensione, è composta per l'anno 1903 come segue:

Bentivegna Comm. Giovanni, consigliere di Stato, *Presidente* — Mari Comm. Avv. Adriano, consigliere della Corte di Cassazione di Roma — Romano Cav. Avv. Vincenzo, id. id. — Pagnolo Comm. Avv. Gaetano, consigliere della Corte dei conti — Giannone Comm. Salvatore, direttore capo dell'Ufficio centrale delle Pensioni nel Ministero del Tesoro, *Membri* — Ambroso Cav. Giovanni, segretario amministrativo del Tesoro, *Segretario*.

Rivista della stampa

N. 13025 — Dal giornale *La Sicilia* del 10 marzo 1903:

« *I Commessi gerenti demaniali al Consiglio di Stato.* — Finalmente il « Direttore generale del demanio e il Ministro delle Finanze saranno « soddisfatti!

« La parola autorevole dell'Alto consesso si è fatta sentire per la se« conda volta. Il Ministro delle Finanze ed il Direttore generale del de« manio che non vollero inchinarsi al primo responso del Supremo tri« bunale amministrativo, volevano far revocare la prima decisione che « annullava 20 decreti di nomina di volontari demaniali a Ricevitori di « registro, violando il diritto e calpestando la legge in danno di una « classe derelitta, che da tanti anni aspetta, e sempre inutilmente, un « miglioramento alla loro misera condizione.

« Si domanda ora ai signori di lassù, in che cosa la negletta classe « dei Commessi gerenti demaniali ha demeritato per essere bersaglio alle « continue persecuzioni di quella stessa Amministrazione, alla quale « hanno sacrificato gli anni più belli della loro vita!

« A questi paria della moderna civiltà tutti i doveri del vero impie« gato dello Stato, nessuno dei diritti, neppure quello di vedere com« putato utile per la pensione, il servizio prestato in tale loro qualità « presso gli Uffici di registro.

« E dire che la Direzione generale del demanio ha piena conoscenza « della differenza che passa tra i Ricevitori che vengono dai Commessi « gerenti e dai volontari demaniali, differenza assai rilevante nelle reg« genze e nei primi anni di gestione da Ricevitori titolari. Ebbene, « quantunque tutto ciò sia un fatto indiscutibilmente vero, l'Ammini-

« strazione si mostra madre affettuosa per i volontari, mentre pei Com-
« messi gerenti è un'arcigna matrigna.

« Ma chi sta in alto non si cura e non si prende nemmeno la briga
« di abbassare per un solo istante lo sguardo per vedere in quale mi-
« seria si trascinano più di 120 famiglie che attendono invano da più
« di 15 anni il posto che loro compete, dopo avere dato all'Amministra-
« zione demaniale il fiore della loro intelligenza, e logorate le loro forze
« giovanili al pallido lavoro del tavolino.

« E mentre per tutti gli straordinarii degli altri ministeri si è prov-
« veduto al loro stabile collocamento; mentre si provvede al migliora-
« mento di tutte le classi sociali, e si emanamo leggi per il lavoro delle
« donne e dei fanciulli, per gl' infortuni degli operai, per la pensione
« degli inabili al lavoro, si dimenticano tanti operai della penna che
« vivono negletti e dimenticati e che hanno diritto più degli altri ad
« un miglioramento, per avere superato un esame col quale furono ri-
« conosciuti capaci a coprire il posto di Ricevitore di registro, e per
« avere logorato la loro esistenza per ben 15 anni al servizio dell'Am-
« ministrazione che li bistratta.

« Che dire poi delle condizioni tristissime e compassionevoli dei com-
« messi privati?

« Ogni fiducia nell' avvenire in questa sventurata classe è sparita,
« giacchè le formali promesse di tanti Ministri sono sempre venute a
« mancare. Un solo sprazzo di luce però brilla ancora nel loro fosco
« orizzonte, una scintilla luminosa si è di già staccata con la presen-
« tazione della legge che l'on. Callaini, deputato del Collegio di Colle
« d'Elsa, ha presentato alla Camera nella seduta del 29 gennaio u. s. ».

Nota — I Commessi gerenti hanno ancora una volta vinto; e bene sia. Non saremo a dolercene noi che da lungo tempo prendiamo parte alla loro causa, sollecitando provvedimenti che valgano a far cessare una situazione sotto tutti gli aspetti deplorevole, sia per i commessi che da troppo tempo sono lusingati da promesse, sia per l'Amministrazione che si trova inceppata ne' suoi movimenti ed esposta a tutte le recriminazioni, ai danni ed alle sorprese di uno sconforto e di un malcontento che oramai non è più possibile di reprimere.

Nè intendiamo di commentare o giudicare la decisione del Consiglio di Stato in sede di revocazione. Abbiamo al N. 12828 dato lode alla prima della decisione della IV Sezione, ora confermata, come quella che statuiva il diritto non dalla nomina, ma dalla vacanza del posto da occuparsi nell'ultima classe. Nel giudizio di revocazione la questione fu allargata, derivando il diritto anche dalle

vacanze nelle classi superiori. In teoria e virtualmente il principio potrà anche ammettersi; ma non è colle astrazioni che l'Amministrazione può reggersi e funzionare, e nessuno ha mai preteso e vorrà pretendere in pratica che ad ogni vacanza nelle classi superiori si abbia a provvedere subito e contemporaneamente alle nomine ed alla occupazione dei posti fino all'ultima classe. Non sarebbe possibile.

Se al N. 13005 abbiamo sollevato qualche dubbio e mostrato il desiderio che il nuovo principio fosse stato chiaramente esposto, discusso e giudicato fu nel proposito di sgombrare l'azione della pubblica Amministrazione dalle incertezze nella sua parte più vitale, quale è quella delle nomine, esprimemmo, come al solito, una opinione, rispettabile sempre ed anche per l'Amministrazione, nella pienezza della nostra libertà di pensiero e di azione, che a niuno è lecito di convertire gratuitamente ed insanamente in un umiliante ossequio verso chicchessia. in una dedizione contro cui protesta tutta l'opera nostra, della quale i nostri lettori rendono larga giustizia. Noi non serviamo che al diritto, e se nel sostenerlo possiamo talvolta errare, nessuno può mettere in dubbio le nostre intenzioni ed il nostro scopo intento unicamente al trionfo del diritto. *E questo fia suggel.*

In questo sfogo di letizia che un po' più di temperanza di linguaggio, checchè ne dicano i nostri eterni e sistematici denigratori, ed una migliore scelta di argomenti avrebbero reso più legittimo, una nota ancora stona, ed è l'accusa di parzialità che si vorrebbe adoperata dall'Amministrazione verso i Volontari demaniali in confronto con i Commessi gerenti. Pur troppo *se Messene piange Sparta non ride.* Chè se i Commessi gerenti invecchiano negli uffici, ove almeno hanno una retribuzione, i Volontari dopo almeno tre o quattro anni di più di studi ne devono passare altri sette od otto a disposizione dell'Amministrazione e senza un soldo di stipendio; che se ad essi più di frequente viene concessa qualche reggenza, che non di rado è per loro disastrosa, egli è perchè i Commessi gerenti sono impegnati in uffici, dai quali non è convenienza distorglierli sia per ragioni di servizio, sia per non esporli al pericolo di trovarsi poi, a reggenza finita, senza posto, sia perchè ai commessi non si possono affidare reggenze che riescano a compensarli della perdita del loro soldo, nè sarebbe giusto di far sopportare ai volontari soltanto i danni delle reggenze infruttuose. Purtroppo se gli uni stanno male, gli altri non stanno meglio. D'onde un provvedimento che faccia

cessare questo miserando stato di cose, che ponga gli impiegati demaniali almeno al livello di quelli delle altre Amministrazioni si impone assolutamente, ed ogni indugio è una offesa al sentimento della giustizia ed un insulto al dovere di umanità.

Non è quindi da meravigliarsi se della decisione del Consiglio di Stato a favore dei Commessi gerenti abbia esultato tutto il personale demaniale, il quale, senza preoccuparsi del merito, ha veduto in quel provvedimento un serio ammonimento all' Amministrazione, un incitamento a rendere una buona volta al benemerito e derelitto personale demaniale quel po' di giustizia che gli è dovuta e che è accordata agli altri impiegati dello Stato; giustizia che deve necessariamente prendere le mosse dall'abolizione dell'aggio reclamata dal volere unanime manifestato nei Comizi già indetti ed ai quali farebbero certamente eco quanti altri ancora, se ve ne fosse bisogno, si volessero riunire.„

Perchè s'indugia ancora? *Oportet ut eveniant scandala?*

PARTE SESTA — Cose diverse

N. 13026 — Associazione demaniale di mutuo soccorso fra gli impiegati demaniali.

È imminente la distribuzione del 2° numero del Bollettino sociale, contenente l'estratto dell'ultima adunanza del Consiglio d'amministrazione, circa la decorrenza dei contributi sociali. Tale distribuzione varrà come partecipazione personale senza bisogno di avviso di pagamento.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13027 — Sig. S. B. n. 1710 — Non ci consta che sull'argomento che La interessa siano emanate altre sentenze posteriormente a quella da Lei accennata.

G. Avezza, *Direttore*.

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Studi.

N. 13028 — Riforme organiche dell'amministrazione finanziaria.

Uno sguardo al passato.

(seguito al N. 13000).

Un rapido esame retrospettivo delle condizioni dell'Amministrazione finanziaria, in confronto con le condizioni presenti, gioverà a far meglio comprendere le cause delle insufficienze e delle notevoli sperequazioni che oggi esistono nel trattamento degli impiegati preposti a questa importante azienda.

È ben noto che l'unificazione amministrativa dello Stato italiano fu iniziata mercè la sovrapposizione degli ordinamenti che nel 1859 erano in vigore nello Stato Sardo, e che nel corso del primo decennio dalla costituzione del nuovo Regno seguì un improbo lavoro di adattamento di codesti ordinamenti a tutto il territorio nazionale, mentre questo si veniva integrando con le diverse annessioni; ditalchè l'unificazione amministrativa ebbe il suo completo assetto quasi contemporaneamente all'ultima annessione; cioè a quella della provincia di Roma.

La massima espansione dell'amministrazione finanziaria sull'intero territorio del nuovo Stato, si riscontra quindi nel bilancio del 1871; e su questo troviamo opportuno di fermare la nostra attenzione, per i confronti che ci siamo proposti.

In quel tempo le entrate ordinarie amministrate dal ministero delle Finanze ascendevano a circa 924 milioni, e le spese di amministrazione e di percezione a circa 70 milioni, senza contare gli oneri patrimoniali, le restituzioni e le spese di carattere industriale per l'azienda delle privative.

Ma l'incremento delle entrate e delle spese che fino al 1871 ebbe in gran parte causa dalla espansione territoriale, non si arrestò negli anni successivi; durante i quali, oltre alle cause d'incremento naturale, altre se ne aggiunsero, per l'istituzione di nuove imposte, e per l'incrudimento di quelle già esistenti, nel fine di poter fronteggiare ai cresciuti bisogni dello Stato. E frattanto l'ordinamento dell'Amministrazione finanziaria si andò a sua volta modificando, con la soppressione di organi non più necessari, con la creazione di altri, e con la riforma degli organi che già esistevano.

Però in tutti codesti rimaneggiamenti, nel dicastero delle Finanze ha sempre presieduto un principio di severa economia nello stanziamento

delle spese che dovevano servire alla percezione delle entrate, e si è avuto costantemente di mira di provvedere ai nuovi bisogni nei limiti dei fondi disponibili per i bisogni cessati e diminuiti.

Così ha potuto succedere che in più di un trentennio dal 1871 ad oggi, mentre le entrate effettive ordinarie del ministero delle Finanze salirono a 1400 milioni, le spese di amministrazione e di percezione, comprese quelle inscritte nel bilancio del ministero del Tesoro, ed esclusi gli oneri patrimoniali, le restituzioni e le spese di carattere industriale per acquisto e coltivazione dei generi di privativa, salirono appena a 80 milioni e mezzo; e di fronte ad un aumento del 55 % nelle entrate, si ebbe solo un aumento di spesa del 15 %.

Di questi risultati può vantarsi davvero l'Amministrazione finanziaria, la quale frammezzo ad una miriade di traversìe, tutte felicemente superate, fino a raggiungere l'avanzo effettivo e reale, non solo ha saputo provvedere ai crescenti bisogni dello Stato, ma vi ha provveduto col *minimo dispendio possibile*, e col sacrificio di sè stessa e dei propri organi.

A questi soddisfacenti risultati, che sono oggi additati ad esempio presso le altre nazioni, contribuirono, più o meno largamente, tutti i diversi servizi finanziari; e va citata a titolo di onore l'Amministrazione Demaniale che mentre ha consumata se stessa con la liquidazione del patrimonio dello Antico Demanio e dell'Asse Ecclesiastico, per alimentare il bilancio in momenti difficili, non fu seconda a nessuna delle sue consorelle nel portare il suo largo contributo alle entrate ordinarie, sì da compensare largamente le entrate venute meno per il graduale consumo del patrimonio.

Giova infatti ricordare, che nel 1871 le tasse sugli affari rasentavano appena i 100 milioni, mentre oggi salgono a circa 200 milioni, ed il totale delle entrate ordinarie era di circa 150 milioni, mentre oggi ascende a circa 230 milioni. Si riscontra perciò un aumento del 53 % nelle entrate ordinarie, mentre le spese di amministrazione e di percezione, fatta astrazione dagli oneri patrimoniali e dalle restituzioni, si trovano in diminuzione anzichè in aumento.

Però, se nel complesso le spese dei servizi finanziari si mantennero in così stringata misura, nei singoli organismi successero non pochi cambiamenti, perchè nell'incalzare dei bisogni del servizio e degli impiegati, in contrasto con la tenacità mai smentita di tutti i Ministri che dal 1871 in poi ressero il dicastero delle Finanze, a taluni che seppero domandare ed insistere fu concesso il giusto, ad altri poco, ad altri nulla, ad altri persino fu tolto quel tanto che sembrò soverchio.

Ed in tutti codesti rimaneggiamenti della spesa, si andò determinando a poco per volta una tendenza, non certo premeditata, a fortificare sempre più gli organi direttivi che stanno al centro, forse perchè i mali che si vedono da vicino, impressionano maggiormente al confronto di quelli di cui ci giunge appena una lontana eco.

Non ci deve perciò sorprendere se oggi, dopo più di un trentennio, gli impiegati di provincia si trovano a tanta distanza da quelli degli uffici direttivi centrali; distanza che non esisteva o era minima allorchè si provvide ai nuovi ordinamenti con uniformità di vedute e con criteri di equità e di giustizia distributiva.

I seguenti confronti basteranno a dimostrare l'esattezza matematica di queste nostre affermazioni.

Nel 1871, era da poco avvenuta l'unificazione dei ruoli organici delle diverse Direzioni Generali, in base al R. D. 31 marzo 1870 N. 5621, cui seguirono, a breve distanza, quattro modificazioni fino a quella della riduzione di alcuni posti, apportata col R. D. 23 dicembre 1871 N. 609, per effetto del passaggio del servizio Pesi e Misure al Ministero del Commercio; ed il personale del ministero delle Finanze constava di 1167 impiegati, a cui aggiunto il personale della Direzione Generale del Debito Pubblico e delle gestioni annesse, per il quale era andato in vigore separatamente il ruolo organico 19 febbraio 1871 N. 98, con 229 impiegati, si aveva in complesso, un contingente di 1396 impiegati, con una totale spesa di L. 2,901,125, astrazione fatta dal personale di basso servizio.

Presentemente nei due ministeri delle Finanze e del Tesoro vi sono 1272 impiegati, compresi i pochi straordinari, senza contare i corpi speciali e tecnici e la spesa totale delle retribuzioni ascende a L. 3,714,917, astrazione fatta dalle indennità di residenza. La retribuzione individuale che nel 1871 partiva dal minimo di L. 1,200 fino al massimo di L. 8,000, fu elevata dal minimo di L. 1,500 al massimo di L. 9,000; ma nel complesso delle retribuzioni, in rapporto al numero degli impiegati, vi fu un più sensibile miglioramento; e difatti la media individuale degli stipendi che nel 1871 era di L. 2,078 salì a L. 2,919, con un aumento del 40.50 %.

Ma purtroppo per gli impiegati di provincia non fu tenuta la stessa misura. Per le Intendenze di Finanza, ad esempio, nel 1871 era in vigore il primitivo ruolo organico, approvato con R. D. 17 novembre 1869 N. 5354, ed ampliato con altri tre decreti dell'anno successivo di cui l'ultimo del 20 novembre 1870 N. 6072, fu occasionato dall'annessione di Roma; e vi era un contingente di 2284 impiegati, con una totale spesa di L. 4,619,100, escluso il personale tecnico del catasto addetto ad alcune intendenze, ed il personale di basso servizio. Oggi, invece, vi sono nelle intendenze 1717 impiegati dipendenti dal ministero delle Finanze, i cui stipendi ascendono a L. 4,019,058, e 779 impiegati dipendenti dal ministero del Tesoro, che giusta gli organici approvati con la legge 28 dicembre 1902 N. 533 importano una spesa di L. 1,940,600, comprese le retribuzioni degli impiegati straordinari.

Le retribuzioni individuali degli impiegati di ruolo, che nel 1871

partivano dal minimo di L. 1,200 fino al massimo di L. 7,000, furono elevato al minimo di L. 1,500, entro lo stesso limite massimo di Lire 7,000; e per i soli straordinari dipendenti dal ministero del Tesoro, con circolare del Segretariato Generale 10 gennaio ultimo N. 264, furono provvidamente elevate da L. 900 a L. 1,200; ma nel complesso della spesa, in rapporto al numero degli impiegati, vi fu un miglioramento poco sensibile.

Difatti, nel 1871 la media individuale delle retribuzioni era di Lire 2,022, mentre oggi per gli impiegati dipendenti dal ministero delle Finanze è di L. 2,340, con un aumento del 15 % e per quelli dipendenti dal ministero del Tesoro è di L. 2,491, con un aumento del 23 %, cui contribuirono le ultime modificazioni introdotte dalla legge 28 dicembre 1902.

Ora dal confronto di questi ultimi dati con quelli di sopra esposti, relativi al personale delle amministrazioni centrali, si scorgono chiaramente i motivi delle differenze da noi rilevate nel precedente articolo, perchè tali confronti dimostrano che nelle evoluzioni dell'ultimo trentennio, il personale finanziario di provincia non fu trattato con pari sollecitudine di quello dai ministeri; e fu per questo, che un po' per volta, e con l'assimilazione continua di una più larga parte dei fondi disponibili, gli organici degli uffici centrali si andarono fortificando, nella giusta misura voluta dalle imperiose esigenze dei nuovi tempi, mentre gli impiegati di provincia furono lasciati indietro, ad una minore o maggiore e notevole distanza, a seconda del maggiore o minor interessamento dei capi delle diverse amministrazioni.

E qui giova notare che i nostri confronti, sebbene riferibili al personale, non tendono ad altro che ad uno studio obbiettivo delle condizioni dei diversi organismi messi in azione per la direzione dell'azienda finanziaria e per la percezione delle entrate; nè deve perciò sorprendere se procedendo a questo esame, non abbiamo fatta distinzione di carriera e di gradi nelle singole categorie di impiegati; ed abbiamo osato includere non solo gli impiegati straordinari delle diverse amministrazioni, ma pure gli umili commessi privati degli uffici esecutivi demaniali.

Noi abbiamo inteso dimostrare con quale diversità di criteri si sia finora proceduto nella scelta e nell'impiego dei mezzi necessari al funzionamento dell'Amministrazione finanziaria; e vedremo, in seguito, se codesti criteri così disparati, furono ben consigliati, e se e quale influenza esercitino sui servizi, sul prestigio dell'Amministrazione e sullo stato morale ed economico degli impiegati.

a.

Disposizioni di legge

N. 13029 — Tasse di registro — Accertamento dei valori immo-

BILIARI — TABELLE DEI VALORI CAPITALI — (R. D. 1 marzo 1903, n. 77).

Visto l'articolo 19 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C.

Ritenuto che nelle provincie di Ancona e Mantova è stato attivato dal giorno 1° novembre 1902 il nuovo catasto formato in esecuzione delle leggi 1° marzo 1886, n. 3682, e 21 gennaio 1897, n. 23;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le Finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Nelle provincie di Ancona e di Mantova si procederà alla formazione delle tabelle dei valori capitali dei beni immobili agli effetti della applicazione delle tasse di registro e di successione, nei modi indicati negli art. 14 e seguenti della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, e nel capo V del Regolamento approvato col R. decreto 23 marzo 1902, n. 114.

Le dette tabelle saranno rese esecutorie con altro decreto ai termini dell'articolo 16 della citata legge.

NOTA — Vedansi gli art. 25 a 30 dei *Testi unici* AVEZZA e quanto fu osservato nei *Chiarimenti* che li precedono.

PARTE SECONDA — TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 13030 — TASSA DI SUCCESSIONE — VALORI DEPOSITATI — DEPOSITARIO — OMESSA DENUNZIA — PENALITÀ — SOPRATASSA — (Art. 111 T. U. Reg. 20 maggio 1897, N. 217).

Il detentore di valori appartenenti ad una eredità incorre nella penalità in proprio se omette di farne la denunzia all'ufficio di registro, ancorchè gli stessi valori siano stati già denunziati dall'erede e pagata per essi la tassa di successione — (App. Genova, 5 dicembre 1902 — Finanze c. Rocca — FERRARI *Pres.* - DE PAOLI *Est.*).

(Omissis). L'art. 111 della legge di registro 20 maggio 1897 corrispondente al 5° della precedente 12 luglio 1888, sulla retta interpretazione del quale si agita principalmente la controversia, fa obbligo al detentore di cose ereditarie di denunziarle all'ufficio del registro prima di restituirle agli interessati; ed assoggetta poi il contravventore alla personale responsabilità della tassa con diritto di rivalsa e ad una penale

in proprio e senza rivalsa, consistente nella sopratassa dovuta dall'erede per omessa od inesatta denunzia.

Il significato proprio delle parole colle quali essa disposizione è concepita relativamente al depositario, fa manifesta l'intenzione del legislatore di volere che, oltre alla denunzia da farsi dall'erede comprensiva delle cose depositate presso terzi, altra speciale denunzia di queste cose venga fatta dal depositario prima della restituzione, indipendentemente da quella, e anche nel caso che la denunzia della successione sia già stata fatta e siasi già pagata la tassa relativa.

Nè ciò devesi avere in conto di un superfluo duplicato, considerando che la ragione della legge non è già di voler porre la denunzia delle cose depositate a carico del detentore in luogo dell'erede che l'abbia omessa, per cui quando questi abbia denunziato, il detentore rimanga esonerato dall'obbligo impostogli ; ma la legge mira invece allo scopo della fedeltà ed esattezza della denunzia sicchè nulla sfugga alla tassa. Quindi non credette bastevole la denunzia dell'erede e volle anche quella del depositario a titolo di controllo delle fatte dichiarazioni, oltrechè ha avvisato che l'obbligo imposto al depositario fosse di stimolo all'erede di fare a tempo debito la denunzia e farla esatta e fedele appunto perchè assoggettata al controllo di quella del detentore. Ha inteso pertanto la legge ad eliminare ogni possibilità di frode a danno delle Finanze, che potrebbe verificarsi quando il deposito venisse restituito senza denunzia del depositario e le Finanze dovessero attenersi unicamente a quella dell'erede.

A tale interpretazione dà forza il fatto che mentre per l'erede è fissato un termine per la denunzia, al depositario non è fissato termine veruno, purchè faccia la denunzia prima di riconsegnare il deposito.

Di più : per l'art. 83 della legge la denunzia dell'erede deve farsi all'ufficio del registro nel cui distretto si è aperta la successione; mentre per l'art. 111 la denunzia del depositario deve farsi all'ufficio di registro competente, che è quello del distretto ove risiede il detentore, e quando si tratti di Banca, l'ufficio nel cui distretto trovasi la sede o la rappresentanza di essa (art. 25 regolamento 23 dicembre 1897. V. art. 62 reg. T. U. Avezza).

Ne viene di conseguenza che, non ottemperandosi agli obblighi rispettivi dall'erede e dal depositario, ne nascono due contravvenzioni alla legge, d'indole affatto diversa e che possono anche non coesistere nello stesso tempo, ed avverarsi in luoghi diversi : l'erede contravviene al disposto d'indole generale che l'obbliga a denunziare nel tempo voluto l'aperta successione ; il depositario contravviene al disposto speciale che lo riguarda per la restituzione del deposito senza denunzia e va soggetto ad una sanzione pure speciale, il pagamento cioè della penale in proprio.

Infine, se distinte e indipendenti non fossero le due denuncie, è intui-

tivo che la legge anzichè vietare la restituzione degli oggetti o valori prima di averli denunziati, avrebbe invece detto più correttamente: prima di richiedere la prova della denunzia da parte dell'erede.

Tale l'interpretazione data all'articolo in esame tanto dalla Direzione Generale del Demanio in circolari dirette ai dipendenti uffici, quanto dal Consiglio di Stato in suo parere 8 luglio 1892, convenendo nella massima che il detentore non può esimersi dalla denunzia nè anche quando la tassa di successione sia già stata soddisfatta dall'erede. Evidentemente, perchè anche in tal caso può venir in luce un'infedeltà dell'erede dalla dichiarazione del depositario.

Applicando la quale massima al caso in esame, la ditta Fratelli Rocca che restituì agli eredi Stagnaro la rendita di L. 2000 senza averne fatta denunzia, è incorsa nelle sanzioni delle dette disposizioni di legge, e non ha ragione di sottrarsi alle esigenze delle Finanze, tuttochè la denunzia sia stata fatta dagli eredi.

Nota — Sarà troppo rigorosa la disposizione della legge di registro, sarà anche poco logica nel comminare una sopratassa a chi nulla acquista ed è perciò estraneo ai rapporti con la tassa, ma così come è scritta non può lasciar dubbio sulle distinte pene come ha ampiamente ed esaurientemente dimostrato la sentenza della Corte genovese.

N. 13031 — Tassa di successione — Legato — Denunzia — Tassa pagata dall'erede — Privilegio — Surroga — Limiti — Termini — (Art. 79, 86, 90, 126 T. U. Reg., 20 maggio 1897, n. 217 — Art. 1253 codice civile).

L'obbligo della denunzia di successione non è unico, ma distinto e diverso rispetto agli eredi ed ai legatarii. Per i primi riflette l'intero patrimonio ereditario, per i secondi i legati fatti a loro favore, e così dicasi altrettanto della tassa che dagli eredi va doruta per l'intero, salvo il regresso; mentre dai legatarii in proporzione.

Onde contro il legatario che non abbia fatta la denunzia l'azione del Fisco dura 10 anni a norma del N. 4 dell'art. 126 legge sul Registro 20 maggio 1897.

La surroga di cui all'art. 90 della legge suddetta, non deroga alla surroga legale sancita dall'art. 1253 cod. civ., e più non si dubita che chi paghi per altri somme soggette a brevi prescrizioni non rimane colpito da esse nel suo diritto di rimborso, prevalendo a suo favore invece la prescrizione di 30 anni.

La surroga, consentita dall'art. 90 della suddetta legge a favore di colui che abbia pagata la tassa per altri, non si estingue col decorso di tre anni, poichè essa mette capo al procedimento speciale qual'è l'ordine di pagamento emesso dal Pretore, diverso dall'ingiunzione amministrativa — (Cass. Napoli, 14 gennaio 1903 — Dragone c. De Jorio — dal *Movimento giuridico*).

Nota — Non riportiamo la sentenza sia perchè troppo lunga, sia perchè non emana dalla Corte Suprema di Roma, la quale ripetutamente (vedansi i nn. 9662, 9663) ha avocato a sè la competenza in materia di tassa di registro e d'imposta anche nelle cause vertenti tra privati, quando si tratti di interpretare ed applicare disposizioni della legge d'imposta. Onde è a deplorarsi questo conflitto, questa invasione od usurpazione di competenza.

Che il subingresso nelle ragioni, azioni e privilegi della finanza accordato dall'art. 90 della legge di registro non escluda il subingresso concesso dal codice civile è oramai assodato ed è di logica intuizione, poichè il benefizio che per suoi fini di interesse pubblico ha voluto la legge di registro accordare a chi paghi per altri non può e non deve tornargli a danno privandolo di un dritto che spetta a tutti i cittadini.

Quanto alla prescrizione dell'esercizio del subingresso di che all'art. 90 della legge di registro la giurisprudenza si trovò spesso discorde. Basta consultare la nostra Raccolta per convincersene. Ma come noi sostenemmo costantemente che per virtù del subingresso il pagatore si trova nella stessa condizione della Finanza e nello stesso diritto di pretendere il pagamento, così nella stessa condizione ed investito dello stesso diritto deve considerarsi l'erede verso il legatario, come se non fosse mai stata fatta la denunzia del legato, rendendosi applicabile la prescrizione decennale propria delle successioni non denunziate, come ha giudicato la Corte di Napoli.

PARTE TERZA — Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 13032 – Testamento — Data — Sottoscrizione precedente — Validità — Captazione — Estremi — (Art. 775, 763 cod. civ.).

È valido il testamento olografo in cui la data sia stata apposta dopo la sottoscrizione.

Non costituisce captazione di volontà, in cui è insito di necessità il concetto di dolo, l'uso di attenzioni, di cure, di diligenze per accaparrarsi la stima, l'affezione e, in una parola, la benevolenza di una persona — (App. Milano, 2 luglio 1902 — Alfieri c. Orsi e Biggi — ONNIS *Pres.* - NICORA *Est.*).

L'art. 775 cod. civ. prescrive i requisiti del testamento olografo, e se enumera la data prima della firma, non esclude che tale ordine possa essere pure invertito, mentre la data non è al certo una *disposizione,* ed è solo a questa che la firma deve susseguire. Basta risultino firma e data costituire un atto solo, di una stessa mano, e volontà. Ma nel concreto la quistione scompare affatto per la dichiarazione immediata seguente in capo alla pagina a tergo, e che non poteva scriversi nella prima, perchè tutta occupata dal corpo del testamento, onde sono frasi e nulla più, quelle, colle quali si vorrebbe menomarne l'importanza, che cioè la dichiarazione avrebbe dovuto scriversi in margine o sotto. Non vi era spazio, e contro le leggi fisiche non vi è ragione o pretesto che valgano. Seguendo adunque immediatamente nel solo modo possibile, tale dichiarazione fa tutto un corpo o atto unico coll' antecedente; è tutta di un getto, essendo anche della stessa penna e inchiostro: essa fu scritta subito dopo, e porta in testa la data medesima del 1° maggio 1899, e si chiude colla firma. E siccome nella dichiarazione il testatore parla di *questo mio atto,* e altro atto non vi è se non quello chiuso prima colla data, così è ovvio, è intuitivo che il testamento invece di una sola firma ne ha due, e la seconda chiude e ratifica ogni cosa, e toglie ogni dubbiezza, se pure fosse possibile.

Manca poi di ogni parvenza di fondamento, non diremo giuridico, ma neppure logico e grammaticale, la pretesa che colla dichiarazione o meglio postilla il testatore abbia revocato il testamento. Quando si legge: *per quanto sia inutile scriverlo, pure è meglio affermare che con questo mio atto io annullo qualsiasi precedente mia disposizione testamentaria,* è davvero penoso il doversi soffermare a dimostrare che la disposizione del 1° maggio non può essere quella rivocata, mentre è l'unico atto, come ora si disse, di cui poteva parlare il testatore da tenersi fermo ad esclusione di altro qualsiasi antecedente al 1° maggio 1899, mentre la dichiarazione aggiunta non ha senso considerata a sè, sarebbe un *referens sine relato.* Bastava, è vero, la data per mettere fuori corso i precedenti, e il testatore lo espresse: *per quanto sia inutile,* frase però che, mentre lo prova consapevole di ciò, serve insieme a constatare che precisamente l'unico atto che doveva valere era quello del 1° maggio; e invece quindi di essere rivocato, era confermato. Sono dimostrazioni queste, che sono perfino difficili ad esprimersi, tanto è vero che la evidenza si impone, e non si dimostra. E basta per riguardo alle due eccezioni suenunciate, e per tutto quanto possa essersi detto in contrario.

Ma la più importante, quella, su cui gli attori Orsi e Biggi fanno principale e concorde assegnamento è l'eccezione di nullità del testamento per la captazione, che rimproverano alla vedova Alfieri nell'interesse dei due eredi suoi figli.

Soffermandoci adunque più a lungo su di essa, non vi ha bisogno di ripetere quanto importante e prezioso sia il diritto di testare, di quanta libertà debbasi circondarlo, come merita l'atto supremo dell'uomo, il quale con esso dispone delle cose sue quasi sopravvivendo a sè stesso negli eredi, e gode al riflesso dell'esecuzione delle sue volontà anche oltre tomba. È l'ultimo omaggio alla personalità dell'uomo, e al diritto di proprietà.

È noto pertanto quanta sia la deferenza dovuta ai testamenti, in cui deve cercarsi anzitutto la volontà del disponente, anche a preferenza del valore delle parole, onde tutto converga allo scopo che l'atto valga anzichè perisca.

Così essendo, quando esso, regolare nella sua forma estrinseca, nulla presenti nell'intrinseco, che non convenga a persona di sana mente, deve essere conservato; e rigorosissima sarà perciò la prova richiesta a colui, il quale pretenda che la volontà del testatore sia stata coartata, e il testamento quindi non sia l'effetto di essa, ma piuttosto di arti altrui, senza delle quali la volontà medesima si sarebbe diversamente manifestata. Ora la captazione altro non è appunto che il sequestro della libera volontà, la quale viene presa *(capta)* e soppressa per sostituirvi l'altra del captatore operante a mezzo di raggiri, insinuazioni, suggestioni. Nel che è insito di necessità il concetto di dolo, mentre l'uso soltanto di attenzioni, di cure, di diligenze per accaparrarsi la stima, l'affezione e in una parola la benevotenza, anche in vista di ottenere i favori di una persona, è uso di uffici che si possono legittimamente praticare nella civile convivenza, e che anzi sono spesso fonte di benefiche conseguenze nei rapporti sia della vita vissuta fra gli individui, sia nei riguardi della società tutta, la quale gode il beneficio di tante istituzioni costituite colle sostanze di tante persone, le quali pure avevano parenti, e non sempre ricchi.

La benevolenza persuasa in tali maniere non potrà mai dirsi l'effetto delle macchinazioni, delle fallacie e delle frodi che servono a dar vita al dolo; e quindi non potrà mai dirsi che per quelle maniere la volontà del testatore abbia cessato di essere la sua propria, trovandovi invece la sua ragione mentre è perfettamente umano il determinarvisi verso chi ci ama, e spende intorno a noi la sua persona e la sua attività.

Al lume di questi principî, è facile vedere che nel concreto è impossibile trovare a carico della vedova Alfieri non che il dolo, neppure quelle arti così insuperabilmente descritte da Orazio nella *Satira VI* a proposito del cacciatore di eredità, e le quali pure esistendo non po-

trebbero essere sufficienti a formare tutto il corredo di fallacie necessarie per raggiungere il dolo e per poter dire che dolosamente si è sostituita la propria alla volontà del testatore.

E per venire al concreto, è incontroverso che il testamento in parola nulla contenga, che non convenga a persona di sana mente, è dato che il prof. Orsi era celibe, senza eredi necessari e vicini, un primo riflesso si imponeva, e si impone, quello di trovare più che ovvio, logico e umano, che avesse a rivolgere il suo animo verso la casa, che ormai da più di 40 anni era la sua, ove aveva trovato le cure, le prestazioni e la benevolenza della famiglia; e che a parenti lontani, tanto lontani, che nel costume comune non si considerano tali se non per la parentela che tutti stringe al progenitore Adamo, preferisse due fratelli da lui visti da fanciulli crescere nella buona via, e cogli studi, e condotta loro e colla dignità della vita e l'attività raggiungere eminenti posizioni sociali da far onore e alla madre, che li educò, e all'amico che li favorì, e tanto predilesse da considerarli e chiamarli figli suoi adottivi, come risulta in atti. Un altro riflesso è quello che si deduce dalla persona della pretesa captatrice, una donna di veneranda età (nata nel 1819), di distintissima famiglia e di conseguente proporzionata educazione, di quella educazione, in cui non allignano i tristi sentimenti necessari per dar opera ai dolosi maneggi della captazione, vieppiù quando manca la spinta, mentre la vedova Alfieri aveva ormai i figli in posizione comoda da non aver bisogno di quasi delittuose macchinazioni per assicurarli contro l'inopia o le strettezze. Un ulteriore riflesso, che cioè si tratta di un testatore di mente valorosa, di vasta istruzione, così da far presumere non potesse prestarsi facile zimbello alle arti altrui, di un celebrato nella sua professione, continuata fino all'ultimo, e anche dopo il 1° maggio 1899, come è provato in causa, per la quale doveva spesso recarsi fuori di casa, e quindi fuori portata dalle suggestioni dell'Alfieri, con ogni comodo di trovare calamai e penne per scrivere, quando pure gli fossero state sottratte in casa, e fare e cambiare con ogni agio, e confidare a chi voleva e ad amici fidatissimi il suo testamento anche olografo.

Se alle suenunciate considerazioni generali, ma strettamente giuridiche, il Tribunale di Pavia si fosse informato, e tali riflessi fatto, non avrebbe avuto bisogno di attendere il risultato di una prova che di per sè si mostra *a priori* contraria alle più sicure norme di raziocinio e di logica, anche in complesso. E bisogna pure ricordare che quando le circostanze si presentano da sè futili e contraddittorie, o facilmente spiegabili in altro senso, debbono vieppiù allarmare se confidate ad una prova come la testimoniale sempre sospetta e farraginosa e malevisa fin dai tempi di Giustiniano « multa veritati contraria per testes perpetrantur », onde l'insegnamento che « in tanta testium facilitate nihil absurdius quam

magistratuum enuntiata, sententias, et iudicat committi testium quorum libet fide » *(Omissis)*.

Nota — Sono due principi ai quali noi pienamente sottoscriviamo. Il primo va sempre più affermandosi in giurisprudenza avvalorando l'avviso da noi costantemente espresso (V. nn. 12435, 12835, 12963 e quelli ivi richiamati); il secondo è *jus receptum* (V. Repertori, voc. *Testamento*) nè è facile comprendere come si possa seriamente mettere in dubbio.

N. 13033 — Notaro — Residenza — Contravvenzione — (Art. 27 legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900).

Per ottemperare all'obbligo della residenza il notaro, oltre l'ufficio e l'alloggio, deve tenere anche permanente dimora nel Comune assegnatogli.

Contravviene, pertanto, all'art. 27 della legge notarile il notaro, che dimori permanentemente in altro Comune, sebbene nel luogo della residenza assegnatagli tenga una camera per uso di recapito o studio, ed ivi abbia persona che lo chiami, e per la poca distanza dei luoghi, come per i pronti e rapidissimi mezzi di comunicazione, possa accorrere in ogni occorrenza a prestare il proprio ufficio, come se fosse in giro nel distretto della residenza stessa — (Cass. Torino, 5 aprile 1902, Arrighetti — 14 novembre 1902, Sessa — e 1 dicembre 1902, Gallavresi).

Nota — È la solita nota dolorosa che ad ogni momento risuona e che viene a distruggere le speranze che qualche più umana sentenza aveva fatto sorgere nell'animo dei disgraziati notari.

Noi non possiamo negare che la teoria della Cassazione Torinese sia rigorosamente conforme alla parola della legge; ma siamo pienamente convinti che la legge, come è scritta, non risponda ad una necessità veramente sentita, non si confaccia più alle esigenze dello spirito moderno e che non sia tale da potersene logicamente e nella lotta per l'esistenza pretendere sempre la rigorosa osservanza; ed è perciò che mai fummo parchi di lode a quelle decisioni che con liberale interpretazione dell'articolo 27 del testo unico sul notariato riuscivano a conciliare l'interesse pubblico colle necessità imprescindibili del notaro. (V. da ultimo i nn. 12895, 12876, 12863, 12820).

Tutte le leggi, e prima fra tutte la stessa legge penale, hanno riguardo all'istinto di conservazione della persona umana, istinto

che di fronte alla famiglia ed alla società si traduce in un dovere, e provvedono e tutelano la esistenza dell'individuo.

Eppure per il notaro non è così. Secondo la Cassazione di Torino e, purtroppo, secondo la letterale disposizione della legge egli dovrebbe morire di stenti in un misero comunello di poco più di 1000 abitanti, fra i quali raramente si addiverrà ad una contrattazione per atto pubblico di valore minimo, od alla confezione di un testamento, per assoluta mancanza di beni di cui disporre o da lasciare in retaggio. E se spinto dai bisogni propri e della famiglia il notaro accede a centri di maggiori affari, ove gli è possibile di esercitare il suo ministero e guadagnare di che vivere non certo lautamente, gli si vogliono sottrarre sotto forma di penalità i modesti onorari!

È logico, è giusto, è onesto ciò? La Corte di Torino risponde che tale è la legge scritta e che al Magistrato non è dato di interpretarla in modo diverso da quello che suona, ma solo di applicarla. Ma necessità non ha legge, ed a questo sacrosanto principio di diritto e di vivere civile anche la giurisprudenza dovrebbe uniformarsi, non sostituendosi alla legge, ma interpretandone lo spirito con sentimenti di umanità ed in modo da conciliare la osservanza della legge con le peculiari circostanze e colle esigenze della esistenza.

Non è il caso che noi ricerchiamo le cause per cui l'art. 27 della legge notarile rappresenta oggi uno stridente anacronismo; tutti le sanno e sanno di più che coll'andare del tempo si aggraveranno, perchè col diffondersi dell'istruzione sempre più raramente si ricorrerà all'opera del notaro. Tutti sanno ciò e primo di tutti il Governo; ma intanto le promesse riforme sono di là da venire; neppure si è proceduto alla revisione decennale della tabella delle residenze che pure è imposta da quella stessa legge, alla quale si pretende da parte dei notari tanta illogica ed ossequiente osservanza (V. n. 12803) e giacciono ancora infecondi innanzi alla Camera due disegni di legge, di iniziativa parlamentare, per riforme all'art. 27 (V. nn. 12724 e 12965), disegni che, dopo tutto, noi riteniamo inadeguati, perchè il male si è fatto ormai troppo grave e non bastano i palliativi, occorre una energica azione di radicale estirpazione.

Il problema è di indole economica ed eminentemente economica. Il notaro non osserva la residenza perchè osservandola non ricaverebbe da vivere. Occorre quindi sopprimere non poche piazze notarili affatto inutili; estendere l'obbligo dell'atto pubblico ad altre contrattazioni

oltre quelle previste dalla legge, od altrimenti aumentare gli onorari per le autenticazioni di firme; attribuire esclusivamente al notaro con adeguato compenso talune speciali operazioni, come ad esempio quelle ipotecarie e di trascrizione, e rendere obbligatorie quest'ultime estendole anche agli atti semplicemente dichiarativi di proprietà ed alle successioni; ciò che verrebbe a tutelare i diritti delle parti e l'interesse dei terzi ed avvierebbe alla fusione dei due istituti del catasto e della trascrizione.

E forse neppure questi espedienti varrebbero ad ottenere lo scopo. poichè gli affari continuerebbero ad affluire ai grandi centri e ad essere monopolizzati da pochi fortunati, mentre nelle piccole residenze il notaro seguirebbe a rimanere nell'abbandono e nella miseria. Rimedio radicale sarebbe di imporre ai contraenti di giovarsi dell'opera del notaro della residenza e poichè incivile sarebbe una imposizione assoluta un nostro egregio associato suggerisce di pervenirvi in via indiretta. Egli proporrebbe cioè di stabilire, quanto meno per gli atti originali e per le copie esecutive, un aumento di qualche entità sugli onorari per gli atti redatti da notaro che non sia quello del luogo ove sono situati i beni caduti in contrattazione o della residenza di uno dei contraenti; tale aumento, a carico delle parti, dovrebbe però essere dovuto dal notaro rogante e cedere per una metà a favore del notaro o dei notari, diciamo così, competenti, per l'altra metà come fondo per una Cassa nazionale di Previdenza fra i notari. Evidentemente, per non sottostare ad una maggiore spesa i contraenti, meno casi rarissimi ed eccezionali, si rivolgerebbero al notaro della propria residenza; mancherebbe così il primo, se non unico, incentivo a trasgredire la disposizione del famigerato art. 27 e tutti potrebbero dall'esercizio del ministero notarile ritrarre di che vivere decorosamente.

La proposta del nostro antico associato, dobbiamo riconoscere che non manca di quella energia che noi riteniamo necessaria a risollevare il ceto dei notari all'antico prestigio; ma si oserebbe oggi approvare un aggravio, sia pure volontario, alla attuale tariffa, già abbastanza rimuneratrice, e la imposizione, sia pure indiretta, di un notaro che potrebbe non riscuotere la fiducia delle parti, sebbene in diritto e per le garanzie di che la legge circonda la loro nomina, tutti i notari dovrebbero ugualmente essere degni di fede e di rispetto?

Eppure questo coraggio civile di un radicale provvedimento biso-

gnerebbe ormai averlo, se si vuole una buona volta uscire da uno stato di cose insostenibile e, diciamolo pure francamente, indecoroso.

Ma intanto perchè, noi ci domandiamo, i notari non si uniscono? Non è ormai provato in mille modi che le voci isolate non approdano a nulla? che dal Governo nulla vi è da sperare se non gli si forza la mano colla imponenza del numero e colla potenza della unanimità dei voleri? Imitino, finalmente, l'esempio della classe pur derelitta dei funzionari demaniali, che pur essendo in assai minor numero ed assai meno liberi dei notari, si sono uniti in una Associazione, che sebbene ancora ai primi suoi passi, ha potuto già svolgere non poca influenza, talchè abbiamo motivo di credere che se non ancora tutti, pure taluni dei voti da essa espressi siano in via di essere esauditi.

Se la lunga esperienza del passato ed il quotidiano esempio altrui ancora non vale a scuoterli dal loro torpore, i notari sopratutto a sè stessi dovranno imputare di essere lasciati in abbandono. *Aiutati che Dio t'aiuta.*

PARTE SESTA — COSE DIVERSE

N. 13034 — LE RIFORME NELL'AMMINISTRAZIONE DEMANIALE — PRINCIPIO D'ATTUAZIONE.

Delle riforme tanto attese e formulate nei voti dei Comizi e dell'Associazione fra gli impiegati demaniali, una parte, se le nostre informazioni sono esatte, incomincierebbe a prendere consistenza nelle proposte concrete che l'on. Ministro delle finanze si sarebbe deciso a presentare al Parlamento.

Si lascierebbe per ora in disparte l'abolizione dell'aggio, ed i proposti provvedimenti si limiterebbero ad un nuovo organico del personale d'ispezione in cui lo stipendio verrebbe elevato a L. 5,000 per la 1ª classe, composta di rilevante numero di Ispettori, dei quali la maggior parte si destinerebbe al controllo fisso negli uffici più importanti e gli altri rimarrebbero ai circoli, coadiuvati, ove occorra, dai sottoispettori che verrebbero pure sensibilmente aumentati di numero. In pari tempo, sopprimendosi la carriera di commessi gerenti, si ammetterebbero in via transitoria agli esami di abilitazione i commessi privati aspiranti.

Come atto di suprema giustizia e di meritevole riguardo lodiamo e ci compiacciamo della elevazione della 1ª classe degli ispettori, e così del ripristinamento dei sottoispettori come una buona scuola di preparazione. Ma di conserva a questi provvedimenti noi mettemmo in cima ai nostri voti una razionale ampliazione delle attribuzioni e delle facoltà degli ispettori, mediante la loro collegialità e l'abolizione dei circoli per economia e migliore distribuzione del lavoro, per risparmio di spesa, per maggiore efficacia di controllo e di direzione.

Se a questo bisogno non si provvede intanto, si segna però un primo passo a conseguirlo in tempi migliori che ci auguriamo prossimi.

Ammettere per un'ultima volta agli esami di abilitazione di commessi gerenti tanti poveri giovani che, lusingati dal miraggio di una carriera promessa e sicura, hanno dedicato i migliori anni della vita a prepararvisi, è un atto di umanità e di giustizia, di cui diamo sincera lode e rendiamo grazie, nella speranza, anzi nella fiducia, che, per lo stesso sentimento, verrà convenientemente allargato il limite di età, che nella attesa, voluta dall'Amministrazione, parecchi hanno già varcato.

Pur troppo fu per ora messa in disparte l'abolizione dell'aggio, che era la pietra fondamentale sulla quale doveva sorgere il nuovo meccanismo amministrativo, in cui si dovevano trovare la uguaglianza del personale demaniale agli altri impiegati dello Stato, la riparazione delle ingiustizie portate dalle classificazioni degli uffici ed aggravate dalla nuova legge, dalla diminuzione dei proventi e dall' onere di maggiori lavori, la cessazione di uno stato di continua incertezza nella stessa economia delle famiglie, la facilità di ottenere la promozione senza bisogno di ramingare sempre, la possibilità per l'Amministrazione di adoperare le forze giovani e vitali secondo le esigenze del servizio, l'assicurazione del personale addetto, l'inaugurazione insomma di un sistema più logico, più razionale, più efficace e più dignitoso per il personale demaniale tanto benemerito, quanto avido di giustizia.

Prevediamo già con quale sgomento i Ricevitori accoglieranno la inaspettata notizia. Onde a lenire lo sconforto esprimiamo una fiducia ed una speranza: la fiducia che una volta rimandata a tempi più propizi, ma non abbandonata, la abolizione dell'aggio, la Direzione generale sarà costretta a troncare ogni indugio di aspettativa ed a disporre, come siamo certi starà preparando, nuove classificazioni degli uffici, nelle quali molte disparità e molte ingiustizie potranno essere riparate; la speranza che fra i deputati si troveranno ancora dei generosi che, come altre volte, sorgeranno a difendere e propugnare l'esaudimento dei legittimi e modesti voti dell'ossequiente personale demaniale e stringeranno il governo a proporre entro un termine fisso il complemento delle riforme.

Con questa fiducia e con questa speranza facciamo buon viso a quel poco di bene che ci viene offerto come arra di un più lieto avvenire.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13035 — Sig. **R. G.**, N. 1419 – BOLLO — *Casse di risparmio — Libro giornale ed inventari — Libretti di deposito in conto corrente* — (Art. 20 N. 12, 22 N. 29 T. U. Bollo) — Le esenzioni ed eccezioni dalla legge comune essendo di restrittiva interpretazione non si possono comprendere fra i libri di contabilità delle Casse di risparmio, esentati dal bollo con l'art. 22 N. 29, il libro giornale e degli inventari contemplati esplicitamente come soggetti al bollo nell'art. 20 N. 12. E che vi siano pure soggetti i libretti di conto corrente lo dichiarò già l' Amministrazione con la sua normale 58 del 1896 perchè la esenzione riguarda soltanto i libretti di puro deposito.

G. AVEZZA, *Direttore.*

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Disposizioni di legge

N. 13036 — Tasse di registro e bollo — Porto di Genova — Esenzioni e privilegi — (Estratto dalla legge 12 febbraio 1903, n. 50).

.... Art. 32. Rispetto alle tasse di registro e di bollo, tutti gli atti ed i contratti del Consorzio (per l'esecuzione delle opere, gestione e coordinamento dei servizi nel porto di Genova) vanno soggetti alle stesse norme segnate per gli atti e contratti dell'Amministrazione dello Stato.

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13037 — Tassa di sentenza penale — Rinunzia all'appello — Sentenza che ne dà atto ed ordina la esecuzione — (Art. 6 leg. 10 aprile 1902, n. 191).

È soggetta alla tassa la sentenza del Magistrato di appello che dà atto della rinunzia all'appello da parte dell' imputato ed ordina la esecuzione della sentenza del Pretore di condanna — (Cass. Roma 23 novembre 1902 — P. M. c. Sanna — Capaldo *Pres.* - Ricco *Rel.)*.

Il P. M. ricorre contro la sentenza del Tribunale di Oristano del 25 giugno 1902, che ordinò la esecuzione dell'appellata sentenza del Pretore di Busachi per aver rinunziato all'appello l' imputato Sanna Gio. Antioco che per pascolo abusivo era stato condannato alla multa di lire 30. Però il Tribunale nel condannare l'appellante alle maggiori spese, escluse da questa la tassa della sentenza.

Di questa esenzione si duole il P. M. ricorrente, deducendo la violazione dell'articolo 6, n. 2, legge 10 aprile 1892, n. 191, in relazione agli articoli 39 codice penale e 357 e 568 procedura penale. Egli osserva che per il suddetto articolo 6 essendo gravato di tassa anche le sentenze che emettono i Tribunali in grado di appello non poteva andarne esente quella contro il Sanna che ha forma e sostanza di sentenza. Unica eccezione alla regola generale è quella sanzionata dallo stesso articolo 6 per le sentenze relative a contravvenzioni a regolamenti di polizia urbana e rurale.

Osserva che bene a ragione si duole il P. M. della sentenza impugnata,

imperocchè l'ordine della esecuzione della sentenza appellata non può essere emesso che con propria e formale sentenza, e tale è quella effettivamente data e profferita nella specie. Per la qual cosa non si capisce perchè non dovrebbe essere accompagnata dalla condanna alla tassa relativa, ed il Tribunale non adduce alcuna ragione della esenzione, che pronunzia senza motivarla, ed invano la si cercherebbe nella legge del 10 aprile 1892; che fa unica eccezione per le sentenze relative a contravvenzioni ai regolamenti di polizia urbana e rurale, e ognuno sa che le eccezioni *sunt strictissimae interpetrationis*, e non possono estendersi da caso a caso non contemplato. Per questi motivi, ecc.

NOTA — Giurisprudenza costante della Suprema Corte — V. nn. 12094, 12057, 11903 e 12386.

N. 13038 — TASSA DI SVINCOLO — CAPPELLANIA — BENI SVINCOLATI — PAGAMENTO DI PRIMA RATA — DOMANDA DI RILASCIO — CONTESTAZIONE FRA TERZI — *Solve et repete* — (Art. 5 legge 15 agosto 1867, N. 3848 — Art. 6 legge 20 marzo 1865, N. 2048 — Art. 135 T. U. Reg. 1902).

Stipulato l'atto di svincolo e pagato il primo quarto della tassa, non può essere contestato ai patroni il diritto di conseguire il possesso dei beni; nè una privata contestazione, del tutto estranea agli interessi del Demanio, può immutare una condizione giuridica già verificatasi e modificare la legge nel senso di subordinare quel possesso dei beni al pagamento preventivo non più di un quarto, sibbene della intiera tassa, non essendo applicabile l'eccezione del solve et repete — (App. Palermo 1 dicembre 1902 — Finanze c. Alessi — DE CHIARA *Pres.* - GALLUPPI *Rel.*).

Attesochè il Tribunale per ritenere ammessibile l'eccezione del *solve et repete* considerò che a mente dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867 la tassa di svincolo sia equiparata a quella di successione, e che di conseguenza l'esercizio dell'azione per la immissione in possesso dei beni delle cappellanie, pure avverandosi lo svincolo *ope legis*, sia subordinato al preventivo pagamento di una quarta parte della tassa, ed all'obbligo di soddisfare le altre tre rate nei tre anni successivi, indipendentemente dalla effettiva immissione in possesso dei beni della cappellania.

Così ragionando, il Tribunale non solo violò la parola dell'invocato art. 5 della legge 15 agosto 1867, dando ad un privilegio una estensione maggiore da quella che leggesi nella disposizione legislativa, ma per giunta snaturò l'azione che era stata proposta dai sigg. Salamone ed Alessi. Di vero, non è oggi più da discutere che alla tassa di svincolo

sia applicabile il privilegio del *solve et repete*, nei limiti però del summentevato art. 5, il quale dispone che i patroni laicali dei benefizi soppressi possano rivendicare i beni costituenti la dotazione, purchè con atto regolare ne facciano dichiarazione, paghino contemporaneamente un quarto della tassa e si obblighino di pagare in tre rate eguali annue gli altri tre quarti cogl'interessi. E lo stesso articolo, relativamente ai beni delle cappellanie, soggiunge che essi s'intendano per effetto di quella legge svincolate mediante pagamento, nei modi e termini sopra dichiarati, della doppia tassa di successione fra estranei, sotto pena, in difetto, di decadenza. La legge adunque surbordina il dritto di rivendicazione dei beni dei benefizi, ed il dritto di svincolo dei beni delle cappellanie alla sola condizione che contemporaneamente all'esercizio di cotesti diritti si paghi un quarto della relativa tassa e si assuma l'obbligo di pagare gli altri tre quarti nelle successive tre annualità. Quando a quel primo parziale pagamento si è adempito, i dritti di rivendicazione o di svincolo si sono verificati ed i patroni entrano nel possesso giuridico e di fatto dei beni rivendicati o svincolati. Se per conseguire questo possesso i patroni fossero obbligati a pagare i tre quarti di tassa da scadere successivamente, i dritti di rivendicazione o di svincolo verrebbero ad essere sottoposti ad un'altra grave condizione, che non si legge nell'art. 5 della legge del 1867. Per la cennata tassa residuale dei tre quarti il Demanio ha un'azione di credito contro i debitori, e può agire per la riscossione con i privilegi fiscali, e se i debitori medesimi producono opposizione questa sarà inammessibile senza la prova del pagamento della tassa stessa; ma tutto ciò non ha più alcun rapporto, nè può esercitare alcuna influenza sul dritto di rivendicazione o di svincolo, che si è già verificato.

Se il rilascio dei beni si potesse respingere, come ha fatto il Tribunale, dichiarando innammessibile la relativa domanda, per non essere stati ancora soddisfatti gli altri tre quarti di tassa, si accorderebbe al Demanio un privilegio di ritenzione dei beni, privilegio che dalla legge è stato accordato soltanto per la mancanza di pagamento del primo quarto della tassa.

Attesochè le premesse considerazioni trovino migliore conferma riflettendo che i signori Salamone ed Alessi nell'atto di svincolo del 5 agosto 1870 delle due cappellanie Glaviana e Scuderi pagarono il primo quarto della tassa, e quindi fin da quel momento, verificò in loro favore lo svincolo stesso ed essi fin d'allora si sarebbero immessi nel possesso effettivo dei beni, se una privata contestazione con il Sac. Monteleone, il quale, vantando dritti di patronato, pretendeva per lui lo svincolo, contestazione del tutto estranea agli interessi del Demanio, non avesse fatto cauto il Ricevitore del Registro a pattuire nell'articolo settimo, che rimaneva salvo agli interessati tutti il far decidere ogni loro contro-

versa ragione dai tribunali competenti, dal giudizio dei quali sarebbe dipesa la effettiva immissione in possesso dei beni.

Avendo intanto i tribunali riconosciuto il patronato nei signori Salamone ed Alessi, e quindi efficace l'atto di svincolo del 5 agosto 1870, non può a costoro essere contestato il dritto di conseguire il possesso dei beni delle due cappellanie. E non può essere contestato, non solo perchè avendo essi adempito al pagamento del primo quarto della tassa hanno il dritto di conseguire il possesso dei beni, nè una privata contestazione fra due patroni può immutare una condizione giuridica già verificatasi e modificare la legge nel senso di subordinare quel possesso dei beni al pagamento preventivo non più di un quarto, sibbene della intiera tassa, ma altresì perchè i signori Salamone ed Alessi non è più il dritto di svincolo che esercitano, di già sperimentato e consentito nell'atto del 5 agosto 1870, sibbene un'azione contrattuale per la effettiva immissione nel possesso dei beni, nascente dall'articolo settimo del cennato atto di svincolo, per il quale quella immissione, irrefragabilmente verificatasi per essere state adempite le condizioni di legge, è stata sospesa per la pendenza di una privata contestazione, estranea ad ogni interesse del Demanio dello Stato.

Ed appunto perchè l'oggetto delle domande spiegate dagli appellanti è di immissione in possesso di beni dotalizii, già svincolati, non è applicabile l'eccezione del *solve et repete*, dettata dagli art. 6 della legge sul contenzioso e 135 della legge sulle tasse di registro per i ricorsi, opposizioni od istanze contro le ingiunzioni a pagamento di tassa, mentre nella specie nessun pagamento si chiede dalla finanza, e la difesa erariale, comprendendo la forza giuridica di tale argomento, soggiunge che non possa essere costretto il Demanio a rilasciare un possesso di beni quando non si è adempito al pagamento della tassa: in applicazione del principio: *inadimplenti non est adimplendum*, e non si accorge così ragionaado, che per tanto la Corte possa pigliare ad esame una simile difesa di merito, per quanto sorpassi sulla eccezione pregiudiziale del *solve et repete*.

Le domande adunque dei signori Salamone ed Alessi non possono in rito trovare alcun ostacolo di inammessibilità, salvo al Demanio ogni suo dritto per il pagamento della residuale tassa di svincolo, nella quale sede le opposizioni dei debitori sarebbero inattendibili senza la esibizione della quietanza della tassa, anche quando non fossero nel possesso materiale ed attuale dei fondi svincolati. P. q. m. ecc.

N. 13039 — TASSA DI SUCCESSIONE — FIGLIO ADULTERINO — MISURA DELLA TASSA — (Art. 50, 51 T. U., Reg. 20 maggio 1897, n. 217 — Art. 106, 114 tariffa).

La tassa da applicarsi al legato fatto ad un figlio adulterino è quella di lire 15 $^0/_0$ di cui all'art. 114 della tariffa di registro e non quella di lire 1. 60 stabilita dal precedente art. 106 — (Cass. Roma, 16 febbraio-6 aprile 1903 — Finanze c. Javarone — CASELLI *Pres.* - NIUTTA *Est.*).

La Corte di merito in sostanza, lasciavasi guidare da questi concetti, cioè: essere il figlio adulterino, secondo il sistema del codice civile considerato come un discendente rispetto al suo genitore, ed evincersi ciò dall'armonia di talune disposizioni, delle quali il Collegio medesimo faceva testuale rassegna, essere vero che tra i figli legittimi, i figli naturali riconosciuti e gli adottivi da un lato, ed i figli adulterini dall'altro, si scorge una profonda differenza di trattamento, chiamandosi quelli a raccogliere effettivamente il paterno retaggio, e concedendosi agli ultimi i soli alimenti in proporzione delle sostanze del padre ed in considerazione del numero e della qualità degli eredi legittimi; però anche tali alimenti avere il carattere di una percezione ereditaria, trovando la loro radice nel vincolo naturale della procreazione, alla quale il legislatore, tuttochè scarsamente, ha dovuto definire in riguardo agli adulterini stessi; ad essere stata fissata nell'art. 51 della legge sul Registro la regola che nelle successioni testamentarie la liquidazione della tassa pei legali debba essere fatta secondo i rapporti personali, che correvano fra il legatario ed il suo autore; donde la conchiusione finale, a cui la sentenza addiveniva, che, nella specie, essendovi stato fra il Morgera Arturo ed il testatare il legame di discendente ed ascendente, la misura della tassa fiscale non potesse altrimenti stabilirsi che in base all'art. 106 della Tariffa, e non già come se l'uno fosse stato estraneo all'altro.

La Finanza alla sua volta non censurando punto nè i vincoli di parentela naturale, dalla Corte di merito riconosciuti fra il padre ed il figlio adulterino in base alle disposizioni del codice civile; nè il carattere di una successione anamola, sotto di cui la pensione alimentare possa essere raffigurata, lamenta solo che l'art. 51 sia stato applicato in modo assoluto ed indipendente, mentre invece avrebbe dovuto essere posto in relazione col precedente art. 50 della legge suddetta, nel quale i riguardi personali fra il *de cuius* ed i chiamati alla successione sono stati con criterio fiscale limitati ai soli discendenti legittimi, fra cui i figli naturali riconosciuti e gli adottivi, senza punto aversi considerazione dei figli adulterini, che sono tenuti a pagare come se fossero estranei.

Delineata in siffatto modo la disputa, deve anzitutto il Supremo Collegio ricordare come nella materia tributaria i criteri fiscali non sempre coincidano con quelli, che governano i rapporti giuridici a norma del codice civile; e quindi non basti il dimostrare che il figlio adulterino

debba considerarsi come un discendente naturale, sebbene irriconoscibile, di colui che ebbe a procrearlo, nè che gli alimenti, a cui il genitore è sempre tenuto verso di lui possano parificarsi ad una quota, quasi successoria, cui questi abbia diritto in guisa che, *mutato nomine*, sia pur sempre a lui riservata qualche cosa da pretendere sul paterno retaggio.

L'esame invece, a cui la Corte di merito era chiamata, versava sul punto di stabilire se quei riguardi che il legislatore civile credette di accordare ad esso figlio adulterino nello scopo di provvederlo dei mezzi di vivere a peso di chi ebbe a creargli tale disgraziata condizione, fossero stati poi ugualmente a lui usati dal legislatore stesso nel momento in cui si accinse a determinare il quantitativo della tassa, a cui dovesse andar soggetto come capiente in qualunque modo nella successione del genitore.

La sentenza denunziata si fermava all'uopo sull'art. 106 della Tariffa per raccogliere solamente la regola che le trasmissioni dei beni in linea retta fra ascendenti e discendenti debbono trattarsi colla tassa proporzionale dell'1. 60 per cento; ma essa avrebbe dovuto tenere del pari presente la norma, che in margine del cennato articolo vedesi aggiunta, per indicare il modo come nei singoli casi deve la liquidazione praticarsi; ed allora si sarebbe convinta che non tutti i figli vanno tenuti al pagamento della tassa nella misura sopra enunciata, ma che deve rispetto ad essi farsi la distinzione voluta dall'art. 50 della legge, cioè che agli effetti fiscali i soli figli naturali, *riconosciuti legalmente* dovono equipararsi ai legittimi, e quindi rientrare puramente e semplicemente nella predetta regola dell'art. 106 della Tariffa; mentre invece gli adottivi devono pagare, non come discendenti in genere, ma tenendo conto del rapporto di parentela, che indipendentemente dall'adozione, avrebbero per avventura avuto colla persona dell'adottante, concedendosi loro la sola riduzione di metà della tassa, che al riguardo avrebbero dovuto normalmente sopportare.

Il pensiero e la lettera dei testi di legge sopra richiamati, non permettono all'interpetre di sollevare il menomo dubbio, sull'esattezza della tesi, che la Finanza oggi sostiene.

Infatti, se la tassa minima delle lire 1. 60 per cento non è ammessa al di là dei figli naturali riconosciuti, non è punto possibile che fruiscano di essa gli adulterini, che non sono cioè *riconosciuti* nè *riconoscibili*.

E puramente, se i figli adottivi, che per l'art. 737 cod. civ. le entrano fra i figli legittimi; e per gli art. 805 e 800 percipiscono una quota di legittima, non è dato di pagare lire 1. 60 per cento, ma devono sottostare alla metà di quanto dovrebbero se non fosse intervenuta l'adozione, e perciò, secondo i casi essere trattati anche come estranei, non può recare meraviglia che gli adulterini pagar dovessero anch'essi come

estranei, quando non sono nella condizione degli adottivi nè per plausibili vincoli di famiglia, nè per diritto a succedere.

Attesochè sia evidente come la sentenza denunziata abbia malamente applicato l'art. 51 della legge sul Registro, quando, partendo dal principio che la tassa sui legati va liquidata secondo i rapporti personali, che esistevano fra il legatario e l'autore della successione, si è poi riportata all'art. 106 della Tariffa relativa, senza punto coordinarne il disposto coll'art. 50 della legge; sicchè deve il ricorso della Finanza essere accolto. Per siffatte considerazioni la Corte di cassazione accogliendo il ricorso prodotto dall'Intendenza di Finanza di Napoli cassa la medesima e rinvia la causa per nuovo esame alla Corte di appello di Trani.

Nota — La Suprema Corte viene nella riferita sentenza a dar ragione all'avviso da noi espresso al N. 12819 in nota alla contraria sentenza, ora cassata, della Corte di appello di Napoli. Ce ne compiacciamo non tanto per noi, quanto per il trionfo dei principî su cui s'incardina la legge di Registro.

PARTE TERZA — Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 13040 — Notaro — Appropriazione indebita — Destituzione — Omessa pronunzia — Dichiarazione in appello — (Art. 116, 131, legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900 — Art. 82, 417, cod. pen. — Art. 631 cod. pen. sardo).

Anche la condanna per appropriazione indebita produce la destituzione di diritto del notaro condannato.

Non vi è nullità se, omessasi dal Tribunale che proferì la sentenza di condanna la pronunzia della pena della destituzione, questa venga pronunziata dalla Corte di appello che ha dovuto conoscere di tutta la causa pel gravame prodotto dall'imputato e dal P. M. (Cass. Roma, 16 gennaio 1903 — Ric. Moresi — Capaldo ff. *Pres.* - Bruni *Rel.*).

Omissis. **Sul terzo mezzo osserva che la legge sul notariato del 25 maggio 1879 commina anche la destituzione dall' ufficio di notaio nei reati di frode. L'appropriazione indebita è fuori dubbio un reato di questa natura, e quando quella legge fu pubblicata, vigeva il cod. pen. del 1859, che sotto la stessa sezione comprendeva la truffa, l'appropriazione ed altre specie di frodi. Il mezzo quindi non ha verun valore.**

Sul primo mezzo aggiunto osserva che senza dubbio, secondo gli art. 31 e 116 della legge sul notariato, la destituzione del notaio, come conse-

guenza della condanna per uno dei reati dalla detta legge designati, poteva essere aggiunta con novella pronunzia dal Tribunale, che l' aveva omessa, nella sentenza di condanna, ma nessuna nullità vi è, se invece è stata pronunziata dalla Corte d' appello che ha dovuto conoscere di tutta la causa pel gravame prodotto dall'imputato e dal Procuratore Generale. Che anzi deve riconoscersi nel procedimento seguito la piena osservanza delle leggi di rito. Col gravame dell'imputato la causa era devoluta al Magistrato superiore che naturalmente doveva occuparsi anche della pena della destituzione. Per questi motivi, rigetta ecc.

Nota — Al n. 11255 abbiamo ampiamente esaminata la questione che forma oggetto della prima massima, e fummo condotti a risolverla in senso contrario a quello accolto dalla Suprema Corte dalla considerazione che così nel codice penale sardo, come in quello italiano il reato di appropriazione indebita è tenuto distinto dai reati di frode ed è definito e scolpito con caratteri speciali suoi proprî, talchè non è lecito di fronte all'art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile, estendere la disposizione penale dell'art. 116 della legge sul notariato anche al reato di appropriazione indebita, che non trovasi compreso fra quelli nell'articolo stesso tassativamente designati.

Mentre rimandiamo il lettore a quanto allora scrivemmo, osserviamo che sarebbe stato opportuno che la decisione sopra riferita avesse dato un maggiore svolgimento alla grave questione, tanto più che non sempre la Suprema Corte si affermò nel principio oggi accolto e già da essa seguito con sentenze 11 febbraio 1899 e 2 gennaio 1898 (*Mass.*, nn. 11726 ed 11255) avendo invece proclamata la tesi contraria con decisioni 22 novembre 1889 e 10 agosto 1894, riassunte nel nostro Repertorio 1888-96, voc. *Notaro*.

La seconda massima fu pure affermata dalla Corte d' appello di Trani in sentenza 21 agosto 1888 (V. Repertorio, *loc. cit.*), e noi incliniamo ad accoglierla favorevolmente, avuto riguardo anche alla economia dei giudizi. Vedansi per nesso i nn. 12920, 11726, 11574 ed il Repertorio alla voce *Notaro*.

N. 13041 — Testamento segreto — Capacità di leggere — Captazione — Prove testimoniali — (Art. 785 cod. civ. — Art. 1341 e segg. cod. civ. — Art. 229 cod. proc. civ.).

Anche colui che sa leggere, ma non correttamente, può fare testamento segreto.

Il giudice può non ammettere la prova testimoniale dei fatti spe-

cificatamente dedotti per provare la suggestione o captazione di cui sarebbe stato vittima il testatore, quando li ritenga inconcludenti ed irrilevanti — (Cass. Palermo, 29 gennaio 1903 – Grimaldi c. Maimone — Tommasi *Pres.* - Stranieri *Rel.*).

Osserva sul primo mezzo che lo articolo 785 del cod. civ. prescrive che non possono fare testamento segreto coloro che non sanno e non possono leggere.

Dalla lettura di cotesta disposizione appare quindi evidente, che può fare testamento segreto chi può e sa leggere.

Ora, nel caso che ne occupa, il testatore Salvatore Grimaldi, nel verbale di interrogatorio reso nel giudizio d'interdizione, dichiarava in tempo non sospetto cioè molti anni addietro prima del giudizio di nullità del suo testamento segreto, che egli non sapeva leggere correttamente, il che indubbiamente suona, che egli sapeva leggere, ma non correttamente.

Il menzionato articolo non dice che per fare testamento segreto è necessario, che il testatore sappia leggere correttamente, perchè ciò sarebbe aggiungere alla cennata disposizione un requisito che in essa non si riscontra, ma basta soltanto che il testatore sappia e possa leggere perchè venga adempito il voto della legge per ritenere la validità del testamento segreto.

E che Salvatore Grimaldi sapeva leggere, oltre la prova diretta emergente dal suddetto interrogatorio, viene altresì ribadito dal certificato di iscrizione di costui nelle liste elettorali politiche ed amministrative del 1892; iscrizione che se per se stessa non è sufficiente per dimostrare che Salvatore Grimaldi sapeva leggere, costituisce però un argomento ed una gravissima presunzione, in quanto che nella detta epoca vigeva la legge Comunale e Provinciale del 1889, nella quale, tra i requisiti per essere elettore, occorreva appunto sapere leggere e scrivere. Ond'è che di fronte al verbale di interrogatorio di Salvatore Grimaldi, da cui risulta la prova che costui sapeva leggere, avvalorato dal certificato d'iscrizione nelle liste elettorali amministrative e politiche, riesce affatto inutile ogni disquisizione sul significato dell'avverbio, correttamente, cioè se, nella specie, sia riferibile alla limitata capacità alfabetica di esso Grimaldi, come vorrebbero ritenere i ricorrenti, o piuttosto, a un difetto fisico, come incensurabilmente, e con apprezzamento di fatto ritenne la Corte di merito, e di conseguenza ben fece la impugnata sentenza di dichiarare inammissibile la prova orale chiesta dai ricorrenti sul fatto che Salvatore Grimaldi non sapeva leggere, perchè contraddetta dagli atti della causa che attestavano il contrario.

Laonde le violazioni di legge sopra indicate non sussistono, ed il mezzo per ciò va respinto.

Osserva in ordine al secondo mezzo, che i ricorrenti sostengono:

1. Che il magistrato non ha la facoltà di negare *a priori* la prova testimoniale, che per legge è ammissibile, quando ritenga che i fatti allegati sono irrilevanti ed inconcludenti, ma deve ammetterla, restando libero nella estimazione delle prove raccolte.

2. Che la Corte violò altresì la legge, quando ritenne che i fatti articolati per la suggestione e la captazione sarebbero stati influenti, se il testatore Grimaldi fosse stato un vecchio imbecillito, cioè non sano di mente, ma una volta che risultava provato che esso Salvatore Grimaldi era sano di mente e nella pienezza delle sue facoltà mentali, i fatti specifici articolati alle lettere B. C. D. F. G. erano affatto irrilevanti ed inconcludenti.

3. Che infine la Corte di merito mancò di statuire o per lo meno di motivare su la prova offerta e su tutti i fatti allegati.

Ma cotesti assunti non hanno fondamento nè in fatto, nè in dritto.

L'art. 229 del cod. di proc. civ. e gli art. 1341 e seguenti del cod. civ. invocati dai ricorrenti, in sostegno del primo loro assunto, non dispongono punto, che una volta articolati i fatti, ed è per legge ammissibile la prova testimoniale, non rimanga al magistrato se non ammetterne la prova. Invece emerge chiaro dall'art. 229 che la specificazione dei fatti ha per iscopo di mettere in grado il giudice di esaminare l'ammissibilità o meno della chiesta prova in dritto ed in fatto; concetto questo che viene ribadito dalla relazione governativa con cui si preparò il ricordato articolo, e che si offre eziandio, oltrecchè giuridico, anche ragionevole, sia per la economia di tempo e spese nei giudizi e sia per impedire le malizie ed inganni.

Laonde non vi è dubbio, che possa il giudice non ammettere la prova testimoniale dei fatti specificatamente dedotti, se li ritiene inconcludenti ed irrilevanti.

Il magistrato, a formare il suo convincimento sulla irrilevanza dei fatti articolati per la captazione e suggestione, può ricavare gli elementi del suo incensurabile convincimento dal complesso di tutte quelle circostanze che dagli atti della causa possono all'uopo emergere. Per questi motivi, ecc.

Nota — Il principio sancito colla seconda massima è costantemente seguito dalla Magistratura e risponde ad un principio di ragione; chè sarebbe ozioso ammettere la prova di fatti, che *a priori* si appalesano irrilevanti. *Frustra probatur quod probatum non relevat.*

La questione risolta colla prima massima, se non andiamo errati è nuova in giurisprudenza e ci sembra correttamente risolta. La legge vuole che il testatore sia in grado di leggere la scheda, di rendersi cioè conto esatto di quanto in essa è scritto; e ciò è pos-

sibile tanto se egli sa leggere correttamente, quanto se legge a stento.

Introdurre siffatta distinzione nell'art. 785 equivarrebbe ad aggiungere alla legge là dove non è lecito, trattandosi di prescrizione che condurrebbe alla nullità del testamento.

N. 13042 — Donna maritata — Obbligazione solidale col marito — Interesse della famiglia — Omessa autorizzazione giudiziale — Nullità — (Art. 134, 136 cod. civ.).

È nulla per l'intero l'obbligazione assunta dalla moglie solidalmente col marito, senza autorizzazione giudiziale, anche se siavi un interesse od una apparente utilità di famiglia — (Cass. Roma, 17 gennaio 1903 — Brancaleoni c. Pagliarini — Caselli *Pres.* - Niutta *Est.*).

Che il primo motivo, con cui si sostiene che fosse in tutto nulla l'obbligazione cambiaria contratta dalla Brancaleoni insieme col marito, debbesi reputare ben fondato; imperocchè, anche ad ammettere quel che in punto di fatto ha ritenuto il Tribunale in base al nessun contrasto opposto dall'appellante alle affermazioni degli attori, che il vaglia fosse stato emesso per provvedere ai bisogni di famiglia e che quindi si trattasse di obbligazione assunta dai coniugi nel comune interesse, non era tuttavia consentito di scindere il contenuto di una medesima obbligazione per distinguere in essa la parte corrispondente al debito della moglie, per la quale secondo il Tribunale le sarebbe bastata la sola autorizzazione maritale, dalla parte che raffigurando per la moglie una fideiussione solidale prestata per il marito rendeva invece necessaria l'autorizzazione giudiziale atteso il contrasto di interessi nascente soltanto da tale fideiussione.

Che anche per la porzione di debito che potevasi reputare propria della moglie l' opposizione di interessi fra lei e il marito sorgeva dal fatto che, incombendo a questo ultimo in via principale di provvedere al mantenimento della famiglia, il vedere se per l'insufficienza dei mezzi di lui dovesse, ed in qual misura, concorrervi anche la moglie, e se realmente sussistesse il comune bisogno che richiedeva cotal concorso, non poteva essere lasciato al giudizio dello stesso marito, potendo di leggieri accadere che questi cercasse di impegnare al detto scopo le sostanze della moglie senza giusta necessità.

Che se la fideiussione solidale prestata dalla moglie per obbligazioni che sieno di esclusivo interesse del marito genera senza alcun dubbio una opposizione di interesse fra i due coniugi, non può la cosa procedere diversamente sol perchè l'obbligazione solidale venga contratta dalla

moglie colla figura di persona anch'essa interessata al negozio, anzichè colla figura di garante.

Che il medesimo interesse che può avere il marito a sollecitare la fideiussione della moglie per le proprie obbligazioni, può indurlo anche a richiedere che essa si associ a lui per contrarle insieme in via principale, senza che in ciò vi sia per lei alcun giusto tornaconto, ma il solo effetto di dover porre a contributo il proprio patrimonio per isgravare di altrettanto quello del marito.

Che nelle obbligazioni solidali contratte da più persone vi ha sempre luogo a presumere che ciascuna di esse abbia avuto interesse a procurare la compartecipazione delle altre, per poter così conseguire nella sua totalità quell'obbietto che isolatamente sarebbe stato malagevole ottenere.

Che trattandosi quindi di obbligazione che si assuma in solido dai due coniugi, l'interesse del marito perchè vi acceda anche la moglie al fine di poter ottenere una sovvenzione o una prestazione maggiore di quella che non gli riuscirebbe facile procacciarsi offrendo la sola garanzia dei propri beni, basta a creare quel conflitto di interessi che rende disadatto il marito a dare una autorizzazione, la quale, per rispondere al suo scopo, deve avere per necessario presupposto che la persona autorizzante non abbia altro intento che il migliore vantaggio della persona autorizzata.

Che da ciò consegue la giuridica necessità di fare esaminare e decidere dal magistrato se convenga alla donna maritata di partecipare insieme col marito ad obbligazioni, che, pur avendo un comune interesse o una apparente utilità di famiglia, potrebbero da lei contrarsi con improvvido consiglio, cedendo all'autorità del coniuge interessato a coinvolgerla in operazioni poco avvedute che tornino ad esclusivo profitto di lui.

Che per tali ragioni vuolsi accogliere il primo mezzo del ricorso; onde la sentenza va annullata senza scendere all'esame degli altri motivi, che sono meno assorbenti. Per questi motivi, cassa ecc.

Nota — È questione annosa e gravissima, variamente risoluta in giurisprudenza, come si evince dall'ampio riassunto che ne facemmo nel Repertorio 1887-96, voc. *Donna maritata*. I notari, che debbono sopratutto curare che gli atti da essi ricevuti abbiano piena efficacia, opereranno prudentemente se si uniformeranno al principio accolto colla surriferita sentenza, a cui favore militano forti argomenti e che ha il sussidio della più autorevole giurisprudenza, e consiglieranno di richiedere pertanto, l'autorizzazione del Tribunale. Vedansi da ultimo i nn. 12167, 12295, 12296 e quelli ivi indicati.

N. 13043 — Donna maritata — Amministrazione dei beni dei fi-

GLI DI PRIMO LETTO — SOLIDARIETÀ COL MARITO — COMPROMESSO — AUTORIZZAZIONE — (Art. 134, 136, 239 cod. civ.).

La autorizzazione giudiziale alla donna maritata in caso di opposizione di interesse col marito è richiesta soltanto quando la opposizione si verifichi in alcuno degli atti che la moglie non può fare senza l'autorizzazione del marito.

Non occorre l'autorizzazione giudiziale alla donna maritata per deferire al giudizio di arbitri l'accertamento delle responsabilità incontrate verso i figli di primo letto in dipendenza dell'amministrazione dei loro beni tenuta insieme col marito e solidalmente con quest'ultimo. — (Cass. Torino, 25 novembre 1902 — Berio c. Bracco — BOZZI *Pres.* - TAGLIETTI *Est.*).

(*Omissis*). Nel mezzo terzo si pretendono violati gli art. 239 e 136 cod. civ., osservandosi che dovendo l'arbitro sistemare le contabilità incontrate dai coniugi Amoretti verso le sorelle Bracco in dipendenza della amministrazione da essi avuta dei beni delle sorelle stesse e la Rosolina Berio, passando a seconde nozze con Matteo Amoretti, avendo avuto il marito associato in detta amministrazione con responsabilità solidale per la medesima, così stante l'opposizione d'interesse tra il marito e la moglie derivante da tale solidarietà, la Berio non potesse dare incarico all'arbitro di regolare la sua contabilità colle figlie colla semplice autorizzazione del marito, ma occorresse l'autorizzazione del tribunale a senso del succitato art. 136; per modo che, non essendo quest'autorizzazione intervenuta, il compromesso seguìto sia nullo e tale dovesse essere dichiarato dal tribunale e dalla Corte d'appello, come la ricorrente ne aveva fatto domanda.

Questa pretesa violazione non ha fondamento giuridico. Giusta il suindicato art. 239, invero, se per l'associazione in cui è mantenuta la moglie, potrebbe per avventura sorgere il pericolo di opposizione d'interesse col marito, non basterebbe però a richiedere l'autorizzazione giudiziale una opposizione soltanto eventuale, ma l'opposizione dovrebbe essere certa ed attuale, nascente cioè, direttamente da un atto di amministrazione del marito, come se si trattasse di un debito per malversazione di lui, non potendosi il conflitto d'interesse desumere dal solo fatto dell'associazione sua nella amministrazione predetta.

Ora nel caso concreto quell'opposizione certa ed attuale non venne dimostrata.

Ma ciò che esclude in modo perentorio la necessità della autorizzazione giudiziale pretesa nel ricorso si è che questa autorizzazione è richiesta soltanto quando la opposizione si verifichi in alcuno degli atti che la moglie non può fare senza l'autorizzazione del marito e tali atti sono

unicamente quelli tassativamente indicati nell' art. 134 cod. civ., col quale deve essere posto in diretta relazione il successivo art. 136, che si vuole violato. Ne consegue pertanto che l' amministrazione dei beni di cui nell'art. 239 di detto codice, non essendo uno degli atti specificati nel precedente art. 134, così nel caso in esame non era alla Berio necessaria l'autorizzazione giudiziale per addivenire al compromesso in questione.

Si tratta di una disposizione eccezionale, contenente una restrizione del libero esercizio dei diritti, e che deve quindi essere strettamente interpretata, e non estesa oltre gli stretti limiti in cui il legislatore la ebbe a restringere, a senso dell' art. 4 delle disposizioni preliminari al codice civile. *(Omissis).*

Nota — Non possiamo accettare la prima massima, che forma l'argomentazione principale cui si affida la Cassazione torinese. Abbiamo più volte sostenuto e dimostrato che le disposizioni degli art. 134 e 136 cod. civ. sono e si debbono tenere assolutamente distinte in ossequio sia alla lettera sia allo spirito della legge (V. nn. 12239 e 12887), nè abbiamo ora motivo di ricrederci di fronte alla sterile affermazione della sentenza.

Tuttavia, ma per diverso ordine di idee, noi perveniamo alle stesse conclusioni della Corte. Infatti noi non riusciamo a scoprire nel compromesso di cui trattasi vera e propria opposizione di interessi fra coniugi. Non è nei rapporti fra questi ultimi che il giudizio di responsabilità deve svolgersi, ma nei rapporti coi figli di primo letto; non è questione di giudicare se sia la moglie od il marito responsabile della cattiva amministrazione, ma solo di esaminare se bene furono curati gli interessi dei minori; nè mai il conflitto fra i coniugi potrà sorgere a nostro avviso di fronte alla disposizione dell'art. 239 cod. civ., poichè nel sistema della nostra legislazione la responsabilità di dipendenza dell'esercizio della patria potestà incombe sempre ed in ogni caso piena ed intera al genitore, e nel caso che ci occupa alla madre, e solo, a maggiore garanzia dei minori, vi si aggiunge quella del marito; talchè non è già la moglie che possa essere eventualmente tenuta a partecipare a responsabilità incontrate dal marito, ma è anzi quest'ultimo che si trova coinvolto negli errori della moglie ed obbligato a rispondere col proprio patrimonio. Ma la disposizione dell'art. 136 è dettata a tutela degl'interessi della donna maritata, non già di quelli del marito, e non trova quindi applicazione al caso che formò oggetto del giudizio della Cassazione di Torino.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Disposizioni di legge

N. 13044 — Impiegati — Destituzione — Perdita della pensione — Commissione.

Con R. D. 15 marzo 1903, a modificazione del precedente 15 febbraio 1903, riportato nelle *Massime* al n. 13024, il Comm. prof. Avv. Enrico Galluppi, consigliere di Stato, deputato al Parlamento, è stato nominato per l'anno 1903, presidente della Commissione per le pensioni civili e militari in sostituzione del Comm. Giovanni Bentivegna, consigliere di Stato, che chiese di essere esonerato da tale incarico.

N. 13045 — Circoscrizione degli uffici di registro.

Con RR. DD. 27 novembre 1902, nn. 517, 518 e 519 i Comuni di Civenna (Como), Montecreto (Modena) e Gorzegno (Cuneo) cessarono di far parte rispettivamente dei distretti degli uffici di registro di Como, Pavullo e Bossolasco e vennero aggregati a quello degli uffici di Asso, Lama di Mocogno e Cortemiglia.

Disposizioni ufficiali

N. 13046 — Servizio degli uffici — Catasto nuovo — Attribuzioni degli uffici di registro — (Normale n. 117 del 28 ottobre 1902 del Bollettino demaniale).

In relazione alla Normale n. 69, inserita a pagina 786 del *Bollettino demaniale* di quest'anno, e alle avvertenze fatte con la successiva Normale n. 106, riportata a pagine 1059 circa l'inizio delle operazioni di conservazione del nuovo catasto nelle provincie di Ancona e Mantova, si ravvisa opportuno di richiamare la speciale attenzione dei signori Contabili demaniali sulle disposizioni degli articoli 139 e 140 del Regolamento 26 gennaio 1902 n. 76, le quali dal primo del prossimo novembre dovranno avere precisa ed uniforme osservanza da parte degli Uffici di Registro.

Queste disposizioni riguardano il periodo di coesistenza del nuovo catasto in alcune provincie e del vecchio in altre. La prima (art. 139) contempla il caso che nelle provincie di vecchio catasto vengano presentati atti di trasferimento, o denunzie di successione, comprovanti passaggio di terreni situati nelle provincie già dotate di nuovo catasto, e stabilisce che i Ricevitori sono tenuti ad uniformarsi alla novella procedura tracciata per le volture catastali dal regolamento predetto. Vale a dire, essi devono — in tal caso — esigere dalle parti la presentazione della domanda di voltura stessa sull'apposito modulo a stampa, applicarvi sopra le marche da bollo a seconda del numero delle volture, e unirvi a corredo le copie o gli estratti in carta libera degli atti di trasferimento o dei documenti relativi alla successione; il tutto ai sensi dell'art. 2 della legge 7 luglio 1901. (Testo unico - Avezza, p. 408).

I Ricevitori hanno, per conseguenza, da astenersi dalla consegna alle parti dei fogli di carta bollata per le domande di voltura relative a beni posti in provincie dove il nuovo catasto sia stato attivato; come altresì non rilasceranno, in questa fattispecie, un'apposita bolletta per i diritti catastali, i quali debbono invece compenetrarsi colle tasse di registro in una stessa partita di introito (art. 73 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76).

L'art. 140 considera invece il caso contrario, cioè, che nelle provincie di nuovo catasto, si presentino al registro atti di trasferimento o denunzie di successione per beni rustici posti in provincie dove continuano a rimanere in vigore gli antichi catasti. Date queste circostanze, il Ricevitore deve per eccezione attenersi alla procedura del regolamento 4 luglio 1897, n. 277; e così si limiterà a consegnare alle parti i fogli di carta bollata da cent. 60 per le domande che le medesime presenteranno alle agenzie delle imposte, e rilascierà un'apposita bolletta, senza sottonumero, per il pagamento dei diritti catastali, astenendosi naturalmente dal richiedere le copie degli atti di trasferimento e dei documenti relativi a successioni.

L'importanza di tali disposizioni in rapporto alla regolare conservazione del nuovo catasto è manifesta, e i signori Ricevitori non mancheranno di curarne l'osservanza nel procedere alla registrazione degli atti.

PARTE SESTA — Cose diverse

N. 13047 — Gli impiegati demaniali ed il Ministro.

Sappiamo che il giorno 1 di aprile una Commissione di impiegati demaniali nominata nel Comizio tenutosi in Perugia nel dicembre dello scorso anno, fu ricevuta dal Ministro delle Finanze al quale presentò delle concrete proposte per l'attuazione dei voti ripetutamente manifestati dal personale demaniale.

La risposta dell'Onor. Ministro non fu, purtroppo, che la completa conferma di quanto le *Massime* ebbero già a rendere noto nel n. 13034; che, cioè, l'abolizione dell'aggio non rientra nell'ordine d'idee dell'On. Carcano nè del sotto Segretario Onor. Mazziotti che ad altri voti dei demaniali il Ministro ha già provveduto colla proposta di nuovi organici che quanto prima verranno presentati al Parlamento.

Su quest'ultimo punto noi dobbiamo con compiacimento notare che il Ministro fu più longanime di quanto avrebbe desiderato la Commissione perugina, che si preoccupò forse troppo di tenersi nei limiti degli attuali stanziamenti, universalmente riconosciuti insufficienti. Per dirne una, mentre la Commissione propone N. 25 ispettori demaniali di prima classe collo stipendio di L. 5,000, sappiamo invece che nei nuovi organici di cui facemmo cenno al citato n. 13034 i posti di ispettori di I classe a L. 5,000 sono fissati in numero di 40.

Auguriamoci che anche in avvenire — e speriamo che sia al più presto — l'Amministrazione segua giustamente a favore dei benemeriti suoi funzionari vedute più larghe di quelle che essi stessi osino sperare, nella modestia dei loro voti, nella dura esperienza del passato e nel mai smentito interessamento alle sorti dell'Erario.

G. Avezza, *Direttore*.

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Disegni di legge

N. 13048 — Proposta di legge d'iniziativa dell'on. Deputato *Callaini*.

Per i Commessi gerenti demaniali

Art. 1. È riconosciuto agli effetti della pensione il servizio prestato in qualità di commesso gerente demaniale, agli impiegati in stato di servizio nel giorno della pubblicazione della presente legge.

Art. 2. Dovrà dai medesimi versarsi a favore del Tesoro la somma di L. 500, subito, od in rate annue di L. 50 coll'interesso scalare del 4 per cento.

Il versamento dell' intiera somma dovrà, in ogni caso, precedere qualsiasi liquidazione di pensione.

Nota — Se dobbiamo dire la verità, il disegno dell' On. Callaini, cui rendiamo le maggiori grazie per l'interessamento che prende verso la benemerita classe dei commessi gerenti demaniali e delle sue buone intenzioni, non corrisponde alle idee che da molto tempo andiamo manifestando ed ai voti che con mirabile concordia furono troppe volte inutilmente espressi.

Nel N. 12976, accennando appunto al disegno, che ancora non conoscevamo nei precisi suoi termini, dell'on. Callaini, dicemmo che per cura dell'Associazione demaniale si stava sostenendo avanti la Corte dei Conti la quale ha rinviato la causa alla seconda Sezione, il diritto nei Commessi gerenti demaniali di computare per la pensione il servizio prestato nella loro qualità.

Il disegno dell'on. Callaini, come è concepito, potrebbe riuscire a togliere o quanto meno a mettere in pericolo il conseguimento e la proclamazione di un diritto che già esisterebbe e che si ripercuoterebbe in favore di tutti i funzionari demaniali provenienti dalla carriera di commessi gerenti. L'avremmo voluto come interpretazione autentica del diritto preesistente.

Il progetto Callaini avrebbe inoltre due difetti od inconvenienti; l'uno, coll'art. 1°, di favorire soltanto i commessi che si trovano in servizio al giorno della pubblicazione della legge, lasciando fuori, ingiustamente quei disgraziati che si trovassero in quel giorno senza posto anche senza loro colpa; l'altro di far pagare una somma che non tutti potrebbero avere disponibile, snaturando nello stesso tempo

l'istituto della pensione destinata a premiare i servizi prestati, e non a rimborsare o compensare prestazioni pecuniarie e speculative, come avviene per il servizio gratuito e senza rilasci dei volontari demaniali che pur si computa per la pensione.

Per queste considerazioni che per noi non sono nuove, vogliamo sperare anzitutto che si vorrà prima attendere la decisione della Corte dei Conti; e quando questa non riconosca il diritto preesistente dei commessi gerenti, speriamo che lo stesso on. CALLAINI od altri Deputati o lo stesso Governo vorranno modificare il disegno nel senso di attibuirgli il carattere di interpretazione autentica od almeno di farvi concorrere tutti i commessi gerenti, in servizio o non, e di escludere il pagamento di qualsiasi corrispettivo. È questo il voto che rinnoviamo nell'interesse dei Commessi gerenti demaniali.

PARTE SECONDA — TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 13049 — TASSA DI REGISTRO — SOCIETÀ — CONFERIMENTO — CONTRODICHIARAZIONE — TASSA SUPPLETTIVA — INGIUNZIONE — MANCANZA DEL VISTO DELL'INTENDENTE — (Art. 6, 9, 10, 45, 49, T. U. Avezza — Art. 63, 77 Tar. — Art. 1319 cod. civ.).

La mancanza del visto dell' Intendente non rende nulla l'ingiunzione emessa dal Ricevitore del registro.

La controdichiarazione al contenuto di un atto pubblico ha efficacia semplicemente dichiarativa. Quindi, nella specie, la scrittura privata con la quale si dichiari che l'apporto in società fatto con atto pubblico da due soci fu fittizio; appartenendo invece l'intiero capitale al terzo socio, non va soggetto a tassa proporzionale di registro — (App. Messina, 6 settembre 1902 — Finanze c. De Natale — ALAGGIA *Pres.* - CAPALBO *Est.*).

(Omissis). Attesochè a torto la detta ingiunzione è oppugnata in quanto alla forma, in quanto sfornita del visto dell'Intendente di Finanza, poichè tale visto è una formalità non prescritta dalla legge; e d' altronde se dessa fosse prescritta, sarebbe tutta di ordine burocratico, e non mai attinente all'essenza giuridica dell'atto.

Attesochè il quesito serio della causa è quello di vedere, se la scrittura privata del 14 febbraio 1891 racchiuda una cessione a favore di Giovanni De Natale del credito di L. 300,000, che a lui, nella sua qua-

lità di associante, nell'istrumento costituivo dell'11 settembre 1890 si rappresentano come già consegnate dai due figli associati, in linea di conferimento al capitale sociale; o pure si risolva in atto di discarico, giusta come sostengono tutti i tre De Natale. Ora sembra alla Corte che il criterio messo in essere dal Demanio come perno del suo assunto, cioè che mentre dal suddetto istrumento costitutivo sorge nei due figli associati il dritto di prelevare dal fondo sociale al tempo dello scioglimento dell'associazione L. 150,000 per ciascuno, questo dritto poi sorge come trasferito nel padre associante quale effetto della privata scrittura, nella fattispecie sia trascendente, non corrispondendo alla realtà giuridica ed anzi soverchiandola. È facile vedere che il Demanio mette i due atti in contrapposto, e li considera come indipendenti l'uno dall'altro, mentre essi sono avvinti da un nesso sostanziale e formale, e che perdippiù si riscontra contemplato e qualificato dal nostro codice civile con l'articolo 1319, e questo articolo che, giova rilevarlo, sta sotto il titolo « Dell'atto pubblico » si trova espressamente menzionato nella ripetuta privata scrittura, di seguito alla dichiarazione enunciativa della finalità di essa, cioè di dover valere nel caso come una controdichiarazione. Ebbene, se di una controdichiarazione si tratta, questa per lo spirito informativo del ripetuto articolo, deve essere giuridicamente considerata come un elemento integrante dell' istrumento costitutivo del patto di associazione, anzichè come un fatto nuovo inteso ad invertire gli effetti dell'istrumento istesso, e creare una diversa e nuova condizione giuridica. In altri termini una controdichiarazione al contenuto di un atto pubblico ha efficacia semplicemente dichiarativa, e tale infatti si addimostra la scrittura privata in parola, la quale non fa che rilevare una simulazione foggiata a fine familiare, a titolo di maggiore interessamento nei due figli alla prosperità dell'azienda commerciale, onde potessero questi in esito percepire sul fondo sociale una rispettiva quota proporzionale superante quella loro spettante annualmente sui profitti in ragione della loro opera personale. Ed è a notare che questo fine ultimo è nella scrittura pienamente affermato, senza esprimersi alcuna rinunzia a favore del padre, che viene soltanto segnalato come il reale conferitore delle L. 300,000.

Non è dato al Demanio, ai fini fiscali, dare alla controdichiarazione in esame una portata diversa da quella che in virtù della legge civile è chiamata ad avere fra i tre contraenti, cioè di estrinsecare la vera realtà del patto di associazione, ed esonerare l'associante Giovanni De Natale dall' obbligo positivo di conteggiare il capitale sociale, essendo questo originariamente tutto da lui proveniente. Ed ecco come in conclusione la controdichiarazione si risolve in un discarico da un' obbligazione fittizia. Nè può sorgere dubbio sulla sincerità della controdichiarazione medesima, poichè l'atto mal si presta, anzi ripugna al concepi-

mento di un interesse nei due figli a spogliarsi del proprio capitale a favore del padre associante in danno dei terzi, tanto più che evidentemente destinato a rimanere segreto e senza data certa attuale.

Attesochè in conseguenza di tutto lo anzidetto, senza entrare nella domanda in garenzia, è mestieri in definitiva respingere l'appello del Ricevitore del Registro, ed accogliere invece l'appello di Alcibiade De Natale, nel senso di annullare l'ingiunzione da lui solo opposta, e dichiarare la scrittura privata del 14 febbraio 1891 esente dalla tassa proporzionale e sopratassa richiesta con la ingiunzione medesima.

Nota — Sulla prima massima non occorre parola di commento, perchè ha sempre avuto in pratica la sua applicazione.

Sulla seconda dobbiamo assolutamente disconvenire dalla Corte messinese. La controdichiarazione, che ci occupa, nella sostanza e nel suo fine non ha altro ufficio fuorchè quello di affermare la simulazione dell'apporto del capitale in società per distruggerne gli effetti fra le parti, e per attribuire l'intiero capitale sociale ad uno solo fra i soci, il quale viene così ad acquistare le quote degli altri soci.

La simulazione come non è causa per restituire la tassa, regolarmente percetta, sull'atto simulato, così non può essere causa per impedire la percezione della tassa propria della controdichiarazione per gli effetti che da essa scaturiscono, effetti che nel caso in esame si traducono in una cessione di credito, poichè nei rapporti della tassa di registro l'atto, che ora si dice simulato, deve essere considerato nella pienezza della sua validità e della sua efficacia.

Non c'indugieremo in questa dimostrazione, perchè la questione fu già trattata nello stesso senso nel nostro *Commento-Trattato* al § 176 ed abbiamo oramai costante la giurisprudenza.

N. 13050 — Tassa di successione — Denunzia — Competenza dell'ufficio — (Art. 83 T. U. Reg.).

È competente a ricevere la denunzia di successione l'ufficio di registro non del luogo (Torino) in cui il defunto teneva in affitto un quartiere d'abitazione e vi morì, ma quello (Vigone) in cui è nato, aveva domicilio e residenza, era inscritto nelle liste elettorali, teneva casa signorile, famiglia, beni e sepolcreto.

Gli interessi decorrono dalla domanda giudiziale.

Le spese vanno a carico dell'Amministrazione che col suo rifiuto in via amministrativa provocò il giudizio — (Trib. Torino 25 feb-

braio 1903 — Chiarottino c. Finanze e Quaglia — GONELLA *Pres.* - SBARBARO *Est.*).

(*Omissis*). In diritto: L'articolo 83 della legge sulle tasse di registro (Testo unico 20 maggio 1897) dispone che le trasmisioni di proprietà di usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunciate all'Ufficio del Registro nel cui distretto si è aperta la successione. Il Codice civile così dispone, art. 923: « La successione si apre al momento della « morte nel luogo dell'ultimo domicilio del defunto ». Art. 16: « Il do- « micilio civile di una persona è nel luogo in cui essa ha la sede prin- « cipale dei propri affari ed interessi ».

Ora dall'atto di nascita e battesimo del Bessone Nicola (registrato a Carmagnola) l'8 agosto 1902, N. 11, volume 21 e cogli altri documenti in causa prodotti, risulta che il Bessone Nicola, nato a Vigone, venne iscritto nel registro di quella popolazione, rimanendovi iscritto fino al suo decesso senza che egli mai ne abbia fatto dichiarazione di trasferimento nè di domicilio nè di residenza.

Che egli inoltre fu sempre iscritto nelle liste elettorali politiche ed amministrative di Vigone

Che possedeva in territorio di Vigone e Scalenghe i suoi stabili.

Che tenne sempre fino al suo decesso casa signorile propria in Vigone, abitandola, insieme ad una sorella e ad un nipote ed a persona di servizio.

È vero che egli morì in Torino, ma dal rapporto della questura pure in causa prodotto, è risultato precisamente in che modo e come avvenne la morte, cioè che il Bessone fu, nell'agosto 1900, trovato cadavere in un appartamento che egli teneva in affitto nella casa num. 47 in Via Lagrange; fu trovato in istato di avanzata putrefazione, e si riconobbe che la sua morte datava da parecchi mesi; non può adunque dirsi che egli avesse il suo domicilio in Torino pel solo fatto che vi tenesse in affitto un locale senza persona alcuna di servizio, e dove la sua dimora poteva rimanere così inavvertita da rendere possibile il fatto luttuoso che è denunciato nel sopra riferito rapporto, e che poi ebbe il suo epilogo col trasporto della salma a Vigone dove fu tumulata nel sepolcreto di famiglia.

Si ha dunque ragione di ritenere che il Bessone avesse il suo ultimo domicilio a Vigone e che conseguentemente la sua successione dovesse essere denunziata a quell'Ufficio di Registro,

Del resto su questa che doveva essere punto sostanziale della causa non havvi neanche più vera contestazione, perchè le parti convenute si rimettono al giudizio del Tribunale.

La controversia si riduce così a vedere se entrambi i convenuti ed in quali proporzioni debbono sottostare alle conseguenze della azione promossa dal signor Chiarottino.

Il regolamento 29 agosto 1897 N. 519 per il personale degli uffici finanziari dispone all'art. 77 che i Ricevitori del Registro, sono retribuiti ad aggio, ossia con una partecipazione proporzionale ai prodotti delle tasse la cui riscossione è loro affidata.

Quest'aggio è stabilito con proporzione inversa del montare delle successioni, quindi appare subito evidente che l'aggio spettante al ricevitore del Registro sulla riscossione della tassa di successione di Bessone Nicola, non può essere uguale, sia che si tratti del Ricevitore di Torino, sia che si tratti del Ricevitore di Vigone, perchè le riscossioni operate dall'Ufficio successione di Torino devono essere molto maggiori di quelle operate dall'Ufficio di Registro di Vigone.

E così, se sono esatte le cifre indicate dalle parti (e qui ora si richiamano al solo scopo di dimostrare a modo d'esempio pratico quanto sopra si è detto) per l'esercizio finanziario 1900-1901 l'introito soggetto ad aggio per l'Ufficio di Vigone fu di L. 83,843. 96 mentre invece per l'Ufficio di Torino rilevò a L. 2,273,305, cosicchè la somma che il Ricevitore di Registro di Vigone avrebbe percepito a titolo di aggio sulle L. 54,340 di tassa della successione Bessone, sarebbe stata di L. 704. 96; mentre invece quella percepita dal Ricevitore del Registro di Torino ammonta a sole L. 27. 17, cioè L. 25 nette.

E ciò posto ne deriva la conseguenza che il principale interessato in questa causa, subito dopo l'attore, è l'amministrazione delle Finanze, perchè se l'Ufficio di registro competente a ricevere la denuncia di successione Bessone era quello di Vigone, l'amministrazione delle Finanze dovrà pagare al Ricevitore del Registro di Vigone le L. 704 o quella più precisa cifra che sia per risultare dalla liquidazione di aggio dello esercizio 1900-1901 dell'ufficio stesso di Vigone, comprendendovi fra le altre esazioni la tassa stata riscossa per la successione Bessone; dovrà cioè restituire quella somma che rappresentò a suo profitto la differenza di aggio che sarebbesi dovuto liquidare a favore del Ricevitore del Registro qualora la denuncia della successione fosse stata fatta all'Ufficio competente.

Dal canto suo il Ricevitore del Registro di Torino non può essere legittimamente tenuto se non a restituire a chi di ragione le L. 25 o quell'altra più precisa somma che abbia riscosso.

Egli infatti ha dimostrato colla produzione di una lettera dell'Intendenza di Finanza 19 aprile 1901 (registrata li 11 dicembre 1902 N. 10647 volume 167) che fin da quando fu denunciata la successione Bessone, essendo insorto il dubbio sulla competenza territoriale la risoluzione del dubbio stesso fu deferita al Ministero, il quale con una nota, delli 13 aprile 1901 diede la sua decisione nel senso che la denuncia era stata regolarmente presentata all'Ufficio di Torino.

Il Ricevitore di Torino adunque non può essere soggetto a responsa-

bilità alcuna, salvo quella derivante dall'obbligo di aderire per quanto gli spetta a che sia riformata *ex novo* la liquidazione d'aggio dell'esercizio 1900-901 dell'Ufficio di Vigone, comprendendovi l'aggio relativo alla successione Bessone, e conseguentemente a restituire la somma percepita.

Tale restituzione poi non pare al Tribunale che debba essere fatta direttamente dal Ricevitore di Torino al Ricevitore già di Vigone, essendo più regolare e più logico che riformandosi *ex novo* la liquidazione dell'aggio, l'Amministrazione finanziaria corrisponda al Ricevitore già di Vigone l'aggio dovutogli e si faccia restituire dal Ricevitore di Torino l'aggio indebitamente corrisposto.

Non sarebbe giusto poi che rimanessero a carico del Ricevitore del Registro di Torino neanche le spese di giudizio da lui sostenute.

Egli infatti dichiarando di essere disposto a restituire l'aggio percetto reclama il favore delle spese.

Ora non è certo la parte attrice che debba essere tenuta a rimborsargliele, perchè essa non poteva esimersi per l'integrità del giudizio di farvi anche intervenire il Ricevitore del Registro di Torino, per l'interesse che egli vi ha evidentemente e d'altronde il giudizio avendo esito pienamente favorevole alla stessa parte attrice non sarebbe giusto addossare alcuna spesa a lei.

Il Tribunale perciò interpretando la conclusione oggettiva del Ricevitore di Torino per il rimborso delle spese nel senso che sia diretta contro l'una o l'altra delle altre parti in causa, e ritenuto che conseguenza giuridica di quanto sopra si è detto in merito, sia quella che l'Amministrazione sia responsabile anche delle spese incontrate dal Ricevitore di Torino, crede doversi porre anche queste spese, a carico dell'Amministrazione stessa.

Per maggior ragione essa deve poi rimborsare al Ricevitore Chiarottino le spese da lui incontrate per reclamare davanti al Tribunale quanto gli era stato stragiudizialmente e non giustamente contrastato dalla Amministrazione.

Gli interessi sulla somma dovuta all'attore dovranno decorrere dalla data della giudiziale domanda, che è quella in cui l'Amministrazione fu posta legalmente in mora al pagamento.

Per questi motivi:

Dichiarata la competenza dell'Ufficio di Registro di Vigone a ricevere la denuncia di successione del Bessone Nicola.

Dichiara tenuta l'Amministrazione delle Finanze dello Stato ed il signor Angelo Quaglia, Ricevitore delle successioni in Torino, per quanto a ciascuno spetta, e riguarda a riformare *ex novo* la liquidazione d'aggio dell'esercizio 1900-901 dell'Ufficio di Vigone predetto, comprendendovi fra le esazioni di quell'esercizio tutte le tasse state riscosse dall'Ufficio di successione di Torino per la successione Bessone di che trattasi.

Condanna in conseguenza l'Amministrazione delle Finanze al pagamento di quanto su tale liquidazione risulterà dovuto a titolo di aggio al Ricevitore del Registro signor Antonio Chiarottino, cogli interessi dal giorno della giudiziale domanda, e salvo alla stessa Amministrazione il diritto di farsi restituire dal Ricevitore di Torino la somma che questi ha percepito a titolo d'aggio per la successione Bessone.

Pone a carico dell'Amministrazione delle Finanze le spese di giudizio sostenuto dal sig. Chiarottino e liquidate in L. 446. 80 e quelle sostenute dal signor Quaglia liquidate in L. 115, oltre a quelle della presente e relative.

Nota — Per quali motivi il Ministero delle Finanze non accolse favorevolmente il ricorso del Ricevitore di Vigone e volle mantenuta ferma la denunzia nell'Ufficio di Torino di fronte alle schiaccianti prove dell'unico ed ultimo domicilio del defunto in Vigone ed alla mancanza assoluta di qualsiasi prova contraria, tale non potendosi dire le eventualità della morte in Torino in una abitazione tenuta in affitto precariamente? La sentenza non li dice, nè noi vogliamo fare supposizioni di eccesso di zelo o di cieco fiscalismo che offenderebbero la dignità della pubblica Amministrazione, la quale deve per la prima dare l'esempio di imparzialità e di severa giustizia, alla quale deve essere posposto qualunque altro sentimento od interesse.

Lasciamo, quindi, il giudizio ai lettori.

PARTE TERZA — Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 13051 — Notaro — Inventario di eredità — Formalità — Luogo della morte del *de cujus* — Omessa specificazione e stima dei mobili — Omessa dichiarazione d'inesistenza d'altri oggetti — Effetti — (Art. 955, 957 cod. civ. – Art. 872 cod. proc. civ.).

Il pubblico ufficiale procedente all'inventario se non ha la funzione di investigare quale sia la consistenza della sostanza ereditaria, tuttavia non è un semplice scrivano incaricato di verbalizzare la denunzia dell'erede, poichè l'inventario è destinato a fare pubblica fede della materiale esistenza delle cose in esso descritte, tanto che, senza iscrizione in falso, non può essere impugnato.

La meno esatta osservanza di qualsiasi delle formalità prescritte

dall'art. 872 cod. proc. civ. non conduce necessariamente alla conseguenza di doversi ritenere l'inventario un produttivo degli effetti di cui agli art. 955 e segg. codice civile.

Non è nullo l'inventario dell'eredità redatto in luogo diverso dalla casa in cui morì il de cujus.

Non produce nullità dell'inventario neppure l'omissione della specificazione e stima dei mobili, specialmente quando si tratti di pochi effetti d'uso personale e di poca importanza, nè la omessa dichiarazione che sul proprio onore avrebbe dovuto fare colui che abitava la casa in cui i beni erano riposti di non esistere nella successione alcun altro oggetto, quando da altre dichiarazioni e riserve si rilevi che di personale proprietà di costui si pretendeva tutto quanto fu escluso dall'inventario — (App. Bologna, 5 settembre 1902 — Bolelli c. Berti).

Che non può accogliersi il principale assunto dell'appellante, col quale, negandosi al pubblico ufficiale procedente all' inventario la facoltà di accertare i beni dell' eredità, tende a fare di lui un semplice scrivano incaricato di verbalizzare la denuncia dell'erede; imperocchè, se è vero che la sua funzione non è quella di investigare per scoprire quale sia la consistenza della sostanza ereditaria, è vero altresì che l' inventario è destinato a fare pubblica fede della materiale esistenza delle cose in esso descritte, tanto che, senza inscrizione in falso, non può essere impugnato. Se così non fosse, la legge non avrebbe circondato questo atto di tante formalità, nè avrebbe designati i pubblici ufficiali per la sua compilazione. Ma non è del pari da ammettersi quel che in contrario sostiene il patrocinio dell'appellata, che cioè la inosservanza di qualsiasi delle formalità prescritte dall'art. 872 del cod. di proc. civ. conduca alla conseguenza di doversi ritenere l'inventario improduttivo degli effetti di cui all'art. 955 e seguenti del cod. civ., solo perchè dall' articolo 957 è disposto, che la dichiarazione di volere assumere la qualità beneficiaria debba essere preceduta, o susseguita, dall' inventario *nelle forme* determinate dal codice di procedura.

Niun dubbio che l' inventario sia condizione essenziale ad attribuire effetto alla dichiarazione dell' erede, e che esso debba farsi nelle forme dell'atto pubblico e dal pubblico ufficiale dalla legge designato; ma non è detto nel riferito articolo 957 che condizione essenziale sia anche l'esatta osservanza di tutte le formalità per essa stabilite, riguardo alle quali, se non si vuole usare un rigore maggiore che per gli inventari, a cui si procede per gli altri scopi, deve pur valere la regola di diritto, sancita nell' art. 56 dello stesso cod. di proc., secondo cui non possono pronunziarsi nullità che non siano dichiarate dalla legge, salvo

che l'atto manchi degli elementi che ne costituiscono l'essenza; e poichè, per quanto tassativa possa apparire la locuzione dell'art. 872, nel prescrivere le formalità che l'inventario deve contenere, tuttavia la nullità per la violazione di esse non viene espressamente fulminata, così s'impone la ricerca se l'atto di cui si tratta manchi degli elementi essenziali alla sua vita giuridica.

Che della prima eccezione di nullità, per non esservi proceduto all'inventario nella casa in cui morì il Tagliavini è inutile occuparsi; anche il Tribunale la disse infondata, e su di essa non insiste neppure la parte appellata; del resto la legge non ordina punto che la formazione dell'inventario avvenga nell'abitazione del *de cujus*, e dottrina e giurisprudenza sono concordi nel non ritenerlo necessario, a meno che l'inventario sussegua alla rimozione dei suggelli.

Nella specie poi è a considerarsi che, asserendosi dalla Bolelli che nella di lei abitazione morì il Tagliavini, naturalmente il notaro non avrebbe potuto arbitrarsi di comprendere nell'inventario altre cose all'infuori di quelle che dalla stessa Bolelli si fossero dichiarate come appartenenti alla eredità, di guisa che le risultanze non avrebbero potuto essere diverse, se anche il notaro e i testimoni avessero acceduto alla casa.

Che la mancata specificazione e stima dei mobili, lamentata colla seconda e terza eccezione, e che dall'appellata sentenza si qualifica per gravissimo vizio, sembra invece alla Corte di ben lieve importanza se si tien conto delle cose inventariate; non mobilia, infatti, od oggetti d'arte o preziosi, ma all'infuori di un orologio, di due bottoni e di un anello, tutti d'oro, si tratta pel resto di pochi effetti di uso personale, i quali per loro natura non richiedevano nè una dettagliata descrizione per poterli all'occorrenza identificare nè il giudizio di un perito giurato per apprezzarli. Anche ammesso adunque che la incompleta descrizione dei mobili e la mancata nomina dei periti potesse, per regola generale, essere causa di nullità, ciò che, per altro, dalla giurisprudenza si è sempre negato, perchè scopo dell'inventario è di tenere separati i beni dell'eredità da quelli dell'erede, non di accertarne il valore, e perchè, a garantire i terzi contro le possibili frodi dell'erede, sta pur sempre il disposto dall'art. 967 del cod. civ., nella specie, in ogni modo, la qualità e la poca importanza delle cose inventariate potevano dispensare l'ufficiale procedente dalla rigorosa osservanza di quelle formalità. Non poteva egli certo pensare che riguardo ad attività di poco momento, giacchè, anche a volere raddoppiare il valore indicato in verbale, non si coprirebbero le 400 lire, fossero per sorgere contestazioni tra i terzi e l'erede; e non è nemmeno a sospettarsi che l'inventario possa essere preordinato alla frode, poichè all'erede non sarebbe mancato tempo e modo, volendo, di sostituire gli effetti d'uso del *de cujus*, con altri di minor conto, prima d'intraprendere l'inventario.

Che affatto inattendibile è poi la quarta eccezione, imperocchè gli effetti cambiari, che sono le sole scritture apparenti dall'inventario, vi furono sufficientemente descritti, e vennero anche vidimati dal notaro, come questi attesta in fine al verbale, il che prova che a lui furono presentati, non solamente dati in nota, e che fu posto in grado di accertare che corrispondevano alla descrizione.

Che l'ultima eccezione, fondata sulla omessa dichiarazione che *sul proprio onore* avrebbe dovuto fare la Bolelli, di non esistere nella successione alcun altro oggetto, apparisce la più seria, e tale fu ritenuta anche dall' appellata sentenza, avvegnachè la mancanza di siffatta dichiarazione possa far supporre che l'inventario non sia completo, o che qualche cosa si sia voluto nascondere ai creditori e legatari; ma nella specie la completezza dell'inventario risulta a sufficienza, anzitutto, dalla dichiarazione fatta dai mandatari della Bolelli, giusta la facoltà ad essi impartita nella procura, che niun'altra attività da portare nell' inventario esisteva; poi, dal fatto che, fattasi istanza dal procuratore della signora Galeati di comprendere nell'inventario vari immobili, i mobili della casa abitata in vita dal *de cujus* e i titoli di credito in apparenza della Bolelli, ma di spettanza del Tagliavini, i mandatari dell'erede risposero, che riservavansi di comunicare colla mandante riguardo ai titoli di credito, ma che non potevano riconoscere l' obbligo in essa di conferire nella eredità i beni propri, dalla quale contestazione si rileva, che tutto quanto fu escluso dall'inventario si pretende di personale proprietà della Bolelli, e se questo sia vero o no, soltanto nell' altro giudizio intentato dalla Galeati potrà essere accertato, senza che perciò si possa dire che dall' erede non si è voluto far conoscere la vera consistenza dei beni ereditari.

Che per tutto quanto si è venuto osservando, e considerato che l'inventario venne compilato nel termine di legge, nelle forme dell' atto pubblico e dal notaro nominato dal pretore, che, per mezzo dei giornali, fu dato avviso a tutti gli interessati del giorno e del luogo, in cui esso avrebbe avuto principio; che vi intervennero anche i creditori; i quali avrebbero potuto fare tutte le istanze che avessero creduto del loro interesse, non pare dubbio che sarebbe un soverchio ed ingiusto rigore il ritenere che le inesattezze e le imperfezioni, di cui sopra si è parlato, dovessero condurre alla nullità dell'atto, che è quanto dire, togliere all'erede il benefizio e costringerla a pagare con i propri beni i debiti ereditari.

In questo concetto per altro conviene anche il patrocinio della parte appellata, allorchè ammette che le denunciate omissioni non importavano la nullità dell'atto, nel senso che esso debba intendersi come inesistente e improduttivo di effetti giuridici; se non che egli si contraddice nel ritenere l'atto vivo e vitale ma non produttivo degli effetti, di

cui all'art. 955 e seguenti del cod. civ., imperocchè la sua vita giuridica deve servire a tutti gli effetti, tra cui principale è quello di rendere utile l'accettazione dell'eredità col beneficio d'inventario.

La distinzione da lui propugnata non trova fondamento nella legge, ma quando anche fosse ammissibile, si dovrebbe venire a conclusione contraria, e cioè che si dovesse rifare e completare l'inventario nullo o incompleto, ma rimanesse acquisito per l'erede il benefizio per avere egli adempiuto, sebbene in modo imperfetto, alla condizione impostagli dalla legge, di far precedere o susseguire alla sua dichiarazione la formazione dell'inventario.

Un' altra ragione poi, che consiglia di non usare soverchio rigore sorge dal considerare, che se il benefizio di inventario fu istituito allo scopo di evitare che molte eredità potessero rimanere giacenti con iscapito della pubblica prosperità, non sarebbe giusto che colui il quale si è assunto il non gradito incarico di amministrare una eredità passiva, per colpa ed errori anche non suoi, si vedesse tolto il benefizio e costretto a pagare del proprio i creditori di essa, quando a frenare la cupidigia dell'erede ed a cautelare i diritti dei terzi, la legge ha in altro modo provveduto.

Che in conseguenza devesi riformare l' appellata sentenza, senza potersi accogliere la domanda subordinata di condanna della Bolelli al pagamento del debito nella veste di erede beneficiata, avvegnachè al giorno della citazione, non essendo ancora trascorso un mese dalla compilazione dell' inventario, la Galeati non potesse azionare l' erede beneficiata. Per questi motivi, ecc.

Nota — Noi accettiamo i principî liberali cui si è ispirata la Corte di Bologna e siamo perciò inclini, anche per le particolarità del caso, ad accogliere favorevolmente le applicazioni fattene in conformità della prevalente giurisprudenza (V. *Mass.*, nn. 11904 e 11144 e Repertorio 1888-96 voc. *Inventario*). Tuttavia sarebbe essa assai opportuna e consigliabile che i sigg. Notari cercassero di evitare simili controversie, che potrebbero avere le più gravi conseguenze; ciò che riescirebbe loro agevole solo che tenessero presenti le disposizioni scritte della legge e ad esse si uniformassero fedelmente.

Decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato

N. 13052 — Notari — Concorsi — Nomina — Condotta — Apprezzamento — (Art. 11, 12, 13 legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900).

Il Governo nel provvedere alla nomina di notari ha una certa facoltà di apprezzare la condotta dei vari candidati e non è tenuto a seguire l'ordine dell'anzianità se non quando nulla risulti di contrario ai medesimi.

L'apprezzamento del Governo non è censurabile per eccesso di potere se non quando o non sia accompagnato da alcun motivo o lo sia da tali motivi che risultino in aperto contrasto con le risultanze degli atti.

Non è censurabile il provvedimento del Governo col quale sia stato preferito, in conformità ai pareri del Consiglio notarile e della Corte d'appello, un aspirabile meno anziano, quando la deroga al criterio dell'anzianità sia giustificato dal fatto d'avere l'aspirante più anziano preso parte a precedenti concorsi e di essersi dopo, senza neanche prendere possesso del posto, fatto a concorrere in altre residenze, e ciò per fini non corretti, cioè per scambiare con altri il posto così raggiunto — (Consiglio di Stato, IV Sezione, 12 dicembre 1902 — Della Giunta c. Ministero di Grazia e Giustizia ed Armellini).

Nota — La giurisprudenza della IV Sezione del Consiglio di Stato è così costante in questo senso (Vedasi da ultimo i nn. 12736, 12651, 12581 e quelli ivi indicati) che crediamo poterci dispensare da riferire per esteso la motivazione della decisione fedelmente riassunta nelle massime sovra trascritte.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Decisioni giudiziarie

N. 13053 — Impiegati — Dispensa dal servizio — Procedimento — Omissione del parere del Consiglio d'Amministrazione — Azione di danni — Competenza a giudicare — (Art. 1, 2, 4, 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248 — Art. 24 legge 2 giugno 1869, n. 6166).

Non è materia di giurisdizione ordinaria tutto ciò che riguarda le relazioni intercedenti tra la pubblica amministrazione ed i suoi funzionari nei rispetti dell'ordine, della disciplina e dell'andamento del servizio.

Nè può ammettersi che sia consentito alla stessa giurisdizione ordinaria di sentenziare sulla validità formale ed estrinseca degli atti di governo relativi a tale materia.

Non è quindi competente l'Autorità giudiziaria a giudicare dell'azione di danni promossa da un impiegato della Finanza contro il provvedimento che lo dispensa dal servizio, dopo un'inchiesta amministrativa, pel quale non siasi sentito il parere del Consiglio di Amministrazione — (Cass. Roma 14-28 marzo 1903 — Finanze c. Gallina — Pagano *Pres.* - Niutta *Est.)*.

(*Omissis*). Che se non cade dubbio di non essere materia di giurisdizione ordinaria tutto ciò che riguarda le relazioni intercedenti tra la pubblica amministrazione e i suoi funzionari nei rispetti dell'ordine, della disciplina e dell'andamento del servizio, e in tutto quel che attiene alla convenienza dei provvedimenti determinati da simili cause; non può neanche ammettersi che sia consentito alla detta giurisdizione di sentenziare sulla validità formale ed estrinseca degli atti di governo relativi all'accennata materia per così ascoltare le querele dei funzionari che si dolgano del modo onde sieno state ad essi applicate misure di ordine e di disciplina.

Che nel caso del Gallina la quistione nascente dalla sua domanda in giudizio sta tutta nel vedere se il Governo, nel deliberare la destituzione di lui per le responsabilità di officio che gli erano attribuite, avesse proceduto in conformità di quanto era stabilito in proposito da speciale regolamento dell'amministrazione finanziaria; o, in altri termini, se l'istituito procedimento disciplinare che ebbe per conseguenza il decreto di dispensa del Gallina dal servizio, fosse stato manchevole ed irregolare per non essersi richiesto il voto del Consiglio di Amministrazione esistente presso il Ministero delle Finanze in virtù di real Decreto per dare parere in simili casi sulla sorte dei funzionari.

Che cotesta indagine non può essere fatta in via contenziosa se non da quella medesima autorità innanzi alla quale sia dato d'impugnare come ingiusti e mal fondati i provvedimenti disciplinari presi a carico degl'impiegati, ove la legge lor conceda un tal dritto di reclamare; giacchè è parte della giustizia amministrativa anche l'osservanza delle forme ed il rispetto delle garantie con cui debbasi procedere verso i funzionari secondo i peculiari statuti di ciascuna amministrazione ed ha sempre lo stesso carattere di un sindacato di ordine amministrativo tanto il giudizio sul merito intrinseco degli atti di Governo, quanto quello sulla loro legalità rispetto al modo onde debbano essere deliberati ed eseguiti, quando non tocchino ragioni rientranti nella sfera del diritto civile.

Che non giova qui osservare, come ha fatto la Corte di merito, di essere le forme la garanzia dei diritti, e di risultare dalla loro violazione una lesione di diritto, della quale possa sempre chiedersi la riparazione per le comuni vie giudiziarie.

Che le formalità stabilite per la regolare istituzione del procedimento disciplinare contro un pubblico funzionario, non possono dar luogo a questioni d'indole diversa da quella della materia a cui si riferiscono onde, se tutto ciò che attiene alla sostanza ed alle conseguenze di detto procedimento non può aprire l'adito a sperimento di azione giudiziaria, accade il medesimo per quel che sia la osservanza delle forme e la estrinseca legalità delle misure disciplinari, non potendo per sè stesse aver le forme un valore giuridico che manchi alla natura dei rapporti che esse sono destinate a tutelare.

Che vuolsi per siffatte considerazioni annullare l'impugnata sentenza e dichiarare l'incompetenza dell'autorità giudiziaria.

PARTE SESTA — Cose diverse

N. 13054 — Le riforme nell'Amministrazione demaniale — Echi del personale.

La notizia delle progettate riforme, che abbiamo dato al N. 13034, a sistema ridotto, limitate cioè al personale d'ispezione, esclusa l'abolizione dell'aggio, ha prodotto una ingrata sorpresa ed una dolorosa delusione nei Ricevitori del registro, i quali, con ragione, si attendevano provvedimenti, più volte promessi, che portassero riparo alle ingiustizie dalle quali sono ora afflitti e che vanno sempre più aggravandosi.

Non abbiamo la speranza di convertire le Eccellenze del Ministero delle Finanze, ma crederemmo di mancare al nostro dovere se lasciassimo passare nel silenzio le lamentele e lo sconforto di cui sono più che mai invasi i Ricevitori del registro; sconforto che non vorremmo finisse per ridondare tutto a danno dell'Erario e del pubblico servizio.

Risparmiamo gli accenti di sdegno che si possono bene immaginare e riassumiamo piuttosto i modesti desiderati che parecchi Ricevitori ci esposero per mitigare almeno in parte la grave iattura che loro incombe, quando assolutamente non si voglia, per ora, la tanto desiderata abolizione dell'aggio; desideri e voti che dovrebbero trovar posto nello stesso disegno di legge di riforma che si vorrebbe ora limitare al personale d'ispezione. E sarebbero:

1.° Rifare prontamente la classificazione degli uffici e contrapporvi la classificazione dei Ricevitori in guisa da scongiurare o quanto meno, attenuare possibilmente le sensibili disuguaglianze sia negli uffici che nel trattamento del personale;

2.° Fissare per ciascuna classe, come è ora per la quinta, un minimo di aggio in base al triennio anteriore al 1902, per non farvi concorrere la legge del 23 gennaio 1902 che diminuendo i proventi, massime nei minori uffici, ed aumentando le spese del maggior lavoro, ha portato lo sconcerto. Questo minimo, che non potrebbe nemmeno dirsi adeguato se consideriamo l'aggravio di lavoro e di spesa sopraggiunto, varrebbe in ogni caso ad evitare il danno ed il pericolo, che già sovrasta, che un ufficio di quarta classe consegua un aggio inferiore al minimo della quinta classe;

3.° Far concorrere, in via transitoria, per la liquidazione dell'aggio per gli esercizi 1902-903, 1903-904 e 1904-905, coi proventi riscossi anche le somme per le quali fu accordata la dilazione e che in uno degli uffici di successione, a quanto ci si scrive, supera già le L. 90,000, non essendo giusto che colui che ha lavorato (e come!) nello accertamento e nella complicata liquidazione della tassa abbia a risentire il danno delle minori riscossioni ed a lasciare il frutto del suo lavoro a chi non avrà altro incomodo che di riscuotere il denaro;

4.° Accordare una indennità, per esempio di missione, ai Ricevitori pel tempo che intercede dalla consegna all'assunzione dell'ufficio, non essendo giusto che soltanto questi derelitti Ricevitori del registro, abbiamo a rimaner senza un soldo di stipendio, quando maggiori sono i dispendi, cagionati quasi sempre dall'aborrito sistema di retribuzione ad aggio, che per ogni promozione rende necessario il trasferimento. Riparare a questa colpa del sistema sarebbe atto di moralità e di giustizia.

Nemmeno gli Ispettori possono dirsi tutti entusiasti del disegno di riforma che vorrebbesi fatto in loro favore. Sono anzi molti che trepidano, perchè se l'aumento di stipendio dovesse trarsi dietro la destinazione al controllo fisso, preferirebbero l'attuale condizione che impone loro minore sacrifizio di libertà personale e concede una indennità della quale, volendo, possono fare qualche risparmio; e non senza ragione temono il facile dualismo tra Ispettore e Ricevitore; timore giustificato dalla cattiva prova fatta dalla istituzione dei controllori, che non vorremmo si ripetesse, noi che invece propugnammo, con tutto il convincimento, il sistema d'ispezione a base collegiale con un Ispettore capo ed Ispettori di giro.

Esponendo queste critiche crediamo di compiere un dovere. Saremo ascoltati? *Utinam!*

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13055 — Sig. **F.** Dott. **D.**, N. 1123 — Tassa di registro — *Cessione di usufrutto — di immobili ereditari a coeredi — di credito d'arretrati frutti — di annuo canone* — (Art. 22 Legge, 1, 20, 80 Tar. T. U. Reg.).

Riteniamo:

1° Essere dovuta la tassa del 4 % sulla cessione dell'usufrutto, perchè è diritto immobiliare, è considerato parte della proprietà ed è contemplato tale trasferimento nella prima parte dell'art. 1 della tariffa;

2° Diretta a pareggiare le quote, la cessione di immobili ereditari ai coeredi si risolve in una divisione ed è perciò soggetta alla tassa graduale;

3° Gli arretrati di canone costituiscono un credito, la cui cessione deve essere colpita dalla di tassa Cent. 65 per %;

4° La cessione di canone enfiteutico proprio del cedente costituisce un trasferimento di diretto dominio soggetto alla tassa di L. 4 % da applicarsi, secondo la vigente giurisprudenza, sul prezzo convenuto superiore al decuplo dell'annuo canone.

G. Avezza, *Direttore*.

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13056 — Tassa di registro — Appalto — Riscossione di dazi — Condizione di risoluzione — Giudizio insindacabile — Condizione risolutiva non sospensiva — Prescrizione — (Art. 10, 13, 123, T. U. Reg. — Art. 1158 cod. civ.).

È insindacabile in Cassazione il giudizio della Corte di merito sulla natura della condizione sospensiva o risolutiva apposta ad un contratto.

È risolutiva e non sospensiva la condizione apposta ad un contratto di appalto della riscossione dei dazi per un quinquennio, da cessare però sempre quando per disposizioni legislative venisse a variare il sistema d'imposizione daziaria.

Non è proponibile per la prima volta in Cassazione la prescrizione — (Cass. Roma 23 marzo-1 aprile 1903 — Finanze c. Magnani — Caselli *Pres.* - Siotto *Est.).*

Omissis. La Corte di Messina si sarebbe apposta al vero se avesse ritenuto l'appalto convenuto per un quinquennio risolvibile quando fosse variato il sistema di riscossione del dazio governativo. Avendo però ritenuto che l'appalto era stabilito per il solo esercizio 1901 colla condizione di prorogarsi d'anno in anno se non avveniva detta variazione, evidentemente la proroga era subordinata al non avverarsi del fatto preveduto, e perciò sospendeva, non risolveva, l'appalto per gli anni 1902, 1903, 1904. 1905.

Così la intese lo stesso Ricevitore nel registrare il contratto De Domenico, così la intese il Ministero nella nota rivolta allo stesso Ricevitore.

Sta bene che la tassazione dipenda dalla natura ed essenza del contratto, non dall'opinione del Ministero o dei Ricevitori del Registro; ma salvo sempre il disposto dell'art. 123 della legge, testo unico.

Or bene quando nel 1893 s'intimò al Magnani di pagare la tassa prenotata a debito sull'atto 19 gennaio 1891, il triennio era decorso.

In diritto: È sospensiva la condizione che fa dipendere l'obbligazione da un avvenimento futuro ed incerto. La condizione risolutiva è quella che, verificandosi, rimette le cose nello stato in cui erano come se l'obbligazione non avesse mai avuto luogo.

Questa definizione che si legge nello articolo 1158 del codice civile,

si legge pure nella sentenza impugnata, e allora non si vede come la sentenza impugnata abbia violato l'articolo 1158. Non si vede perchè rientra nell'apprezzamento incensurabile del giudice di merito, il determinare nei singoli casi se la condizione apposta sia sospensiva ovvero risolutiva, nello stesso modo che quando si afferma o si nega l'esistenza della cosa giudicata, purchè non si alterino i requisiti essenziali voluti dall'art. 1351 del codice civile, il Supremo Collegio trova chiusa la via ad ogni censura.

Ma se pur non ci fosse tale ostacolo insormontabile, la Corte di Messina facilmente sfuggirebbe al rimprovero di aver battezzato risolutiva la condizione la quale, avverandosi, impediva la continuazione di pieno diritto per gli anni 1892, 1893, 1894 e 1895.

Ora se la condizione debba dirsi risolutiva, qualunque sia stato il parere del Ricevitore o l'opinione del Ministero nel 1901, poichè di fronte alla legge che subordina la tassazione alla natura od essenza dell'atto e dinanzi all'autorità giudiziaria chiamata ad applicare la legge, le due opinioni hanno lo stesso valore, non si può dubitare che giustamente fu riscossa due volte la tassa essendo stati due i trasferimenti, e che gli eredi Magnani invano si lusingano di trarre nel nulla la sentenza denunziata.

È poi quistione nuova quella della prescrizione, non fatta dinanzi alla Corte di Messina, e non proponibile, la prima volta in cassazione.

Per questi motivi, la Corte rigetta il ricorso contro la sentenza 5-18 luglio 1901 della Corte di appello di Messina.

Nota — Giova riassumere e premettere che nel contratto d'appalto di dazi di consumo tra il Municipio di Messina e De Domenico per l'esercizio 1901, continuativo fino al 1895 ove non avvenisse il caso che per disposizioni legislative venisse mutato il sistema di riscossione si conveniva che in tal caso il contratto doveva cessare e che " quindi l'appaltatore dovrà in ogni anno eseguire la denunzia nei termini e modi di legge all'ufficio di registro e pagare la tassa corrispondente ".

L'atto fu registrato col pagamento della tassa di cent. 25 per °|₀ pel solo esercizio 1891, annotando al campione delle tasse sospese quelle dei successivi esercizi, dandosi così dal Ricevitore, e poscia anche dal Ministero, alla condizione il carattere sospensivo per gli esercizi successivi al 1891.

Pel 1892 fu la stessa tassa pagata in conformità dell'annotazione a campione. Ma avvenuta la cessione dell'appalto nel 13 settembre 1892 dal De Domenico al Magnani, la Finanza, mutando opinione, pretese subito la tassa per tutta la durata dello appalto come seg-

getto a condizione non sospensiva, ma *risolutiva*. Di qui la controversia.

Che la condizione non fosse sospensiva, bensì risolutiva, era evidente, poichè non impediva, anzi voleva la esecuzione del contratto, il quale doveva cessare verificandosi la condizione; nè i termini nei quali è concepito l'atto valevano a snaturare il carattere sospensivo della convenzione; perocchè per quanto siasi stipulato l'appalto nominalmente per l'esercizio 1901, esso doveva però durare per un quinquennio, se non avveniva la contemplata risoluzione; sì che la condizione non sospendeva la esecuzione ed il proseguimento per tutta la durata dell'appalto; nè il patto di denunziare ogni anno e pagare la tassa convenuta fra le parti riesce ad infirmare il precetto e lo spirito della legge di registro, come non lo può, al dire giustamente della Suprema Corte " la opinione del Ministero o dei Ricevitori del Registro, dipendendo la tassazione dalla natura ed essenza del contratto ".

Dinanzi al mutamento di sistema da parte della finanza, il contribuente però ha male provveduto al suo interesse tenendosi troppo avvinto alla prima interpretazione della condizione e pagando la richiesta tassa, che non poteva essere che tassa suppletiva e rinunziando così alla prescrizione biennale eccepita, inutilmente, la prima volta soltanto in cassazione.

N. 13057 — Tassa di successione — Atti esecutivi — Privilegio — Esercizio — Concorso con debito d'imposta fondiaria — Contestazione — Competenza — (Art. 71, 84 cod. proc. civ. — Art. 1962, 1963 cod. civ. — Art. 6 Leg. 26 marzo 1865 n. 2048 — Art. 136 T. U. Reg. — Art. 41, 42 Leg. 23 giugno 1897, n. 136.

A giudicare della questione sulla spettanza o meno del privilegio e sulla preferenza a darsi alla tassa di successione in confronto con la imposta fondiaria è competente in primo grado, non il Pretore, ma il Tribunale civile — (Cass. Roma 6-27 marzo 1903 — Finanze c. Pecchia — Caselli *Pres.* - Scillamà *Est.*).

(Omissis). Osserva il Supremo Collegio, che per le norme regolatrici della competenza *ratione materiae*, tutte le cause relative ad imposte dirette od indirette, qualunque ne sia il valore, sono sottratte alla cognizione delle minori magistrature, e demandate alla competenza del Tribunale,

come giudice di primo grado; perchè, avendo i proventi delle pubbliche imposte lo scopo di provvedere ai bisogni ed alle finalità dello Stato, il legislatore ha creduto opportuno per la più retta applicazione delle leggi tributarie, di fare assegnamento sul più illuminato giudizio del magistrato collegiale.

Che a tale intento comprensivo, essendo evidentemente informata, l'ampla e generica locuzione dell'art. 84 n. 1 del cod. proc. civ. senza fare alcuna distinzione o limitazione, affatto arbitraria ed erronea si appalesa la conclusione a cui è pervenuto il Tribunale, nel rinviare la causa al Pretore pel successivo dibattito, sul se: il privilegio spettante all'esattore per l'imposta fondiaria su dato immobile, ed includente il concetto di una prelevazione sui frutti o sulla rendita del medesimo, sia o no preferibile al privilegio inerente alla tassa di successione; e se cotesta preferenza rimanesse per avventura ostacolata dalla sentenza di assegnazione.

Ora, un tale compito rientrava direttamente nella competenza del Tribunale, appunto perchè involgeva, in ultima analisi, la soluzione di una questione tributaria, e perciò avrebbe esso dovuto ritenere a sè la causa, e non rinviarla, come erroneamente fece, al Pretore, che troverebbe in seguito precluso l'adito a conoscerne, dalle norme fondamentali della competenza organica.

Per tal modo, il Tribunale è venuto a creare un'ibrida posizione al Pretore, perocchè questi si troverà necessariamente nel bivio: tra la legge che gli impedisce chiaramente ed imperiosamente di prendere cognizione della questione, formante obbietto della causa, così come viene ora prospettata, e la sentenza del magistrato superiore, che lo investe del merito della causa e gli impone di giudicare.

Comunque, il suo giudizio avvolgerebbesi in un circolo vizioso, con danno e dispendio delle parti litiganti e con ritardo della definitiva decisione, perocchè riproducendosi la causa avanti il Pretore, questi, o ad istanza delle parti, ovvero d'ufficio, dovrebbe in ogni caso, dichiarare la propria incompetenza.

Nè vale obbiettare, che la questione non cade direttamente sull' imposta, ma sul privilegio, che l'esazione di tale imposta garantisce; perocchè, e per la parola e per lo spirito del citato art. 84 del cod. proc. civ., il legislatore intese sotto cotesta lata disposizione, comprendere evidentemente ogni questione in materia d'imposte, sia che concerna il debito dell'imposta nella sua quantità, sia che riguardi la spettanza o meno del privilegio sui beni del debitore, per assicurarne la riscossione, in preferenza ad altri creditori del contribuente esecutato, imperocchè nell'un caso e nell'altro, l'istessa è la ragione della legge, interessando entrambi le questioni la materia tributaria, che il legislatore per alte finalità volle sottratta ai giudici minori e demandata invece al magistrato collegiale.

Sarebbe stato infatti, improvvido ed incoerente esso legislatore, ed avrebbe fallito allo scopo propostosi, se mentre sentiva il bisogno di affidare a quest'ultimo il giudizio sulla sussistenza e misura della imposta, avesse poi lasciato al giudice singolare il decidere sulle questioni nascenti in corso del giudizio esecutivo, in base a cui l'imposta viene ad essere riscossa, il che interessa altrettanto, e forse maggiormente, alla Finanza, quanto la sussistenza od entità della tassa.

Ond'è che non poteva il Tribunale lasciare al giudizio del Pretore, il decidere, se nella specie competa all'Esattore, il privilegio, di cui all'art. 62 della legge sull'imposta di ricchezza mobile, in preferenza della tassa di successione, dovuta al Domanio, trattandosi, come si è visto, di una vera e propria questione tributaria, e quindi, non dal Pretore, ma di competenza del Tribunale.

Che pertanto, fondate essendo le censure rivolte alla denunziata sentenza, il ricorso va accolto, con le conseguenziali statuizioni, che sono di rito. Per questi motivi la Corte cassa la denunziata sentenza e rinvia, ecc. ecc.

Nota — Giurisprudenza costante in cui conveniamo. Vedasi nel repertorio generale e negli indici alle voci *Cause, Competenza.*

N. 13058 — Bollo — Tassa sulle società estere — Capitale imponibile — Versamenti — Ammortamento — Lavori addizionali — Aumento di capitale — Acquisto di immobili — Valore imponibile — Omessa denunzia — Tassa principale — Prescrizione — (Art. 70, 72, T. U. Bollo).

È imponibile di tassa non soltanto il capitale rappresentato dai versamenti degli azionisti di una Società straniera, ma anche quello pervenuto alla Società a titolo di rimborso od ammortamento di prezzo di lavori eseguiti nello Stato che aumentano il valore dell'impianto di officine e del materiale sociale.

È pure imponibile di tassa il capitale impiegato in acquisto di immobili che figura nei bilanci e nei libri della Società come impiego di capitale faciente parte delle sue attività destinate ad operazioni in Italia.

È tassa principale quella richiesta sugli aumenti di capitale che l'agente finanziario non fu in grado di determinare per difetto di veridica denunzia; ed è soggetta alla prescrizione decennale — (Cass. Roma 27 marzo-4 aprile 1903 — Finanze c. Società per l'illuminazione a gas di Firenze — Caselli *Pres.* - Mortara *Est.*).

Ritenuto in diritto che l'assunto della Società del gas non ha fondamento nella legge sebbene non sia stato presentato in questa sede il contratto al quale fa richiamo, come base del suo argomentare, la parte ricorrente (onde non sarebbe senza qualche ragione il dubbio intorno alla ammissibilità del ricorso), non è controverso, e risulta dalla sentenza denunziata, che non fu convenuto fra le parti un prezzo determinato, unitario o a cottimo, per le costruzioni e i lavori formanti oggetto dell'impresa, distribuendosi il pagamento di questo prezzo in via graduale o di ammortamento, durante una serie di anni, e acquistando immediatamente il Comune la proprietà e la disponibilità delle officine, dei gazometri, delle condutture ecc., a misura che ne fosse ultimata la costruzione.

Oggetto di accollo, o meglio di concessione, fu il servizio pubblico della illuminazione; e fin quando dura questo servizio la proprietà esclusiva di ogni mezzo necessario ad adempierlo rimane alla Società. I lucri che questa si riprometteva, con accorti e non sbagliati calcoli, erano cotanto pingui da rendere possibile che, tra i corrispettivi della concessione, fosse compreso il rilascio al Comune del materiale servente alla produzione e distribuzione del gas, a termini del contratto, del quale il valore, a quell'epoca, va considerato rispetto alla società, non rispetto al Comune, ed è evidente, sotto tal punto di vista, come scenda a cifra assolutamente minima di fronte al prezzo di costo, stante la inutilizzazione quasi completa che subirebbe, non venendo rinnovata la concessione.

Anche pel Comune, del resto, non è lecito parlare di ammortamento del prezzo di costruzione, mentre a nessuno sarebbe possibile oggi stabilire quali deprezzamenti subirà il materiale di cui esso diventerà proprietario al tempo della scadenza del contratto, non solo per naturale deperimento ma più ancora per nuove scoperte scientifiche, che rendessero del tutto trascurabile per i pubblici servizi d'illuminazione e riscaldamento l'uso del gas. Perciò la clausola del contratto fu bene spiegata nel suo senso giuridico dai magistrati inferiori, quando sostanzialmente intesero essere stata stipulata per escludere il dubbio che il Comune sia mai tenuto ad altri compensi per il rilascio degli edifici e meccanismi della società lionese, non già per stabilire un accollo della costruzione dei predetti edifici e meccanismi per conto del Comune, come ora vorrebbe far credere la ricorrente. L'accollo, oggetto del contratto, già lo si è detto, fu la produzione e somministrazione del gas; e per dare esecuzione a simile contratto, con tutte le sue clausole, compresa quella del rilascio finale degli edifizi e altro, la società avrebbe dovuto sostenere del proprio tutte le occorrenti spese, anche nella ipotesi (per quanto inverosimile) che il prezzo del gas, pagato dal Comune, non fosse stato sufficiente a rimborsarla. Basterebbe, infine, notare che nei

bilanci, e quindi nei libri, della Società, tutto il materiale in questione fu a buon diritto registrato come proprietà sociale e che il Comune è ben lontano dal poterne disporre in tutto o in parte qual proprietario, per eliminare ogni eventuale dubbio intorno alla sorte che merita il ricorso esaminato.

Ritenuto, quanto al ricorso della Finanza, che col medesimo vengono sottoposte al giudizio della Corte le seguenti questioni :

1° I capitali che una società estera esercente imprese commerciali in Italia, impiega qui nell'acquisto dei beni immobili non servienti alla sua industria, sono colpiti da tassa?

2° L'aumento di tassa che l'ufficio fiscale impone alla società estera allorquando viene a conoscere che il capitale da essa denunziato come destinato ad operazioni in Italia era inferiore al vero, è tassa principale o suppletiva? e per conseguenza è soggetta la richiesta di pagamento della maggiore tassa alla prescrizione decennale o alla biennale, giusta la distinzione contenuta nell'articolo 72 della legge?

Ritenuto, sulla prima questione, che la Corte d'appello considerò essere esonerato dalla tassa il capitale investito dalla società lionese nell'acquisto di alcuni immobili, dalla Corte stessa dichiarati (con apprezzamento insindacabile) estranei all'industria del gas, tanto per la destinazione dei beni medesimi come per quella delle loro rendite;

Ritenuto però essere incontroverso perchè affermato dalla Corte d'Appello, che l'acquisto di quegli immobili figura nei bilanci, e quindi nei libri, della società lionese, come impiego di capitale faciente parte delle sue attività destinate ad operazioni in Italia. E ciò basterebbe per motivare la censura che merita la sentenza denunziata in relazione al testo non ambiguo dell'articolo 70 della legge sulle tasse di bollo, ove non si fa specificazione del capitale attualmente impiegato nell'esercizio di una determinata industria o di un particolare commercio, ma viene colpito tutto il capitale che le società straniere destinano ad operazioni in Italia.

Il che è ben diverso dall'assoggettare a tassa il patrimonio delle medesime società, non curandosi la legge di ricercare la provenienza del capitale che esse destinano ad operazioni in Italia, ma cogliendo questo capitale nel momento in cui si estrinseca con un fatto materiale la sua applicazione redditizia in Italia.

A torto la società lionese invoca il principio generale della parificazione degli stranieri ai cittadini nel godimento dei diritti civili.

A prescindere da una accademica disquisizione sulla figura giuridica delle società estere non riconosciute, nè legalmente operanti in Italia, è manifesto che nella presente disputa non ha concludenza alcuna quel principio generale ed astratto; o se ne ha una, e questa è nel senso che le società straniere debbano soggiacere agli oneri tributari che sono

loro imposti per parificarne la condizione, sotto un tal punto di vista, a quella delle società nazionali.

Posto che la società lionese opera in Italia a guisa di società commerciale e quindi sotto le discipline del codice di commercio, alle quali fu richiamata anche mediante giudicati proferiti in sede penale, è evidentemente applicabile ad essa l'articolo 4 del codice di commercio che stabilisce l'indole commerciale di qualunque suo atto eseguito in territorio italiano, qualora non vi sia una delle ragioni eccezionali indicate nel medesimo testo di legge, per dare diversa definizione a qualche singolo atto. Ora alla natura e ai fini di una società anonima per azioni ripugna troppo la costituzione di un patrimonio immobiliare, estraneo alla sua attività commerciale, perchè l'acquisto d'immobili possa, per l'indole propria dell'atto essere considerato non commerciale, mentre poi esso non è atto essenzialmente civile (articolo 3 n. 3 codice di commercio). La società lionese ha compiuto un atto subbiettivo di commercio mediante tale acquisto ; ha dunque compiuta una operazione con capitale sociale nel territorio italiano.

Non è provato, e nemmeno fu detto, che tale operazione, quantunque estranea all'industria del gas, fosse estranea allo statuto della società o dal medesimo vietata, nè ciò avrebbe importanza di fronte alla legge fiscale.

Sia una forma d'impiego di fondi di riserva, o sia qualunque altra la ragione dell'operazione, l'operazione esiste, il capitale sociale vi è applicato ; dunque è legittima la imposizione della tassa. Non è la prima volta che simile massima viene da questa Corte stabilita, ed è vano obbiettare che i beni immobili sono già soggetti ad altri tributi, giacchè questo fatto è comune a tutti gli immobili, anche a quelli cioè, destinati all'industria del gas, come officine, stabilimenti, terreni, magazzini e altri edifizi. Per queste considerazioni il primo motivo del ricorso dell'avvocatura erariale dev'essere accolto.

Ritenuto, sulla seconda questione, che questa Corte ebbe ad insegnare in parecchie antecedenti decisioni quale sia il criterio che nell'art. 72 della legge sulle tasse di bollo presiede alla distinzione fra tassa principale e suppletiva.

La Corte d'appello dimenticò manifestamente quei pronunziati, nei quali in sostanza fu deciso : esservi tassa suppletiva ognora che la imposta viene liquidata in una somma diversa dalla antecedente, per riconosciuto errore dell'agente nel metodo di liquidazione ; ed esservi invece tassa principale quando si tratta, come nella specie, di imporre la tassa sugli aumenti di un capitale precedentemente tassato, aumento che l'agente non fu in grado di determinare, per difetto di veridica denunzia da parte del contribuente. In quest'ultima ipotesi, insegnò la Corte nelle decisioni ora richiamate, non si ha la figura della tassa

suppletiva, ma bensì quella di un complemento della tassa principale, soggetto alla prescrizione decennale giusta il n. 2 dell'art. 72, non alla biennale di cui nel n. 1 dello stesso articolo.

Ritenuto essere di niun valore l'argomento addotto dalla Corte d'appello; imperocchè, sia pure che nel primo accertamento a carico della società lionese fossero tenute presenti tutte le varie categorie di beni di cui si compone il patrimonio speciale colpito dalla tassa, nessuna eccettuata; ma se in ciascuna categoria le verificazioni posteriori misero in luce la esistenza di una quantità di beni sfuggiti alle indagini degli agenti fiscali perchè non fedelmente denunziati dal contribuente, la situazione è del tutto identica a quella che ebbe negli altri casi su cui venne stabilita la giurisprudenza della Corte intorno a siffatta questione ed equivale alla ipotesi di una categoria di beni nella quale si scopra tardivamente la esistenza di una quantità non denunziata.

Per questi motivi; la Corte di Cassazione riuniti i ricorsi, pronunzia su di essi come segue: Rigetta il ricorso della Società lionese per l'illuminazione a gas di Firenze, ed accoglie il ricorso dell'Amministrazione delle Finanze e annulla la sentenza impugnata nella parte denunziata col medesimo ricorso, rinviando ecc.

Nota — Conveniamo su tutte le massime sovrascritte.

PARTE TERZA — Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 13059 — Atto notarile — Sottoscrizione — Causa di impedimento — Dichiarazione — Menzione del notaro — (Art. 43, 49 legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900).

Non può dirsi nullo l'atto notarile per ciò che il notaro si limiti a far menzione che una delle parti non sottoscrisse per non sapere, *sia perchè presumendosi l'osservanza della legge, devesi ammettere che la dichiarazione di non sapere sia provenuta dalla parte, sia perchè deriverebbe virtualmente dalla conferma dell'atto emessa in seguito alla lettura datane dal notaro.*

In ogni caso l'atto non sarebbe giuridicamente inesistente, ma semplicemente annullabile e verrebbe sanato dalla ratifica della parte — (Trib. Girgenti, 17 aprile 1902 — Maggio c. Lo Bianco).

Quantunque la sentenza del pretore possa essere confortata dalla decisione della Corte d'appello di Roma, del 22 dicembre 1894 (Barbanti

e Follani, *Mass.*, 10240), pure il tribunale crede più rispondente a legge l'avviso contrario.

L'art. 43 della legge sul notariato, testo unico 1879, al n. 10, dispone, che l'atto notarile tra l'altro debba contenere: « la sottoscrizione delle parti, dei fidefacienti, dell'interprete, dei testimoni e del notaro. Se alcuna delle parti od alcuno dei fidefacienti non sapesse o non potesse sottoscrivere, deve dichiarare la causa che glielo impedisce, ed il notaro deve far menzione di questa dichiarazione prima della menzione indicata nel n 8 (lettura degli atti e degli inserti) ». Il contratto impugnato nella specie termina con la formola « firmata dalle parti, testi e me notaro meno di detta Lo Bianco per non saperne »: dopo di che segue la menzione della lettura.

Ciò posto, è facile rilevare come scopo del legislatore, nel dettare il cennato art. 43, per la cui inosservanza l'art. 49 fulmina la nullità, sia stato quello di prescrivere come regola generale la sottoscrizione delle parti, appunto per dare al contratto quella maggiore possibile autenticità che proviene dalla firma delle parti. Se non che il legislatore dovette pensare, che anche gl'illetterati e coloro che non potessero firmare, avessero potuto contrattare, ma prescrisse che essi avessero dichiarato la causa che li impedisca a sottoscrivere. Fu creduta sufficiente l'opera del notaro e la sua attestazione per imprimere all'atto la piena fede di un atto pubblico; ma appunto per impedire abusi ed arbitri, appunto per mettere un limite all'autorità del notaro, si volle che la dichiarazione della causa dell'impedimento a sottoscrivere provenisse dalla parte.

Ma con ciò non si volle imporre una formola sacramentale, cosicchè basta che in qualsiasi modo risulti o possa argomentarsi che la dichiarazione provenga dalla parte.

Or, nella specie, il notaro disse, che la Lo Bianco non sottoscriveva *per non saperne*, non disse che non sottoscriveva perchè lui conosceva che la Lo Bianco non sapesse sottoscrivere; ond'è che, se l'osservanza della legge si presume, devesi ammettere che la dichiarazione di non sapere sia provenuta dalla parte, tanto più che per escludere la dichiarazione della parte, si dovrebbe ammettere che il notaro l'avesse esclusa dal firmare o non l'avesse interpellata.

Ma supposto per poco che il notaro avesse, senza dichiarazione della Lo Bianco, qualificata costei per analfabeta, dando così ragione della omessa di lei sottoscrizione, egli è certo, in fatto, che l'atto fu letto alle parti dopo la menzione che la Lo Bianco non sottoscriveva perchè non sapeva sottoscrivere. Ma se nello stesso atto leggesi che desso veniva confermato, se dell'atto faceva parte quella menzione, come del resto prescrive l'art. 43 sopraccennato, sarebbe arbitrario ritenere, come ritenne la corte d'appello di Roma nella cennata decisione, che la conferma si riferisce ai patti del contratto. Quindi è che se la Lo Bianco

confermò non potere sottoscrivere per non sapere, virtualmente fece la dichiarazione prescritta dalla legge; anzi quella conferma ribadisce il concetto che lei stessa abbia di già dichiarato al notaro di non sottoscrivere per non sapere.

Nè, ritenendo la virtuale dichiarazione, si potrebbe ritenere nullo l'atto, perchè la dichiarazione segue la lettura dell'atto, non tanto perchè potrebbe dirsi che solo l'inosservanza, non la trasposizione nell'osservanza, non può condurre alla nullità (app. Catania, 12 aprile 1893, *Mass.* n. 9540; ma perchè trattandosi di conferma di quanto prima aveva dichiarato il notaro, la dichiarazione virtuale prendeva il posto della dichiarazione fatta dal notaro stesso.

Ma si è avanti osservato, che lo scopo del legislatore, nel dettare la seconda parte del n. 10 dell'art. 43 della legge sul notariato, si fu d'impedire possibili abusi ed arbitri per parte del notaro. Or posto pure, il che non è, che si tratti di dichiarazione di notaro anzichè di dichiarazione di parte, in tanto potrebbe esservi nullità in quanto fosse stato tradito lo scopo del legislatore. Quindi se la Lo Bianco confermò nell'atto stesso di non sapere sottoscrivere, se non ha per nulla negato che lei sia illetterata, se anzi nell'atto di mandato conferito per la rappresentanza nella presente causa lei stessa continua ad affermare di non sapere sottoscrivere, il cercare la nullità del contratto, è un volere profittare della locuzione un po' ambigua adoperata dal notaro rogante, senza metterla in relazione al contesto del contratto.

Ma posto che l'atto sia nullo, bene la nullità sarebbe stata sanata dalla ratifica della parte. È ovvio che la ratifica non è possibile per gli atti giuridicamente inesistenti, perchè non si può riconoscere ciò che non esiste, ogni ratifica quindi sarebbe inefficace, ammenochè non fosse contenuta in una novella convenzione, che avrebbe vita per sè stessa. L'atto nullo però può sempre essere ratificato, appunto perchè l'atto giuridicamente esiste, ma è travagliato da un vizio, che può farlo annullare. Non si può quindi confondere l'atto giuridicamente inesistente con l'atto nullo: l'atto giuridicamente inesistente è quello che manca di alcuno dei suoi elementi essenziali, come la capacità di contrattare, l'oggetto, il consenso, la causa e, per alcuni contratti tassativamente designati dalla legge e detti solenni, anche la forma scritta (Ciabburi, *Ratifica*, n. 14 nell'*Enc. giur. it.*).

Nel caso in esame nessuno degli elementi costitutivi del contratto manca, nessuno è stato contestato, non manca nemmeno la forma, perchè vi ha l'atto pubblico.

Si dice che la forma è viziosa; ma si tratta di un vizio, che appunto potrebbe rendere nullo l'atto, che giuridicamente esiste. Nè la distinzione tra difetto e vizio di forma è arbitraria, poichè risulta dal testo della legge. Difatti l'art. 1310 parla di difetto di formalità, mentre

l'art. 1311 parla di vizii delle forme e *di qualunque altra eccezione*, è comprende, con la sua ampia dizione, tanto il difetto quanto il vizio di formalità (Cassazione di Palermo, 10 aprile 1894, Salerno c. Pileri, *Sin. giur.*, fasc. 91, art. 1311).

Nella peggiore delle ipotesi adunque l'atto impugnato non sarebbe stato giuridicamente inesistente, ma semplicemente annullabile ond'è che ben poteva essere ratificato ai sensi dell'art. 1309 codice civile. Per questi motivi, ecc.

Nota — Riportiamo di buon grado la assennata sentenza del Tribunale di Girgenti alla quale diamo ampio plauso noi che vi vediamo accolto il sano principio già sancito dalla Cassazione Romana e da noi sostenuto in nota al n. 11279, che non si possa, cioè, dichiarare la nullità di un atto unicamente perchè non sia detto espressamente che le formalità richieste siano state osservate in quel preciso modo dalla legge prescritto; ma che si debba invece pretendere la prova certa che la legge fu violata, poichè in caso di dubbio se ne deve presumere la retta osservanza.

In merito, oltre le decisioni citate nel testo, si possono consultare utilmente in tema di testamenti e della eventuale responsabilità del notaro i nn. 12748, 12688, 12657, 11736, 11497 delle *Massime* e quelli ivi richiamati.

Decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato

N. 13060 — Notari — Concorsi — Nomina — Anzianità — Condotta — Eccesso di potere — (Art. 11, 12, 13 legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900).

Commette eccesso di potere il Ministero che nella nomina a posto di notaro preferisce un concorrente meno anziano ad altro avente maggiore anzianità e di ottima condotta per non aver questi rinunziato anticipatamente *alla carica di notaro, mentre risulta dagli atti ch'egli non oppose un rifiuto assoluto a rinunciare al posto di pretore prima di avere assunto l'ufficio notarile, ma solo insisteva a volervi rinunziare dopo prestata la cauzione e quando fosse per assumere l'esercizio del notariato.*

L'Amministrazione non può essere condannata nelle spese del giudizio — (Cons. Stato IV Sez. 27 febbraio 1903 — Casimo c. Ministero G. G. e Rovida — Pincherle *Est.*).

Considerato in merito al ricorso, che se questa Sezione ha sempre ri-

conosciuto nel Governo, quando provvede a un posto di notaro, la maggiore ampiezza nell' apprezzamento della condotta dei candidati, per la quale esso creda di non seguire quella norma di anzianità di esame che è tracciata, per le proposte dei consigli notarili, dall' art. 11 del regolamento 25 giugno 1879, n. 4900, sarebbe però in contrasto con la sua costante giurisprudenza ammettere che a ciò possa equivalere la mancanza di motivi o, ciò che è più grave, che i motivi siano in contrasto con le risultanze degli atti, deficienza o contrarietà, le quali presentano la fisonomia dello eccesso di potere.

Che nella specie tale eccesso di potere fu dal ministero commesso. E, prima di tutto, consiglio notarile, procura generale presso la corte d'appello e corte d'appello furono concordi nell'attestare ottima la condotta del Casimo; nè il ministero potè fare in proposito eccezione alcuna; anzi esplicitamente convenne in quell'avviso, quando si dichiarò disposto a nominarlo, purchè avesse anticipatamente rinunciato all' attuale carica di pretore (lettera 19 febbraio 1902 del procuratore generale). La quale condizione, come spiega l'avvocatura erariale, fu indotto il ministero ad imporre ai magistrati, che concorrono ai posti di notaro, per evitare illecite pattuizioni dalle quali, malgrado la dignità dell'ufficio, taluno di essi non rifuggirebbe.

Prescindendo però dall' esaminare, se il ministero potesse esigere in via assoluta l'adempimento di quella condizione, e creare così una incompatibilità tra l'ufficio di pretore e la semplice nomina a notaro, senza che ancora ne siano state assunte le funzioni, certa cosa è che il ministero non poteva interpretare la insistenza del dott. Casimo quale un rifiuto assoluto a rinunciare al posto di pretore prima di avere assunto l'ufficio notarile. Nella lettera infatti del 4 marzo 1902, con cui rispondeva alle sollecitazioni fattogli in quel senso dal ministero, il Casimo, dopo aver dichiarato solennemente (così leggesi) che avrebbe esercitato il notariato in Furnari, suo paese nativo, sia per ragione di salute, che per avervi i propri interessi da tutelare (la qual cosa trovava conferma anche nel parere dato dalla corte di appello), e dopo esposte le ragioni per cui non credeva suo dovere di rassegnare anticipatamente la rinuncia che gli era domandata, terminava dicendo: « Se l' ecc.mo ministero, non ostante le superiori ragioni, insisterà per la mia anticipata rinuncia, non posso che dichiarare di essere pronto a scrivere formale anticipata rinuncia ». E se egli, anche con istanza posteriore diretta a S. M. il Re, e prodotta ora dall'avvocatura erariale, insisteva per non essere costretto a quella che egli riteneva intempestiva dimissione, ciò si spiega come gli ultimi sforzi che faceva per non restare privato dello stipendio nel tempo che doveva necessariamente decorrere fra la rinuncia e la assunzione effettiva dell' ufficio notarile; ma non poteva infirmare la dichiarazione formalmente fatta al ministero e alla quale questo avrebbe potuto invitarlo a dar seguito.

Se adunque il procuratore generale nella sua nota del 14 marzo 1902, inviando quella lettera del Casimo, al ministero, la additava come la espressione della insistenza di costui a voler rinunciare all' ufficio di pretore solo dopo prestata la cauzione, e quando fosse per assumere l'esercizio del notariato, e se il ministero non diversamente la intese, e passò alla nomina di altro candidato meno anziano, non può non concludersi che il provvedimento relativo è ingiustificato, e perciò viziato di eccesso di potere e da annullarsi.

Considerato che l' amministrazione non può essere condannata nelle spese del giudizio, e che vi sono ragioni per compensare le spese giudiziali nei rapporti fra il ricorrente e il resistente Rovida. Per questi motivi, ecc.

Nota — Per la giurisprudenza del Consiglio di Stato circa la facoltà di apprezzamento del Governo nelle nomine a posti di notaro, vedasi da ultimo il n. 13052.

Nella specie conveniamo colla IV Sezione e le diamo lode di avere stigmatizzato le arbitrarie imposizioni del Ministero; ma dobbiamo ancora una volta protestare contro l'assoluzione dell'Amministrazione dalle spese di giudizio (V. nn. 12866 e 12658 ed ivi), assoluzione che la IV Sezione ha eretto a principio, e che, contrariamente ad ogni buona norma di diritto, pone il cittadino in condizione di troppo grave inferiorità di fronte al Governo, che ha già numerose armi per commettere impunemente non diremo favoritismi ed arbitri, ma interpretazioni ed applicazioni meno esatte delle leggi e degli ordinamenti.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Decisioni giudiziarie

N. 13061 — Demanio — Leggi soppressive — Chiesa ricettizia — Beni pervenuti per testamento — Mancanza di autorizzazione sovrana — Leggi napolitane — Acquisizione — (Decreto R. 18 maggio 1857 – Decreto dittatoriale 18 ottobre 1860 — Leg. 15 agosto 1867).

Sono legalmente acquisiti, per le leggi napolitane, anche senza autorizzazione sovrana, i beni pervenuti per testamento ad una Chiesa ricettizia, passati poi per le leggi soppressive al Demanio dello Stato — (Cass. Roma, 4 aprile 1903 — Demanio dello Stato c. Varvaglione).

PARTE SESTA — Cose diverse

Studi sugli uffici demaniali

N. 13062 — Uffici ipotecari — Provvenienze dei Conservatori.

Per dare ancora altre prove, oltre quelle già somministrate al N. 12900 col prospetto delle anzianità e degli stipendi, delle ingiustizie e dei mali che affliggono il personale demaniale e ad illustrazione del voto formulato dall'*Associazione demaniale* per la preferenza a darsi agli Impiegati Demaniali nel conferimento degli Uffizi delle Ipoteche pubblicheremo, appena lo spazio ce lo consenta, un prospetto dimostrativo delle provvenienze dei Conservatori delle Ipoteche compresi nell'ultimo ruolo di anzianità pubblicato nell'Annuario dei Ministeri delle Finanze e del Tesoro pel 1902-903.

Diciamo però fino da ora che da tale prospetto risulta che sono stati concessi ad estranei alla carriera demaniale ben quindici su ventuno Uffizi ipotecari di prima classe e quindici su ventiquattro di seconda. A conti fatti sono stati sottratti ai Demaniali tre quarti degli Uffici di prima, tre quinti di seconda, due terzi del complesso delle prime due classi.

Nella terza classe poi gli estranei sono undici contro tredici demaniali.

Cosicchè nell'insieme delle prime tre classi gli estranei stanno in ragione di quarantuno contro ventotto Demaniali, vale a dire nella proporzione di oltre quattro settimi.

Solo gli Uffizi di ultima classe sono coperti in maggioranza da Demaniali; non tutti però, perchè anche qui si sono infiltrati per un quarto gli estranei.

Giustizia e prudenza vorrebbero che cessasse una buona volta questo sistema di ammettere, anzi di dare la prevalenza nel conferimento dei posti di Conservatori delle Ipoteche a funzionari di altre Amministrazioni reclutati un po' dappertutto, nelle Imposte dirette, nei Banchi del Lotto e persino nelle Foreste; giustizia perchè sarebbero così restituiti alla benemerita carriera demaniale antichissimi diritti e premi dei quali fu con cattivo consiglio spogliata senza vantaggio alcuno, anzi con detrimento dell'importantissimo pubblico servizio; prudenza, perchè i funzionari demaniali vi porterebbero quel largo contributo di cognizioni scientifiche, di antiche e lodevoli tradizioni e di attitudini tecniche che in altri, per quanto stimabilissimi, non è sempre dato di sperare per così delicato e pericoloso ramo di servizio, darebbero più sicura garanzia dei più gelosi interessi dei cittadini, e solleverebbero lo Stato da una responsabilità che gli potrebbe incombere da improvvide scelte senza al-

cuna prova di rassicuranti capacità ed attitudini negli eletti, responsabilità della quale si ebbe già ad occupare la stampa politica non benevola verso il Governo e verso il sistema.

Con questi voti non intendiamo menomamente di alludere alle persone singolarmente sempre rispettabilissime, verso le quali anzi serbiamo la maggiore stima ed amicizia, ma parliamo del sistema attuale che non è improntato a giustizia ed è pericoloso per il pubblico e per lo Stato. *Caveant consules!*

Rivista della stampa

N. 13063 — Impiegati dello Stato — Indennità di residenza.

Come era da prevedersi, e lo avvertimmo al N. 12660, prima a Genova, poi a Torino e Catania con le adesioni di non pochi Senatori e Deputati e di altre Associazioni di impiegati civili di Napoli, Palermo, Firenze e Milano, sorsero agitazioni e comizi di Impiegati civili per affermare il loro diritto alla indennità di residenza concessa agli impiegati in Roma, e per indurre il Governo a mantenere l'impegno assunto il 21 giugno del 1902 di estendere lo stesso provvedimento agli impiegati di altri centri d'Italia in condizioni non migliori della Capitale.

Accordare l'indennità di residenza, in massima, è atto di suprema giustizia distributiva per equilibrare e pareggiare possibilmente le condizioni degli impiegati; ma concederla per la sola residenza nella Capitale è creare un privilegio che scompiglia maggiormente l'equilibrio e rende ancora più acuta la disuguaglianza fra gl'impiegati; tanto più sensibile in quanto che la residenza nella Capitale è generalmente preferita, alla quale, anche senza l'indennità, accorrerebbero gli impiegati dello Stato e che gli stessi impiegati della Capitale preferirebbero alle residenze forzate in altre città ancorchè fossero favorite dalla indennità, sia perchè la Capitale ha maggiori attrattive, sia per la stabilità, che se è dannosa per i pubblici servizi, giova però agli interessi degli impiegati.

Sono adunque ben giustificate le agitazioni, le quali dureranno e si acuiranno certamente fino a che l'indennità non verrà estesa e proporzionata a tutte le residenze che importano oneri disuguali, come si pratica in Germania.

Chi semina vento raccoglie tempesta.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13064 — Sig. L. R. n. 1700 — Ipoteche — *Trascrizione — Precetto — Rivendita* — (Art. 1933 N. 1, 2085 cod. civ. — Art. 666 cod. proc. civile) — Non essendovi limitazioni nella legge, riteniamo che non possa il Conservatore delle ipoteche ricusare l'annotazione al margine della trascrizione del precetto anche della sentenza di rivendita.

G. Avezza, *Direttore*.

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Disposizioni di legge

N. 13065 — Tasse sugli affari — Esenzioni e privilegi — Istituti d'emissione — Immobilizzazioni — Proroga — (Estratto dalla legge 28 dicembre 1902 N. 530).

« Per la liquidazione delle immobilizzazioni degli Istituti di emissione, disposta con gli art. 13 della legge 10 agosto 1893 N. 449, e 36 della legge 8 agosto 1895 N. 486, sono prorogate con effetto dal 1° gennaio a tutto il 31 dicembre 1903, le agevolezze fiscali consentite dalle leggi 8 agosto 1895 predette (alleg. *R*) e 2 luglio 1896 N. 265, in quanto non siano modificate dagli art. 59 e 60, del testo unico sugli Istituti d'emissione » (T. U. 9 ottobre 1900 N. 373).

Nota — Vedansi i *Testi unici,* Avezza pag. 448 e seguenti.

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13066 — Tassa di registro — Vendita — Prezzo — Stima — Plusvalenza — Contraente — Rappresentante — Solidarietà — Minori — Vedova — Atti esecutivi — Notificazione — (Art. 29, 86 e 90 T. U Reg. — Art. 136 cod. proc. civ.).

Chi interviene nell'atto di vendita come contraente, ancorchè non contragga nel suo esclusivo interesse, è tenuto solidalmente al pagamento della suppletiva tassa e penalità di registro sulla plusvalenza risultante dal giudizio di stima.

È valida ed efficace la notificazione fatta a figli minori di una determinata e specificata persona, sebbene non siano stati indicati i nomi delle singole persone rappresentate — (Cass. Roma 14-24 aprile 1903 — Finanze c. Bettini - Pagano *Pres.* - Rocco-Lauria *Est.*).

Con atto 17 novembre 1892 l'Ing. Luigi Fasoli, quale Direttore dello stabilimento industriale di S. Maria in Sassari e per conto dello stesso, acquistava col patto di ricompera parecchi fondi rustici ed urbani per il prezzo di L. 2,286. 40.

L'Ufficio del registro reputando ben meschino tale prezzo, provocò una stima contro il Fasoli. E quando i periti ebbero constatato il valore

effettivo de' fondi, liquidò la tassa relativa, che insieme alla sopratassa ed alle spese di perizia venne notificata alla vedova del defunto Fasoli per sè e nella divisa di amministratrice dei suoi figli minori quali eredi di esso Fasoli. Tornate inutili le pratiche amichevoli, la Bettini. vedova Fasoli, subiva un'esecuzione per cui pagò L. 1,041. 68 per debito e spese. Indi a ciò la Bettini traeva dinanzi al Tribunale di Sassari l'Amministrazione demaniale per la restituzione della somma, che affermò indebitamente pagata.

Sostenne all'uopo in rito l'irregolarità degli atti esecutivi perchè rivolti contro i figli minori senza indicarne i nomi e senza possedere contro di essi alcun titolo esecutivo e contro la vedova non erede del marito per la morte intestata di costui.

Sostenne in merito che non era tenuto il Fasoli a pagare la tassa di registro, non avendo contrattato l'acquisto in nome proprio, sibbene qual Direttore dello stabilimento cennato.

La Finanza invece dedusse che il Fasoli non fosse solamente Direttore dello stabilimento, ma comproprietario con partecipazione agli utili e che i condebitori in materia di tassa fossero obbligati in solido.

Il Tribunale di Sassari a' 21 luglio 1896 respinse la domanda. La Bettini interpose appello.

La Corte di Cagliari con sentenza proferita a' 19 novembre 1896 rigettava l'appello. La Bettini ricorre a questo Collegio Supremo.

Assume:

Che se la Corte di merito ritenne il Fasoli qual rappresentante dello stabilimento e per conto di questo, non doveva soggettarlo alla tassa dovuta dallo stabilimento rappresentato.

Che nullamente si omisero negli atti notificati i nomi dei figli minorenni del Fasoli defunto, citandosi la madre con la qualità di amministratrice e quale erede del marito morto intestato.

Considerando che secondo l'art. 86 n. 1 della legge del registro sono sottoposti a tassa coloro i quali nel rogito tassabile abbiano la figura di contraenti. Nulla importa che chi abbia tale figura, non contragga obbligazioni nel suo esclusivo interesse. Se così non accadesse, non tornerebbe facile agli esattori di tributi nè pronta la effettiva riscossione dovendosi indicare quali fossero ed in realtà le persone interessate. L'art. 90 della riferita legge esprime chiaramente l'enunciato principio col prevedere il fatto del rimborso di chi abbia pagato per conto di altri nei casi in cui la legge del registro lo prescrive.

Non a torto dunque la Corte di appello senza cadere in veruna contradizione, ha giudicato soggetto a tassa e personalmente il Fasoli malgrado che avesse costui contrattato nella qualità di Direttore dello stabilimento interessato e per conto dello stesso, aggiungendovi la solidalità con cui si deve l'imposta di registro da tutti i contraenti intervenuti.

Al Fasoli e per lui, defunto, spetta il ribasso della somma per i veri interessati corrisposta all' Ufficio di registro. Non è perciò fondato il primo motivo del ricorso.

Neppure ha fondamento l'altro motivo. L'art. 136 del cod. proc. civ. dispone che chi non tenga l' Amministrazione dei suoi beni, sia citato nella persona del suo rappresentato.

Nessuna legge ordina che si debbano indicare i nomi delle persone rappresentate, salvo, s'intende, se ragioni speciali non richieggano che vi sia l'indicazione enunciata. Nella specie, come in modo insindacabile ha deciso in fatto la Corte di merito, l'essersi specificati i minori quali figli della vedova Bettini, procreati col defunto Fasoli, non lascia dubbio sull'identità dei detti minori e quindi sull' efficacia legale della notificazione degli atti.

Rispetto alla lamentata qualità di erede, la Corte di merito ha risposto con interpretazione eziandio insindacabile di non doversi intendere tale parola nel suo significato proprio. Con ciò si escluse la qualità ereditaria nella persona della Bettini.

Veduto l'art. 541 cod. proc. civ., la Corte rigetta il ricorso di Giuseppina Bettini, vedova Fasoli, avverso la sentenza proferita dalla Corte di appello di Cagliari a' 14-17 novembre 1896. Condanna la ricorrente alle spese.

Nota — Riportando al N. 10994 la sentenza ora confermata della Còrte d'appello di Cagliari noi facemmo le nostre riserve sul principio della solidarietà, ed accettammo nella fattispecie la sentenza soltanto per la speciale circostanza che l'Ing. Fasoli acquistando, per lo stabilimento industriale di cui era Direttore, acquistava anche per sè, essendo compartecipe nella Società.

Di questa circostanza la Suprema Corte non si occupa menomamente. Ciò che significa che essa si vuole tener ferma al principio altra volta propugnato e da noi combattuto (V. *Mass.*, N. 9205, 6803 e § 779 del Commento all'art. 27) che basta l'intervento all'atto per far luogo alla solidarietà per il pagamento non solamente della tassa sull'atto, ma anche della eventuale suppletiva tassa.

Se prima ci limitammo alle riserve, ora dobbiamo esprimere a dirittura il nostro assoluto dissenso. Per noi contraente sarà sempre il mandante o rappresentato, non mai il mandatario, procuratore o rappresentante. Per noi sarà sempre vero che ognuno deve rispondere del fatto proprio, e che col suo principio assoluto la Corte Suprema sconvolge le basi del diritto, violenta la ragione, offende le nozioni della responsabilità chiamando a rispondere chi non aveva interesse nell'atto, chi agiva e contrattava per conto e sotto la re-

sponsabilità altrui, e male interpreta la legge di registro, la quale obbligando tutte le parti contraenti non ha certamente voluto estendere l'obbligo a chi non contrae per sè ma agisce per altri.

Chiamarlo poi responsabile anche della tassa suppletiva è un colmo di fiscalismo.

—

N. 13067 — Tasse a debito — Patrocinio gratuito — Deliberazioni delle Commissioni di primo e secondo grado — Difetto di motivazione — Erronee considerazioni — Cassazione — (Art. 9, L. 6 dicembre 1865 N. 2627).

Sono soggette a censura in Cassazione le deliberazioni delle Commissioni pel gratuito patrocinio di primo e secondo grado quando difettino di motivazione, siano informate ad errate considerazioni giuridiche, non rispondano a specifiche ed influenti deduzioni, tengano conto di dichiarazioni emesse nell'interesse di altre persone non comparse senza la prova del mandato, e di un carteggio genericamente indicato ed inconcludente — (Cass. Roma, 3-18 aprile 1903 — Finanze c. Arciconfraternita dei Piceni in Roma — Caselli *Pres.* - Baudana *Est.*).

(Omissis). Diritto: Alla Commissione pel gratuito patrocinio è deferito il potere di riconoscere la esistenza delle condizioni richieste per l'accoglimento dei relativi ricorsi, e ha il dovere di deliberare in proposito (art. 9 capov. 2, e 17 capov. 2 della legge 6 dicembre 1865 n. 2627). Ma perciò fare convenevolmente, è necessario che le deliberazioni, come qualunque altra decisione dell'autorità giudiziaria sieno motivate. La motivazione può riguardare il solo fatto, e allora è dessa incensurabile in Cassazione; ma quando si aggiungono errate considerazioni giuridiche, e non si risponde affatto a specifiche ed influenti deduzioni, allora il responso della Commissione è soggetto a censura.

Nel caso concreto, la Commissione presso la Corte di appello di Macerata ha tenuto conto di dichiarazioni emesse dal Canonico Don Guido Blasi nell'interesse anche della erede di Filippo Lanzi comparsa avanti la Commissione, e di Bruno Montanari non comparso, sebbene non risulta che ne avesse mandato.

Ha tenuto conto di un carteggio fra il dichiarante Blasi, e gli Amministratori dell'Arciconfraternita dei Piceni, senza neanche darne alcuna specifica descrizione, carteggio che non rifletteva punto il Lanzi e il Montanari, e che neppure è stato prodotto in giudizio. Non ha riflettuto che, non essendo contestato il titolo o la causa del credito derivante dall'essere stati i sunnominati Blasi, Lanzi, e Montanari alunni del

Collegio Piceno, a questi incombeva l'obbligo di provare il pagamento o il fatto che ha prodotto l'estinzione delle loro obbligazioni (art. 1312 cod. civ.) cui non si soddisfa mediante un carteggio così genericamente indicato e senza la contestazione della parte avversa, mentre per fatto degli stessi alunni non si potevano esibire le riportate quietanze. Finalmente il Canonico Blasi eccepì la prescrizione; ma la Commissione nulla rispose alla domanda dell'Arciconfraternita, la quale aveva espressamente dedotto che intendeva valersi del diritto di deferire il giuramento a norma dell'art. 2142 del codice civile.

Per tal modo la Commissione ha violato le disposizioni dei succitati articoli nonchè degli art. 517 n. 2, 361 n. 2 e 360 n. 6 del cod. proc. civile.

Ond'è che, riuniti i tre ricorsi presentati dell'Arciconfraternita dei Piceni in Roma, contro le deliberazioni prese dalla Commissione pel gratuito patrocinio presso la Corte di appello di Macerata in data 30 dicembre 1899, accoglie i ricorsi, cassa la deliberazione stessa, e rinvia la causa per un nuovo esame, alla Commissione del gratuito patrocinio presso la Corte di appello di Roma.

Risoluzioni ufficiali

N. 13068 — Tassa di bollo e registro — Quietanze di laudemi di passaggio — Beni enfiteutici — (Art. 13 T. U. Bollo — Art. 148 n. 31 T. U. Reg.).

Circolare del Ministero delle Finanze, 30 novembre 1902 N. 25196.

« Il Ministero ha avuto occasione di rilevare, che presso qualche ufficio del registro prevale ancora il concetto di ritenere quali ricevute ordinarie, e quindi esenti da registrazione obbligatoria entro termine fisso, le quietanze per pagamento di laudemi di passaggio di fondi enfiteutici.

« Sul proposito è da osservare, che l'art. 13 del testo unico delle leggi sul bollo, approvato con regio decreto 4 luglio 1897, n. 414, dopo di aver definito, nel terzo comma, che cosa s'intenda per ricevuta ordinaria, agli effetti della tassa di bollo, dichiara, nell'ottavo comma, che non sono considerate come ricevute ordinarie quelle che importano liberazioni risultanti da precedenti convenzioni scritte o da sentenze, *eccettuate le ricevute di frutti, canoni, affitti e simili.*

« L'obbligo del laudemio ha radice nel titolo di concessione dell'enfiteusi, e la relativa quietanza, riferendosi a convenzione scritta, è perciò di quelle che non sono da considerarsi come ricevute ordinarie.

« È vero che il richiamato comma ottavo fa eccezione per *le ricevute*

di frutti, canoni, affitti e simili, ma tali prestazioni hanno il carattere di debiti che si rinnovano a brevi scadenze periodiche e con esse non vanno confusi i laudemi di passaggio, dovuti soltanto in caso di trasferimento degli immobili enfiteutici.

« Le ricevute di laudemi non sono dunque a considerarsi, sia nei rapporti del bollo che in quelli del registro, come ricevute ordinarie, e restano soggette a registrazione nel termine di 20 giorni dalla loro data.

« Di quest'obbligo è necessario che, per le ricevute relative ai laudemi dovuti al Demanio e al Fondo per il culto, i ricevitori facciano sempre avvertite le parti, apponendo a tergo delle dette ricevute speciale annotazione, come si usa per le quietanze di prezzi di stabili demaniali, giusta la circolare 26 aprile 1874, inserita a pag. 37, vol, 16, della collezione demaniale e richiamata alla normale n. 250, pag. 1212 del vol. IX del *Bollettino demaniale.*

« Ben s'intende poi, per quanto riguarda il bollo, che le ricevute in parola, quando siano rilasciate per conto delle amministrazioni dello Stato, delle provincie, dei comuni e degli altri corpi amministrati od enti morali, e vengano staccate da registri a madre e figlia o redatti sopra moduli a stampa, dovranno assoggettarsi alla tassa di soli centesimi 10, a' sensi dell'art. 20, n. 9, della citata legge 4 luglio 1897 ».

N. 13069 — TASSA DI BOLLO — ARCHIVI DI STATO — COPIE — INTERESSE DEI COMUNI — (Nota del Ministero dell' Interno del 24 maggio 1902 N. 89405).

« Le copie degli atti depositati presso gli archivi di Stato devono essere redatte in carta da bollo da L. 2 quanto al primo foglio e su carta da L. 1 quanto ai fogli intercalari, in conformità al disposto dell'art. 19, n. 14 e 38 della legge 4 luglio 1897 n. 414. A questa regola, in difetto di espressa disposizione di legge non può farsi eccezione per le copie richieste dai Comuni per atti di loro spettanza che si trovino depositati negli Archivi di Stato, e per conseguenza quando anche tali copie fossero necessarie ai Comuni pei bisogni della loro amministrazione, dovrebbero gli stessi Comuni soggiacere alle prescritte tasse di bollo.

« Nè vale invocare il disposto dell'art. 22, n. 2 della citata legge a proposito delle copie anzidette, avvegnachè per *pubblico servizio* a cui allude lo stesso articolo, devesi intendere quello affidato direttamente alla tutela dello Stato, non di qualunque altro che venga esercitato dai Comuni il quale è di un ordine affatto diverso ».

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13070 — DONNA MARITATA — CAUZIONE PER DEBITO ALTRUI — AUTORIZZAZIONE — (Art. 134, 136 cod. civ.).

La frase " costituirsi sicurtà " *usata dalla legge nell'art. 134 è più ampia della parola* " fideiussione "; *dappoichè la parola* " sicurtà " *anche nel suo significato proprio grammaticale significa appunto quella sicurezza che viene data ad altra persona o con parole e con cauzione, e che conseguentemente comprende tanto la fideiussione in senso stretto di semplice obbligazione personale, quanto la prestazione di una cauzione per un terzo, la quale implica anche l'obbligazione reale della cosa che si dà a cauzione per assicurare col valore della medesima l'adempimento dell'obbligazione che si intende di garantire.*

La moglie non ha bisogno di autorizzazione per costituire un pegno; ma unicamente allorquando si tratti di un pegno a garanzia di una obbligazione propria, per assumere la quale non sia necessaria l'autorizzazione maritale, non quando trattisi di un pegno costituito per un terzo, poichè allora si pone in essere una vera costituzione di sicurtà.

Non può pertanto la donna maritata, senza l'autorizzazione maritale o giudiziale, vincolare un credito come cauzione per la gestione di un terzo o del marito — (Cass. Torino, 5 gennaio 1903 — Zanoli c. Monte di Pietà di Milano — MUSSITA *Pres.* - DE AMICIS *Est.*).

La Corte, ecc. — Ha considerato che a mente del combinato disposto degli art. 134 e 136 cod. civ. è fuori d'ogni possibile contestazione che la moglie non può validamente *costituirsi sicurtà* senza l'autorizzazione maritale e, nel caso di opposizione di interesse col marito, senza l'autorizzazione giudiziale.

Ora, nella fattispecie è certo, e lo ritiene in fatto la impugnata sentenza, che la moglie Piantini ebbe a vincolare un suo foglio di credito di L. 4000 come cauzione presso il Monte di Pietà di Milano per una gestione del di lei marito Antonio Zanoli senza l'autorizzazione giudiziale.

La questione sta quindi tutta nel vedere se in questo caso la moglie si sia costituita sicurtà e se vi fosse l'opposizione d'interesse.

Posta così la questione, questa Corte Suprema ritiene come sia cosa per sè stessa evidente che la moglie, la quale presta cauzione per il marito, si costituisce in sostanza sicurtà per lui, e che in questo suo atto vi è opposizione d'interesse col marito, anche senza tener conto dell'altra circostanza, pure ritenuta dalla Corte, che la moglie, prestando la propria cauzione, liberava altra precedente del marito.

E di vero la Corte milanese osserva che la frase *costituirsi sicurtà*, che si legge nel sopra citato art. 134 cod. civ., accenna all'obbligazione « esistente ». Si tratta, essa osserva, del contratto di cui all'art. 1898 cod. civ., cioè della fideiussione ecc.; qui si tratta invece di pura cauzione, per la quale, si dà una *cosa mobile* conferendo al creditore il diritto di pagarsi con privilegio.

Senonchè è troppo facile il comprendere come una tale distinzione non può ammettersi, perchè la legge non la fa, e perchè anche nella cauzione, quando si presta per un terzo, si ha una fideiussione, perchè si contrae il vincolo di soddisfare l'obbligazione di un altro (art. 1898 cod. civile).

Inoltre è manifesto come la frase *costituirsi sicurtà* usata dalla legge nel citato art. 134 è più ampia della parola *fideiussione*; dappoichè è risaputo che la parola *sicurtà* anche nel suo significato proprio grammaticale significa appunto quella sicurezza che viene data ad altra persona o con parole o con cauzione, e che conseguentemente comprende tanto la fideiussione in senso stretto di semplice obbligazione personale, quanto la prestazione di una cauzione per un terzo, la quale implica anche l'obbligazione reale della cosa che si dà a cauzione per assicurare col valore della medesima l'adempimento dell'obbligazione che si intende di garantire.

Neppure vale l'altra ragione di differenza tra fideiussione e cauzione, che la Corte milanese ha posto innanzi dicendo che la prima « deve estendersi a tutta l'obbligazione » e che invece la cauzione è « limitata al suo ammontare ».

Imperocchè tale differenza non sussiste. Infatti, sia che si garantisca tutto o solamente in parte un debito, il vincolo fideiussorio esiste sempre. Tant'è che la Corte stessa non può a meno di ricordare l'art. 1900 cod. civ., il quale statuisce che la fideiussione può prestarsi per una parte sola del debito. Ben vero che soggiunge che per la limitazione in detto articolo ammessa « è necessaria la stipulazione, che nel caso attuale non c'è ».

Ma non si comprende davvero cosa abbia la Corte del merito voluto con tali espressioni significare. Inquantochè l'art. 1900 cod. civ. dice bensì che la fideiussione può prestarsi per una parte sola del debito, ma non dice affatto che occorra per ciò una speciale stipulazione, e la limitazione può benissimo essere *in re ipsa*, come avviene nella presta-

zione di una determinata cauzione, la quale naturalmente limita la responsabilità di colui che la presta al valore della cosa che dà in cauzione, ossia precisamente quella stessa cosa che egli ha dato come cauzione. Laonde sostanzialmente non havvi differenza tra fideiussione e cauzione fatta a favore di un terzo.

Inoltre, come si è già dimostrato, i due concetti sono certamente compresi nell'ampia espressione della legge *costituirsi sicurtà,* che racchiude in sè stessa tanto il prestare cauzione per una terza persona, quanto il rendersi mallevadore per l'adempimento dell'obbligazione di un terzo qualora questi non vi soddisfaccia.

Del pari non regge l'altro argomento addotto dalla Corte milanese, che cioè nel caso concreto si tratta di un pegno, non compreso nell'articolo 134, come riconobbe questa Corte Suprema coll'avere insegnato non essere necessaria l'autorizzazione maritale per costituire un pegno o deposito di somme. Inquantochè sta bene che la moglie non ha bisogno di autorizzazione per costituire un pegno; ma unicamente allorquando si tratti di un pegno a garanzia di un'obbligazione propria, per assumere la quale non sia necessaria l'autorizzazione maritale. Ed è perciò che questa Corte Suprema colla sua sentenza 19 novembre 1895 (*Foro it.,* Rep. 1896, voce *Donna maritata,* n. 14) riconobbe la validità di un pegno o deposito di somma costituito a garanzia di un contratto di locazione fatto dalla stessa moglie.

Ma ognuno vede come la cosa sia ben diversa quando trattisi di un pegno costituito per un terzo. Dappoichè allora si pone in essere una vera costituzione di sicurtà e si rende perciò necessaria l'autorizzazione maritale, e, nel caso di opposizione di interesse, quella giudiziale. Ond'è che quand'anche si ammettesse in ipotesi che nel concreto si trattasse di pegno, sarebbe pur sempre vero che colla sopra riferita espressione generica dell'art. 134 cod. civ. il legislatore ha voluto comprendere tutti i casi nei quali la moglie vincoli le sue sostanze per guarentire le obbligazioni di un terzo, sia cioè che si tratti di fideiussione o cauzione, sia di pegno o deposito di somma.

Essendo per le sopra svolte considerazioni manifesto, per il significato proprio delle parole *costituirsi sicurtà* usate dal legislatore nell'art. 134 cod. civ., e per lo spirito che informa tale disposizione, come le medesime comprendano tutti gli atti coi quali si garantisce l'obbligazione di un terzo, ne consegue che la Corte di Milano avendo nell'impugnata sentenza ritenuto che non era compresa nel divieto di cui in detto articolo la cauzione prestata dall'ora defunta Marcellina Piantini in Zanoli nell'interesse del di lei marito, ha indubbiamente violato quantomeno gli art. 134, 136, 137 cod. civ., in relazione degli art. 3 e 4 disp. prelim. cod. civ., nonchè gli altri articoli citati in epigrafe del primo mezzo del detto codice civile.

Per questi motivi, cassa, ecc.

NOTA — Ci sembra corretta la interpretazione data dalla Cassazione di Torino all'art. 134 cod. civ., fonte eterna di dubbi e di controversia. Per nesso vedansi i nn. 12350, 12239, 12238 e molti altri richiamati negli indici delle MASSIME e nei REPERTORI GENERALI alla voce *Donna maritata*.

N. 13071 — DONNA MARITATA — MARITO INABILITATO — AUTORIZZAZIONE MARITALE — (Art. 134, 135, 315 e 339 cod. civ.).

Nel caso di inabilitazione del marito la moglie non ha bisogno per addivenire agli atti contemplati dall'art. 134 cod. civ. dell'autorizzazione maritale — (Cass. Napoli, 16 settembre 1902 — Guerra c. Ferraro — SANTAMARIA *Pres.* - PETRUCCELLI *Est.*).

Osserva che col primo e secondo motivo si sostiene che la moglie dell'inabilitato non abbia bisogno di nessuna autorizzazione per compiere gli atti di cui nell'art. 134 cod. civ., quando essa sia maggiorenne.

Che, versandosi su questi due motivi del ricorso, anzitutto è d'uopo notare che avendo l'autorizzazione maritale il suo fondamento nella soggezione della moglie al marito, che è il capo della famiglia, non possa in alcun modo paragonarsi alla condizione del minore e dell'interdetto, quella della donna maritata.

Per fermo, essa ha una personalità propria e piena come quella del marito, e se in taluni casi ha bisogno dell'autorizzazione maritale, ciò non vuol dire che il marito rappresenti la moglie e possa compiere da sè qualsiasi atto nell'interesse di quest'ultima.

Ma per armonizzare il principio dell'autorizzazione maritale con l'altro relativo alla personalità giuridica della moglie, il legislatore all'art. 134 cod. civ. determina gli atti, i quali la moglie non può compiere senza essere stata autorizzata dal marito; non già perchè ella sia incapace, bensì in omaggio al capo della famiglia, ed anche per tutela degli interessi e del buon andamento della medesima, trattandosi di atti di maggiore importanza. La legge quindi enumera quegli atti in cui la moglie ha bisogno dell'autorizzazione del marito, e deve ritenersi sia tassativa la detta enumerazione, nè possono per conseguenza in essi comprendersi altri casi. Di talchè per regola la donna maritata ha la piena capacità giuridica, e l'eccezione si ritrova nell'art. 134, che si fonda su considerazioni di buon andamento della famiglia e del rispetto del capo della medesima; onde nel dubbio la regola prevale sull'eccezione.

Che l'art. 135 dello stesso codice statuisce: « L'autorizzazione del marito non è necessaria: 1° quando egli sia minore, interdetto, assente

o condannato a più di un anno di carcere durante l'espiazione della pena; 2° quando la moglie sia legalmente separata dal marito; 3° quando la moglie eserciti pubblicamente la mercatura ».

Con la dispensa dell'autorizzazione accordata in tali casi alla moglie, non si viene ad attribuirle una capacità diversa da quella che dapprima effettivamente aveva; invece, venute meno le ragioni per le quali occorre la suprema direzione del marito, l'art. 135 integra sempre più la capacità della moglie, riaffermando la regola surriferita.

Or, se la moglie pel n. 1 dell'art. 135 è prosciolta da qualsiasi autorizzazione quando il marito sia minore (s'intende minore emancipato col matrimonio), e se il minore emancipato è equiparato all'inabilitato, non potendo l'uno e l'altro fare atti che eccedano i limiti di una semplice amministrazione, si scorge che nel caso d' inabilitazione del marito la donna è nella piena capacità giuridica e non ha bisogno di autorizzazione alcuna per tutti gli atti della vita civile, compresi quelli enumerati nell'art. 134. Imperocchè, se all'inabilitato si vieta fare da sè solo atti che oltrepassino i limiti della semplice amministrazione, sarebbe assurdo che, mentre ciò gli è inibito di fare nel proprio interesse, dovesse intervenire ad autorizzare la moglie quando costei compia tali atti.

Nè rendesi applicabile per analogia l'art. 315 del codice stesso, che dispone: « La donna minore maritata ha per curatore il curatore del marito, se questi sia minore od inabilitato ». Tale statuizione è relativa ad un singolo caso, allo stato di minore età della donna maritata e trattandosi d'incapacità, non può un *jus singulare* estendersi a caso non espressamente contemplato dal legislatore.

Inoltre, rapporti di diritto meramente personali costituiscono il fondamento della maritale autorizzazione, e sono quindi inerenti alla persona del marito, e non esercitabili da altri. E nello stato d'inabilitazione del marito torna più utile che la donna rimanga libera nell'amministrazione del patrimonio, perchè ispirata dall'affetto della famiglia, sa meglio regolare le cose e provvedere ai bisogni senza ingerenza di persona estranea che possa turbare la pace della stessa famiglia.

Onde non è consentaneo ai principii di logica giuridica che intervenga il curatore dell'inabilitato per l'autorizzazione della moglie di costui.

Nel silenzio del codice a tal riguardo, può infine ritenersi che il legislatore contemplando espressamente lo stato d'interdizione del marito, vi abbia pure compreso l'inabilitazione, perchè concorrono le medesime ragioni nell'uno e nell'altro caso, e deve affermarsi la regola della capacità della donna maritata. Colui che non sia fornito di quella pienezza di capacità necessaria per tenere la supremazia della famiglia, non è in grado di regolare l'azienda domestica ed impartire l'autorizzazione maritale, e tanto si verifica, sebbene in minore grado, anche nello stato di inabilitazione.

Laonde, sotto qualunque aspetto i primi due motivi del ricorso meritano accoglimento, e senza bisogno di discendere al terzo motivo si deve cassare la denunziata sentenza. Per questi motivi, ecc.

Nota — È il principio che noi sempre sostenemmo e che va affermandosi sempre più in giurisprudenza, come si rileva dai numeri 12887, 12288 e 11450 delle *Massime*, cui rimandiamo il lettore.

N. 13072 — Contratto di vitalizio — Patto commissorio — Ammissibilità — (Art. 1165, 1797 cod. civ.).

È valido il patto commissorio stipulato in un contratto di rendita vitalizia per il caso di mancanza di pagamento della pensione — (Cass. Palermo, 10 febbraio 1903 — Leto c. Tinaglia — Tommasi *Pres.* - Landolfi *Est.*).

L'art. 1797 cod. civ. non autorizza pel mancato pagamento delle pensioni maturate a chiedere la risoluzione del contratto di vitalizio. Con ciò si nega soltanto quella facoltà che è insita per legge in ogni contratto bilaterale, di risolvere il contratto nel caso di inadempimento degli obblighi assunti, ma non vi si legge alcun divieto di patto contrario. Questo, d'altronde, non può ritenersi implicito per la natura speciale del contratto e per l'intenzione del legislatore. La *ratio legis*, invero, che sorgendo dall'essenza del contratto di vitalizio indusse il legislatore a derogare a quella generale facoltà, si rinviene non già in un principio di giustizia, ma di equità, nel fine cioè di non rendere gravosa al debitore del vitalizio la risoluzione del contratto, dopo che questo abbia avuto, per più o men lungo tempo, la sua esecuzione. Egli infatti, data la risoluzione, viene a perdere la somma delle pensioni già pagate, avvegnachè queste rappresentano non solo i frutti del capitale o del fondo ceduto per la costituzione del vitalizio, ma un compenso per l'alea che corre il vitaliziante di un minor godimento della cosa da lui ceduta; ond'è che le pensioni si acquistano dallo stesso vitaliziante dal giorno delle rispettive scadenze, senza obbligo di restituirle, qualora il contratto venga risoluto. Ora egli è evidente che ad una disposizione di favore, dettata unicamente nell'interesse privato, possa dalle parti rinunziarsi; donde la legalità del patto commissorio anche in tema di contratto vitalizio.

Che non vale opporre che la condizione risolutiva impugni all'essenza del contratto vitalizio, attesa l'impossibilità, dopo data esecuzione al contratto, di rimettere le cose nello stato in cui erano prima, in che si concreta il concetto della condizione risolutiva secondo il capoverso

dell'art. 1158 cod. civ., dappoichè la remissione delle cose *ad pristinum* non è necessaria nel rapporto di entrambi i contraenti: basta che la si verifichi nell'interesse della parte in cui favore la condizione risolutiva sia stata stipulata. Se l'altra parte ne risente danno, deve imputarlo a sè stessa, chè sua è la colpa dell'inadempimento che dà causa alla risoluzione.

Che a conferma dell'assunto della Corte sta l'origine storica dell'articolo 1797. Esso non è che la riproduzione dell'art. 1798 cod. francese. Or sorse ai compilatori di quel codice il dubbio di cui si fa forte il ricorso: ma fu desso dileguato dalla considerazione che il patto rescissorio era sufficientemente legittimato dal principio della libertà delle convenzioni. E tale interpretazione è eziandio confortata da concorde e costante dottrina e giurisprudenza.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Nota — È un principio cui noi facemmo adesione al n. 11960 in omaggio alla libertà della contrattazione e che siamo lieti di vedere avvalorato dalla autorevole giurisprudenza delle Supreme Corti. Vedansi per i precedenti i nn. 12024 e 11960 delle Massime ed il Repertorio alla voce *Rendita*.

N. 13073 — Sostituzione fedecommessaria — Divieto — Estensione — (Art. 899 cod. civ.).

Per esservi sostituzione fedecommissaria non occorre la disposizione espressa di conservare per restituire, bastando che dalle espressioni usate chiara risulti la volontà del testatore.

Il divieto della sostituzione comprende non soltanto gli immobili, ma anche i capitali rendendoli immobili a favore di qualcuno.

Non è esclusa la sostituzione per la circostanza che colui in favore del quale si dichiara esser fatta la disposizione non sarebbe vero erede, ma soltanto un fiduciario — (App. Catania, 2 febbraio 1903 — Sava c. Riccioli — dalla *Giur. Cat.*, 1903, 37).

Nota — In tema di sostituzione fedecommessaria vedansi i numeri 12279, 11441, 11071 e più specialmente quanto scrivemmo in nota al n. 11048.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Disposizioni di legge

N. 13074 — Avvisi di pagamento — Franchigia postale — (R. D. 18 dicembre 1902, n. 568).

Gli avvisi di pagamento spediti aperti con regolare contrassegno, mediante speciali stampati riempiti a mano dai ricevitori del registro, dai conservatori delle ipoteche, dalle Delegazioni del Tesoro e dalle Intendenze di Finanza, all' indirizzo di debitori o creditori verso lo Stato, hanno corso in esenzione dalle tasse postali e con indirizzo nominativo.

Disposizioni ufficiali

N. 13075 — Servizio degli uffici — Spese di giustizia — Mandati irregolari — (Norm. n. 13 del 31 gennaio 1903 del *Bollettino demaniale*).

« Questo Ministero, presi gli opportuni accordi col Ministero di Grazia e Giustizia, e colla Corte dei Conti, ha determinato che delle somme pagate per spese di giustizia, in base a mandati irregolari nelle forme estrinseche, come ad esempio quelli in cui manca la firma dell'autorità giudiziaria ordinatrice; quelli in cui vi è discordanza nella indicazione dell'importo scritto in cifra con quello in tutte lettere, quando ben s'intende risulti pagata la somma effettivamente dovuta; quelli in cui è omessa l'indicazione degli articoli di tariffa in forza dei quali deve farsi luogo al pagamento, non si debbano ritenere materialmente responsabili i Ricevitori del Registro ed i Cancellieri giudiziari, rimanendo così modificato il concetto informativo della normale N. 70 del *Bollettino Demaniale* dell'anno 1881, con cui la materiale responsabilità dei detti funzionari veniva ammessa a prescindere dal danno subìto dall'Erario.

« D'ora innanzi quindi, ancorchè i mandati della specie vengano respinti dalla Corte dei Conti a causa d'irregolarità della natura anzidetta, potranno, previ gli opportuni accertamenti della regolarità del pagamento, sia in relazione alla cifra che alla persona del creditore, essere sottoposti a regolarizzazione, rinviandoli ai Ricevitori del Registro, perchè vi

facciano aggiungere la firma dell'autorità giudiziaria mancante, o quelle altre indicazioni che fossero state omesse, o vi facciano accertare la cifra che apparisse discordante.

« Alla detta regolarizzazione saranno ammessi anche quei mandati al cui pagamento sia stato provveduto a mezzo degli Uffizi Postali.

« Questo Ministero però si riserva di adottare severe misure disciplinari a carico di quei Ricevitori del Registro che, ammettendo a pagamento mandati irregolari, sia pure nelle sole forme estrinseche, si mostrassero negligenti nel disimpegno di questa importante parte del servizio ».

N. 13076 — Servizio degli uffici — Tasse a debito — Atti esecutivi — Recupero delle spese notate a debito — (Normale N. 16 del *Bollettino demaniale,* 1902).

« Per effetto degli art. 70 e 99 della legge 19 giugno 1902, n. 181, portante modificazioni a quella per la riscossione delle imposte dirette, pubblicata nella *Gazzetta ufficiale* del 24 stesso mese, ed andata in vigore nel giorno 9 del successivo mese di luglio, i quali corrispondono ora agli art. 70 e 99 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette approvato con R. decreto del 29 giugno 1902, n. 281 (V. *Testi unici*, Avezza, pag. 538), devonsi ridurre a metà e prenotare a debito per il recupero in confronto della parte soccombente, quando questa non sia l'Esattore, tutte le tasse e i diritti per gli atti giudiziari che occorressero in occasione ed in conseguenza del procedimento esecutivo, tanto per imposte erariali, quanto per imposte provinciali e comunali.

« Queste disposizioni, come è stato anche dichiarato dalla Direzione Generale delle imposte dirette e del Catasto, nelle istruzioni per l'applicazinne della citata legge 19 giugno 1902 (Vedi Normale 38 del *Bollettino* della stessa Direzione Generale per l'anno 1902) hanno avuto immediata attuazione col 9 luglio successivo.

« L'art. 80, secondo comma, del Regolamento 10 stesso mese, n. 296, per l'esecuzione del detto testo unico, conformemente al criterio che gli atti esecutivi non devono essere abbandonati se non in seguito all'integrale pagamento del debito principale e degli accessori prescrive, che, quando il procedimento esecutivo abbia dato luogo alla prenotazione a

debito delle tasse e diritti, a' termini dell'art. 70 della legge di riscossione, l'Esattore pel fatto del conseguito pagamento del credito principale, non può abbandonare l'iniziata procedura, ma deve, in tal caso, proseguire gli atti per il recupero delle tasse e dei diritti suddetti sotto pena di risponderne personalmente.

« Anche questa disposizione ha avuto immediata applicazione come ha già riconosciuto la prefata Direzione Generale delle Imposte dirette e del Catasto con le istruzioni per l'applicazione del nuovo Regolamento e dei nuovi capitoli normali (Vedi Normale n. 43 del *Bollettino* della stessa Direzione Generale per l'anno 1902).

« Sulle prericordate disposizioni legislative e regolamentari, questa Centrale amministrazione richiama la particolare attenzione dei signori Intendenti di Finanza, dei signori Ispettori demaniali e dei signori Ricevitori del registro, appena occorrendo avvertire, che per effetto dell'art. 80, secondo comma del citato Regolamento, diretto ad assicurare il recupero delle spese prenotate a debito per gli atti esecutivi promossi ad istanza degli Esattori delle imposte dirette, più non si renderà necessaria la partecipazione che essi avevano l' obbligo di fare alle Cancellerie giudiziarie in esecuzione della Circolare 16 maggio 1894, numero 18,006-29,086, della prefata Direzione Generale, riportata con la Normale n. 81 del *Bollettino demaniale* per l'anno 1894, riguardo ai procedimenti iniziati mediante atti le cui spese fossero state annotate a debito, ed abbandonati in seguito alla riscossione del credito d'imposta.

« I Ricevitori del registro e gli Ispettori demaniali dovranno esercitare la debita vigilanza per assicurare l'osservanza, da parte degli Esattori delle Imposte, dell'articolo 80 del Regolamento surripetuto, e promuovere, all'occorrenza, l'addebito, a loro carico, delle tasse e dei diritti prenotati e non ricuperati per loro colpa.

« Uguale vigilanza dovranno esercitare anche le Intendenze di Finanza, ed in special modo in occasione dell'esame delle proposte di annullamento, a titolo di inesigibilità, di articoli iscritti sul Campione civile delle Cancellerie giudiziarie per tasse e diritti prenotati a debito, a' termini degli articoli 70 e 99 della legge di riscossione ».

G. AVEZZA, *Direttore*.

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Atti parlamentari

N. 13077 — Disegno di legge, presentato alla Camera dei Deputati nella seduta del 30 aprile 1903, dal Ministro delle Finanze, on. Carcano di concerto coi Ministri del Tesoro, on. Di Broglio, e di Grazia e Giustizia, on. Cocco-Ortu.

« *Modificazione di alcuni organici del personale dell'Amministrazione finanziaria* ».

Dal disegno di modificazione di alcuni organici del personale finanziario stralciamo le parti che riguardano direttamente o possono interessare il personale demaniale, riservandoci di manifestare le impressioni che avranno destato.

Nella relazione che precede il disegno l'on. Ministro delle Finanze dopo di avere premesso che per alcuni servizi si è già provveduto con ampliamenti e riforme crede « ora venuto il momento di tradurre in atto anche altre modificazioni organiche per il personale degli uffici finanziari direttivi, e di alcuni di quelli esecutivi, delle gabelle, delle privative e del demanio. Tali modificazioni sono ora più che necessarie, opportune dopo le riforme testè introdotte nei ruoli organici dall'Amministrazione del tesoro.

« Nè a ritardare la presentazione delle attuali proposte, divenute ormai veramente urgenti, poteva indurmi il desiderio di comprendervi anche le modificazioni che pur sono richieste per gli organici di qualche altro ramo dell'Amministrazione finanziaria (quello delle imposte dirette, ad esempio) le quali per altro, per riuscire complete e tali da soddisfare alle esigenze del servizio e alle giuste ragioni del personale, richiedono più maturi studi, in relazione anche alla maggiore rilevanza dei mezzi occorrenti ».

Nel ruolo per le Intendenze vennero ripristinati due Ispettori generali delle Intendenze; ed il Ministro ne spiega la proposta nei seguenti termini: « Una prima modificazione intanto è reclamata da una vera e propria necessità di servizio.

« Uffici direttivi, come le Intendenze, alle quali sono affidate delicate funzioni in vari rami del servizio finanziario e specialmente in materia

di imposte dirette e di tasse sugli affari, sfuggono ad un vero e proprio riscontro, perchè il Ministero manca di un proprio organo per ispezioni. Si hanno, è vero, gli ispettori superiori e compartimentali per speciali servizi finanziari, alla cui opera il Ministero deve ora ricorrere quando si manifesta il bisogno di inchieste sul funzionamento delle Intendenze; ma a parte l'anomalia, — pur rilevata in non remota occasione dalla IV Sezione del Consiglio di Stato — (1) di funzionari degli Uffici esecutivi chiamati ad ispezionare gli Uffici direttivi, sta in fatto che quegli ispettori, specializzati nel servizio che è proprio a ciascuno di essi, poco conoscono quelli degli altri rami del servizio, e non sono in grado, spesso, di rendersi esatto conto del funzionamento delle Intendenze, in ogni parte del vasto campo dei servizi finanziari.

« Occorre invece al Ministero la permanente disponibilità di speciali ispettori di Intendenza, da sceglierai fra i più oculati e intelligenti Intendenti, i quali abbiano conoscenza di tutti i rami del servizio, e siano in grado di rendersi conto e riferire sullo andamento dei servizi medesimi, e sulle attitudini dei funzionari che vi sono preposti, e possano diventare così utili e illuminati collaboratori dell'amministrazione centrale, sia nello studio delle questioni più difficili, sia nella scelta del personale superiore delle Intendenze di finanza.

« Propongo pertanto che siano creati due posti di ispettori generali d'Intendenza, con stipendio di lire 7000, pari cioè a quello degli intendenti di 1ª classe.

« Nessuna variazione parmi sia da portare al grado e alle classi degli Intendenti di finanza; propongo invece due modificazioni per i segretari capi, e cioè: la riduzione del loro numero, da 72, quanti sono attualmente, a 69 quante sono le Intendenze, e la riduzione delle 3 classi in cui sono attualmente suddivisi, in due sole, per ragioni identiche a quelle già accennate per i capi-sezione del Ministero.

« I segretari e vice-segretari amministrativi delle Intendenze hanno, col ruolo organico attuale, e per le ragioni accennate, un numero di posti affatto sproporzionato fra i due gradi e nelle rispettive classi, sicchè la loro carriera è oltre ogni dire lenta e difficile. Basti a dimostrarlo il fatto che sopra 700 fra segretari e vice-segretari, un terzo di essi ha già conseguito un aumento sessennale e molti hanno già raggiunto il secondo. Si propone pertanto l'aumento dei posti di segretario e una migliore ripartizione nelle varie classi, per modo da rendere più agevoli e meno lenti i passaggi dalle inferiori alle superiori.

« Per facilitare poi il reclutamento delle nuove forze vive ed attive dell'Amministrazione finanziaria nei suoi uffici direttivi, propongo infine

(1) Con decisione 7 giugno 1901 riportata al N. 12487.

di ripristinare il sistema dell'ammissione diretta, col mezzo del volontariato, che permetterà di elevare anche il grado di coltura e i titoli di studio da richiedersi ai concorrenti.

« Si istituiscono pertanto n. 50 posti di volontario per la carriera amministrativa delle Intendenze di finanza, con riserva di disciplinare con nuove disposizioni regolamentari il reclutamento dei vice-segretari di 3ª classe del Ministero ».

Per « l'AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE — *Personale degli Ispettori demaniali, dei Conservatori delle Ipoteche e dei bollatori demaniali* » trascriviamo per intiero:

« Non da ieri si manifestano desideri di modificazioni nell'attuale ordinamento degli uffici del Demanio e delle tasse sugli affari, i quali conservano tuttora la organizzazione che ad essi fu data nel 1871. Ma non ostante il tempo non breve decorso e i ripetuti studi, non è per anco matura una proposta innovativa e radicale degli attuali sistemi, la quale deve essere informata, non soltanto alle legittime aspirazioni del personale, ma altresì ai molteplici e gravi interessi dell'importantissimo servizio del demanio e delle tasse sugli affari, in relazione anche con gli altri non meno importanti servizi finanziari.

« Ma pur lasciando per ora in disparte il complesso e difficile problema di una radicale riforma, debbo però riconoscere essere urgente provvedere più efficacemente al servizio di ispezione sul funzionamento degli uffici demaniali, per non lasciare il personale che a quel servizio è preposto in posizione inadeguata, per numero e per retribuzioni, sia in confronto dell'entità e delicatezza delle sue funzioni, sia in confronto con gli altri rami dell'Amministrazione finanziaria.

« Da queste considerazioni muovono le proposte relative al personale degli ispettori demaniali, il quale sovraintende alla vigilanza ed al riscontro sui servizi del Demanio e sull'applicazione delle tasse sugli affari, che è quanto dire sopra oltre a mille uffici, che fanno affluire nelle casse dello Stato duecento milioni annui circa di tributi accertati e riscossi in un numero grandissimo di partite, applicando a centinaia di migliaia di atti svariatissimi, per forma e natura, i non meno svariati precetti delle leggi fiscali, del diritto, della procedura.

« Nell'esercizio delle loro funzioni delicate e molteplici quanto importanti, nell'interesse della finanza ed in quello della giustizia, gli uffici del registro sono vigilati e guidati dagli ispettori demaniali, ai quali è affidata la revisione diretta di tutte le operazioni compiute dai ricevitori, come la ispezione dei pubblici uffici non demaniali, due funzioni che richiedono operosità e oculatezza non mai interrotte, e per le quali i 6

ispettori superiori, e i 262 fra ispettori e sotto-ispettori attualmente assegnati dall'organico, non sono sufficienti, sia per numero, sia per lo imperfetto loro ordinamento.

« A correggere quest'ultimo, e a renderlo più pratico e rispondente alle vere esigenze del servizio, mi riservo di provvedere in via amministrativa ad eliminare la deficienza numerica e la inadeguata ripartizione del personale nelle varie classi, mirano le presenti proposte, le quali possono riassumersi nell'aumento complessivo di 40 posti nel personale d'Ispezione demaniale (sotto-ispettori), nel più logico e più equo reparto nelle varie classi, e in un tenue miglioramento nella scala degli stipendi.

« La seconda proposta concernente l'Amministrazione demaniale riguarda i Conservatori delle ipoteche, e trae origine così dal proposito di trovare un qualche risarcimento alla maggiore spesa occorrente per le modificazioni al ruolo degli Ispettori demaniali, come dal desiderio di introdurre nell'ordinamento delle conservatorie un'utile riforma.

« Il servizio ipotecario è attualmente disimpegnato da Conservatorie vere e proprie e da Uffici del Registro. Le Conservatorie sono di quattro classi secondo lo stipendio dei Conservatori, da L. 7,000 a L. 4,000; gli uffici di registro *misti*, ossia, quelli ai quali pure è affidato il servizio ipotecario, sono classificati con gli uffici ordinari, ma se ne distinguono per una indennità fissa che si corrisponde ai Ricevitori. In complesso gli uni e gli altri sono troppi, e mentre in alcune regioni v'è un ufficio ipotecario in ogni capoluogo di provincia, in parecchie altre ve n'è uno per ogni circondario giudiziario. Non è il caso di affrontare ora il grosso problema delle circoscrizioni, al quale è connessa una lunga serie di gravissimi interessi privati, ma si può benissimo sopprimere l'ultima classe delle Conservatorie, quelle i cui titolari hanno uno stipendio di L. 4,000, aggregandole gradualmente, a misura delle vacanze, ai locali Uffici del Registro trasformati così in uffici misti. Questo provvedimento, completamente attuato, farà realizzare un'economia non inferiore ad annue L. 50,000.

« L'occasione poi mi sembra propizia per eliminare dall'ordinamento demaniale una categoria di personale, quella dei bollatori demaniali, che hanno per ufficio di eseguire materialmente l'apposizione del punzone ai registri e documenti negli uffici del bollo straordinario. Questa operazione si compie sotto la personale responsabilità del ricevitore, ed è perciò più conveniente che sia eseguita, non da agenti imposti dall'Amministrazione, ma da persone scelte dai ricevitori e di loro piena fiducia.

« Propongo perciò la soppressione del relativo organico ed il collocamento fuori pianta dei bollatori ora in servizio, che sono in tutto 34 ».

Ecco ora i ruoli organici proposti pel personale degli Ispettori demaniali e dei Conservatori delle Ipoteche :

Ruolo organico degli Ispettori del demanio e delle tasse sugli affari.

	ORGANICO ATTUALE			ORGANICO PROPOSTO		
	Classe	Numero	Stipendio	Classe	Numero	Stipendio
Ispettori superiori. .	1ª	3	6000	1ª	3	6000
» » . .	2ª	3	5000	2ª	3	5500
Ispettori	1ª	26	4500	1ª	40	5000
»	2ª	50	4000	2ª	50	4500
»	3ª	90	3500	3ª	50	4000
»	4ª	76	3000	4ª	51	3500
				5ª	51	3000
Sotto-Ispettori	1ª	8	2500	1ª	30	2500
»	2ª	12	2000	2ª	30	2000

Ruolo organico dei Conservatori delle Ipoteche.

	Classe	Numero	Stipendio	Classe	Numero	Stipendio
Conservatori	1ª	22	7000	1ª	22	9000
»	2ª	25	6000	2ª	25	6000
»	3ª	25	5000	3ª	25	5000
Classe transitoria » [1]	4ª	25	4000	Soppresso		

[1] Le Conservatorie delle Ipoteche di 4ª classe, man mano che si renderanno vacanti, saranno soppresse e aggregate ai locali uffici del registro.

Ed ecco ora il disegno di legge:

Art. 1. Sono approvati, con effetto dal 1º luglio 1903, i nuovi ruoli organici del personale dell' Amministrazione finanziaria risultanti dalle unite tabelle.

Art. 2. I posti di ufficiale d'ordine di classe transitoria, aggiunti nei ruoli organici del Ministero e delle Intendenze di finanza, saranno rispettivamente conferiti agli scrivani assunti prima della legge 11 giugno 1897, n. 182, ed attualmente in servizio, compresi gli scrivani retribuiti a carico del Fondo per il culto.

Agli ufficiali d'ordine della classe transitoria sarà corrisposto, in aggiunta allo stipendio normale stabilito dal relativo ruolo organico, un assegno personale, non calcolabile agli effetti della pensione, equivalente alla differenza fra lo stipendio stesso e la maggiore retribuzione di cui ora fossero provvisti nella qualità di straordinari.

Resta fermo per gli ufficiali di scrittura dell'Amministrazione militare il diritto alla metà dei posti che si renderanno disponibili nella 3ª classe degli ufficiali d'ordine del Ministero e delle Intendenze di finanza a norma delle leggi 8 luglio 1883, n. 1470, e 14 luglio 1887, n. 4179. L'al-

tra metà di tali posti sarà assegnata agli ufficiali di classe transitoria.

Art. 3. I posti di classe transitoria a misura che si rendano vacanti, saranno soppressi ed i relativi fondi disponibili verranno assegnati all'istituzione di nuovi posti nella carriera d'ordine, rispettivamente, nel Ministero e nelle Intendenze di finanza.

Art. 4. Dal 1° luglio 1903, è elevato dall'uno al due e un quarto per cento il contributo annuale che l'Amministrazione del Fondo per il culto corrisponde al Tesoro dello Stato, sulla riscossione delle proprie rendite amministrate dai contabili demaniali.

Art. 5. Nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze e in quello dell'entrata, per l'esercizio 1903-904, saranno portate le variazioni stabilite dalla nota annessa alla presente legge.

Art. 6. Con regolamenti, da emanarsi sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite le norme per il collocamento in ruolo degli scrivani straordinari; per la trasformazione delle Conservatorie delle ipoteche di 4ª classe in uffici riuniti del registro e delle ipoteche; per la nomina e le promozioni dei conservatori; per le spese d'ufficio delle conservatorie; per la graduazione degli aggi spettanti ai distributori della carta bollata, e la erogazione delle corrispondenti economie a beneficio del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali; e infine, tutte le altre norme e disposizioni occorrenti per la attuazione degli organici.

PARTE SECONDA — TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 13078 — TASSA DI REGISTRO — VALORE IMPONIBILE — STIMA — SPESE — ONORARI DI AVVOCATO — CONTROVERSIA — COMPETENZA — (Art. 71, 84 cod. proc. civ. — Art. 6 Leg. 26 marzo 1865 n. 2048 — Art. 1251 cod. civ. — Art. 24 a 29, 136, T. U. Reg.).

Sono controversie sulle imposte dirette ed indirette, sottratte alla competenza pretoriale, tutte quelle, nelle quali fa d'uopo interpretare le leggi d'imposta, determinarne il contenuto organico e definire gli effetti della loro applicazione nei rapporti fra lo Stato ed i contribuenti.

Di tale natura è la controversia intorno al preteso onorario di avvocato per un giudizio di stima agli effetti della tassa di registro — (Cass. Roma 31 marzo-7 aprile 1903 — PAGANO *Pres.* - CAPOTORTI *Est.*).

Ritenuto che, rimasta soccumbente, in un procedimento di stima l'Amministrazione delle Finanze in confronto di Luigi Di Conza, fu da questo convenuta pel pagamento di L. 869.50 per indennità al perito e per altre spese, fra le quali L. 100, compenso all'avvocato, da cui diceva il Di Conza essere stato assistito e consigliato. L'Amministrazione fece offerta reale di L. 769.50 escludendo l'ultima partita, ed il Di Conza accettò con riserva di ripetere il compenso di avvocato ed il costo dell'atto di citazione in L. 6. Infatti citò nuovamente l'Amministrazione innanzi il Pretore di Foggia pel pagamento di L. 106, ed il Pretore, non ostante l'eccezione d'incompetenza per ragion di materia, ridusse a L. 50 il compenso d'avvocato, ed emise condanna per L. 56. In appello l'Amministrazione ripropose la questione della incompetenza del Pretore, ma il Tribunale di Lucera confermò la sentenza appellata, osservando in ordine alla competenza che non si trattasse di controversia sull'imposta ma di un azione di danni soggetta alle norme comuni di competenza. Per cui ricorre l'Amministrazione deducendo la violazione degli art. 71 della procedura civile e 6 della legge sul contenzioso amministrativo e la falsa applicazione dell'art. 1151 del codice civile, perchè rientrano nella materia tributaria tutte quelle controversie che riguardano l'interpretazione delle leggi d'imposte e del loro contenuto, e per statuire sulla responsabilità dell'Amministrazione si doveva interpretare la legge speciale. Dippiù la violazione degli art. 24 al 29 testo unico della legge sul registro, non potendosi considerare come un giudizio il procedimento di stima per parlarsi di altre spese oltre quelle occorse per gli atti e per la perizia.

Considerato che per l'ultimo comma dell'articolo 71 del codice di procedura civile sono escluse dalla competenza del Pretore le controversie sulle imposte dirette ed indirette, e per giurisprudenza costante di questa Corte sono controversie di tale natura tutte quelle, nelle quali fa d'uopo interpretare le leggi d'imposta, determinarne il contenuto organico, e definire gli effetti della loro applicazione nei rapporti fra lo Stato ed i contribuenti.

Che l'art. 27 della legge di Registro, testo unico, dice non occorrere il ministero di procuratore per gli atti dei procedimenti di stima e l'art. 28 stabilisce, fra l'altro, che le spese van tassate sommariamente dal Presidente del Tribunale; onde per decidere se sia dovuto compenso di avvocato nei procedimenti di stima occorre appunto interpretare detti articoli, collegandoli al sistema adottato dalla legge, come è d'uopo penetrare nello spirito e nel contenuto di questa per statuire se possa dar luogo a responsabilità la domanda del procedimento di stima, o non sia essa che l'esercizio legittimo del diritto che hanno lo Stato ed i contribuenti di vedere applicate le imposte nella loro giusta misura. Errava quindi il Tribunale argomentando che si potesse statuire sulla re-

sponsabilità dell'amministrazione senza esaminare l'azione di questa alla stregua della legge speciale, ed indipendentemente dall' interpretazione di essa, e la sua sentenza dev'essere senz'altro annullata.

Per questi motivi cassa per incompetenza del Pretore e rinvia.

NOTA — Giurisprudenza costante della suprema Corte.

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13079 — NOTARO — CONDANNA PER FALSO — DESTITUZIONE DI DIRITTO — OMESSA PRONUNCIA — PROCEDIMENTO — ATTENUANTI — SOSPENSIONE — (Art. 116, 118, 123, 131 legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900).

La destituzione del notaro condannato per reato di falso è pena disciplinare e principale. Omessasi nella sentenza di condanna la pronunzia della destituzione, la dichiarazione di essa spetta alla sezione civile della stessa autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza penale di condanna.

Concorrendo nel reato imputato al notaro circostanze attenuanti può la pena disciplinare diminuirsi, applicando, invece della destituzione, la sospensione nella massima durata — (App. Roma, 28 novembre 1902 ric. Peruzzi — CARDONA *Pres.* - ANDREUCCI *Est.*).

Ritenuto che la precedente sentenza di appello non venne formalmente notificata al notaio Peruzzi. Intanto il p. m. presso il tribunale di Frosinone con novella istanza del 6 ottobre 1902, ridomandò la pronuncia della destituzione del notaio. Costui fu citato e comparve in camera di consiglio, e si difese. Ma quel tribunale civile, con sentenza emanata in camera di consiglio il 17 detto ottobre, dichiarò incorso di diritto esso notaio nella pena della destituzione dalla carica, pronunciò tal destituzione per tutti gli effetti di legge, e la cessazione di lui dall'esercizio notarile, ordinando la pubblicazione della sentenza a norma dell'art. 34 della legge; dispose che il pretore di Ceccano proceda alla apposizione dei sigilli sopra tutti gli atti, i repertori e le carte nell'ufficio del notaio; condannò il Peruzzi alla sospensione durante il giudizio di appello e alle spese del procedimento; ordinò la provvisoria esecuzione della sentenza relativamente alla pronunciata sospensione.

Ora contro questa nuova pronunzia ha prodotto altro ricorso il Peruzzi; il quale, comparso in camera di consiglio alla prefissa udienza

del 21 cadente novembre, coll'assistenza del suo difensore, insisteva per l'accoglimento del gravame, mentre il p. m. ne chiedeva il rigetto.

Considerato che giustamente il tribunale di Frosinone respinse la pregiudiziale eccezione del Peruzzi relativa alla pretesa improcedibilità della istanza del pubblico ministero, in quanto questa non fu preceduta dalla formale notificazione della sentenza della corte del 26 settembre 1902 rilasciata in copia il 30 dello stesso mese.

Tale sentenza fu pienamente notificata al Peruzzi, non soltanto perchè enunciata nella nuova istanza del pubblico ministero, e perchè allegata in copia autentica nel fascicolo degli atti del procedimento, ma anche perchè egli stesso dimostrò di averne completa cognizione, presentando al procuratore del re in Roma il reclamo del 7 ottobre 1902 nel quale premetteva: « che cotesta eccellentissima corte di appello, su conforme requisitoria della E. V. riformò con sua pronuncia del 30 settembre u. s. la sentenza del 28 agosto p. p. resa in camera di consiglio dal tribunale civile di Frosinone, che dichiarò destituito di diritto il ricorrente dall'ufficio di r. notaio ed archivista di Ceccano, ritenendo che tale destituzione era stata dichiarata irritualmente per mancanza di contraddittorio dell' interessato » ; e reclamava contro il regio procuratore di Frosinone (il quale in pendenza del nuovo procedimento voleva mantenere fermi i provvedimenti già emessi circa la chiusura e suggellazione dell' ufficio notarile), rilevando che il proposito di quel funzionario era contrario al giudicato della regia corte di appello, che dichiarando non luogo a procedere allo stato, « inaudita parte » contro il ricorrente, ebbe ad annullare la sentenza dei primi giudici in sè e nelle sue conseguenze ed applicazioni, e chiedeva: « in omaggio alla sentenza di questa eccellentissima corte, voglia la eccellenza vostra accogliere la presente istanza e dare ordinanza al sostituto procuratore del re, reggente la r. procura di Frosinone, affinchè, ora che sono cessati gli effetti della sentenza 28 agosto 1902 del regio tribunale civile di Frosinone, e fino alla sentenza che esso è chiamato di nuovo ad emettere, venga il ricorrente restituito nel possesso ed esercizio del suo ufficio ». Cotesta restituzione fu realmente ordinata ed eseguita; e pertanto illegalmente il Peruzzi volle poi, per fine dilatorio, mostrarsi ignaro della sentenza, di cui aveva chiesta ed ottenuta l' esecuzione, e volle accennare alla possibilità di un ricorso per cassazione (non mai però prodotto), cui ostavano la mancanza di interesse ad impugnare un pronunziato a lui favorevole, e l'accettazione espressa da lui fattane col richiederne ed ottenerne l'esecuzione (art. 36 e 465, ultimo capoverso procedura civile).

Considerato che il surriferito tenore della sentenza di questa corte, del 26 scorso settembre esclude affatto il vizio del *bis in idem* attribuito dal ricorrente alla nuova pronuncia del tribunale, oggi impugnata.

La corte soffermandosi al pregiudiziale gravame di rito, dichiarò che

il tribunale nell'agosto 1902 non avrebbe dovuto provvedere in merito sulla istanza del pubblico ministero perchè non citato nè sentito il notaio al quale voleva applicarsi la pena della destituzione; e quindi emise quel provvedimento che il tribunale avrebbe dovuto dare, cioè di non esser luogo a provvedere senza il contraddittorio del notaio, sulla richiesta della sua destituzione.

Tale interlocuzione, eliminando la emessa pronunzia di merito, lasciava investito il tribunale della cognizione del merito medesimo coll'obbligo però di esplicarla in contraddittorio del notaio; ed espressamente quindi faceva salva al pubblico ministero l'azione più rituale, ed al notaio ogni difesa. Laonde il tribunale, provvedendo oggi sulla nuova e più rituale istanza del pubblico ministero, pronunziava per la prima volta sul merito, e non già una seconda volta, poichè la pronunzia precedente non aveva più esistenza giuridica dopo la completa riforma fattane dal magistrato superiore.

Considerato che la legge sul notariato del 25 maggio 1879, nel capo III del titolo II, regolando i diversi casi di decadenza dalla nomina e di cessazione dall'ufficio notarile, dispone coll'art. 32: « La sospensione e la destituzione sono applicate nei casi determinati nel titolo V, capo I delle pene disciplinari ». Ed il capo I del titolo V determina le pene disciplinari dell' avvertimento, della censura, dell' ammenda o multa e della sospensione o destituzione ed i casi della loro applicazione; e nell'art. 108 dichiara che le dette pene hanno luogo indipendentemente da quelle in cui il notaio può incorrere a norma di altre leggi; e nell'articolo 116 dichiara che è destituito di diritto il notaio condannato ad una pena criminale, ovvero a pena correzionale per falso, furto, frode, truffa, calunnia, o per reato contro i buoni costumi; e nell'art. 118 dispone che se nel fatto imputato al notaio concorrono circostanze attenuanti, si potrà discendere alla pena inferiore immediatamente successiva. Il capo II dello stesso tit. V regola il procedimento per l'applicazione delle pene disciplinari; e peculiarmente coll'art. 131 statuisce che nelle sentenze di condanna a pene, le quali producono di diritto la destituzione del notaio, deve farsi la dichiarazione di questa, e qualora sia omessa, dovrà il pubblico ministero richiedere l'autorità giudiziaria, che profferì la sentenza, di riparare l'omissione.

Considerato che le surriferite disposizioni della legge valgono anzitutto ad escludere la eccezione di incompetenza sollevata dal notaio Peruzzi, il quale sostiene che il tribunale, non in sede civile, ma nelle forme penali avrebbe dovuto adirsi dal pubblico ministero. Vi sono precedenti giudiziari in questo senso; ma alla corte non sembrano conformi alla legge. La destituzione del notaio è indubbiamente la più grave delle pene disciplinari (art. 108); e di regola va applicata nelle forme del procedimento disciplinare predisposto dalla legge notarile, e sol quando

si applichi ad occasione di altra condanna penale, deve dichiararsi dal magistrato penale che pronunzia tale condanna (articolo 131). Omessa cotesta dichiarazione nella sentenza penale esso art. 131 vuole che vi si ripari dalla stessa autorità giudiziaria che proferì la sentenza; ma allora le forme non possono più essere quelle del pubblico dibattimento penale; il quale è già esaurito colla pronunzia della definitiva ed irretrattabile sentenza di condanna (e nessuna legge stabilisce il modo di riaprirlo per aggravare la pena), non possono essere quelle della camera di consiglio penale, la quale non ha la funzione di applicare le pene; e devono quindi necessariamente essere quelle del procedimento disciplinare stabilito dalla legge notarile per l'ordinaria applicazione delle pene che la stessa legge preordina e infligge a repressione delle mancanze dei notai.

Pertanto fu ritualmente adìto il tribunale di Frosinone, ossia quella stessa autorità giudiziaria che pronunziò la sentenza penale di condanna del notaio alla reclusione; e ritualmente quel tribunale provvide in camera di consiglio civile, perchè così dispone l'articolo 123 della legge.

Considerato che in base alle medesime suindicate disposizioni si presenta assai discutibile la questione di merito sollevata dal ricorrente, se cioè sia graduabile, e quindi riducibile per attenuanti alla sospensione, la pena della destituzione proveniente di diritto dalla condanna penale nei casi dell'art. 116.

La corte di cassazione di Napoli decise affermativamente con sentenza 1° settembre 1882 (*Repertorio giur. it.*, 1881-1883 n. 78), ed in senso contrario con sentenza 18 febbraio 1884 (*Legge*, 1884, II, 203). Decise anche affermativamente la cassazione di Roma con sentenza 29 aprile 1879 (*Foro it.*, 1879, I, 1180), nell'applicazione dell'art. 262 del codice di commercio del 1865, il quale, senza limitazione alcuna, sottoponeva il notaio alla pena della destituzione per l'infrazione del dovere ivi contemplato. Questa corte accetta la risoluzione favorevole, perchè più rispondente alla natura della pena ed alla parola ed allo spirito della legge.

Occorre premettere, come verità indiscutibile, che la destituzione è una pena disciplinare creata dalla legge notarile; e non è pena accessoria, ma principale, regolata dalla legge stessa, e non contemplata dal codice penale; tanto che essa (art. 32 e 108) si applica nei soli casi determinati nel titolo V, capo I di essa legge, ed indipendentemente dalle pene diverse cui il notaio può incorrere a norma di altre leggi.

Essendo dunque una pena disciplinare e principale, vi è applicabile l'art. 118 della legge, il quale, senza limitazione di casi, autorizza di sostituirvi la pena inferiore immediatamente successiva, se nel fatto imputato al notaio concorrono circostanze attenuanti. In ispecie, per la regiudicata penale, non può mettersi in dubbio, concorrevano circostanze

attenuanti nel fatto imputato al notaio Peruzzi; essendo ciò espressamente dichiarato nella sentenza penale di questa corte del 22 gennaio 1902, la quale pertanto ridusse la pena della reclusione a soli sei mesi, già condonati per amnistia; e quindi, come il magistrato penale avrebbe potuto, nell' applicare la legge notarile, diminuire anche la pena disciplinare, eguale potestà ha il giudice civile, chiamato dall'art. 131 a riparare la omissione della sentenza penale. Nè cotesta facoltà può dirsi esclusa dalla dizione dell' art. 116, il quale applica di diritto la destituzione, imperocchè tale articolo indica uno dei molteplici casi in cui la destituzione si applica, e intende a denotare che in quel caso il giudice non debba fare altre indagini sulla colpevolezza del notaio, bastando per l'applicazione della più grave pena disciplinare la condanna penale per i reati ivi enunciati; ma non vieta l'applicazione dell'art. 118, che gli succede e lo comprende, e che non contenendo limitazione ha vigore in tutti i casi previsti dalla legge per la destituzione.

Neppure potrebbe dirsi che i reati enunciati nell' art. 116 importino una indegnità speciale pel notaio; perchè questo concetto tramuterebbe in pena accessoria la destituzione, che invece è pena principale e non contemplata dal codice penale; e perchè si desumerebbe dal solo reato di falso, mentre il furto, la frode, la truffa, la calunnia e l'attentato al buon costume sono estranei alle funzioni notarili, e non pel solo notaio producono una indegnità.

Nella specie, come il magistrato penale reputò meritevole delle maggiori attenuazioni il falso commesso dal Peruzzi, non potrebbe questa corte ravvisarlo invece meritevole della più grave pena disciplinare, e reputa quindi dovere, per attenuanti, applicarvi la sospensione nella massima durata; riflettendo che gli atti notarili erano veri, e che la falsità delle copie non riguardava la sostanza degli atti, ma la registrazione (la quale, trattandosi di atti pubblici, non menomava la loro certezza ed autenticità), l'alterazione della data del contratto vero del 2 settembre 1897, e la firma d'un contraente, il quale erasi dichiarato illetterato; circostanze accessorie, certo riprovevolissime, e giustamente punite, ma che non produssero un concreto danno, e che lo stesso giudice penale ravvisò punibili con mite pena, già condonata per amnistia.

E tale indulgenza trova anche fondamento nella buona opinione che del notaio Peruzzi si ha nella coscienza pubblica del suo mandamento, siccome emerge dai prodotti certificati del presidente del consiglio notarile di Frosinone, in data 24 settembre 1902 (attestante che il Peruzzi, da circa 30 anni residente in Ceccano, ha tenuta sempre condotta irreprensibile sotto ogni rapporto, e fu per molti anni membro ordinario e segretario di quel consiglio), e delle giunte municipali di Ceccano, Arnara, Giuliano di Roma, Castro dei Volsci e Pofi, attestanti che il Peruzzi servì sempre il pubblico con onestà e disinteresse, e persino che si fa voto per la di lui reintegrazione nell' esercizio notarile.

Considerato che vanamente però il Peruzzi invoca la prescrizione dell'azione disciplinare; dappoichè questa azione nacque dopo la omissione incorsa nella sentenza penale, a norma dell'art. 131 della legge notarile, e quindi a prescindere da ogni altro rilievo, non decorse neppure il termine previsto dall' articolo 118 fra la definitiva condanna penale e l' inizio del procedimento disciplinare. Per tali motivi, ecc.

Nota — La precedente sentenza della stessa Corte fu da noi riportata al n. 12920 con una nostra nota critica in cui affermavamo l'avviso che alla omissione della pronuncia della destituzione debba ripararsi dalla stessa autorità giudiziaria non solo, ma dalla stessa sezione penale che ebbe a pronunciare la condanna, ed esprimevamo pure la convinzione che, intervenuta l'amnistia per il reato di falso, essa dovesse estendere i suoi effetti anche alla pedissequa pena della destituzione, da noi considerata — al pari della Corte d'appello di Firenze (V. n. 11574) — nel caso speciale, come accessoria alla pena principale irrogata per il reato. Non avendo motivo di ricrederci, rimandiamo il cortese lettore a quanto scrivemmo al citato numero 12920.

Ma anche sulla questione — che per noi rimarrebbe assorbita nella specie dall'intervenuta amnistia — se si possa cioè per effetto di circostanze attenuanti discendere dalla destituzione comminata dall'art. 116 della legge notarile alla pena della sospensione non possiamo convenire colla Corte di Roma. Le attenuanti non sono ammissibili là dove la legge si ferma al puro e semplice fatto della condanna del notaro, là dove chiaramente sancisce che colui che si trova condannato per reato di falso ed altro espressamente contemplato non può e non deve riscuotere la pubblica fiducia. Le speciali circostanze favorevoli all'imputato potranno avere influenza sulla durata della pena e potranno anche condurre all'assoluzione; ma se vi fu condanna deve necessariamente pronunziarsi la destituzione per rispetto alla legge che la commina *a priori, di diritto,* senza distinzione alcuna, perentoriamente, e che non vuole che per l'applicazione della pena disciplinare si istituisca speciale giudizio, quando la gravità dei motivi che la suggeriscono sono già definitivamente comprovati dal giudizio penale; tanto che noi al ripetuto n. 12920 credemmo di poter concludere che alla omissione della pronunzia della destituzione possa ripararsi anche senza il contraddittorio del notaro.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Pensieri e voti del personale demaniale

N. 13080 — Le Conservatorie delle ipoteche — Conferimento dei posti.

Riceviamo e con piena adesione pubblichiamo:

Ill.mo Signor Direttore.

« La S. V. Ill.ma che, con vivo interesse, ha sempre propugnato, nel suo autorevole giornale, i conculcati diritti della classe, abbastanza derelitta, dei demaniali, mi consenta che, nello esternarle i sensi della mia piena gratitudine, La preghi di voler concedere, anche a me, che da lungo tempo faccio parte della famiglia demaniale, alcune osservazioni in ordine al conferimento degli uffici ipotecari.

« Quanto la S. V. ha pubblicato, con tanta efficacia e competenza al N. 13062 delle *Massime*, mi ha indotto a cercare la ragione plausibile, che avesse potuto spiegare i fatti dalla S. V. segnalati.

« E siccome questa ragione non è da ricercarsi nel determinato animo dei giudicanti di favorire altri funzionari a preferenza dei demaniali, io fermamente ritengo, che debba trovarsi nei criteri che, forse erroneamente finora, sono serviti di base nei conferimenti degli uffici ipotecari.

È un fatto indiscutibile che, per effetto del decreto 23 novembre 1893 N. 660, tutte le Conservatorie delle Ipoteche, meno pochissime il cui reddito lordo era superiore alle L. 15,000 annue, dovevano conferirsi ai soli *Ispettori Demaniali, Ricevitori del Registro e Controllori del Bollo* più meritevoli per lunghi ed utili servizi prestati.

« Soppresso, nel 1895, l'aggio ai Conservatori e divise in quattro classi le Conservatorie, furono, con nostra jattura, modificate le norme pel conferimento di detti uffici e con l'art. 7 della legge 8 agosto stesso anno N. 486, furono decretate norme tassative, allo scopo di stabilire il titolo prevalente di cui un funzionario dipendente dal ministero delle Finanze doveva, indispensabilmente, essere fornito, per avere diritto a concorrere ad una Conservatoria d'Ipoteche.

« E da queste disposizioni sorge evidente il concetto, che, anche, con questa legge modificativa, si volle dare la preferenza ai funzionari degli uffici esecutivi di fronte a quelli direttivi, stabilendo che al posto di Conservatore delle Ipoteche, potevano concorrere soltanto gl'impiegati dipendenti dal Ministero delle Finanze che coprivano da non meno di anni QUATTRO un grado non inferiore a quello di segretario capo quindi con lo stipendio di L. *4400* mentre per gl'ispettori demaniali e e ricevitori del registro, che sono capi degli uffici esecutivi, per aver

diritto a concorrere ad una Conservatoria delle Ipoteche, bastava soltanto che avessero goduto per un *triennio* lo stipendio o aggio netto non inferiore a L. 3500. Stando così le cose, a me pare evidente che nel conferimento degli uffici ipotecari, bisogna anzitutto tener conto dell'anzianità rispetto allo acquisto del titolo a poter concorrere ad una Conservatoria delle Ipoteche o meglio *alla priorità di questo titolo* la quale, secondo le esplicite disposizioni della legge vigente, deve ritenersi la più saliente e prevalente, e poi, dei lunghi, utili, e disinteressati servizi prestati da ciascun concorrente già ritenuto idoneo a concorrere.

« E così ad esempio; concorrendo un ispettore demaniale o un ricevitore del registro che da quattro anni godono rispettivamente uno stipendio o aggio netto di L. 4000, con un altro funzionario che per lo stesso periodo di tempo ha goduto uno stipendio di L. 4400, non dovrebbe esser dubbia la scelta a favore dei primi, giacchè le L. 4400, godute da quest'ultimo, rappresentano, appena, il minimo titolo che gli dà il diritto al concorso, mentre le L. 4000 godute dai funzionari demaniali, rappresentano un titolo assolutamente prevalente, tanto rispetto al tempo in cui fu acquistato, quanto rispetto allo ammontare della retribuzione la quale, eccede di L. 500 il minimo stabilito dalla legge per i funzionari del personale esecutivo.

« E ciò si rende maggiormente evidente quando si pensi che se il concorso si fosse aperto anche un solo mese prima, il funzionario, con le sue L. 4400 di stipendio, non avrebbe avuto il titolo indispensabile per poter concorrere, mentre l'ispettore demaniale o il ricevitore del registro, anche prima di godere delle L. 4000, e con sole L. 3500 di retribuzione media triennale, avrebbe avuto questo titolo.

« Sembra invece, che si sia data, finora, al sopraindicato articolo di legge una diversa interpretazione, accordando la preferenza ai funzionari che al momento del concorso, o per effetto di una precoce carriera, fatta con minore fatica e con miglior fortuna, o perchè favoriti dagli organici della rispettiva amministrazione, si trovavano provvisti di un maggiore stipendio.

« E siccome le carriere non sono equiparate negli stipendi, ne nacque, di conseguenza, il danno dei ricevitori del registro, perchè non godono aumenti sessennali e l'aggio nelle prime classi, non solo è stazionario, ma da qualche tempo tende sempre a diminuire, ed anche il danno degli ispettori demaniali a causa del loro ingiusto trattamento di fronte agli altri funzionari provvisti di stipendio fisso.

« È certo, che avendo la legge stabilito il titolo a poter concorrere con due termini diversi, uno riguardo allo stipendio e l'altro al tempo da cui esso stipendio si gode, ha voluto dare un valore prevalente all'anzianità di questo titolo. Il criterio quindi di preferire coloro, che al momento del concorso godono una retribuzione maggiore con minore

anzianità di detto titolo, deve ritenersi erroneo e non conforme nè allo spirito nè alla lettera della legge.

« E detto criterio si appalesa anche ingiusto in quanto che tra funzionari appartenenti a diversi ruoli, pur troppo non parificati nel trattamento, l'ammontare dello stipendio non può costituire termine di confronto ed influire a danno degli uni ed a favore degli altri, oltre la cerchia delle rispettive carriere.

« Nello interesse della famiglia demaniale dobbiamo pertanto augurarci che, fino a quando non saranno modificate le disposizioni legislative in vigore e le Conservatorie delle Ipoteche non saranno dichiarate di esclusivo patrimonio della carriera demaniale, si vorrà almeno, nei conferimenti di detti uffici *tener conto anzitutto* ed a *preferenza dell'anzianità rispetto allo acquisto del titolo prescritto dalla legge del 1895.*

« Ringraziandola della cortese ospitalità che mi auguro, vorrà concedere alla presente, nel suo accreditato giornale, La ossequio.

N. 13081 — Commessi gerenti demaniali — Viaggi — Riduzione di tariffa.

Un altro egregio associato insiste perchè si facciano pratiche presso le competenti autorità allo scopo di ottenere che venga estesa anche ai commessi gerenti demaniali la riduzione di tariffa per i viaggi in ferrovia concessa agli altri impiegati dello Stato e perfino ai maestri. Noi giriamo la equa proposta alla Rappresentanza della Associazione Demaniale che già fu interessata in proposito e ci auguriamo che venga accolto favorevolmente il giusto voto.

PARTE SESTA — Cose diverse

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13082 — Sig. ... n. 1807 — Registro — *Successione* — *Competenza* — (Art. 18 cod. civ. — Art. 83 T. U. Reg.) — 1° A determinare il domicilio di una persona concorrono una infinità di circostanze, le quali debbano condurre ad apprezzarne la intenzione, che è l'elemento sostanziale del domicilio. Paralizzandosi e compensandosi gli elementi esposti sia della situazione dei beni nei due territori, sia della intestazione e dichiarazione negli atti, sia anche della dimora, noi daremmo la preferenza al luogo in cui morì il defunto e rimase la vedova con divisamento di fissarvi la sua casa, perchè in questo fatto havvi una prova della intenzione.

2° La questione della competenza dell'ufficio, essendo di interesse personale dei ricevitori l'Amministrazione opera rettamente a disinteressarsene nel giudizio che fra di essi si agitasse.

G. Avezza, *Direttore*.

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Atti parlamentari

N. 13083 — Riforme nel personale demaniale.

Il disegno di legge di modificazione ai ruoli organici del personale finanziario, riportato al N. 13077, considerato in se stesso, può e deve essere accolto con lieto e grato animo dal personale demaniale per i vantaggi manifesti che ne ridondano fin da ora e per quelli che si potranno conseguire adoperando con saggezza le facoltà lasciate al Governo.

È vero, purtroppo, che in questa via di riforme nell'Amministrazione demaniale si è incominciato di là dove si doveva finire, lasciando in disparte la prima base dell'edifizio, cioè, l'abolizione della retribuzione ad aggio che è la causa principale de' mali che affliggono l'Amministrazione demaniale.

Ma non vi è ragione da disperare e da ritenere che siasi abbandonata ogni idea di abolizione dell'aggio, poichè lo stesso Ministro dichiara che intanto ha creduto bene di provvedere a togliere le più stridenti ingiustizie nei ruoli organici e negli stipendi, pur tenendo in pensiero un radicale, più razionale ed armonico assetto dei sistemi e dei servizi finanziari, nel quale è a ritenersi che avrà *pars magna* la tanto sospirata abolizione dell'aggio.

Ed invero sarebbe ingiuria il credere che il Ministro nella sua alta intelligenza voglia ostinarsi a mantenere un sistema deplorato più volte in Parlamento, riprovato con mirabile concordia da tutta la stampa, condannato solennemente dal voto unanime degli stessi esecutori, voglia essere « Orazio sol contro Toscana tutta ».

Veramente possiamo dire voto unanime degli stessi Ricevitori, perchè unanimi furono i voti espressi nei Comizi e se qualcuno potesse esservi che esita ad aggiungere il suo voto si può andar certi che vi è indotto e consigliato non da ragioni di pubblico interesse, ma da vantaggi attuali e personali che teme gli vengano diminuiti in un razionale coordinamento col sistema dello stipendio fisso, sistema che faciliterebbe un ordinamento complesso e completo dei servizi delle tasse e delle imposte dirette con sommo vantaggio della finanza.

Non deponiamo, adunque, le speranze, e manteniamo viva l'agitazione ed uniti i voleri per affrettarne il conseguimento.

Chè se contro ogni interesse e ragione si volesse mantenere l'aggio,

che in fin dei conti nei rapporti economici rappresenta e funge da stipendio, allora si volgano i voti a che siano introdotti provvedimenti che ne migliorino la condizione e col fissare limiti minimi per ciascuna classe, e col riformare a brevi periodi le classificazioni, e col rendere pubblicamente noti gli aggi ed utili annuali di ciascun ufficio, e coll'accordare l'aumento per sessennio, e col concedere un adeguato compenso pel tempo che intercede fra la consegna e l'assunzione dell'ufficio e via dicendo.

Intanto il personale d'ispezione si avvantaggia di 40 nuovi posti e di un aumento di L. 500 alla I classe, vantaggi che si ripercuotono su tutte le classi degli ispettori e sull'intiero personale demaniale. I sottoispettori alleggeriranno i lavori degli ispettori, massime nelle verifiche estranee agli uffici demaniali e troveranno una buona scuola per il difficile servizio d'ispezione.

La soppressione dei 25 posti di Conservatori delle ipoteche di ultima classe oltre ad accrescere i redditi di 25 corrispondenti posti di Ricevitori del Registro obbligherà l'Amministrazione, per colmare i vuoti e far cessare lo stato transitorio, a promuovere unicamente i Conservatori delle ipoteche e ad introdurvi soltanto Ricevitori del Registro, con esclusione di qualunque estraneo alla carriera demaniale, ripristinando così per essa la esclusiva pertinenza degli uffici ipotecari.

Le facoltà poi lasciate al Governo di provvedere con regolamenti alla trasformazione delle Conservatorie di IV classe in uffici di registro e delle ipoteche, alla nomina ed alle promozioni dei Conservatori, alla erogazione delle economie a beneficio del personale sussidiario, e ad adottare tutte le altre norme e disposizioni occorrenti per l'attuazione degli organici, permetteranno alla Direzione generale del Demanio di mettere in pratica i buoni propositi dai quali si è sempre mostrata animata e di esaudire i voti del personale ai quali ha fatto plauso, voti che più che ad un vantaggio pecuniario tendevano e tendono ad un miglioramento morale; poichè *non de solo pane vivit homo.*

Laonde esitiamo a prestar fede alle voci corse ripetenti il *timeo Danaos et dona ferentes,* che l'aumento della spesa in bilancio debba ricadere a carico di molti Ricevitori, i quali si vedrebbero menomati i diritti acquisiti e che la prima classe degli ispettori debba formare il contingente di ispettori o controllori fissi menomando il loro prestigio, togliendo loro molta libertà, privandoli della indennità di giro, e quel che è più, ripristinando quella causa di dissapori e di conflitti che pur troppo fu sperimentata con la malaugurata istituzione dei controllori di infausta memoria.

Abbiamo troppa stima del Direttore generale del Demanio per supporre che egli proprio quando gli viene il potere di fare il bene voglia approfittarne per sfatare il suo buon nome e distruggere la stima e

l'amore che si era acquistato nel personale demaniale, e dell'ingegno e saggezza del Ministro per credere che Egli possa permettere che facoltà concesse a benefizio del personale e del servizio, siano rivolte invece in loro danno. — In guardia!

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13084 — Tassa di successione — Legato condizionato — Condizione sospensiva o termine e modo — Difetto di motivazione — (Art. 13 T. U. Reg. — Art. 360, 361 cod. proc. civ.).

Pecca per difetto di motivazione e va cassata la sentenza della Corte di merito, la quale considerò come termine e modo di pagamento la disposizione di un legato in aumento di legittima da pagarsi alle legittimarie se maggiorenni o ai loro discendenti dopo il decesso della loro madre vitaliziata, negando genericamente la esistenza della condizione sospensiva senza motivare sulle principali deduzioni relative alla condizione derivante dalla sopravvivenza ed alla impossibilità di verificarsi il trasferimento per l'avvenuta premorienza della legataria. della di cui successione si tratta — (Cass. Roma 3-15 aprile 1903 — Finanze c. Marchisio — Caselli *Pres.* - Natale *Est.*).

(Omissis) In diritto: Atteso, dispostosi dal testatore Giovanni Marchisio che a ciascuna delle sue sette figlie, se maggiorenni, o ai loro discendenti, si sarebbero pagate lire settemila, in aumento della legittima, un'anno dopo la morte della loro madre vitaliziata, l'erede universale Carlo Marchisio, sostenne che il legato era stato sottoposto alla condizione della sopravvivenza di ciascuna di quelle sette figlie, o dei loro discendenti, alla genitrice vitaliziata, pagandosi a loro direttamente se fossero trovate in età maggiore; ed aggiunse che essendo premorta alla madre la figlia Maddalena, nubile e senza discendenti, il legato era rimasto per essa interamente caducato, e quindi egli aveva diritto alla restituzione della relativa tassa di successione pagata per errore, ai sensi degli articoli 853, 1146 codice civile; 5 e 13 legge di registro 13 settembre 1874.

La Corte di Casale prendendo tutto come termine e modo di pagamento, credette di negare vagamente la esistenza della condizione sospensiva, senza motivare sulle principali deduzioni relative alla condizione

derivante dalla sopravvivenza, ed alla impossibilità di verificarsi il trasferimento, per l'avvenuta premorienza della legataria Maddalena, priva di discendenti.

Di questi gravi difetti di motivazione, giustamente si duole il ricorrente Carlo Marchisio; e perciò la denunziata sentenza deve essere cassata, ordinandosi la restituzione del deposito, ed il rinvio ad altra Corte per nuovo esame, e per le spese, ai sensi degli articoli 360, 361, 517, 542, 544 codice procedura civile.

Per questi motivi la Corte cassa la denunziata sentenza della Corte di appello di Casale e rinvia la causa alla Corte di appello di Torino per nuovo esame in merito.

Nota — Non è la prima volta che deploriamo la facilità con la quale la suprema Corte regolatrice evita di entrare nel merito e risolvere le questioni col pretesto talvolta evitabile o di apprezzamenti insindacabili o di difetti di motivazione talora facilmente superabili, cagionando così lungaggini dispendiose, aumentando i giudizî e prolungando i disturbi e le trepidazioni ai cittadini.

Ora non avendo presenti gli atti della causa non formuliamo una vera accusa; ma fermandoci pure sulla sola sentenza ci pare che di motivazione ve ne poteva essere abbastanza; perocchè esposta la disposizione controversa del testamento e posta la questione della sua interpretazione o di *termine* o di *condizione sospensiva,* il ragionamento della Corte e la sua conclusione per il termine, veniva a confutare qualunque ragionamento a difesa dell'altra tesi, sì che l'ammessione dell'una era la conseguenziale esclusione dell'altra, senza bisogno di soffermarsi in inutili ripetizioni, in superflui ragionari, secondo i savi insegnamenti che lo stesso supremo Consesso viene di frequente somministrando.

Ed invero in quella disposizione testamentaria, vi erano bensì una condizione sospensiva ed un termine, ma la condizione sospensiva " *se maggiorenni* „ si è verificata essendo l'autrice della successione morta in maggiore età, e rimase il termine del pagamento dopo il decesso della madre.

Il diritto all'aumento della legittima, cioè delle L. 7000, fu acquisito all'istante in cui la *de cujus* raggiunse la maggiore età; soltanto doveva attenderne il pagamento, ma intanto il diritto alle L. 7000 era entrato nel suo patrimonio ed ha dovuto perciò far parte dell'asse ereditario.

A questa conclusione si dovrà e si poteva arrivare, risparmiando

un nuovo giudizio in sede di rinvio ed una dolorosa disillusione del contribuente.

N. 13085 — Bollo — Tassa in surrogazione — Società straniera — Capitale imponibile — Liquidazione — Contestazione — Omissione di denunzia — Pagamento tardivo — Penalità — Condono — (Art. 70, 71 T. U. Bollo — Art. 138 T. U. Reg. — Art. 6 legge 6 marzo 1865 — L. 27 dicembre 1900, N. 478).

Non è applicabile il condono quando le penali siano state pagate prima della pubblicazione della legge di condono, sia pure per compulsum *ed in forza della regola del* solve et repete — (Cass. Roma 9 marzo-7 maggio 1903 — Finanze c. Società anonima Belga dei Tramways — Caselli *Pres.* - Pandolfini *Est.*).

Omissis. Passando ora al ricorso, interposto dalla Finanza, crede il supremo Collegio, che anche esso debba essere discusso, in quantochè, ove l'obbligo delle penali fosse riconosciuto esistente anche nel novello giudizio, sorgerebbe il bisogno di vagliare se potesse o meno invocarsi in loro favore la legge del 27 dicembre 1900 portante condono.

Attesochè nell'articolo unico di essa fu disposto che erano condonate le sopratasse e pene pecuniarie in cui i contribuenti fossero incorsi sino al giorno 11 novembre 1900 e non pagate prima della pubblicazione della legge stessa, per le contravvenzioni, fra l'altro, alle tasse di bollo e registro.

La Corte di merito pur ammettendo in fatto che nella specie il pagamento era stato materialmente eseguito prima della pubblicazione testè accennata, credette accogliere l'assunto che, siccome erasi fatto in relazione alla regola del *solve et repete*, e nello scopo di rendere ammissibile l'esperimento della procedura giudiziaria; così mancava di spontaneità e non avrebbe potuto altrimenti considerarsi se non come sottoposto alla condizione di riaverlo.

Attesochè questo ragionamento non può essere plaudito, giacchè il pagamento per *compulsum* preventivo ad ogni opposizione giudiziale, non lascia di essere per sua natura estintivo dell'obbligazione del contribuente, come la giurisprudenza e la dottrina hanno canonizzato, appunto perchè suppone il legislatore che la tassa, risultante dai regolamentari accertamenti amministrativi, abbia sino a prova contraria la presunzione della verità sicchè non possa in seguito per altro titolo essere rimborsata che in linea di restituzione d'indebito.

Che ciò basta per conchiudere che la sentenza denunziata ha real-

mente violato e falsamente applicato le disposizioni di legge nel mezzo richiamate, e quindi anche per questa ragione dev'essere annullata.

Nota — Prima ancora che si emanasse la legge di condono del 27 dicembre 1900, agitavansi già diverse questioni intorno alla tassa, agli interessi ed alle penalità fra la Finanza e la Società Belga, la quale sosteneva di avere troppo pagato e di non dovere le penalità sia in diritto sia pel fatto di essere stato causa del ritardo l'indugio frapposto dalla Finanza a presentare soltanto il 10 gennaio 1901 la liquidazione che la sentenza del 16 luglio 1890 le imponeva di notificare fra 15 giorni alla Società, la quale ad affrettare la soluzione dovette farsi sollecita a presentarne una sua; tanto che la Finanza emise un mandato di rimborso di L. 10615.09.

Per esercitare le sue azioni in giudizio la Società dovette necessariamente in forza del rigoroso principio del *solve et repete* pagare quanto la Finanza chiedeva per tassa, interessi e penalità.

Di queste imperiose ed ineluttabili circostanze, di queste imposizioni di legge la suprema Corte non tiene alcun conto. Per essa il pagamento sia pure " per *compulsum* è preventivo ad ogni opposizione giudiziale, pur lasciando di essere per sua natura estintivo della obbligazione del contribuente „; per essa la *tassa* regolarmente accertata ha la presunzione della verità e non si restituisce che in linea di indebito.

Comprendiamo anche noi che una pena corporale una volta espiata non può più condonarsi; ma quando la pena è pecuniaria e fu soddisfatta per forza e per invocare ed ottenere giustizia contro ogni buon volere del solvente, noi plaudiremo sempre all'applicazione del condono che con una larga interpretazione, come si addice alla natura dell'atto, rimette il contribuente nella condizione di sua elezione e di sua volontà, che toglie l'asperità, per non dire l'ingiustizia, del privilegio della forza, come quello del *solve et repete*, che ridona al benefico provvedimento il suo carattere generoso non solamente per il recalcitrante che ha resistito, anche senza ragione, all'adempimento del suo dovere, ma eziandio al disgraziato che ha dovuto sottomettersi per forza, pure avendo buone ragioni per opporsi.

Per dare alla operazione della Finanza la presunzione della verità bisognerebbe non avere tante prove contrarie della sua fallibilità, occorrerebbe ben maggiore corredo di cognizioni e di istru-

zione in materia così complicata ed ardua, sì da dare serie garanzie di illuminato sapere.

Nè ci fermeremo a rilevare la confusione che la Corte fa della tassa con le penali e l'applicazione poco esatta della teoria dell'indebito.

La Corte invoca a sussidio della sua decisione la sanzione della giurisprudenza e della dottrina, proprio allora quando cassa la sentenza della Corte di appello di Napoli che ammise il condono, come già lo affermò la Corte di appello di Messina con la sentenza 16 novembre 1897 riportata col nostro plauso al N. 11192 e senza ricordare che la stessa suprema Corte ne dette prima l'insegnamento di benigna e larga applicazione con la sentenza 19 marzo 1881 riferita al N. 5898 delle *Massime* e che le decisioni che accolsero il condono ebbero il plauso della stampa e degli scrittori, plauso che invece fu negato alla sentenza che lo escluse per le spese processuali del 27 gennaio 1897 (*Mass.* N. 11010).

Onde pare a noi che il sostegno invocato dalla suprema Corte, della giurisprudenza e della dottrina non sia troppo solido.

Risoluzioni ufficiali

N. 13086 — Atti non registrati — Autorità giudiziarie — (Circolare 10 maggio 1903 del Ministero di G. G.).

« Il Ministero delle Finanze ha dovuto constatare che, non ostante le raccomandazioni fatte da questo di Giustizia in data 15 aprile 1894, molte Autorità giudiziarie continuano a pronunciare sentenze e ad emettere decreti od altri provvedimenti sopra atti soggetti a registrazione e non stati previamente registrati, e sopra atti trascritti in tutto od in parte nelle comparse dei procuratori senza che sia fatta menzione del luogo e della data della registrazione, violando così la prescrizione dell'art. 109 del vigente testo unico delle leggi sulle tasse di registro.

« L'anzidetto Ministero osserva che tale infrazione è causa di grave danno all'erario, il quale, come è noto, non ha alcuna altra garanzia contro l'oscitanza del contribuente a sottoporre alla formalità della registrazione gli atti in parola.

« Pertanto, aderendo alle richieste del Ministero delle Finanze, raccomando nuovamente alle Autorità giudiziarie l'esatta osservanza del disposto del su cennato articolo, non senza avvertire che in futuro saranno senz'altro applicate ai contravventori le penalità stabilite dalla legge ».

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13087 — NOTARO — MANDATO ALLE LITI — MANDATARIO PARENTE DEL NOTARO ROGANTE — NULLITÀ — LIMITI — (Art. 24 n. 3, 49, 66 legge 25 maggio 1879, n. 4900).

È nullo il mandato alle liti fatto in capo ad un figlio dello stesso notaro che ricevette l'atto o ne autenticò le firme.

La nullità non si estende però anche alle domande proposte in giudizio dal mandatario, le quali rimangono solo paralizzate, ma riprendono efficacia colla produzione di altro mandato regolare — (App. Firenze, 21 febbraio 1903 — Fissi-Grazzini c. Desii, Scuffi e Lombardi).

Che quanto alla eccepita nullità dei mandati indiscutibilmente resulta in fatto, che i mandati di procura del 18 dicembre 1900 e 2 giugno 1901, coi quali dalle parti prescoglievasi l'avv. Sestini per rappresentarle in giudizio, furono rogati dal notaio Sestini Sestino, padre del prescelto mandatario.

Che l'art. 24 n. 3 della vigente legge sul notariato impone al notaio di ricusare il suo ministero, se l'atto contenesse disposizioni che interessassero lui stesso, sua moglie o alcuno dei suoi parenti o affini in linea retta in qualunque grado, ed in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente, e poi l'art. 49 della legge medesima stabilisce che la contravvenzione al detto n. 3 dell'art. 24 importa la nullità delle sole disposizioni accennate nello stesso numero. Che col detto art. 24 e specialmente col n. 3 dell'articolo medesimo si è voluto dal legislatore per un alto principio di ordine pubblico allontanare qualsiasi sospetto di possibile influenza da parte del notaio su coloro che di lui si avvalgono per le stipulazioni, opperò per tuttociò che con parole generiche si dice « atti che interessino » ne fa un divieto al notaio.

Ora che il mandatario prescelto per la sua qualità di avvocato alla difesa e rappresentanza in giudizio venga per effetto al mandato a crearsi dei rapporti giuridici col mandante, si appalesa evidente, perchè il mandato *ad lites* è il titolo che dà diritto al mandatario, per la sua qualità di avvocato o procuratore legale, di essere rivaluto dal mandante dell'opera che presta, quindi è che nel mandato non solo si riscontra un

interesse morale per la fiducia, che il mandante addimostra nel prescegliérlo, ma anche un interesse economico e pecuniario.

Il volere, come ha fatto il Tribunale, divenire ad una sottile interpretazione della parola « interessino » usata dal legislatore e vagheggiare il concetto che, solo quando dall'atto sorgesse un interesse materiale e diretto, si verificasse il divieto della legge, è aggiungere e fare una distinzione che la legge non ha fatta quando appunto ha creduto usare la frase « interessino », per lo che pure ammesso che per il mandatario le utilità non fossero immediate e che i diritti a di lui favore trovassero fondamento nella sua qualità di avvocato e procuratore legale, e quindi che le utilità indirettamente sorgessero, è sempre vero che il diritto a pretenderle sorge dal mandato che gli è stato conferito, ed al rilascio di quel mandato essendo concorso nella qualità di notaio il padre del mandatario sia per atto rogato, sia per autenticazione, ne segue la nullità della nomina del mandatario, perchè figlio del notaio.

Che se per le cose sopra espresse a ragione lo appellante sostiene che debbonsi ritenere nulli i mandati coi quali da Desii, dal Lombardi e dagli Scuffi si commise l'incarico al Sestini, figlio del notaio stipulatore, di rappresentarli, corre di troppo l'appellante medesima quando da detta nullità ne vuole dedurre la decadenza dal concorso spiegato in graduazione, imperocchè come si è rilevato dal fatto sopra esposto già dagli appellati, nel riprodursi il giudizio innanzi al Tribunale dopo la sentenza preparatoria del 23 gennaio 1902 esibironsi altri mandati non inficiati dal vizio dei precedenti.

Nè vale il dire che al momento in cui i novelli mandati producevansi, si trovava già decorso il termine entro il quale giusta l'art. 714 del cod. di proc. civ. le domande di collocazione potevansi produrre, imperocchè malamente verrebbonsi a definire domande nuove quelle degli appellati. La nullita del mandato non si estende anche alle domande.

Queste stanno ferme e solo ne è paralizzata l'efficacia per effetto della nullità del mandato e però che, essendosi regolarizzata la rappresentanza, non era il caso nè di ripetere le domande nè di considerarle come domande nuove, ma regolarizzato il mandato questo si riannoda alle domande già precedentemente fatte dando piena efficacia alle stesse, non potendosi far derivare da un'erronea ed illegale rappresentanza la decadenza da un diritto che si è già manifestato volere sperimentare, e ciò specialmente quando alla erroneità si è apportato rimedio in tempo in cui era ancora integro lo stato delle cose, e la teoria dei diritti acquisiti verrebbe inopportunamente invocata stante che la Fissi ne conservò quello che fosse esaminata la validità o meno dei mandati, nè poteva tale diritto essere esteso a che si pronunciasse la decadenza dei creditori già concorsi e fosse al loro posto insinuato il suo credito. Che ne segue che per diversa ragione di decidere, il motivo di gravame dalla

Fissi proposto tendente a far pronunciare la decadenza del concorso in graduazione dei Lombardi, di Desii e degli Scuffi, non può essere accolto. Per questi motivi, ecc.

NOTA — Avviso conforme alla prima massima noi esprimemmo ampiamente al n. 11009 anche per la sola autenticazione della firma. A più forte ragione riteniamo che il notaro debba astenersi dal ricevere per atto pubblico un mandato *ad lites* in capo ad un suo parente od affine. A quanto dicemmo al citato numero rimandiamo il cortese lettore, non senza ricordare che la Corte di Cassazione di Firenze, con decisione 12 luglio 1897 (V. *Mass.*, n. 11183), ritenne valido il mandato autenticato da notaro fratello del mandatario e che in proposito sono discordi giurisprudenza e dottrina (V. REPERTORIO 1888 96 voc. *Notaro* (Rogito) e *Massime*, n. 11009).

Siamo pure inclini ad accogliere la seconda massima per quanto, di fronte al formalismo talvolta eccessivo del nostro codice di procedura, possa aver fondamento l'opinione che la nullità dell'atto di procura estenda i suoi effetti ad ogni atto od istanza promossa da chi figura procuratore. Ma nel dubbio noi seguiamo e seguiremo sempre l'interpretazione più liberale.

N. 13088 — DONNA MARITATA — ACQUISTO DI IMMOBILI IN UNIONE COL MARITO — OBBLIGAZIONE PER IL PAGAMENTO — AUTORIZZAZIONE — (Art. 134, 136 cod. civ.).

Non è necessaria l'autorizzazione del Tribunale alla donna maritata per l'obbligazione del pagamento del residuo prezzo di un immobile acquistato in unione col marito — (App. Catania, 2 febbraio 1903 — Leonardi c. Basile — BRUNO *Pres.* - ADAMO *Est.*).

La signora Russo adduce la nullità dell'assunta obbligazione relativa al pagamento del residuale prezzo di detta casa, per non essere stata all'uopo autorizzata dal Tribunale stante la sua opposizione d'interesse con il marito.

Anche una tale eccezione riesce del tutto priva di qualsiasi fondamento giuridico. Non trattasi, nella specie di alcuno degli atti categoricamente specificati dall'art. 134 del codice civile per i quali alla moglie occorre l'autorizzazione del marito, e quando vi sia opposizione d'interesse, quella del tribunale civile.

Nessuna disposizione di legge vieta alla moglie di potere fare degli acquisti anche in solido con il marito non essendo gli atti di tal genere

compresi fra quelli di cui all'indicato art. 134, che se vieta alla moglie di potere alienare i beni immobili senza l'autorizzazione del marito, e quando occorra, di quella del Tribunale, da ciò non può inferirsene che tale divieto si estenda anche agli acquisti, trattandosi di due atti interamente distinti ed aventi un obbietto del tutto differente. Se può dunque la moglie liberamente acquistare, senza alcuna autorizzazione, dei beni immobili, come necessaria conseguenza ne deriva che può del pari liberamente obbligarsi a pagare il relativo prezzo verso i venditori, essendo precipuo dovere dell'acquirente appunto quello di pagare il prezzo convenuto.

Ed allora male a proposito dalla Russo si pretende concorrere nella specie l'invocata nullità, che anche nella lontana ipotesi che potrebbe militare, nemmeno condurrebbe ad alcun utile risultato per la manifestata ragione che essa Russo non potrebbe mai pretendere di ritenere la porzione della casa a lei venduta e non pagarne il prezzo, così l'acquisto fatto dovrebbe reputarsi come seguito nell'esclusivo interesse del marito che senza meno allora ne dovrebbe il totale prezzo ai venditori, ed a costoro non puossi in modo alcuno contrastare il diritto di spiegare la loro azione creditoria promuovendo l'espropriazione della stessa.

Per questi motivi, ecc.

Nota — È a credersi, per quanto la sentenza non lo dica chiaramente, che si tratti di obbligazione solidale col marito, e se così è non possiamo concordare colla Corte di Catania, poichè, come scrive il *Lordi* (V. Repertorio 1893-96 voc. *Donna maritata*), " la solidalità fra i debitori effettivamente si traduce in una vera garentia e fideiussione dei debitori tra loro; garentia e fideiussione reciproca, e per giunta senza il beneficio della escussione ", talchè genera opposizione di interessi fra coniugi, come, d'altra parte, venne costantemente ritenuto.

Ed è vano invocare l'art. 134 del codice, il quale, non richiedendo autorizzazione alla moglie per l'acquisto di immobili, si deve ritenere non la imponga neppure per la relativa obbligazione del pagamento del prezzo, poichè, a parte che, come dicemmo più volte (V. n. 13043, 12887, 12239) l'art. 136, in quanto si riferisce alla opposizione di interessi, è indipendente dall'art. 134, è ovvio che la facoltà di potersi liberamente obbligare al pagamento del prezzo è limitata alla porzione di cosa acquistata dalla moglie e non può estendersi anche alla porzione di spettanza del marito, di fronte al quale la solidarietà della moglie diventa una vera e propria fideiussione, rendendo necessaria l'autorizzazione giudiziale.

PARTE SESTA — Cose diverse

Atti parlamentari

N. 13089 — Le indennità di residenza agli impiegati dello Stato.

La grave questione dell'indennità di residenza a tutti gli impiegati residenti nelle città ove il costo della vita è più caro e nei luoghi malarici è stata portata avanti la Camera dei Deputati dagli interroganti on. Merù, Chigi e Ciccotti, ai quali nella seduta del 22 maggio l'on Ministro del Tesoro Di Broglio rispose che « conformemente agli impegni assunti egli riprese lo studio sulla estensione della indennità di residenza, ma dovette vieppiù convincersi della gravità del problema, non solo per la difficoltà di determinare in quali città sia maggiore il costo della vita e domini la malaria, ma anche perchè forse maggiore diritto a compenso conferirebbe la mancanza di mezzi d' istruzione per i figli ».

Non soddisfatto l'on. Merù vuole che all'indennità concessa agli impiegati residenti in Roma sia tolto il carattere di privilegio. Converte la sua interrogazione in interpellanza.

L' on. Chigi ricorda che la Camera con un ordine del giorno decise la questione nel senso desiderato dagli interroganti. Presenterà anche esso una interpellanza affinchè si ponga fine ad un sistema di governo che non fa che seminare il malcontento.

Anche secondo l'on. Ciccotti la logica e la giustizia impongono che la indennità si estenda ad altre residenze non meno costose della Capitale. Il problema è difficile, ma ciò non significa che non si debba risolverlo.

Di Broglio. « E io invece son sicuro che la Camera si ribellerebbe se osassi presentare un disegno di legge per una nuova spesa di otto o dieci milioni. Il problema si potrà risolvere soltanto con un completo riordinamento dell'amministrazione ».

Chigi. « Allora mai ! »

Risparmiamo le nostre impressioni ed osservazioni, perchè ben si possono immaginare.

N. 13090 — I commessi demaniali e il Parlamento.

Trascriviamo dal verbale della seduta della Camera dei deputati del 13 maggio corrente quanto riguarda i commessi degli uffici di

registro e demanio e delle Conservatorie delle ipoteche, facendo voti perchè, in attesa di più radicali e complete riforme, si dia finalmente soddisfazione all'onesto desiderio di un numeroso personale altrettanto disgraziato quanto gravato di un lavoro che richiede zelo, abnegazione e corredo di cognizioni giuridiche.

« PRESIDENTE. L'onorevole Ciccotti ha la seguente interrogazione al « ministro delle finanze « per sapere se e come intenda provvedere per « assicurare ai commessi degli uffici del registro e demanio e agli im- « piegati delle Conservatorie ipotecarie l'integrale e regolare pagamento « del fondo per essi contribuito dallo Stato ».

« L'onorevole sotto-segretario di Stato per le finanze ha facoltà di « rispondere a questa interrogazione.

« MAZZIOTTI, *sotto-segretario di Stato per le finanze*. L'onorevole Cic- « cotti desidera, e molto giustamente, mi affretto a dirlo subito, che le « somme corrisposte ai ricevitori del registro od ai conservatori delle « ipoteche, per le spese occorrenti alle retribuzioni del personale ad- « detto a tali uffici, siano pagate integralmente a questo personale.

« I ricevitori del registro percepiscono un aggio, una quota parte del « quale è destinata appunto a rimunerare i loro commessi: ed egual- « mente avviene per i conservatori delle ipoteche cui si corrisponde « annualmente per spese di ufficio una indennità la quale, in ragione « dei sette ottavi, viene computata per assegni ai loro impiegati.

« La determinazione di queste quote, dei sette ottavi per i conser- « vatori e di una quota graduale sull'aggio per i ricevitori del registro, « ha attualmente una efficacia puramente contabile. L'amministrazione « non è informata del modo in cui queste somme vengono erogate ser- « vendo tali aliquote unicamente per determinare la classificazione degli « uffici, l'imposta della ricchezza mobile e la ritenuta per la pensione. « Attualmente tanto i conservatori quanto i ricevitori sono nel pieno « diritto di pagare come meglio credono i loro impiegati e non rendono « alcun conto del modo come li retribuiscono.

« Ora l'Amministrazione trova equo il concetto dal quale è stato « mosso l'onorevole interrogante, ed io posso assicurare che è già allo « studio presso il Ministero uno schema di regolamento in cui, fra le « altre disposizioni, v'è questa: che i ricevitori ed i conservatori deb- « bono informare il Ministero del personale che hanno alla loro dipen- « denza non solo, ma anche delle retribuzioni che danno a ciascuno dei « loro impiegati, e debbono rendere conto delle somme che a tale titolo « ricevono dall'Amministrazione. Credo che in questo modo i desideri « dell'onorevole interrogante potranno fra breve essere soddisfatti. (*Be- « nissimo!*)

« Presidente. L'onorevole Ciccotti ha facoltà di dichiarare se sia, o
« no, soddisfatto.

« Ciccotti. Prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole sotto-segre-
« tario di Stato per le finanze e lo ringrazio nella speranza che l'an-
« nunziato regolamento venga presto emanato ».

Pensieri e voti del personale demaniale

N. 13091 — Le classificazioni degli uffici di registro.

Amanti della libera discussione diamo la parola, con speciale riserva, al nostro egregio associato L. M. n. 690, il quale ci scrive quanto segue:

« Al N. 13034 dello spettabile giornale *Le Massime*, rilevo come l'Amministrazione Demaniale creda risollevare il suo personale col procedere ad una nuova classifica degli Uffici; io credo invece si vada di errore in errore. Se dove sorge la ricchezza questa fosse colpita, converrei coll'Amministrazione bastasse la classifica per conoscere quegli Uffici che possono essere rimunerativi; ma poichè è lasciato libero campo alle contrattazioni, ritengo tempo sprecato quello della classifica degli Uffici: è vero — e ciò lo lascia apertamente a divedere — che l'Amministrazione ha anzi il suo tornaconto, perchè la percentuale che hanno gli Uffici di secondaria importanza è superiore a quella degli Uffici maggiori e quindi l'erario viene con una minor percentuale a conseguire lo stesso con minor dispendio, ma io credo invece che qui ha radice l'errore, quando i trasferimenti si operano sul luogo i valori sono meglio scandagliati, e se l'erario corrisponde qualche centesimo in più, può altresì contare di riscuotere qualche decina, centinaia o fors'anco migliaia in più, mentre, come l'esperienza insegna, se il più delle volte paga solo il 2 o l'1 ‰ viceversa incassa il 20 % in meno; sono troppi i casi che si ripetono, perchè ancor si voglia negare l'esistenza di un tale stato di cose.

« Ormai i contribuenti lo hanno compreso troppo; essi sfuggono i piccoli centri per accentrarsi nei grandi dove riescono il 99 % a far rimanere impunite le loro occultazioni; ma se l'Amministrazione potesse con un miglior ordinamento provare loro che la legge è uguale ovunque, tutto tenderebbe ad equilibrarsi e da tal stato di cose l'Amministrazione ne avvantaggierebbe nel prestigio, ed i cittadini meglio si persuaderebbero che la legge è eguale per tutti non solo nella forma, ma anche nella sostanza. Si è detto più volte, che son troppi i coefficienti, che possono influire sulle oscillazioni dei provventi di un Ufficio, la morte di un notaio, la inframettenza di notai viciniori, un epidemia od altro,

tutto contribuisce a rendere fallaci i criteri dell'Amministrazione nella classifica degli Uffici e quindi tali criteri hanno duopo di essere surrogati con altri men fallaci, meno suscettibili di oscillazioni, meno sensibili, si dovrebbe dire.

« Se quindi l'Amministrazione ritiene pericoloso l'abbandono del sistema attuale di retribuzione ad aggio, instituito quando le condizioni erano ben differenti dalle attuali, abbia almeno il coraggio di allargare le scale, coll'elevare una tale retribuzione in modo più corrispondente ai tempi che corrono.

« Ciò è tanto più necessario inquantochè negli stessi Uffici di grande importanza, quando si è raggiunta una determinata riscossione, vien meno quell'attività che non dovrebbe mai affievolirsi, sol perchè non è più rimunerativa e non dà più compenso alle fatiche.

« Non ho inteso con ciò di erigermi a paladino di un sistema anzichè di un altro, ma di dar una traccia sul modo col quale talune questioni dovrebbero essere trattate onde la soluzione sia tale da offrire garanzia di lunga durata. Tenuto conto che molti Ricevitori non sono pagati dall'Amministrazione, ma direttamente dai contribuenti coi rilievi che essi fanno sulle infedeltà da detti contribuenti tentate, non sarà temerario ritenere che l'Amministrazione si determinerà per un nuovo indirizzo.

« Non ho inteso con ciò di far un articolo di giornale, ma di manifestare un mio apprezzamento personale, se vige tuttora l'antico assioma, che qualche volta la pratica supera la grammatica ».

Bibliografia

N. 13092 — **Mazio avv. Alberto** — LE GIURISDIZIONI SPECIALI *sui conti degli Enti pubblici locali.* — È uno studio interessantissimo che porta una buona guida e molta luce nella importante materia dei conti degli Enti pubblici locali nel loro esame, davanti ai Consigli di Prefettura, alla Giunta Amministrativa, ed alla Corte dei Conti, nel loro giudizio, nelle procedure, nella competenza e nella responsabilità.

È un vero ed utile servizio che l'egregio avv. Mazio rende ai Comuni, alle Provincie, ed agli Enti pubblici amministrati soggetti alla resa ed al giudizio dei loro conti, ai quali segnaliamo e raccomandiamo nel loro interesse questo diligente, ordinato ed accurato lavoro — (Edito in Roma, Stabilimento tipografico della *Tribuna,* Via Milano).

N. 13093 — **Mori avv. Prof. Vittorio** — L'AZIONE DI PATERNITÀ NATURALE - *Studio di diritto comparato.* — Basta annunziare il titolo per comprendere di quanta utilità ed importanza debba riuscire questo accurato studio dell'illustre avv. Mori, professore dell'Università di Roma, in questi momenti nei quali sta davanti al Parlamento e preoccupa il paese il disegno sul grave argomento della ricerca della paternità, trat-

tato dall'egregio Prof. Mori con mirabile dottrina e con grande amore. Tributiamo di buon grado all'autore la ben meritata e dovuta lode.

N. 13094 — **Corsale avv. Amedeo** — STATUTA ET ORDINAMENTA NOTARIUM RODIGII ET COMITATUS - *Trascrizione e appunti.* — È un nuovo gioiello che l'egregio nostro amico avv. Corsale offre agli studiosi di cose antiche, storiche ed archeologiche. Egli aveva già pubblicato un interessante lavoro di NOTIZIE STORICHE *sulle monete, pesi e misure* ricavate dall'Archivio notarile di Rovigo, di cui abbiamo fatto cenno al N. 12956 con parola di compiacimento e di lode, ed ora in questo nuovo ed elegante opuscolo ci fa conoscere per esteso lo statuto della Corporazione dei Notari di Rovigo del 1286, con la riproduzione di brani della scrittura gotica della Matricola dei Notari e di segni tabellionali, seguito da appunti e cenni storici sulle origini e sulla nobiltà del Notariato.

Questo risveglio di utilissime ricerche negli Archivi notarili giova mirabilmente a fare apprezzare la istituzione, ed a far comprendere la opportunità e necessità di non indugiare più oltre nella via delle tante volte reclamate riforme nel Notariato e negli Archivi notarili, instituendo per questi una carriera speciale che dia un personale istruito nelle speciali discipline, il quale sappia introdurre e conservare l'alta missione ed il prestigio degli Archivi notarili e rendere proficui alla storia ed alla scienza i preziosi tesori che vi sono racchiusi.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13095 — Sig. **N. G.** n. 688 — SISTEMA IPOTECARIO — *Rinnovazioni ipotecarie — Persone dei creditori — Stati — Iscrizioni rinnovate* — (Art. 2005 cod. civ. — Legge 8 luglio 1883, n. 1460) — Riteniamo che il Conservatore non possa pretendere la prova della qualità di creditori, come eredi od aventi causa dell'originario iscrivente, di coloro che procedono alla rinnovazione, poichè anche questo è atto di parte, per l'intrinseco suo valore, ed il Conservatore è e deve esservi — secondo noi — affatto estraneo; ed è logico, d'altra parte, che l'iscrizione si rinnovi non a favore del primitivo iscrivente, ma di coloro che subentrarono nei suoi diritti per successione o per altro titolo, come ne dà l'insegnamento la prescrizione dell'art. 2006 del codice civile. Le eventuali irregolarità della rinnovazione crediamo che non possano mai implicare la responsabilità del Conservatore. Negli stati ipotecari sarà però prudente, nell'interesse dei terzi, delle parti e del Conservatore, comprendere oltre la rinnovazione anche la iscrizione originaria se non sia ancora caduta in perenzione, come già dicemmo al n. 12502.

G. AVEZZA, *Direttore.*

PARTE PRIMA — LEGGI, DECRETI, ECC.

Disposizioni di legge

N. 13096 — CONSERVATORIE DELLE IPOTECHE — COMPENSI PER SPESE D'UFFICIO PER L'ESERCIZIO 1902-903.

Con R. D. 3 maggio 1903 riportato nel *Bollettino demaniale*, puntata VI, n. 35, venne per ciascun ufficio delle ipoteche fissata l'aliquota delle indennità per ogni formalità, a termini dell'art. 6 della legge 8 agosto 1895, n. 486, oltre la compartecipazione nell'uniforme misura del cinquanta per cento sul prodotto della carta bollata.

Come per il passato (V. n. 12682 e quelli ivi indicati) contrapponiamo a ciascun ufficio l'aliquota dell'esercizio precedente; d'onde risulta che rimasero invariate le aliquote in 45 uffici, aumentate in 44, diminuite in 40.

TABELLA *delle indennità stabilite per ogni formalità a favore dei Conservatori delle ipoteche per l'esercizio 1902-903 e facenti parte del compenso delle spese d'ufficio che stanno a loro esclusivo carico.*

Num. d'ordine	UFFICI	Aliquota 1901-1902	Aliquota 1902-1903	Num. d'ordine	UFFICI	Aliquota 1901-1902	Aliquota 1902-1903
	Uffici delle ipoteche a ramo unico.						
1	Acqui	0.90	0.92	17	Caltanissetta	0.68	0.68
2	Alba	0.55	0.60	18	Campobasso	0.72	0.72
3	Alessandria	1.08	1.02	19	Casalmonferrato	1.12	1.25
4	Ancona	1.05	1.—	20	Catania	0.95	0.88
5	Aosta	0.98	0.95	21	Catanzaro	0.85	0.82
6	Aquila	0.90	0.88	22	Chiavari	1.—	1.20
7	Arezzo	1.25	1.25	23	Chieti	0.68	0.65
8	Ascoli Piceno	0.65	0.65	24	Como	0.95	0.92
9	Asti	1.25	1.25	25	Cosenza	0.60	0.60
10	Avellino	0.90	1.15	26	Cremona	1.—	1.—
11	Benevento	0.95	0.95	27	Cuneo	0.80	0.90
12	Bergamo	0.85	0.75	28	Fermo	0.90	0.90
13	Biella	1.15	1.15	29	Ferrara	0.92	1.10
14	Bologna	1.—	0.85	30	Firenze	1.30	1.30
15	Brescia	1.15	1.—	31	Forlì	0.95	0.82
16	Cagliari	0.75	0.70	32	Frosinone	1.—	1.—

Num. d'ordine	UFFICI	Aliquota	
		1901-1902	1902-1903
33	Genova	1.25	1.20
34	Girgenti	1.50	1.50
35	Grosseto	0.60	0.60
36	Ivrea	0.83	0.80
37	Lecce	0.85	0.83
38	Lecco	0.90	0.90
39	Livorno	0.80	0.75
40	Lodi	0.65	0.55
41	Lucca	1.05	1.05
42	Lucera	0.82	0.88
43	Macerata	1.35	1.15
44	Mantova	1.05	1.05
45	Massa	1.15	1.15
46	Messina	0.95	0.95
47	Milano	1.10	0.95
48	Modena	0.75	0.70
49	Mondovì	1.25	1.25
50	Napoli	2.—	1.80
51	Novara	0.90	0.90
52	Novi Ligure . .	1.—	1.05
53	Oneglia	0.90	1.10
54	Padova	0.46	0.46
55	Palermo	1.05	1.25
56	Parma	1.30	1.30
57	Pavia	1.15	1.05
58	Perugia	1.40	1.40
59	Pesaro	0.58	0.55
60	Piacenza	0.80	0.83
61	Pinerolo	0.95	0.90
62	Pisa	0.90	1.05
63	Pistoia	0.75	0.95
64	Potenza . . . , .	1.—	1.—
65	Ravenna	1.45	1.50
66	Reggio Calabria.	0.68	0.68
67	Reggio Emilia .	1.15	1.15
68	Rieti	1.10	1.30
69	Roma	1.77	1.90
70	Rovigo	0.70	0.65
71	Salerno	0.90	0.90
72	Saluzzo	1.05	1.05
73	San Remo . . .	0.80	0.85
74	S. M. Capua Vetere . .	1.05	1.—
75	Sassari	1.15	1.20
76	Savona	1.05	1.—
77	Schio	0.80	1.10
78	Siena	0.85	0.80
79	Siracusa	0.60	0.60
80	Sondrio	0.80	0.90
81	Spoleto	0.70	0.85
82	Teramo	0.65	0.80
83	Torino	1.20	1.15
84	Tortona	1.—	1.10
85	Trani	1.15	1.25
86	Trapani	0.75	0.75
87	Treviso	0.75	0.75
88	Udine	1.05	1.02
89	Urbino	0.95	0.80
90	Varese	1.—	0.88
91	Venezia	0.65	0.65
92	Vercelli	1.20	1.35
93	Verona	1.05	1.05
94	Vicenza	1.—	0.90
95	Vigevano	1.—	0.90
96	Viterbo	1.—	1.15
97	Voghera	1.—	1.—

Uffici riuniti di registro ed ipoteche.

Num. d'ordine	UFFICI	1901-1902	1902-1903
98	Bassano	0.85	0.90
99	Belluno	1.10	1.10
100	Bobbio	1.05	1.10
101	Borgotaro	1.—	1.15
102	Breno	1.30	1.40
103	Camerino	0.80	0.60
104	Castelnuovo di Garfagn.	0.80	0.90
105	Castiglione delle Stiviere.	1.10	1.10
106	Chioggia	0.60	0.50
107	Civitavecchia . .	0.90	0.75
108	Domodossola . .	1.05	1.10
109	Este	0.90	1.—
110	Feltre	1.—	1.—
111	Finalborgo . . .	1.15	1.45
112	Foligno	1.65	1.70
113	Lanusei	1.85	1.85
114	Modigliana . . .	0.70	0.75
115	Montepulciano .	0.65	0.60

Num. d'ordine	UFFICI	Aliquota 1901-1902	Aliquota 1902-1903	Num. d'ordine	UFFICI	Aliquota 1901-1902	Aliquota 1902-1903
116	Nuoro	1.60	1.70	123	Salò	1.20	1.55
117	Oristano	1.—	0.95	124	Sarzana	1.30	1.35
118	Orvieto	1.—	1.—	125	Susa.	0.80	0.80
119	Pallanza	1.20	1.35	126	Tempio	0.95	0.95
120	Pescia.	0.80	0.85	127	Varallo	1.—	1.—
121	Pontremoli . . .	0.70	0.70	128	Velletri	0.70	0.75
122	Portoferraio. . .	0.85	0.85	129	Volterra	0.15	0.35

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13097 — Tassa di registro — Successione — Chiesa parrocchiale — Presa di possesso — Prescrizione — (Art. 123 n. 4 e 157 T. U. 13 settembre 1874 n. 2076 — Art. 6, L. 14 luglio 1887 n. 4702 — Art. 126, n. 4, 162 T. U. 20 maggio 1897 n. 217 — Art. 47 disposiz. trans. al cod. civ.).

La prescrizione di dieci anni di che all'art. 126 n. 4 del Testo Unico di Registro 20 maggio 1897 n. 217 è applicabile anche alla tassa di successione per presa di possesso seguita prima della legge 14 luglio 1887 che da cinque portò a dieci anni il termine alla prescrizione — (Cass. Roma 29 aprile-14 maggio 1903 — Finanze c. Meli — Caselli *Pres.* - Tivaroni *Rel.*).

Considerato in diritto, che fondata si appalesa la censura mossa dal ricorso alla denunziata sentenza per avere giudicato che la prescrizione cominciata nel 2 settembre 1886 a favore del Meli doveva essere di soli cinque anni a norma dell'articolo 123 n. 4 del testo unico 13 settembre 1874, anzichè di dieci anni, come fu stabilito dall'articolo 6 della legge 14 luglio 1887. Ed a convincersene basta leggere il capoverso di questo articolo del seguente tenore.

« Il termine della prescrizione di cui all'articolo 123 n. 4 della vi-
« gente legge di registro, è portato da cinque a dieci anni ».

Egli è indiscutibile di fatti, che con tali parole il legislatore manifestò in modo chiaro ed espresso, la volontà di prolungare il termine segnato come utile a prescrivere nella legge del 1874. Prolungamento,

proroga, che poteva e doveva essere applicato alle prescrizioni in corso. Imperocchè secondo la *mens legis* la meta da raggiungere veniva portata più distante, il cammino incominciato a percorrere era più lungo.

Ora se questo, e non altro, deve ritenersi il pensiero legislativo, non è il caso di parlare di forza retroattiva che voglia darsi alla legge nuova, ma sibbene d'immutazione arrecata dalla medesima a quella preesistente, immutazione che colpiva le cose nello stato di fatto in cui si trovavano nel 1887.

La nuova legge sostituendosi *hinc et nunc* alla vecchia, si impossessò del tempo in corso, e lo regolò con le sue sanzioni.

Nè si opponga che in questo modo la legge del 1887, avrebbe violato diritti quesiti. Risaputo essendo che in tema di prescrizione, l'acquisizione del diritto non può nascere lungo l'itinere del termine necessario a prescrivere; essa può nascere unicamente nell'atto in cui si compie quel termine.

Fino a quando ciò non sia avvenuto, può esistere soltanto la speranza di raggiungerlo, l'aspettativa di vederlo avverato; ma dalle semplici speranze non nasce il diritto.

Nè il cittadino ha mai sotto alcun altro aspetto diritto al mantenimento delle regole esistenti in determinata epoca sopra materia d'ordine pubblico, quale si è appunto la prescrizione.

E se tutto ciò è al vero conforme per regola generale, deve dirsi vero *a fortiori* in rapporto alle leggi tributarie, le quali sono informate alle supreme necessità dello Stato, vanno soggette a frequenti mutazioni a seconda dei mutevoli e sempre maggiori bisogni del pubblico Erario.

Non potrebbe del pari trovare giustificazione la denunziata sentenza nell'articolo 47 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile. Imperocchè quest'articolo (conforme all'articolo 2281 del codice napoleonico) lungi dal costituire un'applicazione dei principii di diritto se ne allontanò creando una disposizione eccezionale e tutta di favore in ordine alle prescrizioni prevedute dal codice medesimo.

Se tale articolo di pura tolleranza non fosse stato scritto, se si fossero applicati i principii giusta i dettami degli stessi, le nuove regole del codice avrebbero all'istante dominato tutte le prescrizioni cominciate.

Laonde è giuridicamente impossibile di estendere l'articolo 47 alle prescrizioni disciplinate da leggi speciali (articolo 4 delle disposizioni preliminari del codice predetto).

Così non sarebbe dato di applicare al caso il citato articolo 47, in virtù dello articolo 3 delle stesse disposizioni preliminari, dappoichè la controversia in esame puossi decidere con le precise norme scritte nelle leggi 13 settembre 1874 e 14 luglio 1887.

Pur erroneamente il Meli a sorreggere la denunziata sentenza invoca

l'articolo 126 numero 4 del testo unico 20 maggio 1897, n. 217, mentre applicabile alla specie è invece l'articolo 6 della legge 14 luglio 1887, sotto il cui impero la controversa prescrizione ebbe compimento. Nè egli può trarre tampoco alcun argomento in appoggio del suo assunto dalla diversa locuzione dei detti due articoli, essendo evidente che il testo unico del 1897, non poteva usare in proposito la stessa dizione usata nella legge del 1887, una volta che allorquando fu pubblicato quel testo unico la prescrizione in corso era quella di dieci anni di cui nell'articolo 6 di questa ultima legge, e non l'altra, di cinque anni sancita dall'articolo 123 numero 4 del testo unico 13 settembre 1874.

Non potrebbe da ultimo esercitare alcuna influenza sulla ragione del decidere l'articolo 162 del testo unico 20 maggio 1897, (pari all'articolo 157 del testo unico 13 settembre 1874) comechè relativo alle tasse dipendenti dalle leggi anteriori alla attivazione nelle diverse Provincie del decreto 14 luglio 1866 numero 3121, e non alle tasse dipendenti da leggi posteriori.

Per questi motivi la Corte cassa la denunciata sentenza 18-24 aprile 1902 della Corte di appello di Messina, e rinvia la causa per nuovo esame, alla Corte di Appello di Catania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

Nota — Questa sentenza è pienamente conforme ad altra della stessa Corte del 20 febbraio 1902 riportato al n. 12630, delle *Massime.*

PARTE TERZA — Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 13098 — Notaro — Iscrizione d'ipoteca — Incarico delle parti — Ritardo — Danni — Responsabilità — (Art. 1746, 1991 cod. civ.).

Per potersi chiedere ed ottenere l'iscrizione ipotecaria in base ad una scrittura privata autenticata occorre che la scrittura privata sia previamente registrata; quindi il termine iniziale di una possibile responsabilità per chi assunse l'incarico di provvedere all'iscrizione comincia a decorrere dalla data della riconsegna dell'atto da parte dell'ufficio di registro.

L'iscrizione di una ipoteca non è atto proprio del ministero notarile e può essere eseguito da qualunque persona; ed il mandato dato ad un notaro di provvedervi si presume gratuito.

L'iscrizione ipotecaria non è un atto per sè normale e solo diventa

urgente quando o il debitore è oberato di debiti, o si temono frodi, o vi è un qualunque sospetto che il ritardo possa essere causa di danni.

Non è esagerato il termine di sette giorni frapposto all'iscrizione di un' ipoteca, se si abbia riguardo alle circostanze: che le condizioni economiche del debitore erano buone e come tali si ritenevano generalmente; che la parte creditrice non fece alcuna raccomandazione di sollecitudine; che l'atto era in forma di scrittura privata che esclude di per sè l'urgenza; che il notaro incaricato dell'iscrizione, risiedendo in Roma, doveva avere non pochi affari; che occorre del tempo per compilare le prescritte note e presentarle all'ufficio delle ipoteche; che gli art. 1982, 1983, 2089 del codice civile concedono al notaro ed al cancelliere rispettivamente il termine di 20 o di 10 giorni per iscrivere le ipoteche di cui nei detti articoli.

Non si può quindi far luogo a responsabilità per danni derivanti da altra ipoteca iscritta nel frattempo. — (App. Ancona, 28 gennaio 1903 — Felci c. Ambrosi Tommasi — Ferro Luzzi *Pres.* - Cantone *Est.*).

Osserva la Corte, che a ben risolvere la fondamentale e precipua questione della causa, fa d'uopo premettere le seguenti indagini: 1° quale sia il momento iniziale di una possibile responsabilità; 2° se il mandato conferito al notaio Ambrosi Tommasi fu gratuito; 3° se il mandato fu semplice o qualificato.

Osserva nel primo punto che, mettendo a raffronto l' art. 1989 coll' art. 1991 cod. civ. emerge chiaramente il concetto che, per potersi chiedere ed ottenere l'iscrizione ipotecaria in base ad una scrittura privata autenticata, a differenza del caso in cui l'ipoteca risulti da atto pubblico, occorre che la scrittura privata sia previamente registrata. Può così verificarsi una duplice ipotesi: 1° che la data della registrazione coincida con la data della riconsegna dell'atto alla parte che vuole eseguire l' iscrizione; 2° che tra le due date decorra un intervallo che è previsto anche dal regolamento per l'esecuzione della legge sul registro. Ora è naturale ed evidente che se nella prima ipotesi il *dies a quo* cominci a decorrere dalla registrazione, nella seconda ipotesi non possa decorrere che dalla riconsegna dell'atto alla parte, poichè non prima di quel momento essa è posta in grado di procedere all'iscrizione e di presentare, come è suo obbligo, al conservatore l'originale atto registrato.

Nella specie, dall'esame testimoniale espletato risulterebbe che all' epoca in cui avvenne la registrazione della privata scrittura di che trattasi, i ricevitori del registro di Roma erano soliti di restituire gli atti tre, quattro ed anche fino a cinque giorni dopo l'esibizione. Ma da queste

risultanze si deve prescindere, poichè vi è un fatto certo e non controverso, e cioè che l'atto autenticato il 25 aprile 1891, registrato il 27 detto, venne dal notaio rilasciato in copia autentica il 28 stesso mese alla Felci. Dunque è manifesto che da tale data debba cominciare a decorrere il termine iniziale di una possibile responsabilità.

Osserva in ordine alla seconda indagine, che senza dubbio il mandato conferito al notaio Ambrosi Tommasi è gratuito. Dagli stessi testimoni della Felci risulta che al notaio fu data per l'iscrizione una somma non bene precisa. Chi parla di 100, chi di 120 lire. Nel dubbio bisogna ritenere la cifra minore in conformità delle note regole « semper in obscuris, quod minimum est, sequimur; in quod minimum est, redigenda summa est ». E la spesa fatta dal notaio per lo scopo anzidetto ammonta appunto ad un centinaio di lire. Infatti fa d'uopo tener presente non solo la tassa ipotecaria ed il bollo in lire 75.54 complessivamente che si rilevano dalla specifica esistente a piè della nota ipotecaria, ma occorre tener calcolo di altri diritti che l'Ambrosi, giusta la specifica a pag. 16 della sua comparsa, fa ascendere a lire 116.79 in complesso. La Felci, di tali partite, non ne impugna che due sole, ammontanti a lire 17.10. Ora, ammessa anche come giustificata l'impugnativa, il notaio avrebbe speso lire 99.39, vale a dire ad un dipresso la somma che si ritiene abbia ricevuto. Dal che segue che il mandato fu gratuito, non figurando nelle partite alcuna somma o compenso dato per l'incarico di assumere la iscrizione. Nè è esatto il concetto enunciato dall'appellante che nel caso il mandato non è nè si presume gratuito, trattandosi di un incarico dato ad un professionista, che per regola viene retribuito. Imperocchè è a distinguere gli atti proprii del ministero del professionista, da quelli estranei, che possono essere eseguiti da qualunque persona. Se pei primi sta la cennata regola, non potendosi ammettere, senza un espresso patto contrario, che il professionista presti l'opera sua gratuitamente, la cosa procede diversamente pei secondi, pei quali la non gratuità del mandato deve essere rigorosamente provata da chi pretende stabilire l'altrui responsabilità. Nella specie è fuor di dubbio che il notaio chiamato ad autenticare la firma di un atto non ha per questo verun obbligo di assumere l'incarico di eseguire l'iscrizione ipotecaria che per avventura si trovi consentita nell'atto stesso. Occorre quindi che egli al riguardo abbia dalle parti un mandato speciale. Del resto l'indagine sulla gratuità, o meno, del mandato, è ad avviso della Corte, inutile nel caso presente, dal momento che qui non si tratta di valutare e stabilire i gradi di colpa, ma devesi escludere qualunque colpa, come innanzi sarà dimostrato.

Osserva, circa la terza indagine, che non cade dubbio che nella specie il mandato sia semplice e non qualificato. L'assunto della Felci fu, come si è visto, che l'Ambrosi Tommasi ebbe ad assumere l'incarico di ese-

guire lui subito tutti gli atti relativi alla costituzione dell'ipoteca. Ma nessuno dei testimoni di prova o di riprova ha potuto ciò affermare, anzi l'avvocato Piccini, che si trovò presente all'atto, esclude che si fosse dalla Felci, o da chi per lei, fatta raccomandazione di sollecitudine. Nè varrebbe il dire che, essendo le parti rimaste ancora dal notaio, quando il Piccini andò via, vi è la possibilità che la raccomandazione di urgenza sia stata fatta nell'assenza del Piccini stesso. Imperocchè la semplice possibilità di un fatto non può, in difetto di qualsiasi elemento od indizio, costituire la prova del fatto medesimo.

Osserva che, premesse tali cose, è facile decidere la questione della pretesa responsabilità.

Per l'art. 1224 cod. civ., la diligenza che si deve impiegare nell'adempimento della obbligazione, abbia questa per oggetto l'utilità di una delle parti o di ambedue, è sempre quella di un buon padre di famiglia, la diligenza cioè che un uomo attento ed accurato pone comunemente nella amministrazione dei proprii affari.

Ora, date le condizioni economiche del debitore, che al tempo che seguì l'autenticazione erano buone e come tali si ritenevano generalmente, giusta il deposto del teste avv. Piccini, data la mancanza di raccomandazione di sollecitudine da parte della Felci, o di chi per lei, mancanza confermata dal fatto di non avere costei protestato immediatamente, ma solo dopo sei anni, contro il ritardo dell'iscrizione; data all'atto la forma di scrittura privata, che esclude per sè l'urgenza, dappoichè per eseguir subito l'iscrizione si doveva ricorrere, come sopra si è accennato, all'atto pubblico; posto mente alla condizione personale dello incaricato, che essendo notaio, in una città come Roma, doveva avere non pochi affari; avuto riguardo, infine, al tempo occorrente per compilare le prescritte note e presentarle all'ufficio delle ipoteche, ben dissero i primi giudici non esagerato il termine decorso avendo in sostanza, il notaio iscritto l'ipoteca entro soli sette giorni dalla riconsegna dell'atto a lui fatta dall'ufficio del registro. Un diligente padre di famiglia in condizioni normali non avrebbe operato diversamente. E che il detto termine non sia esagerato si desume dal disposto degli art. 1982, 1983, 2089 codice civile, in cui si concede al notaio ed al cancelliere rispettivamente il termine di 20 o di 10 giorni per iscrivere le ipoteche di cui nei detti articoli. Sta bene che sono questi casi tutt'affatto speciali, eccezionali e diversi dall'ipoteca convenzionale; ma non toglie che per emettere ora un equo giudizio di apprezzamento possa aversi riguardo ad essi come ad argomenti di confronto e di analogia.

Osserva che invano si obbietta che l'urgenza di prendere l'iscrizione ipotecaria sia *in re ipsa*. Ben si risponde che l'iscrizione è un atto per sè normale, e solo diventa urgente, quando o il debitore è oberato di debiti, o si temono frodi, o, insomma, vi è un qualunque sospetto che il ritardo possa essere causa di danni.

E che l' ipoteca non sia per sè urgente, si evince dalle disposizioni dei succennati art. 1982, 1983, 2089, altrimenti sarebbe assurdo che il legislatore avesse concesso i termini di 20 o 10 giorni per accendere la ipoteca.

Nessuno poi contesta il valore del principio *prior in tempore, potior in iure;* ma tal principio nessun nesso logico ha con la pretesa responsabilità; onde da quello non è dato argomentare la responsabilità, che si basa su fatti e principii ben diversi.

Osserva che invano l' appellante fa ricorso al disposto dell' art. 1173 cod. civ. per dimostrare che il notaio doveva subito eseguire l'iscrizione, dappoichè, come ben disse la suprema Corte. in tema di mandato o di obbligazione assunta per iscrivere ipoteca, sarebbe assurdo attendere dal responso dell'autorità giudiziaria la prefissione di un termine per l'esecuzione. Poichè la natura di codesta obbligazione è tale che solo *ex post facto* si può discutere se il termine, entro cui è stata l' ipoteca iscritta, esima, o meno, dal rispondere dei danni colui che ha accettato l'incarico.

Osserva che non ha alcuna importanza nella specie il contegno del notaio. È vero che egli, sei anni dopo l'autenticazione dell'atto, analogamente domandato dall'ing. Bertino sull'isorizione, disse di non ricordare nulla, e che poi, fatte delle ricerche nelle sue carte, aggiunse che se aveva ricevuto l'incarico di iscrivere l'ipoteca e l'aveva eseguito dopo otto giorni voleva dire che a quel tempo le parti l' avevano messo in condizioni di procedervi.

È vero altresì che in giudizio fu anche impugnato il mandato. Ma questo contegno non ha influenza sull'attuale questione poichè dopo il lungo tempo trascorso non è a meravigliare che il notaio non ricordasse nulla; e ciò che è condotta di causa è fatto del difensore e non della parte. In ogni modo, in mancanza di ogni positivo elemento, tale contegno non può determinare la responsabilità per danni.

Per questi motivi, conferma, ecc.

Nota — La Corte d'Appello di Ancona, in sede di rinvio, si ribella alla teoria della Corte suprema di Roma, che colla decisione 16 maggio 1902, da noi riportata e confutata *in parte qua* al n. 12841, pronunziava in diritto la responsabilità del notaro, ciò che avrebbe resa impossibile la professione notarile, già afflitta da tanti mali, a riparare i quali non bastano certo le lusinghiere, eterne, ma sterili promesse del Governo.

Noi diamo pertanto alla Corte d' Ancona incondizionato plauso per avere evitato ai notari la nuova grave jattura.

Dissentiamo però nella seconda massima, perchè (a parte che per noi trattasi di locazione d' opera - v. N. 11665) sta in fatto che i notari percepiscono diritti anche per le operazioni ipotecarie ad

essi affidate, tanto che moltissimi Consigli notarili determinarono l'ammontare dell'onorario per tali operazioni. Che se esse non vengono contemplate dalla legge notarile, perchè tutti vi possono provvedere (e questo è male), ciò non toglie che siano però più proprie del ministero notarile che di altri, e tali infatti vengono considerate in pratica dai privati, che talora si mostrano più logici del legislatore.

—

N. 13099 — Testamento — Istituzione in erede — Misura della quota — Delega ad un terzo — Nullità — (Art. 835 cod. civ.).

È nulla la disposizione testamentaria colla quale, istituiti eredi nella proprietà i parenti poveri discendenti dai fratelli del padre del testatore, si lascia ad un terzo di determinare per ciascuno di essi la quota di eredità — (App. Brescia, 13 febbraio 1903 — Olmo c. Olmo ed altri — Resti Ferrari *Pres.* - Pezzoli *Est.*).

In merito: Se è sempre sacra la volontà del testatore, e deve essere rispettata onde abbiano a conseguirsi i desiderati del morente, non è men vero che chi dispose delle proprie sostanze, *de eo quod post mortem suam fieri vult*, deve per altro attenersi alle prescrizioni tassative di legge dettate a garanzia della volontà di chi trapassa, ed a tutela dei beneficandi: quindi non basta una volontà qualunque espressa, ma è d'uopo che la volontà medesima sia stata manifestata nei modi sanciti dalla legge all'oggetto di togliere gli equivoci, le incertezze e gli arbitri, *iudex est legum minister et non arbiter*, perciò se gli è dato largheggiare qualche volta sulla interpretazione della volontà dei defunti, perchè abbiano la loro efficacia, lo potrà fare però sol quando non siano state violate le norme che regolano le successioni e disposizioni testamentarie, non potendo al certo il giudice sostituirsi alla legge.

Quod nullum est, nullum producit effectum; motivi di equità, e tanto meno di convenienza non possono nè debbono influire sui giudicati a pronunziarsi, ma solo al caso influire potranno ragioni d'equità, ed alle quali la legge si riferisca.

La sentenza del Tribunale di Brescia non può reggersi, non rispondendo alla legalità, e giustamente venne reclamata.

È bene tosto richiamare qui che non v'ha contestazione alcuna sulla efficacia del testamento in esame, per quanto riguarda l'usufrutto generale lasciato dalla Olmo Adele al proprio marito, Manzetti Vittorio, per quanto riflette i certificati lasciati all'appellante attore Cesare Olmo e quella parte di sostanza disposta in legati, mentre è solo impugnata di nullità la clausola del testamento, che beneficherebbe i cugini dalla te-

statrice istituiti eredi: per modo che annullata detta clausola, si apre la successione legittima, ma limitata e vincolata dalle altre disposizioni testamentarie.

Venendo al merito della questione, si disse e si sostenne, come pure si dice e si sostiene in questa sede, che dalla testatrice non vennero nominati colla necessaria determinatezza coloro che dovevano essere gli eredi sostituiti: ed in ogni modo dessa avrebbe rimesso all'arbitrio di un terzo la determinazione della misura, nella quale fra i vari eredi si dovesse distribuire la proprietà della sostanza; pel che si sarebbero violati gli art. 830, 834 e 835 cod. civ. che colpiscono di nullità quelle disposizioni.

Le parole usate dalla testatrice « in luogo dei figli lascio eredi della proprietà *i miei parenti poveri che discendono dai fratelli di mio padre* », si presentano chiare, e di per sè stesse non renderebbero incerte le persone in modo da non poter essere determinate, in quanto le persone medesime sarebbero con tutta facilità e sicurezza determinabili dalla loro esistenza e sopravvivenza alla testatrice.

Va da sè, che questi eventuali eredi, sebbene non è il caso di dichiararlo, sarebbero stati esclusivamente i discendenti dai maschi zii, e che l'Adele non intese punto beneficare i discendenti dalle zie, poichè altrimenti avrebbe detto esplicitamente: i miei parenti che discendono dai *fratelli* e *sorelle* di mio padre; per cui non è possibile far luogo a supposizione di persone non espressamente nominate.

Quello che forse potrebbe rendere incerta la persona determinabile, sia dal Manzetti, sia dall'autorità giudiziaria, sarebbe la povertà dei successibili eredi testamentari; poichè la testatrice non accennò in modo veruno a quali criteri dovesse informarsi ed ispirarsi l'esecutore testamentario nella scelta dei parenti poveri, cioè se poveri in modo assoluto o relativo, avuto riguardo alla condizione loro sociale e professionale.

Veramente, in via di massima, i principi generali che dominano le disposizioni testamentarie, vogliono che le disposizioni medesime dipendano esclusivamente e direttamente dalla volontà del disponente; il che emana dalla sanzione dell'art. 759 cod. civ., che dà la definizione del testamento, e lo dice appunto atto revocabile col quale taluno secondo le regole stabilite dalla legge, dispone per il tempo in cui avrà cessato di vivere di tutte le proprie sostanze o di parte di esse, *in favore di una o più persone*.

Perciò sembra, non sarebbe concesso delegare in modo diretto od indiretto la volontà del disponente ad un terzo, mentre nella fattispecie, non solo si tratterebbe di indagini per ricercare la sussistenza o meno della *povertà*, ma di scendere poi ad apprezzamenti, a veri giudizi; il che forse esorbiterebbe del tutto dai poteri del terzo delegato. Se il rigorismo sulla interpretazione dei testamenti si può dire abbandonato dai

magistrati, vigono però sempre quelle disposizioni tendenti a proibire gli arbitri dei terzi quando il testatore loro avesse affidato la esplicazione di una volontà genericamente espressa, come si potrebbe indurre dalla disposizione in esame: il capoverso dell'art. 834 varrebbe a suffragare quanto sopra si disse.

Del resto, quando mai si volesse ritenere non reggessero queste considerazioni, di certo sta la nullità proclamata dall'art. 835, pure applicabile al caso nostro.

Al Manzetti è demandato esclusivamente di *fissare la misura che crederà distribuire* della proprietà della moglie, sotto la comminatoria poi di essere privati della eredità gli eredi che avessero a protestare contro l'operato del marito. Una volta che siano determinate le persone beneficate, l'entità della quota ereditaria diviene sostanziale, rientra nell'essenza e validità del testamento, potendo il beneficio successorio variare, od assorbire la massima parte dell'eredità, o ridursi ad un valore minimo ed irrisorio. Se la parola dell'art. 835 accenna a legati, tale precetto per altro si trova in piena armonia coi concetti fondamentali legislativi del testamento, onde se per regola è nulla la disposizione che lascia interamente all'arbitrio di un terzo, di determinare la quantità del legato, *a fortiori* si deve ritenere per l'erede, per la quantità o misura della quota ad assegnarglisi, abbandonata alla volontà di un terzo. La buona dottrina insegna che gli art. 834, 835 si completano a vicenda pel trionfo del principio che nelle disposizioni testamentarie, primo ed essenziale elemento predominante si è quello che il testatore non possa ad altri deferire ciò che a lui esclusivamente spetta per manifestare la sua volontà. L'Adele Olmo manifestò sì una volontà, ma non la ebbe legalmente a completare, dappoichè il modo con cui dispose per far luogo alle quote, è del tutto astratto, non concreto; in proposito disse di riportarsi a quello che avrebbe fatto suo marito, e quindi in fatto veniva a sostituire alla propria volontà quella del marito stesso.

Non è poi vero, ed è antigiuridico, l'affermare e sostenere che in definitiva al marito era solo riservato il compito della distribuzione, giacchè non si tratta di distribuire a *tutti*, ma solo a taluni parenti poveri a scegliersi; e per di più, non essendo state in genere le quote determinate, il marito di suo arbitrio, interamente, dovrebbe crearle; il che sarebbe in manifesta contraddizione coll'art. 760 cod. civ., il quale per attribuire la qualità di erede, richiede che le disposizioni testamentarie relative abbiano a comprendere l'universalità od *una quota dei beni* del testatore. Non può concepirsi legalmente una divisione di sostanza ereditaria testata se il testatore non ebbe a dichiarare la quota ereditaria, *quota* che per legge è il cardine fondamentale per conferire appunto la qualità e veste di erede. Bene apprezzando le espressioni usate dalla testatrice nel suo testamento, dessa in definitiva espresse più pietosi de-

sideri, anzichè una legale disposizione testamentaria, dal momento che in conclusione si rimise al Manzetti per designare i cugini poveri, e le quote; onde in sostanza verrebbe a nominare gli eredi. Osservasi inoltre che con un tal modo di fare e procedere non si avrebbe assicurata la rappresentanza della personalità giuridica della defunta, con tutte le altre conseguenti incertezze che la legge certo non consente e vuole eliminare.

Le svolte considerazioni sono più che sufficienti ad avvalorare l'avviso dalla Corte adottato, contrario a quello dei primi giudici, e bastano di per sè stesso a ribattere tutte le altre osservazioni, fattesi valere a sostegno della validità del testamento in esame.

Che poi fossero poco persuasi gli appellati soccombenti della bontà giuridica circa le argomentazioni addotte per tenere in vita, se possibile, il testamento impugnato di nullità, lo si può rilevare dalla domanda fattasi in via subordinata; ma anche tale domanda non ha giuridico fondamento. Osta la disposizione testamentaria, e non sta; dal momento che si ritiene nulla ed inefficace l'istituzione di erede, come sopra si disse, disposta dall'Adele Olmo, in sostituzione dei propri figli, il magistrato non può surrogarsi in verun modo alla legge; devesi in proposito per necessità di cose far luogo alla successione legittima in quantochè viene a mancare, se non in tutto, in parte la successione testamentaria, ed allora devono essere per legge beneficati i parenti legittimi giusta il disposto degli art. 738, 739, 740, 741, e seguenti cod. civ. salvi altresì i diritti del coniuge superstite.

Quanto alle spese, avuto riguardo all'indole della causa e controversia, nonchè ai vincoli di parentela tra attore e convenuti tutti, concorrono giuste ragioni da consigliare l'integrale compensazione, ripartendo pure quelle delle sentenze intervenute in primo grado ed in questa sede.

P. q. m., riforma la sentenza 4 luglio 1901 del Tribunale di Brescia.

Nota — La sentenza della Corte di Brescia non riesce a dirimere completamente dalla nostra mente il dubbio, poichè ci pare grave assai porre nel nulla la volontà del testatore che chiaramente manifestò di volere beneficare ed eleggere a continuatori della sua personalità giuridica i nipoti *ex fratre* poveri, mentre la legge acconsente perfino che possa la scelta dell'erede rimettersi ad un terzo purchè ristretta entro determinata cerchia di persone, e che relativamente al divieto di delegare ad altri la determinazione dell'ammontare del lascito accenna solo a *legati*, sì che si potrebbe con buon fondamento invocare l'aforisma che *lex ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit,* tanto più nel caso attuale, nel quale occorrerebbe, con interpretazione analogica, estendere la comminatoria di nullità ad

una disposizione ben più importante di quella dalla legge contemplata e di cui al certo il legislatore avrebbe tenuto di preferenza conto.

PARTE SESTA — Cose diverse

Rivista della stampa

N. 13100 — Impiegati dello Stato — Indennità di residenza.

La marea monta! Come apprendiamo dai giornali, a Firenze ebbe luogo un imponente convegno di impiegati di tutte le Amministrazioni dello Stato per affermare il diritto all'indennità di residenza al pari di quelli di Roma. Oltre a mille furono i convenuti e vi aderirono Deputati e Senatori e le Società degli impiegati civili di Torino, Cuneo, Napoli, Venezia, Milano, Livorno, Chieti, Ancona, Girgenti, Faenza, Spezia, Siena, Lucca, Luino, Bari e della Federazione di Roma.

Non bisognava creare un privilegio per gli impiegati in Roma, che è una offesa alla giustizia ed una umiliazione agli impiegati nelle Provincie. O tutti o nessuno! Ora non si può più tornare indietro nè fermarsi, bisogna andare avanti, se non si vogliono guai seri nei pubblici servizi, poichè gli impiegati dello Stato, uniti e forti del buon diritto, protetti dal pubblico sentimento, sono una forza troppo potente per non tenerne conto. È bene ricordarlo! Bisognava prevederne le conseguenze, preparare a tempo e compiere i necessari studi e procurare i mezzi per far cessare per tutti gli impiegati quella ingiustizia che si è riconosciuta per Roma, dello squilibrio economico che deriva dal diverso costo della vita nelle diverse residenze.

Ora, secondo il ministro delle finanze, per attuare questo atto di giustizia, che pur esso riconosce, e far fronte ai parecchi milioni che costerebbe al bilancio, occorrerebbero non brevi studi sia per una equa e proporzionata distribuzione delle indennità, sia per trovare le economie per far fronte alle spese.

Con la foga delle statistiche che ci invade non dovrebbe essere lavoro lungo nè difficile una classificazione delle residenze e la conseguente determinazione delle indennità.

Alle economie poi è vasto il campo; basta volerle. — Una circoscrizione territoriale più razionale secondo le odierne più facili comunicazioni ed i nuovi bisogni delle popolazioni farebbero risparmiare non pochi uffici provinciali ora veramente esuberanti e sproporzionati; un riordinamento radicale dei servizi amministrativi e di polizia, accompagnato da un largo discentramento e dalla introduzione del personale esecutivo pratico e sperimentato negli uffici centrali e direttivi renderebbe inutili le sottoprefetture e superfluo molto personale direttivo; recluta-

mento avveduto, buona preparazione e migliore istruzione preventiva e primordiale teorico-pratica del personale avvantaggerebbe la pubblica amministrazione e permetterebbe una sensibile diminuzione di impiegati; la semplicizzazione dei servizi e del complicato e frazionato sistema di contabilità recherebbe un sensibile risparmio di tempo, di personale, di carta e di stampati; la sistemazione del servizio d'ispezione a rami finanziari riuniti a base collegiale con ispettore capo ed ispettori di giro e con attribuzioni e facoltà direttive limitate e di contabilità e la riunione graduale in un solo ufficio dei servizi delle imposte dirette e del demanio e tasse renderebbero il controllo più spedito, pronto ed efficace, e più costante ed attiva la vigilanza, più omogenei i rapporti dei contabili con i funzionari di ispezione e di controllo, più frequenti e pratici gli insegnamenti e le istruzioni, più facili e produttivi gli accertamenti pur facendo risparmiare tempo e personale e via dicendo. Basta adunque volerle, per conseguire tante economie, da provvedere non solamente alla indennità di residenza ma a ben altri pubblici bisogni.

Atti della Associazione demaniale

N. 13101 — Nelle ultime adunanze tenute dal Consiglio di Amministrazione sono state accolte 60 nuove domande di ammissione a soci, e così il numero di questi ascende a 1150, e sono pur pervenute posteriormente altre domande d'iscrizione. È questa un'eloquente prova delle simpatie che accompagnano l'Associazione e rispecchia il favore che incontra l'indirizzo seguito. Fu pure provveduto al riordinamento di alcuni Comitati provinciali ed alla istituzione di altri.

Il Consiglio esaminò ed ampiamente discusse il disegno di legge presentato dal Ministro delle Finanze per modificazioni ad organici ed ordinamenti demaniali, di imminente discussione alla Camera dei deputati. Pur riconoscendo che il progetto non appaga appieno tutte le giuste aspirazioni dei demaniali, specialmente col procrastinamento (non abbandono - notisi bene -) dell'abolizione dell'aggio con voce quasi unanime da tanto tempo invocata, il Consiglio fece plauso al concetto ispiratore delle divisate riforme come primo passo nella via del meglio e manifestò il voto che nella attuazione pratica l'Amministrazione possa informarsi al rispetto dovuto ai diritti ed interessi sì dei funzionari di ruolo come al personale sussidiario in guisa da evitare che il malcontento anzichè essere eliminato venga accresciuto, specialmente per il temuto ripristinamento del servizio di controllo fisso.

L'interessamento non mai smentito dell'egregio direttore generale Comm. Solinas a pro dei demaniali è arra sicura che i giusti loro voti verranno assecondati nei limiti del possibile.

Bando quindi ai non giustificati timori e attendiamo con vigilante fiducia l'opera di chi ha la responsabilità delle nostre sorti. Il Consiglio esaminò altresì la mozione dei Commessi demaniali di Messina, caldeggiata anche da quelli di Firenze, per istituire a loro favore un diritto fisso di Archivio di centes. 30 sulle copie degli atti privati presentate per la registrazione e sulle note e domande di formalità ipotecarie, e, riconoscendo l'opportunità di venire in ulteriore aiuto del personale sussidiario deliberò di comunicare la mozione all'On. relatore del disegno di legge, pur non dissimulandosi la difficoltà di vedere accolta dal Parlamento la progettata tassa. E la comunicazione già è stata fatta.

NECROLOGIA

N. 13102 — Apprendiamo con profondo dolore la morte avvenuta il giorno 9 corr. del Conservatore delle ipoteche di Messina

Cav. GIOVANNI VACCARO

Era il decano dei Conservatori delle ipoteche, Presidente di quel Comitato provinciale e benemerito dell' Associazione demaniale sia per le prove di filantropia a pro del personale da Lui dipendente, sia per l'opera efficace spiegata per il bene dell' Associazione.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13103 — Sig. Avv. **P. P. S.** n. 1405 — REGISTRO — *Divisione giudiziale* — Secondo la prevalente dottrina e giurisprudenza ed il costante avviso delle *Massime* soltanto l'atto di estrazione delle quote è atto notarile soggetto alla registrazione nei 20 giorni dalla omologazione (Veda nel Repert. gen. 1º suppl. e negli Indici annuali alla voce *Divisione*).

—

N. 13104 — Sig. **B. C.** n. 1767 — PERSONALE — *Volontari demaniali* — *Ritenuta* — La ritenuta ordinaria e straordinaria del Tesoro segue la retribuzione. Ora se per la revoca delle nomine dei 20 volontari non viene revocata e fatta restituire, ciò che non crediamo si possa fare, nemmeno la ritenuta può essere rimborsata.

—

N. 13105 — Sig. **A. B.** n. 1458 — DIRITTI CATASTALI — Unica è l'intestazione o ditta catastale ed unico oggi il diritto di voltura, commisurato sul complessivo valore dei beni, salva a suo tempo l'esazione del diritto per il consolidamento dell'usufrutto.

G. AVEZZA, *Direttore*.

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13106 — Tassa di registro e di successione — Denunzia — Fondo espropriato — Indennità — Retrocessione di parte — Stima — Valore imponibile — (Art. 23, 24 T. U. Reg.).

Espropriato parzialmente, per costruzione ferroviaria, un fondo prima dell'apertura della successione la tassa di successione deve colpire il valore del fondo rimasto e la somma stabilita per l'indennità, nella quale somma si compenetra il valore della parte non occupata del fondo e che viene retrocessa.

La tassa di registro per la retrocessione della parte non occupata deve essere commisurata sul valore convenuto e corrispondente alla parte detratta della indennità e non sul valore attribuito da successiva stima.

Non è dovuta la sopratassa di omissione, quando non era intenzione del denunziante di occultare il credito della indennità, e la Corte si sia convinta che il fondo fu denunziato nella sua interezza. — (Cass. Roma 24 aprile — 12 maggio 1903 — Finanze c. Salamone e Tita — Caselli *Pres.* - Capotorti *Est.*).

Osserva sul ricorso degli eredi Salamone che in realtà costoro sostennero innanzi la Corte di merito in ordine alla tassa di successione due differenti assunti, che cioè essa non fosse in alcun modo dovuta sull'indennità della parte espropriata del fondo *Cicero*, perchè l'intero fondo era stato denunziato, e che in ogni caso la tassa non fosse dovuta sui due spezzoni di terreno non occorsi alla costruzione della ferrovia, perchè coll'essersi pagata sulla indennità di espropriazione della zona effettivamente occupata, ogni altra tassa era rimasta liquidata e soddisfatta insieme a quella gravante l'intera proprietà immobiliare; ed addussero per ragione di questo secondo assunto che la perizia De Leo intervenuta nella liquidazione della tassa di successione, nello stimare il fondo *Cicero*, aveva escluso soltanto la parte dalla ferrovia occupata. Una terza proposizione subordinata avanzarono per sostenere che nella peggiore ipotesi il valore degli spezzoni dovea ritenersi di lire 1,106 ultimamente accertato agli effetti della tassa di retrocessione, ma di essa si dovrà far parola in seguito.

Or se la sentenza dà sufficienti ragioni del debito della tassa sulla indennità di espropriazione, respingendo la prima proposizione, e mo-

strasi coerente quando ritiene che la tassa sia dovuta sulla somma dell'indennità effettivamente riscossa corrispondente alla parte di terreno occupata dalla ferrovia, quanto sul valore attribuito alla parte, pur compresa nel decreto di espropriazione, ma non più occupata, non esaurisce però questo esame, il quale richiedeva ancora una indagine di fatto assai semplice, se cioè la parte non più occupata fosse stata compresa nella stima del fondo *Cicero* fatta dal perito De Leo, o fosse rimasta esclusa insieme all'altra ritenuta in servizio della ferrovia, mentre solo col dimostrare che l'intera zona compresa nel decreto di espropriazione fosse stata esclusa nella stima del fondo poteva la sentenza dare una base sicura alle ragioni per le quali ritiene dovuta la tassa sugli spezzoni di terreno restituiti ai proprietarii. Questa dimostrazione la sentenza non fa; sebbene possa parere che la presupponga quando accenna genericamente, però in altro luogo, e con altro intendimento, alla *parte espropriata* esclusa dalla stima; e così non solo non risponde alla deduzione specifica degli appellanti, la quale poteva ritrarre parvenza di serietà dal fatto che la stima De Leo era avvenuta dopo la transazione del 18 dicembre 1894, per effetto della quale gli spezzoni in parola erano rimasti ai proprietarii del fondo, quanto lascia la massima incertezza sul pensiero della Corte, se uno ne ha avuto, intorno alla proposta quistione.

Onde è che deve riconoscersi perfettamente fondato il primo motivo del ricorso. Ciò dispensa dal trattare del secondo, che direttamente ne dipende; ma non dispensa dall'esaminare il quarto mezzo, il quale riproduce la sostanza di quella deduzione subordinata fatta innanzi la Corte di merito, di cui si è già fatto cenno, imperocchè, quantunque la quistione sul valore del terreno esuberante alla costruzione della ferrovia resterebbe eliminata, qualora dovesse ritenersi essere stato questo terreno compreso nella valutazione del rimanente fondo, tuttavia si denunzia un'erronea applicazione della legge di registro, per essersi valutato diversamente il medesimo cespite a seconda che si è regolata la tassa di successione o quella di trasferimento, ed è bene stabilire che errore non vi fu, se non nella determinazione del valore sottoposto alla tassa di trasferimento, come si vedrà a suo luogo, mentre per la tassa di successione non poteva nascer dubbio sul valore tassabile. Si era infatti accettata l'indennità di lire 15,575. 75 per tutta la zona di terreno compresa nel decreto di espropriazione e se di questa somma fu pagata la parte corrispondente al valore del terreno realmente occorso per la costruzione della ferrovia, e l'altra parte non fu pagata perchè fu invece lasciato ai proprietarii il terreno non più occorrente, è innegabile che il valore di questo era rappresentato dalla parte di indennità non pagata, e la Corte da esso non avrebbe potuto dipartirsi senza annullare quanto le parti avevano stabilito, e senza violare il disposto dell'arti-

colo 23 della legge di registro. Così senza il difetto di discussione sulla circostanza di fatto di sopra rilevata la sentenza non si sarebbe scostata dalle norme di diritto e di ragione.

Con l'altro mezzo si nega che vi sia stata retrocessione degli spezzoni di terreno esuberante alla costruzione della ferrovia, perchè essi non passarono in potere dell'espropriante, nè fu pagata alcuna indennità, mentre era nel diritto dei proprietarii espropriati di riavere il terreno esuberante.

Ma la sentenza ha giustamente rilevato che col deposito della somma dell'indennità e col decreto del Prefetto, l'espropriazione è compiuta, e la proprietà passa all'espropriante.

Il deposito della indennità tiene luogo di pagamento all'effetto di perfezionare l'espropriazione, salvo il procedimento di liquidazione in via contenziosa, e tutto ciò che può avvenire dopo la espropriazione non è che effetto di nuove esigenze, e di ulteriori trasferimenti di proprietà. Lo stesso articolo 60 della legge di espropriazione per pubblica utilità chiama retrocessione il ritorno ai proprietarii espropriati della parte del fondo acquistato per opera pubblica, che non ricevette la preveduta destinazione, e prevede nuovi accordi, e nuovi procedimenti, per la determinazione del prezzo, ed il diritto dei proprietarii espropriati di riavere ciò che non è più necessario all' opera pubblica non importa che l'espropriazione debba intendersi limitata a quella che l'esecuzione dell'opera venga a dimostrare bastevole, non potendo le ragioni di proprietà rimaner sospese per un tempo indefinito; ma importa solo una preferenza in caso di alienazione, od anche un diritto assoluto acchè la parte superflua all'opera pubblica sia riunita al fondo da cui è stata distaccata, ma sempre un diritto nascente da un nuovo stato di cose, che obbliga ad un nuovo trasferimento di proprietà. In questo nuovo trasferimento sono acquirenti i proprietarii già espropriati, e la tassa relativa sta a loro carico per la disposizione della legge di registro dagli stessi ricorrenti invocata.

Che l'errore della sentenza non sta nell'aver ritenuto dovuta la tassa per la retrocessione degli spezzoni di terreno non occupati dalla ferrovia, ma nell'aver attribuito a questi spezzoni il valore di stima, e non quello determinato dalle stesse parti nelle loro stipulazioni, ciocchè dà ragione all'amministrazione delle Finanze di lamentare la violazione degli articoli 23 e 24 della legge di registro. Questi articoli infatti stabiliscono che quando dall'atto emerge il valore, il prezzo, o il corrispettivo del trasferimento, la tassa è commisurata sul prezzo, o sul corrispettivo determinato dall'atto medesimo, e che il contribuente non è ammesso a domandare la stima contro le proprie stipulazioni e la Corte, la quale in base a tali stipulazioni avea ritenuto il valore della retrocessione in lire 5,075.69, non dovea tener conto del minor valore risultante dalla

stima domandata dagli eredi Salamone, in opposizione a quanto essi stessi avevano convenuto.

La ragione da cui fu mossa la Corte, che cioè il Ricevitore non si oppose alla stima, non è una ragione giuridica che possa turbar l'economia della legge, perchè la di lui adesione come l'istanza che egli stesso avesse fatta pel giudizio di stima, non l'impegnava ad accettarne i risultati, restando sempre ferma nell'interesse della Finanza la base stabilita dal contratto; nè la sentenza dice in qual modo possa essere evitata la stima domandata dal contribuente, e se il precetto dell'ultimo comma dell'articolo 24 della legge possa avere altro significato oltre quello che il ricevitore abbia diritto, non ostante la stima, di riportarsi al valore determinato nelle stipulazioni.

Che se merita accoglimento per questa parte il ricorso dell'Amministrazione, non può avere lo stesso trattamento per quanto riguarda la sopratassa per omessa denunzia del credito dell'indennità di espropriazione, avendo la Corte di merito escluso il debito della sopratassa, perchè si convinse non essere stata nell'intenzione degli eredi Salamone di occultare quel cespite, ed avendo dato sufficienti ragioni del suo convincimento, principalmente questo che il fondo fu denunziato nella sua interezza, e che l'indennità non era stata accettata e non ancora giudizialmente determinata.

Per questi motivi la Corte accoglie il primo mezzo del ricorso degli eredi Salamone, ed il secondo mezzo di quello dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato, cassa in relazione ai due mezzi accolti, la sentenza della Corte di appello di Messina delli undici e diciotto giugno 1900, e rinvia la causa alla Corte di appello di Catania anche per le spese.

Nota — Dovendosi la denunzia riportare al momento del decesso, è indubitabile che del fondo parzialmente espropriato vi si doveva comprendere la parte rimasta e l'ammontare del credito della indennità rappresentante la parte espropriata, e sui rispettivi valori applicare la tassa di successione, come ammise la Corte di merito, e non sconfessò la Corte suprema pur lamentando il difetto di motivazione.

Quanto alla tassa di registro per la retrocessione delle porzioni non occupate la Corte fece buon governo della legge, perchè la stima giova alla Finanza se ne aumenta il valore imponibile, ma non può giovare al contribuente quando il valore viene diminuito, perchè la sua dichiarazione è irretrattabile. E ne è costante la giurisprudenza.

O il fondo fu realmente denunziato nella sua interezza e allora la Corte non doveva permettere l'applicazione della tassa sulla in-

dennità, duplicando così la tassa sul medesimo oggetto. Ma non è nemmeno ammessibile la supposizione; dappoichè non facevasi e non potevasi denunziare ciò che era già stato distratto dal patrimonio del defunto. O fu dichiarato per la sola parte che rimase nell'asse ereditario, e allora è conseguenziale la omissione del credito della indennità. ed era perciò inevitabile la sopratassa, non potendosi immaginare nè ammettersi intenzioni che nel caso sono contraddette dal fatto e dalle stesse ammissioni della Corte. Strana contraddizione!

N. 13107 — Tassa ipotecaria — Cancellazione — Postergazione — Mutamenti — Reiscrizione — Nuova iscrizione in secondo grado — (Art. 2, 4, 9 leg. 13 settembre 1874, N. 2079 — Art. 6 tar. 8 agosto 1895, N. 486).

La iscrizione in secondo grado di una ipoteca stata cancellata per dare ad una nuova ipoteca il primo grado è soggetta alla tassa proporzionale, quando la ipoteca cancellata venga reiscritta con restrizione nei beni — (App. Milano, 6 febbraio 1903 — Finanze c. Verga — Monza *Pres.* - Aroldi *Est.*).

Fatto: Con rogito Moretti 19 febbraio 1890 contenente i patti nuziali fra Longhi Carolina e Verga Giovanni, veniva stipulato che a garanzia della dote di L. 25,000 e della controdote di L. 9000 fosse inscritta ipoteca sullo stabile in via Olona n. 21 di proprietà dello sposo.

L'ipoteca venne infatti inscritta nel 20 febbraio 1890.

Successivamente in base al decreto del Tribunale di Milano 24 maggio 1898 col rogito Moretti 6 giugno detto anno sostituivasi a detta ipoteca altra del 13 giugno 1898 sull'appezzamento di terreno in Milano via Sebeto acquistato dal Verga col rogito Moretti 3 maggio 1898 nonchè sui fabbricati che il Verga stava erigendovi od avrebbe eretto sul terreno stesso distinto col mappale n. 1565. Ultimata la costruzione occorse al Verga di prendere a mutuo L. 75,000, ma per garantire ipotecariamente detto capitale con ipoteca di primo grado, come domandava la mutuante Antonietta Chiodi ved. Coppa, era mestieri cancellare la ipoteca dotale 13 giugno 1898 per la quale era stata pagata la tassa proporzionale di L. 313. 60. A tale effetto previo ricorso, il Tribunale di Milano con decreto 17 novembre 1899 riconosciute garantite le ragioni dotali anche quando fosse cancellata l'ipoteca e reinscritta subito dopo quella da concedersi alla mutuante Coppa, autorizzava detta cancellazione e reinscrizione ipotecaria.

Quindi col rogito Moretti 28 novembre 1899 si addivenne alla stipu-

lazione del mutuo delle L. 75,000 e si concedeva la garanzia ipotecaria previa cancellazione della ipoteca legale in data 13 giugno 1898 e contemporanea reinscrizione della stessa immediatamente dopo quella concessa a garanzia delle L. 75,000 restringendo però alla sola parte del numero mappale 1565 su cui trovasi il fabbricato distinto coi n. 3 in via Sebeto, esonerato il Conservatore delle Ipoteche di Milano da ogni responsabilità.

In conseguenza di ciò stipulavasi il contratto di mutuo col rogito Moretti 28 novembre 1899, si procedeva all'inscrizione ipotecaria 4 dicembre 1899 a favore della mutuante, alla cancellazione dell'inscrizione dotale nel 14 febbraio 1900 ed alla reinscrizione della ipoteca dotale sotto la stessa data 14 febbraio 1900.

Per questa nuova inscrizione il Conservatore delle Ipoteche applicò la tassa fissa di L. 2. 60.

Senonchè nell'11 maggio 1901 il Conservatore delle Ipoteche ingiungeva al Verga di pagare la somma di L. 311 a titolo di supplemento della tassa sulla inscrizione 14 febbraio 1900 ottenuta in ripetizione d'altra 13 giugno 1898 a garanzia del credito dotale dipendente dal rogito Moretti 6 giugno 1898.

Siffatto supplemento di tassa originò l'odierna lite sostenendosi dal Verga non dovuta la tassa proporzionale sulla reinscrizione e per contro sostenendosi dalle Finanze erroneamente applicata la tassa fissa in quanto che trattasi d'una inscrizione per sè stante e quindi non applicabile la disposizione degli art. 4 e 9 della legge 13 settembre 1874 le quali riflettono operazioni che si innestano sopra una inscrizione già esistente, che la lasciano sussistere e non alterano in alcun modo o ne prolungano la esistenza.

Il Tribunale colla sentenza 21 luglio 1902 accolse le istanze dell'Amministrazione delle Finanze e quindi l'odierno appello; all'udienza stabilita le parti presero le conclusioni che si leggono in capo alla presente sentenza.

Diritto: La tesi nella sua semplicità offre largo campo alla discussione, giacchè è la prima volta, a quanto pare, che viene sottoposta alla decisione del magistrato. Analizzata però attentamente, sembra alla Corte non debba altrimenti risolversi se non confermando la sentenza appellata avendo i primi giudici fatto buon governo delle disposizioni di legge e risposto con argomenti giuridici inoppugnabili alle eccezioni dell'appellante Verga.

E di vero, è abbastanza manifesto che la ipoteca dotale 13 giugno 1898 venne cancellata consenziente la parte interessata e l'autorità giudiziaria, ed un'altra *ex novo* ne fu inscritta, per cui nella fattispecie non si tratta di rinnovazione, di surrogazione o di altra operazione che si innesti, come opportunamente osserva la pubblica Amministrazione appellata,

sopra una iscrizione già esistente e che la lascia sussistere nel modo come prima, in altri termini non si verifica alcuna delle ipotesi contemplate nell'art. 4 della legge 13 febbraio 1874.

Per la retta interpretazione del suddetto articolo è mestieri tener presente l'art. 2 della stessa legge e porli a raffronto. In questo è tassativamente disposto che debbasi applicare la tassa proporzionale per le iscrizioni e per le rinnovazioni. In quello invece è stabilito che debbasi applicare la tassa fissa di L. 2 per le iscrizioni od annotamenti (notisi bene la congiunzione *od*) per le postergazioni o cessioni di priorità e di ordine ipotecario per le cancellazioni o variazioni, per le riduzioni, subingressi o surrogazioni ipotecarie.

Evidente quindi il concetto che nell'interesse delle Finanze si debba applicare la tassa proporzionale ogni qualvolta una nuova ipoteca si inscrive, o quando una ipoteca già prima inscritta si rinnovò e che nell'interesse dei privati si debba corrispondere la tassa fissa ogni qualvolta si eseguono delle operazioni intorno ad una iscrizione esistente e che continua ad esistere; in altri termini allorquando si tratti di variazioni riferentisi all'ordine delle ipoteche, al valore e alle persone per modo che tali variazioni non abbiano altro effetto che quello di trasformare la iscrizione originaria.

Altro argomento a sostegno della tesi propugnata dalla pubblica Amministrazione si desume dal riflesso che nell'art. 2 n. 1 della legge, si parla in genere d'iscrizione soggetta alla tassa proporzionale; nel succesivo art. 4 si parla di iscrizioni od annotamenti, ecc.

Tale distinzione deve persuadere che la tassa proporzionale è dovuta per tutte le iscrizioni che non sieno della specie e natura di quelle indicate dall'art. 4.

Altrimenti si dovrebbe convenire esservi confusione ed antinomia tra le due disposizioni, il che non è presumibile in una legge che vige dal 1874, e d'altronde non risulta dal tenore letterale e dallo spirito della legge stessa.

Niun dubbio impertanto che la iscrizione dotale per quanto per brevissimo tempo abbia cessato di vivere, ebbe a ripigliare nuova vita mediante iscrizione *ex novo*, la quale doveva di necessità essere colpita di tassa proporzionale anzichè fissa, appunto perchè colla nuova iscrizione si infuse nuova vita ad altra che aveva già da qualche tempo incominciato il suo corso per tutti gli effetti giuridici ed era stata cancellata.

Gli art. 4 e 9 della legge non possono prestarsi alla interpretazione data loro dall'appellante, il quale vorrebbe nel caso che lo riguarda, l'applicazione della tassa fissa, solo perchè l'iscrizione 14 febbraio 1900 venne accesa a garanzia dello stesso credito ed in appoggio dello stesso titolo, in base al quale era stata inscritta l'ipoteca 13 giugno 1898. E

di vero colla nuova operazione (appellisi pure reinsòrizione) si compì la distruzione della originaria iscrizione sostituendone altra. Col sistema preferito dal Verga ognuno vede che l'erario ne risentirebbe non lieve detrimento in quanto che verrebbe a sfuggire la tassa proporzionale che la legge stabilì per le iscrizioni che prendono vita indipendentemente da qualsiasi altra e perchè facilmente la legge resterebbe lettera morta ed aprirebbe l'adito con siffatte reinserizioni a prorogare all'infinito la data di perenzione.

Ora, allorquando questo effetto nell'interesse dei privati si raggiunge come precisamente accade nelle rinnovazioni in cui si dà un valore continuativo ad una ipoteca che stava per perderlo, la legge fu previdente, stabilendo l'applicazione della tassa proporzionale.

Indarno l'appellante si fa forte dell'annotamento 14 febbraio 1900 in margine all'iscrizione 13 giugno 1898 in quanto è abbastanza evidente che tale annotamento si riferisce al fatto della cancellazione di questa ipoteca e non può equipararsi ad una vera e propria postergazione la quale, sebbene non contemplata nel patrio codice, consiste nel diritto afficiente direttamente il credito postergato e non l'immobile ipotecato e si opera mediante annotazione in margine alla iscrizione ipotecaria che garantisce il credito ipotecato. Posto quindi che la iscrizione 13 giugno 1898 veniva cancellata, l'annotamento non aveva tampoco ragione di essere.

Inoltre devesi riflettere che se una oscitanza qualsiasi dei coniugi Verga che in esecuzione dell'autorizzazione impartita dal Tribunale avesse impedito di inscrivere senza soluzione di continuità la nuova ipoteca dotale, indarno avrebbero potuto impedire il diritto prevalente d'un creditore qualsiasi che si fosse presentato per iscrivere una ipoteca giudiziale.

In questo caso, che d'altronde non rappresenta una ipotesi impossibile, la ipoteca dotale avrebbe preso grado non solo dopo l'ipoteca a cui si era voluto postergare, ma anche alla ipoteca di quell'ipotetico creditore diligente, ciò che dimostra a tutta evidenza che non ostante siasi voluto chiamare reinscrizione quella cui dettero opera i coniugi Verga, fu sostanzialmente ed in effetto una vera e propria iscrizione *ex novo* e conseguentemente il servizio reso dallo Stato nei registri ipotecari richiamava la tassa proporzionale che ne rappresenta il relativo compenso.

Nemmeno giova addurre essersi praticata in conformità agli usi invalsi per lo passato, giacchè una consuetudine non è legge e deve cedere di fronte alle disposizioni tassative della legge ora invocate dalla pubblica Amministrazione e dalle quali, ripetesi ancora una volta, scaturisce chiaro il concetto che è dovuta la tassa proporzionale alle iscrizioni che sorgono di vita propria, come si verifica nel caso concreto, per quanto siasi dato il nome di reinscrizione e nei suoi effetti finali abbia mante-

nuta la guarentigia già conseguita, essendo chiaro che la iscrizione nella sua forma fu cambiata e fu inscritta una nuova ipoteca, che, come tutte le nuove ipoteche, prese la data nell'istante della iscrizione nei pubblici registri ipotecari.

Infine si osserva perciò che riflette l'art. 2004 cod. civ., invocato dall'appellante per sostenere che l'ipoteca legale della moglie non è soggetta a rinnovazione durante il matrimonio e conserva la sua efficacia per un anno successivo allo scioglimento, che verificandosi il decesso prima del trentennio ricorre l'applicazione dell'art. 2001 codice stesso, e verificandosi dopo il trentennio per conservare l'efficacia, gli aventi causa debbono rinnovarla entro l'anno dallo scioglimento; per cui non può escludersi nella prima ipotesi la possibilità d'un vantaggio agli interessati per la nuova decorrenza del trentennio.

Riassumendo trattasi di nuova iscrizione nei sensi dell'art. 2 n. 1 legge 13 settembre 1874, non si versa in materia di rinnovazione, di postergazione, di inscrizione od annotamento secondo il disposto dell'art. 4 della legge; non vale la consuetudine finora invalsa, non è il caso nemmeno dell'applicazione dell'art. 9 della legge nel quale si contempla l'ipotesi di iscrizioni ipotecarie nei registri dello stesso ufficio e per lo stesso credito e all'appoggio del medesimo, perchè tali iscrizioni si compiono allorquando occorra di dover modificare la precedente per qualche omissione che fosse intervenuta, nel quale caso non devesi pagare una seconda tassa proporzionale.

P. q. m., conferma la sentenza appellata.

Nota — Esiste nella suriportata sentenza contraddizione con la risoluzione ministeriale comunicata a *Le Massime* e riportata al N. 12622? Rispondiamo di no, perchè il caso non è identico e non è consono al concetto che ispirò la risoluzione ministeriale.

La quale alludeva naturalmente ad una iscrizione di pura postergazione, ad una letterale trasposizione della iscrizione cancellata, ad una semplice posposizione unicamente per prendere il secondo gr do.

Quella risoluzione fu determinata dal fatto che Istituti di credito e Corpi morali abbandonarono prudentemente il sistema degli annotamenti di postergazione non ammesso nel nostro sistema ipotecario, e vollero che le iscrizioni precedenti al mutuo venissero cancellate per reiscriverle e trasportarle dopo quella del mutuante acciocchè questa venisse, secondo anche le prescrizioni dei loro statuti, ad essere la prima, acquistasse il primo grado.

Questo essendo l'unico fine di questa materiale operazione nella reiscrizione in grado successivo, esulano gli elementi di una vera

nuova garanzia, di una vera e nuova iscrizione da determinare la tassa proporzionale. Invece nel caso deciso dalla Corte di Milano non riproducevasi più la primitiva iscrizione cancellata, la quale colpiva un appezzamento di terreno in via Sebeto ed i *fabbricati che si sarebbero eretti* sullo stesso terreno distinto col mappale numero 1565, ma nella nuova iscrizione sia pure a scopo di postergazione, la ipoteca veniva *ristretta* espressamente e contrattualmente " *alla sola parte* del numero mappale 1565 su cui trovasi *il fabbricato distinto* con n. 3 in via Sebeto ".

La reiscrizione, adunque, non ha prodotto soltanto l'effetto della postergazione, ma ha creato una diversa e nuova garanzia con minore quantità e con designazione di beni prima non specificati.

D'onde l'elemento e la ragione della tassa proporzionale propria delle garanzie ipotecarie.

PARTE TERZA — Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 13108 — Notaro — Ipoteca legale per dote — Immobili donati — Donazione non trascritta — Responsabilità — (Art. 1151, 1982 cod. civ.).

Il notaro non ha per legge altro dovere che iscrivere la ipoteca legale a norma dell'art. 1982 del codice civile, e non deve surrogarsi alle parti nell'esaminare la provenienza, la spettanza e libertà dei beni sui quali l'ipoteca è consentita.

Il notaro che iscrisse ipoteca a garanzia della dote sui beni che coll'atto di matrimonio vennero donati allo sposo dal padre non può essere responsabile del pregiudizio derivato da altre iscrizioni eseguite validamente, per difetto della trascrizione della donazione, sugli immobili medesimi contro il donante — (Cass. Napoli, 20 marzo 1903 — De Luca *utrinque*).

Osserva che nel primo maggio 1883, il notaio Bernardino De Luca, residente in S. Anastasia, rogò il contratto nuziale fra i promessi sposi Pasquale De Cicco e Maria Speranza De Luca, mercè il quale il padre dello sposo donò a costui due piccoli fondi rustici, ed il padre della sposa costituì a questa una dote in contante composta della somma di lire 2125 e di un corredo. Lo sposo, ricevendo la dote ed il corredo, a garentia della restituzione all'epoca dello scioglimento del matrimonio,

consentì, a favore della dotata, ipoteca sopra i fondi con l'atto medesimo ricevuti in donazione dal padre; quale ipoteca fu nel termine di legge regolarmente iscritta a cura del notaio, a norma dell'art. 1982 del cod. civ. L'atto suddetto però non fu trascritto, in quanto alla donazione, che nel 16 luglio 1896, a cura del notaro.

Avvenne intanto che, malgrado la donazione, sui due piccoli fondi donati si costituirono legalmente, a favore di terzi, ipoteche contro il donante a causa del ritardo nella trascrizione della donazione medesima; onde la dotata Maria Speranza De Luca, autorizzata dal proprio marito nel 1888 convenne il notaio Bernardino De Luca davanti il Tribunale di Napoli; ed assumendo che il notaio non avesse adempito il suo obbligo derivante dal mandato orale e dalla legge, di trascrivere la donazione del 1883, ne chiese la condanna ai danni derivanti da quello inadempimento. Lo adito Tribunale rigettò la domanda, considerando che non era provato il mandato conferito ed assunto dal notaio per la trascrizione dell'atto di donazione, e che la legge non impone al notaio altro dovere che quello della iscrizione dell'ipoteca legale per la dote; dovere a cui aveva il notaio esattamente adempito.

Maria Speranza De Luca se ne appellò; e la Corte di appello di Napoli, per le stesse ragioni addotte dai primi giudici, con sentenza 3-8 maggio 1899, rigettò lo appello, confermando la sentenza appellata, meno per le spese, che dichiarò compensate.

Contro tale sentenza la stessa De Luca, ammessa al gratuito patrocinio, e sempre autorizzata dal proprio marito, ricorre in cassazione per quattro mezzi, coi quali si ripropongono al supremo Collegio le due quistioni discusse davanti i giudici di merito: l'una, cioè, se era provato il mandato che dicevasi conferito verbalmente ed accettato dal notaio per la trascrizione dell'atto di donazione; la seconda, se era il notaio per legge tenuto alla trascrizione dell'atto medesimo.

Osserva, che i giudici di merito si convinsero — convinzione ben facile, anzi necessaria, di fronte alla inesistenza di qualsiasi prova — che non era per nulla giustificato l'assunto mandato conferito al notaio; onde qualsiasi censura della ricorrente a questo riguardo cade di fronte al giudizio di fatto dei giudici di merito incensurabile in cassazione.

Osserva, che per gli articoli 1936, 1944 e 1982 del cod. civ. sia manifesto ed innegabile quello che già hanno riconosciuto ed ammesso i giudici di merito, vale a dire che, da una parte, il notaio non ha altro dovere impostogli dalla legge che quello d'inscrivere fra venti giorni la ipoteca legale per la dote, dovere dal notaio De Luca esattamente e regolarmente compiuto, e dall'altro, la trascrizione di un atto deve essere richiesta dalla parte e per le persone incapaci da coloro che ne hanno la legale rappresentanza. Nel caso concreto, il solo che poteva e doveva domandare la trascrizione dell'atto di donazione era il donatario; e

perchè questi non era incapace, nessun legale rappresentante esisteva e poteva domandarla per lui.

Questo ragionamento, come già si è detto, è così semplice e perentorio, che nemmeno lo nega la difesa della ricorrente, la quale invoca invece la distinzione fra trasferimento nel rapporto delle parti e trasferimento nel rapporto dei terzi; distinzione giusta, ma inconcludente nella causa presente. Imperocchè non incombeva, e non incombe di certo al notaio, il vedere se i beni sui quali è consentita ipoteca, fossero anche rispetto ai terzi trasferiti al marito od altrimenti a costui appartenessero: questa indagine spetta unicamente alla dotata o ai suoi legali rappresentanti; il notaio non ha per legge altro dovere che iscrivere la ipoteca legale a norma dell'art. 1982 del cod. civ. e non può e non deve surrogarsi alle parti nello esaminare la provenienza, la spettanza e la libertà dei beni sui quali l'ipoteca è consentita.

Se ciò si ammettesse, nessun notaio potrebbe compiere l'obbligo suo circoscritto e definito dal citato art. 1982 del cod. civ., essendo risaputo quanto sia difficile, da una parte, indagare la provenienza e la libertà di una proprietà immobiliare e quanto sia facile, dall'altra, lo errore in cui possono cadere anche valenti giuristi.. Per tali motivi, la Corte rigetta, ecc.

Nota — Le parti contraenti — lo dicemmo più volte — non possono disinteressarsi all'atto per addossare tutte le responsabilità al notaro, ma debbono esse per prime ed in modo esclusivo provvedere a che l'atto sia intrinsecamente valido e possa sortire i voluti effetti — E siamo lieti di vedere oggi solennemente affermato questo principio che non avrebbe mai dovuto disconoscersi, nè porsi in dubbio. Sul doloroso argomento della responsabilità del notaro si possono consultare i N. 13098, 13004, 12964, 12841, 12623, 11610 e numerosi altri ivi richiamati.

PARTE SESTA — Cose diverse

Pensieri e voti del personale demaniale

N. 13109 — Le riforme al personale demaniale ed i timori.

Sola fides sufficit! No, non siamo di questa scuola dei preti. Non abbiamo mai consigliato una cieca e musulmana fede. Se talvolta abbiamo raccomandato una vigilante fiducia, egli è perchè le idee, i pensieri, gli atti del nostro egregio Direttore generale Comm. Solinas erano una continua prova ed una fondata garanzia del suo buon volere e dello interessamento per il personale demaniale, nelle cui fila Egli ha fatto le

sue prime armi e si compiace ancora di appartenere con lo spirito e con l'azione. Ma con la fiducia abbiamo anche sempre consigliato una attiva vigilanza e l'abbiamo eziandio messa in opera propugnando ed adoperandoci con tutte le nostre forze a costituire l'Associazione demaniale, potente custode dei nostri diritti e dei nostri interessi. E che la rappresentanza dell'Associazione adempia con amore e con premura al mandato se ne ha una prova recente nella sollecitudine posta nello esaminare il progetto di riforma stato presentato alla Camera, nel raccogliere i voti del personale, nel rilevare gli inconvenienti ed i timori, voti e timori che avevamo già manifestati al N. 13083, e nella comunicazione fattane al Direttore generale, pure accettando ed encomiando il concetto ispiratore del progetto, come abbiamo riferito al N. 13101.

Non potendo ottenere di più per ora il Direttore generale dovette accontentarsi del progetto che intanto migliora e rende giustizia al personale d'ispezione e dà modo e potere al Governo di introdurre tutti i miglioramenti possibili con l'attuazione dei nuovi organici, e di sistemare il personale sussidiario degli uffici esecutivi.

In queste facoltà, che dovrebbe sollevare gli animi alle speranze, non pochi vollero vedere pericoli a danno degli ispettori e dei ricevitori, o per l'abbandono dell'abolizione dell'aggio, o per aggravi pecuniari ai ricevitori col controllo delle spese, o per l'immobilizzazione di una parte degli ispettori più anziani.

Raccogliendo quelle voci al N. 13083, pur mostrando tutti i lati buoni del progetto e fiducia nel buon governo delle facoltà che verrebbero accordate all'Amministrazione, presieduta da un Direttore generale sorto col plauso unanime del personale demaniale e che non è a credersi voglia sconfessare i suoi buoni precedenti e distruggere il suo buon nome, non mancammo di segnalare e di sconsigliare la istituzione di ispettori fissi, se, come affermavano le voci corse, fosse veramente nei disegni del Direttore generale.

Non comprendiamo da quali elementi i ricevitori abbiano potuto argomentare di pericoli di danni.

Abbiamo già detto che una nuova classificazione degli uffici è oramai resa troppo necessaria, perchè abbia a trascurarla il solerte Direttore generale cui stanno tanto a cuore la efficace e valente opera dei ricevitori ed il buon funzionamento dei servizi, abbia a rimandarla per perpetuare un malcontento sempre crescente e sempre funesto al buon nome dell'amministrazione ed al pubblico servizio. Abbiamo anzi piena fiducia che la nuova classificazione si farà presto e tale da riparare a molte ingiustizie e da preparare il terreno all'abolizione dell'aggio che pure non dovrà di molto ritardare, perchè anch'essa si impone inesorabilmente dinanzi all'esaurimento dei commessi gerenti che priverà di necessari aiuti gli uffici, ai quali si potrà provvedere con l'abolizione dell'aggio;

come pure confidiamo che niun danno deriverà ai ricevitori con la sistemazione del personale sussidiario e con la fissazione di un minimo di stipendio, poichè nulla potrà venire incamerato dell'aggio e certamente verranno rispettati i contratti attuali.

A quale scopo la immobilizzazione di una parte degli ispettori di 1ª classe se veritiere sono le voci divulgatesi? Non certamente quello di dare residenza stabile ad ispettori stanchi per età o per salute, poichè essi andrebbero a fare il paio con ricevitori anziani ed a formare dei principali uffici tanti ospizi di cronici, mentre vi occorrerebbero elementi pieni di vita ed attività; non per forzarli ad un lavoro costante, perchè questo spediente, tutt'altro che consigliabile, non si confà con personale sfinito e pronto al riposo, ma dovrebbe piuttosto estendersi ed applicarsi al personale più giovane e più capace di far fruttare le forze attive, mentre l'opera dell'ispettore deve essere più libera alle investigazioni, allo studio, alla buona direzione intellettuale dei contabili, non deve essere misurata soltanto alla quantità numerica degli atti verificati, alle *pratiche evase,* onde si è fatta proverbiale la nostra *burocrazia:* non il miraggio di una diminuzione di supplementi, tanto uggiosi ai contribuenti, perchè i supplementi non si eviteranno al certo con l'aumento dei liquidatori contemporanei i quali potrebbero talora darci l'esempio biblico di un cieco che conduce un altro cieco; ma con una adeguata ed elevata istruzione intellettuale, con la diffusione dei buoni studi, con opportuni insegnamenti teorico-pratici, con la reciproca stima e confidenza tra contabile ed ispettore, col far getto della stupida credenza di avere merito a seconda del numero dei rilievi, i quali potrebbero piuttosto attestare debolezza di direzione e difetto di insegnamenti atti ad assicurare la osservanza delle leggi, e via dicendo.

Nè soltanto per questi motivi noi combatteremo questo provvedimento che sarebbe un vero errore, ma principalmente perchè ci allontanerebbe la speranza di vedere rialzato il prestigio degli ispettori ora privi di autorità e di potere.

Non facciamo adunque una guerra aprioristica a progetti ignoti, nè intenzioni immaginarie. Attendiamo fidenti, ma ad occhi aperti.

Rivista della stampa

N. 13110 — Le riforme organiche del personale dell'amministrazione finanziaria.

Dal giornale *La Capitale* del 6 corrente mese riportiamo un articolo sulle riforme organiche del personale finanziario presentate alla Camera, lieti che oltre ad essere una conveniente ed esauriente risposta all'articolo della *Tribuna* del 27 maggio, ispirato probabilmente da qualche

rara avis che ha paura di vedersi mozzate le ali, rispecchia perfettamente le nostre idee che abbiamo esposte al N. 13083. Notiamo però che la progettata graduazione degli aggi sulla carta bollata colpirebbe solo i distributori secondari e non anche i Ricevitori del registro. Ecco l'articolo:

« Col disegno di legge presentato alla Camera dei deputati da S. E. il ministro Carcano nella seduta del 30 aprile u. s. si provvede alle tanto attese riforme di gran parte del personale dell'Amministrazione finanziaria; e la più importante è quella che colloca in pianta stabile gli scrivani straordinarii che prestano servizio nel Ministero e nelle Intendenze da sei anni, e gli elettricisti che prestano servizio per l'applicazione della tassa di produzione del gas-luce e dell'energia elettrica.

« Circa il personale demaniale si aumenta di 40 il numero dei sotto ispettori e si porta a lire 5,000 la prima classe degl'ispettori, i quali vengono così pareggiati, in quanto allo stipendio, ad altri ispettori dell'Amministrazione finanziaria. E l'aumento della spesa che ne risulta viene largamente compensata con la soppressione delle Conservatorie delle ipoteche di quarta classe, il cui servizio verrà aggregato agli uffici del Registro, e con la soppressione dell'organico dei bollatori.

« Quantunque cosiffatto progetto non risponda pienamente ai nostri desiderii ed alle nostre aspettative in riguardo al personale demaniale, che molto di più attende, bisogna nondimeno tener conto delle buone intenzioni del ministro e contentarsi per ora del poco che si ottiene.

« Fa intanto meraviglia che, mentre il Capo dell'amministrazione demaniale studia ogni mezzo per venire in sollievo del suo dipendente personale, si muovano da taluni censure e recriminazioni specialmente sull'art. 6 del progetto di legge che riserba al regolamento, fra altro, le norme per la graduazione degli aggi spettanti ai distributori della carta bollata e la erogazione delle corrispondenti economie a beneficio del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali.

« Per buona fortuna codesti oppositori son pochi, e non da altro intento sono spinti se non da quello che deriva dal proprio tornaconto; poichè in tali norme veggono una minaccia ai propri interessi ed una falcidia alle laute prebende del loro canonicato.

« Sempre così allorchè si tratta di spostare l'interesse di pochi pel bene di molti!

« Ma siamo sicuri che prevarrà la ragione di quest'ultimi. Nè ci sembra attendibile la pretesa di diritti acquisiti a cui si appigliano gli oppositori, giacchè, trattandosi di aggio stabilito con semplice regio decreto e non con legge, si può, senza venir meno ai principî di costituzionalità, con altro regio decreto modificarne la misura secondo l'opportunità o l'interesse amministrativo. È questa la conseguenza ineluttabile del sistema di retribuzione ad aggio, che dovrebb'essere una buona volta abolito!

« Facciamo voti pertanto che il progetto in discorso sia tradotto subito in legge, e sarà un buon passo per giungere poi a più larghi e radicali modificazioni nella importante amministrazione finanziaria dello Stato ».

Bibliografia

N. 13111 — **Zanetti dott. Vittorio,** *segretario presso la Direzione generale del Demanio e delle Tasse sugli affari.* « LE RESPONSABILITÀ *dei funzionari demaniali* - COMPLEMENTO *al Manuale pubblicato nel 1901* ». — Basta annunziare questo lavoro fatto da chi ha per lunga pratica ed esperienza indiscutibile competenza nella materia perchè se ne comprenda la somma utilità per tutti i funzionari demaniali. Esso si divide in sei parti. La I. tratta della « *Responsabilità amministrativa* »; la II. della « *Responsabilità contabile* »; la III. della « *Responsabilità dei Conservatori delle Ipoteche* »; la IV. della « *Giurisdizione della Corte dei Conti per lo accertamento delle responsabilità amministrative e contabili dei funzionari demaniali* »; la V. della « *Giurisdizione della Corte dei Conti in favore dei contabili per decidere i ricorsi da essi presentati contro le sue decisioni* »; la VI. delle « *Ritenute, Sequestri, Interessi, Cauzioni in rapporto ai debiti dei contabili, Esecuzione delle decisioni della Corte* ». Questo diligente lavoro unito al Manuale dello stesso autore, lodato nelle *Massime* al N. 11336, forma una guida sicura fino a questi tempi nel gran labirinto delle responsabilità dei funzionari demaniali e delle procedure per lo accertamento e per le difese. Onde è veramente un buon servizio che l'egregio dott. Zanetti rende alla classe dei funzionari demaniali, la più esposta a molteplici responsabilità.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13112 — Sig. **C. F. L.** n. 1553 — 1° REGISTRO — *Vendita — Rescissione — Stima* (Art. 24 T. U. Reg.). — Il diritto alla stima compete anche per le retrocessioni di immobili a causa di lesione o per simulazione — V. AVEZZA, *Commento*, § 678;

2° DRITTI CATASTALI — *Prescrizione*. — Nel silenzio della legge speciale è da ritenersi applicabile la prescrizione comune.

N. 13113 — Sig. **A. de L.** n. 1757 — 1° TASSA DI SUCCESSIONE — *Donazione — Imputazione* (Art. 4 L. 1902 — Art. 49 ter T. U. *Avezza*). — L'imputazione od aggiunta voluta dall'art. 4 della legge 23 gennaio 1902 è fatta soltanto per stabilire le singole quote, non mai per aumentare o confondersi con l'asse ereditario con donazioni che già ne diminuirono il patrimonio, e che non potrebbero andar soggette a tassa di successione;

2° SUCCESSIONE — *Apertura all'estero — Decorrenza delle prescrizioni* (Art. 126, 129 T. U. Registro). — Per le tasse e sopratasse di successioni apertesi all'estero la prescrizione non decorre dall'apertura della successione o dal giorno in cui sia stato trascritto l'atto di morte, ma da quello in cui l'ufficio *col mezzo di documenti a lui presentati* sia venuto in cognizione dell'apertura della successione, come chiaramente dispone l'art. 126 della legge di registro;

3° SUCCESSIONE — *Quota del coniuge* (Art. 3 L. 1902 — Art. 50 T. U. *Avezza*). — La esenzione fino a L. 100 è accordata in rapporto all'*asse ereditario* e non ad una quota, la quale, quando l'asse raggiunge o supera le L. 100, è soggetta alla tassa di L. 1 secondo la tariffa.

G. AVEZZA, *Direttore*.

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Atti ufficiali

N. 13114 — Relazione del Direttore generale del Demanio per l'esercizio finanziario 1901-1902.

Dalla perspicua relazione dell'egregio Direttore generale del Demanio e delle tasse sugli affari dobbiamo stralciare soltanto i punti più salienti ed interessanti il personale demaniale, dolenti di non poter dare cenni più estesi ed esporre cifre e prospetti sommamente istruttivi, sapientemente esposti.

Premesso un prospetto del *risultato complessivo delle Entrate approvate, accertate e riscosse* in confronto col precedente esercizio, la Relazione aggiunge:

« Le tasse sugli affari e sulle trasmissioni di proprietà e quelle sulle concessioni governative e sulla circolazione dei velocipedi affluiscono nello accertamento di competenza, che per tutte le entrate amministrate dalla Direzione generale è di L. 249,583,978. 11, con lire 199,215,808. 33. Alle dette tasse è anzi esclusivamente dovuto l'essersi raggiunta e superata la previsione; il loro accertamento ha dato milioni 2,4 in più del previsto.... L'aumento si è verificato in quasi tutti i capitoli delle tasse, non esclusi quelli delle successioni e del registro, i quali anzi vi hanno maggiormente contribuito.

« Le riscossioni delle tasse sugli affari furono di L. 198,193,600. 75 inferiori a quelle del precedente esercizio di oltre tre milioni e mezzo. Vi contribuirono più delle altre le seguenti provincie: Roma per milioni 18,6 - Milano 18,5 - Torino 12,2 - Napoli 11,6 - Genova 9,8 - Firenze 8,5. Nelle spese pagate si ebbe una diminuzione di oltre un milione e mezzo.

« Un aumento di L. 341,297. 73 si riscontra nella somma delle tasse restituite durante l'esercizio 1901-902.

« Specialmente notevole è l'aumento di L. 514,482. 07 nei rimborsi per tassa di manomorta dovuto a causa del tutto eccezionale », cioè ad una transazione col Banco di Napoli.

« Ascendono in ogni esercizio a somme cospicue i rimborsi per tasse di successione e di registro; nel 1901-902, a differenza di ciò che avvenne nell'esercizio precedente, i rimborsi per tasse di successione hanno superato l'importo degli altri. Qui giova notare che l'importanza delle somme annualmente rimborsate è connessa alla perentorietà dei termini pel pagamento delle tasse; al precetto del *solve et repete* per le tasse principali; al termine di due anni accordato dalla legge per la prova del

passivo ereditario; nonchè alle difficoltà che nella materia contrattuale spesso presenta la definizione del rapporto giuridico soggetto a tassa ». E perchè non anche all'assenza di una scuola ufficiale teorico-pratica, di insegnamenti ordinati che preparino e dispongano le menti a conoscere questo rapporto giuridico?

« Le norme direttive, continua la relazione, delle procedure inerenti alla definizione amministrativa delle questioni nel campo delle tasse sugli affari concentrano, come è noto, presso la Direzione generale un gran numero di ricorsi e di quesiti, la cui soluzione dev'essere talvolta preceduta da delicate indagini di fatto e di diritto ».

Infatti nel 1901-902 i ricorsi presentati furono	25,869
Ai quali aggiungendo i rimasti del precedente esercizio . .	4,856
Si ha un totale di ricorsi. .	30,725

Dei quali ne sono stati risoluti 23,376; e di questi con esito negativo 6,497 e con esito in tutto od in parte favorevole 16,879, numero abbastanza grande per dimostrare ancora una volta come in materia così ardua e scientifica uno dei primi bisogni sia una adeguata e completa istruzione.

Si verificò una diminuzione nelle spese di coazione e di liti di L. 51,875. 98.

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13115 — Tassa di registro — Rinunzia ad usufrutto — Prole nascitura — Condizione sospensiva — Avveramento della condizione — Trasferimento — Diritto alla tassa — Prescrizione — (Art. 13, 70, 86, 126, 127 e 159 T. U. Reg. 20 maggio 1897 n. 217).

In seguito a testamento col quale siano lasciati l'usufrutto di alcuni stabili congiuntamente alla moglie ed ai figli maschi e la proprietà alla prole di essi che fosse per rimanere superstite, l'atto con cui si conviene fra i figli che venendo a mancare alcuno di essi con prole questa dovesse immediatamente subentrare nell'usufrutto competente al di lei genitore e nel conseguente diritto d'accrescimento, ha carattere innovativo ed è alligato alla condizione sospensiva della eventuale sopravvenienza e sopravvivenza della prole, che dà diritto alla percezione della tassa di trasferimento verificandosi la condizione.

Non è opponibile nè la prescrizione trentennale nè quella biennale — (Cass. Roma, 13 maggio-8 giugno 1903 — Finanze c. Oddone — Caselli *Pres.* - Pianigiani *Est.*).

Ritenuto in fatto che Bartolomeo Oddone, morto in Casal Monferrato nel dì 8 febbraio 1858, lasciò per testamento l'usufrutto di alcuni fondi ivi indicati congiuntamente (e per conseguenza col diritto di accrescimento) alla sua moglie e ai figli maschi, e la proprietà alla prole di essi, che fosse per rimanere superstite. In seguito con atto pubblico, rogato Negri del 4 aprile 1864, fra gli eredi si convenne che, venendo a mancare alcuno dei fratelli Oddone con prole, questa dovesse *immediatamente* subentrare nell'usufrutto competente al di lei genitore, con diritto di rappresentarlo anche nelle future contingenze di accrescimento dell'usufrutto medesimo.

Quest'atto fu nello stesso mese registrato con tassa fissa di L. 2 e cent. 20 come atto interpretativo e recognitivo del testamento e quindi non traslativo di proprietà o di usufrutto.

Morti successivamente due figli del testatore, cioè nell'ottobre 1899 Alessandro, e nel 7 febbraio 1901 Camillo, lasciando ambedue prole (che oggi figura come parte controricorrente) il ricevitore liquidò a carico della prole stessa la tassa di L. 8 e cent. 50 per cento per il passaggio in essa dell'usufrutto avvenuto al seguito dell'atto 4 aprile 1864.

La detta tassa venne pagata, ma poi gli Oddone convennero in giudizio l'amministrazione delle finanze dello Stato per la restituzione, sostenendo che l'atto rogato Negri nulla aveva innovato di quanto era stato disposto nel testamento, e ad ogni modo il diritto a pretendere la tassa stessa era rimasto estinto per prescrizione, in quanto avrebbe dovuto farsi valere al momento del contratto.

Il Tribunale di Casale negò, interpetrando il tenore del testamento, *l'ius adcrescendi* tra gli usufruttuari, e negò quindi alla convenzione posteriore ogni carattere innovativo, ordinando il rimborso della tassa: ma la Corte di appello dello stesso luogo con sentenza 4 o 8 luglio 1902 riconobbe invece un effetto nuovo nel contratto surriferito, siccome quello che aveva soppresso il diritto di accrescimento fra gli eredi immediati di Oddone Bartolomeo, a favore della prole successiva, ma scartando la eccezione della esistenza di una condizione sospensiva del contratto (che disse invece definitivo e perfetto) ammise la prescrizione trentennale della tassa, e giunse di tal modo per via diversa alla stessa conclusione della sentenza di primo grado.

Questa sentenza è stata dalla finanza dello Stato denunziata a questa Corte Suprema pei seguenti motivi. *(Omissis)*.

Considerato, che la denunziata sentenza ritenne che la tassa per l'affrettato trasferimento dell'usufrutto doveva essere esatta al momento del-

l'atto 4 aprile 1864, in quanto che trattavasi di un atto di rinunzia perfetto a favore di nascituri, i quali dovevano ritenersi presenti ed accettanti, per essere rappresentati da curatore, legalmente delegato: che per conseguenza non essendo stata quella tassa percetta, ed essendo decorso il trentennio dalla stipulazione, doveva ritenersi incorsa la prescrizione estintiva.

Considerato però che siffatta proposizione è manifestamente inquinata da errore: e prima di tutto da quello di avere tenuto presenti a una convenzione persone non ancora nate, e che potevano anche mai nascere, malamente argomentando dalle specialissime disposizioni dettate in diversa materia, che autorizzano istituzioni testamentarie e donazioni a favore di prole nascitura — (articoli 1059, 724, 764 del cod. civ).

Nel caso invece trattavasi di una lecita stipulazione conclusa da persone capaci a benefizio di terzi, della cui presenza non faceva d'uopo e siccome questi terzi, non erano ancora nati, la eventuale contemplata sopravvenienza di essi combinata con la successiva premorienza dei rispettivi genitori costituiva appunto una condizione (che poteva anche mancare), alla quale era subordinato lo stipulato.

Onde pare evidente che si trattasse di una convenzione sottoposta ad avvenimento futuro ed incerto, prima del quale sarebbe stato assurdo (per non dir altro) pretendere dai favoriti nella stipulazione il pagamento della imposta di trasferimento.

Giustamente quindi ed opportunamente la finanza soltanto al verificarsi dell'avvenimento potè farsi avanti, e pretendere dalla prole sopravvenuta e superstite di Alessandro e Camillo Oddone la tassa di cui trattasi.

Considerato che a torto gli Oddone nel controricorso invocano in ipotesi la prescrizione biennale dell'articolo 126 della legge sul registro, 20 marzo 1897, perchè essa ferisce soltanto i *supplementi* di tassa esatta insufficientemente, e nella specie trattasi di tassa nuova e diversa, che non ha veruna connessione con quella minima fissa riscossa per falso apprezzamento dell'aprile 1864.

Che per conseguenza è di giustizia fare ragione al ricorso della finanza dello Stato.

Per questi motivi accogliendo il ricorso dell'amministrazione delle finanze dello Stato cassa la sentenza della Corte di appello di Casale del 6 luglio 1902 e rinvia per nuovo esame avanti la Corte di appello di Torino.

Nota — Nella oscurità di questa sentenza non è facile orizzontarsi sulla vera questione che agitavasi, di sapere di quale tassa si trattasse, se cioè, di tassa di registro sull'atto del 1864, di tassa di rinunzia d'usufrutto, di trasferimento gratuito, di successione o di riunione di usufrutto.

Vediamo un po' se ci riesce di portare qualche luce procedendo per via di eliminazione.

Tassa di riunione d'usufrutto no; perchè nel 1858 a cui risale la separazione del godimento o nel 1864 in cui avvenne la modificazione o non era mai dovuta tassa di successione o la si sarebbe dovuto esigere nell'atto e non si iscriveva articolo a campione delle tasse sospese e poi perchè se la Corte avesse inteso di parlare di tassa di riunione non aveva bisogno di ricorrere alla condizione sospensiva dell'atto del 1864.

Tassa di successione nemmeno; perchè l'acquisizione avviene non per la successione al genitore che importerebbe la tassa in ragione di L. 1. 60, e non di L. 8. 50 per cento, ma in virtù dell' atto del 1864.

Tassa di rinunzia o di trasferimento si confondono e formano l'elemento imposto dalla tassa, che deve essere appunto il trasferimento seguito per effetto dell'atto del 1864 ossia della rinunzia che ivi era fatta dagli usufruttuari diretti figli del testatore, i quali spogliandosi del diritto di godere congiuntamente o di accrescere ne hanno investito la prole che sarebbe rimasta da coloro che fossero premorti. D'onde ora la prole superstite ai due figli del testatore Alessandro e Camillo venne ad acquistare l'usufrutto che godevano bensì i loro genitori, ma che senza l'atto del 1864 sarebbe invece passata agli altri fratelli superstiti. Di qui ancora la spiegazione della misura della tassa applicata in ragione dell' 8. 50 per cento.

Senonchè per arrivare a giustificare questa percezione, dopo più di 30 anni, la Suprema Corte ha dovuto nella chiamata della prole nascitura ammettere quella condizione sospensiva che non ostante le critiche si ostinò ben prima d'ora ad escludere, come si apprende dalla dimostrazione e discussione fattane al § 340 della " *legge di registro commentata* -- *Avezza* " e dalle sentenze 23 giugno, 5 luglio, 19 agosto e 2 dicembre 1880; condizione sospensiva che non lascia decorrere termine di prescrizione prima che sia presentata la denunzia dello avveramento.

Se con questa sentenza, che è conforme alla nostra antica e costante opinione, la Corte Suprema ha inteso di abbandonare e sconfessare la precedente contraria sua teoria ed ammettere invece fermamente nella istituzione della prole nascitura la condizione sospensiva noi le daremmo lode.

Risoluzioni ufficiali

N. 13116 — Tassa di registro — Costruzioni ferroviarie — Stato — Certificati trentennali di pagamento — Cessione — Tassa graduale — (Art. 20, 23 Tariffa di registro — Norm. 24 del 21 marzo 1903 del *Boll. Uff. Demaniale*).

Si è più volte presentata la questione se sugli atti contenenti cessione di certificati trentennali emessi dallo Stato in pagamento di costruzioni ferroviarie, fosse applicabile la tassa graduale portata dall'art. 23 della tariffa di registro o non piuttosto la proporzionale stabilita dall'art. 20 della tariffa stessa.

Trattavasi di risolvere se i certificati suddetti costituissero obbligazioni dello Stato parificabili alle rendite sul Debito Pubblico ovvero fossero semplici ed ordinarie obbligazioni parificabili ai debiti di un privato.

In quest'ultimo senso e quindi per l'applicazione dell'art. 20 della tariffa alle cessioni dei suddetti certificati, ebbe a pronunziarsi, in causa contro la Cassa di risparmio delle provincie lombarde, il Tribunale di Milano con sentenza del 15-22 maggio 1900 e quella Corte di appello con sentenza 17-19 dicembre dello stesso anno.

Senonchè prodottosi, dalla Cassa di risparmio, ricorso alla Corte di cassazione di Roma, questa con sentenza dell' 8-22 luglio 1901 giudicò, che i certificati trentennali rientrassero nel disposto dell'art. 23 della tariffa di registro, quali obbligazioni dello Stato, e che fosse perciò applicabile ai relativi atti di cessione la tassa graduale.

Lo stesso concetto è stato seguito dalla Corte di appello di Brescia in sede di rinvio con la sentenza 8-10 dicembre 1902.

Il Supremo Collegio e più specialmente la Corte di appello di Brescia, basandosi sulle disposizioni della legge organica sul Debito Pubblico, sulle leggi successive e sui relativi regolamenti hanno deciso che l'articolo 23 della tariffa di registro non si restringe alle sole obbligazioni dello Stato che abbiano carattere di titoli al portatore, ma riguarda anche i titoli nominativi.

Ed esaminando la questione, se cioè i certificati di credito di che è argomento, fossero stati emessi *iure imperi*, o non piuttosto *iure gestionis* la Corte di rinvio ha concluso potersi considerare come emessi *iure imperi*, perchè la loro creazione rappresentava una vera operazione finanziaria, versandosi col loro mezzo sul mercato una massa di titoli a debito dello Stato, tantochè ad ovviare il gravoso interesse netto del 5 per cento colla legge 7 luglio 1901, ne fu ordinato il riscatto in contanti procurando i mezzi all'uopo necessari mediante emissione di buoni del Tesoro a lunga scadenza.

Di qui la conseguenza, tratta dalla Corte che il Governo considerò in definitiva quei certificati quali obbligazioni dello Stato equiparabili alle obbligazioni redimibili incluse separatamente nel Gran Libro del Debito Pubblico, ed in ispecie a quelle create dalla legge 2 luglio 1890; per il che vennero a perdere il carattere di semplici certificati di debito verso persone private da regolarsi unicamente alla stregua del codice civile.

Di fronte alle suaccennate considerazioni, e poichè d'altra parte è certo che se anche i certificati trentennali non sono di quelle obbligazioni di Stato, considerate dall'art. 23 della tarifta, sono però qualche cosa di molto somigliante, da coartare allo stesso trattamento, il Ministero ha ritenuto, di accordo con la Regia avvocatura erariale generale, che son da imporsi della tassa di cui all'art. 23 della tariffa del registro gli atti di cessione dei certificati trentennali di cui sopra è parola.

Nota — Vedasi al N. 12506 la ricordata decisione della Corte Suprema, con nostra nota di confutazione.

N. 13117 — Tasse di bollo — Pagamento di assegni in corrispettivo di beni indemaniati — Certificati di esistenza in vita — (Art. 22 n. 26, T. U. Bollo 4 luglio 1897, n. 414) — Normale 36 del 20 aprile 1903 del Bollettino del Ministero del Tesoro.

Il Ministero delle finanze, Direzione generale del Demanio e delle tasse, ha riconosciuto che la disposizione dell'art. 22, n. 26, della legge 4 luglio 1897, n. 414, è estensibile ai certificati di esistenza in vita che vengono prodotti alle casse dello Stato per la riscossione di assegni dati in corrispettivo di beni indemaniati.

Tali certificati sono pertanto da ritenere esenti da bollo ogni qualvolta debbano servire per la riscossione di assegni che non superino le L. 500 annue, salvo l'obbligo, beninteso, d'indicare nel contesto dei certificati medesimi l'uso esclusivo cui vengono destinati.

PARTE TERZA — Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 13118 — Notaro — Condanna per falso — Destituzione di diritto — Omessa pronunzia — Procedimento — Prescrizione — Attenuanti — (Art. 116, 118, 123, 131 legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900).

Omessasi nella sentenza di condanna la pronunzia della destitu-

zione, la richiesta della correzione deve farsi al Tribunale Civile in Camera di Consiglio.

La destituzione di diritto non può annoverarsi fra le pene disciplinari e non è quindi applicabile alla medesima la prescrizione stabilita dall'art. 118 della legge notarile.

Le circostanze attenuanti che concorsero nel reato di falso imputato al notaro non hanno influenza sulla incapacità sancita dalla legge a continuare l'esercizio notarile e non si può pertanto discendere all'applicazione della pena inferiore alla destituzione, comminata di diritto — (Cass. Roma, 22 giugno 1903 — P. M. c. Peruzzi — Pagano *Pres.* - De Aloisio *Est.*).

(Omissis). Non regge la eccezione di *incompetenza.* La difesa del Peruzzi, nella sua memoria, volendo additare in qual maniera funzioni l'istituto, disciplinato dall'articolo 131, della legge notarile, secondo cui « qualora nella sentenza di condanna a pene che producono *di diritto* « la *destituzione* del notaro, il Pubblico Ministero dovrà richiedere l'Auto- « rità giudiziaria che proferì la sentenza, di riparare l'omissione » dice che « il Pubblico Ministero può fare dichiarare la destituzione di diritto « *in appello,* e può all'uopo *ricorrere in Cassazione* ». Ma se l'azione del Pubblico Ministero, per l'emenda della omissione, dovesse rientrare nei comuni gravami concessigli dal codice di procedura, non avrebbe la legge notarile avuto bisogno di enunciare sul riguardo una speciale disposizione. Ad ogni modo, nè il magistrato *di appello,* nè quello *di Cassazione,* sono *l'Autorità giudiziaria che proferì la sentenza, di cui si dee riparare l' omissione.*

Cosicchè lo stesso Peruzzi, per mezzo del suo difensore, pur dando dell'articolo 131 una erronea spiegazione, è costretto a riconoscere che non è possibile interpretarlo col senso letterale delle parole. Ed allora logico si presenta il ragionamento *per eliminazione,* fatto dalla denunziata sentenza; cioè che, non potendo le forme per l'emenda dell'omissione, essere quelle del pubblico dibattimento penale, che già si è esaurito con la definitiva sentenza di condanna, senza che la legge dia modo di riaprirlo, nè potendosi la emenda suddetta richiedere allo stesso *giudice penale in Camera di Consiglio,* poichè non esiste in legge, per simili materie, codesto istituto (e d'altronde, nella specie, la differenza non sarebbe stata che semplicemente di nome, perchè il Collegio che riparò l'omissione fu quello stesso che aveva proferito la condanna penale, nè sarebbesi richiesta, per un giudizio *in Camera di Consiglio penale,* alcuna diversa forma, oltre quella, che venne osservata, del *contraddittorio del Notaro*), non rimanga altro modo di attuazione possibile, che la richiesta della correzione al *Tribunale Civile in Camera di Consiglio,* cioè all' Au-

torità stabilita dalla ripetuta legge speciale nell'articolo 123 per la materia analoga dei giudizi disciplinari sulle più gravi trasgressioni notarili *(Omissis)*.

Da ultimo non ha miglior valore l'eccezione di *prescrizione;* non potendosi, come or ora si vedrà, la *destituzione di diritto* annoverare fra le *pene disciplinari*, non è applicabile alla medesima la *prescrizione*, stabilita per queste dall'articolo 118, invocato dal ricorrente.

Passando, dopo ciò, al ricorso del Procuratore Generale, non si può, senza disconoscere la legge, negare che, a sostegno di esso, concorrano così la lettera, come lo spirito di questa.

Per l'articolo 116 « è *destituito di diritto* il notaro *condannato a pena* « *criminale o correzionale per falso* ». Or tali parole dimostrano a chiare note che qui la destituzione non è *pena*, ma *incapacità all' ufficio di notaro,* per effetto necessario, indeclinabile, di quella determinata *condanna;* giacchè è solo nella *incapacità* che può incorrersi *di diritto;* mentre l'applicazione della *pena* è sempre ed esclusivamente *opera del giudice,* e costituisce essa stessa il contenuto della *condanna*, ossia della *notio* ed *imperium* di lui.

Tutto ciò si rende anche più chiaro dalle parti del successivo articolo 131, secondo cui « nelle sentenze di condanna a pene che produ- « cono *di diritto* la destituzione del notaro, *sarà fatta la dichiarazione* « *di questa* ».

Non è dunque il giudice che *condanna alla destituzione*, che *punisce con la destituzione* come egli fa, per l'articolo 115, quando in giudizio disciplinare, applica codesta pena per le più gravi trasgressioni notarili.

Qui invece egli non fa (e non può fare altro) che constatare solennemente, nella stessa sentenza (per la pubblicità che deve circondare l'ufficio notarile) l'*opera*, il *fatto della legge*, indipendente da lui, e quindi estraneo alla facoltà, che egli ha, di diminuire la pena del reato per circostanze attenuanti.

Rimanendo, anche nel concorso di queste, la *condanna criminale o correzionale per falso,* da tale condanna discende sempre, ugualmente *ope legis*, la *incapacità* alla funzione di notaro, in quel modo che, per apposite disposizioni della legge comunale e provinciale, della legge elettorale politica, e della legge sui giurati, dalla stessa *condanna per falso*, quand'anche con circostanze attenuanti, discende la *incapacità* all' elettorato amministrativo o politico, ed all'ufficio di giurato.

Infine, ogni più lontana ombra di dubbio vien rimossa dalla stessa dizione dell'articolo 118, posto dalla Corte di Appello a fondamento della denunziata sentenza; col quale è consentita la discesa a pena inferiore « se *nel fatto imputato al notaro* concorrono circostanze attenuanti ». Imperocchè il *fatto imputato* (nell'eccezione giuridica della parola) è il fatto ancora *sub judice*, su cui deve ancora esaurirsi la *notio* di questo,

e quindi può esser solo il fatto di una trasgressione notarile, formante tema del giudizio disciplinare, in cui è il giudice che *punisce*, e che può applicare, come pena disciplinare, anche la destituzione; non mai un fatto già giudicato, già affermato e colpito di pena dal giudice; qual'è quello (per stare alla specie attuale) del delitto di falso.

Al fin qui detto si aggiunge poi, perentoria ed irrecusabile, la ragione della legge a statuire la *incapacità* di che trattasi, essendo concetti fra loro pugnanti quello di notaro, cioè uffiziale depositario della fiducia pubblica, deputato ad imprimere agli atti il solenne carattere dell'autenticità, e quello di individuo condannato per falso, sia pure con circostanze attenuanti, cioè pubblicamente e solennemente convinto della più grave offesa alla pubblica fede. Non è assurdo che, mentre costui perde la capacità elettorale conservi invece la notarile, ossia la capacità all'esercizio del ministero che più è incompatibile col discredito derivante dalla cennata condanna?

Finalmente la *incapacità,* della quale si tratta, è posta sempre più in rilievo dalla ripetuta legge notarile, quando essa, dopo avere con l'articolo 132, interdetto in modo assoluto la riabilitazione all'esercizio del notariato nell'ipotesi di condanna che produca la destituzione di diritto, la consente poi, sotto determinate condizioni « al notaro destituito in « via disciplinare, nei casi contemplati dall'articolo 115 » nei casi cioè, in cui la destituzione è veramente *pena* disciplinare.

Innegabile dunque, sotto ogni aspetto, e nella denunziata sentenza, la violazione, segnalata dal Pubblico ministero, dei ridetti articoli 116 e 131. Per tali motivi, ecc.

Nota — Sulla prima massima abbiamo più volte manifestato il nostro dissenso (V. nn. 13079, 129020, 11574) e non crediamo di dover ripetere gli argomenti già addotti.

Ma la sentenza della Suprema Corte non ci persuade neppure nelle altre due massime da essa sancite sebbene l'ultima corrisponda, in conclusione, a quanto noi sostenemmo in nota alla cassata sentenza riprodotta al n. 13079.

La Corte parte da una costruzione tutta speciale della destituzione di diritto. Non è *pena disciplinare* — essa dice — ma *incapacità* riconosciuta dalla legge a proseguire nell'esercizio del notariato, di cui il notaro si è reso indegno per il reato commesso.

Siffatta considerazione avrà sì indotto il legislatore a comminare la destituzione, ma non vale certo a far perdere a questa il carattere di pena, solo perchè è comminata di diritto. Per la medesima ragione non dovrebbe essere vera pena disciplinare la destituzione di cui all'art. 115, che trova il suo fondamento nella stessa consi-

derazione della indegnità del notaro a rivestire funzioni di ordine pubblico come quelle a lui affidate dalla legge. Ma la Corte non è giunta fino a tanto, e si è solo preoccupata del fatto che la destituzione in seguito a condanna per falso è stabilita di diritto, ed ha voluto perciò introdurre nella legge una distinzione, non solo destituita di fondamento ed onninamente oziosa, ma in aperto contrasto colla legge stessa che la destituzione di diritto comprende precisamente fra le pene disciplinari.

La ragione di distinguere la Corte crede di trovarla nel fatto che la destituzione, nella specie, è opera della legge e non del giudice. Ma noi vorremmo sapere quale pena il giudice potrebbe arbitrarsi di applicare che non fosse dalla legge comminata.

Ed è appunto perchè la legge non distingue e tratta tutte le pene alla stessa stregua che noi non sappiamo comprendere come si possa negare l' applicabilità anche alla destituzione di diritto della prescrizione stabilita dall'art. 118, che, come articolo finale del capo I relativo alle pene disciplinari, si deve di necessità riferire a tutte indistintamente le pene nel medesimo capo contemplate.

Per riassumere brevemente il nostro concetto diremo che la destituzione stabilita all'art. 116 della legge notarile è vera e propria pena disciplinare; solo che non è principale e per sè stante, ma accessoria e dipendente dalla condanna a pena criminale o correzionale e non dal fatto delittuoso; d'onde deriva che le circostanze attenuanti del reato non possono mai avere influenza sulla pena della destituzione, pedissequa alla condanna. Per giungere a questa ovvia conclusione non vi è dunque bisogno di escogitare nuove ed infondate costruzioni giuridiche, nè di introdurre distinzioni laddove la legge non distingue, aumentando i dubbi e la confusione in disposizioni che già danno diuturnamente motivo a controversie.

N. 13119 — Testamento segreto — Sigillamento — Impronta dei sigilli — Indicazione — (Art. 783, 804 cod. civ.).

Non è necessaria per la validità del testamento segreto la descrizione minuta e specifica della impronta dei sigilli, ma basta la semplice sua indicazione (nella specie, colle parole: sigilli, esprimenti ciascuno un'arme gentilizia con cimiero) — (Cass. Firenze, 2 marzo 1903 — Salvadori-Baschieri c. Fanelli — Canonico *Pres.* - Dragonetti *Est.*).

Considerato che col primo motivo del ricorso si censura l'impugnata sentenza perchè ha errato nel giudicare « corrispondente al voto della legge » (la quale a pena di nullità prescrive che nell'atto di ricevimento del testamento segreto si indicheranno il numero e l'impronta dei sigilli) la seguente espressione adoperata dal notaio nell'atto di ricevimento del testamento controverso: « sigillato con numero 8 sigilli di cera rossa di Spagna, esprimenti ciascuno un'arma gentilizia con cimiero ». E si sostiene che invece il notaio doveva indicare « il contenuto dello stemma, che è l'elemento costitutivo caratteristico dell'impronta adoperata, cioè che cosa è rappresentato nell'arma indicata ». Questa affermazione assiomaticamente rilevata costituisce una vera petizione di principio, perchè si ritiene appunto per disposizione della legge quello che si è negato e che forma il soggetto della questione.

La sentenza commendevolmente rileva che, per la contestata formalità della indicazione dei sigilli, risultava manifesto dal riscontro dei verbali di consegna e di pubblicazione del controverso testamento che i sigilli furono sufficientemente indicati, e che furono trovati intatti all'apertura e pubblicazione del testamento medesimo; e che perciò, soccorrendo alla identificazione del testamento ancor tutte le altre formalità sostanziali stabilite dalla legge, risultava evidente la completa osservanza di tutte le relative disposizioni, ancor perchè esse non impongono « la descrizione minuta e dettagliata della impronta del suggello, ma la sua indicazione soltanto ».

Ed il giusto giudizio trova il suo fondamento giuridico non pure nella ragione della disposizione contenuta negli invocati articoli, che si pretendono violati, ma eziandio nella letterale disposizione relativa alla sigillazione con impronta qualunque ed alla indicazione del numero e della impronta dei sigilli nell' atto di ricevimento, che il notaio deve scrivere sulla carta in cui è contenuto il testamento; la quale disposizione ha posto termine alle incessanti controversie che in tema di chiusura, suggellazione, presentazione del testamento ed atto di soprascrizione, hanno interessato strenuamente i più eminenti giuristi nella interpretazione stessa delle fonti del diritto, della ordinanza del 1735, del codice napoleonico e di tutti gli altri precedenti il codice imperante. Di vero, questo richiede la sigillazione con impronta qualunque, perchè intender come testualmente si legge nell' art. 883, all' unico scopo di impedire che il testamento si possa aprire ed estrarre senza rottura od alterazione di sorta; e per la stessa ragione dispone che nell' atto del relativo ricevimento deve indicarsi dal notaio il numero e l' impronta dei sigilli, completandosi così l'accertamento della garanzia della identità del testamento, pur senza l' osservanza della L. 21 Cod. *de testamentis,* che prescriveva la suggellazione col sigillo proprio; ancor perchè la impronta qualsiasi, pur effigiandosi nella materia onde si suggella

(*signum quod habet formam insculptamque signis imaginem*, L. 22 Dig., *qui test. facere possunt*), è sufficientemente assicurata colla semplice indicazione del rilievo nel verbale di ricevimento.

Ora, se è evidente l'assicurazione dello scopo cui intendono le disposizioni di legge mediante la sigillazione con impronta qualsiasi e la relativa indicazione nell'atto di soprascrizione del testamento segreto, è evidente altresì che nessuna confusione si scorge nella sentenza denunziata fra le due successive formalità del sigillamento e della indicazione della impronta, essendosi argomentato appunto nel modo di intendere l'indicazione relativa alla impronta adoperata, giacchè a tal' uopo era logico esaminare le disposizioni concernenti il sigillamento, del quale è complemento e sanzione l'indicazione della impronta.

E se il voto della legge è pienamente adempiuto adoperando un' impronta qualunque, anzichè un sigillo caratteristico, non avrebbe ragione di essere una propria descrizione in luogo della semplice indicazione del numero e della impronta dei sigilli.

Nè giova ricorrere « a più esatta osservanza dello scopo della legge » in difetto di relativa espressa disposizione per lo scopo a cui essa intende; imperocchè, a prescindere da un'altra petizione di principio, è poi indubitato che non è richiesta dalla legge una specifica descrizione della impronta, e che in ogni ipotesi, nella specie di che trattasi, la indicazione degli otto sigilli, esprimenti ciascuno un'arma gentilizia con cimiero, risponde non solo al precetto della legge, nel modo onde leggesi nell'articolo invocato, ma eziandio alla pretesa specificazione e descrizione voluta dal ricorrente.

Ad ogni modo, essendo pacifica la giurisprudenza nel ritenere che la nullità di un atto per inadempimento di forma deve metter capo a chiara ed assoluta disposizione di legge, senza la quale si incorrerebbe nell'arbitrio, ritenendo che tra i diversi modi coi quali l' adempimento di una forma può esser prestato, la legge abbia dato prevalenza ad uno con esclusione di ogni altro, riesce ineccepibile la destituzione di qualsiasi fondamento giuridico nel primo motivo del ricorso: la quale destituzione rifulge ancor più dal tener presente che *indicare* filologicamente suona dinotare, accennare, descrivere, e vale figurare con parole, rappresentare; e che perciò torna oziosa ogni più ampia discussione per ritenere che i giudici del merito abbiano sapientemente fatto omaggio al voto della legge, e che con apprezzamento insindacabile abbiano affermato l'inesistenza della eccepita nullità. *(Omissis).*

Nota — Rimane così autorevolmente confermata la decisione 9 novembre 1901 della Corte d'appello di Firenze, riprodotta al n. 12642, ed il nostro conforme avviso espresso ivi in nota.

N. 13120 — NOTIFICAZIONI — ORA — TEMPO DELL'EUROPA CENTRALE — (Art. 42 cod. proc. civ.).

Il computo del tempo utile per eseguire le notificazioni deve farsi a seconda si usa in un dato momento, in un dato luogo, seguendo il variare dei modi, dei calcoli e delle denominazioni in uso.

È nulla, pertanto, la notifica di un atto di appello eseguita in un'ora che secondo il tempo dell'Europa centrale, corrisponde alle 8 e un quarto, mentre sarebbe, secondo il tempo medio di Roma, le 7.52; secondo il tempo locale, le 7.46 — (App. Milano, 22 ottobre 1902 — Taveri c. Chavin — MONZA *Pres.* - SETTI *Est.*).

Attesochè sulla soglia del dibattito si presenta un'eccezione di nullità relativa alla citazione d'appello 17 luglio p. p., sostenendosi dalla parte appellata che tale atto, notificato alle ore 8.15 pom. del detto giorno, che era l'ultimo utile per l'appello, è in aperta violazione dell'art. 42 codice procedura civile.

L'eccezione è, secondo il Collegio, insuperabile. Per l'art. 42 citato, un atto di citazione nel mese di luglio non può essere notificato dopo le ore 8 di sera.

L'appellante, a difesa del suo appello, sostiene che non essendo precisato il modo di computare le ore, e cioè se a tempo vero, medio o al tempo dell'Europa centrale, si debba avere riguardo al tempo locale o al tempo medio, e non all'altro. E poichè le ore 8.15 dell'orologio dell'usciere « che dice regolato sul tempo dell'Europa centrale », equivalgono alle 7.52 del tempo medio o alle 7.46 del tempo vero milanese, così devesi concludere che la notifica della citazione fu tempestiva, cioè fatta nelle ore dalla legge permesse.

Su di che si osserva che si può ammettere per prima cosa che l'usciere Forni avesse regolato il suo orologio sul tempo dell'Europa centrale. Ciò è ammesso anche dall'appellata. Gli uscieri della nostra Corte hanno regolato così i loro orologi, nè occorre quindi provarlo come domanderebbe l'appellante.

Ma ciò è un argomento valido per dimostrare fondata e accoglibile l'eccezione.

Accolgasi pure la storia legislativa dell'art. 42 del codice di rito, derivata dall'art. 1037 del codice francese e dell'art. 1140 cod. proc. sardo, come puossi ammettere che il legislatore italiano non ebbe a dichiarare se il computo delle ore dovesse seguire il tempo medio, il vero, quale dei tempi medii o il tempo dell'Europa centrale.

Così si può ammettere che in Italia con decreto 22 settembre 1866 e 10 agosto 1893 si sia regolato il tempo, prima sul tempo medio di Roma, poi su quello dell'Europa centrale. Ma si dovrà poi anche concedere che

con tali decreti fu regolato il tempo pei grandi servizi pubblici, come ferrovie, telegrafi, poste, navigazione, messaggerie, e che, ciò che più importa, tale regolamento del tempo fu in pratica accolto per tutti gli altri servizi, per tutti gli uffizi pubblici o privati, per tutti gli affari, per tutte insomma le diverse manifestazioni della vita per la durata mutabile delle cose misurata a periodi. Tanto è vero ciò che gli uffici pubblici, e specie quello importante degli uscieri giudiziari, regolano il tempo alla stregua di quello delle poste, dei telegrafi, delle ferrovie, cioè alla stregua del tempo dell'Europa centrale: l'ammette lo stesso appellante. L'uso, la consuetudine, la pratica hanno qui dunque il primo valore di norma regolatrice.

Nei rapporti civili gli usi non hanno vigore se non dove il codice li richiama espressamente (art. 48 disp. trans.), ma in tema di procedura gli usi si appoggiano sulle norme del codice integrandole col disciplinare le conseguenze più minute del rapporto giuridico sotto l'aspetto formale.

L'uso così supplisce alle lacune della legge e il dominio suo deve estendersi quanto più il codice diventa, per il volgere del tempo, incompleto, rimanendo immobile per certe parti in mezzo all'evolversi della scienza. E non si può dire che nel silenzio della legge si deve aver riguardo al tempo in cui il codice fu promulgato, e quindi al tempo vero o al medio della località in cui un atto di citazione va notificato; no, nel silenzio della legge devesi intendere che il tempo va computato a seconda si usa computarlo in un dato momento, in un dato luogo, in un dato modo, seguendo il variare dei modi, dei calcoli e delle denominazioni in uso. E così, se il computo si farà per legge o per consuetudine alla stregua dell'ora vera, o dell'ora media, o dell'ora europea, o del meridiano di Greenwich, anche le ore indicate dall'art. 42 codice proc. civile saranno computate alla stregua stessa e non altrimenti.

Ed ecco perchè gli uffici dello stato civile, gli uffici per la registrazione degli atti, quelli per le borse, pei porti, quelli per gli uffizi cambiari, bancari, giudiziari ecc., seguono tutti l'ora in uso, quella che regola in generale tutti i pubblici servizi e che è quella appunto dell'Europa centrale, quella appunto che era segnata dall'orologio dell'usciere Forni.

Concludendo, quindi, devesi ritenere che l'ora dell'Europa centrale regola in Italia tutti i pubblici servizi, alcuni per esplicito disposto di legge: ferrovie, poste, telegrafi, navigazione, ecc.; alcuni per consuetudine, o per opportunità, o per necessità di coerenza o di armonia; che il codice di rito non avendo fatto distinzioni, tollera che si applichi al computo delle ore e dei giorni la regola ordinaria in uso presso i pubblici uffici; che infine non si può da alcun dato desumere che per il codice di rito il solo tempo medio locale o quello vero debba essere tenuto a calcolo per le notifiche degli atti giudiziari.

Per queste poche considerazioni devesi riconoscere fondata l'eccezione della parte appellata. Poichè la citazione di cui è parola fu notificata all'interessato dopo le ore 8 pom. del 17 luglio, consegue che tale citazione è nulla ed è passata quindi in giudicato la sentenza di cui è appello, essendo il giorno 17 l'ultimo giorno utile per appellare.

Nota — Crediamo utile riportare questa decisione che, a parere nostro, risolve correttamente una questione nuova finora e che può frequentemente ripetersi in pratica con gravi conseguenze anche in altri rapporti come, ad esempio, per determinare la scadenza del termine per la registrazione degli atti, per la rinnovazione delle iscrizioni ipotecarie e via dicendo.

N. 13121 — Testamento — Stato di mente — Prova — (Art. 762. 763, n. 3 cod. civ.).

Debbono dichiararsi incapaci di testare le persone, che, quantunque non interdette, si provi non essere state sane di mente nel tempo, in cui fecero testamento.

La sanità di mente, a cui nel caso il legislatore si riferisce, non è tolta nè dalla poca coltura, nè da stranezze, nè da indebolimento delle facoltà mentali; ma solo dalla completa mancanza della coscienza dei propri atti.

Alla capacità di testare basta quel tanto d'intelligenza da permettere al disponente la coscienza dei proprii diritti e doveri, l'importanza e conseguenza dell'atto; e di ciò fornisce la prova lo stesso legislatore, che riconosce la facoltà di testare nei minori e negli inabilitati.

La prova dello stato di mente, che rende incapace a testare, dev'essere completa e inconfutabile, e può dedursi dal fatto che il testatore si trovasse in abituale stato d'infermità di mente prima, durante e dopo il tempo in cui il testamento fu fatto, salva la prova che lo fu in un momento di lucido intervallo.

Per ritenere l'incapacità non basta il dubbio; perchè questo non distrugge la presunzione di capacità — (App. Bologna, 31 marzo 1903 — Matteucci e Svampa c. Veronesi, Paolini e Giorgi — dal *Foro Bol.*, 1903, 79).

Nota — Nelle riferite massime è sintetizzata la opinione generalmente seguita in dottrina ed in giurisprudenza. Vedansi nelle *Massime* i nn. 12821, 11114, 11038 e i Repertori generali alla voce *Testamento*.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13122 — Sig. **L. P.** n. 1201 — Pensione — ***Conservatore e ricevitore*** (Art. 5 legge 8 agosto 1895, n. 486). — Riteniamo non siavi ragione plausibile di distinguere e che in ogni caso incomba alla Corte dei Conti di seguire l'interpretazione più favorevole.

G. Avezza, *Direttore*.

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Disegni di legge

N. 13123 — Stato degli impiegati civili.

Ci affrettiamo a pubblicare il disegno di legge sullo stato degli impiegati civili presentato dal Presidente del Consiglio on. Zanardelli al Senato del Regno nella tornata del 6 giugno 1903 dal quale gli impiegati civili avranno ben ragione di trarre compiacimento e conforto.

Titolo I. — *Disposizioni generali.*

Art. 1. La qualità d'impiegato civile dello Stato si acquista e si perde mediante decreto Reale o ministeriale secondo gli ordinamenti di ciascuna amministrazione.

Art. 2. Gl'impiegati civili dello Stato, quando gli ordinamenti di ciascuna amministrazione non provvedano diversamente, si distinguono in tre categorie: di concetto, di ragioneria e di ordine.

Per gl'impiegati delle amministrazioni centrali, i gradi, le classi e gli stipendi devono essere uniformi.

Art. 3. Nessuno impiegato può ottenere di mutare di categoria, senza essere fornito del titolo richiesto per la nuova categoria e senza aver superato l'analogo esame di ammissione o di promozione prescritto pel grado al quale aspira.

L'impiegato, che passa da una categoria ad un' altra, prende in quest'ultima il posto che gli spetta secondo la graduatoria, formata in seguito agli esami ai quali ha preso parte.

Salvo quanto è disposto all'art. 29, nei gradi inferiori a quello effettivo o pareggiato di direttore generale, i passaggi da una ad altra amministrazione o ruolo nello stesso o in altro Ministero, o amministrazione connessa o dipendente, sono ammessi soltanto nei casi di riduzione di posti o soppressione di uffici, e senza promozione, per l' impiegati i quali posseggano i titoli di studio richiesti per la nuova amministrazione ed abbiano superato nella propria i corrispondenti esami. Avvenendo il passaggio di amministrazione, l'impiegato prende nel nuovo ruolo il posto che gli spetta per l'anzianità propria.

Nei gradi superiori il passaggio da una ad altra amministrazione può essere disposto per ragioni di servizio, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con o senza promozione dell'impiegato, il quale prende nel nuovo ruolo l'ultimo posto della classe o del grado cui viene nominato.

Art. 4. A ciascun grado corrispondono determinate funzioni ed attribuzioni ed una speciale denominazione.

Gl'impiegati collocati a riposo conservano il proprio grado a titolo meramente onorifico e può loro anche concedersi quello immediatamente superiore.

Art. 5. Il grado, la classe e lo stipendio sono indipendenti dal luogo ove l'impiegato presta servizio.

Art. 6. L'impiegato ha l' obbligo di risiedere stabilmente nel luogo ove esercita il suo ufficio.

Art. 7. La gerarchia fra gl' impiegati di ciascuna categoria è costituita dal grado; nello stesso grado, dalla classe; a parità di grado e di classe dall'anzianità.

Art. 8. Con una tabella annessa agli organici, e compilata coi criteri e nei limiti convenienti a ciascun Ministero, sono stabilite le parificazioni di grado degl'impiegati di ciascuna amministrazione centrale con quelle delle rispettive amministrazioni dipendenti. In relazione a tali parificazioni, ogni qualvolta la omogeneità delle funzioni nelle singole categorie lo consenta, dev' esservi unità di ruolo per gl'impiegati dell'amministrazione centrale con quelli degli uffici dipendenti.

Art. 9. Ciascun Ministero pubblica ogni anno i ruoli di anzianità dei rispettivi impiegati, divisi per categorie, gradi e classi.

Art. 10. Con la qualità d'impiegato civile è incompatibile l' esercizio di qualunque professione o commercio o industria, e la carica di amministratore, consigliere di amministrazione, commissario di sorveglianza od altra consimile in tutte le Società costituite a fine di lucro, escluse le cooperative.

È pure incompatibile qualunque impiego privato ed ogni altra occupazione, che, a giudizio del Consiglio di amministrazione, non possa conciliarsi con l'osservanza dei doveri d'ufficio e col decoro dell'amministrazione.

Art. 11. Con l' impiego retribuito dallo Stato non può cumularsene altro, retribuito pure dallo Stato o dalle Provincie, dai Comuni, dalle istituzioni di beneficenza, dalle Università libere o da qualsiasi altra pubblica amministrazione o ente morale riconosciuto, salvo le eccezioni stabilite dalle leggi.

Art. 12. Non possono trovarsi contemporaneamente in servizio nello stesso ufficio, con vincolo di dipendenza gerarchica, gli ascendenti, i discendenti, i fratelli, il suocero ed il genero.

TITOLO II. — *Ammissione, promozioni e traslocazioni.*

Art. 13. Per essere nominato ad impiego civile dello Stato è necessario soddisfare alle seguenti condizioni:

1° essere cittadino italiano;

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, per gli effetti della presente

legge, i cittadini delle altre regioni italiane, quand'anche manchino della naturalità.

2° aver compiuto l'età di 18 anni e non aver superato quella stabilita dagli ordinamenti di ciascuna amministrazione;

3° essere fornito dei titoli di studio richiesto per la categoria d'impiego, alla quale si aspira, od avere adempiuto alle altre condizioni stabilite dagli ordinamenti anzidetti.

Art. 14. Salvo le eccezioni che sieno stabilite da leggi speciali, nessuno può essere ammesso ad impiego civile se non dopo aver sostenuto e vinto un esame di concorso, per dimostrare la sua coltura generale e la cognizione teorica di quanto concerne l'amministrazione speciale cui aspira. Questa disposizione non è applicabile alle nomine contemplate dall'ultimo comma dell'art. 24.

Art. 15. In ogni esame di ammissione, coperti i posti, pei quali la prova fu bandita, coi candidati meglio classificati fra gli idonei, gli altri, benchè dichiarati tali, non possono essere nominati ai posti che si rendessero successivamente vacanti, pei quali dovrà invece bandirsi un nuovo concorso.

Coloro che per due volte successive non conseguirono l'idoneità, non sono ammessi ad ulteriore esame per lo stesso impiego.

Art. 16. L'impiegato di prima nomina deve, innanzi di essere ammesso in ufficio, prestare avanti al ministro, o al funzionario a ciò delegato, giuramento di essere fedele al Re ed ai suoi successori, di osservare lealmente lo Statuto e le leggi dello Stato e di esercitare le funzioni affidategli col solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria.

Il rifiuto del giuramento produce la decadenza dalla nomina.

Art. 17. Ogni anno dai capi degli uffici centrali, compartimentali e provinciali, unitamente ad altri funzionari da indicarsi negli ordinamenti propri di ciascuna amministrazione, debbono essere compilate note informative dirette ad accertare la condotta, la diligenza e le attitudini dei singoli impiegati. Gli ordinamenti stessi determineranno pure in quali modi siano da assumere le informazioni concernenti i capi d'ufficio e gli altri funzionari suaccennati.

Le note di demerito riguardanti la condotta e la diligenza debbono essere comunicate agli interessati, i quali possono presentare per iscritto le loro giustificazioni, che sono unite alle note informative.

Art. 18. Presso ciascun Ministero è istituito un Consiglio di amministrazione per il personale.

Esso è composto di nove membri nei Ministeri che hanno quattro o più Direzioni generali e di sette negli altri. Ne fanno parte: il Sottosegretario di Stato, che lo presiede; un Consigliere di Stato; un Consigliere della Corte dei Conti; i Direttori generali, od in loro assenza coloro che ne fanno le veci; il Direttore capo della Divisione del per-

sonale; e, a seconda dei casi, uno o più impiegati dell'amministrazione centrale o provinciale di grado non inferiore a quello di direttore capo di divisione, scelti in conformità dei rispettivi ordinamenti.

Nei Ministeri ripartiti in Direzioni generali, aventi alla loro dipendenza personale formante ruolo separato, può, con decreto Reale, essere istituito uno speciale Consiglio pel personale dipendente da ciascuna Direzione. Il Consiglio speciale è presieduto dal Sottosegretario di Stato e ne fanno parte: un Consigliere di Stato, un Consigliere della Corte dei conti, il Direttore generale, il direttore capo della Divisione del personale e due impiegati dell'amministrazione centrale o provinciale di grado non inferiore a quello di capo divisione, i quali possono essere scelti anche fra coloro che non appartengono alla stessa Direzione generale.

I consiglieri di Stato e della Corte dei conti sono designati, in adunanza generale, dai corpi ai quali appartengono al principio di ogni triennio.

Art. 19. Le deliberazioni dei Consigli, di cui all'articolo precedente, debbono essere prese con l'intervento di almeno cinque membri ed a maggioranza assoluta di voti degl'intervenuti.

Art. 20. Le promozioni si fanno per grado e per classe; quelle per merito, queste per anzianità.

Gl'impiegati di grado inferiore a quello effettivo o pareggiato di capo sezione non possono essere promossi di grado, se il loro precedente servizio non abbia durato tanto tempo da corrispondere in media almeno a due anni per ogni grado.

Questa disposizione non è applicabile alle promozioni che debbono essere conferite, mediante esame, a norma dell'articolo seguente.

Art. 21. Il merito, quale titolo di promozione al secondo o al terzo grado, giusta gli ordinamenti di ciascuna amministrazione, si accerta mediante esame, che è di concorso per un terzo dei posti pei quali si bandisce la prova, e d'idoneità per gli altri due terzi.

All'esame di concorso possono presentarsi tutti gl'impiegati del grado immediatamente inferiore, che contino non meno di tre anni di servizio effettivo nella stessa amministrazione.

All'esame di idoneità possono presentarsi soltanto gl' impiegati della prima classe del grado anzidetto.

Non sono ammessi agli esami gl'impiegati ai quali, nei due anni precedenti a quello degli esami stessi, sia stata inflitta la sospensione di secondo grado.

Sono esclusi dagli esami gl'impiegati che non abbiano dato prova di assiduità e di zelo nell'adempimento del loro ufficio. L'esclusione è pronunziata, con deliberazione motivata, dal Consiglio di amministrazione. I motivi della esclusione debbono essere comunicati all'interessato.

Questi può ricorrere al ministro, il quale deve sentire nuovamente il Consiglio di amministrazione. Se questo non è unanime nel confermare la prima decisione, il ministro può ammettere l'impiegato agli esami.

Art. 22. Non possono essere promossi per concorso gli aspiranti che abbiano conseguito meno di otto decimi dei punti in ciascuna materia di esame, e non possono essere promossi per idoneità quelli che ne abbiano ottenuto in ognuna meno di sei.

Di ogni tre posti che si rendono vacanti il primo è conferito a chi ha vinto il concorso, gli alri due a coloro che hanno conseguita l'idoneità, continuando sempre con la stessa alternativa.

I vincitori dei posti messi a concorso sono graduati fra loro secondo il numero complessivo dei punti riportati nell'esame; a parità di punti, secondo l'anzianità.

Coloro che furono approvati in uno stesso esame di idoneità sono graduati secondo l'anzianità rispettiva.

Art. 23. L'approvazione conseguita in un esame serve unicamente per la promozione ai posti pei quali fu bandito l'esame stesso, e non conferisce alcun titolo di promovibilità ad altri posti, fatta eccezione per coloro che appartengono alla prima classe, pei quali basta l'approvazione riportata in precedente esame, quando per ragione dell'alternativa, prescritta nell'art. 22, si debbano conferire posti spettanti all'idoneità.

Non si bandiscono nuovi esami d'idoneità finchè non siano collocati gl'impiegati dichiarati idonei anteriormente.

Per gli effetti preveduti in questo e nei due precedenti articoli non si tiene conto delle variazioni avvenute nel grado o nella classe degl'impiegati quando abbiano una decorrenza posteriore al giorno in cui hanno principio gli esami.

Art. 24. Salvo quanto è disposto nell'art. 21, le promozioni ai gradi inferiori a quello effettivo o pareggiato di direttore capo di divisione sono conferite ad impiegati del grado e della classe immediatamente precedente; le altre promozioni ai gradi inferiori a quello effettivo o pareggiato di direttore generale sono conferite ad impiegati del grado precedente, senza riguardo alla classe; le une e le altre in conformità delle proposte del Consiglio d'amministrazione.

Le promozioni al grado effettivo o pareggiato di direttore generale sono deliberate in Consiglio dei ministri, senza riguardo alla classe. Ai detti posti possono essere nominate, per gravi esigenze di servizio, anche persone estranee all'amministrazione.

Art. 25. L'anzianità non dà diritto a promozione se non è accompagnata, a giudizio del Consiglio di amministrazione, da idoneità, diligenza e buona condotta.

Alla esclusione dalle promozioni per anzianità si applicano le disposizioni dei due capoversi dell'art. 21.

Art. 26. Salve le disposizioni dei titoli IV e VII, l'anzianità è determinata dalla data del decreto di nomina ad un grado, o ad una classe, e, a parità di data, da quella del decreto di nomina alla classe o al grado precedente.

In caso di parità nella data di tutti i decreti, così di promozione come di nomina, il più anziano di età ha la precedenza, salvi i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso.

Art. 27. I posti che rimangono vacanti in ciascun grado ed in ciascuna classe devono essere coperti entro tre mesi da quello in cui si verificò la vacanza, eccetto che trattisi di promozione per esame, nel qual caso il termine può essere esteso fino a sei mesi.

Salvo il disposto dell'articolo seguente, sono vietate le nomine in soprannumero, ancorchè compensate nei rapporti finanziari col mantenere vacanti altri posti nelle classi e nei gradi superiori.

Art. 28. I ministri e sottosegretari di Stato, al cessare delle loro funzioni, riprendono i posti che antecedentemente coprivano, senza alcuna perdita di anzianità.

Nel caso che il ruolo organico si trovi completo, essi rimangono in soprannumero, finchè non si avveri una vacanza nel rispettivo grado.

Art. 29. Gl'impiegati, salvo il caso di promozione, non possono essere trasferiti da una ad altra residenza se non a loro domanda, ovvero per ragioni disciplinari o per gravi esigenze di servizio, udito sempre il parere del Consiglio di amministrazione.

Inoltre il trasferimento dall'amministrazione centrale alle amministrazioni provinciali dipendenti, o viceversa, non può farsi quando non vi sia parificazione di grado, di funzioni e di stipendio.

La disposizione della prima parte del presente articolo non si applica agli impiegati di grado non inferiore a quello effettivo o pareggiato di direttore generale, il trasferimento dei quali è deliberato in Consiglio dei ministri, nè ai consiglieri delegati, ai sottoprefetti ed ai funzionari dell'amministrazione di pubblica sicurezza. Non si applica inoltre agli impiegati addetti alla formazione del catasto.

All'impiegato traslocato spetta il rimborso delle spese di viaggio nella misura determinata dal regolamento; può però esserne privato, se il trasferimento è ordinato per motivi disciplinari.

Titolo III. — *Missioni e congedi.*

Art. 30. È in missione l'impiegato che temporaneamente occupa un ufficio in altra amministrazione o compie incarichi speciali o di urgenza fuori dell'abituale sua sede.

La missione deve risultare da decreto del ministro, o dell'autorità a ciò delegata, e non può eccedere la durata di sei mesi; ma, per necessità di servizio, può essere prorogata con un nuovo decreto per un termine non maggiore di altri sei mesi.

Tali restrizioni di tempo non sono applicabili agli impiegati in missione presso i gabinetti dei ministri e dei sottosegretari di Stato, ed ai funzionari di grado non inferiore a quello effettivo o pareggiato di direttore generale.

Art. 31. L'impiegato in missione ha diritto ad una diaria proporzionata al suo grado e stipendio, ed al rimborso delle spese effettive di viaggio, secondo le norme da stabilirsi con decreto reale.

Art. 32. L'impiegato, ove il servizio pubblico non ne soffra, può ottenere, dal rispettivo capo di amministrazione centrale o provinciale, congedi ordinari, che in complesso non eccedano un mese per ciascun anno.

Per giustificate ragioni di salute o di famiglia può inoltre ottenere dal ministro congedi straordinari della durata complessiva di un altro mese nell'anno.

Art. 33. Per gravi motivi di salute può il ministro accordare all'impiegato un ulteriore congedo non eccedente i quattro mesi.

Parimenti per gravi motivi di famiglia può il ministro accordare un ulteriore congedo non eccedente i due mesi; ma in questo caso con perdita di metà dello stipendio.

TITOLO IV. — *Aspettativa e disponibilità.*

Art. 34. Salvo quanto è prescritto nella presente legge, restano ferme le disposizioni delle leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, sulle aspettative e sulle disponibilità degli impiegati civili dello Stato; 14 luglio 1887, n. 4711, sulle aspettative e sulle pensioni dei prefetti; 11 luglio 1889, n. 6233, che estende le due precedenti agli agenti diplomatici e consolari; 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico), sulle pensioni civili e militari 5 dicembre 1901, n. 499, sul collocamento a disposizione dei prefetti.

Art. 35. L'impiegato può essere collocato in aspettativa per causa di provata infermità, o per giustificati motivi di famiglia, o per servizio militare.

L'aspettativa per infermità, comprovata da dichiarazione di un medico designato dall'amministrazione, oltre che su domanda dell'impiegato, può essere disposta anche d'ufficio. Per l'impiegato di grado non inferiore a quello effettivo o pareggiato di direttore generale l'aspettativa d'ufficio è deliberata in Consiglio dei ministri; per gli altri impiegati sopra proposta del Consiglio d'amministrazione.

Art. 36. Gl'impiegati chiamati sotto le armi per adempiere agli obblighi di leva, o per arruolamento volontario di un anno, sono collocati in aspettativa per servizio militare.

Gli impiegati, chiamati sotto le armi in servizio temporaneo, sono considerati in congedo, sempre che l'assenza dall'impiego non duri oltre i quattro mesi, computato il congedo di cui abbiano già fruito nel-

l'anno; per il tempo eccedente i quattro mesi essi vengono collocati in aspettativa.

Quando la chiamata sotto le armi avvenga sopra domanda dell'impiegato, questi è collocato immediatamente in aspettativa per servizio militare.

L'impiegato in congedo per servizio militare conserva lo stipendio per i primi due mesi soltanto.

Art. 37. L'impiegato in aspettativa per infermità ha diritto ad un terzo dello stipendio, se ha meno di dieci anni di servizio; alla metà se ne ha dieci o più.

L'impiegato in aspettativa per motivi di famiglia, o per servizio militare, non ha diritto ad alcuna parte di stipendio.

Art. 38. Agli effetti dell'anzianità il tempo trascorso in aspettativa per infermità, o per ragioni di servizio, o per servizio militare, è computato interamente per la eventuale progressione nel ruolo.

Inoltre l'impiegato può ottenere promozioni di classe anche durante l'aspettativa, soltanto però quando questa gli sia stata concessa per infermità o per servizio militare obbligatorio.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato; l'impiegato che cessa da tale stato, prende nel ruolo il posto di anzianità che gli spetta, dedotto il tempo passato in aspettativa.

Art. 39. Salve le disposizioni delle leggi 14 luglio 1887, n. 4711, ed 11 luglio 1889, n. 6233, gli impiegati civili non possono essere collocati in disponibilità che per soppressione di uffici o per riduzione di ruoli.

Ove ciò avvenga, debbono essere collocati in disponibilità in primo luogo coloro che ne facciano domanda e successivamente i meno anziani del ruolo di ciascun grado.

Pel richiamo in servizio attivo debbono essere preferiti coloro che da maggior tempo si trovano in disponibilità.

Art. 40. L'impiegato in disponibilità ha diritto a due quinti dello stipendio se conta meno di dieci anni di servizio; a tre quinti, se conta dieci anni o più.

TITOLO V. — *Dimissione, dispensa dal servizio, collocamento a riposo.*

Art. 41. La dimissione di un impiegato dall'ufficio deve essere presentata in iscritto. Non ha effetto se non è accettata.

La risoluzione sull'accettazione deve essere presa entro un mese dalla presentazione dell'istanza di dimissione, trascorso il qual termine senz'alcun provvedimento la dimissione s'intende accettata.

L'impiegato però è tenuto a continuare nelle sue funzioni fino all'accettazione espressa o tacita della data dimissione.

Art. 42. È dichiarato d'ufficio dimissionario l'impiegato:

a) che perde la cittadinanza italiana;

b) che accetta missioni, pensioni o altro beneficio da Governo straniero, senza essere stato autorizzato dal Governo nazionale;

c) che non raggiunge la propria residenza o non si presenta ad assumere servizio, salvo il caso di legittimo impedimento, dopo scorso un mese dal termine prefissogli, o arbitrariamente si tiene lontano dall'ufficio per oltre un mese, o non attende l'accettazione della data dimissione.

La dichiarazione deve essere fatta con decreto reale o ministeriale, secondo i casi, e preceduta dal conforme parere del Consiglio di disciplina competente.

Art. 43. La dimissione volontaria non pregiudica il procedimento disciplinare in corso.

Questo però cessa quando, su conforme parere del Consiglio di disciplina, la dimissione sia stata accettata.

Art. 44. La dimissione accettata e quella dichiarata d'ufficio fanno perdere ogni diritto a pensione od indennità.

Art. 45. Può essere dispensato dal servizio l'impiegato che per età o per altra causa sia riconosciuto inabile od inadatto a compierne i doveri.

Il provvedimento dev'essere preceduto, se lo impiegato è nominato con decreto reale, da parere conforme e motivato del Consiglio di disciplina e da deliberazione del Consiglio dei ministri; se con decreto ministeriale, da parere conforme e motivato del Consiglio di disciplina.

Art. 46. Con la dispensa l'impiegato cessa bensì dal servizio, ma conserva i diritti che gli possono competere per la legge sulle pensioni.

Art. 47. Il collocamento a riposo, quando sia pronunciato d'ufficio, deve essere preceduto da parere conforme e motivato del Consiglio di amministrazione, e, ove trattisi di impiegati nominati con decreto reale, anche da deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 48. L'impiegato collocato a riposo ha diritto al rimborso delle spese di viaggio dall'ultima sua residenza ufficiale ad altro comune del Regno, ove intenda stabilirsi, in misura pari a quella spettante nei casi di traslocazione e con le modalità da determinarsi nel regolamento.

Art. 49. L'impiegato la cui dimissione fu accettata, o che fu collocato a riposo, può essere riammesso nel suo antico posto, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, se trattasi di impiegati di grado non inferiore a quello effettivo o pareggiato di direttore generale; e previo parere del Consiglio di amministrazione, per gli impiegati di minor grado. Può essere riammesso in servizio anche l'impiegato dispensato, qualora, a giudizio del Consiglio di disciplina, siano cessati i motivi che ne avevano determinato la dispensa.

L'impiegato riammesso riprende l'anzianità che aveva al giorno della sua cessazione dal servizio.

TITOLO VI. — *Consigli di disciplina.*

Art. 50. Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Consiglio superiore di disciplina per tutti i funzionari dello Stato di grado non inferiore a quello effettivo o pareggiato di direttore generale, ai quali non sia già provveduto con leggi speciali. Si compone di un presidente di sezione del Consiglio di Stato, che lo presiede, di un consigliere della Corte dei conti, di due consiglieri della Corte di cassazione di Roma, e di un direttore generale della stessa amministrazione alla quale appartiene l'incolpato.

I primi quattro componenti, e quelli destinati a supplirli in caso di bisogno, sono designati in principio di ogni anno dai corpi ai quali appartengono, riuniti in assemblea generale; l'ultimo è designato, volta per volta, dal ministro competente.

Il segretario capo della Presidenza del Consiglio dei ministri esercita le funzioni di segretario senza voto deliberativo.

Art. 51. Presso ciascun Ministero è istituito un Consiglio di disciplina per tutti gli impiegati delle amministrazioni centrali e dipendenti, aventi grado inferiore a quello effettivo o pareggiato di direttore generale.

Esso si compone di un consigliere di Stato che lo presiede, di un consigliere della Corte dei conti, di due consiglieri della Corte d'appello di Roma e del direttore Capo di divisione del personale.

I primi quattro componenti del Consiglio e i loro supplenti sono designati nel modo indicato nell'articolo precedente.

Un funzionario, designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario senza voto deliberativo.

Art. 52. Non possono prender parte alle deliberazioni dei Consigli di disciplina i congiunti od affini, sino al quarto grado civile inclusivamente, dell'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare.

Per la validità delle deliberazioni dei Consigli di disciplina è necessario l'intervento di tutti coloro che li compongono.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta di voti: in caso di parità di suffragi, la deliberazione si ritiene favorevole all'incolpato.

Art. 53. All'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare si dà comunicazione, per iscritto, dei fatti che gli sono addebitati.

Entro otto giorni da quello della ricevuta comunicazione, egli può leggere tutti gli atti che hanno provocato il procedimento, prendere note, addurre testimoni, esibire o richiedere che siano uniti al processo nuovi documenti e presentare le proprie giustificazioni per iscritto.

L'impiegato ha inoltre diritto di esporre le sue ragioni al Consiglio personalmente, o per mezzo di altro impiegato della stessa amministrazione da lui delegato per iscritto.

Il Consiglio di disciplina può ordinare quei mezzi di istruzione che crede opportuni; ed anche la comparizione dell'incolpato. Il presidente stabilisce il giorno in cui questi deve essere sentito e glielo notifica almeno otto giorni prima.

In caso d'urgenza i termini suindicati possono essere ridotti a tre giorni con decreto motivato del presidente.

Ove l'impiegato non si presenti e non ne consti il legittimo impedimento, il Consiglio, tenuto conto delle giustificazioni che fossero state addotte, può deliberare nonostante l'assenza del medesimo, facendone menzione nel processo verbale.

Art. 54. Le altre norme speciali relative alla procedura dei Consigli di disciplina saranno stabilite con regolamento comune a tutte le amministrazioni.

TITOLO VII. — *Punizioni.*

Art. 55. — Le punizioni degli impiegati civili sono:

1° la censura;

2° la sospensione;

3° la revocazione;

4° la destituzione.

Di tutte le punizioni viene presa nota nello stato di servizio dell'impiegato.

Art. 56. Può essere inflitta la censura:

a) per negligenza nell'adempimento dei propri doveri;

b) per ingiustificata assenza dall'ufficio o per ingiustificato ritardo a raggiungere la propria residenza, o a ritornarvi dopo scorso il congedo, l'una o l'altro non eccedente i cinque giorni;

c) per violazione delle disposizioni contenute negli articoli 6, 10 e 11 della presente legge;

d) per accettazione di doni o altra utilità da parte dei propri dipendenti;

e) per irregolare condotta.

Art. 57. La censura è inflitta, sentite le deduzioni dell'impiegato, con decreto del rispettivo capo d'amministrazione centrale o provinciale.

Contro il decreto di censura è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, ricorso in via gerarchica al ministro.

Ai capi degli uffici la censura è inflitta dal ministro, contro il cui decreto è ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica al Governo del Re, che provvede sentito il Consiglio di disciplina competente.

Le giustificazioni dell'impiegato devono essere sempre annotate nello stato matricolare.

Art. 58. La sospensione è di due gradi:

1° da un giorno ad un mese;

2° da due a sei mesi.

Essa porta la perdita dello stipendio da una metà a due terzi, ma non esonera l'impiegato dal servizio, salvo che sia altrimenti dichiarato nel decreto. Inoltre l'impiegato sospeso non può, per un anno, ottenere il congedo ordinario, salvo che per motivi gravissimi.

Durante la sospensione l'impiegato non può essere ammesso agli esami di promozione, fermo il disposto dell'art. 21, nè essere altrimenti promosso, e nel computo dell'anzianità gli vien detratto il tempo durante il quale è rimasto sospeso.

Art. 59. La sospensione di primo grado può essere inflitta;

a) per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura;

b) per ingiustificata assenza dall'ufficio ovvero per ingiustificato ritardo a raggiungere la propria residenza, od a ritornarvi dopo scorso il congedo, quando l'una o l'altro ecceda i cinque giorni e non i 15;

c) per lieve insubordinazione o eccitamento alla insubordinazione;

d) per qualsiasi altra mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di senso morale e di rettitudine, o tolleranza di gravi abusi.

Art. 60. La sospensione di secondo grado può essere inflitta:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo a precedente sospensione di primo grado, ovvero quando l'assenza o il ritardo di cui alla lettera *b)* dell'articolo precedente ecceda i 15 giorni ma non un mese;

b) per grave insubordinazione o eccitamento all'insubordinazione seguìto da effetto;

c) per danni arrecati agli interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato, e derivati da negligenza nell'adempimento dei doveri d'ufficio;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, quando non abbia prodotto gravi conseguenze.

Art. 61. La sospensione di primo grado è inflitta, sentite le giustificazioni dell'impiegato, con decreto ministeriale, contro cui è ammesso, entro 15 giorni dalla notificazione, il ricorso al Governo del Re, il quale provvede, udito il Consiglio di disciplina competente.

La sospensione di secondo grado è pure inflitta con decreto ministeriale. ma previo parere conforme del competente Consiglio di disciplina.

Art. 62. Dev'essere immediatamente sospeso e, durante la sospensione, esonerato dal servizio l'impiegato contro il quale sia spiccato mandato di cattura per imputazione di delitto.

Ove sia spedito contro di lui mandato di comparizione o egli sia sottoposto per delitto a giudizio a piede libero, può, sul parere conforme del Consiglio di disciplina, essere decretata la sospensione e l'esonerazione di lui dal servizio.

Art. 63. L'impiegato che sia stato assoluto cessa dall'essere sospeso e riacquista il diritto alla parte dello stipendio non percepita, riprendendo, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

L'impiegato può essere sottoposto al Consiglio di disciplina, per gli eventuali provvedimenti, nonostante che sia intervenuta sentenza di assoluzione, od ordinanza di non farsi luogo a procedimento per insufficenza d'indizi, o sentenza od ordinanza che dichiari il fatto imputato non costituire un reato ai termini di legge, o dichiari prescritta o altrimenti estinta l'azione penale, ovvero non siasi potuto procedere, o siasi arrestata l'azione per difetto o desistenza di istanza privata.

Quando l'impiegato sia sottoposto al Consiglio di disciplina, il Ministro può sospendere, in tutto o parzialmente, l'applicazione della prima parte di quest'articolo.

Quando, in seguito a deliberazione del Consiglio di disciplina, il ministro riconosca che l'impiegato non debba essere punito, questi riacquista il diritto alla parte di stipendio ritenutagli e riprende il suo posto nel ruolo di anzianità. Se invece gli è inflitta una punizione superiore alla censura, non gli compete restituzione di stipendio e non gli è computato, agli effetti dell'anzianità, il tempo della sospensione.

Art. 64. L'impiegato condannato, con sentenza irrevocabile, a pena restrittiva della libertà personale, quando, non sia il caso di applicare la revocazione o la destituzione, rimane sospeso di pieno diritto finchè non abbia espiata la pena, con perdita dell'anzianità e dello stipendio.

Alla famiglia di lui può essere corrisposto un assegno alimentare non superiore in ogni caso al terzo dello stipendio di cui era fornito.

Art. 65. Salvo il caso indicato nell'articolo precedente, la revoca della sospensione fa riacquistare all'impiegato l'anzianità perduta; e se durante la sospensione siano avvenute promozioni di funzionari, che lo seguivano nel ruolo, i promossi rimangono al loro posto; ma il primo posto vacante nel grado o nella classe dev'essere conferito all'impiegato già sospeso, il quale riprende, a tutti gli effetti, il posto di anzianità che aveva nel giorno della sospensione.

Art. 66. S'incorre nella revocazione dall'impiego indipendentemente da ogni azione penale:

a) per recidiva nelle mancanze che diedero motivo alla sospensione di secondo grado;

b) per grave abuso di autorità;

c) per grave abuso di fiducia;

d) per inosservanza del segreto d'ufficio, con danno dello Stato o dei privati;

e) per mancanza contro l'onore, la quale abbia destato grave scandalo nel luogo dove l'impiegato esercita le proprie funzioni;

f) per pubbliche offese alla persona del Re, alla famiglia Reale, alle Camere legislative;

g) per pubblica manifestazione di opinioni ostili alla Monarchia costituzionale o all'unità della Patria.

Art. 67. La revocazione dall'impiego è pronunciata rispettivamente con decreto Reale o ministeriale, in seguito e conforme a parere del Consiglio di disciplina.

Essa importa la perdita del grado e dell'impiego, salvo il diritto alla pensione o all'indennità ai termini di legge.

Art. 68. S'incorre nella destituzione, indipendentemente da ogni azione penale:

a) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito; o per connivente tolleranza di tali abusi commessi dagli impiegati dipendenti;

b) per l'accettazione di qualsiasi compenso, o per qualsiasi partecipazione a benefici ottenuti o sperati, dipendenti da affari trattati dall'impiegato stesso per ragione d'ufficio;

c) per violazione dolosa dei segreti d'ufficio con pregiudizio dello Stato o dei privati, o con pericolo di perturbazione della pubblica sicurezza.

Art. 69. S'incorre inoltre nella destituzione:

a) per qualsiasi condanna, passata in giudicato, riportata per delitti contro la Patria, o contro i poteri dello Stato, o contro il buon costume, ovvero per delitto di furto, falsità, appropriazione indebita, peculato, corruzione, o altro che costituisca mancanza contro l'onore;

b) per qualsiasi condanna che porti con sè l'interdizione perpetua dai pubblici uffici o la vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza.

Art. 70. La destituzione è pronunciata, secondo i casi, con decreto Reale o ministeriale, sopra conforme parere del Consiglio di disciplina competente, a cui spetta altresì dichiarare se i motivi, pei quali si propone il provvedimento, siano tanto gravi da giustificare anche la perdita del diritto alla pensione o all'indennità in luogo della Commissione indicata nell'articolo 183 della legge 21 febbraio 1895, n. 70 (testo unico), sulle pensioni.

In ogni caso la destituzione importa la perdita del grado e dell'impiego, e la decadenza da qualsiasi funzione ad esso inerente o da esso dipendente.

Art. 71. Le deliberazioni dei Consigli di disciplina e i decreti contenenti punizioni disciplinari devono essere motivati.

Di ciascun decreto è comunicata copia autentica all'interessato.

Art. 72. L'impiegato revocato o destituito può essere riammesso in servizio solo quando, su conforme parere del Consiglio di disciplina che aveva pronunziato il provvedimento, questo venga annullato per essersi riconosciuti insussistenti o errati gli addebiti che lo avevano determi-

nato. In tale caso egli riprende nel ruolo il posto che gli sarebbe spettato, se non fosse stato punito.

TITOLO VIII. — *Disposizioni finali e transitorie.*

Art. 73. Per gl'impiegati del Consiglio di Stato e della Corte dei conti le funzioni del Consiglio d'amministrazione e di disciplina si esercitano dal Consiglio e dalla Corte, secondo le norme stabilite nella presente legge.

Art. 74. La presente legge non si applica ai funzionari ed ufficiali dell'ordine giudiziario, ai componenti il Consiglio di Stato e la Corte dei conti, ai professori delle Università ed Istituti pareggiati, delle scuole secondarie classiche, tecniche e normali, ai componenti il corpo del Genio civile, al personale diplomatico e consolare e a quello della colonia Eritrea, fatta eccezione delle disposizioni dei titoli IV a VII in quanto contengano guarentigie maggiori di quelle ad essi assicurate dai rispettivi ordinamenti.

Art. 75. Senza pregiudizio delle disposizioni delle leggi 22 luglio 1881, n. 341, 8 luglio 1883 n. 1470 e 14 luglio 1887, n. 4719, la metà dei posti di ufficiale d'ordine di ultima classe sarà conferita agli scrivani, amanuensi, e a tutti gli altri impiegati straordinari in genere, che abbiano compiuto cinque anni di servizio, secondo le norme stabilite negli ordinamenti di ciascuna Amministrazione.

Art. 76. Negli ordinamenti speciali delle singole Amministrazioni sarà determinato quali fra le disposizioni della presente legge siano applicabili anche al personale di basso servizio compreso nei ruoli organici delle Amministrazioni stesse.

Art. 77. Nel termine di tre mesi dalla pubblicazione della presente legge il Governo del Re provvederà, sentito il Consiglio di Stato, a coordinarla in testo unico con le leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, 14 luglio 1887, n. 4711, 5 dicembre 1901, n. 499 e con le disposizioni legislative che fossero nel frattempo promulgate circa i ruoli organici delle Amministrazioni dello Stato.

Entro sei mesi dalla data della detta pubblicazione, con decreti Reali, sentito il Consiglio di Stato, saranno stabilite per tutte le Amministrazioni le norme generali occorrenti per la esecuzione della legge stessa e saranno di conformità modificati gli ordinamenti speciali delle singole Amministrazioni, senza pregiudizio dei diritti acquisiti dagl'impiegati. Coi decreti medesimi saranno altresì dettate le norme per l'attuazione graduale, in un termine non superiore ad anni cinque, della seconda parte dell'articolo 8.

È abrogata qualunque disposizione contraria alla presente legge.

Atti parlamentari

N. 13124 — Modificazioni di alcuni ruoli organici del personale dell' Amministrazione delle finanze.

Al disegno di legge, già riportato al n. 13077, la Giunta generale del bilancio che l'ebbe ad esaminare, non apportò alcuna variazione nelle tabelle e per ciò che riguarda l'amministrazione demaniale nel testo aggiunse soltanto l' aggettivo *secondari* ai distributori nell'art. 6.

Mancandoci lo spazio per riportarla per intiero stralciamo dalla relazione dell'on. *Massimini* della Giunta generale del bilancio soltanto i brani che interessano o possono interessare il personale demaniale.

« . . . . Il terzo gruppo, il più numeroso, riguarda le domande intese ad ottenere nei singoli ruoli, che formano oggetto delle proposte dell'onorevole ministro, ulteriori miglioramenti; sia con aumento degli stipendii assegnati a ciascun grado, sia con una diversa distribuzione o proporzione numerica dei vari gradi e delle varie classi, in modo da rendere più favorevoli le condizioni di carriera dei singoli funzionari.

Tali domande vennero dalla vostra Commissione colla maggior cura esaminate in concorso anche dell'onorevole ministro che offerse intorno ad esse le più minute ed esaurienti spiegazioni.

Se alcune di esse appaiono a primo tratto infondate, altre hanno in loro favore delle considerazioni di equità e di parità di trattamento con funzionari di altre amministrazioni, muovono da legittime aspettative che le raccomandano in maggiore o minore misura alla benevola attenzione dell' onorevole ministro e del Parlamento.

Ma nessuna di esse parve alla vostra Giunta di tale carattere da determinarla a presentare formali controposte o modificazioni alle tabelle presentate dall'onorevole ministro quando esso, d'accordo col suo collega del tesoro, dichiarò di non poter consentire in modificazioni che portassero al bilancio un aggravio maggiore di quello che appariva dalle proposte ministeriali.

Ritiene la vostra Giunta che se non si può mettere in dubbio il suo diritto di proporre anche in tema di organici quei diversi è maggiori stanziamenti che le sembrino necessarii, praticamente però una tale facoltà non debba essere esercitata che con una grave parsimonia, poichè in niuna materia appare più giusto e più opportuno deferire alla iniziativa del Governo che in questa degli organici.

Appunto perchè con essi si tratta di ordinare i congegni amministra-

tivi e il personale di cui il Ministro ha insieme la direzione e la responsabilità e della cui azione e del cui andamento è quindi di necessità il giudice più proprio e più competente, non è il caso di staccarsi dalle sue proposte e dai suoi apprezzamenti al riguardo se non ove sia chiaramente dimostrato che perentorie esigenze di giustizia o servizio lo reclamino.

E ciò tanto più è a dirsi quando, come nel caso presente, le proposte variazioni degli organici finanziari non abbracciano che alcuni rami di quella vastissima amministrazione, ed è certo che gli affidamenti e le promesse che riguardano i funzionari e i ruoli degli altri servizii troveranno tanto più pronto e sicuro adempimento in quanto non sieno troppo onerosi gl'impegni già assunti per effetto di precedenti proposte.

« Del resto l'onorevole ministro non ha certo creduto di compiere un'opera definitiva e perfetta: l'esperienza di ogni giorno ci avverte come non vi sia parte della legislazione più mutabile di quella relativa agli organici; il continuo sviluppo e la continua trasformazione dei servizi, le variabili esigenze dei tempi e dei luoghi impongono una pressochè incessante riforma in tutti i quadri della amministrazione: quello che vi è quindi di ragionevole e di equo nelle ulteriori domande di miglioramento che la presentazione di questo progetto ha fatto sorgere o risorgere, potrà esser preso in considerazione in prossime occasioni. Ogni giorno ha il suo compito, e le attuali proposte contengono già per molte categorie di impiegati notevoli vantaggi, e - sopratutto nelle condizioni in cui il progetto viene ora innanzi alla Camera - parve alla vostra Giunta buon consiglio non renderne più difficile e dubbia la discussione e l'approvazione, col presentarvi proposte in dissenso coi ministri competenti.

« Vi proponiamo quindi l'integrale adozione delle tabelle allegate al disegno di legge, limitandoci ad alcune lievi modificazioni agli articoli del progetto, di cui vi diremo in appresso le ragioni.

La relazione ministeriale illustra e giustifica pienamente le variazioni proposte negli altri organici, fra cui notevole ed opportuna « quella dell'aumento di 40 sotto-ispettori demaniali per poter poi ordinare anche l'opera degli ispettori in modo più pratico e rispondente alle vere esigenze dell'Amministrazione; quella per trasformare le conservatorie di quarta classe in uffici misti allo scopo di ridurre gli oneri del servizio ipotecario senza toccare le circoscrizioni e senza alcun disagio pel pubblico.

« . . . . Con l'Amministrazione del Fondo pel Culto venne concordato che in compenso dell'onere che per tal guisa lo Stato si assume, liberando il Fondo pel Culto dal carico delle retribuzioni che esso deve corrispondere a tale personale straordinario, venga elevato dall'1 al 2.25 per cento il contributo annuale che l' Amministrazione del Fondo pel

Culto deve pagare al Tesoro sulla riscossione delle proprie rendite amministrate dai contabili demaniali, ciò che importerà un maggior contributo annuo di circa lire centomila.

« In queste condizioni la vostra Giunta non può che approvare le proposte ministeriali che non sono poi, in sostanza, se non la riproduzione di altro progetto presentato il 14 dicembre 1900 dall'onorevole Carmine, sul quale si era favorevolmente pronunciata la Giunta del Bilancio, e ispirato, come allora scriveva l'onorevole ministro proponente « a evi« denti ragioni di equità, nonchè ai voti espressi dalla Camera nella « discussione della legge 21 giugno 1897 ed accolto dal Governo con « formali promesse di esaudimento ».

« . . . Con l'art. 6 il Governo domanda la facoltà di disporre per via di regolamento, sentito il Consiglio di Stato, circa le norme e disposizioni occorrenti per l'attuazione degli organici, e particolarmente circa alcune materie in esso articolo specificate.

« In genere si tratta di disposizioni che ricadrebbero nel vero e proprio campo delle materie regolamentari, onde nel maggior numero dei casi si tratta più di togliere di mezzo il dubbio che potesse sorgere se fosse o no necessaria per talune disposizioni una espressa delegazione legislativa, di quello che di conferire realmente una formale delegazione.

« Ma anche per quelle materie per le quali è questione di una vera delegazione, come per ciò che riguarda le nomine e le promozioni dei conservatori, la graduazione degli aggi spettanti ai distributori della carta bollata e la erogazione delle corrispondenti economie a beneficio del personale sussidiario degli ufficii esecutivi demaniali, sembra alla vostra Giunta si possano senza tema concedere le facoltà che il Governo domanda.

« Circa le nomine e le promozioni dei conservatori infatti si può dire che, data l'ampia latitudine in materia lasciata dalla legge dell' 8 agosto 1895, le nuove disposizioni che saranno emanate per delegazione legislativa non potranno che togliere o limitare il discretivo arbitrio con cui i posti di conservatore sono ora conferiti.

« Al qual riguardo non dubitiamo che l'onorevole ministro comprenderà fra le disposizioni in argomento anche quelle occorrenti a far sì che gli ispettori demaniali e i ricevitori che attualmente hanno diritto, in ragione del loro stipendio, a sensi della legge predetta ad aspirare alle conservatorie, conservino tale diritto benchè venga soppressa l'ultima classe (a L. 4000) delle conservatorie medesime.

« Così circa la graduazione degli aggi spettanti ai distributori di carta bollata, è a notarsi che se essa costituisce in massima una opportuna e desiderabile riforma data l'enorme sproporzione delle vendite e dei lucri tra diversi rivenditori secondari, e data la grande concorrenza che i titolari di taluni uffici pubblici e privati fanno ai piccoli rivenditori i

quali sono ridotti a chiedere di essere esonerati dall'obbligo di vendere la carta bollata, sembra però che il determinare i modi, i termini, le cautele di una tale riforma che implica la valutazione e la conoscenza di varii interessi e di complesse condizioni di cose possa essere con vantaggio affidata al Governo; altrettanto è a dirsi dell' erogazione delle corrispondenti economie a beneficio del personale sussidiario degli uffici esecutivi demaniali, sia perchè trattasi di un provento del quale non è facile per ora precisare l'entità, sia perchè trattasi di un personale che non ha un vero legame di diretta dipendenza dallo Stato, dal quale non è retribuito.

« La vostra Giunta esprime soltanto il voto che il beneficio che per tal guisa può essere consentito a questo benemerito e così scarsamente compensato personale si esplichi possibilmente col promuovere o favorire iniziative d'assistenza e di previdenza a somiglianza di quanto si fece per tante altre classi di impiegati.

« Sempre a riguardo di queste disposizioni d' attuazione del nuovo organico la vostra Giunta raccomanda all'onorevole ministro che esse contengano norme precise e benigne circa l'esecuzione della divisata soppressione del ruolo dei bollatori demaniali, soppressione in cui la Giunta consente per le varie ragioni esposte nella relazione del Governo.

« Essi verrebbero posti fuori ruolo, ma non par dubbio alla Giunta che per questo essi non debbano essere posti in disponibilità, perchè se tale, a sensi delle norme generali di legge, diventa normalmente la condizione giuridica dell'impiegato per soppressione di ruolo, non sembra che il rigore di una tale disposizione si possa applicare quando, come nel caso concreto, il ruolo viene soppresso ma permane la funzione.

« Non diverso è il pensiero dell'onorevole ministro il quale conserva intatta in bilancio la spesa per gli stipendii ad essi bollatori corrisposta passandola soltanto dalla parte ordinaria alla straordinaria, ma, comunque, tale suo favorevole proposito, la Giunta ritenne opportuno rilevare e confermare, raccomandando che abbia esplicita sanzione nelle disposizioni di attuazione dell' organico di cui si ragiona: le quali dovranno anche tener presente il maggior carico per spese d'ufficio che potrà venire ai ricevitori, quando sieno costretti a provvedere con personale da essi pagato alle mansioni attualmente dai bollatori adempiute ».

Atti ufficiali

N. 13125 — Relazione del Direttore generale del Demanio per l'esercizio finanziario 1901-1902. *(Continuazione V. N. 13114).*

È ben vero, come informa la relazione, che « appena pubblicato il Regolamento del 23 marzo 1902 n. 114 per la esecuzione della legge 23

gennaio 1902 n. 25 All. C, la Direzione generale ha inteso ad assicurarne l'esatta ed uniforme applicazione, diramando apposite Istruzioni a stampa.

« E nell'intento di alleviare i gravi e complicati obblighi nuovi degli uffici esecutivi demaniali, sono state aggiunte in una seconda parte delle stesse Istruzioni alcune norme tendenti a recare nella parte amministrativa dei servizi delle Tasse di registro e di successione ed in quello ipotecario, le semplificazioni che parvero attuabili con semplice disposizione ministeriale.

« Allo stesso scopo, e precisamente a rendere più facile e sicura l'applicazione della tariffa progressiva per le tasse sulle donazioni e successioni, è stato recentemente compilato e pubblicato uno speciale prontuario, nel quale, in corrispondenza alle sei frazioni di quote individuali successorie considerate nella tabella delle tasse predette, sono compreso altrettante tavole che indicano la tassa complessiva dovuta per ogni quota. Il prontuario esonera i contabili dalla necessità di frazionare ciascuna quota trasferita e applicare sull'importo delle singole frazioni le aliquote successivamente progressive. Assicura in pari tempo l'esattezza delle liquidazioni.

« Ad agevolare poi la liquidazione degli interessi sulle tasse di cui si dilaziona il pagamento al prontuario sono state aggiunte alcune tavole contenenti l'indicazione degli interessi in ragione del 3.50, 4, 4.50 e 5 per cento sul capitale di 100 lire, calcolati progressivamente giorno per giorno fino ad un anno intero ».

Sarebbe stato preferibile che le difficoltà non fossero nella legge; ma una volta che vi sono e che in omaggio alla severa giustizia non si potevano del tutto evitare, merita lode la Direzione generale di aver procurato di facilitare il compito dei Ricevitori, come allo stesso intento ha fatto la Direzione delle *Massime* coi TESTI UNICI, non soltanto riunendo e coordinando tutte le leggi di registro e bollo e tutti i relativi regolamenti, e non erano pochi, ed istruzioni, ma aggiungendovi pure un suo prontuario più ampio e spiegativo di altri che già circolavano, indici ed opportuni chiarimenti e richiami.

« Il Bollettino di statistica, continua la relazione, e di legislazione comparata per i servizi demaniali ha compiuto il secondo ed iniziato il terzo anno di vita, e ad esso continua il favore del pubblico tanto all'interno quanto all'estero. Ed è confortante che gli intendimenti, gli scopi e l'utilità di tale pubblicazione periodica siano stati compresi ed altamente apprezzati fra noi, oltrechè dalla maggioranza grandissima dei funzionari demaniali che vi collaborano con alacrità, diligenza ed affetto, anche dagli scienziati della cattedra, del foro, e della vita pubblica e dai più insigni uomini politici e parlamentari ».

Di questa interessante e sapiente pubblicazione dovuta alla geniale iniziativa del Direttore generale Comm. *Solinas* dobbiamo andare orgo-

gliosi, perchè il favore e l'onore di cui fu meritamente circondata si riverbera sull'Amministrazione demaniale, rialzandone il prestigio intellettuale.

Peccato che non tutti i funzionari demaniali, se pure ne hanno la volontà, abbiano il tempo di farne tesoro per arricchire le loro menti di così utili cognizioni!

« Le biblioteche demaniali istituite nelle principali città del Regno, compatibilmente con gli scarsi fondi disponibili in bilancio, furono arricchite di molte pubblicazioni giuridiche ed economiche in modo che ora puossi affermare che esse cominciano ad essere in grado di servire al fine pel quale furono istituite.

« Le cure che vi dedicano i funzionari ad esse preposti, coadiuvati dall'appoggio validissimo dei signori Intendenti di Finanza dimostrano che queste biblioteche sono nate vitali, perchè corrispondono ad un bisogno altissimo di coltura che ogni giorno più si impone alla coscienza dei funzionari demaniali; d'onde solamente, più che dai clamori e dalle sterili vantazioni, può essere rialzato davvero il prestigio della carriera demaniale.

« Al vertice di tutta questa organizzazione sta la biblioteca centrale, la quale negli ultimi anni si è arricchita d'un materiale abbastanza vasto e perfettamente ordinato, di cui si è pubblicato anche il catalogo, e che può servire anche al personale delle provincie ammesse a chiederne il prestito ».

Del Massimario generale la relazione dice che « l'opera difficile e complessa è stata intrapresa con alacrità ed intensità di lavoro e con tenace perseveranza di propositi. Ed è da ritenere che potrà esserne pubblicata una parte in breve tempo e che l'intero Massimario fra pochi anni potrà essere messo a disposizione del pubblico, il quale avrà il vantaggio di risparmiar tempo e danaro per la scrupolosa osservanza del dovere civico di pagare le tasse sugli affari ».

Auguriamo che si avveri l'avventuroso pronostico, che il Massimario ufficiale riesca ad avere la virtù, non soltanto di esporre le massime e risoluzioni, ma di persuadere il pubblico sulla loro bontà, esattezza, sapienza ed attendibilità, virtù che fino ad ora non ebbero mai questa specie di lavori empirici dei quali è inondato il paese, compreso il nostro *Repertorio generale* ché pure ha avuto il vantaggio di raccogliere da tutte le fonti, coordinare, confrontare ed annotare non soltanto le massime, ma anche gli insegnamenti della dottrina e le disquisizioni scientifiche.

(Continua)

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13126 — Tassa di registro — Usufrutto — Conversione in rendita fissa — Tassa contrattuale — Tassa di riunione dell'usufrutto — (Art. 17 T. U. Reg.).

Avvenendo per atto contrattuale la conversione dell'usufrutto lasciato per testamento, in una determinata annua somma, indipendentemente dalla tassa contrattuale di cessione di ragioni di usufrutto, è dovuta la tassa proporzionale per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprietà — (Cass. Roma, 25 maggio-3 giugno 1903 — Finanze c. Chiarla-Cavallini — Caselli *Pres.* - Baudana *Est.*).

Fatto: Luigi Cavallini nominò eredi nella parte disponibile la nipote *ex filia* Bice Bolla, e usufruttuaria la moglie Magnaghi Luigia; nella legittima nominò erede l'unica sua figlia Linda già maritata in Bolla e poi in Chiarla.

Con privata scrittura in data 2 agosto 1896, due giorni dopo depositata presso notaio e il giorno successivo registrata, Linda Chiarla in proprio nome e quale rappresentante della minorenne sua figlia Bice Bolla, e la vedova del testatore, convennero che questa, a tacitazione di ogni e qualunque ragione ed azione a lei spettante in base al testamento del di lei marito, vita naturale durante accettava l'annua somma di L. 15,000 e si riservava il godimento della casa con mobilia e relativi fondi rustici.

Il ricevitore del registro ai 29 novembre 1896 liquidò la tassa di successione in L. 5,953 all'usufruttuaria e in L. 16,145 alla figlia; e addì 16 luglio 1898 ingiunse alle ricorrenti di pagare la tassa suppletiva di L. 2,968. 80 per l'atto del 2 e 5 agosto 1896 che qualificò cessione di ragioni di usufrutto.

Linda Chiarla invano ricorre in via amministrativa, contro questa ingiunzione. Si rivolse poi al Tribunale di Alessandria, il quale ridusse a L. 1,258. 80 la somma richiesta dal ricevitore.

Contro questa sentenza ambedue le parti produssero appello; ma la Corte di Casale confermò la sentenza del Tribunale.

L'Amministrazione finanziaria ha ricorso in Cassazione ed osserva che la denunziata sentenza non ha dichiarato non dovuta la tassa di consolidazione perchè già pagata la tassa sul legato di usufrutto alla moglie del testatore; ma ha erroneamente ritenuto che essa formerebbe una du-

plicazione con la tassa proporzionale sul successivo trasferimento dell'usufrutto portato dalla convenzione del 2 agosto 1896.

Diritto: Distinte e separate per loro natura e sostanzialmente sono le tasse stabilite per la trasmissione dell'usufrutto e per la consolidazione di esso, benchè questa avvenga per effetto dello stesso atto trasmissivo dell'usufrutto; quale fu nella specie la convenzione del 2 agosto 1896.

L'art. 17 del testo unico della legge sulla tassa di registro in data 20 maggio 1897 n. 217 così dispone:

« Nei trasferimenti della nuda proprietà, sia per atto tra vivi a titolo gratuito, sia per causa di morte, il valore della medesima da assoggettarsi a tassa all'epoca del trasferimento si riterrà eguale alla differenza tra il valore della piena proprietà, e quello dell' usufrutto. Al cessare poi dell'usufrutto o dell' uso sarà dovuta la tassa sul valore per cui l'usufrutto o l'uso fu detratto allorchè venne tassata la proprietà ».

L'usufrutto si estingue non solo con la morte dell'usufruttuario, ma anche, come nel caso concreto, si verificò, in seguito a convenzione, con la consolidazione, ossia con la riunione nella stessa persona della qualità di usufruttuario e di proprietario (art. 515 cod. civ.). E la esazione delle tasse si divide in due momenti, quando si trasmette la nuda proprietà, e quando la proprietà diventa piena mercè la consolidazione.

Ciò stante essendo duplice la tassa, non può dirsi che si incorra in duplicazione, la quale erroneamente fu riconosciuta dalla Corte di appello di Casale, violando così le succitate disposizioni della legge sulla tassa di registro.

In questo senso più volte si è pronunziata la Corte Suprema.

E perciò accoglie il ricorso dell'Amministrazione delle Finanze contro la sentenza della Corte d'appello di Casale in data 16-24 ottobre 1901 e cassa la sentenza stessa e rinvia la causa per nuovo esame ed anche per le spese alla Corte di appello di Torino.

Nota — Dinanzi alla persistenza della Suprema Corte regolatrice, la quale oramai non sente più il bisogno di ragionarvi tanto sopra, bastando ad essa le dogmatiche affermazioni ed i suoi precedenti, molto contrastati, a noi regge l'animo di ripetere gli argomenti ed i ragionamenti che abbiamo dovuto, troppo frequentemente, svolgere ogni qualvolta si trattò di questa *vexata quaestio.* La Corte dice, che distinte e separate sono le tasse per la *trasmissione dell'usufrutto* e per la *consolidazione di esso.* E chi ne dubita? L'una colpisce l'acquisizione che ne fa l'usufruttuario; l'altra percuote poscia l'acquisto che ne fa il proprietario. Ma qui, nel caso concreto, il proprietario paga già la tassa per il suo acquisto con l'atto contrattuale; e per la volontà della Corte deve pagarne un'altra per la riunione, come se due fos-

sero gli acquisti o le riunioni. Qui sta la ingiustizia, contro la quale noi andiamo da tanto tempo inutilmente reclamando.

Quando proprio non si voglia seguire la nostra teoria, che è la espressione della giustizia nello spirito e nella parola della stessa legge di registro, si ritorni almeno al primo insegnamento dato dalla R. Avvocatura generale, quello cioè di far pagare la sola tassa fissa sull'atto che, più che operare il trasferimento, ne determina soltanto il momento.

Ma è mai sperabile un ravvedimento?

Comunque sia, ci inchiniamo per forza ai voleri della Suprema Corte, ma non inchiniamo per volontà e per convincimento la coscienza.

Sul grave argomento segnaliamo agli studiosi lettori anche un'ampia e completa recente monografia dell'Avv. G. B. Tendi inserita nella *Giurisprudenza italiana* a pag. 87 e segg. dell'anno corrente.

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13127 — NOTARO — APPROPRIAZIONE INDEBITA — INTERDIZIONE TEMPORANEA INFLITTA IN SECONDO GRADO — CARATTERE — (Art. 11, 25, 35 cod. pen. — Art. 112, 113, 123, 131, 184 legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900 — Art. 419 cod. proc. pen.).

Non è da confondersi colla sospensione dall'esercizio di un ufficio o professione, di cui agli art. 11 e 25 cod. pen., la interdizione temporanea inflitta dal successivo art. 35 non come pena principale ed aggiunta alle contravvenzioni, ma come effetto della condanna, che opera di pieno diritto, indipendentemente da qualsiasi pronuncia del giudice.

Non viola pertanto l'art. 419 cod. proc. pen. il giudice di secondo grado che sull'appello del solo notaro condannato per reato di appropriazione indebita dichiara incorsa la interdizione temporanea a mente dell'art. 35 cod. pen., sebbene non siasene fatto cenno in primo grado — (Cass. Roma, sezioni unite, 16 aprile 1903 — *Ric.* Boccardo — MASI *Pres.* - NATALI *Est.*).

Osserva che la sentenza impugnata parte dal concetto che le due appropriazioni indebite, qualificate a senso dell'art. 419 cod. pen. sieno

stato commesse dal Boccardo con abuso del suo ufficio di notaro, su di che non si disputa nel ricorso. È perciò correttissimo il criterio, sul quale si fonda la sentenza stessa, e cioè che la condanna del Boccardo a dieci mesi di reclusione produca di pieno diritto gli effetti tassativamente indicati nell'art. 35 di detto codice, i quali colla motivazione si fanno consistere dalla Corte con improprietà di linguaggio giuridico nella sospensione dall'esercizio della sua professione, mentre meglio sarebbesi detto nella interdizione dal suo ufficio di notaro per eguale durata, costituendo il notariato, com'è disciplinato dalla legge 25 maggio 1879, un ufficio pubblico, attinente a pubbliche e determinate funzioni, e non già una professione, per l'esercizio della quale sia richiesta speciale abilitazione, o una licenza dell'autorità. Cotesta inesattezza però, che riflette più la forma che la sostanza, in quanto la sospensione dall'esercizio in atto equivale sempre nella sua obbiettività giuridica a interdizione di ulteriormente esercitare per un dato tempo le funzioni dell'ufficio, resta validamente emendata e corretta colla formola terminativa aggiunta nel dispositivo del giudicato « *con tutti gli effetti legali* ».

Che tutto questo basta per dimostrare la inanità del secondo mezzo del ricorso, con cui si confonde la sospensione dall'esercizio di un ufficio, o professione, applicata come pena principale, od aggiunta alle contravvenzioni a mente degli art. 11 n. 3 e 25 cod. pen., colla interdizione temporanea da un ufficio, o sospensione da una professione, o da un'arte, di cui nell'art. 35. La Corte torinese si è ben guardata dal cadere in tale confusione, avendo anzi avuto cura speciale di esprimere con chiarezza versarsi nel caso attuale non già nella prima ipotesi, ma nella seconda, considerata la sospensione (o meglio l'interdizione temporanea) non quale pena, contemplata nei preindicati art. 11 e 25, applicabile alle contravvenzioni, e non ai delitti, ma quale effetto della condanna, che opera di pieno diritto, indipendentemente da qualsiasi pronuncia del giudice.

Che quest'ultima proposizione è corretta. Lo dice il vocabolo *effetto,* che leggesi nel testo del citato art. 35; lo conferma la intestazione del titolo del codice, sotto cui questo articolo è collocato: *Degli effetti, e della esecuzione delle sentenze penali;* e se fosse opportuno un chiarimento in tanta luce, verrebbe esso fornito dalla doppia relazione del Guardasigilli fatta alla Camera dei Deputati, sul progetto, e al Re sulla presentazione del codice penale sulle ipotesi previste dall'art. 34, divenuto poi 35 nel testo definitivo, in cui leggesi che la condanna penale nei casi ivi previsti diminuisce la capacità giuridica della persona col renderla indegna dell'esercizio di taluni diritti, come effetto penale, che opera *ope legis* senza bisogno di giudiziale dichiarazione.

Che molto più infondato è l'assunto, esplicato col primo mezzo. Infatti la Corte genovese coll'eliminare l'interdizione temporanea dai pub-

blici uffici erroneamente inflitta dal tribunale di Chiavari non potè avere escluso gli effetti penali della condanna rispetto ai quali non si discusse tra le parti; e quindi *tantum judicatum, quantum liticatum*. Inoltre l'interdizione dai pubblici uffici in genere, se è vero che comprendeva altresì l'interdizione dall'ufficio di notaro in ispecie, era stata inflitta però come pena aggiunta ai termini degli art. 11 n. 6, e 20 cod. pen.; e conseguentemente nessun diritto acquisito può vantare il Boccardo a non vedere attuati gli effetti penali della condanna medesima; non potendo egli efficacemente eccopire la cosa giudicata.

Che, ciò stante, a torto il Boccardo lamenta la violazione degli articoli 419 e 678 cod. proc. pen., il primo dei quali vieta in grado d'appello di aumentare la pena, se non vi sia stato gravame da parte del P. M.; mentre il secondo riferendosi alle sentenze inappellabili delle Corti d'assise non si attaglia alla specie in esame. Non sussiste l'infrazione a quel divieto per la ragione che se l'interdizione temporanea dall'ufficio di notaro, nella ipotesi dell'art. 35 cod. pen., è un effetto penale della condanna, sarebbe assurdo considerarla in pari tempo quale una pena, confondendosi così l' effetto colla causa. E che non sia una pena si evince dalla stessa relazione del Ministro proponente, il quale in ordine all'art. 34 del progetto, divenuto poi il 35 del testo definitivo, dicea trattarsi non tanto di un inasprimento di pena e meno ancora di una nota d'infamia. che si volesse imprimere al colpevole, quanto di un provvedimento inteso a tutelare il decoro delle civili dignità, e garantire il buon andamento delle pubbliche funzioni, e ad assicurare i legittimi interessi delle famiglie, provvedimento piuttosto di prevenzione, che di repressione.

Che del resto è affatto infondato l'altro rimprovero, che si viene facendo dal ricorrente di avere omesso la Corte torinese di uniformarsi a quanto aveva deciso il Supremo Collegio colla sentenza 27 febbraio 1902, e cioè che se si fosse voluto infliggere la sospensione dall'ufficio al Boccardo in forza della legge sul notariato se ne sarebbero dovute indicare le ragioni. L'essersi colla parte dispositiva della sentenza ora impugnata lasciati integri gli effetti penali della condanna, in corrispondenza all'art. 35 cod. pen. significa apertamente che la Corte ha ritenuto assorbente quella pronuncia. Ma volendosi esaminare la questione anche sotto questo punto di vista, la condizione giuridica del ricorrente rimane la stessa. Infatti se è vero che nel caso attuale la sospensione dall' ufficio in linea disciplinare non sarebbe stata una necessaria conseguenza di diritto della condanna, come invece sarebbesi verificato per il semplice mandato di cattura, a mente degli art. 112 e 131 della legge notarile 25 maggio 1879, in quanto la sentenza della Corte di Casale era passata in cosa giudicata nella parte, con cui avea deciso che i reati di appropriazione indebita non erano compresi tra quelli indicati nell'ar-

ticolo 116 richiamato dallo stesso art. 112 n. 2, è sempre indiscutibile però che la sospensione sarebbesi potuto pronunciare in forza dell'articolo 113 n. 2, il quale si riferisce senza distinzioni a reati puniti con pene già correzionali, tra cui oggi rientra la reclusione minore di tre anni. E se pure la sospensione fosse stata pronunziata in questo senso, mai sarebbesi potuto lamentare un aumento ingiusto di pena in ispreto del ricordato art. 419, per la ragione che il tribunale avea inflitta la destituzione, eliminata la quale dalla Corte di Casale, la sospensione quale pena disciplinare minore non avrebbe trovato alcun ostacolo nella legge: *in eo, quo magis, minus inest*. Esclusa la pena disciplinare maggiore, non ne derivava la conseguenza che si dovesse eliminare anche la minore, che vi era compenetrata. Dunque sotto tutti gli aspetti, esaminato il ricorso, non merita accoglimento.

Per questi motivi, rigetta il ricorso.

Nota — Sembra anche a noi che il Supremo Collegio abbia rettamente applicato le disposizioni del codice penale. Solo non ci sembra troppo chiaro l'ultimo argomento abbondantemente addotto dalla sentenza, il quale potrebbe far credere che la sospensione di cui all'art. 113 n. 2 della legge notarile possa essere pronunziata dal magistrato penale anche in grado d'appello, mentre tale facoltà è dall'art. 131 eccezionalmente attribuita al solo Tribunale in occasione della condanna, cioè al giudice penale di primo grado; onde noi riteniamo che se questi non si avvalga di tale facoltà, non possa supplirvi il Magistrato d'appello, ma che riprenda invece pieno vigore la regola stabilita all'art. 123 della legge notarile, per il quale anche la sospensione è applicata dal Tribunale Civile in Camera di Consiglio.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Decisioni giudiziarie

N. 13128 — Demanio — Legato di culto — Ente autonomo — Legge di soppressione — Evoluzione al Demanio dello Stato — (L. 15 agosto 1867 — Art. 1).

La disposizione con la quale il testatore istituisce un legato perpetuo di messe festive da celebrarsi in una determinata chiesa dal cappellano pro tempore *costituisce un ente autonomo soggetto a soppressione, sebbene al momento dell'applicazione della legge di soppressione l'ente non si trovasse nello stato di legale riconoscimento —*

(Cass. Roma 26 febbraio-24 marzo 1903 — Finanze c. Manfredini — Pagano *Pres.* - Corbo *Est.*).

Omissis. — È risaputo, che il magistrato nel suo ragionamento non è tenuto a confutare le parti, seguendole nelle loro argomentazioni, ma dovendosi occupare di quello che deve essere deciso, ha l'obbligo soltanto di giustificare il suo pronunziato con una ragionevole motivazione tanto in fatto, che in diritto.

Atteso che la Corte di merito, convintasi che l'arciprete Baraldini (col diporre che le rendite dei beni stabiliti fossero in perpetuo erogate per celebrare delle messe festive nella chiesa del suo ultimo domicilio) ebbe a dar vita ad un ente autonomo a scopo di culto e con separata dotazione; applicò giustamente l'art. 1 della legge 15 agosto 1867, quando giudicò che il contestato ente si era devoluto al Demanio dello Stato per effetto di questa legge di soppressione. Imperocchè è ormai *jus receptum,* che alla efficacia giuridica della soppressione non occorre che l'ente morale, al momento dell'applicazione della legge, si trovi nello stato di legale riconoscimento. E difatti la creazione in titolo di un ente morale è una condizione estrinseca pel suo legittimo funzionamento; ma la sua fondazione, che sorge per volontà del disponente, esiste indipendentemente dall'approvazione della chiesa e dello Stato. Per la qual cosa, sino a che continua questa sua giuridica esistenza, e non sia sopraggiunta alcuna condizione che ne abbia risoluto il rapporto giuridico, ne consegue ch'esso rimane colpito dalla legge di eversione, ancorchè non si trovi nello stato di funzionamento.

Posta adunque distinzione tra fondazione e funzionamento di un ente di culto, e posto che la Corte di merito ha ritenuto, che il contestato ente prese vita dal testamento dell'arciprete Baraldini all'epoca della sua morte; cadono tutte le deduzioni contenute nel secondo e terzo mezzo del ricorso, che, cioè, per l'efficacia giuridica della legge eversiva si rendeva necessario, che vi fosse almeno di fatto l'erogazione delle somme assegnate dal fondatore; e che in ogni modo l'istituzione in controversia, dovendosi attuare alla morte dell'usufruttuaria, che avvenne il 30 dicembre 1867, poteva essere colpita dagli art. 831 e 833 del codice civile, ma giammai dalla legge 15 agosto 1867. Or queste proposizioni sono tutte fondate sul falso supposto, che le istituzioni a scopo di culto siano sopprimibili sol quando, alla pubblicazione della legge di eversione, si fossero trovate nello stato di funzionamento.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13129 — Sig. **S. T.** n. 1383 — Bollo — *Nota d'iscrizione in calce all'atto originale* (Art. 34, 35 n. 10 T. U. Bollo 4 luglio 1897 n. 414 — Art. 1987 cod. civ.). — La disposizione eccezionale del n. 10 dell'articolo 35 legge di bollo non può estendersi anche all'originale del titolo, che d'altronde, per l'art. 55 della legge notarile, non può essere rimosso dall'ufficio del notaro. Il Conservatore, però, non ha diritto di rifiutarsi all'iscrizione, e solo dovrà denunziare la contravvenzione all'art. 34 della legge di bollo.

G. Avezza, *Direttore.*

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Atti parlamentari

N. 13130 — Notariato — Riforme — Disegno di legge modificativa — Relazione.

Al N. 12724, riportando il disegno di legge degli on. Cimorelli e Tedesco per modificazioni agli art. 21 e 27 del testo unico sul notariato, dicemmo ch'esso ci sembrava troppo misera cosa di fronte ai gravi e numerosi mali che affliggono il ceto notarile; al n. 12965, ove riferimmo altro disegno di legge modificativa dell'on. Romano, ci mostrammo tutt'altro che teneri per il sistema di monchi e parziali ritocchi che aumentano la confusione e troppo spesso non servono che a dilazionare riforme organiche e complete; al n. 13033, prendendo occasione da alcune sentenze di condanna, accennavamo ad alcune radicali riforme che si sarebbero a parer nostro dovute introdurre nella legge notarile e che ottennero l'ambita approvazione dell'ottimo *Notariato Italiano* (anno 1903, p. 182). E' dunque noto il nostro pensiero. Dopo ciò, è giusto e doveroso che lasciamo ora la parola agli On. Cimorelli e Tedesco, che con relazione testè presentata alla Camera danno ragione della loro iniziativa, di cui, nonostante tutto, noi diamo loro ampia lode, mentre dobbiamo ancora una volta deplorare che il Governo, che da tanti anni promette e dice di studiare, non sia sinora riuscito a concretare le tanto desiderate e necessarie riforme organiche.

Onorevoli Colleghi! Si conviene ormai generalmente che la legge sul notariato del 25 luglio 1875, non ostante le modificazioni introdottevi con quella successiva dei 25 maggio 1879, sia già di troppo invecchiata e che quindi sarebbe non solo conveniente ma necessaria una riforma.

Per vero, si reclamano miglioramenti intorno ai criteri con cui le nomine debbono seguire: e sono già molti quelli che pensano doversi per i notai richiedere la laurea in giurisprudenza, atteso lo sviluppo continuo degli studii, ed il crescere del numero sempre in aumento dei laureati, i quali oggi si presentano financo agli esami di alunno di cancelleria!

Si vorrebbe che diversa fosse la giurisdizione dei notai, distinguendoli in tre classi: di quelli che possano fare atti in tutto il distretto di una corte d'appello; di quelli che possano farli nell'ambito del cir-

condario; ed infine una terza classe di notai con limitata competenza entro il mandamento.

Si è riconosciuta la opportunità di abolire talune sedi notarili di minima importanza, le quali non hanno più ragione di essere dopo lo sviluppo della viabilità.

Riforme si reclamano sulla composizione del consiglio notarile, e sulle sue attribuzioni, le quali dànno motivo a lamenti di abuso.

Anche la tariffa si dice non più in proporzione con le esigenze cresciute dei tempi nuovi.

Tutto un complesso adunque di aspirazioni ragionevolissime si va affermando; e sarebbe giusto che se ne tenesse ormai conto.

Pure essendo però innegabile l'opportunità di un' ampia riforma della legge, è vero altrettanto che le proposte di riforme generali di un istituto incontrano sempre gravissime difficoltà, e finiscono assai spesso col rimanere a mezzo della lunghissima via da percorrere, perchè un disegno sia convertito in legge dello Stato. Per solito si riesce solo ad ottenere elaborate relazioni da parte di commissioni speciali, e talvolta da quelle parlamentari, col benefizio certamente apprezzabile, ma insufficiente, di un aumento di gravi studii sul tema.

Ammaestrati dalla comune esperienza, l'onorevole Tedesco ed io ci siamo decisi a presentare una proposta assai modesta, eppure di urgente ed evidente giustizia, per la modificazione indispensabile degli articoli 11 e 27 della legge vigente. D'altra parte a noi mancava l'autorità sufficiente a menare in porto la radicale riforma di tutto l'istituto; nè poi sono stati perfezionati neanche presso il Ministero di grazia e giustizia gli studii che dovrebbero precederla. E i motivi della nostra proposta sono chiari e manifesti, e meritevoli di provvedimento urgente pei gravissimi inconvenienti, che oggi si verificano, ed ai quali il legislatore deve senza indugio ovviare.

Per fermo, l'attuale articolo 11 si presta a deplorati abusi. Esso pone come criterio per la scelta, fra i notai concorrenti ad una sede, l'anzianità d'esame. Avviene dunque che, all'aprirsi di un concorso, si presentano spesso notai anziani, non pel fine di occupare effettivamente la sede ed esercitarvi le loro funzioni, ma soltanto per fare una vera e illecita speculazione. Quel notaio anziano, che per legge attualmente deve essere preferito, quando abbia ottenuto dal concorrente meno anziano un premio conveniente, rinunzia alla nomina ottenuta, la quale così potrà conferirsi a chi la pagò.

Trattasi di un mercimonio assai noto.

È giusto adunque che, pur lasciando l'anzianità come criterio prevalente, si dia facoltà al Governo di poterne prescindere in casi ragionevoli. Noi abbiamo enunciati questi casi colla frase: *speciali ragioni di servizio pubblico o di ordine amministrativo* desumendola dalla autorevole giurisprudenza del Consiglio di Stato.

Questa fonte giuridica della espressione elimina l'accusa, che ci venne fatta, di voler sanzionare il pieno arbitrio del Governo.

Noi non intendiamo di dare nessuno arbitrio incensurabile, quando richiediamo invece *speciali ragioni* per derogare al criterio dell'anzianità. E intendiamo piuttosto sanzionare e rendere precettiva la ragionevolissima giurisprudenza del Consiglio di Stato, affermatasi nel senso suindicato; come risulta dalla decisione della IV Sezione, in data 16 dicembre 1901, sul ricorso del notaio Giuseppe De Tullio (1).

« Considerato che questa Sezione ha con ripetute decisioni riconosciuto che il Governo, allorchè procede alla nomina dei notari, ben può discostarsi dalla proposta del Consiglio notarile e dal parere della Corte d'appello e preferire altro candidato a quello che abbia maggiore anzianità di esame di abilitazione, quando a ciò fare consiglino o apprezzamenti relativi alla condotta morale dei concorrenti o considerazioni di convenienza amministrativa o riguardi di pubblico interesse.

« La priorità di esame è dall'articolo 11 della legge 25 maggio 1879 indicato siccome il criterio del quale il consiglio notarile deve tener conto principalmente nel concretare la sua proposta; ma di siffatta disposizione, che del resto non fissa una norma assoluta, ma soltanto enuncia il requisito da doversi valutare in linea principale, nessun richiamo o accenno si trova, sia nel successivo articolo 12 a proposito del parere che è dato dalla Corte d'appello, sentito il ministero pubblico, sia dall'articolo 13, laddove è semplicemente detto che i notari sono nominati a vita con Regio Decreto.

« Quest'ultimo articolo pel suo letterale contesto e pel suo spirito riserva al Governo una potestà ampia di estimazione e di scelta; nel senso che, pur facendo il debito apprezzamento dei titoli legali e morali dei concorrenti e delle ragioni, che inspirarono la proposta e il voto delle autorità e corpi locali, esso Governo non è vincolato a seguire in ogni caso quella proposta e quel voto, che è meramente consultivo.

« Il legislatore comprese certamente la estensione del conceduto potere: ma fidando nella equa e moderata applicazione che in pratica ne avrebbe fatta la autorità amministrativa, reputò occorrere a questo una siffatta congrua latitudine in considerazione della importanza e delicatezza dell'ufficio, a cui trattasi di provvedere, dappoichè l'esercizio del notariato, più che una professione, è una funzione di alto interesse pubblico.

« Non è adunque esatto dire che il Governo debba necessariamente contenere la sua scelta entro la terna dei candidati, cioè fra i primi tre classificati dal consiglio notarile e dalla Corte d'appello. Di terna non parlano affatto nè la legge notarile, nè il relativo regolamento 23 no-

(1) *Massime*, n. 12582.

vembre 1879, nº 5170; e se nella decisione di questa sezione del 5 marzo 1898, che respinse il ricorso Campeis, fu accennato alla nomina da farsi tra i compresi nella terna, tale parola fu adoperata, perchè in quel caso speciale il nominato fu uno dei tre designati dal Consiglio notarile ».

A fermare dunque come norma obbligatoria quella che l'alto Consesso riconosce ragionevole (e della cui ragionevolezza non ci pare lecito dubitare), e ad impedire le facili oscillazioni della giurisprudenza in tema che così vitalmente interessa una numerosa e rispettabilissima classe di pubblici funzionari, noi proponiamo che tale norma sia tradotta in legge. Ed è ovvio che sull'uso più o meno legittimo che il Ministero farà della facoltà conferitagli, e già infrenata dal previo avviso del Consiglio notarile, della Procura generale e della Corte d'appello, si avrà controllo pei reclami degl'interessati.

Non ha uopo di dimostrazione questo vero, cognito a tutti, che nelle numerosissime piccole sedi notarili, le quali potremo appellare *rurali*, e le quali furono in genere conservate perchè vi era il notaio del luogo, non si può vivere coi soli proventi dell'ufficio. Non vi si raggranella neppure quanto occorre alle più strette esigenze della vita. I repertorii notarili ne sono prova autentica.

Quando il notaio ottiene la nomina nello stesso Comune di sua residenza, ove ha la sua casa e qualche bene, sopperisce ai bisogni della vita coi modesti lucri professionali.

Perciò generalmente tutti i notai aspirano alla sede del loro Comune ove resterebbero contentissimi. Ma trovano la concorrenza dei notai più anziani; e se non riescono a vincerla col deplorato mercimonio, debbono o rinunciare all'esercizio della professione (la quale pure costò lavoro e dispendio), ovvero accontentarsi di una sede diversa, ove dovrebbero trasportare la famiglia e impiantare casa e studio e tenere permanente residenza, tutto a proprie spese, poichè quella piazza non dà di lucri che qualche centinaio di lire all'anno. Siffatto stato di cose evidentemente è intollerabile.

Avviene così che questi notai o non si stabiliscono nelle sedi loro assegnate; o se pur mostrano di stabilirvisi, hanno necessità imprescindibile di allontanarsene continuamente o lungamente per andare cercando affari altrove; violando nell'uno e nell'altro modo l'articolo 27 della legge vigente, pel quale il notaio deve tenere permanente dimora e studio aperto nel Comune o nella frazione assegnatagli, e non può assentarsene per più di cinque giorni in ciascun bimestre.

Di qui le continue trasgressioni alla legge e i ripetuti procedimenti, pei quali ora è assai difficile trovare un notaio di piccola sede, che non abbia subìte alcune multe per abusiva assenza; ed anzi nei precedenti di moltissimi notai se ne trovano annotate parecchie.

Ricordo che un tribunale del napoletano, in due giorni, ha giudicati

per tale contravvenzione quasi i due terzi dei notai del distretto! E la scena dolorosa si ripete periodicamente; e continue voci di dolore ne giungono da quegl'infelici padri di famiglia, i quali si trovano esposti anche alla destituzione dopo tre condanne alla multa (art. 115).

Eppure la legge stessa consente che il notaio possa fare atti in tutto l'ambito del distretto; istituendo così una aperta antinomia coll'obbligo di serbare costantemente la residenza.

In avvenire, e qualora sia approvata la discorsa modificazione dell'art. 11, questi inconvenienti saranno in parte evitati: poichè il Governo potrà giustamente prescegliere, fra i concorrenti anche più anziani ad una piazza vacante, quel candidato che già vi risiede, ottenendo così il duplice scopo di assicurare il servizio notarile in quella sede, e di impedire il mercimonio. Ma è necessario apportare rimedio eziandio ai mali presenti, ed a quelli che anche in futuro potranno verificarsi; ed a ciò intende la lieve modificazione da noi proposta all'art. 27.

Oggi pel rigoroso precetto della residenza (applicato altresì con eccessivo rigore), avviene questo: che le piccole sedi restano mancanti del servizio notarile, con pubblico danno, e che intanto i notai vanno soggetti a continui procedimenti disciplinari, con enorme menomazione del prestigio della classe, la quale pure è depositaria della pubblica fede. Vi sono sedi non mai realmente provviste, perchè, mancando un candidato del luogo, nessuno potrebbe risiedervi se non a tutte proprie spese e con insopportabili disagi. Qualcuno vi concorre e consegue la nomina non per risiedervi, ma per poter stipulare nell'ambito del distretto, affrontando il pericolo delle pene per contravvenzioni, le quali spesso vennero estinte con provvide amnistie.

La nostra riforma, adattandosi alla invincibile necessità delle cose, assicura in certi ragionevoli limiti il servizio nelle dette sedi, e rende tollerabile ai notai l'obbligo della residenza.

Abbiamo proposto che il notaio debba recarsi nella sede, a sue spese, almeno tre volte la settimana e poi ogni qualvolta sia richiesto per stipulazioni: ed è chiaro che in tal maniera quelle sedi ottengono ciò, che ora non hanno, cioè un servizio pubblico più che sufficiente ai loro bisogni. Proponiamo di allargare alquanto il concetto della residenza notarile, nel senso che questa possa tenersi entro il territorio del mandamento, ma a distanza non maggiore di dieci chilometri dalla sede, e purchè questa sia congiunta alla residenza effettiva con strada rotabile o ferrovia.

Riferendosi la nostra proposta a sedi notarili che abbjano non più di 3,000 abitanti, è chiaro che sarà applicabile in quei mandamenti i quali lontani dai grandi centri, si compongono di più Comuni rurali. Ad esempio, il candidato il quale ha casa e famiglia e beni in un Comune del mandamento, se viene nominato in altro Comune dello stesso mandamento

potrà continuare a risiedere nel suo Comune, purchè alla sede assegnatagli (colle suindicate limitazioni) possa accedere facilmente in pochi minuti.

Moltissimi notai rurali si trovano in questa situazione; e la riforma sarà di giusto sollievo ad essi, e di vantaggio alle sedi notarili. D'altra parte, dieci chilometri di strada rotabile o ferrovia si percorrono in brevissimo tempo; tanto forse quanto ne occorre a un notaio residente in grande città per recarsi da un estremo all'altro della metropoli.

Oggi si condanna per contravvenzione alla residenza un notaio, il quale risieda in frazione lontana non più di cinque minuti di cammino dalla sua sede! Siamo di fronte a vere iniquità, che non possono più oltre tollerarsi. E giova ricordare in proposito che coteste iniquità apparvero intollerabili anche al Ministero di giustizia, il quale con un'antica circolare pubblicata nel Bollettino ufficiale del 9 febbraio 1880 chiarì che nei Comuni divisi in frazioni o borgate, il notaio potrebbe fissarsi in quella località che più gli sembri conveniente entro il territorio comunale. Or noi plaudiamo a questo concetto giustissimo, e lo estendiamo secondo ragione, per arrestare i sopravvenuti e irrazionalmente dannosi rigori.

Manifestamente futile è un'obbiezione: che mancando il notaro dalla piccola sede, potrebbe sorgere la necessità immediata dell'opera sua, ad esempio, per un testamento.

Anzitutto, se questa fosse una ragione apprezzabile, si dovrebbe stabilire una sede notarile in ogni Comune o frazione; mentre, oggi un rilevantissimo numero di Comuni non l'ha. Inoltre, è così raro il caso di una stipulazione improrogabile da non meritare serio riguardo: *quod semel vel bis accidit, praetereunt legislatores*. E poi, anche oggi il notaio può allontanarsi per alcuni giorni dalla sua residenza; ed il legislatore non si preoccupa punto se precisamente in quei giorni di assenza nasca la necessità di una stipulazione improrogabile. Anche nelle grandi città ove son tanti notai, per rintracciarne uno occorre talvolta quel tempo stesso, che basta in una sede rurale per mandare a richiedere ed avere sul posto il notaio più vicino.

D'altra parte, non si tema che dallo accoglimento della nostra proposta venga danno ai notai delle grandi città; perocchè, secondo l'articolo che noi proponiamo, non è punto lasciato in balìa di ogni notaio di abbandonare la piccola sede e trasportare il suo ufficio in città, ma invece le modalità da noi proposte escludono ogni ingiusto pericolo di dannosa concorrenza.

Noi abbiamo stabilito che il luogo, in cui può risiedere e tenere il suo uffizio il notaio, non debba essere più distante di 10 chilometri dalla sede assegnatagli. Or quali sono quelle sedi rurali che distano meno di 10 chilometri dalle grandi città? Addirittura nessuna, come ci pare

risulti dalle notizie statistiche consultate dallo stesso Ministero di giustizia. Non saranno dunque dalla riforma danneggiati affatto i notai delle grandi città.

Ma si dirà che un danno ricadrà sui notai che hanno la loro sede nel capoluogo: e neppur questo è completamente vero.

Infatti, a prescindere che per il disposto dell'art. 26 (come innanzi si è detto), il notaio può fare atti in tutto il distretto notarile, è notevole che ben poche sedi, di quelle da noi contemplate, distano meno di 10 chilometri dal capoluogo; e d'altra parte, non essendo obbligatorio per gli stipulanti di avvalersi dell'opera del notaro residente nel loro Comune, la concorrenza fra notai vicini proviene punto o poco dalla residenza, ma essenzialmente dalla fiducia, che i notari ispirano, dalle agevolazioni che concedono sugli onorarii, e talvolta dal proposito delle parti di non adibire testimoni locali e di tenere occulte in paese le loro contrattazioni. Nelle sedi assai vicine, è inevitabile anche attualmente pel notaio del capoluogo la concorrenza; anche oggi, se con una passeggiata di brevissima durata si può avere a portata di mano un notaio più solerte, più intelligente e forse anche meno esigente, nessuno si farà sfuggire l'occasione, e pianterà in asso il notaio del capoluogo per preferirgli il collega della vicina borgata! Nè la riforma farà convenire nel capoluogo tutti i notari del mandamento; perchè invece ciascun notaio preferirà di rimanere nella sua propria residenza (quando questa si trovi nelle condizioni dinanzi prospettate), anzichè trasferire abitazione e famiglia nel capoluogo dove non abbia altro interesse oltre l'esercizio professionale, il quale diverrebbe per lui poco lucroso appunto per la concorrenza del notaro locale,

Sotto ogni rapporto quindi a noi sembra che le proposte innovazioni meritino la vostra approvazione, che vi chiediamo nell'interesse pubblico, ed anche per sollievo del prestigio di una classe assai numerosa di funzionari, continuamente bersagliati da condanne, le quali devono dirsi giuste per la parola della legge, ma riescono *sostanzialmente inique*, perchè le mutate condizioni sociali e la migliorata viabilità hanno infirmato radicalmente il concetto su cui le disposizioni della legge attuale si fondano.

Atti ufficiali

N. 13131 — RELAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE DEL DEMANIO PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 1901-1902. *(Continuazione V. nn. 13125 e 13114).*

Viene ora la volta dei debiti dei contabili; argomento doloroso sul quale le *Massime* hanno continuamente levato la loro voce per deplorare spesso la cecità degli autori dei rilievi, deplorata persino dal rimpianto

Tango, Consigliere della Corte dei conti, nel suo libro *Delle responsabilità*, la facilità delle Autorità superiori ad accoglierli, istruirli e portarli al giudizio della Corte dei conti e la persistenza di questa nelle condanne senza voler tener conto della mancanza della colpa, delle circostanze attenuanti, tenendo i contabili responsabili di negligenze e di colpe altrui, di furti con scasso, di falsi operati da autori scoperti e condannati, e via dicendo, giudicando i contabili demaniali con criteri particolari e contrari al diritto comune (V. nelle *Massime* ai nn. 12750, 12659, 12571 e precedenti nel Repertorio ed Indici alla voce *Ricevitori del registro*), argomento che ha impresso una macchia poco onorevole per l'Amministrazione; d'onde una delle potenti cause della sua decadenza.

Tristo periodo quello che da un sistema, sempremai seguito, di paterna protezione, passò ad una vera manìa di intolleranza, di sospetti e di persecuzione!

Qui è il punto per il Solinas in cui si parrà la sua nobilitate. Ed Egli, checchè ne dica qualche passionato e sistematico denigratore, è tal uomo da volere e potere riparare alla gran iattura e ricondurre l'Amministrazione demaniale alle sue nobili tradizioni, al suo antico prestigio.

« . . . Le partite di debito - così la relazione - sulle quali si è pronunziata la Corte dei conti, sono notevolmente aumentate e l'importo totale di esse, che nell'esercizio 1892-93 era di L. 972,665. 46, ivi compresi i residui, nell'esercizio 1901-902 raggiunse la cifra di L. 1,146,003.91.

« L'aumento però non deriva già dal fatto che i contabili siano caduti in maggiori responsabilità che pel passato; ma dal fatto che con lena sempre maggiore si portarono a definizione vecchie pendenze ».

Diamo lode di questa maggiore lena a liquidare un brutto passato; ma avremmo esultato se questa cura avesse dato per risultato non un aumento dei debiti, ma l'abbandono e l'assoluzione di quanti, e sono la maggior parte, non sono che il portato di una biasimevole voluttà di rilievi, e non hanno a sostrato alcuna colpa o negligenza dei poveri contabili, sono una offesa alla giustizia ed al diritto comune e sono piuttosto da attribuirsi a mancanze di altri.

« L'importo degli addebiti annullati nel corrente esercizio — salvo sempre il giudizio della Corte dei conti — è di gran lunga superiore all'importo di quelli da essa accertati; ciò che dimostra come e quanto l'Amministrazione eserciti la propria azione moderatrice in materia di responsabilità dei contabili ».

Di che diamo sincera lode al Direttore generale che per fortuna del personale demaniale regge la nostra Amministrazione e ci è di conforto a sperare che perseverando in questo buono e nuovo indirizzo riescirà a contenere in giusti limiti questa sorta di rilievi ed a rendere libera l'azione dell'Amministrazione dall'intervento della Corte dei conti, troppo proclive a giudicare fuori dei conti e nel campo del diritto comune ed a condannare.

« I residui al 30 giugno 1902 ammontavano a L. 863,551. 96. Di queste per L. 601,375. 71 sono partite inesigibili che giusta il principio stabilito dal Consiglio di Stato non si possono annullare se non dopo la morte dei debitori; per L. 198,516. 19 si attende il giudizio della Corte dei conti in sede di revocazione (1), per L. 63,660. 06 sono in corso gli atti pel ricupero ».

(Continua).

PARTE SECONDA — TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 13132 — TASSA IPOTECARIA — TRASCRIZIONE — CONCESSIONE DI ESERCIZIO DI MINIERA — (Art. 3 e 4 Tariffa L. 8 agosto 1895 n. 486 — Art. 5 Tariffa T. U. Registro).

Per la trascrizione di un atto di concessione dell'esercizio di miniera è dovuta la tassa fissa — (Cass. Roma 4-19 giugno 1903 — Finanze c. Società Elba — PAGANO *Pres.* - CAPOTORTI *Est.*).

(Omissis). Attesochè, per un doppio ordine di ragioni crede fondate le sue doglianze l'amministrazione ricorrente, ragioni desunte dal diritto comune, e ragioni ricavate dal diritto tributario, assumendo che la trascrizione del contratto di temporanea concessione dell'esercizio di una miniera vada sottoposta alla tassa proporzionale, sia perchè la concessione importi il trasferimento di un diritto immobiliare, o di un diritto capace d'ipoteca, sia perchè tale è a considerarsi il diritto di concessione, agli effetti dell'imposizione tributaria, come risulta dal ravvicinamento degli articoli della tariffa annessa alla legge di registro e 3º della tariffa delle tasse ipotecarie.

Attesochè il capitale appunto messo sotto il primo aspetto alla sentenza della Corte di appello, consiste nella contraddizione di ritenere che la concessione importi bensì la vendita del minerale da estrarsi, ma la vendita di cosa mobile, mentre se la ragione che fa decidere per la vendita piuttosto che per la locazione è tutta riposta in ciò che la concessione dell'esercizio di una miniera tocca la sostanza della cosa, e questa al cessar del contratto non torna più integra al proprietario, non si comprende come la parte, di cui la cosa è menomata, possa considerarsi di natura diversa dal tutto, e non debba ritenersi immobiliare il diritto di scavare una miniera per farne proprio il minerale ottenuto.

(1) Per una partita di oltre L. 50,000 il nostro Studio legale ottenne di recente piena vittoria.

Senonchè la censura non tiene alcun conto della parte della sentenza veramente sostanziale e decisiva della controversia, in cui è annunciato e svolto il principio altrettanto vero quanto fecondo di applicazione, che la natura mobiliare od immobiliare di un diritto va rilevato dal suo obbietto, principio che permette di considerare separatamente la miniera dal suo prodotto, e di ritenere che nella concessione temporanea la contrattazione cade sul minerale da estrarsi e che il diritto conferito al concessionario di far proprio il materiale estratto non sia diverso dall'oggetto su cui si esercita.

Invero, di tutti i beni definiti immobili la sola proprietà fondiaria a rigore ha vera natura immobiliare, gli altri ripetono la loro qualità dall'essere attaccati al suolo, nel seno della terra, od al di sopra della sua superficie. I minerali sono immobili finchè sono inerenti alla terra, ma perdono tal qualità mercè la loro estrazione, ed è solo a condizione di essere estratti che possono servire allo scopo per cui la natura li produce, perchè essi non sono la causa produttiva, ma il prodotto, e come frutti sono dalla legge considerati, e come tali possono pure formare oggetto di rapporti giuridici, indipendentemente dalla proprietà cui accedono.

Onde, come tutti gli altri frutti, sono mobili quando vengono separati dal suolo, ed anche prima di esserlo, semprechè, considerati in sè e per lo scopo cui sono naturalmente destinati, formano oggetto diretto di disposizione dell'uomo o della legge. E la concessione temporanea dell'esercizio di una miniera, proponendosi per oggetto semplicemente il minerale da estrarsi nel tempo della sua durata, non costituisce che la vendita del minerale riguardato come staccato dal suolo, cioè la vendita di cosa mobile.

Si oppone invano che altro sia il minerale, altro il diritto di estrarlo, imperocchè la concessione non tocca la proprietà della miniera o di una parte di essa, nè modifica le ragioni di dominio, ma limita il diritto del concessionario al prodotto di un determinato periodo di tempo, e difficilmente si concepisce un diritto, che vada oltre l'oggetto su cui cade, o sia diverso dalla cosa che è destimato a far conseguire.

È quindi un diritto mobiliare quello del concessionario; e poichè il diritto di far proprii i frutti del fondo altrui non è suscettivo d'ipoteca se non in quanto costituisca smembramento di proprietà, e solo a questa condizione potrebbe essere soggetto ad ipoteca il godimento inerente al diritto di proprietà, è per lo meno ardito supporre che il diritto del concessionario temporaneo dell'esercizio di una miniera possa essere considerato come un diritto capace d'ipoteca.

Attesochè non si ravvisa meglio fondato l'assunto dell'amministrazione sotto l'aspetto del sistema tributario, secondo il quale, a suo dire, coll'essersi ricordati in ordine alla trascrizione i diritti capaci d'ipoteca,

quasi in armonia ai diversi diritti immobiliari indicati nell'articolo primo della tariffa di registrazione, (fra i quali è messo il diritto di scavare nelle miniere), si è voluto significare che se il materiale scavato può essere un mobile, dev'essere considerato immobiliare il diritto di scavare; imperocchè la legge di registro e la legge sul servizio ipotecario sono fra loro distinte per oggetto e finalità, e quantunque in ambedue entri per molta parte lo scopo fiscale, tuttavia esse considerano gli affari che imprendono a regolare in momenti diversi, e sotto l'aspetto del loro particolare obbietto, perchè sia lecito improntare dall'una all'altra i criteri di tassazione.

Ed è poi da notare, che il fatto di essere stato espressamente menzionato nell'articolo primo della tariffa annessa alla legge di registro il diritto di scavare in una miniera, indica abbastanza che coi criterii del diritto comune non avrebbe potuto esso comprendersi fra i diritti immobiliari.

Si è dunque di fronte ad una disposizione eccezionale, che non può essere portata oltre i suoi confini, senza dire che nulla autorizza a ritenere la legge di registro quasi un codice normale in materia di tasse, al quale si debba ricorrere anche in controversie riguardanti altre tasse. Del resto la tariffa sui diritti di trascrizione è posteriore a quella che regola le tasse di registro, ciocchè rende manifesto che il legislatore pure occupandosi del trasferimento di diritti nella tariffa più recente, non ha creduto di comprendervi tutti quei diritti enunciati nella più antica.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso dell'Amministrazione delle Finanze dello Stato, avverso la sentenza della Corte d'Appello di Lucca del dieci giugno 1901.

Nota — Non c'intratterremo sulla genesi, sulla storia e sulle fasi delle disquisizioni intorno alla proprietà mineraria ed ai relativi contratti di concessione, perchè andremmo troppo per le lunghe e dovremmo ripetere cose note e dottamente esposte in una nota dell'Avv. Angelo Livio Ferreri a pag. 216 e seg. del giornale *La Corte suprema* anno 1879 e pur da noi riferite in una nota nella stessa *Corte Suprema* a pag. 268 e seg. dell'anno 1884 e nelle *Massime* al n. 8728.

Scartata l'idea della locazione ed ammesso nel contratto di concessione il carattere della vendita, la questione si ridusse a sapere se l'oggetto doveva ritenersi mobiliare od immobiliare.

La legge francese di registro del 22 frimaio anno 7° assoggettò questi contratti alla tassa di trasferimento mobiliare; quella italiana del 21 aprile 1862 ha fatto un passo innanzi e li considerò col ca-

rattere mobiliare se la concessione non eccedeva i trent'anni e con quello immobiliare se eccedente. Sistema ibrido che fu fatto cessare con la legge del 14 luglio 1866, la quale senza distinzione la collocò tra i trasferimenti immobiliari, risolvendo così la questione che ancora si dibatteva sulla natura della proprietà e della concessione e dando ragione a quella scuola positiva che considerava come pertinente al suolo tutto ciò che la terra in sè contiene, *fundus est omne quidquid solo tenetur,* e che, come si incorpora al suolo il fabbricato che fu sopra costrutto, così appartiene al suolo tutto ciò che vi sta di sotto, secondo l'insegnamento del Cepolla che " *sicut praedia supra terram sunt libera domino usque ad coelum, ita dicuntur esse libera usque ad profundum* ".

È vero che la parola del legislatore fu detta nella legge di registro; ma non è meno vero che per collocare fra i trasferimenti immobiliari le concessioni di miniere il legislatore ha dovuto considerare e ritenere queste come pertinenti al suolo e come diritti immobiliari per loro natura.

A questa autentica definizione del contratto di concessione di miniere nell'applicazione della tassa di registro ha sempre fatto eco la Suprema Corte, la quale ora la sconfessa per l'applicazione della tassa di trascrizione.

Perchè le parti hanno trascritto l'atto? Se la Corte si fosse fatta questa domanda, la risposta l'avrebbe dovuta condurre necessariamente alla tassa proporzionale; perocchè come vendita di mobili non doveva trascriversi, come locazione nemmeno, perchè il concetto della locazione è da tanto tempo sconfessato e ripugna alla natura del contratto di concessione di miniera. Restava adunque soltanto il trasferimento immobiliare pel quale è dovuta la tassa proporzionale.

Strano fenomeno questo che ci offre la Suprema Corte di un atto che presentato all'ufficio di Registro è vendita di immobili, presentato a quello delle Ipoteche è vendita di mobili! O dunque? Alla logica la risposta!

N. 13133 — Tassa di sentenza penale — Remissione di querela — (Art. 6 legge 10 aprile 1892, n. 191).

È dovuta la tassa anche sulla sentenza che dichiara non farsi luogo a procedere per desistenza dalla querela nei reati di azione

privata. (Cass. Roma, 27 maggio - 30 giugno 1903 — Foscarini c. Finanze — Caselli *Pres.* - Cefalo *Est.*).

Nota — È la contrastata tesi, che, dopo qualche esitanza (V. *Massime* nn. 11716, 11276 e 9855), la Suprema Corte prescelse insistendovi colle decisioni riportate ai nn. 13037, 12094, 12057, 11902, 11777, 11717, 11571, 11344, 10388, nonostante il contrario generale avviso, le interpellanze in Parlamento (*Massime*, n. 12386) e la proposta di apposita legge interpretativa dell'art. 6 della legge 10 aprile 1892 (*Massime* n. 12913).

Risoluzioni ufficiali

N. 13134 — Tassa di registro — Vendita di immobili — Costituzione di rendita vitalizia — (Art. 7 T. U. Registro 20 maggio 1897, n. 217).

Risoluzione del Ministero delle Finanze, comunicata con nota 26 maggio 1903 dell'Intendenza di Torino (dal *Monitore del Notaio,* 1903, 125).

Trattasi nella specie di una vendita di beni immobili nella quale con una parte del prezzo rimasto nelle mani del compratore, questi costituì a favore dei venditori una rendita vitalizia.

Tale rendita non può considerarsi come una parte del corrispettivo della vendita in cambio degli immobili trasferiti, ma come un reddito creato con una porzione del prezzo della vendita stessa appositamente rilasciato nelle mani del compratore.

Ciò posto, e poichè nel concetto dell'art. 7 della legge di registro, la connessione delle diverse disposizioni contenute in un atto, non deve procedere dalla volontà delle parti, bensì dalla natura delle disposizioni stesse; e la vendita per prezzo determinato non è da ritenersi necessariamente connessa per intrinseca natura con la costituzione della rendita vitalizia che segua contestualmente con tutto o parte del prezzo convenuto, ne deriva che sono esigibili nel caso concreto due distinte tasse, quella cioè di trasferimento pel prezzo stabilito e quella propria della costituzione della rendita vitalizia.

Non è da confondersi il caso in cui si cede un immobile per un'annua rendita, con quello pel quale l' immobile vien venduto per un determinato prezzo e tutto o parte di questo prezzo serva alla costituzione di una rendita vitalizia.

In quest'ultimo caso è il credito del prezzo e non il fondo ceduto che costituisce il corrispettivo della prestazione, ed è per ciò da tassarsi la costituzione di rendita distintamente dalla vendita.

Nota — In senso conforme vedansi: Avezza, *Legge di registro commentata*, II ed., § 212, p. 267, i pareri delle *Massime* ai nn. 10652 e 11189 e le sentenze ivi richiamate ed i *Repertori generali*, voc. Rendita.

PARTE TERZA — Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 13135 — Notaro — Beni di minori — Autorizzazione a vendere — Reimpiego del prezzo in rendita pubblica — Mutuo — Autorizzazione del pretore — Responsabilità — (Art. 224, 225, 1151, 1747 cod. civ.).

Il notaro che, accettato l'incarico affidatogli dal Tribunale di investire in rendita dello Stato il prezzo ricavando dalla vendita di immobili di un minore, lo reimpieghi invece dandolo a mutuo, sia pure coll'autorizzazione del Pretore, è responsabile della perdita della somma — (Cass. Firenze, 16 marzo 1903 — De Toni c. Demin — Morelli *Est.*).

Considerato, che giustamente la Corte di merito fece consistere il danno risentito dalla minore Demin nella perdita di parte del prezzo dei beni venduti, e attribuì codesta perdita al fatto di non avere il notaro dottor Antonio De Toni ottemperato all'ingiunzione del tribunale d'impiegare quel prezzo in rendita dello Stato dandolo invece a mutuo al Dionari. Il tribunale, che, nei casi di necessità o di utilità evidente, autorizza la vendita dei beni immobili del figlio minore, può e deve fissarne le condizioni, e perchè il prezzo non vada disperso, può anche stabilirne la maniera d'impiego incaricandone il notaro rogante quando il padre o la madre del minore, per incapacità o per altre ragioni, non offrano guarentigia che quelle condizioni siano adempiute e che il prezzo venga impiegato nel modo prescritto. E se il notaro accetta l'incarico, che è un vero e proprio mandato conferitogli dal tribunale, è obbligato ad eseguirlo, e come qualunque altro mandatario è responsabile, non solamente pel dolo, ma altresì per la colpa commessa nella sua esecuzione. Ora, avendo il notaro De Toni rogato l'atto di vendita, dichiarando di aver ritirato, per quanto spettava alla Demin, il prezzo di lire 4000 da impiegarsi in rendita dello Stato, ch'egli avesse accettato di fare codesto impiego non si poteva dubitare, e, non avendolo fatto, la sua colpa e la sua responsabilità, e quelle del suo coadiutore, erano evidenti, non potendo servire loro di giustificazione il decreto del pretore col quale

la Del Set, come rappresentante legittima della figlia, era stata autorizzata a dare quella somma a mutuo al Dionari, perchè non si trattava di semplice capitale da riscuotere, ma di prezzo di beni immobili da vendere, e quindi di cosa che interessava esclusivamente la competenza del tribunale. La condanna adunque dei due notari De Toni al risarcimento dei danni, come conseguenza necessaria di quelle premesse, è pienamente giustificata; e non sussiste che la sentenza sia caduta nel vizio di contraddizione, come si afferma nel primo motivo del ricorso, e tanto meno che abbia violato gli art. 224 e 225 del codice civile, come si deduce nel secondo motivo, che anzi li ha rettamente e opportunamente applicati. La Corte ha errato soltanto nel ritenere che si trattasse di colpa aquiliana, mentre si trattava invece di colpa contrattuale, ma questo errore non ha alcuna importanza, poichè le conseguenze sono eguali, tanto per l'art. 1151, che per l'art. 1746 dello stesso codice civile. Per questi motivi, ecc.

Nota — Ci pare troppo rigorosa la riferita decisione in quanto nega che l'operato del notaro trovi giustificazione nell'autorizzazione concessa dal pretore, sulla considerazione che quest'ultimo non aveva competenza al riguardo. E sia pure; ma non è men vero che il pretore stesso, cui la legge affida la tutela degli interessi dei minori, doveva essere conscio della propria incompetenza ed avrebbe dovuto astenersi dal provvedere, e che il notaro non può e non deve farsi giudice dei provvedimenti del Magistrato. Il pretore aveva autorizzato il mutuo; il notaro doveva ritenerlo competente a farlo; egli aveva ottemperato all'obbligo suo richiedendo il decreto d'autorizzazione e non ci pare possa farglisi alcun addebito, tanto più perchè - da quanto può rilevarsi dalla sentenza - neppure fu egli a presentare il ricorso al pretore incompetente, ma la legittima rappresentante del minore. L'irresponsabilità dei Magistrati, estesa più o meno giustamente a tutti gli atti da essi compiuti anche fuori dei limiti delle funzioni di magistrato giudicante, non deve rendere responsabili anche dei loro errori altri che precisamente dal fatto loro vennero tratti in inganno.

Ma è poi del tutto infondato il dubbio che il Pretore fosse competente? Noi esiteremmo ad affermarlo. È ben vero che l'incarico affidato dal Tribunale al notaro era categoricamente quello di rogare l'atto di vendita, riscuotere il prezzo ed investirlo in rendita pubblica; ma, una volta eseguito l'investimento, se il minore avesse voluto ritirare il capitale per reimpiegarlo altrimenti, non sarebbe forse stato competente il pretore a darne l'autorizzazione a mente

dell'art. 225 cod. civ.? E se tale autorizzazione egli dette prima che l'investimento avesse luogo, è questa una circostanza tale da variare i limiti delle competenze e da indurre di per sè sola tanto grave responsabilità?

Il notaro poteva dunque a buona ragione ritenere competente il pretore e doveva in tale opinione confermarsi per il fatto di quest'ultimo che impartì l'autorizzazione; onde la severa condanna inflittagli dalla Cassazione di Firenze sembra a noi eccessiva e non pienamente giustificata.

Ma ormai la responsabilità intiera ed assorbente dei poveri notari è stata elevata dalle nostre Corti a regola assoluta, e ad essi non rimane da fare altro che cercare di limitarla col rifiutare recisamente ogni incarico che ecceda i rigorosi confini delle semplici funzioni notarili. E farebbero ottimamente a seguire questa via per reprimere gli abusi dei nostri Tribunali, che hanno preso il mal vezzo di addossare al notaro anche ciò che incomberebbe ad essi in modo esclusivo, come, ad esempio, l'accertamento della libertà di immobili da vincoli ipotecari, l'apprezzamento della validità delle ipoteche, della idoneità delle garanzie offerte e simili.

Disposizioni ufficiali

N. 13136 — Legalizzazione di atti — Concorso degli uffici postali — (Circolare 28 marzo 1903 del Ministero delle Poste).

Per opportuna norma riportiamo qui di seguito le istruzioni emanate dal Ministero delle poste e telegrafi per il servizio degli atti da legalizzare, omettendo per brevità le disposizioni che si riferiscono unicamente al servizio interno degli uffici postali.

Istruzione sul servizio degli atti di legalizzazione.

§ I. — *Legalizzazione di atti e documenti compilati all'estero.*

Art. 1. La legalizzazione degli atti o documenti di qualsiasi specie provenienti dall'estero, siano essi redatti o semplicemente vistati dai rappresentanti diplomatici o consolari italiani, è di competenza del Ministero degli affari esteri, e gli uffici postali sono autorizzati a servire da intermediari al pubblico per ottenere tale legalizzazione.

Art. 2. Chiunque intenda valersi della facoltà concessa con l'articolo precedente, deve presentare gli atti o documenti che voglia far legalizzare a un ufficio di posta, accompagnandoli con apposita distinta in carta semplice, che viene ritirata e conservata dall'ufficio stesso.

Art. 3. La competenza degli uffici postali in materia si limita a constatare che gli atti da legalizzare loro presentati per l'invio al Mini-

stero siano stati preventivamente sottoposti al bollo straordinario, eccezione fatta per quelli compilati in carta da bollo italiana e per quelli indicati al successivo articolo 9.

Art. 4. Gli esibitori di atti devono pagare le tasse postali di francatura e raccomandazione per l'invio di ogni piego in base alla tariffa delle carte manoscritte, se l'invio ha luogo in busta aperta, o delle lettere, se l'invio avviene in busta chiusa; ed anticipare quelle di rispedizione degli atti stessi legalizzati.

La tassa di raccomandazione è sempre di cent. 25, e non è ammesso altro modo di spedizione.

Art. 5. Oltre le tasse indicate nell'articolo che precede, gli esibitori devono altresì anticipare quelle di legalizzazione nella misura che segue, e per ogni atto o documento, salve le eccezioni espresse nel successivo art. 10, e cioè:

a) per ogni atto di stato civile (cioè di nascita, di morte di matrimonio o di riconoscimento di figlio naturale) L. 3.60;

b) per ogni altro atto o documento L. 6.

Art. 6. Le tasse di legalizzazione e quelle di rispedizione degli atti legalizzati, indicate all'art. 4, devono essere convertite in una vaglia-cartolina a favore del cassiere centrale delle Poste in Roma e da spedirsi unitamente ai documenti da legalizzare.

Art. 9. Per eccezione all'art. 3 sono esenti *dal bollo straordinario*:

a) gli atti riguardanti la leva militare;

b) gli atti di stato civile o di altra natura, riguardanti persone dichiarate povere *con certificati dell'autorità competente;*

c) gli atti di stato civile che debbono servire per *trascrizione* sui registri dello stato civile dei Comuni del Regno;

d) i certificati di esistenza in vita per riscossione di pensioni inferiori alle L. 500, e quelli riguardanti pensioni assegnate a' danneggiati politici delle provincie meridionali;

e) le procure speciali per riscuotere somme dalle Casse di risparmio postali ed ordinarie del Regno;

f) gli atti di espatrio a scopo di lavoro.

Art. 10. Dalle *tasse di legalizzazione* indicate al precedente art. 5, per eccezione sono esenti:

a) gli atti atti riguardanti la leva;

b) gli atti riguardanti persone dichiarate povere da *certificati della autorità competente;*

c) gli atti di stato civile che debbono servire per *trascrizione* sui registri dello stato civile dei Comuni del Regno, purchè accompagnati da apposito certificato del sindaco del Comune ove si deve operare la trascrizione;

d) i certificati di esistenza in vita per riscossioni di pensioni concesse a' danneggiati politici delle provincie meridionali;

e) le procure speciali per riscossione di somme dalle Casse di risparmio postali;

f) gli atti di espatrio a scopo di lavoro, purchè accompagnati dal certificato del sindaco del Comune di residenza dell'emigrante, prescritto dall'art. 6 delle Istruzioni annesse al regio decreto 31 gennaio 1901 pel rilascio dei passaporti;

g) gli atti riguardanti i danneggiati dal terremoto di Liguria.

Art. 11. Oltre gli atti di cui è fatta menzione nei precedenti art. 9 e 10, può darsi che gli uffici vengano richiesti per l'invio di atti da

legalizzare non bollati e senza l'anticipazione delle tasse di legalizzazione. In questo caso devono limitarsi a percepire le tasse postali prescritte dall'art. 4, e trasmetteranno gli atti al Ministero che di volta in volta provvede a seconda del caso.

§ 2. — *Legalizzazione di atti compilati nell'interno del Regno da valere all' estero.*

Art. 13. Con le norme stabilite dagli articoli 2, 6, 7 ed 8, gli uffici postali sono autorizzati a fare da intermediari al pubblico anche per la legalizzazione degli atti compilati nell' interno del Regno da valere all' estero.

Art. 14. Gli uffici cui vengano presentati per la legalizzazione atti compilati nel Regno da valere all' estero, devono constatare che siano stati in precedenza vidimati dal presidente del Tribunale competente, poscia, oltre le tasse indicate nei precedenti articoli 4 e 5, devono riscuotere altra di L. 1.20 per la legalizzazione da parte del Ministero di grazia e giustizia.

Art. 15. Qualora però gli atti presentati siano stati fatti in carta libera per miserabilità dell'intestato, o perchè il medesimo sia stato ammesso al gratuito patrocinio, allora gli uffici si limitano a riscuotere le sole tasse postali indicate nel precedente art. 4.

Art. 16. Devono poi osservare che sugli atti sianvi almeno otto righe in bianco, cioè lo spazio sufficiente per le due legalizzazioni necessarie, poichè sulla carta da bollo le legalizzazioni non possono essere fatte nei margini laterali.

Nel caso che lo spazio sia insufficiente, occorre un foglio bollato di valore pari a quello dell' atto da legalizzare.

Art. 17. Per gli atti di cui trattasi, sarebbe poi necessario il visto del console dello Stato nel quale debbono essere prodotti, e però gli uffici nel riceverli ne informeranno gli esibitori, ritirando, nel caso, per la spesa occorrente, un deposito di L. 15 per ogni atto. Tale deposito dev' essere trasmesso al Ministero nei modi prescritti dall' art. 6 e con speciale annotazione sul modello 141.

§ 3. — *Legalizzazione di atti interni da valere in altri circondari giudiziari del Regno.*

Art. 19. Come pei precedenti, anche per la legalizzazione degli atti interni da valere in altri circondari giudiziari del Regno, gli uffici servono da intermediari al pubblico.

Art. 20. Per l' accettazione di tali atti gli uffici devono regolarsi in conformità del disposto dai precedenti articoli 2 e 4.

Art. 21. La tassa di legalizzazione è uniforme, cioè di L. 1.20 per ogni atto, che gli uffici devono convertire unitamente all'importo della tassa di rispedizione dell'atto legalizzato, in vaglia cartolina a favore della Direzione od ufficio che deve procurare la legalizzazione.

Art. 22. Per eccezione possono essere accettati senza riscuotere la tassa di legalizzazione gli atti compilati in carta semplice, purchè nell'interesse di persone dichiarate povere da certificato dell'autorità competente, o ammesso al gratuito patrocinio, il che deve risultare dagli atti stessi, cui spetta la legalizzazione gratuita.

Art. 23. Qualora sugli atti presentati manchi lo spazio occorrente per la legalizzazione, cioè quattro righe, il richiedente deve unirvi, per ogni atto deficiente, un foglio bollato dello stesso valore di quello adoperato per l'atto medesimo.

Art. 27. Gli uffici cui pervengono di ritorno atti legalizzati devono restituirli con la maggiore sollecitudine ai rispettivi interessati, ritirandone ricevuta sul registro mod. 28.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Disposizioni ufficiali

N. 13137 — Tassa di successione — Dilazioni al pagamento — (Art. 9 legge 1902 — Art. 14, 16 reg. 23 marzo 1902, n. 114 — *Testi Unici*, Avezza: Art. 85 legge — Art. 50, 52 regolamento).

Norm. 28 del 31 marzo 1903 del *Bollettino Ufficiale Demaniale*.

Gli art. 14 e 16 del Regolamento 23 marzo 1902 n. 114, stabiliscono l'obbligo ai contribuenti di presentare la formale domanda di dilazione, qualora intendano profittare delle facilitazioni accordate dall'art. 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, per il pagamento delle tasse di successione afferenti i lavori immobiliari.

Quest'obbligo è stato ricordato col § 11, n. 2, della Normale 45 del *Bollettino Demaniale* dello scorso anno, (V. *Testi Unici* - Avezza, p. 513), e giova avvertire che la domanda della dilazione dev' essere stesa sulla competente carta bollata, e non può essere supplita con dichiarazioni apposte sulla denunzia della successione, nè con altri equipollenti.

Qualora pertanto la dilazione fosse chiesta in forma irregolare, i Ricevitori avranno cura di avvertire subito le parti dell' obbligo di presentare la domanda formale della dilazione prima della scadenza del termine normale di pagamento, senza di che dovrà applicarsi, dopo tale scadenza, la sopratassa di tardivo pagamento comminata dall'art. 98 della legge organica del Registro.

Allo stesso effetto si raccomanda ai Ricevitori ed alle Intendenze di Finanza di far sempre risultare dalle stesse istanze per dilazione dei pagamenti la data precisa della loro presentazione, mediante apposizione del bollo a calendario, od in altro modo equipollente, come del resto fu già avvertito con la Normale suindicata.

PARTE SESTA — Cose diverse

Bibliografia

N. 13138 — **M. Sarfatti.** « La nozione del torto nella dottrina e nella giurisprudenza inglese ». — Leggendo il titolo di questo nuovo libro viene facile la domanda: perchè attingere alla dottrina ed alla

giurisprudenza inglese la *nozione del torto?* La risposta ci viene data prima dall' illustre prof. Chironi nella sua dotta prefazione al libro, dicendo che « i giuristi inglesi hanno con singolar cura approfondito, secondo i materiali che le loro leggi porgono, e più secondo l'insegnamento che viene dalle decisioni giudiziarie, il concetto ed il contenuto dell'ingiuria. La qual cura trova la sua facile, e per noi anche invidiabile, spiegazione nella particolare dignità dell'ufficio che nel diritto inglese ha la persona che lo interpreta; la quale concorre direttamente alla formazione del diritto, introducendovi con prudentissima saviezza quei nuovi atteggiamenti che sian suggeriti dalle idee meglio determinatesi, e imposte dalle mutate condizioni etico-sociali dell' ambiente da cui il diritto esce e su cui a sua volta opera »; e poi dallo stesso Autore, osservando che « l'autonomia del concetto del torto, nel quale son congiunti tutti i fatti giuridici, fuori dei contratti, che danno luogo al risarcimento, è opera esclusiva dei giuristi inglesi, e dovendo ad esso richiamarci per spiegare con sicurezza l'origine e l'ufficio di tutte le sanzioni giuridiche è opportuno non trascurare questa nobile schiera, la quale, con a capo il Blackstone, seguito da molti altri valorosi, ha contribuito fortemente ad elaborare lo studio della *riparazione* o *risarcimento* di danni, sotto la qual forma si manifestano con nuovo aspetto i diritti violati ».

Queste le ragioni che invogliarono e confortarono il valente giovane studioso avv. Mario Sarfatti, *assistente all'Istituto Giuridico presso la R. Università di Torino*, a presentare questo suo interessante lavoro (coi tipi della *Società Editrice libraria* di Milano) intorno alla dottrina ed alla giurisprudenza inglese, sull'ingiuria, « lavoro, come chiude il prof. Chironi, modesto nella forma, ma d'importanza non lieve pel contenuto; e meritevole di un'accoglienza che sia a chi lo condusse premio ed incoraggiamento ».

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13139 — Sig. dott. **O. G.** n. 1222 — Tassa di registro — *Censi semplici* (T. U. Reg. Art. 19 tar). — L'art. 19 della tariffa di registro non fa distinzione e colpisce indistintamente con la tassa di L. 2% le rendite, censi, prestazioni o pensioni di ogni natura si perpetue che vitalizie, in riguardo alla loro durata, mentre assoggetta a minore tassa i crediti che hanno un movimento più frequente. Riteniamo quindi che alle cessioni di censi semplici regolati della Bolla di Pio V debbasi applicare l'art. 19 della tariffa.

N. 13140 — Sig. **L. A.** n. 1363 — Registro — *Vendita* (L. 1902 — Art. 1 — Art. 1 e segg. tariffa. *Testi Unici*, Avezza). — La vendita fatta ai coniugi A. B. per L. 400 va tassata come una sola vendita essendo unico ed indistinto il trasferimento dello immobile.

G. Avezza, *Direttore*.

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Disposizioni di legge

N. 13141 — Tasse sugli affari — Esenzioni e privilegi.

Dal *Bollettino Ufficiale* puntata XXX del 31 dicembre 1902 riportiamo le disposizioni di leggi e di regi decreti colle quali nel corso dell'anno 1902 sono state accordate altre esenzioni o privilegi in materia di tasse sugli affari.

Per le consimili disposizioni degli anni precedenti rimandiamo al n. 12715 ed a quelli ivi indicati, ed ai nostri *Testi Unici di registro e bollo* dove le numerosissime disposizioni stesse vennero integralmente riportate e coordinate.

Estratto dalla Normale 148.

Ferrovia Castellanza a Lonate Ceppino in Val d'Olona. — *R. D. 16 gennaio 1902, n. 21.* (Art. 10 del Capitolato) — Saranno registrati con solo pagamento del diritto fisso di lire una:

a) L'atto di concessione fatto dal governo;

b) L'atto con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione e l'esercizio della linea.

Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa, saranno soggetti alla tassa fissa di lire una per ogni proprietà . . . .

Camere di commercio di Novara, Ravenna, Aquila, Pisa e Forlì. — *RR. DD. 16 gennaio 1902, n. IX - art. 7; 15 maggio 1902, n. CXCVIII - art. 5; 18 agosto 1902, n. CCCXCVI - art. 6; 18 agosto 1902, n. CCCXCVIII - art. 5; 30 novembre 1902, n. CCCCLXXVII - art. 6* - che autorizzano rispettivamente le Camere di Commercio di Novara, Ravenna, Aquila Pisa, Forlì ad imporre un'annua tassa sugli industriali e commercianti del distretto — Art. . . La tassa camerale sarà riscossa con le forme ed i privilegi con cui si riscuotono le imposte erariali.

Camera di commercio di Modena e Novara. — *RR. DD. 24 aprile 1902, n. CVI; 21 settembre 1902, n. CCCCXVI* riflettenti l'applicazione della tassa sul commercio temporaneo e girovago nei distretti di Modena e Novara - Art. 5 - Le tasse di cui agli articoli 2 e 3 del presente decreto saranno riscosse coi privilegi delle pubbliche imposte.

Danneggiati dalle alluvioni e frane. — *Regolamento 26 gennaio 1902, n. 30* - Art. 22. Per essere ammessi alla gratuità degli atti di cui all'art. 11 della legge, ultimo capoverso, gli interessati dovranno produrre un certificato *in carta semplice* del sindaco del Comune, attestante che l'atto richiesto occorre per l'ammissione al mutuo consentito dalla legge a favore dei danneggiati dalle alluvioni e frane. Una eguale dichiarazione, relativa allo scopo cui l'atto serve, dovrà inoltre dagli uffici pubblici inserirsi, mediante accertazione, in ciascun atto che essi rilasciano, con riferimento all'art. 11 della legge stessa. (V. *Testi Unici*, Avezza, p. 428).

Consorzi contro la grandine. — *RR. DD. 26 gennaio 1902, n. 32 e 33; 2 febbraio 1902, n. 34; 13 febbraio 1902, n. 53; 6 marzo 1902 n. 92; 6 aprile*

1902, n. 149; 20 aprile n. 150; 7 luglio 1902, n. 363; 21 luglio 1902, n. 384 e 446; 30 ottobre 1902, n. 483 coi quali viene applicata la legge 9 giugno 1901, n. 211 sui Consorzi di difesa contro la grandine rispettivamente nelle provincie di Milano e Treviso; Vicenza, Como ed Udine; Novara e Brescia; Parma e Alessandria; Pavia; Ancona; Verona; Torino e Lecce e Comune di Bagnara; Massa.

Le disposizioni della legge 9 giugno 1901, n. 211 relative alle tasse sugli affari vennero riportate nel *Boll. Dem.*, 1901, p. 1439, n. 167; nelle *Massime*, 1902, p. 269, n. 12715, e nei *Testi Unici*, Avezza, p. 447 e 466, coordinandole pure colle leggi organiche negli art. 145 n. 11 T. U. Registro e 27 n. 25 T. U. Bollo.

Catasto. — *Regolamento 26 gennaio 1902, n. 76*, per la conservazione del catasto. (Riportato nella parte relativa alle tasse sugli affari nei *Testi Unici*, Avezza, p. 401 e segg.) - Art. 8. Con le domande delle volture devono essere presentate all'ufficio del Registro, o delle successioni, le copie o gli estratti *in carta libera* degli atti civili o giudiziali sottoposti alla registrazione, e per i trasferimenti in causa di morte, le copie, o gli estratti dei documenti relativi alla successione. Nel caso previsto dall'ultima parte dell'articolo 9, questa prescrizione si estende anche alla copia del certificato catastale, che fa parte integrante dell'atto traslativo.

Se le parti non vi provvedono, le copie, o gli estratti saranno fatti in *carta libera* dal ricevitore del registro a norma dell'articolo 2 della legge 7 luglio 1901 n. 321. (V. *Testi unici*, Avezza, p. 408) . . . .

In tali copie od estratti deve essere fatta menzione dell'uso speciale cui sono esclusivamente destinati.

Art. 9. Le volture dipendenti da passaggi fra vivi non possono essere eseguite che sulla fede di atti pubblici, o di atti giudiziari, o di scritture private con sottoscrizioni autenticate da notaio o accertate giudizialmente.

Tali atti devono contenere tutti gli estremi per servire di base alla voltura cioè: . . . .

b) la descrizione dei beni immobili e dei diritti reali, che costituiscono l'oggetto della voltura, con l'indicazione dei dati coi quali sono rappresentati in catasto.

In luogo delle indicazioni di cui alla lettera *b)* potrà essere allegato agli atti un certificato catastale, da rilasciarsi a termini dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1901, n. 321. (V. *Testi Unici*, Avezza, p. 408).

Art. 10. Per le volture dipendenti da successione occorre, oltre la copia o l'estratto dei documenti relativi alla successione, un certificato in *carta libera* rilasciato dall'ufficio del registro, al quale fu denunziata la eredità, con le seguenti indicazioni:

a) il nome del defunto, il nome e la paternità degli eredi e dei legatari, nonchè la loro condizione e residenza quando queste risultino dalla denunzia;

b) la data della morte e quella della denunzia della eredità;

c) la specie della successione, se cioè testata o intestata, e, nel primo caso, la data, il rogito, e l'apertura del testamento;

d) i rapporti di parentela fra il defunto e gli eredi e legatari;

e) i beni immobili e i diritti reali che formano oggetto della eredità, con l'indicazione dei dati coi quali i medesimi sono rappresentati in catasto, e con la specificazione del modo col quale vengono distribuiti per specie e quantità fra i singoli eredi e legatari;

f) il valore attribuito agli immobili e ai diritti reali per gli effetti della tassa di successione;

g) le somme pagate per tasse e sopratasse di successione e per diritti catastali, e i dati distintivi della bolletta relativa.

Per adempiere alla prescrizione della lettera *e)* possono i notai e pubblici funzionari, o le parti interessate, chiedere un certificato od estratto catastale da rilasciarsi a' termini dell'articolo 6 della legge 7 luglio 1901, n. 321.

Art. 11. Nel caso di successioni colpite dal termine di prescrizione, di cui all'articolo 126, testo unico 20 maggio 1897, n. 217, della legge sulle tasse di registro, la voltura potrà essere eseguita in base all'estratto o alla copia dei documenti relativi alla successione, e al certificato catastale dei beni che la costituiscono, da rilasciarsi ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo precedente.

I predetti documenti dovranno essere presentati al ricevitore del registro per l'accertamento della intervenuta prescrizione e per l'applicazione delle tasse di bollo e dei diritti catastali . . . .

Art. 16. Nel caso di passaggio che dia luogo a frazionamento di particelle, deve dalle parti essere prodotto il corrispondente tipo di frazionamento, eseguito sopra un estratto autentico della mappa catastale, a norma dell'art. 4 della legge 7 luglio 1901, n. 321.

. . . . Il tipo di frazionamento sarà corredato da una dimostrazione dalla quale risultino il possessore, la superficie e la rendita di ogni singola particella. La dimostrazione di frazionamento può essere fatta anche su foglio separato, *in carta libera*, purchè in tale atto, da rimanere presso gli uffici della conservazione, sia fatta menzione dell'uso a cui è esclusivamente destinato . . . .

Art. 87. Agli uffici governativi possono rilasciarsi *in carta libera e senza applicazione di tassa o diritti*, le copie, i tipi, i certificati od estratti dei quali facciano richiesta precisandone lo scopo e l'oggetto. Gli uffici di conservazione, nel rilasciarli, devono sempre far cenno sul documento che la richiesta venne fatta nell'interesse dello Stato . . . . . .

Art. 88. I certificati catastali richiesti direttamente dagli uffici delegati alle espropriazioni per conto dello Stato, e da rilasciarsi in esenzione dalle tasse di bollo, ai sensi dell'art. 22, n. 2, del testo unico 4 luglio 1897, n. 414, saranno pure *esenti dai diritti catastali* . . . . .

Art. 90. Le copie dei catasti concesse ai comuni ai sensi dell'art. 54, vanno esenti, *oltrechè dai diritti stabiliti dalla tariffa catastale, anche dalla tassa di bollo*.

Le copie delle mappe però, quando vengano munite delle firme dei funzionari, ingegneri e periti che le hanno eseguite, vanno soggette alla tassa di bollo, e le marche occorrenti devono essere apposte prima che le copie vengano firmate.

Sta poi sempre a carico dei comuni richiedenti, oltre la spesa per mano d'opera, anche quella per carta, stampati ed ogni altra spesa occorrente . . . .

Art. 93. I consorzi d'irrigazione costituiti agli effetti del testo unico di legge 28 febbraio 1886, n. 3732, possono, ai sensi del regolamento della stessa data, n. 3733, desumere presso gli uffici della conservazione, gli elementi necessari per la formazione del catasto, e sono autorizzati ad ottenere dagli uffici stessi un sunto *in carta semplice* di ogni voltura relativa ad immobili compresi nel consorzio, verso il pagamento del diritto fisso di centesimi cinquanta, stabilito dall'articolo 25 di detto regolamento.

Art. 94. I certificati per l'ammissione del gratuito patrocinio di cui all'art. 2 della legge 19 luglio 1880, n. 5536, allegato D, vengono rilasciati *in carta libera e con esenzione da ogni spesa* per cura dell'agenzia delle imposte del distretto dove è domiciliato il richiedente.

Essi devono rilasciarsi non solamente in base alle risultanze delle matricole e dei registri delle partite per le imposte fondiarie, e dei registri dei possessori e delle rubriche per l'imposta di ricchezza mobile, ma anche di ogni altro elemento d'ufficio e delle informazioni particolari che gli agenti possano avere sullo stato di fortuna dei richiedenti i certificati.

I certificati che vengono chiesti nell'interesse di persone già ammesse al gratuito patrocinio e pendente il relativo giudizio, devono essere trasmessi all'autorità giudiziaria richiedente, previa annotazione sui medesimi delle tasse di bollo e dei diritti dovuti, il cui importo viene poi prenotato sul campione delle cancellerie giudiziarie.

Art. 95. I certificati catastali che servono ai cittadini per esercitare l'azione popolare contro le liste elettorali, ai termini degli art. 31 e 37 della legge elettorale politica 28 marzo 1895, n. 83, e degli art. 41 e 47 del testo unico della legge comunale e provinciale 4 maggio 1898, n. 164, devono essere rilasciati dagli esattori verso il compenso di centesimi cinque, per ciascun certificato, giusta il combinato disposto dagli articoli 25 dei capitoli normali, 41 della legge elettorale e 52 della legge comunale.

I certificati invece che servono agli interessati diretti per la loro iscrizione nelle liste elettorali, possono essere richiesti anche alle agenzie delle imposte, ai sensi degli art. 19 della legge elettorale e 29 della comunale, ed in tal caso le agenzie devono rilasciarli *in esenzione da ogni tassa o spesa,* facendo però cenno nei medesimi dell'uso cui devono servire.

Art. 96. L'ufficio della conservazione deve rilasciare *in carta libera e senza spesa,* entro otto giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni intestati ai possessori che dall'esattore delle imposte dirette gli sono indicati.

Esso deve altresì indicare nell'elenco predetto i diritti di dominio diretto e di nuda proprietà relativi ai fondi intestati ai possessori dati in nota dall'esattore . . . .

Art. 138. Quando, sulla base di un medesimo atto traslativo, debbono eseguirsi volture nel catasto dei terreni ed in quello dei fabbricati l'agente compila per i fabbricati le domande nello stampato *in carta libera,* ed eseguisce le variazioni nel rispettivo catasto, osservando le disposizioni contenute nel testo unico di legge 4 luglio 1897, n. 276, e nel regolamento di pari data n. 277 . . . .

Ferrovie Affi e Garda per Bardolino e Ferrara-Copparo. — *RR. DD. 23 febbraio 1902, n. 82, e 85.* — Art. 9 del Capitolato. La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente è fatta per anni 70 a decorrere dalla data del decreto reale di approvazione della concessione medesima . . . .

Art. 10. Saranno registrati col solo pagamento del *diritto fisso di lire una:*

a) l'atto di concessione fatto dal Governo;

b) l'atto con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione e l'esercizio della linea.

Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili neces-

sari per la costruzione della ferrovia concessa saranno soggetti alla *tassa fissa di lire una* per ogni proprietà . . . .

Buoni del Tesoro a lunga scadenza. — *Regolamento 2 marzo 1902, n. 78.* Art. 7 — Agli effetti dell'art. 148, nn. 2 e 17, del testo unico delle leggi sulla tassa di registro, approvato con R. decreto 20 maggio 1897, n. 217; e degli articoli 27, n. 8 e 43 del testo unico delle leggi sulla tassa di bollo, approvato con R. decreto 4 luglio 1897, numero 414, i buoni del tesoro a lunga scadenza s'intendono pareggiati ai buoni del tesoro ordinari . . . .

Art. 29. I buoni a lunga scadenza sono trasmissibili mediante girata scritta a tergo di essi, datata e sottoscritta dal girante.

La girata *è esente da tassa di registro e di bollo,* secondo è dichiarato all'articolo 7 . . . .

Fillossera. — *Regolamento 9 marzo 1902, n. 105.* Art. 19 — La riscossione dei contributi consorziali sarà fatta dagli esattori comunali colle forme nei modi di cui all'art. 9 della legge (6 giugno 1901 n. 355 - V. *Testi Unici,* AVEZZA, p. 412 e 466) e qualora formino parte di uno stesso Consorzio più Comuni, la riscossione sarà fatta dai rispettivi esattori.

Tassa d'esercizio e rivendita. — *Regolamento 23 marzo 1902, n. 113.* Art. 16 — La tassa deve essere pagata in rate, per le quali debbono essere fissere fissate scadenze, che coincidano con tutte o con alcune di quelle prescritte pei tributi diretti erariali.

Per la riscossione di questa tassa si applicano le stesse norme processuali e gli stessi privilegi in vigore per la riscossione delle altre tasse comunali . . . .

Ferrovia Darsena sul Canale di Burana alla stazione di Ferrara. — *R. D. 26 marzo 1902, n. 110.* (Art. 8 del Capitolato) — La concessione della strada ferrata che forma oggetto del capitolato presente è fatta per anni cinquanta a decorrere dalla data del Decreto Reale di approvazione della concessione medesima.

Art. 9. Saranno registrati col solo pagamento del *diritto fisso di lire una*:

a) l'atto di concessione fatto dal Governo;

b) l'atto con cui fosse dal concessionario allogata la costruzione e l'esercizio della linea.

Gli atti relativi alle espropriazioni dei terreni ed altri stabili necessari per la costruzione della ferrovia concessa saranno soggetti alla *tassa fissa di lire una* per ogni proprietà . . . .

Cassa Nazionale di Previdenza. — *Regolamento 21 maggio 1902, n. 184.* (V. *Massime,* n. 12755). — (L'art. 26 della legge 28 luglio 1901, n. 387 venne coordinata colle leggi di registro e bollo nei *Testi Unici,* AVEZZA, agli art. 145 n. 1 bis del testo di registro, e 27 n. 14 bis ed 88 del testo di bollo). Art. 1. I versamenti dei contributi degli operai inscritti alla Cassa Nazionale, non possono essere inferiori a centesimi 50 ciascuno e debbono farsi presso gli Uffici postali del Regno o presso la sede centrale o le sedi secondarie della Cassa stessa.

Facendo il primo versamento, l'operaio deve dichiarare all'ufficiale che lo riceve, il cognome, il nome, la paternità e lo stato civile, e presentare l'atto di nascita, il certificato di cittadinanza italiana e una dichiarazione del Sindaco del Comune, nel quale risiede, circa la natura della professione esercitata.

Questi atti sono rilasciati *gratuitamente e sono esenti da qualsiasi tassa,* ai sensi dell'art. 26 della legge (testo unico); in essi deve essere indi-

cato l'uso a cui servono. . . . .

Art. 30. Le domande di liquidazione anticipata del conto individuale, in caso d'inabilità permanente assoluta al lavoro, debbono essere rivolte alla sede centrale della Cassa Nazionale direttamente o per mezzo degli uffici postali o delle sedi secondarie.

Alla domanda devono essere uniti i documenti comprovanti che l'inscritto si trova nell'assoluta e permanente incapacità di lavorare, sopravvenuta dopo la sua inscrizione alla Cassa.

Tali documenti, *esenti da ogni tassa*, ai sensi dell'art. 26 della legge (testo unico) debbono consistere:

a) in un certificato medico debitamente autenticato, rilasciato sopra appositi formulari forniti dalla Cassa;

b) in un attestato rilasciato dal Sindaco del Comune nel quale dimora l'operaio;

c) in una dichiarazione, quando ne sia il caso, del capo o imprenditore alla cui dipendenza era l'operaio colpito da invalidità permanente assoluta . . . .

Art. 33 . . . . I certificati di esistenza in vita sono rilasciati *gratuitamente* dal Sindaco del Comune di residenza del vitaliziario e *sono esenti da qualsiasi tassa*, a norma dell'art. 26 della legge (testo unico) . . . .

Art. 41. Tutti gli atti indicati negli articoli precedenti sono rilasciati *gratuitamente e sono esenti da qualsiasi tassa* ai sensi dell'art. 26 della legge testo unico).

Consolidato 3.50°/o. — *Legge 12 giugno 1902, n. 166.* (L'art. 11 relativo ad esenzioni fu riprodotto nelle *Massime* al n. 12741 e fu coordinato nei *Testi Unici*, Avezza, all'art. 27 n. 12 della legge di bollo).

Imposte dirette. — *Legge 19 giugno 1902, n. 181.* (V. *Testi Unici*, Avezza, p. 538) Art. 99. — Gli atti d'asta, i contratti d'esattoria e le cauzioni indicate nella presente legge sono, per gli effetti del registro e bollo parificati agli atti delle Amministrazioni governative stipulati nell'interesse dello Stato.

Tutti gli atti di esecuzione mobiliare ed immobiliare che gli esattori ed i ricevitori compiono si fanno *su carta libera*, e, quando occorrano atti giudiziari da farsi secondo il Codice di procedura civile, valgono le norme indicate dall'art. 70 . . . .

Lotterie. — *Legge 19 giugno 1902, n. 233.* Art. 1 — Alla Cassa Nazionale di previdenza per la vecchiaia e la invadilità degli operai ed alla Società « Dante Alighieri » è data concessione di fare un prestito-lotteria e all'uopo di emettere 500,000 obbligazioni da 20 lire ciascuna al portatore, con *esenzione delle tasse di bollo e di circolazione*.

Art. 6. Le convenzioni che occorreranno per l'esecuzione della presente legge saranno sottoposte alla *tassa fissa di registro di lira una*.

Lavoro delle donne e dei fanciulli. — *Legge 19 giugno 1902, n. 242.* (L'art. 2 relativo ad esenzioni fu riprodotto nelle *Massime* al n. 12860).

Pareggiamento delle Università di Cagliari e Sassari a quelle di primo grado. — *Leggi 19 giugno 1902, n. 252 e 253.* (Art. 4 delle convenzioni) — Le spese tutte di contratto, non escluse le tasse di bollo e registro, saranno a carico dello Stato.

Acquedotto Pugliese. — *Legge 26 giugno 1902, n. 245.* (L'art. 13 relativo ad esenzioni fu riprodotto nelle *Massime* al n. 12754 e nei *Testi Unici*, Avezza, p. 395.)

Imposte dirette. — *Testo unico 29 giugno 1902, n. 281.* Detto testo unico è riportato integralmente a pag. 1213 e seguenti, n. 111, del *Boll. Uff. Dem.*

Hanno relazione ad esenzione e privilegio in materia di tasse sugli affari gli art. 45, 47, 70 e 99 (V. *Testi unici*, AVEZZA, p. 538).

Alluvioni e frane. — *Legge 3 luglio 1902, n. 298.* Art. 7 — Sono pure estese ai danni arrecati dalle alluvioni e frane del 2° semestre 1901 ai fabbricati urbani e rustici, ed alle opere di difesa di proprietà privata e consorziale, le disposizioni degli articoli 8, 9, 10 ed 11 della legge 7 luglio 1901, n. 341. (V. *Testi unici*, AVEZZA, p. 427, 428).

Opere di risanamento della città di Napoli. — *Legge 7 luglio 1902, n. 290.* Art. 4. — La Banca d'Italia ed il Banco di Napoli sono autorizzati ad intervenire finanziariamente, per compiere la detta opera di risanamento, con una somma complessiva di otto milioni di lire da fornirsi per nove decimi dalla Banca d'Italia e per un decimo dal Banco di Napoli . . .

A piena garanzia delle somme fornite coi detti fondi, la Banca d' Itaed il Banco di Napoli surrogheranno e cederanno a favore dei rispettivi crediti fondiari la priorità di grado, sino ad otto milioni di lire, nelle loro iscrizioni ipotecarie già accese sulle proprietà immobiliari in Napoli della detta Società per il risanamento . . . .

Art. 7. Fermo l' obbligo del pagamento delle tasse dovute per ogni nuova inscrizione ipotecaria sulle proprietà per il risanamento di Napoli, ne *sarà esente,* la reinscrizione di un' ipoteca unica e generale, da assumersi a favore dei due istituti di emissione, per la somma complessiva del rispettivo credito attuale e accessori, e non sarà considerata come inscrizione nuova quella da darsi a tenore dell'articolo 4, comma ultimo.

Agli effetti della liquidazione e della mobilizzazione dei crediti della Banca d'Italia e del Banco di Napoli verso la detta Società, saranno prorogate a tutto l'anno 1913 le agevolezze fiscali godute dagli Istituti di emissione per la liquidazione delle partite immobilizzate ai sensi degli art. 59 e 60 del citato testo unico di legge su gli Istituti di emissione (V. *Testi unici,* AVEZZA, p. 450) e dell' articolo 2 della legge 26 dicembre 1901, n. 516 (V. *Testi unici,* AVEZZA, p. 459) senza riguardo alla data delle rispettive inscrizioni ipotecarie riguardanti le partite medesime.

Le convenzioni fra gli Istituti sovventori e la Società per il risanamento, e fra la Società stessa ed il Municipio di Napoli, dipendenti da questa legge, *saranno registrate con la tassa fissa di L. 3.60.*

Personale del catasto e dei servizi tecnici di finanza. — *Legge 7 luglio 1902, n. 302.* Art. 5 — È autorizzata l'istituzione di una Cassa di previdenza a conti individuali, combinati con la mutualità, per gli impiegati tecnici straordinari dell'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici finanziari.

La cassa di previdenza sarà rappresentata ed il suo patrimonio sarà amministrato dalla Cassa dei Depositi e Prestiti, e, per gli effetti delle imposte, delle tasse e dei diritti diversi stabiliti dalle leggi vigenti, sarà considerata come Amministrazione dello Stato.

Opere idrauliche di 3ª, 4ª e 5ª categoria. — *Legge 7 luglio 1902, n. 304.* Art. 12 — (V. *Testi unici*, AVEZZA, p. 466). I contributi dei proprietari, tanto per l'esecuzione dell'opera, quanto per la sua manutenzione e conservazione, costituiscono oneri reali gravanti i fondi, e sono da esigersi con le forme ed i privilegi dell'imposta fondiaria.

Imposte dirette. — *Regolamento 10 luglio 1902, n. 296.* Art. 69 — L'uffi-

ciale incaricato della custodia e conservazione dei registri censuari deve rilasciare *in carta libera e senza spesa*, entro otto giorni dalla richiesta, un elenco da lui firmato dei beni allibrati ai possessori che dall'esattore gli sono indicati.

Egli deve altresì indicare nell'elenco predetto i diritti reali di dominio eminente che siano annotati sui fondi allibrati ai possessori dati in nota dall'esattore.

A tal fine, nei compartimenti catastali di Piemonte e Liguria, di Napoli e di Sicilia e in quegli altri comuni del compartimento modenese in cui per le antiche leggi catastali non era obbligatoria l'annotazione nei catasti dei diritti reali, coloro che vorranno far annotare nei registri del catasto il loro diritto di dominio eminente, potranno farlo *in esenzione di qualunque spesa*, denunziando all'ufficiale del catasto il loro diritto entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione dei ruoli.

Art. 70. Il conservatore delle ipoteche, insieme al certificato di trascrizione dell'avviso d'asta, deve rimettere *gratuitamente* all'esattore entro 15 giorni una nota regolare *in carta libera* di tutte le trascrizioni per qualsiasi titolo, risultanti dai registri del suo ufficio sui beni del contribuente moroso.

Nello stesso termine dovrà pure rilasciagli l'elenco dei creditori ipotecari di cui nell'art. 47 della legge . . . .

Art. 75. L'esattore, per esercitare il suo diritto al rimborso dall'amministrazione delle imposte dirette, deve presentare all'agenzia otto giorni dalla deserzione del 3° esperimento d'asta la domanda di pagamento *in carta libera* insieme ad una copia, pure *in carta libera*, rilasciata dal cancelliere della pretura, del verbale del terzo incanto contenente la dichiarazione del pretore che lo stabile è devoluto.

Art. 83. Possono essere proseguite col rito privilegiato della legge (testo unico) 29 giugno 1902 tutte le esecuzioni mobiliari attivate col seguìto pignoramento e tutte le esecuzioni immobiliari attivate colla trascrizione dell'avviso d'asta presso l'ufficio delle ipoteche entro l'ultimo giorno del biennio di cui all'art. 71 della legge medesima.

L'avviso ai morosi, il precetto a pagamento e l'atto di pignoramento diventano inefficaci quando nel termine di 180 giorni dalla notificazione, e di 90 dal pignoramento, non sia incoata la esecuzione o compiuta la vendita rispettivamente. Per riattivare la esecuzione, devesi, in tali casi, notificare un nuovo avviso o precetto, o rinnovare il pignoramento.

Sardegna. — *Legge 28 luglio 1902, n. 342*, che porta variazione a quella in data 2 agosto 1897 n. 382, relativa a provvedimenti per la Sardegna.

Le disposizioni relative alle tasse sugli affari vennero riportate nelle *Massime*, al n. 12845. Vedansi nei *Testi unici*, AVEZZA, p. 467, 468 le disposizioni d'esenzione o privilegio contenute nella legge 2 agosto 1897, n. 382.

Danneggiati dai terremoti. — *Legge 18 agosto 1902, n. 356*. L'art. 10 relativo ad esenzioni e privilegi venne riprodotto nelle *Massime* al n. 12831 e *Testi unici*, AVEZZA, p. 538.

Zone malariche. — *RR. DD. 25 agosto 1902, dal n. 393 al n. 398; 6 settembre 1902, dal n. 407 al 414; 29 settembre 1902, dal n. 441 al 444* relativi alla designazione di talune zone malariche esistenti nelle provincie di Mantova, Massa, Pesaro, Potenza, Roma, Treviso, Caserta. Bologna, Bergamo, Chieti, Novara, Padova, Ravenna, Vicenza, Grosseto, Ascoli, Reggio Calabria, Cremona. L'articolo 2 della legge fondamentale, 2 novembre 1901, n. 460, concernente disposizioni per le zone malariche

esistenti nel Regno, trovasi riportato integralmente a pag. 1454 del Bollettino Demaniale dell'anno 1901, n. 167, e coordinato nei *Testi unici*, AVEZZA, p. 165. Esso dispone:

Art. 2. Nelle zone di cui all'art. 1° della presente legge, ai coloni e agli operai, impiegati in modo permanente ed avventizio in qualsiasi lavoro con rimunerazione fissa o a cottimo, quando siano colpiti da febbri palustri, e dove le congregazioni di carità non hanno mezzi di provvedervi, le amministrazioni municipali forniranno gratuitamente il chinino per tutta la durata della cura, secondo le prescrizioni del medico comunale.

La spesa anticipata da ciascun comune, ed accertata nei modi prescritti dal regolamento, verrà alla fine di ogni anno ripartita fra i proprietari delle terre comprese nelle rispettive zone malariche in ragione dell'estensione di ciascuna proprietà.

Il reparto verrà pubblicato il 30 novembre nell'albo comunale, e, trascorsi 15 giorni senza reclamo alla giunta provinciale amministrativa, diventerà esecutorio *coi privilegi fiscali*.

ELENCO *dei Consorzi d'irrigazione ai quali è data facoltà di riscuotere il contributo dei soci coi privilegi e colle forme fiscali, in base al disposto dell'art. 6 della legge 29 maggio 1873, n. 1387, e dell'art. 7 del testo unico 28 febbraio 1886, n. 3732, sui Consorzi d'irrigazione e in seguito a Reali decreti emanati o pubblicati nell'anno 1902. (Veggasi l'art. 146, n. 4, lettera* f, *del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato col Regio decreto 20 maggio 1897, n. 217).*

DATA E NUMERO del decreto Reale	DENOMINAZIONE E SEDE del Consorzio
12 gennaio 1902, n. III . . .	Consorzio irriguo denominato Cavo Montebello in Vercelli (Novara).
19 gennaio 1902, n. LXVII .	Consorzio d'irrigazione della Bealera Reale Ferretta in comune di Villanuova Mondovì (Cuneo).
19 giug. 1902, n. CCXXXVIII.	Consorzio d'irrigazione Vasi Quadretto di Torchiera e Cailone in Pontevico (Brescia).
21 luglio 1902, n. CCXCIV .	Consorzio d'irrigazione denominato Consorzio del Vezzeno in Carpaneto (Piacenza).
9 settembre 1902 n. CCCXLIV.	Consorzio d'irrigazione denominato Consorzio della Roggia Cavallina in Rezzato (Brescia).

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13142 — Tassa di registro — Vendita simulata — Sentenza di nullità — Retrocessione — Tassa proporzionale di trasferimento — (Art. 6, 9, 10, 11, 48, 61, 63, T. U. Reg.).

La sentenza che dichiara nulla una vendita per causa di simulazione e fa retrocedere i beni al venditore è passibile di tassa proporzionale di trasferimento — (Cass. Roma 1-8 giugno 1903 — Finanze c. Cornia e Piccinini — Caselli *Pres.* - Basile *Est.*).

(Omissis). Considerando: che a prescindere dalla osservazione di essere stata già percetta la tassa, in lire 687 e quindi non potrebbe, nella presente causa trattarsi di percezione, ma di restituzione, riescirebbe oziosa la distinzione, che a questo riguardo fa il resistente; dappoichè nell'un caso e nell'altro, la controversia si sostanzia unicamente nel riconoscere se la sentenza che pronuncia la simulazione di un atto traslativo, importi una retrocessione, da andare soggetta alla corrispondente tassa proporzionale.

Che questo Supremo Collegio, con molteplici sentenze ha proclamato la massima che la legge di registro stabilisce due principi fondamentali; cioè, che le tasse debbano essere applicate secondo la intrinseca natura, e gli effetti degli atti, e dei trasferimenti; e che regolarmente percette, non si dia luogo alla loro restituzione, qualunque sieno gli eventi ulteriori, anche in caso di risoluzione, rescissione, o riforma; sia pure per effetto di condizione risolutiva, tranne il caso di atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, e passata in giudicato, *per vizio radicale, che, indipendentemente dalla volontà, e dal consenso delle parti, induca la nullità dell' atto fin dalla sua origine.*

Che in quest'ultimo caso, venendo a mancare il trasferimento consacrato dall'atto, restano travolti nello annullamento tutti i passaggi successivi; e, riconosciuta mancante di causa la tassa percetta, è giusto che se ne faccia la restituzione; ma quando per lo contrario, il vizio, benchè radicale, sia però dipendente dalla volontà stessa delle parti, la legge non ravvisa in questo caso, la inesistenza del primo contratto, e ritiene invece essere intervenuto un nuovo atto, produttivo di effetti diversi da quelli che i contraenti ebbero in mira nello stipulare l'atto precedente; e quindi non solo non ammette la restituzione della tassa, già per questo pagata, ma considera l'atto posteriore indipendente dal primo, e come contenente un nuovo trasferimento, soggetto ad altra tassa.

Che ad ogni modo, l'atto infetto di simulazione, riguardato nella sua intrinseca natura, ed in rapporto ai suoi effetti, rivestendo tutti i caratteri di una trasmissione, deve essere soggetto alla tassa proporzionale; perchè esso produce tutti gli effetti giuridici rimpetto ai terzi, in fino a che la simulazione non sia dichiarata, o per consenso delle parti, o per sentenza di magistrato; e se il compratore apparente vendesse od ipotecasse in tutto, od in parte l'immobile acquistato, l'atto sarebbe perfettamente valido; e nella figura del caso presente, l'atto del 4 luglio 1881, produsse in parte i suoi effetti, per avere la Tagliazucchi alienato uno dei tre stabili da essa acquistati.

Che per verità nón può ritenersi che la dichiarazione di simulazione di un contratto, ai fini della legge tributaria, possa equipararsi all'atto *nullo fin dalla sua origine per vizio radicale*, e che, al pari di questo, quello non abbia avuto mai legale esistenza; che le parti sieno rimesse nello stato anteriore al contratto; che, con la sentenza, non siasi operata una retrocessione, od un nuovo trasferimento; e sia quindi sottratto dalla tassa, come ha ritenuto la Corte di Appello di Parma; dappoichè la vendita infetta di simulazione, non può reputarsi inesistente, potendo essere mantenuta ferma, per volontà delle parti, e produrre effetti traslativi; essa non può dirsi veramente nulla, ma annullabile; e lo annullamento non può produrre altra conseguenza che far cessare *ex novo* i suoi effetti traslativi; d'onde deriva, che l'atto dichiarativo della simulazione, sia consensuale, sia giudiziario, opera una vera retrocessione dei beni già col primo atto trasferiti.

Che d'altronde nella eccezione contemplata dallo articolo 11 n. 2 della legge di registro, perchè possa pretendersi alla esenzione della tassa per gli atti dichiarati nulli per *vizio radicale*, deve concorrere l'altro elemento essenziale che questo vizio sia *indipendentemente dalla volontà delle parti*; mentre l'atto simulato, è la conseguenza della volontà delle parti contraenti, le quali prestarono il loro consenso nello stipulato, per far frode alla legge; ed ogni qual volta un atto è fatto per violare una sua disposizione, o proibizione, ed in tali circostanze, che dipenda dalla loro volontà mantenerlo, la simulazione, dalla quale può essere inficiato, non costituisce per sè stessa un vizio importante nullità radicale ed assoluta, ma relativa e dipendente dalla volontà dei paciscenti; e quindi la sua risoluzione opera una vera retrocessione, che dà luogo all'applicazione della corrispondente tassa proporzionale.

Che dovendosi per queste ragioni annullare la sentenza denunciata non occorre discendere allo esame delle altre censure che alla medesima vennero fatte col ricorso.

Per siffatte considerazioni la Corte cassa la sentenza della Corte di Appello di Parma delli 18 luglio-6 agosto 1902, e rinvia ecc.

Nota — Non possiamo a meno di far plauso alla surriportata

sentenza, la quale corrisponde alla interpretazione da noi professata nel nostro Commento-trattato ai §§ 176, 355 ed alla stessa giurisprudenza oramai costante della stessa suprema Corte come al n. 11017 e precedenti. V. Repertorio generale ed indici alla voce *Sentenza*.

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13143 — TESTAMENTO PUBBLICO — ISTITUZIONE D'EREDE — AFFINE DEL NOTARO — (Art. 24 n. 3, 49 n. 3, 51 legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900 — Art. 771 cod. civ.).

È valida la istituzione in erede di persona affine entro il terzo grado del notaro che ha ricevuto il testamento — (Cass. Napoli, 7 maggio 1903 — Vaccaro c. Leone — SALVATI *Pres.* - CATURANI *Est.*).

Attesochè col primo mezzo del ricorso si censura adunque la sentenza denunziata, per avere la Corte d'appello, al pari dei primi giudici, estesa ai testamenti la sanzione di nullità per rapporti di parentela che la legge notarile del 25 maggio 1879 commina unicamente agli atti contrattuali: e la differenza ne risulta manifesta, soggiunge il ricorrente sig. Vaccaro, dalla combinazione degli art. 24, 49 e 51 della stessa legge; mentre pei testamenti in termini espressi va disposto che ne sia la legge notarile applicabile solo, ed in quanto conforme e consona al dettato del codice proc. civ.: talchè il codice civile di regola ne governa la materia. E poichè le nullità dei testamenti sono contemplate appunto dagli art. 771 e 773 di detto codice ne consegue di aver errato la Corte di merito nel ritenere nullo il testamento del fu Luigi Leone sol perchè il notaio Vaccaro, che ne rogò l'atto, si trovasse in rapporto di affinità in terzo grado con la erede istituita.

E per verità il ricorso del Vaccaro, a cui per questo primo verso aderisce implicitamente la erede istituita signora Cristina Leone insieme a suo marito con il loro controricorso, sembra al Collegio supremo abbastanza fondato.

Tutto il ragionamento, infatti, tenuto dalla Corte di appello nel confermare per questo lato la pronunzia dei primi giudici, si fonda su questi concetti.

Per il n. 3, essa disse, dell'art. 24 del R. decreto 25 maggio 1879, approvante il testo unico sul Notariato, il notaio è obbligato a ricusare il suo ministero per gli atti che contengono disposizioni che interessano, fra l'altro, suoi affini sino al terzo grado inclusivo.

L'art. 49 poi della stessa legge colpisce di nullità l'atto per tal modo stipulato, salvo il disposto dell'art. 1316 cod. civ., nullità, ben vero, che non possa estendersi oltre le disposizioni in contravvenzione al n. 3 del citato art. 24. Per l'art. 51 infine le disposizioni del cap. 1° tit. 3° del citato art. 24 si applicano pure ai testamenti ed agli altri atti, per quanto diversamente non sia sancito dal codice, dalla procedura civile, o dalle altre leggi del Regno.

Se dunque il notaio Vaccaro, soggiunse poi la Corte, è affine in terzo grado di Cristina Leone istituita erede universale dal testatore, la istituzione è nulla rispetto a costei, ma son validi però i legati, come bene aveva già ritenuto il tribunale in prima istanza.

Se non che la Corte così giudicando, non fece esatta applicazione dei principii che regolano la materia, e violava evidentemente le varie disposizioni di legge di cui è cenno nel detto primo mezzo del ricorso.

Non è dubbio, anzi tutto, che per l'art. 24 della legge notarile 25 maggio 1879 il notaio sia obbligato a prestare il suo ministero ogni volta che ne è richiesto; ma deve però ricusarlo in taluni casi quivi espressamente stabiliti, e fra l'altro, se l'atto contenga disposizioni che interessano lui stesso, la moglie sua od alcuno dei suoi parenti od affini in linea collaterale fino al terzo grado inclusivamente: ma da ciò non segue che il notaio possa con anticipazione rifiutarsi a ricevere un testamento, ignorando da sua parte quali disposizioni il testatore, dietro l'invito a lui fatto, sia poscia per dettargli, e tanto meno potrebb'egli sospendere poi l'atto, e rifiutarsi nel corso del testamento appena sentisse la nomina d'un suo parente od affine nei gradi testè indicati, giacchè verrebbe per tal modo ad impedire che il testatore facesse poi ben altre disposizioni per nessun verso attaccabili. Ed un argomento ne porgono gli art. 777 e 778 cod. civ. per cui il testamento pubblico va ricevuto da un notaio al quale il testatore dichiarerà in presenza dei testimoni assunti nell'atto la sua volontà, che sarà poi ridotta in iscritto per cura di esso notaio; e dopo darà questi lettura del testamento al testatore in presenza degli stessi testimoni. Tutto questo induce naturalmente a ritenere che non fosse possibile nella pratica l'applicazione dell'art. 24 della legge notarile ai testamenti per atto pubblico.

D'altronde la pretesa nullità della istituzione di erede nel caso concreto non sussiste: imperocchè l'art. 49 della citata legge notarile 25 maggio 1879 venne nella specie male a proposito invocata, per non esser desso applicabile agli atti di ultima volontà, sibbene agli atti contrattuali, siccome ben si appone il ricorrente.

Prova ne sia, che in detto art. 49 si fa rimando all'art. 1316 codice civile che sta sotto il titolo quarto delle obbligazioni e dei contratti: e l'art. 51 poi della stessa legge estende bensì il detto art. 49 anche ai testamenti, ogni volta che non siavi incompatibilità con le attinenti di-

sposizioni del codice civile. E la ragione si è manifesta; perchè l'erede ed i legatari chiamati dal testatore non sono contraenti, nè intervengono punto nei testamenti, in cui la scelta del notaio è data soltanto dalla fiducia di chi vuole disporre dei suoi beni pel tempo successivo al trapasso dalla vita alla morte. Le leggi notarili ed i codici precedenti dettavano, per verità, unica disposizione per i contratti e per i testamenti: ma la legge notarile vigente, quella, cioè, del maggio 1879, seguendo un sistema diverso e più razionale, dopo di avere nell'art. 49 determinati i casi che valgono ad inficiare i contratti, fra cui l'interesse dello stesso notaio e dei suoi parenti od affini nell'atto secondo i gradi, di cui all'art. 24, aggiunge poi nell'art. 51 una novella disposizione, prescrivendo l'applicabilità del detto art. 49 ai testamenti, solo quando non siavi incompatibilità con le disposizioni del codice civile. Nell'articolo 24, insomma, della legge notarile sono contemplati i casi di ricusa che, anche non osservati, non menano a nullità allo stesso modo, onde non può dirsi nulla una sentenza emessa con l'intervento d'un giudice non ricusato, o che non siasi astenuto; le nullità degli atti notarili poi sono quelle tassativamente prescritte dall'art. 49, ma esse, come soggiunge l'art. 51, non si riferiscono ai testamenti se non quando siano in armonia al codice civile. Ora i casi di nullità quivi stabiliti son quelli, di cui agli art. 771 e 773, nè vi è detto che non possa ricevere per testamento chi sia parente od affine in terzo grado inclusivo col notaio.

E poichè in tema d'incapacità la interpretazione dev'esserne in senso ristretto, ne segue di non potersi a quei casi tassativamente stabiliti dalla legge aggiungerne altri.

Ed era poi necessità che con l'art. 51 la legge notarile avesse eccettuati i testamenti dalle nullità dell'art. 49 richiamandosi in proposito alle disposizioni del codice civile, giacchè nei piccoli Comuni specialmente e sono moltissimi, ove risiede di ordinario un solo notaio, nella supposizione che egli vi avesse delle parentele, non potevasi privare un moribondo, che per avventura bisogno avesse del di lui ministero, del dritto di disporre in *extremis* del suo patrimonio, per mancanza di altro notaio indifferente da richiedersi in paesi diversi, con la probabilità ed anche il pericolo, che una morte imminente non avrebbe spesso dato tempo a cosiffatte ricerche.

Per tali motivi, la Corte cassa ecc.

Nota — Questa decisione viene ad avvalorare autorevolmente l'avviso da noi espresso al N. 12510, al quale, per non ripeterci, rimandiamo lo studioso lettore.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Decisioni della Corte dei Conti

N. 13144 — Impiegati — Pensione privilegiata — Malattia contratta a causa di servizio — (Art. 2, 82 legge T. U. sulle pensioni 21 febbraio 1895, n. 70).

Se unicamente per la insalubrità del luogo ove risiede l'impiegato, esso viene colpito da una infermità ivi dominante ed al cui pericolo vanno soggetti tutti gli abitanti nella località stessa, non si può in ciò trovare fra il servizio e la malattia quella relazione di causa ed effetto, che la legge contempla per dar diritto alla pensione eccezionale; ma se i servizi che quell'impiegato doveva compiere ed ha compiuto sono tali per loro speciale natura che per bene disimpegnarli abbiano dovuto esporlo in modo particolare e più pericoloso che non sia per la generalità degli altri abitanti all'azione nociva di quelle cause che hanno prodotto l'infermità, devesi in tali circostanze ritenere la malattia come contratta a causa dell'esercizio delle funzioni, e sorge il diritto alla pensione contemplata dall'art. 2 del testo unico.

Nella specie: è da ritenersi sufficientemente stabilita la derivazione dell'infermità dal servizio se si tien conto sia del complesso dei giudizi tecnici raccolti circa l'origine e la natura dell'infermità, sia dell'indole e qualità delle funzioni dall'impiegato esercitate, sia dei numerosi, difficili e pericolosi servizi da lui resi in quel periodo di tempo nel quale la infermità incominciò, progredì e giunse al punto da non lasciargli speranza di guarigione, sia infine e specialmente della ben constatata mancanza di ogni altra causa a cui la malattia si potesse ragionevolmente attribuire.

Al parere unanime, collegiale e ripetuto di medici scelti dall'Amministrazione, i quali conclusero che l'infermo era affetto da meningomielite cronica che ritennero causata dal freddo umido delle località nelle quali esso dovette risiedere per ragione di servizio, non vale opporre il parere dell'Ispettorato di sanità pubblica che il freddo, l'umido, gli strapazzi costituiscano influenze nocive di carattere generale le quali predispongono ad un gran numero di malattie, ma che non possono ritenersi come causa determinante di alcuna, quando invece gli scrittori medici che la mielite fecero oggetto di loro studi ritengono che causa determinante di essa si abbiano a considerare

appunto i repentini raffreddamenti, il sudore represso e gli strapazzi corporali — (Corte dei Conti - sez. un. - 5 giugno 1903 — Ric. Varricchio (Avv. G. Avezza) — Finali *Pres.* - Pagnolo *Rel.*).

Nota — A questi principî largamente riassunti dalla decisione ottenuta dal nostro Studio legale, qualche parola di commento.

La prima massima ci pare restringa di troppo la portata dell'art. 82 della legge, tradisca il fine del legislatore, riduca ai minimi termini la causa di servizio. La limitazione che la Corte vuole porre si spiega col carattere di *eccezionale* da essa attribuita alla pensione accordata dal citato art. 82 e che la legge si guarda bene dal chiamare privilegiata o di favore. Tali espressioni sono state adottate in pratica per intendersi meglio e più brevemente, ma non debbono condurre alla conclusione di un'interpretazione restrittiva. La pensione di cui trattasi, concessa all'impiegato che per causa dipendente dal servizio si rese inabile a continuare nelle sue funzioni, è precisamente la regola, come è regola che abbia diritto al massimo della pensione l'impiegato che ha compiuto 40 anni di servizio. Diversa è solo la causa, il movente giustificativo del diritto a pensione, che nel secondo caso rappresenta, come fu più volte definita, un assegno vitalizio che il Governo concede in rimunerazione di prestati lunghi servigi; nel primo è un doveroso e pur sempre inadeguato risarcimento del sacrifizio della salute o della vita, imposto all'impiegato, sia pure per ragioni ineluttabili di ordine pubblico. Così inteso - e ci pare che non dovrebbe altrimenti intendersi - il diritto a pensione, saremmo indotti a vedere il carattere di privilegio piuttosto in quello spettante all'impiegato anziano concessagli unicamente per considerazioni di opportunità ed umanità, ma *nullo jure cogente*, che non nella cosidetta pensione di favore che trova la sua ragione d'essere nel principio di diritto naturale che chi è causa ad altri di danno è tenuto a risarcirlo. La società ha diritto di difendersi e di giovarsi all'uopo dell'individuo singolo; ma ha anche l'obbligo di rispettarne la salute e la vita ed il dovere di indennizzarlo del danno sofferto.

Da questi principî generali ed astratti, che non vorremmo sembrassero troppo arditi e sovversivi come quelli che urtano contro un modo di pensare, diremmo consuetudinario e supinamente accolto, e che noi esponiamo unicamente per non lasciare per avventura radicare una teoria non conforme ad equità, ad umanità ed a giustizia, dovrebbe derivare una maggiore larghezza nel valutare

le cause di servizio, e, per stare nel caso della decisione presente, la condanna della teoria sancita dalla Corte, che la sola residenza in luoghi malsani non possa mai fare acquistare diritto alla pensione, diciamo pure di favore.

La ragione che dovrebbe giustificare - secondo la Corte - questa sua tesi si è che alle stesse cause perniciose sono soggetti tutti gli abitanti nella località stessa e che per ciò l'impiegato non è posto in una condizione speciale che aggravi per lui il pericolo di malattia.

È una pura e semplice affermazione, di cui la stessa Corte dei conti non è mai riuscita a dare convinciente dimostrazione. E non sarebbe invero possibile, perchè, fra altro, il presupposto necessario di siffatta dottrina è erroneo, essendo risaputo che per il mirabile fenomeno dell'adattabilità dell'organismo umano o della naturale selezione degli individui più vigorosi coloro che derivano da generazioni vissute sempre in determinate circostanze di climi e di luoghi si rendono refrattari ai mali che nelle medesime circostanze colpiscono irremissibilmente chi è abituato individualmente o per atavismo ad altri climi, ad altri luoghi. L'Esquimese vive in regioni ove chiunque altro rimarrebbe assiderato; il Negro resiste ai calori equatoriali che annienterebbero qualsiasi altro organismo. Così l'impiegato nato e cresciuto nelle aure miti e balsamiche della riviera ligure, deperisce e muore per i miasmi delle valli di Comacchio o delle Maremme toscane, che lieve danno arrecano invece alla speciale fibra degli indigeni.

E d'altra parte il privato cittadino pone la sua residenza ove gli aggrada, è libero di trasportarla altrove non appena si avveda che il clima non si addice alla sua costituzione; l'impiegato va e deve andare ove l'Amministrazione lo richiede e non sempre gli è dato di essere trasferito in più salubri residenze, nonostante ch'egli adduca ragioni gravi di salute, già intaccata o deperita. E ciò anzi costituisce il Governo in colpa, poichè se non si può volere che intiere regioni restino prive di servizi pubblici e siano messe al bando dalla vita della nazione sol perchè in esse infelici sono le condizioni sanitarie, si può però e si deve pretendere che l'Amministrazione tuteli meglio la salute dei propri funzionari destinandovi quelli nati e vissuti in quei luoghi o facendoli quanto meno risiedere poco tempo in climi insalubri, e trasferendoli in migliori sedi non appena incominciano a palesarsene le perniciose conseguenze. È questione di umanità.

Orbene; se la residenza dell' impiegato è forzata ed imposta da ragioni di servizio; se l'impiegato diviene inabile per malattia dipendente dalla residenza in luoghi malarici, a rigor di logica non si può negare che la malattia sia da attribuirsi a cause di servizio.

Nè ciò urta colla giurisprudenza della Corte dei conti in altre occasioni, e rimane anzi assai al disotto della benigna e generosa interpretazione altre volte seguita. Citeremo solo alcuni casi.

Con sentenza 24 aprile 1891 (*Mass.* n. 8880) fu attribuita pensione privilegiata alla vedova dell'impiegato morto per febbre perniciosa contratta nell' attraversare luoghi malarici per recarsi in missione; con decisione 24 marzo 1892 (*Mass.*, n. 9084) si usò uguale trattamento considerando come dipendente da cause di servizio la morte occasionata da residenza in clima micidiale e da repentino cambiamento di residenza. La pensione di favore venne pure concessa alla vedova del Comm. Romeo, cui poterono avere accelerato la morte le gravi occupazioni di Direttore generale del catasto che gli impedirono di usufruire del congedo annuale e di poter curare la sua malferma salute (decisione 21 febbraio 1902 — *Mass.*, n. 12751), ed alla vedova del Prof. Comboni, affetto da ben cinque malattie, la cui morte si attribuì al fatto di essere stato costretto ad interrompere la iniziata cura per improvviso richiamo in servizio (decisione 2 aprile 1903 — *Cons. Comuni*, 1903, 111), come già era stata liquidata alla vedova del Comm. Aprile con decisione 19 luglio 1895 che per la sua importanza e perchè non ci consta sia stata mai resa di pubblica ragione riteniamo opportuno riportare nei seguenti suoi considerando in diritto:

« Che in conformità a quanto si legge nella dichiarazione medica, il fu Comm. Aprile tre anni prima che si presentassero i sintomi della lesione organica del cuore, cioè tre anni prima della morte, era perfettamente sano e dotato di robusta costituzione;

« Che non può omettersi di tenere nel dovuto conto la circostanza che la malattia ebbe principio dopo che da oltre quattro anni esercitava le importanti funzioni di sostituto Procuratore Generale.

« Che nonostante i consigli del medico e per soverchia delicatezza, non pensando al certo alle funeste conseguenze che gli avrebbero potuto derivare, si astenne dal fare alcun passo ond' essere esonerato da quell' ufficio;

« Che perciò egli ha continuato a trovarsi necessariamente esposto a tutte le emozioni che sono inevitabili specialmente quando avvengono gravi discussioni alle pubbliche udienze della Corte;

« Che il non comune interessamento nello attendere al suo incarico è posto in evidenza dal certificato emesso dal suo superiore immediato;

« Che per fatti che qui non è opportuno di rammentare, ma che sono a piena conoscenza della Corte, il fu Comm. Aprile fu funestato da gravissimi patemi d'animo precisamente negli ultimi giorni della sua vita;

« Considerato, in tesi generale, che le emozioni ed i patemi d'animo esercitano una azione perniciosa sul fisico debilitandone la fibra e rendendo facile lo sviluppo di una malattia per la quale forse l'individuo non aveva naturale predisposizione;

« Che data pure la predisposizione, la malattia stessa può, col mantenersi delle cause che l'han prodotta, aggravarsi a tal punto da troncare una esistenza che a condizioni calme ed ordinarie avrebbe potuto durare per lungo tempo.

« Considerato che nel caso speciale, senza il perdurare delle cause emozionanti e dei patemi d'animo, non sarebbe avvenuta la morte prematura del Comm. Aprile, morte che ha gettato nello squallore la numerosissima sua famiglia la quale ritraeva unicamente da lui i mezzi di vivere e che per lo insieme delle circostanze di fatto più sopra esaminate può ritenersi applicabile a favore della vedova il benigno disposto dell'art. 24 della legge 14 aprile 1864 riportata all'art. 110 del T. U. approvato col R. D. 12 febbraio 1895 n. 70. P. q. m. ecc. ».

Se circostanze passeggiere, accidentali, temporanee, di lieve momento, che evidentemente ebbero funeste conseguenze solo perchè trovarono terreno adatto in organismi già malati ed esausti, valsero a far ritenere diretto ed immediato il nesso tra esse e la morte dell'impiegato, con quale logica può negarsi che sia da attribuirsi a causa di servizio la malattia contratta per il continuo assorbimento dei germi malarici in residenze forzate, ove ogni cura sarebbe impossibile e vana?

No; non può assolutamente sostenersi la teoria oggi affermata per incidenza dalla Corte, e vogliamo augurarci ch'essa persevererà sulla buona via che è tracciata dalla stessa sua giurisprudenza che a titolo d'onore abbiamo voluto esporre.

La seconda massima ci richiama alla mente la triste posizione del povero impiegato rovinato nella salute a causa del suo impiego, impotente al lavoro, stretto dai bisogni per la meschinità della pensione accordatagli, mentre tale posizione sarebbe stata giustamente alleviata, come ora ha fatto la Corte, alla quale si è non invano rivolto, se la II sezione e la Procura generale nel liquidare la pensione avessero voluto tener conto di tutte le circostanze che mili-

tavano in suo favore e se non si fossero onninamente affidate al parere teorico ed astratto di un Ispettorato di sanità pubblica, sconfessato mirabilmente dai competenti medici scelti dall'Amministrazione, dagli scrittori e dalla scienza e di cui fece lodevole giustizia la stessa Corte con la terza massima.

PARTE SESTA — COSE DIVERSE

Atti della Associazione demaniale

N. 13145 — Nell'ultima adunanza la Presidenza riferì di aver comunicato al Direttore generale del Demanio Comm. Solinas-Cossu il voto annunziato al n. 13101 delle *Massime*, e di essere in grado di assicurare che siffatta comunicazione è stata accolta con cortese deferenza verso l'Associazione. Cosicchè si può star sicuri che non verranno meno nel Comm. Solinas i benevoli intendimenti a pro' di tutto il personale demaniale, e che non sono fondati su solida base i timori, che, forse per inesatta cognizione delle peculiari modalità delle divisate riforme, eransi fatta strada in taluni. V'è quindi da augurarsi che in tempo non lontano gli auspici possano essere confermati dai fatti.

La Presidenza informa pure che l'Onorevole Deputato Calissano si è gentilmente assunto il nobile compito di patrocinare in Parlamento l'aspirazione di alcuni ispettori demaniali per l'esenzione delle loro indennità di giro dall'imposta di R. M. Il Consiglio accolse con plauso la comunicazione ed incaricò la Presidenza di manifestare all'Onorevole Calissano la propria gratitudine.

Il Consiglio, informato che la Cassa mutua cooperativa di sovvenzioni e risparmio fra gli impiegati delle pubbliche amministrazioni in Roma compie operazioni di anticipazione verso cessione del quinto degli stipendi, deliberò di entrare in trattative con essa per agevolare possibilmente ai Demaniali la prestazione dei supplementi di cauzione.

Fu pure deciso di prendere in esame il disegno di legge sullo stato degli impiegati civili testè presentato al Senato, ed all'uopo fu deliberata la nomina di una commissione, alla quale i soci potranno far pervenire i loro eventuali apprezzamenti e proposte.

Ha proceduto infine all'ammissione di nuovi soci, e, sbrigati altri affari di minore importanza, deliberò *in via eccezionale e per questa prima volta* di spedire apposita circolare per invitare al saldo del contributo del primo anno sociale i soci ritardatari delle provincie non provviste di Comitato proprio.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13146 — Sig. avv. **N. A.** n. 1489 — PATROCINIO GRATUITO — *Onorari.* — Il quesito riguarda il difensore ufficioso e le parti in causa, e non è quindi materia del nostro giornale. Trattandosi di rinunzia alla lite, non essendovi nè condanna alle spese, nè conseguimento di utili pare anche a noi che non competano al difensore ufficioso onorari, per quanto questi siano stati inscritti a campione per provvedimento del Presidente che non può dirsi una sanzione del diritto.

G. AVEZZA, *Direttore.*

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Disposizioni di legge

N. 13147 — Tasse di registro e bollo — Notari — Cancellerie e segreterie giudiziarie.

Dalla nuova legge sull'ordinamento delle cancellerie e segreterie giudiziarie 2 luglio 1903, n. 259 e dal relativo R. D. 17 luglio 1903, n. 313 per il coordinamento della stessa legge riproduciamo solo le disposizioni che interessano i Notari e le tasse di bollo e registro.

Legge — Art. 5. Verificandosi presso un'autorità giudiziaria il caso di mancanza o di impedimento del cancelliere, del vice-cancelliere, o del vice-cancelliere aggiunto, possono essere assunti a farne le funzioni il cancelliere o uno dei vice-cancellieri aggiunti addetti ad altra autorità giudiziaria del luogo, o il segretario o vice-segretario addetto al pubblico ministero, o un alunno, o, in loro mancanza, *un notaro esercente*.

Art. 21. Gli atti, i decreti, le sentenze e le copie nei procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, e gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti di cui all'art. 19, n. 1, della legge 4 luglio 1897, n. 414, saranno scritti sulla carta bollata di ordinaria dimensione da centesimi 30 (compreso l'aumento di due decimi) quando il valore del procedimento non superi L. 30, e sulla carta pure di ordinaria dimensione, da centesimi 60, quando il valore ecceda le 30 ma non superi le 50 lire.

Le disposizioni dell'art. 30 della detta legge sono estese alla scritturazione della carta bollata per gli originali e le copie degli atti giudiziari in tutti i procedimenti di competenza dei giudici conciliatori, ferme per il resto le disposizioni dell'articolo 19 della legge 4 luglio 1897, n. 414.

Art. 22. Per gli originali dei verbali di conciliazione o delle sentenze definitive dei conciliatori aventi per oggetto un valore di oltre 30 a 100 lire, la tassa fissa di registro stabilita dall'art. 132 della tariffa annessa alla legge 20 maggio 2897, n. 217, è trasformata in tassa di bollo, la quale sarà corrisposta mediante impiego, per il primo foglio di carta bollata di prezzo comprensivo anche della stessa tassa di registro. Nei casi in cui manca il corrispondente tipo di carta bollata, verrà fatto uso per il primo foglio di carta di prezzo immediatamente inferiore, supplendo alla deficienza mediante marca da bollo d'applicarsi con le norme da stabilirsi nel regolamento, sotto la solidale responsabilità del conciliatore e del cancelliere.

R. D. 17 LUGLIO 1903 N. 313 — Art. 10. Gli atti fatti anteriormente al 18 luglio 1903 dei quali occorra fare uso in giudizio davanti i conciliatori possono essere prodotti come si trovano, purchè siano conformi alle leggi di bollo e registro allora vigenti.

Le stesse prescrizioni anteriori continueranno ad osservarsi durante il mese di luglio 1903:

a) per la produzione in giudizio di dimande o difese e relative copie già preparate in cause pendenti a tutto il 17 luglio suddetto;

b) per i provvedimenti sopra ricorsi prodotti a tutto il giorno stesso, escluse le copie di ricorsi e provvedimenti fatte dopo detto giorno, che debbono essere scritte sulla nuova carta;

c) per la prosecuzione degli atti d'istruzione rimasti incompiuti nel giorno predetto;

d) per la pubblicazione di sentenze originali che a tutto il medesimo giorno 17 luglio 1903 si trovassero già scritte e non pubblicate.

A cominciare col 1° agosto 1903 debbono nei casi suindicati osservarsi le disposizioni della nuova legge.

Art. 11. — Le copie rilasciate ed autenticate a tutto il 17 luglio 1903 possono essere notificate successivamente, ma la relazione deve essere redatta in carta col bollo prescritto dalla nuova legge.

Art. 12. Finchè non sia provvisto con Regolamento ai termini dell'articolo 22 della legge, la marca da bollo da centesimi sessanta da aggiungersi alla carta bollata da lire una e centesimi venti compreso il doppio decimo, deve essere applicata ed annullata dal ricevitore del registro prima che la carta sia messa in vendita.

Art. 13. Qualora si eseguisca deposito in carta bollata e questa non venga interamente impiegata negli atti pei quali era destinata, il cancelliere è in dovere di darne tosto avviso al depositante per ritiro della carta avanzata.

Il conciliatore deve vegliare alla osservanza di questa prescrizione.

Il cancelliere che ometta o ritardi di oltre quindici giorni la spedizione di detto avviso incorrerà nella pena pecuniaria da lire cinque a cinquanta, da applicarsi dal pretore sull'istanza del procuratore del Re o da chi funge da pubblico ministero presso le preture, sentito il funzionario, e salvo le pene comminate dal Codice penale nel caso di appropriazione del deposito.

In dipendenza delle trascritte disposizioni la Direzione generale del Demanio ha emanato la Norm. 58 in data 21 luglio 1903 del *Boll. Uff. Dem.*, colla quale, oltre ad alcune disposizioni relative al servizio interno degli uffici, alla vendita e al cambio delle marche supplementari e della carta bollata da cent. 10 ed alla cessazione col 20 agosto 1903 del registro speciale N. 3, avverte che:

Col giorno *18 corrente mese* (di luglio), è cessato l'uso della carta filigranata bollata da cent. 10, per gli atti, decreti, verbali, sentenze e copie nei procedimenti di competenza dei Giudici Conciliatori, e riguardanti un valore non superiore a lire 50, o per gli atti e scritti che si presentano negli stessi procedimenti; come pure è cessato l'obbligo di assoggettare alla formalità della registrazione gli originali dei verbali di conciliazione e delle sentenze definitive dei Conciliatori, aventi per oggetto un valore di oltre trenta a cento lire, posti in essere dopo il 17 luglio 1903.

Epperò, a cominciare dal 18 corrente mese, per tutti gli atti in genere, nei procedimenti dei Giudici Conciliatori, si dovranno adoperare le seguenti qualità di carta filigranata bollata di ordinaria dimensione:

a) da cent. 25 nei procedimenti di valore non superiore a lire trenta;

b) da cent. 50 nei procedimenti di valore eccedente le trenta e non le cinquanta lire;

c) da lire 1 nei procedimenti di valore eccedente le cinquanta lire;

d) da lire 1, munita di marca da bollo a tassa fissa da centesimi cinquanta, per il primo foglio degli originali dei verbali di conciliazione e delle sentenze definitive, quando abbiano per oggetto un valore da oltre lire trenta a cinquanta. Circa la determinazione di questo valore pei verbali di conciliazione e per le sentenze in parola, sono da tenersi presenti le dichiarazioni fatte con la normale 148 del *Bollettino Demaniale* per l'anno 1895 (1).

e) da lire 2, per il primo foglio degli originali delle sentenze definitive riguardanti procedimenti di valore superiore alla cinquanta lire, quando la sentenza venga invece pronunziata per un valore di oltre trenta a cinquanta lire. In tal caso la maggior tassa di bollo dovuta per il primo foglio sta a sostituire la tassa di registro di lire una, cui le stesse sentenze si sarebbero dovute assoggettare a termini dell'articolo 132 della tariffa annessa alla legge di registro, giusta le distinzioni fatte con la citata Normale 148 del *Boll. Dem.* per l'anno 1895. I fogli intercalari delle sentenze della specie dovranno redigersi in carta bollata da lire una, dovendosi avere riguardo per essi al valore spiegato nella domanda e confermato in udienza;

f) da lire 3, per il primo foglio degli originali dei verbali di conciliazione e delle sentenze definitive, quando abbiano per oggetto un valore da oltre cinquanta a cento lire.

L'obbligo della registrazione, entro i venti giorni dalla pubblicazione, con la percezione delle tasse di che all'articolo 132 della tariffa annessa alla legge di registro, continuerà invece, ai sensi dell'art. 10, lettera *d*, ed ultimo comma del summentovato Decreto Reale, per gli originali

(1) *Massime*, n. 10238 — *Repertorio 1887-96*, pag. 260.

delle sentenze definitive dei Conciliatori, aventi per oggetto un valore da oltre 30 a 100 lire, che a tutto il giorno 17 luglio 1903, si trovassero già redatte e non ancora pubblicate.

Quando invece le dette sentenze venissero pubblicate dopo il 31 luglio corrente, i relativi originali si dovranno assoggettare alle tasse di bollo stabilite dalla nuova legge, ed andranno esenti dalla formalità del registro.

È ovvio, che saranno da assoggettarsi alla formalità del registro i verbali di conciliazione posti in essere, e le sentenze pubblicate, prima dell'attuazione della nuova legge.

Lo stesso è a dirsi delle conciliazioni, che hanno per oggetto un valore superiore di lire cento, ovvero un valore indeterminato, alle quali, giusta le norme speciali per la liquidazione e riscossione delle tasse di registro, di che all'art. 132 della tariffa anzidetta, saranno da applicarsi, anche dopo l'attuazione della nuova legge, le tasse fisse, proporzionali o graduali di registro, stabilite nella parte prima della tariffa medesima, secondo la natura della convenzione.

Ben s'intende, che per gli originali di quest'ultime conciliazioni si dovrà, come per il passato, fare uso di carta bollata da lire una, anche per il primo foglio, a' sensi dell'art. 19, n. 27, della surriferita Legge di bollo, del 4 luglio 1897.

L'applicazione delle marche da bollo a tassa fissa da cent. 50, sul margine superiore non lineato del foglio, in prossimità dell'impronta del bollo ed il relativo annullamento col bollo a calendario, dovranno dai Ricevitori del registro effettuarsi contemporaneamente alla vendita della carta filigranata da una lira, giusta il disposto dell'art. 12 del citato Decreto Reale; onde rimane escluso che sui fogli di carta bollata già venduti, debbano i Ricevitori far luogo all'applicazione delle stesse marche.

I Ricevitori del registro e bollo dovranno curare che l'impressione del bollo a calendario sulle marche in discorso riesca nitida e completa, ed inoltre prenderanno nota dell'applicazione delle stesse marche sul Registro Mod. 6, avvertendo che con un'unica annotazione si potrà fare sul registro medesimo constare del numero delle marche applicate in ciascun giorno.

Atti ufficiali

N. 13148 — Relazione del Direttore generale del Demanio per l'esercizio finanziario 1901-1902. *(Continuazione V. nn. 13131, 13125 e 13114).*

Ora, per finire, poche parole intorno al personale.

Dei volontari demaniali, della prima maniera, cioè con esami esclusivi dell'Amministrazione demaniale, che al 30 giugno 1901 erano 118, N. 21 furono nominati Ricevitori del registro, 1 dimissionario e N. 17 passarono ad altre amministrazioni; diserzione abbastanza sensibile per dimostrare come la carriera demaniale abbia meno attrattive delle altre, perchè più lunga, più faticosa, più irta di difficoltà, più soggetta ad umilianti ed eccessivamente rigorosi controlli, più esposta a responsabilità; sì che ne restarono al 30 giugno 1902 in servizio N. 79, ai quali devonsi aggiungere N. 4 pei quali fu revocato il passaggio ad altre amministrazioni. Onde ne rimasero N. 83.

Ora, come si sa, vengono assegnati all'Amministrazione demaniale dal novero dei volontari che dettero gli esami complessi per l'Amministrazione finanziaria in genere, come avvenne con le assegnazioni rese note nel *Bollettino del personale* del 21 luglio 1903 e nel fasc. XXI delle *Massime*.

I commessi gerenti al 30 giugno 1901 erano N. 157; N. 2 passarono ad altre amministrazioni, N. 9 furono nominati Ricevitori del registro; sì che ne restarono al 30 giugno 1902 N. 146; numero che a quest'ora trovasi assai ridotto, tanto che molti Ricevitori sono in serio pensiero per la imminente mancanza di questo personale di indispensabile aiuto. D'onde una necessita impellente di provvedere ad una sistemazione degli Uffici, ed un motivo per ammettere per un'ultima volta a concorso i commessi che, allettati dalla prospettiva della carriera abbandonarono ogni altra via per dedicarsi alla preparazione per la carriera di commesso gerente, o per regolare in qualche altro modo la loro posizione, o ammettendoli a concorrere a posti della carriera d'ordine nei Ministeri e nelle Intendenze.

Intorno al personale degli Ispettori e dei Ricevitori la relazione, spende poche parole, troppo poche per dare la meritata soddisfazione all'amor proprio, forse perchè questa soddisfazione più che da qualunque elogio è data dai risultati della intelligente, efficace e zelante opera di questi benemeriti funzionari.

« La revisione degli elaborati degli Ispettori di circolo, accuratamente eseguita dagli Ispettori superiori, ha dato e continua a dare il mezzo di controllare efficacemente il funzionamento degli uffici esecutivi, d'impartire le norme occorrenti per la retta interpretazione ed applicazione delle leggi tributarie, e di imprimere un più rapido movimento all'opera dei Ricevitori del registro e degli Ispettori di circolo.

« Diversi pure sono stati gli incarichi di inchieste e di verifiche affidate ai detti funzionari superiori presso gli uffici esecutivi ed anche presso gli uffici direttivi.

« Con la revisione amministrativa dei rendiconti sui mandati a disposizione delle Intendenze per i capitoli del bilancio passivo delle Fi-

nanze che riguardano spese di liti e le restituzioni e rimborsi, è stato affidato agli Ispettori superiori l'importantissimo incarico di vedere se le Intendenze fanno buon governo delle leggi tributarie nell' esercizio delle attribuzioni di primo grado ai detti uffici delegate fino al limite di L. 5,000 ». Purchè la conclusione non sia che *sero medicina paratur!*

« L'opera degli Ispettori di circolo si è svolta, come per lo passato, alacre e solerte; e sebbene nel corso dell'esercizio 1901-1902 essi siano stati distolti dalle ordinarie loro occupazioni con incarichi speciali del Ministero di Grazia e Giustizia e di quello della Pubblica Istruzione, lo stato delle verifiche al 30 giugno ultimo era abbastanza soddisfacente ».

Eccone in cifre alcuni risultati.

Furono passati ad esame e verifica di atti e denunzie N. 4,665,333, con un aumentó in confronto dell'esercizio 1900-1901 di N. 674,710. Ed hanno dato i seguenti prodotti:

per tassazioni erronee e addebiti a data corrente, rilievi	N.	20,581	per L.	1,139,167.40
per atti non registrati e denunzie omesse.	»	13,250	»	1,210,205.03
per contravvenzioni accertate con verbali.	»	48,437	»	5,084,431.99
nell' interesse del fondo per il culto . .	»	247	»	28,995,17
Sono in tutto rilievi. .	N.	82,515	per L.	7,462,799.59

Per non allargare oltre il bisogno questa nostra rassegna ci è forza di omettere le assennate considerazioni che la relazione porge ad ogni entrata a spiegazione delle differenze tra i due esercizi; ci basta rilevare i risultati degli accertamenti di valori nei trasferimenti per successione e per atti tra vivi, che tra concordati, in massima parte, e procedimenti di stima dettero un totale

nelle successioni di	N.	27,298	per L.	3,043,422.94
e sugli atti tra vivi	»	11,880	»	745,250.30
Totali. .	N.	39,178	per L.	3,788,673.24

e così con un benefizio complessivo di oltre **undici milioni** di lire, frutto del lavoro intellettuale e materiale degli Ispettori e Ricevitori. Onde noi domandiamo se sia lecito ancora esitare ad esaudire i voti di un personale cotanto benemerito.

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13149 — Tassa di registro — Contratti verbali di locazione — Durata a mese — Esenzione — Limiti — Abitazioni — Botteghe — Apprezzamento insindacabile — (Art. 155 T. U. Reg.).

La esenzione dalla registrazione dei contratti verbali di locazione si desume dallo ammontare della pigione ragguagliata ad anno.

Cessa la esenzione se la locazione, denunziata per un mese abbia continuato per oltre un anno, sia pure come conseguenza di tacite riconduzioni.

È giudizio di fatto non errato in diritto e perciò incensurabile in cassazione, l'avere la Corte di merito ritenuto, in base a documenti, che il corrispettivo delle abitazioni eccedeva le L. 160, e quello delle botteghe le L. 120 — (Cass. Roma 29 maggio-10 giugno 1903 — Finanze c. Romeo — CASELLI *Pres.* - BAUDANA *Est.*).

(Omissis) — **Diritto. Con la legge sulle tasse di registro in data 21 aprile 1862 n. 585 erano esenti da tassa le locazioni e conduzioni di beni immobili della durata non minore di un anno quando l'annuo fitto non eccedesse le annue lire cento, e quelle della durata minore di un anno qualunque fosse la somma dei fitti. Con la legge del 14 luglio 1866 n. 3121 si stabiliva la durata non minore di tre mesi qualora il corrispettivo del contratto non eccedesse le trimestrali lire trenta, e, trattandosi di pigione per abitazione, non eccedesse le trimestrali lire quaranta.**

Ma non tardarono a verificarsi inconvenienti, perchè molte locazioni tuttochè in realtà convenute ad anno o più, si facevano sempre figurare per una durata minore, allo scopo di esimerle dalla tassa.

E perciò con le successive leggi del 13 settembre 1874 n. 2076 (art. 150 n. 2) e del 20 maggio 1897 n. 217 (art. 155), si stabilì la esenzione dalla registrazione per le locazioni d'immobili fatte per contratto verbale qualora il corrispettivo non ecceda le lire 120 all'anno, e, trattandosi di pigione per abitazione, non ecceda le lire 160 all'anno.

Dalle parole della vigente legge chiaro apparisce che per la accordata esenzione si ha riguardo allo ammontare della pigione calcolata sempre ad anno, quantunque la locazione si sia pattuita per minor tempo. E perciò il Romeo non ha diritto all'esenzione, perchè le locazioni verbali da lui denunziate per un mese durarono in fatto oltre un anno, sia pure come conseguenza di asserte tacite riconduzioni.

Invano si invocano le disposizioni degli articoli 23 e 41 perchè esse si riferiscono, non già all'esenzione della tassa, cui provvede il successivo art. 155, ma alla percezione o al pagamento della tassa proporzionale, allo scopo di determinare le norme per la formazione del capitale imponibile in relazione ad un atto vero e definitivo, mentre gli atti di cui ora è questione non corrispondono alla vera e reale durata della locazione oltre l'anno, mentre si denunziarono soltanto a mese.

Riguardo all'ammontare della annua pigione, la Corte di Appello di Messina, con giudizio di fatto non errato in diritto e perciò incensu-

rabile in cassazione, ha ritenuto, che l'annuo correspettivo delle due abitazioni eccedeva le lire 160, e quello delle quattro botteghe eccedeva le lire 120. Così giudicando, non ha omesso di esaminare convenientemente tutti i documenti *hinc inde* prodotti, deducendone motivi di convinzione, non ha mancato al debito della motivazione, e non si è contraddetta.

Ond'è che rigetta il ricorso di Paolo Romeo contro la sentenza della Corte di Appello di Messina in data 16-25 luglio 1901 e condanna il ricorrente alla perdita del deposito, alle spese di questo giudizio che si liquidano in lire 32 oltre lire 100 per onorario di avvocato; riserva poi all'amministrazione finanziaria le ragioni per il risarcimento dei danni.

Nota — Sulla prima massima non vi è nulla a dire, poichè rispecchia la pura parola della legge.

Se abbiamo ben compreso e desunto la seconda massima, dobbiamo esprimere il dubbio che dessa non corrisponda intieramente allo spirito della legge o che vi sia alcunchè di troppo nella motivazione.

Diciamo che vi sia alcunchè di troppo, perchè una volta che la Corte accettava il giudizio del Magistrato di merito che ritenne l'ammontare delle pigioni ragguagliate ad anno eccedente i limiti concessi alla esenzione, non aveva più bisogno di escludere la esenzione per il fatto di essere le locazioni durate effettivamente oltre l'anno.

Se questo è realmente stato l'argomento principale od anche soltanto uno degli argomenti; se in altri termini la Corte ritenesse davvero che la durata di fatto oltre all'anno bastasse per sè sola ad assoggettare le locazioni verbali ancorchè conchiuse a mese, noi non potremmo essere d'accordo, perchè l'argomento ci pare contraddica allo spirito della disposizione ed alla mente del legislatore, quale traspare dalle stesse fasi della disposizione accennata dalla Corte, per le quali. abbandonato ogni elemento sulla durata, la base ed il movente della esenzione vennero a concentrarsi unicamente nell'ammontare dei corrispettivi, nè è lecito aggiungere ed introdurre altri elementi che la legge non solamente non ha contemplato, ma ha voluto escludere. D'altronde le tacite riconduzioni non alterano la natura e la limitazione del contratto, costituendo esse altrettanti contratti governati dalla stessa disposizione della legge che ha voluto avere un riguardo alla tenuità delle locazioni, e che considera i contratti non *a posteriori*, ma nella loro formazione.

A maggiore spiegazione della terza massima è da sapersi che da

parte del contribuente si sosteneva che anche per le botteghe si avesse da ritenere la misura stessa stabilita per le abitazioni, cioè il minimo di L. 160 e non quello di L. 120, potendosi le botteghe equiparare e servendo spesso e potendo sempre servire anche di abitazione.

La Corte suprema non discusse e non accennò nemmeno la questione sollevata dal contribuente.

Le *Massime* intesero di risolverla nel 1875 al n. 3947 per l'equiparazione, partendo più che dalla parola della legge, dalla pratica e dalla possibilità *a priori* che le botteghe siano destinate anche ad abitazione. Noi non siamo di questo parere e riportandoci appunto *a priori*, cioè al momento ed all'oggetto della stipulazione siamo piuttosto disposti ad escludere l'equiparazione, poichè pel loro scopo e nella loro naturale destinazione le botteghe servono generalmente e di regola al commercio e non ad abitazione. Ed è alla regola che deve riportarsi la legge poichè " *ad ea potius debet aptari jus quae et frequenter et facile quam quae perraro eveniunt* ".

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13150 — TESTAMENTO OLOGRAFO — SCRITTURAZIONE — AIUTO MATERIALE — NULLITÀ — (Art. 775, 804 cod. civ.).

Il testamento olografo è nullo quando la mano del testatore sia stata materialmente aiutata nella formazione delle lettere e delle parole.

È ammissibile la prova testimoniale diretta ad accertare tale circostanza — (App. Venezia, 24 marzo 1903 — *utrinque* Norcen — GALLOTTI *Pres.* - GALVANI *Est.*).

L'appellante riconosce che l'art. 775 cod. civ. vuole per la sua validità che il testamento olografo sia scritto per intero, datato e sottoscritto di mano del testatore, sotto pena della nullità sancita dal successivo art. 804 detto codice, e quindi ammette che qualora la mano del testatore fosse stata materialmente aiutata nella formazione delle lettere e delle parole, non potrebbe più dirsi che il testamento fu veramente scritto di mano del testatore e sarebbe inevitabilmente nullo.

Ma sostiene che la sentenza appellata interpretò erroneamente le prove proposte da esso attore nel senso che si riferissero soltanto all'aiuto dei terzi esplicatosi colla dettatura delle sillabe, o nella fornitura di un esemplare dal quale la testatrice avesse copiato i testamenti, mentre la prova invece, secondo lui, era diretta a stabilire che precisamente la testatrice senza l'aiuto materiale sarebbe stata incapace di vergare i detti testamenti; e che perciò erroneamente il Tribunale respinse la prova testimoniale da esso attore proposta.

Sono giusti i principî di diritto sui quali si basa l'attore, e sono quelli stessi che furono applicati dalla sentenza appellata, la quale è solo accusata di erronea interpretazione degli articoli formulati.

Esaminando i capitoli *a* e *b* della prova testimoniale proposta dall'attore, si trova che nel primo si vuole stabilire che la Norcen sapeva a mala pena, stentatamente e coll'aiuto di terzi, fare il proprio nome e cognome.

Questo implica un giudizio sulla capacità della Norcen, senza che sia neppur indicato a quali fatti questo giudizio sia appoggiato, da quali circostanze dedotto.

Nel secondo si mira a stabilire la incapacità a scrivere i testamenti senza l'aiuto dei terzi per dettatura, o copiatura, come è chiaramente indicato in esso, dove non si accenna ad aiuto materiale nella formazione delle parole; che perciò non essendo concludente tale aiuto, come lo stesso attore riconosce, non sono concludenti i detti articoli che nulla più mirano a stabilire, e bene il Tribunale li ha respinti.

La prova per testimoni proposta in questa sede e formulata dall'attore nelle sue conclusioni, onde stabilire « che la testatrice fu aiutata materialmente nella formazione delle lettere e parole dei testamenti impugnati », è concludente secondo i principî sopra accennati, da cotale fatto derivando la nullità dei testamenti oggetto della causa.

L'appellante sostiene doversi respingere l'art. 6º della prova testimoniale dei convenuti, siccome quello che contiene apprezzamento di natura tecnica; ma questo non può affermarsi giustamente, perchè quando il teste è chiamato a dire se, per la cognizione già prima avutane, riconosca che la scrittura che esamina sia quella della testatrice, non fa un giudizio tecnico, ma solo un riconoscimento di identità, di impressioni e di fatti che cadono sotto i suoi sensi. L'eccezione adunque deve essere respinta.

Quanto alla perizia proposta dall'attore, essa versando sulla possibilità che la defunta abbia avuto di scrivere i testamenti, involge un apprezzamento che non è semplicemente tecnico, propone un quesito che per la sua risoluzione esige argomentazioni che non si possono appoggiare soltanto a cognizioni e dati positivi tecnici, e quindi esorbita dalla competenza peritale; oltre di che la espressione: « avere scritto

di sua mano e senza l'aiuto di terzi », è equivoca e quindi inconcludente, non essendo determinato se si voglia indicare quel materiale aiuto che soccorre la mano nella effettiva formazione delle lettere e delle parole, o quell'aiuto che si esplica soltanto colla copiatura o colla dettatura, il quale, come si disse, non sarebbe sufficiente ad infirmare i testamenti, e perciò la detta perizia non può essere accolta. (*Omissis*).

P. q. m., riforma la sentenza del Tribunale di Belluno.

Nota — Vedasi in caso analogo il Repertorio 1888-96, voc. *Testamento olografo* (analfabeta).

Pensieri e voti

N. 13151 — Notari — Riforme — Residenza — Riceviamo e di buon grado pubblichiamo nelle sue parti sostanziali uno scritto di un fervente notaro, nostro associato, facendolo seguire da alcune osservazioni:

« La pubblicazione testè fatta su questo periodico, della relazione degli On. Cimorelli e Tedesco per una loro proposta di legge tendente a modificare l'art. 27 della legge notarile, adattandolo alle esigenze dei tempi, ed una recente sentenza del Tribunale di Benevento del 23 giugno ultimo, mi dànno l'opportunità di ritornare sull'argomento già da due anni trattato con passione ed interesse sulla *Riforma del Notariato* di Napoli. Mi propongo, anzi, di dare questa volta, la maggiore possibile diffusione ad un argomento così vitale per la classe notarile, affinchè tutti i notari d'Italia possano interessarvisi. Ora, sia il Tribunale di Benevento, che l'On. Cimorelli, hanno avuto un concetto comune nell'interpretazione dell'art. 27, poichè sia l'uno nell'applicazione di quest'articolo fatta con la predetta sentenza, sia l'altro, che a tale interpretazione avrebbe voluto dare la forma esplicita di una disposizione di legge, hanno detto l'istessa cosa, che cioè la parola *residenza* non debba intendersi letteralmente, che bisogna risalire al concetto verò che ne l'ha informata e che bisogna conciliarla con i bisogni del notaio e con gli altri diritti ch'egli ha di provvedere alla sussistenza sua e della sua famiglia, quando il Comune al quale è assegnato non gli offra sufficienti affari per poter vivere.

« C'è un gran numero di notari, quelli destinati ai piccoli comuni rurali, che quasi trovansi fuori legge per necessità imprescindibile di cose, perchè non possono senza il sacrifizio della propria persona, delle rispettive famiglie e delle proprie sostanze, quando ve ne sono, restare in permanenza in certi infelicissimi comunelli, ove, alla quasi completa ed ordinaria assenza di contrattazione si accoppia pure l'emigrazione ed i cattivi ricolti che stremano la finanza dei cittadini e rendono assoluta-

mente negativi i voluti provventi notarili. È a questi che il saggio legislatore deve provvedere, è a questi che porge i suoi provvidi soccorsi la proposta Tedesco-Cimorelli, benchè non completa.

« Dico incompleta, perchè quella proposta, pur risolvendo il fatto della residenza pei notari dei piccoli comuni, non fa parola di altro inconveniente pure seriissimo; di sottrarre, cioè, il notaio dalla schiavitù dei Sindaci dei comuni. È semplicemente indecoroso, quando non si voglia pensare ad altro, far dipendere un professionista da un funzionario di pubblica sicurezza, tanto più che i bisogni contrattuali non è il Sindaco che può conoscerli, specie nei piccoli comuni ove questa carica è tenuta o da mestieranti o da qualche accanito partigiano che con l'arma dei certificati di residenza e delle informazioni pretende di aggiogare a sè un pubblico uffiziale come l'ultima delle guardie municipali, o come un inserviente del Municipio.

« Più pratico sarebbe stato di demandare al Pretore del mandamento questa ingerenza con l'obbligo di designare, comune per comune e secondo i bisogni di essi, le volte che i rispettivi notari vi si fossero dovuti recare. Comunque sia, intanto, l'ottimo è nemico del buono e la proposta Cimorelli merita, tuttavia, di essere appoggiata con una legale manifestazione del ceto notarile.

« Mentre tutte le classi sociali, non esclusi anche gl' impiegati dello Stato, si uniscono, si agitano in tutte le forme che le leggi consentono, facendo sentire ciascuno le proprie bisogne ed il Governo è tenuto ad ascoltarli ed apportare ad essi i necessari ed urgenti rimedî, sarebbe assai deplorevole vedere poi la classe notarile restarsene inerte di fronte allo spettacolo raccapricciante delle destituzioni continuate che avvengono in persone di notari rei di contravvenzioni alla residenza, quando poi questa residenza non è chiaramente detto se debba considerarsi in un modo assoluto o relativo.

« Ma la solidarietà della Classe, in questo caso, s'impone da sè stessa per un principio assai più alto, che non sia quello di tutela dei proprî interessi e del proprio decoro, s'impone, per la legge di fratellanza e di umanità che sovrasta tutte le altre. Ed io mi rivolgo, in particolar modo, ai Colleghi dell'alta e media Italia ove questi sentimenti sono un po' più sviluppati che da noi, mi rivolgo a loro, che meglio intendono i principî dell'unione e della solidarietà, affinchè vogliano compenetrarsi di questa eccezionale posizione di cose e prestare il loro valevole appoggio ad una causa santa, umana e giusta. Questo periodico, che altra volta è stato largo di ospitalità all'agitazione degl'impiegati demaniali, son sicuro che vorrà anche per noi prestare le sue pagine a quanto potrà dirsi e segnalarsi per la nostra causa. Vorrà il Direttore di esso accontentare il nostro disgraziato Ceto, sempre dimenticato e dirò pure lusingato? Se sarà tanto condiscendente, vorrà permetterci di inviare a

lui le nostre adesioni per cartolina e quando queste fossero pervenute a sufficienza scelga lui la via più pratica e sicura per pervenire all'intento.

« A me pare, che le agitazioni per mezzo dei periodici, quando sono ben dirette e largamente fatte riescano sempre efficaci ed io confido nell'opera energica e risoluta di questo egregio Direttore per un esito felice e glorioso del nostro movimento.

« *San Salvatore Telesino* (Benevento), *28 luglio 1903.*

« Notaio VINCENZO PACELLI ».

Siamo grati all'egregio nostro associato della fiducia che ripone in noi e nella nostra modesta cooperazione al grande fine della redenzione del ceto notarile, nè è il caso che da noi si raffermino ancora una volta i sentimenti ed i propositi che ci furono guida costante nella via non sempre sparsa di rose che da quattordici anni seguiamo. I nostri lettori sanno come sempre siamo accorsi alla difesa dei benemeriti custodi della fede pubblica, sia insorgendo contro la giurisprudenza che mirava a restringerne la libertà individuale e ad estenderne intollerabilmente la responsabilità, sia invocando e caldeggiando riforme organiche da parte del Governo in adempimento delle promesse tante volte fatte e nei congressi notarili e dai banchi di ministro, sia raccomandando con tutte le nostre forze la unione dei notari in una vasta e potente Associazione, così come abbiamo fatto per ii personale demaniale.

Ora, come sempre, noi ed il nostro periodico serviremo la santa causa; ma ancora una volta ripetiamo che senza l'unione ogni espressione di voti, di lamenti temiamo che rimanga platonica ed impotente dimostrazione, di fronte alla noncuranza del Governo ed al fiacco appoggio di qualche Deputato che si fa eco della voce di pochi. E per formare una Associazione notarile occorrerebbe che, come fece il Cav. Accorinti per gli impiegati demaniali, qualche Notaro di buona volontà si ponesse alacremente all'opera concretandone le basi e formulando uno schema di statuto da comunicare a tutti i notari per discuterlo in linea preventiva, prima di presentarlo all'approvazione di una Assemblea generale.

Solo così si potrà raggiungere - ne siamo certi - lo scopo, e colui che si accingerà a tale arduo, ma nobile compito si renderà davvero benemerito del ceto notarile ed avrà il vanto di aver gettata la prima base del risollevamento della classe dal deplorevole stato in cui oggi giace.

Che proprio fra 7000 notari non si debba trovare un apostolo fervente? Noi non lo crediamo e non lo vogliamo credere.

PARTE SESTA — Cose diverse

Pensieri e voti del personale demaniale

N. 13152 — Riforme.

Il nuovo disegno di *modificazione di alcuni organici del personale* (V. N. 13077) continua a destare e ad avvalorare il timore che si voglia mantenere la retribuzione ad aggio, contro i desideri del personale, la opinione pubblica, i voti espressi ripetutamente nelle Camere legislative, le promesse ripetute del Governo e lo stesso interesse dello Stato. E con questo timore continua pure la campagna in favore dell'abolizione e la pioggia di considerazioni e di argomenti per mostrarne, se ancora ve ne fosse bisogno, la impellente necessità.

Aggio e pensione. — *Fiammiferi.* Taluni Ricevitori rilevano e lamentano, a ragione, la ingiustizia e anomalia derivante dal fatto che l'aggio sui provventi dell'imposta sui fiammiferi non concorra nella liquidazione della pensione, come se il lavoro e la responsabilità in questo cespite d'entrata non meritasse lo stesso grado di premio di quello delle altre entrate.

Fondo Culto. Altri, con non minore fondamento, deplorano che nemmeno l'aggio corrisposto sulle rendite del Fondo per il Culto possa concorrere nella liquidazione della pensione. Tutti sanno di quanta mole e di quanta responsabilità sia la gestione dei beni e delle rendite del Fondo Culto che si potrebbe dire la parte più scabrosa degli uffici demaniali. Eppure non concorre per la liquidazione della pensione!

D'onde, oltre alla anormalità in se stessa, deriva una insopportabile ingiustizia per quei disgraziati Ricevitori costretti a difendersi e quasi sempre a subire gli addebiti, a vedersi ritardata e decurtata la misera pensione in premio dell'immane lavoro sostenuto nell'interesse dell'Amministrazione del Fondo per il Culto.

Una di queste povere vittime del non mai abbastanza deplorato sistema ci presenta agli occhi la sua disgraziata posizione. Ricevitore prima in uffici di registro ove tutti i cespiti concorrevano a formare la pensione, venne a titolo di promozione destinato ad un ufficio del Demanio in cui i maggiori provventi appartengono al Fondo del Culto. Costretto dall'età avanzata e dagli acciacchi guadagnati nel faticoso servizio a chiedere il riposo, ora non può liquidare che una meschinissima pensione insufficiente a sfamarlo, mentre sarebbe stata assai maggiore se si fosse ritirato prima di avere la malaugurata promozione.

Basta questo esempio per mostrare di quanto mal sia matre la retribuzione ad aggio, indegna dei nostri tempi.

Onde i nostri interlocutori conchiudono: O si abolisca una buona volta l'aggio o si ammettano tutti i provventi a concorrere alla liquidazione della pensione compresi così quelli sui fiammiferi e del Fondo per il Culto. Ed eccoli per parte nostra serviti, dividendone pienamente la logica ed inesorabile conclusione.

I CONSERVATORI DELLE IPOTECHE. — Fra le facoltà accordate dall'articolo 6 del disegno di legge havvi pur quella di sistemare le spese di ufficio delle Conservatorie delle Ipoteche.

Di qui, come ci scrive un egregio Conservatore nostro associato, la occasione e la necessità di provvedere per il mobilio, legatura di libri ecc. che ora sono a carico dei Conservatori, che fanno degli uffici ipotecari una gradazione, che non sempre torna a decoro della pubblica Amministrazione, che sono spesso causa di disturbi, di disgustose discussioni e di inconvenienti deplorevoli.

Si sarebbe dovuto distruggere questa fonte di disordine fin da quando per la legge dell'8 agosto 1895 si stabilì lo stipendio ai Conservatori; ma quello che non fu fatto allora, vogliamo sperare che si farà ora se sarà approvato il disegno di legge.

Altri non approvano la progettata abolizione della quarta classe dei Conservatori. « Si sa, scrive uno di essi, che tali posti vengono assegnati nella quasi totalità agli Ispettori e Ricevitori anziani, i quali vi concorrono a gara per trovare un compenso alla loro lunga carriera di affannoso lavoro; orbene, il togliere quei 25 posti, che per se stessi formano una classe superiore per gli Ispettori e Ricevitori vuol dire restringere il campo delle aspirazioni del personale demaniale... ». Teme inoltre che in questo cumulo di servizi i funzionari preposti dedicheranno la loro attenzione e diligenza di preferenza al servizio ipotecario in cui la responsabilità del Conservatore è diretta e maggiore piuttosto, che agli altri servizi, trascurando così le cure e le indagini proficue all'erario.

Contro il primo timore sta il fatto che oramai i posti di Conservatori sono dati quasi esclusivamente e sistematicamente agli Ispettori e Ricevitori del registro; sì che è a ritenersi il lodevole proposito abbia a mantenersi ed assodarsi in favore del personale demaniale confortato, come ora è, dal voto della Giunta del bilancio che esaminò il progetto, espresso dal suo relatore on. Massimini, come dalla relazione riportata al N. 13124.

Il secondo timore va senz'altro respinto, perchè farebbe torto al personale demaniale di cui sono noti, per antica prova, e lo stesso preopinante ne è più di tutti persuaso, le buoni tradizioni, lo zelo e lo spirito di abnegazione che lo hanno sempre distinto.

Un altro ci scrive: « Al N. 13080 codesto pregiato periodico ha accolto alcune osservazioni circa i criteri che dovrebbero presiedere alle nomine dei Conservatori delle Ipoteche.

« Vuol permettere anche a me di dire la mia?

« Io trovo strano che mentre in tutte le carriere per ogni posto ci vogliono esami e tirocinii, soltanto Conservatore delle ipoteche si diventa d'un tratto, così come si diventerebbe — che so io — ricevitore del lotto.

« Che sia così facile fare il Conservatore delle Ipoteche? Ohimè! rispondono i tanti ricorsi che si presentano ai Tribunali, le tante condanne che hanno colpito i poveri Conservatori!

« Per me, se vi è un posto nel quale sia necessaria coltura seria e lunga pratica, è proprio quello di conservatore, ora affidato a qualunque impiegato finanziario abbia conseguito un determinato stipendio.

« È tempo che ai benemeriti vengano lasciati i banchi di lotto, e che conservatore delle ipoteche sia nominato chi il conservatore sa fare, per pratica e coltura.

« Ben vengano adunque a questi posti i soli demaniali, i meglio preparati; ma comincino anch'essi negli uffici misti dove il ramo ipoteche è di poca importanza, lì imparino, poi si affinino sempre più su, fino a che alle importanti Conservatorie possano giungere preparati, ma bene e completamente preparati. — *Fabrilia fabris*, ecco tutto ».

Atti della Associazione demaniale

N. 13153 — Commessi gerenti — *Viaggi a prezzi ridotti.* — Sappiamo che la rappresentanza dell'Associazione in seguito ai voti pervenutile e pur da noi espresso al N. 13081, ha presentato all'egregio sig. Direttore generale Comm. avv. Solinas una elaborata memoria per interessarlo ad impetrare ed ottenere per i Commessi gerenti demaniali la riduzione dei prezzi nei viaggi in ferrovia, e che come era da attendersi, quella petizione venne benevolmente accolta. Con tanta intercessione osiamo sperare di vedere esaudito un voto così giusto ed onesto.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13154 — Sig. Dott. **G. C. N.** N. 982 — 1° Registro — *Deposito Documenti* (Art. 74, T. U. — Art. 36, col. tar.). — L'atto notarile di deposito di documenti non può andar soggetto che alla tassa fissa di registro di L. 3.60 quantunque sia il numero dei documenti, come chiaramente si esprime l'art. 36 della tariffa.

2° Registro — *Locazione* — *Colonia* (Art. 41 leg. — Art. 41 43 tar. T. U. R.). — Con l'atto, di cui si tratta il godimento concesso ha due diversi corrispettivi: per una parte fisso e determinato; per l'altra con la divisione dei prodotti, due diversi modi che non possono conciliarsi in un unico contratto di locazione e di colonia. Costituiscono perciò due distinti contratti.

N. 13155 — Sig. avv. **G. B. B.** n. 389 — Notariato — *Copie* — *Servizio dello Stato* (Art. 59 leg, 72 reg. not.). — Da qualunque distretto pervenga la richiesta di copia da parte dei Ricevitori del registro per servizio dello Stato il notaio è obbligato a rilasciarla gratuitamente, perchè l'art. 72 del regolamento non fa distinzioni.

G. Avezza, *Direttore.*

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Disposizioni di legge

N. 13156 — Case popolari — Tasse sugli affari — Riduzione — (Estratto dalla legge 31 maggio 1903, n. 254).

Art. 2. I prestiti, considerati nell'art. 1, possono essere fatti a Società cooperative legalmente costituite, le quali: 1° abbiano per oggetto esclusivo la costruzione, l'acquisto e la vendita ai soci o la locazione ai soci e non soci di case popolari, oppure tengano per questi fini una gestione distinta, con bilancio separato e con garanzie speciali; 2° stabiliscano nei loro statuti che il dividendo annuo agli azionisti non possa superare il 4 per cento del capitale effettivamente versato e che, in caso di rimborso o di liquidazione, non possa distribuirsi agli azionisti per qualsiasi titolo una somma che superi di oltre un quinto l'ammontare del capitale restituito o versato, dovendo il rimanente delle attività assegnarsi alla Cassa nazionale di previdenza per la invalidità e vecchiaia degli operai. Uguali facoltà sono riconosciute alle Società di mutuo soccorso, le quali costituiscano una sezione speciale per le case popolari.

Art. 6. Fermi restando gli articoli 10 e 12 delle disposizioni riguardanti le tasse sugli affari (legge 23 gennaio 1902, n. 25 allegato *C*), (1) e tutti gli altri provvedimenti a favore delle Società cooperative, *sono ridotte al quarto* di quelle ordinarie stabilite dalle vigenti leggi, *le tasse di registro e di negoziazione* sugli atti costitutivi e modificativi delle Società indicate nell'art. 2, sulle delegazioni, per la rappresentanza nelle assemblee sociali sulle azioni e sulle obbligazioni emesse dalle Società stesse, sulle inserzioni obbligatorie nei fogli degli annunzi ufficiali, sui contratti di prestito, *e le tasse sulle iscrizioni ipotecarie e sulle trascrizioni* di ogni specie.

Sono parimenti *ridotte al quarto le tasse ipotecarie e di registro* per gli atti di assicurazione sulla vita e sulla loro cessione a garanzia della casa.

La tassa di registro, pagata dalle Società predette in ragione normale per l'acquisto delle aree, è ridotta alla misura di favore del presente articolo quando sulle aree acquistate sieno costruite le case nelle condizioni previste dalla presente legge. In tal caso sarà rimborsata la eccedenza della tassa pagata.

Art. 9. L'esenzione dell'imposta sul reddito dei fabbricati e la riduzione delle tasse di registro di assicurazione sono limitate alle case co-

---

(1) V. *Testi Unici* - Avezza, art. 85, 146 n. 6, 154 Reg. - art. 27 n. 23, 70, 73 Bollo.

struito o agli atti compiuti entro 15 anni dalla pubblicazione di questa legge.

Art. 10. Qualora le Società per le case popolari o coloro ai quali le case sono state assegnate le destinassero a fini differenti da quelli indicati nella presente legge, si intenderanno rispettivamente cessate le concessioni loro accordate nei riguardi tributari e le imposte e le tasse condonate saranno senz'altro ripetibili dall'Erario con privilegio tanto sul patrimonio delle Società quanto sulle case assegnate ai compratori.

Art. 13. In caso di mancato pagamento di una somma, che rappresenti nei primi quattro anni la quarta e successivamente la sesta parte delle annualità dovute, sulla semplice richiesta della Società costruttrice, il contratto si riterrà risoluto di diritto, ripassando alla Società la casa *senza pagamento di tasse,* e la Società potrà rivendere ad altri la casa secondo le norme della presente legge.

Qualora il prezzo di stima o la somma ottenuta dalla rivendita sia superiore al credito della Società, l'eccedenza sarà divisa per metà fra il debitore espropriato e la Società.

Agli atti occorrenti per la rivendita sono applicabili le disposizioni dell'articolo 6.

Art. 14. Compiuto il pagamento del prezzo della casa. *la cancellazione dell'iscrizione ipotecaria deve esser fatta senza spesa* dal conservatore delle ipoteche nelle forme stabilite dagli articoli 2033 e successivi del Codice civile.

Nel caso che l'ente sovventore o la Società costruttrice si rifiutassero a rilasciare l'atto necessario alla cancellazione dell'ipoteca, l'acquirente può richiamarsene al Tribunale civile che provvede in Camera di Consiglio, sentite le parti e il Pubblico Ministero, con la procedura stabilita dall'articolo 2039 del Codice civile.

Art. 18. Quando sia riconosciuto il bisogno di provvedere alloggi per le classi meno agiate ed ove manchino le Società indicate nell'articolo 2 della presente legge o gl'istituti considerati nell'articolo 22, o ne sia insufficiente l'azione, i Comuni sono autorizzati a intraprendere la costruzione di case popolari soltanto per darle a pigione, conformandosi alle leggi vigenti ed a tutti i provvedimenti che disciplinano l'assunzione di pubblici servizi per parte di municipi. . . . .

Alle aree e alle case indicate nella prima parte di quest'articolo saranno applicate le disposizioni contenute nella fine dell'articolo 6 e nell'articolo 7 della presente legge.

Art. 19. *La tassa di registro* per l'acquisto da parte dei Comuni delle aree destinate alle costruzioni di case popolari è *ridotta al quarto.* Quando tali aree venissero poi destinate a fini diversi da quelli stabiliti dalla presente legge, o lasciate senza uso per un periodo di 5 anni dall'acquisto, dovrà essere eseguito il pagamento integrale della tassa.

Art. 22. I corpi morali legalmente riconosciuti e che abbiano per fine esclusivo di compiere operazioni per le case popolari godono di tutte le facoltà e di tutti i benefici di ogni specie contenuti e richiamati nella presente legge.

Eguali benefici e facoltà si concedono alle Società di beneficenza che, senza alcuna mira di lucro, provvederanno agli alloggi per ricoverare i poveri a fitti minimi, colle garanzie da determinarsi nel Regolamento.

Art. 28. Con decreto Reale, e coi criteri che saranno fissati nel regolamento, i benefici di questa legge verranno estesi ai corpi morali e alle Società cooperative legalmente costituite anche prima della sua pubblicazione, purchè si conformino alle norme in essa stabilite o purchè le case siano state costruite in epoca non anteriore di 3 anni alla pubblicazione stessa.

A migliore intelligenza dei privilegi concessi colla riportata legge la Direzione generale del Demanio con Norm. 59 in data 23 luglio 1903 del *Boll. Uff. Dem.*, fa le seguenti avvertenze;

1.° Col richiamo che nell'art. 6 viene fatto all'art. 10 della legge 23 gennaio 1902 n. 25, all. *C*, rimangono stabilite la riduzione al quarto della tassa di Registro sulla assegnazione di case costruite od acquistate da cooperative edilizie, a favore dei soci, e la facoltà agli acquirenti di pagare la tassa a rate annuali, corrispondendo l'interesse a scalare del tre e mezzo per cento.

2.° Col richiamo dell'art. 12 della detta legge 23 gennaio 1902, rimane stabilita a favore delle società contemplate nell'art. 2 della legge 31 maggio 1903 la deroga al sistema dell'abbuonamento per la tassa di negoziazione sulle azioni e la conseguente applicazione della tassa di L. 0.60 per ogni cento lire, in ragione degli effettivi trapassi delle *azioni*, risultanti dai registri sociali, semprechè non ricorra l'esenzione portata dal terzo comma dell'art. 73 della legge di bollo, testo unico approvato con R. Decreto 4 luglio 1897 n. 414.

3.° È ridotta al quarto dell'aliquota normale la tassa di negoziazione dovuta sulle *obbligazioni* emesse dalle società stesse.

4.° Per il generico richiamo a « tutti gli altri provvedimenti a favore delle società cooperative » è applicabile l'esenzione dalle tasse di Bollo e Registro stabilita dall'art. 228 del codice di commercio, dagli art. 145 n. 2 e 153 n. 3 della legge 20 maggio 1897 sul Registro e dall'art. 27 n. 9 della legge sulle tasse di Bollo.

5.° La riduzione delle tasse di Registro al quarto dell'aliquota normale è pure estesa ai contratti di prestito stipulati a termini degli art. 1, 2 e 3; ai contratti di acquisto fatti dalle società, di cui all'art. 2, ai fini della legge, nonchè ai contratti di vendita o di locazione contemplati dall'art. 4.

La tassa di Registro pagata dalle società predette nella misura normale per l'acquisto delle aree, sarà ridotta al quarto, quando sulle aree acquistate vengano costruite le case nelle condizioni previste dalla legge, nella quale evenienza sarà rimborsata l'eccedenza della tassa pagata.

Il termine utile per chiedere il rimborso è di mesi sei, giusta le disposizioni della legge di registro in casi analoghi, e l'esplicita dichiarazione che in tal senso si legge nella citata relazione dell'ufficio Centrale del Senato.

6.° Nel caso in cui sia dovuta, è ridotta al quarto la tassa fissa di Registro sul mandato rilasciato dal socio per farsi rappresentare nelle assemblee.

7.° È pure ridotta al quarto la tassa sul contratto di assicurazione sulla vita, stipulato o ceduto a garanzia del prezzo della casa.

8.° Le inserzioni obbligatorie nei fogli degli annunzi ufficiali non sono soggette a tassa di Registro; ma se occorresse di inserire il foglio degli annunzi in un contratto soggetto a registrazione, la tassa fissa in tal caso dovuta seguirà la sorte di quella dovuta sul contratto, cui il foglio sarà allegato, e rimarrà ridotta al quarto giusta il disposto dell'art. 6.

9.° Sono ridotte al quarto le tasse ipotecarie di iscrizione e trascrizione per gli atti di prestito, di acquisto e di vendita contemplati nell'articolo in esame.

10.° Sugli atti di acquisto di aree destinate alla costruzione di case popolari, se l'acquisto è fatto dai Comuni, la tassa di Registro è ridotta al quarto; salvo l'obbligo di pagare la differenza fino a raggiungere la tassa normale, se le aree venissero destinate a fine diverso o lasciate senza uso per cinque anni dalla data dell'acquisto.

PARTE SECONDA — TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 13157 — TASSA DI SUCCESSIONE — ISTITUZIONE CONDIZIONATA — AVVERAMENTO — LEGGE E TARIFFA DA APPLICARSI — CONDIZIONE — NATURA — TASSA PAGATA — DUPLICAZIONE — DEDUZIONE DEI LEGATI — APPREZZAMENTO — (Art. 13, 51, 159, T. U. Reg.).

Per la liquidazione della tassa di successione dovuta per effetto di avveramento di condizione sospensiva è applicabile la legge vigente al momento dello avveramento e non quella che vigeva all'apertura della successione.

È condizione sospensiva e non risolutiva quella apposta ad isti-

tuzione di erede: " se fosse durato fino all' età in cui la legge faculta i minorenni a far testamento ".

Non è da confondersi la tassa dovuta per l'avveramento della condizione sospensiva con quella pagata dall'altro erede.

È semplice apprezzamento insindacabile quello della Corte di merito di avere ritenuto che, come per disposizione del testamento dovevasi dividere per metà il numerario fra l' erede ed un legatario, così per metà dovevansi pagare i legati imposti su quel numerario, e perciò doversi dedurre pure nella stessa proporzione i legati a carico dell'erede e del legatario gravati — (Cass. Roma, 3 luglio 1903 — Finanze c. Tedeschi — Caselli *Pres.* - Pandolfini *Est.*).

(*Omissis*). Sul 1° mezzo: Attesochè il ricorrente muove in sostanza al giudicato le seguenti censure, cioè: *a*) avere errato, credendo applicabile alla specie la seconda, anzichè la prima parte dell'articolo 154 della legge di registro 1874 (oggi 159 testo unico), *b*) avere scambiato la condizione risolutiva, che accompagnava la istituzione di erede, colla condizione sospensiva, che non trova nella specie applicazione, *c*) avere, anche nella ipotesi di condizione sospensiva, violato sempre la seconda parte del citato articolo 5 essendosi trascurata la circostanza che la tassa era stata già pagata e non poteva più tornarsi su di essa.

Sulla lettera *a*). L' articolo 154 della legge di registro 1874, riprodotto testualmente nella vigente, e sulla cui interpetrazione oggi si contende, afferma nella sua prima parte il principio generale che la tassa di successione deve essere quella, che vige al tempo, in cui la successione viene ad aprirsi, quantunque la denunzia relativa avvenga in un momento in cui la legge sia rimasta mutata. Tuttociò è fuori dubbio, ed il ricorrente Tedeschi vorrebbe appunto far tesoro di siffatte tesi e conchiuderne che, essendo la testatrice morta nel 1889 e allorchè imperava la legge del 1874, che commisurava la tassa al nove per cento, dovesse questa applicarsi, e non l' altra del 13, venuta solo in osservanza nel 1894.

Senonchè alla regola precitata succede subito una formale derogazione nel senso che, qualora l'acquisto della eredità non avvenga puramente e semplicemente, ma a traverso l'avveramento di una condizione sospensiva, allora non debba più guardarsi alla legge, vigente all' apertura della successione, ma a quella, in cui la condizione venga a purificarsi. « Ove l'acquisto od il trasferimento a qualunque titolo (così il testo) di cose o diritti dipendesse da una condizione sospensiva verificatasi sotto l'impero delle leggi precedenti, o dell'attuale, saranno applicate le disposizioni vigenti al giorno dell'avveramento della condizione . . ».

Il tenore dell'articolo è così chiaro, da non permettere che se ne offuschi la portata; sicchè occorre solo vedere se esso nel suo criterio fi-

scale collimi o discordi da ciò, che in tema di condizioni, abbia il Codice civile adottato.

Logico e giuridico diremo anzitutto il concetto che nelle istituzioni condizionali della natura di quelle preaccennate, non possa la tassa riscuotersi nella stessa epoca, in cui il *de cujus* chiuda i suoi giorni.

La tassa infatti colpisce il trasferimento della proprietà, ma data la condizione sospensiva, dipendente da un evento ad accadere, l'effetto desiderato non si ottiene, appena aperta la successione, ma appresso, e può anzi svanire affatto, come espressamente prevede l'articolo 833 codice civile, se la persona a cui vantaggio il lascito è disposto venga a morire prima che la condizione si realizzi. Ove questa invece venga a fine, l'atto, sospeso fino allora nelle sue legittime conseguenze, si rafferma, e ricongiungendosi al punto della sua origine, rende operativo il trasferimento, che procede dal doppio fatto di essersi aperta la successione e di essersi verificato ciò che per il conseguimento di essa erasi prestabilito.

Sorto allora il diritto del fisco a riscuotere la tassa, non è esso però regolato a seconda delle norme ordinarie, che si applicano alle disposizioni condizionali, essendosene il legislatore allontanato.

Mentre infatti l'effetto della condizione retroagisce in massima, e rende l'atto operativo fin dalla sua nascita, e perciò dovrebbe, all'avverarsi della condizione, ciò applicarsi anche in tema di successione, e sottoporre il lascito alla tassa vigente, all'epoca dell'aperta successione: l'articolo 154 (oggi 159 della legge speciale) derogandovi espressamente, considera il trasferimento efficace dal giorno solamente, in cui ha sortito il materiale effetto.

Questo è il significato della disposizione in esame, e la Corte di merito deve plaudirsi per averla mantenuta in vigore.

Sulla lettera *b)*. Attesochè, come già fu notato nella parte espositiva, la Corte di merito si convinse che la volontà della dispositrice fu quella che, in tanto il chiamato Tedeschi Corrado dovesse essere effettivamente suo erede, in quanto avesse a raggiungere gli anni diciotto, e venuta meno tale circostanza la sua qualità restasse priva di efficacia.

Attesochè una siffatta *quaestio voluntatis* non solo era lasciata in *aestimatione judicis*, ma era anche spontaneamente risoluta nel senso predetto dalle stesse parti, che nel corso del giudizio non dubitarono di essere di fronte ad una disposizione di ultima volontà legata a condizione sospensiva; sicchè deve ora respingersi la pretesa di doversi leggere nel testamento una condizione risolutiva per cui il Corrado avesse avuto la figura di erede fin dalla morte della *de cujus*, ed avrebbe dovuto solamente perderla, ove fosse arrivato all'età sopraccennata.

Sulla lettera *c*). Attesochè il ricorrente sostiene che ammessa in genere, anche l'applicabilità al caso della seconda parte dell'articolo 154,

(159), avrebbe dovuto la sentenza eliminarla essendosi verificato il fatto, ivi previsto, cioè che la tassa proporzionale di trasferimento era stata già pagata.

Considera però il Supremo Collegio che il ricorrente cade in equivoco, giacchè la tassa a cui allude la legge nella chiusura dell'articolo in disputa, non è già quella, che ebbe a pagare il padre di lui Tedeschi Michele, quando ancora non erasi verificata la condizione sospensiva, di cui è parola; bensì quella, che si dovette pagare dopo l'avvenuto passaggio dei beni in testa di detto Corrado, già diciottenne, e per cui ora si contende se dovuto, o meno, un supplemento.

Sul secondo mezzo: Attesochè il ricorrente dice violato l'articolo 51 testo unico della legge di registro, e l'articolo 1132 e seguenti del Codice civile, inquanto chè, mentre nelle successioni testamentarie il valore dei legati si detrae dalla massa imponibile a carico degli eredi, e nello interpretare una disposizione, che sia capace di due sensi, debba sempre prescegliersi quello che possa avere un effetto; abbia la Corte di merito ritenuto invece di doversi solo dedurre una metà dell'ammontare dei legati medesimi.

Ora il Supremo Collegio non ha alcuna censura a rivolgere alla sentenza, giacchè essa in tesi generica, non disse già che il criterio fiscale regolatore dovesse essere diverso da quello indicato nell'articolo 51, ma si convinse in fatto che la testatrice volle che l'attivo del numerario si dividesse fra l'erede Corrado Tedeschi, ed il legatario Folara in pari proporzione, e che di conseguenza dovendo nella stessa misura caricarsi su di loro il pagamento dei legati, non potesse poi dedursi questo per intero a vantaggio del solo erede.

In tutto ciò si ha un semplice apprezzamento di fatto, sul quale in questa sede non può farsi alcun sindacato, e perciò il mezzo deve respingersi.

Per siffatte considerazioni la Corte rigetta il ricorso per annullamento, interposto da Tedeschi Corrado avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Catania addì 23 marzo 1900.

Nota — Le due prime massime rispondono alla parola della legge.

La terza massima ci lascia alquanto nel dubbio se la tassa che ora è stata richiesta sia proprio quella tenuta in sospeso in causa della condizione sospensiva o non sia già stata pagata dal padre pure erede, come in causa sostennero ritenendo la condizione non sospensiva ma risolutiva, poichè la sentenza non risponde adeguatamente nè spiega e dimostra l'equivoco. Amiamo supporre che si tratti di tassa sospesa, non pagata prima, poichè altrimenti l'errore sarebbe troppo grave.

La quarta massima non arriviamo a comprenderla ed a spiegarla.

Non sappiamo anzitutto su quali basi e per quali cause sia stato richiesto il controverso supplemento di tassa; e d'altronde la Suprema Corte trincerandosi nella insindacabilità di un semplice apprezzamento ha sorvolato a nostro avviso su una vera e propria questione di diritto, di interpretazione ed applicazione di legge.

Dal perchè il numerario che sarebbe rimasto nell'asse ereditario venne lasciato per metà all'erede usufruttuario e per l'altra metà ad un legatario, e con quel numerario si dovessero soddisfare i legati, per i quali non essendo bastato il numerario rinvenuto supplirono gli stessi chiamati, e più ancora dal perchè nella stessa denunzia queste dichiarazioni furono espresse e venne anche ammesso che nella stessa misura si avesse a fare la deduzione dei legati, la Corte di merito ammise nella stessa proporzione la deduzione. Qui noi, ben altro che un semplice apprezzamento, come lo qualifica la Corte Suprema, vediamo non una interpretazione, ma una vera violazione della legge di registro. La quale non si preoccupa affatto del come siano fatti, in che consistano e come e da chi vengano soddisfatti, ma vuole soltanto che il valore dei legati sui quali deve essere liquidata e pagata la relativa tassa venga detratto dalla massa imponibile a carico dell'erede, per non duplicare la tassa sullo stesso valore. La detrazione non serve che a far liquidare la tassa su tutto l'asse imponibile secondo le sue devoluzioni, a carico degli eredi e dei legatari.

Potrebbe essere più chiara la disposizione dell'art. 51 della legge di registro? Eppure se ne è fatta una applicazione ben diversa ed il supremo Consesso non trovò nulla da dire. L'errore è un apprezzamento!

Risoluzioni ufficiali

N. 13158 — Tassa di bollo — Assegni bancari — Formule manoscritte — (Art. 20 n. 11 T. U. Bollo 4 luglio 1897 n. 414). Norm. 22 del 26 febbraio 1903 del *Bollettino Ufficiale Demaniale.*

Consta al Ministero che qualche Ricevitore del registro ha ricusato di sottoporre a tassa di bollo le formule per assegni bancari aventi i requisiti estrinseci voluti dal Codice di commercio; e ciò pel solo fatto che le stesse erano state scritturate a mano, anzichè stampate o litografate.

È vero che per l'art. 13 del regolamento 23 aprile 1881, n. 128, l'ap-

plicazione delle marche da bollo sugli assegni bancari deve sempre essere fatta dagli Uffici di registro sopra moduli a stampa od in litografia, esclusivamente prediposti per gli assegni in parola, senza che vi siano cancellature od alterazioni, e prima che siano muniti di firma delle parti.

Quest'articolo però, non è da interpretarsi restrittivamente, nel senso cioè di escludere la bollazione delle formule per assegni bancari scritturate a mano, ritenuto che il Codice di commercio e la legge sul Bollo (art. 20, n. 11, del testo unico 4 luglio 1897, n. 144) non impongono il vincolo della redazione degli effetti della specie su moduli a stampa od in litografia.

Si dichiara pertanto, a soluzione di ogni dubbio, che i Ricevitori del registro potranno bollare con la tassa stabilita dall'articolo 20, n. 11, del citato testo unico, le formule per assegni bancari, anche se scritturate a mano, in quanto esse, ben s' intende, siano sfornite di firma e presentino altresì tutte le indicazioni che valgano a caratterizzare l'assegno bancario, secondo le disposizioni del Codice di commercio che a tale recapito si riferiscono.

Con ciò deve intendersi anche revocata in questa parte la normale 174 del Bollettino demaniale 1875. (*Massime* n. 3983, *Repertorio 1863-87* p. 80).

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13159 — TRASCRIZIONE — USUFRUTTO DEL CONIUGE SUPERSTITE — TACITAZIONE MEDIANTE RENDITA VITALIZIA — TRASCRIZIONE — IPOTECA LEGALE — (Art. 819, 1932, 1969 n. 1, 1985 cod. civ.).

Deve essere trascritto l'atto col quale gli eredi soddisfano mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia le ragioni di usufrutto testamentario superiore alla misura legale spettante al coniuge superstite.

Sull'usufrutto ceduto compete ipoteca legale a garanzia dell'assegno vitalizio — (Cass. Napoli, 21 aprile 1903 — Schreiber c. Gatuogno — SALVATI *Pres.* - BURALI D'AREZZO *Est.*).

Osserva che col primo, secondo, terzo e quarto mezzo con la prima proposizione del secondo mezzo indarno il ricorrente sconosce sì il carattere traslativo della cessione dell'usufrutto testamentario consentito dalla signora Amato nel favore del figliuolo sig. Agostino Gatuogno, come il dritto di lei alla ipoteca legale stabilita nel favore dello alienante dall'art. 1969 n. 1 codice civile.

Invero se non può dubitarsi che la divisione tra coeredi cointeressati ad una stessa successione ha il carattere dichiarativo e non già traslativo nel riflesso che trasforma il dritto indiviso del coerede sull'intero patrimonio comune in un dritto esclusivo di determinata parte del patrimonio stesso, onde per l'art. 1034 cod. civ. ciascun coerede è reputato solo ed immediato successore in tutti i beni componenti la sua quota o a lui pervenuti per incanti tra i coeredi e si ritiene di non aver mai avuto la proprietà degli altri beni ereditarii e per l'altro art. 679 del codice stesso ciascun partecipante alla comunione ha la piena proprietà della sua quota, può liberamente alienarla, cederla ed ipotecarla e l'effetto della iscrizione dell'ipoteca appunto per essere dichiarativa la divisione si limita alla sola porzione che verrà a spettargli nella divisione, non è men certo che codeste disposizioni rendonsi inapplicabili e l'atto invece diviene traslativo sempre quando anzichè farsi luogo ad una semplice divisione il legatario dell'usufrutto immobiliare abbia trasferito il suo dritto reale all'erede nella nuda proprietà mercè il corrispettivo di un assegno vitalizio, dappoichè in siffatta ipotesi concorrono senza dubbio nell'atto i caratteri giuridici di vera alienazione e lungi dallo sciogliersi la comunione tra compartecipanti *nullo jure cogente* viene a trasmettersi al condividente il suo dritto nel modo stesso come lo si sarebbe potuto trasferire ad un estraneo.

Oltre a che resiste ad ogni principio di ermeneutica che uno stesso atto con i medesimi patti traslativi di un dritto reale possa assumere l'indole dichiarativa sol per essere interceduto tra coeredi, e sia poi traslativo perchè consentito tra estranei.

Mal si obbietta che i dritti di usufrutto del coniuge superstite, anche quando eccedono la misura legale, siano da qualificarsi personali e non reali imperocchè nella specie non trattasi dell'usufrutto legale, bensì testamentario eccedente la misura legale. Or la facoltà data agli eredi di soddisfare le ragioni del coniuge superstite mediante l'assicurazione di una rendita vitalizia riguarda i casi tassativamente contemplati dalla legge, cioè l'usufrutto legale delle successioni legittime e quello riservato contro le prescrizioni testamentarie ai termini degli art. 753, 812, 813 e 819 cod. civ., e rendonsi d'altronde inapplicabili le prescrizioni suddette in tema di usufrutto testamentario superiore alla misura legale, meno perchè nel caso di disposizione eccezionale non è permessa la interpretazione estensiva, quanto perchè non potrebbe costringersi il legatario di usufrutto a convertire il suo dritto reale immobiliare nell'altro meramente personale di un assegno vitalizio, vi occorre *ex necesse* un atto consensuale col quale si converte e trasferisce il dritto reale di usufrutto in assegno vitalizio in contanti.

Che riconosciuto traslativo l'atto col quale il legatario vende l'usufrutto testamentario in misura eccedente quella legale, non può non ri-

tenersi come alienante nell'atto suddetto che lo trasferisca all'erede nella nuda proprietà sia che lo trasmetta ad un estraneo e di conseguenza è indubitato il suo dritto all'ipoteca legale dell'alienante contro l'acquirente per lo adempimento dell'assegno vitalizio che costituisce il corrispettivo del trasferimento ai sensi del n. 1 di detto art. 1969 cod. civ. È risaputo d'altronde che l'usufrutto degl'immobili stabilito dalla volontà dell'uomo ovvero dalla legge è un dritto reale su porzione di dominio capace d'ipoteca e soggetto ad espropriazione, art. 477, 1932 cod. civ.; epperò la ipoteca legale a favore dell'alienante dell'usufrutto degl'immobili neanche per tal riflesso può essere ostacolata.

Che non ha miglior pregio l'altro assunto che non possa cioè competere alla signora Amato l'ipoteca legale dello alienante, bensì quella del condividente, di cui nell'art. 1969 n. 2 cod. civ. la quale deve essere iscritta per produrre i suoi effetti: imperocchè occorre distinguere la cessione diretta a rivalere l'erede dei crediti che hanno causa della comunione e che dalla legge si appellano rifacimenti e conguagli divisionali, dalla cessione che ebbe luogo mediante un corrispettivo e che non deriva da rifacimento nè dalle ragioni divisionali nel favore del coerede; l'una rientra nei limiti della divisione dappoichè i prelevamenti e rifacimenti divisionali son diretti ad ottenere od a far verificare lo scioglimento della comunione e costituiscono atti dichiarativi le divisioni; nell'altra invece siccome il corrispettivo è affatto estraneo alle cause divisionali, così la vera natura giuridica dell'atto è quella di vendità e non di divisione; nè l'atto come dianzi si è osservato cangia di natura sia che l'erede venda un immobile di suo assoluto ed esclusivo dominio ad un estraneo, sia che lo trasferisca ad un coerede. Molto meno giova far ricorso agli art. 1039 e 1932 n. 4 cod. civ. dei quali il primo concede l'azione di rescissione contro qualunque atto venga a far cessare la comunione e l'altro dichiara non soggette a trascrizione le vendite seguite agl'incanti tra condividenti, imperocchè è prevalente la dottrina e la giurisprudenza nel riconoscere che le disposizioni suddette costituiscono una eccezione ai principi fondamentali del dritto e quindi non possono applicarsi che nei casi tassativi dalla legge stabiliti; d'altronde la legge nella vendita all'incanto tra condividenti riguarda il coerede aggiudicatario di cespite comune come successore diretto ed immediato del suo autore, mentre nella cessione di esclusivi dritti reali di un coerede in realtà si avverano due passaggi l'uno dal defunto al coerede ai termini degli art. 720 e 925 cod. civ.; l'altro del cedente al cessionario e per la cosa ceduta il cessionario è l'avente causa diretto del cedente e non del defunto suo autore, ed il relativo atto essendo traslativo è soggetto alla trascrizione come quello che contiene una vera cessione del dritto reale di usufrutto.

Che non è a parlare di implicita rinunzia della signora Amato alla

ipoteca legale, imperocchè per escludere la ipoteca che *ex lege* spetta all'alienante vi occorre la rinunzia espressa e le rinunzie non si presumono, d'altronde l'aggiunzione di altra garanzia mercè la ipoteca convenzionale non importa esclusione di quella spettante per legge.

Per siffatti motivi, la Corte di cassazione rigetta ecc.

Nota — La questione, nella specie, è nuova, per quanto ci consta e la soluzione datavi dalla Corte ci lascia dubbiosi. La distinzione fra atti traslativi ed atti dichiarativi è una distinzione dottrinaria che applicata all'istituto della trascrizione ha tradito forse l'intendimento del legislatore, tollerando una incertezza relativamente alla pertinenza della proprietà che certamente erasi voluto evitare. Di qui — a parer nostro — la convenienza o la necessità per la Corte di seguire una interpretazione lata che valga a far rientrare nella regola dell'art. 1932 tutti i possibili svariati movimenti della proprietà d'immobili o di diritti capaci d'ipoteca, acciocchè nessun mutamento sia sottratto alla pubblicità.

Ma questa lata interpretazione data dalla Corte Napoletana risponde dessa ad un precetto della legge scritta o non piuttosto ad un postulato per una legge *condenda*?

Nella specialità del caso l'assegnazione di una rendita vitalizia superiore all'usufrutto può spiegare ed imprimere alla stipulazione il carattere non tanto di esercizio di un diritto e di una applicazione della legge, quanto di una convenzione contrattuale che investe tutto l'atto e non soltanto la parte che supera l'usufrutto. Sotto questo aspetto la sentenza avrebbe una plausibile spiegazione.

Ma la Corte appoggia pure la sua decisione all'argomento generico della sostituzione della rendita vitalizia all'usufrutto, nella quale ha veduto una alienazione o rinunzia di diritti immobiliari capaci di ipoteca, come sono quelli di usufrutto, non essendo più alla legge od al testamento che i terzi debbono far ricorso, ma al contratto.

In questa tesi generale però la stessa Corte di cassazione Napoletana si contraddice con una sua precedente decisione che escluse il concetto dell'alienazione, alla quale però il Prof. Bianchi nel suo trattato § 62 dà lode, perchè " così facendo interpretò rettamente le disposizioni che era chiamata ad applicare „ e perchè " con l'assegnazione della rendita vitalizia è tradotto in atto in forma concreta, un diritto trasmesso al coniuge fino dal momento in cui venne ad aprirsi la successione dell'altro coniuge „ e d'altronde non poteva alienare ciò che non aveva ancora acquistato.

Senza alcuna intenzione nè pretesa di risolvere così grave e dibattuta questione, noi, racchiusi nel campo pratico della pubblicità, daremmo volentieri la preferenza alla dottrina ed alla giurisprudenza che ammettesse, agli effetti legali, l'obbligo della trascrizione ed il diritto alla ipoteca legale a favore dell'alienante, poichè è pur sempre vero che un usufrutto che prima si compenetrava nella proprietà ad altri intestata e trascritta ora viene a concretarsi e ad appartenere ad altri; d'onde la opportunità e la ragione della pubblicità di tale mutamento rispetto ai terzi.

E poichè siamo nell'argomento vorremmo ancora domandare: se presentandosi al Conservatore l'atto e le note per la trascrizione egli debba iscrivere d'ufficio la ipoteca legale. A tale domanda noi non esiteremo a dare risposta affermativa, non tanto per ragioni di diritto, quanto per consiglio di prudenza; sia perchè con la richiesta della trascrizione le parti stesse interessate danno la interpretazione di alienazione al loro atto; sia perchè non è ufficio del Conservatore quello di giudicare e caratterizzare l'atto; sia perchè nel dubbio e nel contrasto delle opinioni egli è in obbligo di appigliarsi a quel partito che meglio garantisca l'interesse delle parti e la propria responsabilità e che, anche se erroneo, arrechi il minor pregiudizio.

N. 13160 — Testamento olografo — Memoria — Valore — (Art. 775 cod. civ.).

Non ha valore di testamento olografo una carta contenente disposizioni di ultima volontà intitolata memoria, *se per la coltura del disponente, per la forma sommaria delle disposizioni stesse e pel contegno dell'erede nominato si è indotti a credere trattarsi di semplici appunti per la preparazione futura del vero testamento* — (App. Casale, 19 maggio 1903 — Quirico c. Bosso — dalla *Giur. Tor.*, 1903, 856).

Nota — Vedansi in casi analoghi le decisioni riportate nelle *Massime* ai nn. 11922 e 11112 e nei *Repertori 1863-87 e 1888-96*.

PARTE SESTA — Cose diverse

Disposizioni di legge

N. 13161 — Impiegati dello Stato — Confronti istruttivi.

Con R. Decreto 8 luglio 1903 venne approvato il regolamento organico e disciplinare per gli uffici esecutivi del Tesoro. Ad edificazione della giustizia di cui sono beneficati gli impiegati dello Stato, stralciamo alcune disposizioni per metterle a confronto con i diversi trattamenti fatti al personale esecutivo dell'Amministrazione demaniale e finanziaria.

. . . . . . Art. 7. I volontari (del Tesoro) prestano servizio gratuito nel capoluogo della provincia di loro *ordinaria residenza* o di loro *elezione*.

« Per ragioni di servizio possono essere destinati in altre località. In questo caso hanno diritto alla *indennità di viaggio di andata e ritorno*, portata dal R. Decreto 25 agosto 1863 n. 1446, e ad una *indemnità giornaliera di lire quattro* ai termini del R. Decreto 7 aprile 1895 n. 95 ».

Per il personale demaniale e finanziario in genere il regolamento approvato con R. Decreto 29 agosto 1897 n. 512 invece dispone:

« I posti di volontario sono conferiti in seguito ad esame ecc. Nella domanda di ammissione al concorso dovrà l'aspirante *obbligarsi* a raggiungere, *a proprie spese, qualsiasi residenza*, e dimostrare di avere i mezzi sufficienti per prestare *servizio gratuito* durante il volontariato ».

Dunque per i volontari del Tesoro residenza in famiglia od a loro piacimento, per quelli delle Finanze e del Demanio residenza obbligatoria e forzata ad arbitrio dell'Amministrazione: per i primi indennità di viaggio, per gli altri spese a loro carico; per gli uni indennità giornaliera fuori della residenza propria od eletta, per gli altri servizio gratuito ovunque; o tutt'al più dopo parecchi anni una indennità facoltativa, o meglio una elemosina di L. 3 al giorno (art. 63) e per i volontari demaniali L. 50 mensili ossia L. 1. 33 al giorno (art. 89).

Art. 8. (Tesoro) « I posti di vice-segretario di Delegazione di ultima classe sono conferiti, secondo l'ordine della loro classificazione, ai volontari che contano *almeno sei mesi di servizio* che non va mai al di là di due anni al massimo ».

Per i volontari finanziari e demaniali il termine minimo è di mesi 18 (art. 90) che si prolungano fino a sei o sette anni di servizio gratuito.

Art. 21. (Tesoro) « I delegati, i segretari e vice-segretari di Delegazione ed i funzionari di gestione e controllo *possono essere trasferiti nel personale di grado parificato del Ministero del Tesoro o degli Uffici dipendenti.*

« A pari condizioni i funzionari del Ministero del Tesoro o degli Uf-

fici dipendenti *possono essere trasferiti nel personale delle Delegazioni o di quello di gestione e controllo* ».

Ed ecco per il personale del Tesoro stabilita la promiscuità di carriera ed aperti al personale esecutivo gli uffici direttivi per portarvi cognizioni pratiche, lumi di esperienza, spirito di iniziative e di combattività, mentre al personale finanziario e demaniale fra la carriera esecutiva e quella direttiva è posta una barriera insormontabile ed a dirigere i servizi sono predestinati funzionari che non conoscono, ci si permetta, i ferri del mestiere.

D'onde escono poi leggi, ordinamenti e provvedimenti concepiti nelle sfere nebulose della teoria, preparati e fabbricati nel segreto senza consigli pratici, sì che appena vedono la luce mostrano difetti ed imperfezioni tali da renderli inattuabili e da doversi continuamente rinnovare, talora senza migliorarli: sì che « *a mezzo novembre - non giunge quello che di ottobre fili* ».

Ed una delle più eloquenti prove l'abbiamo in questi ordinamenti organici e diversi l'uno dall'altro, come se gli impiegati dello Stato fossero di una pasta diversa secondo la buona o mala ventura di capitare in una Amministrazione piuttosto che in un'altra.

Guai poi a cadere nella carriera demaniale, le famose armi dotte del sommo Cavour, nella quale dopo di aver rimesso buona parte del patrimonio nel lungo tirocinio gratuito si portano via l'altra metà, e se basta, i frequenti addebiti talora fatti a vanvera, come disse il Tango, e le condanne inflitte fuori delle leggi civili ed umane!

Bibliografia

N. 13162 — **Franceschini avv. Gaetano,** *professore di Procedura civile ed Ordinamento giudiziario nella R. Università di Padova.* « IL PATROCINIO GRATUITO NEL DIRITTO GIUDIZIARIO CIVILE ». — Nel labirinto da cui è circondato l'interessantissimo ed umanissimo istituto del *patrocinio gratuito* non è facile impresa trovare la via per entrarvi, per percorrerlo e per uscirne.

Queste tre vie sono ora sapientemente insegnate e chiaramente spiegate nel recente libro del Prof. Franceschini, edito coi tipi dei fratelli Bocca in Torino. — (Prezzo L. 18).

È un bel volume di oltre 900 pagine corredato di copiosi ed ordinati indici in cui l'illustre Autore sulla guida delle leggi, decreti, ordinamenti, istruzioni intervenuti nella materia, con lo studio comparato delle legislazioni di altri paesi, col conforto della dottrina e della giurisprudenza, al cittadino, alle Commissioni, ai patrocinatori, ai magistrati ed agli agenti liquidatori e riscuotitori delle tasse e dei diritti

con mirabile ordine, diligenza e chiarezza insegna il proprio compito. È un libro veramente utile ed interessante.

N. 13163 — **Foligno avv. Alfredo.** « L'ASSOLUZIONE DALL'OSSERVANZA DEL GIUDIZIO CIVILE » (edito in Firenze coi tipi di G. Ramella e C.°). — Un altro importante istituto che si dibatte nel nostro sistema procedurale fra le incertezze, le oscillazioni e confusioni di linguaggio e di sostanza, nocevoli alla sua retta applicazione è quello dell' *« Assoluzione dall'osservanza del giudizio civile »*.

« Ora - premette lo stesso egregio Autore - il raccogliere in un tutto possibilmente organico e ordinato quanto dell'assoluzione dall'osservanza del giudizio si rinviene, più che nella legge, nei trattati dei nostri migliori proceduristi e nella giurisprudenza; e rispettare tutte quante le opinioni, rivendicando però sempre in ogni questione piena libertà di critica, ci sembra che abbia a poter recare qualche utile a chi trovasi nel caso non infrequente di dover ricorrere all'istituto in parola ».

Tale appunto lo scopo che l'Autore ha mirabilmente raggiunto.

NECROLOGIA

N. 13164 — Ancora una grave perdita dobbiamo registrare; quella dell'

Avv. Comm. PAOLO CLEMENTINI

Consigliere di Stato, Senatore del Regno.

Noto per i pregiati suoi Commenti di leggi speciali, fra i quali primeggia quello della legge di registro.

Iniziata la sua carriera pubblica nell'Avvocatura Erariale, nella quale dette in Venezia luminose prove del suo sapere, l'abbandonò per entrare alla Camera dei Deputati.

In segno delle acquistate benemerenze venne nominato Consigliere di Stato e poscia Senatore del Regno.

In Lui le *Massime* perdono un autorevole protettore ed estimatore, noi personalmente un caro, antico e costante amico.

Sulla sua tomba il nostro sincero rimpianto.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13165 — Sig. **D. P.** N. 1800 — DONNA MARITATA — *Opposizione d'interessi* — (Art. 136 cod. civ.). — Non ci pare che ricorra opposizione d'interessi nell'atto col quale la moglie, assistita dal marito, surroga parzialmente un terzo in un'ipoteca iscritta contro di quello, sia perchè la contrattazione ha luogo fra la donna maritata ed il terzo surrogato, rimanendovi estraneo il marito; sia perchè quest'ultimo non ne ritrae alcun vantaggio e tanto meno con eventuale pregiudizio della moglie.

G. AVEZZA, *Direttore.*

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Disposizioni di legge

N. 13166 — Concordato preventivo — Procedure dei piccoli fallimenti — Pubblicità — Esenzioni (Estratto dalla legge 24 maggio 1903 n. 197).

Del Concordato preventivo.

Art. 5. Il decreto (che ordina la convocazione dei creditori), a cura del cancelliere e previo deposito della somma dal giudice presunta necessaria pel l'intero giudizio, è pubblicato mediante affissione alla porta esterna del tribunale e per estratto nel foglio degli annunzi legali ed è *trascritto al locale ufficio delle ipoteche;* tutto questo nel termine fissato dal decreto stesso. . . .

Art. 6. Se si tratta di società che ha emesso obbligazioni, il decreto o un provvedimento posteriore prefigge i modi di pubblicità dell'avviso di convocazione e contiene le altre indicazioni prescritte nell'articolo 28.

L'avviso deve in ogni caso essere affisso alla porta esterna del tribunale e nei locali delle borse del regno ed inserito per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* e nei giornali degli annunzi giudiziari dei luoghi dove la società ha sede, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 7. Dalla data della presentazione del ricorso e fino a che la sentenza di omologazione del concordato sia definitivamente esecutiva, nessun creditore per causa o titolo anteriore al decreto può, sotto pena di nullità, intraprendere o proseguire atti di esecuzione forzata, acquistare qualsiasi diritto di prelazione sopra i beni mobili del debitore, nè iscrivere ipoteche.

Le prescrizioni, perenzioni e decadenze, che sarebbero interrotte dagli atti predetti, rimangono sospese.

I debiti pecuniari che non hanno diritti di prelazione si considerano scaduti ed è sospeso soltanto rispetto agli altri creditori il corso degl'interessi sui medesimi.

I crediti per tributi diretti o indiretti, ancora privilegiati, non sono sottoposti agli effetti contemplati nel presente articolo.

Art. 9. Sono inefficaci rispetto ai creditori le donazioni e gli atti a titolo gratuito e di fideiussione compiti dal debitore nel corso della procedura di concordato preventivo.

Sono parimenti inefficaci rispetto ai creditori gli atti coi quali il debitore contrae mutui, anche sotto forma cambiaria, transige, compromette, aliena od ipoteca beni immobili, costituisce pegni senza autorizzazione del giudice delegato che sarà data nei soli casi di necessità od utilità evidente.

Art. 12. L'adunanza dei creditori è presieduta dal giudice delegato.

Ogni creditore può farsi rappresentare da un mandatario speciale con procura che può essere scritta *senza formalità* sulla lettera o sul telegramma di convocazione.

Il debitore, o chi ne ha la legale rappresentanza, deve comparire personalmente. Soltanto in caso di assoluto impedimento, accertato dal giudice delegato, potrà farsi rappresentare da un mandatario speciale.

Art. 21. Salvo patto contrario, stabilito nel concordato o con posteriore deliberazione presa dalle maggioranze di cui sopra ed omologata dal tribunale, il debitore non può, prima del completo adempimento degli obblighi assunti nel concordato, alienare o ipotecare i suoi beni immobili, costituire pegni e in genere distrarre le attività della sua azienda in modo diverso da quello richiesto dalla natura dell'esercizio industriale o commerciale.

Ogni atto compiuto in opposizione a questo divieto è inefficace di fronte ai creditori anteriori alla omologazione del concordato.

Procedura dei piccoli fallimenti.

Art. 41. *Sono esenti dalle tasse di bollo e di registro* tutti gli atti e documenti di questa procedura all'infuori del verbale di concordato.

N. 13167 — Tasse di registro e bollo — Agrumi — Esenzioni e privilegi — (Legge 8 luglio 1903, n. 320).

Art. 2. Tutti gli atti relativi alla costituzione di Società per azioni fra gli agrumicoltori aventi per oggetto il commercio degli agrumi, nonchè la produzione ed il commercio dei loro derivati, *verranno registrati colla tassa fissa di una lira.*

Rimane fermo il disposto dell' articolo 228 del codice di commercio rispetto alle Società cooperative.

I titoli delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle suddette Società, sia per azioni sia cooperative, saranno *esenti dalla tassa di bollo.*

È ridotta al quarto della misura ordinaria *la tassa di negoziazione* sulle azioni e sulle obbligazioni delle Società per azioni di cui al primo comma del presente articolo, e così pure sulle obbligazioni delle Società cooperative indicate nel comma stesso. Rispetto alle azioni delle Società cooperative rimane ferma la disposizione dell' articolo 12 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C* (1).

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13168 — Tassa di registro — Dote — Facoltà di soluzione — Condizione alternativa — Rinunzia all'eredità — Tacita-

---

(1) V. *Testi Unici* - Avezza, art. 73 Bollo.

ZIONE — ASSEGNAZIONE DI IMMOBILE — TRASFERIMENTO — (Art. 1, 7, 13, T. U. Reg.).

L' atto col quale alla dotata, in soddisfazione della sua dote pagabile, alla morte del donante, con danaro o con crediti, mobili od immobili, viene assegnato lo stesso immobile stato a tale titolo disposto con testamento dal dotante, alla cui eredità la dotata ha rinuziato, è passibile della tassa di trasferimento immobiliare — (Cass. Roma, 12 maggio-6 giugno 1903 — Finanze c. Maglione — PAGANO *Pres.* - PUGLIESE *Est.*).

La Cassaziono non può non plaudire alle ragioni per le quali la precipua tesi della odierna ricorrente è stata respinta, avvegnachè non si può dimenticare che la Irene, col rinunziare alla eredità del padre ha impedito che l'assegno dotale, fattole dal padre stesso, si trasfondesse ed identificasse in quota ereditaria a lei spettante per effetto del testamento paterno. In conseguenza di tale rinunzia ella addivenne una vera creditrice della eredità pel debito dotale, non ancora soddisfatto, e come creditrice venne ad esigere dai fratelli, eredi e debitori, non quota ereditaria, ma pagamento del suo credito. Da ciò deriva come nessun trasferimento siasi avverato a prò di lei di una parte del patrimonio ereditario paterno, che per effetto della ricordata rinunzia era passata intiera nel dominio degli eredi, di quei fratelli, cioè, che avevano accettata l'eredità del comune genitore.

La parte di questo patrimonio che, rappresentando un credito, poteva essere anche costituita da immobili diversi da quelli che realmente furono assegnati, fu a questa creditrice, a questa cessionaria, *solutionis causa* e non *hereditatis causa*, trasmessa. Essa non rappresentò che il modo di estinguere il debito e non altro.

La denunziata sentenza, interpretando con sovrano criterio le disposizioni testamentarie del Raffaele Maglione, ha esattamente ritenuto in esse il carattere legittimo di una divisione *inter liberos*, dalla quale sarebbe derivato alla Irene il diritto ad una determinata quota di beni come qualunque altro erede.

Ma la rinunzia di lei (art. 946 e 948 cod. civ.) avendo prodotto lo effetto che doveva produrre per legge, quello cioè che la rinunziataria si è disinteressata dell'eredità come se mai vi fosse stata chiamata, ne è avvenuto che la quota spettante alla rinunziante si è devoluta a coloro che concorrevano *ab origine* all'eredità stessa.

E per effetto della rinunzia, divennero costoro i soli liberi dispositori della eredità e pagarono il credito dotale come qualunque altro peso ereditario.

Anche a voler seguire per poco, ed in ipotesi, il concetto del ricorso

che, cioè, il diritto della Irene nascesse e si concretasse per effetto del contratto nuziale, non si può non ricordare che per effetto di questo contratto e dei patti e delle riserve, che ne facevano parte integrale, alla Irene non nasceva che la potenzialità di un trasferimento, un diritto *in fieri,* mentre il trasferimento effettivo, reale, si è avverato (e non poteva prima avverarsi per la espressa menzione contrattuale che la dote era pagabile *post mortem dotantis*), soltanto nel momento tipico, nel quale gli eredi pagavano la dote tuttora non soluta, a questa che non era una legittimaria, ma condomina del patrimonio lasciato dal *de cujus.*

Nel momento della stipulazione del contratto dotale vi era la creazione di un rapporto giuridico, convenzionale, fra genitori dotanti e figliuola dotata, che avrebbe dovuto perfezionarsi e concretarsi dopo il decesso dei dotanti. Ma nessun rapporto d'indole tributaria poteva sorgere allora a titolo di trasferimento effettivo di beni perchè (oltre la condizione di sovra enunciata) non vi era neanco assegno effettivo, e neanco designazione di stabili, e per dippiù la dote si sarebbe potuta pagare in crediti, contanti, ecc. ecc. Non vi poteva essere, perciò, la trasmissione, la traslazione dei beni che costituisce, nei rapporti con la Finanza quel trasferimento che è la materia tassabile, quando pure avvenga a titolo di pagamento di debito, come modo cioè di estinzione. *Omissis.*

Nota — Sia per la rinunzia alla eredità, sia per la facoltà di soluzione non aveva diritto la dotata di essere tacitata con l'immobile statole assegnato. Non per la rinunzia, perchè è rimasta senza effetto la disposizione testamentaria che assegnava l'immobile; non per la condizione alternativa, perchè la facoltà nel donante di dare o non dare l'immobile esclude il diritto nella donante a pretenderlo, come abbiamo già dimostrato al § 214 del nostro Commento-trattato. Essa adunque lo riceve come dazione in pagamento, come corrispettivo di una sua azione di credito. D'onde la ragione della tassa di trasferimento immobiliare a titolo oneroso.

N. 13169 — Tassa ipotecaria — Rinnovazione di iscrizione — Riduzione di somma — Commisurazione della tassa — (Art. 2 L. 6 maggio 1862 n. 593 — Art. 10 L. 11 maggio 1865 n. 2276 — Art. 2 n. 2 testo unico 13 settembre 1874 n. 2079 — Art. 2 tar. 8 agosto 1895 n. 486).

La tassa per la rinnovazione di iscrizione ipotecaria deve essere commisurata sulla somma per cui viene rinnovata la iscrizione e non sulla somma per cui era stata presa originariamente la iscri-

zione — (Cass. Roma 15-31 luglio 1903 — Finanze c. Landolina — Caselli *Pres.* - Cosentini *Est.*).

Omissis. Osserva che l'Amministrazione delle Finanze col suo ricorso propone il seguente mezzo di annullamento:

Violazione dell'articolo 2 della legge del 13 settembre 1874 numero 2079, e dell'articolo 2 della tariffa annessa alla legge dell'8 agosto 1895 n. 486, entrambe concernenti le tasse ipotecarie.

A svolgimento di tale mezzo espone l'Amministrazione ricorrente che per il modo con cui le dette leggi sono espresse non è possibile dubitare, che per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie sia dovuta la tassa di centesimi 40 per ogni cento lire sulla somma per cui fu accesa l'originaria iscrizione, anche quando tale somma sia stata ridotta a minor misura, onde erroneamente la Corte di appello di Catania attribuì alle leggi in esame un diverso significato di quello che emerge dalle parole con cui esse sono concepite.

Osserva che per intendere la questione portata all'esame di questo supremo Collegio, è indispensabile innanzi tutto rammentare la disposizione legislativa sulla quale principalmente si contende, che è quella racchiusa nell'articolo due del Regio decreto del 13 settembre 1874, col quale fu approvato il testo unico delle leggi sulle tasse ipotecarie, così concepito:

« La tassa proporzionale si applica:

« 1° alle iscrizioni in ragione di centesimi 50 per ogni cento lire della « somma iscritta;

« 2° alle rinnovazioni ipotecarie in ragione di centesimi 25 per ogni « cento lire fino alla somma per cui era stata presa l'iscrizione rinno- « vata ».

Osserva che mal si argomenta sulle parole con le quali la mentovata disposizione venne espressa, per dedurne, che si volle dal legislatore imporre per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie, una tassa di centesimi 25 per ogni cento lire sulla somma per cui la originaria ipoteca era stata iscritta imperocchè, avendo il legislatore prescritto che fosse dovuta la tassa proporzionale di centesimi 25 per ogni cento lire fino alla somma per cui era stata presa l'iscrizione rinnovata, volle evidentemente indicare un rapporto di proporzione tra il valore del capitale garantito dalla rinnovazione, e quello garantito dall'iscrizione originaria.

Una diversa interpretazione condurrebbe alla manifesta contraddizione con quanto si legge nella prima parte del mentovato articolo, dalla quale emerge, che si volle imporre una tassa proporzionale, tanto per le iscrizioni, quanto per le rinnovazioni ipotecarie, il che include il concetto costante della tassa graduale in rapporto al capitale garantito.

Osserva che se pur si voglia ritenere dubbia l'espressione adoperata nel dettare l'articolo 2 del testo unico del 13 settembre 1874, tale dubbio

vien dileguato tosto che s'indaghi sullo spirito a cui i compilatori del detto testo unico dovettero necessariamente informarsi.

È noto infatti che con l'articolo 2 della legge del 6 maggio 1862, prescrivevasi:

« La tassa proporzionale si applica pure alle rinnovazioni ipotecarie « in ragione di centesimi 15 per ogni cento lire dalla somma cui si ri- « ferisce la rinnovazione ».

E che con l'articolo 10 della legge dell'11 maggio 1865, disponevasi:

« La tassa proporzionale stabilita nell'articolo 2 della legge 6 maggio « 1862, è portata per le rinnovazioni da centesimi 15 a centesimi 25 « per ogni cento lire della somma a cui si riferisce la rinnovazione ».

Nè tali disposizioni furono variate dalle posteriori leggi del 28 dicembre 1867, e dell' agosto 1870, perchè con queste nulla fu disposto circa le tasse dovute all'Erario per le iscrizioni e relative rinnovazioni ipotecarie.

Ed è noto del pari, che con la legge dell'8 giugno 1874, il Governo del Re fu autorizzato a compilare, coordinare, e raccogliere, in unico testo le leggi preesistenti sulle ipoteche, il che si fece col Regio decreto del 13 settembre 1874.

Ora, ciò stando è chiaro, che per la natura e per lo scopo per cui fu compilato l' anzidetto testo unico, è d' uopo ritenere, che come non si potevano, così non si vollero con esso mutare le precedenti leggi che si coordinarono: e poichè per tali leggi la tassa per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie era dovuta in proporzione della somma per cui la rinnovazione aveva luogo, è forza ritenere che non si volle dai compilatori di quel testo unico prescrivere che la liquidazione dell' anzidetta tassa, si compisse in modo difforme da quello stabilito dalle leggi coordinate che non avevano facoltà di modificare.

Osserva che tali criterii per la liquidazione della tassa dovuta per le rinnovazioni ipotecarie, non furono mutati con la legge dell' 8 agosto 1895 sulle tasse ipotecarie, imperocchè queste, siccome rilevasi dalla relazione dal Ministro proponente, fu informata ai soli concetti; di abolire gli emolumenti dovuti ai Conservatori; di fondere tali emolumenti nelle tasse ipotecarie, quanto alle formalità; e di elevare moderatamente la misura delle tasse dovute per le iscrizioni, e rinnovazioni ipotecarie, portando queste ultime a centesimi 40 per ogni cento lire. E tale concetto fu quello sancito con detta legge, giacchè con essa altro non si fece, che accrescere le tasse per le iscrizioni e le rinnovazioni ipotecarie già stabilite con le leggi preesistenti; tanto è ciò vero, che con l' articolo 2 della tariffa annessa si stabilì la maggiore misura della tassa per rinnovazione in centesimi 40, prescrivendo come norme speciali per la relativa liquidazione, che *la tassa è dovuta sulla somma per cui era stata presa l'iscrizione rinnovata giusta l'articolo 2 numero 2 del testo unico del*

13 settembre 1874; onde per logica necessità, non può darsi al mentovato articolo di tariffa un significato diverso di quello che emerge dalla disposizione con esso richiamata.

Osserva che a vieppiù confermare nell' avviso dianzi manifestato, concorrono le norme di ermeneutica che debbono guidare nella interpretazione delle leggi, per le quali non è consentito di dare ad una disposizione legislativa un significato che conduca all'assurdo. Ed assurdo sarebbe il ritenere, che mentre per le iscrizioni ipotecarie si volle stabilire una tassa proporzionale al valore della somma garantita, si fosse per le relative rinnovazioni imposto un criterio diverso, non più proporzionale, ma del tutto casuale, rendendo la detta tassa gravosa a tal punto, da poter persino accadere che in taluni casi essa superasse il valore della somma garantita dalla rinnovazione della iscrizione ipotecaria (come avverrebbe nella ipotesi che un ingente capitale garantito da ipoteca venisse ridotto a tenue somma e per questa occorresse rinnovare l'iscrizione), con manifesta violazione dei più elementari principii di economia politica.

Osserva che per tali considerazioni ben si appóse la Corte di appello di Catania dando giusta interpretazione alle disposizioni di legge che regolano la tassa dovuta per le rinnovazioni delle iscrizioni ipotecarie, e perciò la sentenza denunziata, anzichè censura, merita conferma.

Che le spese vanno messe a carico della parte soccombente.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso prodotto dall'Amministrazione delle Finanze dello Stato con atto del 7 marzo del corrente anno avverso la sentenza resa dalla Corte di appello di Catania nel 17 aprile 1902.

Nota — Riportando al n. 11704 la sentenza della Corte di appello di Milano, la quale, stretta dalle parole letterali della legge, giudicò doversi commisurare la tassa sulla somma originaria inscritta, noi rilevammo in nota la ingiustizia e l'assurdità della disposizione e conchiudevamo che " non resta che a far voti acciocchè, col vento favorevole che spira a dissipare le asperità dalle leggi d' imposta, venga tolta da quella ipotecaria questa, non diremo asperità, ma ingiustizia ".

Annotando poscia al n. 12507 la sentenza del tribunale di Siracusa che giudicò in senso opposto che, cioè la tassa si debba commisurare sulla somma ridotta per cui si rinnova la iscrizione, noi, dopo avere accennato alla raccomandazione che lo stesso Direttore generale nella sua relazione per l'esercizio 1899-1900 indirizzava all' on. Ministro, " perchè veda nell'alta sua saggezza se l'argomento non comporti, a momento opportuno, l' onore di una disposizione

governativa „, chiudevamo con le seguenti parole: " Il momento di fare giustizia è sempre opportuno. E poichè è a temersi che una disposizione modificativa della legge abbia a farsi attendere, così questa volta faremmo plauso alla Corte Suprema regolatrice se si decidesse a confermare la massima proclamata ora dal tribunale di Siracusa. Ne sarebbe forse toccata la materiale ed improvvida parola della legge, ma trionferebbe il buon senso, la sana ragione e la giustizia „.

Il nostro voto fu pienamente esaudito e ne sia data lode all'alto Consesso per la sua equa ed ammirabile decisione ed alla Direzione generale di averla provocata ed ottenuta secondo il suo desiderio.

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13170 — NOTARO — COMMERCIANTE — FALLIMENTO — INCOMPATIBILITÀ — RIAMMISSIONE — (Art. 2 e 30 n. 1 legge 25 maggio 1879, n. 4900).

La incompatibilità dell'ufficio di nòtaro colla professione di commerciante perdura anche nello stato di fallimento, conservandosi la qualità di commerciante e potendosi dopo un concordato o la soddisfazione integrale dei creditori riprendere l'esercizio del commercio.

La riammessione nell'esercizio delle funzioni notarili non può essere concessa dall'autorità giudiziaria, ma può solo conseguirsi mediante nuova nomina ad un posto vacante — (Cass. Torino, 16 maggio 1903 su ricorso Fassini Biancotti — MUSSITA *Pres.* - TAGLIETTI *Est.*).

Considerato che nel proposto ricorso si sostiene che, dopo la dichiarazione di fallimento, più non potendosi esercitare il commercio, così non si potesse contro il notaio Fassini Biancotti, stato dichiarato fallito e che quindi commerciante più non era, pronunziare la rimozione per la incompatibilità del suo ufficio colla professione di commerciante, sancita dall'art. 2 della legge sul notariato; perchè, secondo il disposto dello articolo stesso, si richiede, onde l'incompatibilità predetta abbia luogo, che l'esercizio della mercatura sia contemporaneo all'esercizio dell'ufficio di notaio, ciò desumendosi dalla locuzione *professione di commerciante*, usata in quel disposto, la quale esprime un attuale esercizio del commercio, e non semplicemente la potenzialità di commerciare.

Ma questo assunto manca di base legale. Il concetto, invero, di fallito non si può assolutamente disgiungere da quello di commerciante, poichè solo può cadere in fallimento chi sia della qualità di commerciante rivestito; qualità che anche nello stato di fallimento sempre si conserva, sebbene sia temporaneamente interdetto l'ulteriore esercizio del traffico commerciale al fallito, continuando nel medesimo il dovere ove non avvenga un concordato, di soddisfare integralmente a tutte le obbligazioni commerciali assunte e rimanendo esso ognora soggetto alle azioni commerciali nel caso in cui si migliori la sua condizione economica, e potendo, infine, dopo un concordato o la soddisfazione integrale dei creditori, riprendere l'esercizio del commercio.

Nè può avere valore giuridico l'osservazione, che la posizione di fallito, in cui trovasi il Fassini, poteva dar luogo ad una sospensione, non ad una rimozione; imperocchè la sospensione è una pena disciplinare, che il giudice non può applicare, o che ha luogo di diritto, nei casi soltanto che sono contemplati dagli art. 111, 112 e 113 della legge sul notariato, e che quindi non può essere sostituita alla rimozione con cui la stessa legge all'art. 30 specialmente colpisce il notaio commerciante.

La rimozione, d'altronde, non è una pena, come la sospensione, annoverata nell'art. 108 della legge suddetta, ma è un provvedimento che, come nei casi previsti dall'art. 28 della legge medesima, fa cessare temporaneamente dall'esercizio notarile, che può essere revocata, colla riammissione all'esercizio stesso, con un nuovo concorso ad un posto vacante, semprechè sia cessata la causa che alla rimozione ha dato luogo (art. 30 succitato).

Non doveva, infine, la Corte di merito secondare l'instanza del defferimento della causa, fatta in subordine, come nel ricorso pur si pretende, per essere il notaio Fassini già sospeso all'epoca della denuncia a causa della dichiarazione di fallimento o per doversi attendere l'esito del giudizio di fallimento, perchè la legge, col provvedimento della rimozione, ha pure voluto che si avesse riguardo alle esigenze che richiedono il pronto ripristinamento dell'opera del pubblico ufficiale in favore dei cittadini nella residenza ove il notaio commerciante esercitava il suo ufficio, senza attendere che il notaio incapace faccia cessare la causa che ha dato luogo alla rimozione, e perchè inoltre la legge stessa all'ultimo capoverso del surriferito art. 30 stabilisce che solo mediante nuova nomina ad un posto vacante possa essere il notaio riammesso all'esercizio del suo ufficio; riammessione che l'autorità giudiziaria sarebbe incompetente a concedere e che col chiesto differimento della causa si sarebbe voluto indirettamente conseguire.

Per questi motivi, la Corte respinge il ricorso contro la sentenza della Corte d'appello di Torino 28 agosto 1902, ecc.

Nota — Permane in noi il dubbio che già esprimemmo in nota alla confermata sentenza della Corte d' appello *(Massime* n. 12929), che, cioè, siasi confuso tra *incompatibilità* ed *incapacità*, o meglio, che pur parlandosi della prima, siansi applicati principî propri della seconda.

La incompatibilità, di cui all'art. 2 della legge notarile, è tutta di *fatto*; la Corte ne fa invece una questione di *parole* e di diritto astratto ed indaga se il fallito possa o no ancora dirsi *commerciante* mentre la legge vieta solo l'*esercizio effettivo ed attuale* del commercio. Laonde pare logico concludere che il fatto stesso del fallimento sia la prova più manifesta che incompatibilità non sussiste, dappoichè al fallito è interdetto di esercitare il commercio, e devesi, in ogni caso, respingere la illegale argomentazione della Corte che vorrebbe far derivare la incompatibilità dalla semplice *possibilità* che, anche dopo il concordato, il quale dovrebbe — e pare lo ammetta la stessa Cassazione — tutto sanare, il notaro riprenda l'esercizio del commercio!

Pensieri e voti

N. 13171 — Impiegati degli Archivi notarili — Imposta di ricchezza mobile.

Pubblichiamo di buon grado la seguente lettera del Sig. Conservatore dell'Archivio notarile di Palermo ed il ricorso da Lui e dal personale di quell'Archivio presentato al Ministro delle Finanze, e, convenendo in massima nelle esposte considerazioni, uniamo anche noi la nostra debole voce per far voti che il giusto desiderato loro venga esaudito.

« Palermo, il 18 agosto 1903.

Preg.mo Sig. Direttore,

Con circolare del 3 gennaio 1885, N. 1122 l'Ecc.mo Ministero della Giustizia comunicava ai dipendenti Archivi notarili una decisione della direzione generale delle Imposte dirette e del Catasto, colla quale riconoscendosi in questi Enti un carattere di autonomia che in effetti non hanno, si veniva ad *aumentare* la percentuale di tassazione sugli stipendii degli impiegati, *pur rimanendo fermo il sistema di riscossione per ritenuta.*

Reclamarono alcuni impiegati d'Archivi notarili del Regno, fra cui quelli di Venezia, ma il Ministero, pur riconoscendo che molte e gravi ragioni militavano in favore della loro tesi, confermò la cennata circolare in ogni sua parte. E la quistione fu pel momento sopita, poichè

parve arrivato il momento di ottenere per *legge* ciò che il potere esecutivo, nella sua giustizia, ritenne di non potere concedere.

Ma le promesse riforme alla legge sugli Archivi notarili non vennero, e gl'impiegati, già con diverse istruzioni e circolari equiparati a quelli governativi in quanto ai doveri d'ufficio, continuarono a pagare la tassa di ricchezza mobile nella enorme misura del 9 % (da una recente circolare elevata al 9,18) come semplici impiegati *privati*, mentre le mansioni che esplicano, sotto la dipendenza gerarchica governativa, sono *pubbliche*, quanto e più di quelle degli altri impiegati non esclusi i *comunali*, i quali godono del trattamento di favore del 7 1/2 %.

Convinto sostenitore dei principii consacrati nella precedente circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 24 dicembre 1880, revocata dalla susseguente in data 3 gennaio 1885 non avrei osato di alzare la voce contro un criterio di tassazione da me trovato ingiusto, se una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione di Napoli del 1º ottobre 1901 (Esattore c. La Penna) affermando dei principii di massima, che sono in aperta contradizione a quelli della Direzione generale delle Imposte dirette, non mi avesse autorizzato a portare nuovamente sul tappeto la quistione.

E ciò viemaggiormente perchè persuaso che l'Ecc.mo Ministero se non accolse parecchi anni addietro le nostre domande, pur avendole trovate giuste, fu perchè era allora prevalente il concetto di un'autonomia archivistica, che una lunga esperienza ha oramai dimostrato *insussistente*. La nuova interpretazione data da quel Supremo Consesso alla legge organica degli Archivi, a me sembra di tale importanza da rendere opportuno un novello esame della quistione, ed io ho piena fiducia che l'Ecc.mo Ministero, basandosi sui nuovi postulati messi avanti dalla giurisprudenza, voglia fare buon viso alla domanda, che Le accludo, per pubblicarla nel di lei pregiato periodico nella speranza che i miei colleghi vogliano farla propria, indirizzandola, ciascuno per proprio conto, al competente Ministero. Gradisca, egregio Sig. Direttore, i sensi di mia perfetta stima, e mi creda con ogni riguardo della S. V., Dev.mo

E. Garaffa ».

Ed ecco ora il ricorso, al quale ben vorremmo che aderissero tutti indistintamente gli Archivi ed i Consigli notarili, non fosse altro, per spirito di colleganza e di solidarietà, che a dire il vero sembra disgraziatamente affievolito nel ceto notarile. Anzi nei panni degli impiegati di Archivio e dei notari noi prenderemmo in parola l'onorev. Ministro, e poichè vuole l'autonomia degli Archivi notarili, ci costituiremmo in associazione per formare un ente giuridico per difendere e sostenere in solido i diritti e gli interessi comuni, e per istituire una Cassa di previdenza per sussidi e pensioni ai bisognosi.

« *A Sua Eccellenza il Ministro delle Finanze* — Roma.

Eccellenza — Colla circolare 24 dicembre 1880 N. 996, il Ministero di Grazia e Giustizia, di concerto con quello del Tesoro, stabiliva che per l'accertamento e pagamento della tassa di ricchezza mobile, dovuta dagl'impiegati degli Archivi notarili, si dovessero seguire dal 1° gennaio 1881 in poi disposizioni analoghe a quelle sancite dall' art. 4 del regolamento 24 agosto 1877 N. 4022 per i funzionari di cancelleria.

In coerenza alle superiori disposizioni, gl'impiegati di questo archivio pagarono la imposta di ricchezza mobile sui $^4/_8$ dei loro stipendii e per ritenuta operata dal Conservatore.

Se non che con susseguente decisione della Direzione generale delle Imposte dirette e del Catasto, comunicata con circolare del Ministero di Grazia e Giustizia del 3 gennaio 1885 N. 1122, ritenuto che gli Archivi notarili fossero enti separati e distinti dall'Amministrazione dello Stato, aventi vita propria, e che gl'impiegati ad essi addetti, pagati con proventi propri degli Archivi, non potessero considerarsi come impiegati governativi nè a questi parificarsi, s'immutò di punto in bianco il sistema di tassazione, disponendo che i suddetti impiegati si dovessero comprendere tra quelli che per l'art. 54 della legge 24 agosto 1877 sono classificabili in Cat. *C* colla riduzione dello stipendio ai $^5/_8$.

Or i sottoscritti non credono di dovere essere classificati come impiegati *privati* solo agli effetti del pagamento della imposta di ricchezza mobile, mentre per tutt'altri riguardi sono stati assimilati agl'impiegati governativi (orario d'ufficio, permessi di assenza, aspettativa, insequestrabilità di stipendio, ecc.) e pertanto ritenendosi lesi da un erroneo criterio di tassazione, ricorrono all' E. V. sostenendo:

1° Che non è vero che gli Archivi notarili siano enti separati e distinti dall'Amministrazione dello Stato, e molto meno aventi vita propria.

Ed in vero, gli Archivi notarili, nel modo come sono organati dal testo unico 25 maggio 1879, non possono ritenersi enti autonomi perchè non hanno un patrimonio loro proprio onde riesce impossibile riconoscersi i caratteri essenziali di persona giuridica. « Qualsiasi ente collet-
« tivo, dice la Cassazione di Napoli (sentenza 1° ottobre 1901), ancorchè
« fosse composto ad unità con perfetto organamento e possa compiere
« uffici rilevantissimi, ma non sia fornito di patrimonio suo proprio, non
« può elevarsi ad ente autonomo.

Infatti, la pianta organica e gli stipendii sono soggetti all' approvazione del Governo (art. 90 legge not.), i bilanci preventivi e consuntivi vengono approvati dal Ministero (art. 84 legge) che li esamina e ordina le modificazioni, aggiunte o riduzioni di spese che riterrà opportune nell'interesse del servizio e dello Stato (art. 102 reg.) e l'avanzo dei proventi è consegnato alla Cassa dei Depositi e Prestiti con intestazione al Ministero di Grazia e Giustizia (art. 90 legge, 102 reg.).

Oltre a ciò il Conservatore è nominato con Decreto Reale (art.. 88 legge) e la nomina degli altri impiegati è subordinata all'approvazione da parte del Ministero di Grazia e Giustizia anche agli effetti della decorrenza dello stipendio (istruzioni pubblicate nel *Bollettino Ufficiale* del Ministero di Grazia e Giustizia 1895 N. 32, pag. 381).

L'assunzione dei diurnisti è pure subordinata sempre alla preventiva autorizzazione del Ministero (istruz, id.).

Pertanto la sopracennata sentenza della Corte di Cassazione di Napoli ha ritenuto « che la legge attribuisce allo Stato una vera e diretta ingerenza sugli Archivi notarili come organi essenziali al conseguimento « di alte finalità di ordine economico, giuridico, sociale onde sono da « ritenersi *parte integrante dell'Amministrazione dello Stato*.

« Che ogni determinazione di generale interesse, come è quello sui « proventi degli Archivi notarili, riguarda esclusivamente lo Stato, come « sovrano, sicchè, dovendo considerarsi come pubbliche le amministra- « zioni addette in varie guise a quei servizi di pubblico e generale in- « teresse, debbono esse di necessità imprimere lo stesso carattere agli « agenti o impiegati che direttamente ne dipendono ».

2° Che non è vero che gl'impiegati degli Archivi notarili siano pagati con i proventi *propri* degli Archivi.

Di vero, essi sono retribuiti con stipendii che si prelevano dai proventi delle tasse d'Archivio che il Conservatore *riscuote*, in base ad una tariffa imposta dallo Stato (art. 29, 30, 32, 33 Tariffa notarile), *spende* in base ad un bilancio preventivo approvato con Decreto Ministeriale e *versa* nelle Casse dello Stato in base ad un conto consuntivo approvato pure con Decreto Ministeriale.

In altri termini, è per maggiore *speditezza e semplicità di amministrazione* che lo Stato non ha fatto obbligo al Conservatore di rimettere al superiore Dicastero i fondi riscossi, ma ciò non implica che gli stipendii non siano prelevati dai fondi che appartengono allo Stato, il quale ne dispone da assoluto proprietario.

La natura demaniale dei proventi d'Archivio oltre che risulta dalla legge, venne pure solennemente affermata nella discussione fatta in Senato nelle sedute dei 14, 16 e 17 gennaio 1899 dai senatori Saracco e Tajani e dalla Commissione di Finanza nel suo ordine del giorno accettato dal Ministro Finocchiaro-Aprile, e precedentemente nel 1892 sotto il Ministro Chimirri, il quale si servì dei proventi degli Archivi per impinguare il bilancio generale dello Stato.

Se tali proventi infatti non appartenessero allo Stato, il Ministero non potrebbe concedere i sussidi o compensi, prelevandoli dai proventi di Archivio, anche *prima* che siano versati nella Cassa dei Depositi e Prestiti (art. 95 reg.), nè avrebbe facoltà di ordinare il deposito degli atti più antichi, conservati negli Archivi notarili, alla scadenza di ogni de-

cennio, negli Archivi di Stato (art. 149 reg.), avocando quindi a sè il ricavato dei dritti per il rilascio delle copie, estratti o certificati che costituiscono parte integrante dei proventi medesimi.

Ne viene di conseguenza, che gli stipendii che si corrispondono agli impiegati degli Archivi notarili provengono, sia pure indirettamente, dallo Stato e quindi i suddetti impiegati e a *fortiori* il Conservatore, *funzionario governativo* (come ebbe a ritenere la Cassazione di Palermo con sentenza 17 novembre-13 dicembre 1888) nominato con Decreto Reale registrato alla Corte dei Conti, non possono considerarsi come *privati* anche avuto riguardo allo spirito della legge 24 agosto 1877 che aumenta la percentuale della tassazione in rapporto diretto della difficoltà di accertamento del reddito reale ed effettivo che, nel caso in ispecie, non può sfuggire in ogni sua parte, appunto perchè trattasi di *pubblica* amministrazione alla dipendenza del Ministero della Giustizia, dal quale vengono approvati gli stipendii fissati nella pianta organica (art. 90, 1° capov. legge not.).

Chiedono pertanto di essere iscritti in Categ. *D* e sottoposti alla tassazione per ritenuta del 20 % sui $^{15}/_{40}$ dei loro stipendii nonchè il rimborso del dippiù pagato dal 1° gennaio 1885 in poi.

Palermo, 6 agosto 1903.

f. ETTORE GARAFFA, *Conservatore.*
DOMENICO ARISTA, *1.° Archivista.*
CARMELO FAVANA, *2.° id.*
ACHILLE SCRIBANI, *1.° Sotto-Archivista.*
FRANCESCO ARISTA, *2.° id.*
CATANIA EMANUELE, *Copista.*
GIUSEPPE GIACALONE, *id.*
STEFANO LEONE, *id.*
ANTONINO DADDI, *id.*
FRANCESCO P. CAVARRETTA, *id.*

PARTE QUINTA — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato

N. 13172 — CONSERVATORI DELLE IPOTECHE — AUMENTO SESSENNALE — STIPENDIO ANTERIORE — (Art. 5 legge 8 agosto 1895, n. 486, all. *G.*).

La legge dell'8 agosto 1895, determinando ex integro *gli stipendi da corrispondersi ai Conservatori delle ipoteche in base ad apposita tabella annessa, escluse, salvo l'unica eccezione espressamente disposta per coloro che già avevano uno stipendio superiore a L. 7,000, che potesse aversi considerazione a qualsiasi stipendio precedente, fossero o meno compresi in questo anche gli aumenti sessennali.*

Non può quindi tenersi calcolo, pel computo del tempo necessario ad ottenere l'aumento del decimo, dello stipendio e del servizio anteriore, tanto più quando al posto prima occupato seguì la nomina di Conservatore con retribuzione ad aggio, incompatibile col sistema degli aumenti sessennali — (Cons. Stato - IV Sez. - 31 ottobre 1902 — Chiaro c. Ministero Finanze — BONASI *Pres.* - CAGNETTA *Est.*).

Attesochè non abbia errato il Ministero delle Finanze nel ritenere che la questione ora sollevata dal Cav. Chiaro debba risolversi tenendo conto della speciale disposizione contenuta nell'art. 5 dell'all. *G.* alla legge 8 agosto 1895, n. 486, che sostituì per i Conservatori delle ipoteche la retribuzione con uno stipendio od assegno fisso a quella precedente ad aggio; - in conformità dei principii già accolti da questa sezione con precedente decisione del 18 settembre 1896, su ricorso del Comm. Perozzo. E - come osserva la R. Avvocatura erariale - l'assunto del Comm. Perozzo si presentava in condizioni più favorevoli di quel che non si presenti l'assunto del Cav. Chiaro; giacchè il primo chiedeva che si avesse riguardo al suo impiego precedente per farsi riconoscere l'*aumento sessennale già conseguito;* mentre il Cav. Chiaro chiede che si tenga conto del precedente impiego agli effetti di un aumento sessennale *che non si era ancora maturato prima della sua nomina a Conservatore.*

Attesochè, secondo i principii già formulati e svolti nell'indicata decisione del 18 settembre 1896, la legge dell'8 agosto 1895, determinando *ex integro* gli stipendi da corrispondersi ai Conservatori in base ad apposita tabella annessa, escluse, salvo l'unica eccezione espressamente disposta per coloro che già avevano uno stipendio superiore a L. 7,000, che potesse aversi considerazione a qualsiasi stipendio precedente, fossero o meno compresi in questo anche gli aumenti sessennali, che ne sono semplicemente una modificazione attiva.

Se dunque la legge speciale non rispettò le posizioni già acquisite, molto meno può ritenersi che abbia inteso di rispettare i diritti semplicemente *in itinere*. In altri termini, posto che il Cav. Chiaro avesse già conseguito e goduto - prima di essere nominato Conservatore ad aggio - l'aumento sessennale sullo stipendio di L. 5,000 che percepiva come Capo-sezione al Ministero, non avrebbe potuto, ai termini dell'indicato art. 5 e secondo l'applicazione già fattane da questa sezione al caso Perozzo, pretendere di far entrare in conto quell'aumento sessennale nell'assegnazione del nuovo stipendio, *da attribuirsi e commisurarsi invece unicamente secondo la tabella annessa alla legge del 1895.* Molto meno quindi può egli basarsi sullo stipendio e sul servizio anteriore di Capo-sezione pel computo del tempo necessario ad ottenere l'aumento del decimo, dopo che al posto di Capo-sezione seguì la nomina di Conservatore con retribuzione ad aggio; nomina e retribuzione che mentre era incompatibile col sistema degli aumenti sessennali (ciò che si ammette dallo stesso ricorrente) tolse anche in presenza della ripetuta tabella annessa alla legge del 1895 ogni possibilità di riallacciare il servizio antecedente con quello susseguente alla detta retribuzione ad aggio, in tutto ciò che attiene alla misura dei nuovi stipendi e *al beneficio del tempo* che a tale misura si connette per concretarsi nell'aumento sessennale.

Attesochè dopo ciò non giovi soffermarsi in questa sede su ragioni di equità che potrebbero apparire favorevoli al ricorrente; mentre la Sezione ebbe già ad ogni modo a rilevare con la ripetuta decisione del 1896

come il citato art. 5 dell'all. *G* alla legge del 1895, oltrechè attribuire ai Conservatori delle ipoteche lo stipendio fisso determinato dalla tabella, riconobbe in essi il diritto di percepire gli emolumenti lasciati a loro profitto dall'art. 1.

Per questi motivi, ecc.

NOTA — Oltre la ricordata decisione 18 settembre 1896 (*Giust. Amm.*, 1896, 381) vedasi la precedente conforme sentenza 5 giugno 1896 in causa De Matteis (*Massime*, n. 10742).

Disposizioni ufficiali

N. 13173 — RICEVITORI DEL REGISTRO — TASSE IPOTECARIE E DI BOLLO NOTATE A DEBITO — AGGIO — (Art. 77 reg. 29 agosto 1897 n. 512).

Con Norm. 57 in data 18 luglio 1903 del *Boll. Uff. Dem.* si riconosce che ai Ricevitori del registro compete l'aggio anche sulla riscossione delle tasse ipotecarie e delle tasse di bollo sui registri ipotecari prenotate a debito e la cui riscossione è ad essi affidata dai §§ 48 e 49 delle istruzioni impartite colla Norm. 45 del 1902.

È poco, ma è pur sempre un atto di provvida giustizia ed una nuova prova dei buoni sentimenti che ora animano la Direzione Generale e che la condurranno a sostenere e far trionfare ben altri atti di reclamata giustizia a favore del personale demaniale.

PARTE SESTA — COSE DIVERSE

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13174 — Sig. Dott. **G. M.** n. 201 — BOLLO — *Credito fondiario — Domande e certificati ipotecari.* — Come atti che si comprendono nel procedimento di esecuzione (art. 669 cod. proc. civ.) tanto la domanda quanto gli stati ipotecari possono scriversi in carta libera, giusta l'articolo 21 della legge 17 luglio 1890, riportato nei *Testi Unici* - AVEZZA a pag. 424.

N. 13175 — Sig. **E. R.** n. 1167 — Non ci pare fondato il di Lei dubbio. Dal senso stesso della risoluzione n. 13165 si comprende chiaramente che intendevamo parlare di donna maritata che cedeva ad altri la propria ipoteca. Ma non è neppure esatto che « il verbo *surrogare* si adoperi tanto nel senso di *porre uno* quanto in quello di *entrare* nei diritti di una terza persona ». Veda il Fanfani, per il quale *surrogare* è verbo *attivo*, che significa: *mettere uno in luogo di un altro, cedere; fare esercitare ecc.* Resta dunque inteso che noi usiamo il verbo *surrogare* precisamente in questo senso.

G. AVEZZA, *Direttore.*

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Disposizioni di legge

N. 13175 — Tasse scolastiche — Università ed Istituti superiori. Estratto dalla legge 28 maggio 1903, n. 224.

Art. 1. A cominciare dall'anno scolastico 1903-1904 le tasse e sopratasse scolastiche, per le Università e per gli Istituti superiori, compresi gli Istituti superiori di magistero femminile di Roma e di Firenze, sono fissate dalle tabelle *A* e *B* annesse alla presente legge.

Art. 2. Ai giovani segnalati per valore negli studi e di disagiata condizione domestica potrà essere accordata la dispensa per intero o per metà dalle dette tasse e sopratasse, secondo le norme e i criteri da fissarsi per decreto Reale.

Art. 3. Coloro i quali, in seguito a domanda presentata dopo il 1° febbraio 1903, otterranno l'abilitazione alla libera docenza o il trasferimento di essa da una ad altra Università od Istituto, dovranno, per l'emissione del relativo decreto, pagare le tasse fissate dalla tabella *C* annessa alla presente legge.

Art. 8. Le disposizioni della presente legge non saranno applicabili agli studenti che alla promulgazione di essa si trovino ad avere cominciato regolarmente un corso in una Regia Università, o in uno degli altri Istituti ai quali la legge si riferisce.

Tabella A. — *Università ed Istituti superiori*

Tassa d'immatricolazione:		
per gli studenti di giurisprudenza, notariato, lettere e filosofia, medicina, ingegneria, scienze, matematiche, fisiche e naturali, chimica e farmacia	L.	75 —
per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia	»	50 —
Tassa d'iscrizione annuale:		
per gli studenti di giurisprudenza e notariato	»	220 —
per gli studenti d'ingegneria	»	165 —
per gli studenti di medicina	»	155 —
per gli studenti di scienze matematiche, fisiche e naturali, chimica e farmacia, lettere e filosofia	»	125 —
per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia	»	75 —
sopratassa annuale per gli esami speciali	»	20 —
Sopratassa per l'esame di laurea o di diploma:		

per gli studenti di agraria e veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazione in farmacia	»	30 —
per tutti gli altri	»	50 —
Tassa di diploma:		
per gli studenti di veterinaria e per gli aspiranti al diploma di abilitazioni in farmacia	»	50 —
per tutti gli altri	»	100 —
Scuole di magistero, presso la facoltà di lettere e filosofia e presso quella di scienze matematiche, fisiche e naturali:		
tassa (unica per il biennio, che si paga nel 2° anno)	»	75 —
sopratassa per l'esame di diploma	»	35 —

Restano invariate le tasse e sopratasse in vigore per i corsi di ostetrica.

Il giovane che non abbia conseguita l'approvazione in un esame speciale, dovrà pagare la sopratassa di L. 10, per essere ammesso a ripeterlo secondo le norme vigenti.

Chi non abbia conseguita l'approvazione nell'esame di laurea e di diploma, dovrà pagare nuovamente la sopratassa all'uopo indicata nella presente tabella, per essere ammesso in conformità delle norme vigenti alla ripetizione di esso.

Nel rimborsare la quota delle tasse di iscrizione a liberi docenti, finchè il libero insegnamento non sia altrimenti sistemato, non sarà tenuto conto dell'aumento portato dalla presente tabella.

Tabella B. — *Istituti superiori di magistero femminile*

Tassa per l'esame di ammissione	L.	30 —
Tassa d'immatricolazione	»	50 —
Tassa annuale d'iscrizione	»	100 —
Tassa annuale per l'esame di promozione	»	20 —
Tassa per l'esame di diploma	»	40 —
Tassa di diploma	»	75 —

Tabella C.

Tassa pel decreto di abilitazione alla libera docenza	»	250 —
Tassa pel decreto di trasferimento della abilitazione stessa da una Università ad un'altra	»	100 —

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13176 — Tassa di svincolo — Cappellania laicale — Ingiunzione — Opposizione — *Solve et repete* — Sentenze di 2° grado

E DI RINVIO — DISCORDANZA — COMPETENZA — (Art. 135 T. U. Reg. — Art. 547 cod. proc. civ.).

Dinnanzi a due sentenze, una in secondo grado e l'altra in sede di rinvio, impugnata con difformità di motivi, l'una pronunziante l'ammissibilità dell'eccezione del solve et repete *e tassata per difetti di motivazione, l'altra giudicante nel merito, è inapplicabile la disposizione dell'art. 547 del cod. di proc. civ. e le sezioni unite della suprema Corte sono incompetenti a pronunziare* — (Cass. Roma - sez. un. - 9 maggio-9 giugno 1903 — Finanze c. Desideri — PAGANO *Pres.* - PUGLIESE *Est.*).

(Omissis). Resiste al ricorso l'amministrazione del demanio dello Stato e ne chiede il rigetto non senza sollevare, in via pregiudiziale, la eccezione di incompetenza di queste sezioni unite stante l'assoluta mancanza degli estremi richiesti dallo art. 547 proc. civ.

Le sezioni unite hanno considerato in diritto, che ben fondata sia la eccezione testè enunciata, in quanto che basti la semplice, materiale lettura dei due pronunciati emessi dal magistrato di secondo grado per rimanere appieno convinti non solo della mancanza assoluta di conformità fra essi, ma della impossibilità che questo estremo si avveri. La Corte di appello di Macerata si limitò esclusivamente a trattare della sola quistione del *solve et repete*, che come fine di non ricevere si eccepiva dalla finanza contro la opposizione del Don Gaetano Desideri, mentre la Corte di appello di Roma, giudicatrice in grado di rinvio, con il consentimento della parte eccipiente, tale quistione mise completamente da banda e volgendo la propria attenzione e le proprie considerazioni su la quistione di merito, decise su questa ritenendo dovuta la tassa di svincolo per il fatto del fenomeno giuridico, il consolidamento cioè del diritto precario di usufrutto con quello plenario della proprietà. In tale stato materiale e specifico di cose non può assolutamente trovare applicazione il grave eccezionale precetto, dettato dallo articolo 547 proc. civ., che supponendo la identità fra i motivi proposti con il secondo ricorso e quelli sopra i quali si fondava la impugnazione della prima sentenza denunziata, suppone (siccome è stato costantemente insegnato dalla magistratura suprema) anche la identità nella relativa parte razionale e nel dispositivo di ciascuna delle due pronunzie impugnate, la prima delle quali ebbe ad essere cassata. Nè può venire mutata questa materiale condizione per opera dello ingegnoso, apparente argomento addotto dal ricorrente a sostegno della competenza di queste sezioni riunite, dello essersi cioè con la sentenza 14-31 maggio 1901 decisa anche in qualche modo da questa cassazione la quistione di merito in senso difforme da quello ammesso

dalla pronunzia, emessa in grado di rinvio, la quale sarebbesi così ribellata al responso superiore.

Cotale affermazione è respinta dal fatto. La sezione civile di questo Supremo Collegio non trattò e non decise alcun punto di merito, e non lo poteva, stante che la materia del contendere, creata dal primo ricorso del Don Desideri era essenzialmente ristretta alla quistione dell'applicabilità, o meno del principio *solve et repete*, sulla quale si era contestata la lite innanzi la Corte di appello di Macerata, ed in ordine alla quale la sezione stessa ebbe a reputare deficiente la motivazione del giudice di appello e per questa sola ragione ebbe a cassare la sentenza che le era stata denunciata.

Per questi motivi le sezioni unite, ritenuta la incompetenza loro, stante la inapplicabilità dello articolo 547 proc. civ., dichiarano la competenza della sezione civile di questa cassazione a conoscere del ricorso in esame ed a provvedere, come di ragione, tanto sul merito di esso quanto sulle spese e sul deposito.

N. 13177 — Tassa di registro — Vendita - Comune — Commissario Regio — Diniego del Consiglio alla ratifica — Rimborso della tassa — Competenza giudiziaria — (Art. 6 L. 26 marzo 1865 N. 2048 — Art. 136 T. U. Reg.).

Percettasi la tassa su un verbale di aggiudicazione di immobili da parte del R. Commissario e diniegatasi dal Consiglio comunale la ratificazione, la questione del rimborso della tassa mantenuta ferma in prima e seconda sede, è di competenza della Corte di Cassazione di Roma e non di quella territoriale — (Cass. Roma 9-25 maggio 1903 — Finanze c. De Felice-Giuffrida).

Nota — È giurisprudenza costante della Suprema Corte di Roma.

Questioni proposte alla Direzione

N. 13178 — Tassa di registro — Sentenze Pretoriali — Tassa unica — (Art. 10, L. 8 agosto 1895 N. 486 — Art. 60 T. U. Avezza).

Quesito — « L'art. 60 della legge di registro che dispone doversi esigere sulle sentenze una unica tassa fissa, è applicabile a quelle pronunziate dai Pretori?

« L'art. 10 della legge 8 agosto 1895 N. 486, d'onde ha origine l'articolo 60 su citato, dichiara applicabile la tassa fissa unica esclusiva-

mente alle sentenze dei Tribunali e Corti di cui agli art. 123, 124, 126, 127, 128, 130 e 131 della tariffa.

« Il testo dell'articolo è così stampato « Le tasse fisse di registro sulle sentenze dei Tribunali, Corti di appello e delle Corti di cassazione stabilite dagli art. 123, 124, 126, 127, 128, 130 e 131 della tariffa sono aumentate della metà.

« La tassa fissa sulle sentenze è unica qualunque sia il numero dei provvedimenti contenuti nelle medesime ».

« È quindi percepibile unicamente sulle sentenze che subirono l'aumento di metà tassa.

« Una conferma si rileva dal parere della R. Avvocatura generale — Normale 158 anno 1895 — col quale si espresse che lo spirito che informa l'art. 10 della legge deriva dal fatto di avere voluto ridurre ad unica tassa fissa quella sulle sentenze che subirono l'aggravamento ».

« Ella che ne dice? » (Dal sig. A. M.).

Risposta — Diciamo che l'egregio proponente è in errore. Se anche un dubbio avesse potuto esistere sulla intelligenza ed applicazione dell'art. 10 della legge del 1895, questo venne solennemente dissipato dal testo unico del 20 maggio 1897 N. 217, che nell'articolo 60 senza fare alcun accenno ai Tribunali e Corti, poichè gli aumenti trovarono posto e furono compenetrati nella tariffa ai rispettivi articoli, sancisce in modo assoluto che " la tassa fissa sulle sentenze è unica ".

D'altronde l'art. 130 della tariffa cui, fra altre, fa riferimento l'art. 10 della legge del 1895 comprende non solamente i Tribunali e le Corti, ma anche le Preture; e l'aggravamento al quale allude il parere dell'Avvocatura Erariale è stato pure arrecato, se non nella tassa fissa, in quella graduale avendo assoggettato alla tassa di L. 2, non soltanto il primo migliaio, ma anche tutte le successive migliaia di lire.

Non è nemmeno dal solo aggravamento che il legislatore prese consiglio a stabilire un'unica tassa fissa sulle sentenze, ma lo fu principalmente per ritornare al principio della tassa di atto che colpisce l'atto, il documento, tale essendo la sentenza o provvedimento giudiziale.

È evidente adunque che l'unica tassa fissa è applicabile anche alle sentenze dei Pretori.

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13179 — NOTARO — CAUZIONE PRESTATA DA TERZI — INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI CONTRATTUALI — RESTITUZIONE — (Art. 15, 18 e 19 legge 25 maggio 1879, n. 2900).

Chi ha prestato la cauzione ad un notaro per l'esercizio notarile non può chiederne la restituzione durante l'esercizio stesso per essere venuto meno il notaro agli obblighi assunti in proposito verso il prestatore — (App. Macerata, 2 luglio 1903 — Branzanti c. Bertozzi e Cassa Depositi e prestiti — MAGLIANI *Prés.* ed *Est.*).

Considerato che la questione proposta con l'appello principale consiste nel sapere se chi ha prestato la cauzione ad un notaro per l'esercizio notarile possa chiederne la restituzione durante l'esercizio stesso per essere venuto meno il notaro agli obblighi assunti in proposito verso il prestatore.

Sostiene l'affermativa Branzanti Gerolamo; sostiene la negativa il notaro Bertozzi Francesco, a cui si unisce anche la Cassa depositi e prestiti stata chiamata ad intervenire in causa.

Considerato che ai termini dell'art. 19 della legge sul notariato 25 maggio 1879 la cauzione del notaro è vincolata con diritto di prelazione nell'ordine seguente:

1.° al risarcimento dei danni cagionati dal notaro nell'esercizio delle sue funzioni;

2.° al rimborso delle spese sostenute dall'Archivio e dal Consiglio notarile per conto del notaro o dei suoi eredi;

3.° al pagamento delle tasse da lui dovute all'Erario dello Stato;

4.° al pagamento delle tasse da lui dovute alla Cassa dell'Archivio o del Consiglio notarile;

5.° al pagamento delle pene pecuniarie incorse nel detto esercizio.

Ora se si aggiunge che, per gli art. 15 e 18 della stessa legge, questa cauzione è obbligatoria, e l'idoneità della stessa è dichiarata dal Tribunale civile in Camera di consiglio, premesso il parere del Consiglio notarile, e sentito il Ministero pubblico, ne segue che la stessa ha funzione e scopo di pubblico interesse e conseguentemente finchè dura l'esercizio notarile non può essere svincolata.

Considerato che il Branzanti si appoggia sulla privata scrittura 19 gennaio 1887 stipulata col notaro Bertozzi, in virtù della quale esso Branzanti si obbligava di fare il deposito cauzionale di lire 4000 per

l'esercizio notarile del Bertozzi, e questi si obbligava di corrispondergli l'annuo interesse del 6 0/0, sopra detta somma, a realizzare il quale esso Branzanti aveva diritto di riscuotere il frutto semestrale portato dal certificato dell'analogo deposito, ed esso Bertozzi si obbligava di corrispondergli alle stesse epoche semestrali la differenza, ossia la somma occorrente per raggiungere il convenuto saggio del 6 0/0, ed a rilasciargli per tale differenza corrispondenti effetti cambiari con l'avallo del proprio figlio. Soggiunge lo stesso Branzanti che il Bertozzi avendo mancato a questi suoi impegni, il contratto del 19 gennaio 1887 deve essere sciolto nei termini dell'art. 1165 cod. civ., e conseguentemente dev'essere svincolata la prestata cauzione pur rispettando i diritti dei terzi.

Considerato che lo svincolo della cauzione e la restituzione della stessa non devono essere regolati dai termini della privata scrittura, ma dalla legge sul notariato.

Ora siccome questa legge subordina l'esercizio notarile alla prestazione di un'idonea cauzione, e ne permette lo svincolo solo in certi determinati casi nei quali non si ritroverebbe il notaro Bertozzi, così la cauzione delle lire 4000 deve restare vincolata. E poco importa che la cauzione sia prestata anzichè dallo stesso notaro esercente, da altro qualsiasi e nel concreto caso dal Branzanti, giacchè la stessa essendo necessaria per l'esercizio notarile, ed avendo per scopo la tutela del pubblico interesse, deve rimanere intangibile.

Arroge che la legge sul notariato essendo d'ordine pubblico non poteva essere ignorata dal Branzanti, ed in ispecie non ne poteva essere ignorato l'art. 19 in cui appunto è determinato lo scopo del vincolo della cauzione. Quindi è logico e giuridico il ritenere che il Branzanti obbligandosi alla prestazione della cauzione notarile, e facendo il deposito nella Cassa depositi e prestiti della relativa somma, abbia voluto sottomettersi alle norme tutte della legge sul notariato, e correre anche l'alea della perdita della somma depositata nei casi tassativamente determinati dalla stessa legge col sopracitato art. 19.

E, posto ciò, deve essere pienamente respinta la domanda complessa del Branzanti, il quale chiede la risoluzione del contratto 19 gennaio 1887 per poter ottenere lo svincolo e la restituzione della somma depositata a titolo di cauzione.

Per questi motivi la Corte in parziale riforma dell'appellata sentenza 30 luglio 1900 del Tribunale di Forlì, ecc.

Nota — Ci sembra correttissima la soluzione data dalla Corte di Macerata alla controversia, nuova, se non andiamo errati, negli annali della nostra giurisprudenza. Chi presta ad un terzo la cauzione per un pubblico ufficio non tanto contratta col funzionario

quanto si vincola verso lo Stato ed i terzi in conformità delle leggi; onde i rapporti contrattuali originanti dalla prestazione della cauzione debbono cedere e subordinarsi a quelli di ordine pubblico creati dal legislatore. Pertanto fino a che permane il pubblico ufficio e la ragione del vincolo, colui che ha prestato la cauzione non potrà procedere ad atti esecutivi su questa per ottenere l'adempimento di obblighi contrattuali ad essa relativi, come bene ritenne la Corte Maceratese.

N. 13180 — Donna maritata — Obbligazione solidale col marito — Omessa autorizzazione — Nullità — (Art. 136 cod. civ.).

1) *La obbligazione contratta dalla moglie solidalmente col marito senza l'autorizzazione giudiziale è nulla per la sola metà riguardante il marito* — (App. Trani, 20 febbraio 1903 — Banco di Napoli c. Sacchitelli).

2) *La obbligazione contratta dalla moglie solidalmente col marito senza autorizzazione giudiziale è nulla nella sua totalità nei riguardi della moglie* — (Cass. Roma, sez. un., 24 marzo 1903 — Vittorini c. Lombardi).

Nota — In senso conforme alla tesi accolta dalle Sezioni Unite si pronunziò da ultimo la Cassazione Romana colla decisione riportata al n. 13042. Vedansi pro e contro i nostri Repertori generali alla voce *Donna maritata*.

PARTE QUARTA — Sistema ipotecario

Decisioni giudiziarie

N. 13181 — Ipoteca — Vendita — Ipoteca legale del venditore — Iscrizioni anteriori alla trascrizione — Inefficacia a pregiudizio della ipoteca legale — Trascrizione — Iscrizione posteriore da parte del venditore interessato — (Art. 1932, 1942, 1969, 1985 cod. civ.).

Non è snaturata l'indole della ipoteca legale, laddove l'iscrizione sia richiesta dallo stesso alienante, quando nessun'altra ipoteca sia stata iscritta fra il momento in cui avvenne la trascrizione ed il momento in cui per non perdere il suo diritto, supplisce alla omis-

sione del Conservatore nella osservanza dell'art. 1985 cod. civ., richiedendo esso la iscrizione della ipoteca legale a lui spettante. Questo diritto reale è efficace rispetto ai terzi quantunque non ancora reso pubblico mediante la iscrizione.

Fino a che non sia avvenuta la trascrizione dell'atto di alienazione quegli che apparisce proprietario, rispetto ai terzi, è l'alienante e non l'acquirente.

Quindi qualunque iscrizione verso il nuovo proprietario presa prima della trascrizione non ha effetto a pregiudizio della ipoteca legale dell'alienante — (Cass. Napoli, 27 marzo 1903 — Ruggero c. Cassitto — Santamaria-Nicolini *Pres.* - Cianci Di Sanseverino *Est.*).

La Corte, ecc. — Considerando che infondato è il secondo motivo con cui si sostiene che le ipoteche accese anteriormente alla trascrizione dell'atto di vendita addiventano efficaci dopo la trascrizione medesima, laddove contemporaneamente non avvenga l'iscrizione della ipoteca legale a favore dell'alienante.

Invero, la denunciata sentenza con perfetti criteri giuridici ritenne che efficacemente fu iscritta dal Cassitto l'ipoteca legale, quantunque il conservatore delle ipoteche non abbia fatto altrettanto nel procedere alla trascrizione della sentenza di aprile 1890, giacchè non è snaturata l'indole dell'ipoteca stessa, laddove l'iscrizione sia richiesta dallo stesso interessato, quando nessun'altra ipoteca sia stata iscritta fra il momento in cui avvenne quella trascrizione ed il momento nel quale l'alienante fu diligente a non perdere il suo diritto, avendo egli supplito all'omissione del conservatore nell'osservanza dell'art. 1985 cod. civ.

Appena occorre all'uopo osservare che, giusta l'art. 1942, 1° alinea, sin quando non sia seguita la trascrizione dell'atto di vendita non può avere effetto in pregiudizio dell'ipoteca dell'alienante, alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati verso il nuovo proprietario.

Da questa disposizione evidentemente risulta che tutto il tempo dalla data della vendita a quella della trascrizione è utile al venditore per iscrivere l'ipoteca che per legge gli spetta in riguardo al pagamento in tutto o in parte del prezzo. Gli è questo un diritto reale sopra i beni divenuti proprietà del compratore, e cotesto diritto, finchè non è trascritta la vendita, è efficace rispetto ai terzi quantunque non reso ancora pubblico mediante la iscrizione. Trattasi di un favore, come ben si vede, accordato al venditore e che mette capo alla considerazione ben giustificata che non avvenuta ancora la trascrizione dell'atto di alienazione, quegli che apparisce proprietario, rispetto ai terzi, è l'alienante, e non l'acquirente.

Posto ciò, il Ruggiero, nel caso concreto, avendo acquistato un diritto sull'immobile Mezzanella contro il Fandetti, aveva l'obbligo d'in-

formarsi se costui dai registri pubblici delle trascrizioni apparisse proprietario: nel caso negativo, doveva ben prevedere che il suo diritto poteva esser vinto dall'ipoteca legale che si fosse accesa a favore del venditore, sia nel momento delle trascrizione dell'atto di vendita, sia posteriormente a garentia del prezzo convenuto. Insomma ai termini dell'art. 1969, sino a che l'alienazione non sia trascritta, le ragioni del venditore non possono estinguersi che come ogni altro diritto in forza della prescrizione del credito; senza di che l'ipoteca legale accordata all'alienante sarebbe frustranea. Come già disse questa Corte di cassazione con sentenza del 26 novembre 1900, nella causa ditta Paganini e Villani contro Mongilli ed altri, la disposizione dell'art. 1942, quale conseguenza del principio che il diritto dei terzi sorge dalla trascrizione, importa che sin quando non sia trascritto il contratto, la ipoteca legale concessa all'alienante prevalga sempre, benchè non pubblicata prima di quelle che l'acquirente abbia in favore di altri consentito sull'immobile da lui acquistato; avvegnachè il venditore verso i terzi non perdendo la sua qualità di proprietario, ne conserva i diritti, fra cui quello di conseguire il prezzo, che come una vera riserva di dominio si trasforma in credito, garentito dall'ipoteca legale, mediante la trascrizione. Può bene avvenire che questa non abbia luogo o segua con ritardo, ma fino a quando essa non figuri dai pubblici registri, l'alienante non perde il suo diritto, come non perde quello alla risoluzione del contratto. Insomma, ai termini dell'art. 1942 non ha effetto a pregiudizio dell'ipoteca legale dell'alienante veruna trascrizione o iscrizione verso il nuovo proprietario, la quale sia fatta prima della trascrizione dell'atto con cui acquistò l'immobile. Egli è vero che per regola il compratore diviene efficacemente proprietario rispetto al venditore senza pur trascrivere il suo titolo di acquisto, e però i diritti da esso conceduti a terze persone sugli immobili acquistati dovrebbero essere efficaci contro l'alienante medesimo, indipendentemente, dalla trascrizione. Ma non è men vero che è del tutto eccezionale la disposizione dell'art. 1942 alinea 1° in quanto applica a beneficio dell'acquirente, che è parte, il principio che protegge i terzi, ossia che fin quando non sia trascritto il titolo di alienazione non può avere effetto alcuna trascrizione o iscrizione di diritti acquistati contro l'acquirente; con che rimane salva l'ipoteca legale dell'alienante.

Da tutto ciò consegue che la Corte delle Puglie con correttezza di principî legali dichiarò che le ipoteche iscritte dal Ruggiero anteriormente alla trascrizione della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Napoli 16 aprile 1890 erano prive di effetto in pregiudizio dell'ipoteca legale accesa dal Cassitto sull' immobile da lui venduto per resto di prezzo.

Per questi motivi rigetta, ecc.

Nota — Preferiamo questa decisione della Corte Napolitana, come quella che più recisamente ed esaurientemente risponde al precetto dell'art. 1942 del cod. civ. ed alla prevalente giurisprudenza, a quelle della Cassazione di Torino e della Corte di appello di Casale, le quali giudicarono che " le iscrizioni ipotecarie prese contro il compratore di un immobile non hanno effetto a pregiudizio del l'ipoteca legale dell'alienante, quando questa sia stata iscritta prima o almeno contemporaneamente alla trascrizione della vendita. Che se invece l'iscrizione di detta ipoteca legale avvenga dopo che fu trascritta la vendita, in tal caso le iscrizioni state anteriormente effettuate contro il compratore diventano efficaci anche in pregiudizio di esso alienante ". (Cass. Torino 26 marzo 1890 — App. Casale 3 dicembre 1888 — V. Repertorio 1888-96. Voc. *Ipoteca legale,* pag. 621).

Sebbene nella decisione della Corte di Napoli vi sia la condanna della sovraccennata seconda massima affermata dalle Corti di Torino e di Casale, tuttavia non sarà discaro un qualche maggiore sviluppo di critica e di pratica applicazione e di commento alla sentenza suriportata laddove esclude il pregiudizio verso la ipoteca dell'alienante, ma non dice se le stesse iscrizioni abbiano a ritenersi valide rispetto ai terzi.

Quelle Corti ammettono che la ipoteca legale iscritta prima della trascrizione non può soffrire pregiudizio dalle iscrizioni prese contro il nuovo proprietario. Per tal modo esse attribuiscono valore ed efficacia alla iscrizione della ipoteca legale presa prima della trascrizione, e non si avvedono della contraddizione e della violazione che commettono dell'art. 1942 del cod. civ. e dello strappo che fanno al sistema ipotecario basato sulla pubblicità nei riguardi dei terzi.

A questa tacita ipoteca la legge accorda già per eccezione un valore ed una efficacia virtuale e potenziale che la rassicura contro altre ipoteche verso il nuovo proprietario, ma non la sottrae da tutti quei requisiti ed adempimenti che sono richiesti a tutela dei diritti e degli interessi dei terzi.

Fino a che la vendita, la mutazione di proprietario, non è resa pubblica, la ipoteca legale dell'alienante non può essere pregiudicata; ma questo privilegio non può essere esercitato ed avere effetto nel mistero ed a danno dei terzi, i quali sono nella impossibilità di provvedere utilmente.

Dice bene la Corte Napoletana: fino a che non sia avvenuta la trascrizione dell'atto è, rispetto ai terzi ritenuto proprietario l'alienante e non l'acquirente. La iscrizione non è fatta per le parti, le quali conoscono già i loro diritti ed i loro vincoli, ma è essenzialmente richiesta per riguardo ai terzi. La iscrizione è la stessa pubblicità, ossia il mezzo per far sapere il vincolo non a quelli che lo hanno costituito e che lo sanno a perfezione, ma agli estranei cioè a tutti quanti altri possa interessare di conoscerlo. E col nostro vecchio e deplorevole sistema ipotecario a base personale sarebbe un' assurdità una violazione della legge, una vera insidia ammettere la validità di una iscrizione, sia pure quella della ipoteca legale dell'alienante, contro un proprietario che, fuori dei contraenti, tutti ancora debbono legalmente ignorare. " Prima della trascrizione, insegna Pont, ogni iscrizione, da parte del venditore, è impossibile, perchè la vendita non esistendo finchè non è trascritta, riguardo ai terzi, il venditore rimane proprietario dell'immobile, ed il privileglo non ha ragione di essere, anche perchè non si prende ipoteca su se stesso ". E così insegnano il Mecucci, il Bianchi, il Luzzati e quanti scrissero in materia ipotecaria.

Infatti se un terzo volesse contrattare, non andrebbe mai a consultare la colonna del nuovo proprietario che egli ignora chi sia e chi possa essere, ma ricorrerebbe alla colonna di chi ancora figura legalmente proprietario e che nel caso nostro sarebbe l'alienante; di guisa che con la teoria delle Corti. di Torino e di Casale, si troverebbe poi pregiudicato dalla iscrizione dell'alienante precocemente assunta. Ciò che appunto il codice ha esplicitamente vietato con l'art. 1942 senza eccezioni e distinzioni; ciò che urterebbe contro il principio che " *quod ab initio vitiosum est non potest tractu temporis convalescere* ".

Eppure accade pur troppo ed assai di frequente che da parte di alienanti si inserisca l'ipoteca legale prima della trascrizione! Colpa della legge che non ha resa obbligatoria la trascrizione nello stesso interesse pubblico e dei patrocinatori e notari che vi si prestano o non ne sconsigliano le parti interessate.

In tali casi quale è il compito del Conservatore?

La risposta non è facile ed è anche pericolosa.

Dovrà ricusare la iscrizione? No certamente; sia perchè gliene fa espresso e tassativo divieto l'art. 2069 del cod. civ.; sia perchè è

atto di parte, la quale ne ha la piena responsabilità e che potrebbe ritorcerla al Conservatore per il suo rifiuto; sia perchè egli non può e non deve farsi giudice della validità o non della iscrizione, massime di fronte alla giurisprudenza che in questo punto non è concorde.

E trascrivendosi di poi l'atto dovrà rimanere passivo senza preoccuparsi d'altro fuorchè della richiestagli trascrizione?

Ed ecco che in tal caso siccome l'alienante fidente nella sua iscrizione, non penserebbe più a prendere nuova ipoteca, la sua iscrizione venendo dichiarata nulla, egli potrebbe essere pregiudicato. Potrebbe allora rivolgersi al Conservatore e fargliene colpa di avere omesso la iscrizione d'ufficio contemporanea alla trascrizione come gliene fa rigoroso precetto l'art. 1985, ed il cui adempimento avrebbe evitato il danno?

Il Luzzati risponde affermativamente. Egli ammette bensì il diritto all'alienante di inscrivere, sia prima che contemporaneamente alla trascrizione, la ipoteca legale, fidandosi più dell'opera sua che di quella del Conservatore, ma non esclude perciò l'obbligo imposto al Conservatore.

" E l'obbligo imposto al conservatore, scrive egli al § 329, si manterrà per lui anche allorquando, anteriormente alla trascrizione del titolo, il venditore abbia fatto procedere di proprio impulso alla iscrizione dell'ipoteca. Noi non troviamo nella legge una disposizione la quale esoneri in quel caso il conservatore da quest'obbligo. Nè si opponga la superfluità di questa nuova iscrizione. Essa può invece riuscire talvolta utilissima. Il venditore può nella iscrizione accesa essere incorso in una qualche nullità atta a rendere inefficace il diritto di prelazione di cui all'art. 1942, perchè, come vedremo, la trascrizione del titolo impedisce una posteriore iscrizione dell'ipoteca legale se la proprietà dello immobile è già dal compratore trasferita o può farle perdere il grado se l'immobile è ancora in possesso del compratore.

La iscrizione accesa dal Conservatore presenta invece una garanzia di esattezza a cui il Conservatore è impegnato colla responsabilità del proprio ufficio. E questa responsabilità potrebbe esser tratta in campo, allorquando, pronunciata la nullità dell'iscrizione accesa dal venditore, questo si trovasse sprovvisto della garanzia che la legge gli accorda nell'operato del Conservatore.

Questi non potrebbe essere ammesso ad eccepire la superfluità della propria iscrizione d'ufficio davanti alla iscrizione operata a cura dell'alienante „.

L'opinione del Luzzati e le considerazioni con le quali la sostiene sono molto serie, e non è da oggi soltanto che ne sentiamo tutta la gravità. Nondimeno ci pare che non siano meno serie e meno concludenti e che anzi meglio rispondano alle ragioni del diritto, della logica e della equità le considerazioni che consigliano e confortano la esclusione della responsabilità del Conservatore.

Il Luzzati non si occupa della parte interessata; gli basta il Conservatore per addossargli la intiera ed esclusiva responsabilità. Ma anche nella sua teoria due sono gli autori che hanno dato causa al danno; l'interessato che di sua volontà ha richiesto la iscrizione ed il Conservatore che omise di eseguirne un'altra. Onde era d'uopo di esaminare e vedere quali dei due fosse il maggiore colpevole, ed allora forse anche lo stesso Luzzati avrebbe dovuto assolvere il Conservatore, perocchè fra la parte interessata che liberamente e spontaneamente provvede da sè alla tutela del suo diritto, fors'anco per poca fiducia nell'opera del Conservatore, ed il Conservatore, che non per negligenza o crassa ignoranza ma ragionevolmente, ritenendo superflua una nuova iscrizione, la omette è naturale, giusto, logico ed equo il ritenere che la maggiore, anzi tutta la colpa sia dello interessato che ha voluto provvedere da sè e non ha saputo salvaguardare il suo interesse. Guai se il Conservatore operasse una nuova iscrizione! Sarebbero altrettante opposizioni della parti, quanto meno al pagare l'ammontare delle spese o a pretenderne il rimborso.

Questo esame però sarebbe inutile per noi che fermamente riteniamo che di fronte alla iscrizione che la parte interessata ha già preso o che prende contemporaneamente alla trascrizione, presentandone le note, non corra più obbligo al Conservatore di iscrivere d'ufficio la ipoteca legale.

Per quanto la disposizione dell'art. 1985 abbia forma precettiva non deve essere intesa ed interpretata in senso assoluto ed esclusivo, tale cioè da stabilire una esclusiva competenza nel Conservatore sì da non permettere e tollerare che alla tutela del proprio interesse non possa provvedere la parte. Sarebbe un controsenso, una ironia,

Questa disposizione ha fatto il suo tempo e dovrebbe oramai scoparire dal codice come un'offesa al progresso intellettuale che distingue la società civile, come una ingiuria alla libertà dei cittadini.

" Si tratta, scrive il prof. Emilio Bianchi a pag. 95 del suo libro *Delle ipoteche* di persone che godono della piena capacità giuridica e che per conseguenza possono essere lasciate arbitre di tutelare come meglio credono il loro interesse. Perchè la legge accorda l'ipoteca legale al venditore di un immmobile non soddisfatto del prezzo nel contratto stesso di alienazione, al condividente al quale è dovuto un conguaglio dall'altro condividente, e non l'accorda a chi imprestò ad altri il proprio danaro? Perchè questo zelo di ordinare al Conservatore d'iscrivere di ufficio la ipoteca legale del venditore, mentre il venditore che non ha piena fiducia nella puntualità del compratore avrebbe modo di cautelarsi in altra guisa?

" Nei casi in cui una garanzia è necessaria, le parti pensano da se stesse a procurarsela; nei casi in cui non è necessario, l'accordarla per disposto di legge si risolve in una inutile spesa e spesso tediosa ingerenza del legislatore in interessi di mera indole privata ".

Perchè questa cura dello stato per interessi privati? questa obbligatoria ingerenza, come in una funzione di Stato, del Conservatore per esporlo a mille pericoli di responsabilità o per non essere stato in grado di decifrare le intricate e male espresse convenzioni, di selezionare i contratti e determinarne gli obblighi da garantire, di apprezzare le condizioni che distinguono la ipoteca legale e via dicendo? È mai supponibile come vorrebbe far credere il Luzzati che il Conservatore sia un assicuratore più sicuro della stessa parte interessata?

Laonde per necessità di logica è d'uopo di ritenere che il legislatore abbia imposto l'obbligo al Conservatore per non lasciare senza tutela l'interesse dell'alienante; obbligo che non ha più ragione di essere quando la parte stessa con più prudente consiglio e con maggiore sicurezza v'abbia provveduto. E che tale sia stata la sua mente se ne ha una incontrastabile prova nella posteriore legge ipotecaria, la quale nella sua tariffa al n. 3 accorda al Conservatore l'emolumento di una lira " per la formazione della nota per l'iscrizione d'ufficio prescritta dall'art. 1985 del cod. civ. *sem-*

pre che il venditore non vi abbia espressamente rinunziato, o *non abbia già provveduto da sè* „. Dunque il legislatore sapendo che la parte può provvedere da sè e ritenendo inutile l'opera del Conservatore escluse l'emolumento quasi come a significare un divieto ad eseguire in tal caso la iscrizione d'ufficio. Ritenne così l'obbligo imposto dall'art. 1985 subordinato alla inerzia ed al silenzio del venditore. E ci pare ancora che il fatto del venditore sia ben più eloquente di una espressa dichiarazione di voler esonerare il conservatore.

Da quanto abbiamo esposto discende luminosamente l'assenza della responsabilità del conservatore e per esplicita disposizione della legge speciale ipotecaria, e per la logica interpretazione dell'art. 1985 del codice civile, e per lo spirito del sistema ipotecario di pubblicità e dal fatto dell' alienante. E chiediamo venia al lettore se in una così grave e quotidiana questione abbiamo dovuto così a lungo intrattenerlo.

Dopo tutto però abbiamo sempre data lode a quei Conservatori, i quali, ad abbondanza di precauzioni sia per la propria eventuale responsabilità sia a più prudente tutela verso l'alienante, hanno adottato il lodevole sistema di iscrivere d'ufficio la ipoteca legale quando questa sia già stata operata a cura ed opera dell'alienante prima della trascrizione, sia che la ignorino, non essendo loro obbligo di fare supposizioni o di andare a compulsare i repertori ed i registri di formalità, sia che ne vengano avvertiti, potendo la iscrizione preventiva essere dichiarata nulla, e di far proprie sottoscrivendo essi le note presentate dalla parte insieme alle note di trascrizione, evitando così la doppia spesa di un' altra nota formata d'ufficio, come vorrebbe il Luzzati, ed eventuali pericoli di danni

Quando la iscrizione legale sia presa dopo la trascrizione, senza entrare in discussione sulla responsabilità del Conservatore per la sua omissione, ci associamo pienamente alla Corte di Napoli nell'attribuirle il pieno carattere legale, tale però da non pregiudicare le iscrizioni che fossero state eseguite nell'intervallo dalla trascrizione all'iscrizione tardiva della ipoteca legale.

G. Avezza, *Direttore*.

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13182 — Tassa di registro — Appalto — Deliberamento — Nome proprio — Società precedente — Dichiarazione di mandato — Mancanza di riserva — Tardività — Cessione — (Art. 43 T. U. Reg.).

Deliberatosi un appalto al licitante in nome proprio, l'atto posteriore con cui si dichiara che l'appalto s'intendeva assunto per altre due persone unitesi precedentemente ed in previsione in società, costituisce una cessione dell'appalto dal deliberatario alla società ed è perciò passibile della rispettiva tassa proporzionale — (Cass. Roma, 19 maggio-9 giugno 1903 — Finanze c. Vitiello ed altri — Pagano *Pres.* - Scillamà *Est.*).

Omissis. Osserva il Supremo Collegio, comprensivamente sull'obbietto dei due mezzi del ricorso, che è incontestato, che l' ingegnere Monaco si rese aggiudicatario dell'appalto *in nome proprio*, senza riserva, e non già per conto della Società in nome collettivo, costituita con atto 15 dicembre 1898; onde nei rapporti giuridici coi terzi, e segnatamente di fronte alla Finanza, egli, e non altri dev'essere considerato come acquirente di quell'appalto, comunque poi nei rapporti speciali con l' ente sociale, il Monaco avesse ricevuto mandato per adire all'asta nell'interesse della Società, ed esplicando un tal mandato vi abbia effettivamente concorso. Ma tutto ciò non cambia giuridicamente la posizione delle cose; vero ed unico aggiudicatario figura chi licitò e si rese aggiudicatario *in persona propria*, giusta ne fa fede il relativo verbale di asta, che è il solo documento cui deve aversi riguardo per determinare chi fu l'acquirente, perocchè, per l'art. 43 della legge (testo unico) *sulla tassa del registro*, è aggiudicatario chi licitando vince la gara, a meno che non dichiari di licitare *pro persona nominanda*, e che la relativa dichiarazione segua entro i tre giorni successivi all'aggiudicazione.

Ed è tanto vero, che effettivo e legale aggiudicatario, è soltanto il Monaco, che tale risulta dal verbale di asta, in quanto esclusivamente *in suo nome* fu l'atto di appalto stipulato, sicchè egli avrebbe potuto anche negarsi di conferirlo nella Società, di cui faceva parte. Certo, che egli sarebbesi in tal caso reso violatore del patto contrattuale tra lui e gli altri socii intervenuto, ma questi non avrebbero potuto esperimentare altra azione contro il primo, che quella dei danni ed interessi, per essere venuto meno all'obbligo assunto.

E fu precisamente per codesta evidente ragione, che, onde l'appalto potesse giuridicamente e per tutti gli effetti legali passare a figurare in capo all'ente sociale, che si rese necessario un secondo istrumento, quello del 27 febbraio 1899, col quale fu dichiarato, che il detto appalto dovesse intendersi assunto in nome e per conto della Società; e perciò ben disse al riguardo la impugnata sentenza, che per quanto si riporti e riconfermi quello precedente del 15 dicembre 1898, è quest'*ultimo documento, che forma il titolo legale*, per cui la Società ebbe ad acquistare lo appalto; facendosi così luogo ad una innovazione dell'atto di deliberamento dell'appalto, che deliberato originariamente in capo all'ingegnere Monaco, *in nome proprio*, venne quindi a rendersi comune ed a trasferirsi nella Società.

E se così è, la conseguenza logica, che ne deriva, ai rispetti dell'interpretazione ed applicazione della legge sul registro, non altro può essere, che quella, a cui venne la Corte di merito, e cioè, che il secondo istrumento del 27 febbraio 1899, non può sfuggire alla relativa tassa, comecchè ebbe in mira e conseguì lo scopo, di far passare di fronte ai terzi l'appalto, assunto dalla persona fisica, in capo all'ente sociale.

Che se sin da principio si avesse diversamente voluto, cioè che l'appalto figurasse originariamente per conto della Società, l'articolo 43 succitato della legge sul registro, tracciava il modo di come procedervi, vale a dire, che il Monaco avesse dichiarato nell'atto istesso di acquisto, o nei tre giorni successivi, che l'appalto da lui assunto, lo era per conto e nello interesse della Società.

Ma quando ciò si è omesso, le dichiarazioni successive soggiacciono alla tassa proporzionale graduale secondo la natura dell'acquisto.

Nè si obbietti, che pei capitolati di oneri, solo il Monaco come ingegnere costruttore trovavasi fornito dei requisiti necessarii per adire all'asta, perocchè ciò non impediva, che egli pur licitando *in nome proprio* (richiedendosi la persona fisica per la maggiore certezza e garenzia dell'asta) avesse in pari tempo dichiarato, che ciò faceva per conto e nell'interesse della Società.

Comunque, non bisogna obliare, che si versa in tema d'interpretazione e di applicazione di legge finanziaria, e che quindi, a decidere la quistione, vano torna il ricorrere ai principii di diritto comune. Or, quando la legge speciale, sotto il ricordato art. 43 non designò, che unico modo, per cui, con unica tassa, l'appalto possa passare dalla persona, che ha licitato, ad un'altra persona fisica o morale, che non apparve nell'atto di aggiudicazione, le circostanze, gli ostacoli di qualsiasi natura, che possono insorgere od impedire in un concreto caso l'attuazione ed esplicazione di cotesta unica forma dalla legge ammessa, non possono mai costituire ragione di esonerazione dalla tassa, per chi non abbia voluto o potuto conformarvisi.

Ed infine, neppure ha serio valore il dire, che la cessione per sussistere avrebbe dovuto essere efficace verso l'Amministrazione appellante, e che nella specie, ciò non avrebbe potuto aver luogo, pel divieto del capitolato d'oneri.

Un tale riflesso non è rilevante, perocchè ciò che all'attuazione della cessione, rendevasi sostanzialmente necessario, era che essa fosse operativa nei rapporti dei contraenti, essendo la partecipazione negli utili e nelle perdite, conseguenza dell'appalto, che estende a quanti vi concorrono. Or poichè degli utili o delle perdite dell' appalto solo il Monaco prima ne avrebbe dovuto avere il vantaggio o il detrimento, siccome unico appaltatore, e poscia invece, per effetto dell'atto 5 febbraio 1899, tale eventualità di utili o di perdite venne a passare in capo all' ente sociale, ciò solo basta perchè ciò che opera sia assoggettato a tassa.

E come le violazioni di diritto, non sussistono tampoco i vizii di difettosa e contraddittoria motivazione, che si rimproverano alla denunziata sentenza.

Per quanto in forma sintetica, essa ha dato congrua ed adeguata giustificazione della sua ragion di decidere.

Che pertanto non sussistendo i motivi addotti a sostegno del ricorso, questo va respinto con le conseguenziali statuizioni che sono di legge.

Per tali motivi la Corte visti gli articoli 539 e seguenti codice procedura civile.

Rigetta il ricorso proposto dalla Ditta Monaco, Sorrentino e Compagni avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli 21 luglio 1902.

Nota — Non abbiamo nulla da aggiungere alla elaborata sentenza sopra riportata, la quale è consona alla legge ed alla giurisprudenza della Corte suprema — (V. nei Repertori generali e negli indici annuali alla voce *Dichiarazione di mandato*).

N. 13183 — Tassa di registro — Ferrovie pubbliche — Espropriazioni — Decreti - Esenzione da tassa proporzionale — (Art. 146 T. U. Reg. — Art. 44 legge 21 agosto 1862, n. 763 — V. *Testi Unici* - Avezza, p. 436 n. 12).

Sono esenti dalla tassa proporzionale i decreti d'espropriazione di terreni occorrenti per formare un argine di difesa di ferrovia pubblica — (Cass. Roma, 8-31 luglio 1903 — Finanze c. Croari — Caselli *Pres.* - De Aloisio *Est.*).

La Società delle strade Ferrate Meridionali, esercente la rete Adriatica, con atto 15 giugno 1899, diede in appalto a Michele Croari i lavori di un argine, a difesa della ferrovia Bologna-Otranto contro le al-

luvioni del fiume Potenza, mettendo a carico dell'appaltatore tutte le spese per occupazioni permanenti o temporanee d'immobili, che all'uopo fossero necessarie.

Di fatti bisognò occupare temporaneamente alcuni terreni adiacenti al detto fiume, ed il Croari, nella qualità di cui sopra, ottenne dal Prefetto della Provincia di Macerata, in data 18 aprile 1900, l'analogo decreto di autorizzazione, con cui si fissò in complessive lire 4,939. 26 l'indennizzo da ripartirsi tra i diversi proprietarii.

Tale decreto fu dapprima registrato all'ufficio di Recanati con la tassa fissa di lire 2. 40. Poscia la Finanza, ritenendo ch'esso non rientrava nei casi di eccezione contemplati dall'articolo 146 n. 1 del vigente testo unico della legge di registro, e che quindi era applicabile nella ispecie la tassa *proporzionale* del 4 per cento stabilita, per tutti i trasferimenti, anche del semplice uso di beni immobili, dal numero 1 della tariffa annessa alla legge medesima, intimò al Croari ingiunzione per un supplemento di tassa in lire 235. 20.

Si oppose costui all'ingiunzione; e tanto il Tribunale di Macerata, quanto quella Corte di Appello, accogliendo la opposizione, dissero non dovuta la richiesta tassa suppletiva.

Ricorre per cassazione la Finanza contro la sentenza di appello (22 luglio 1902), accusandola di avere « male interpretato ed applicato « tanto il citato articolo 146, numero 1, della legge di registro, quanto « l'art. 44 della legge 21 agosto 1862 ».

In diritto: Destituito di ragione e di serietà è il proposto ricorso.

Il suindicato articolo 44 della legge del 1862, con la quale furono concesse alla Società delle Meridionali, le linee ferroviarie della rete Adriatica, tra cui la Bologna-Otranto, assoggettò al *diritto fisso di una lira*, dichiarandoli esenti da ogni *diritto proporzionale* di registro, tutti i contratti ed atti relativi alla *concessione* (non alla costruzione, come, alterando il testo, gli fa dire l'estensore del ricorso) *delle linee concesse.*

Or poichè oggetto della *concessione* fu la Ferrovia, è intuitivo che quella comprende anche l'esercizio, e perciò la conservazione di questa, e perciò le opere di riparo (come quella di cui nella specie si tratta) occorrenti per tale conservazione.

Costituendo adunque la cennata disposizione un *jus singulare* per la materia che qui viene in controversia, bene osservò la Corte di merito essere fuori proposito il ricorrere alle norme comuni della legge di registro.

Tuttavia la sentenza, prendendo in esame il ripetuto articolo 146, numero 1 di questa legge, trova che anche a termini di esso, il privilegio della esenzione della *tassa proporzionale*, non sarebbe meno irrecusabile nel caso attuale. E ben si appone; perchè quell'articolo concede tale esenzione a tutti « gli atti necessarii per la costruzione delle ferrovie « pubbliche, e loro accessorii ».

E qui non può mettersi in dubbio, così per naturale evidenza, come per apposito ed insindacabile giudizio di fatto della sentenza, che il sopradetto argine, costruito per la difesa della strada ferrata « sia un accessorio della strada stessa ».

Per tali motivi la Corte rigetta il ricorso, e condanna la ricorrente Amministrazione delle finanze alle spese di questa sede.

Nota — È superfluo ogni commento.

Questioni proposte alla Direzione

N. 13184 — Tassa di registro — Locazioni — Botteghe — Esenzione — Limite — (Art. 155, T. U. Reg., 20 maggio 1897, n. 217).

La sentenza riportata al N. 13149 e la opinione ivi da noi esposta ha provocato un interessante contraddittorio da parte di un nostro egregio e studioso associato. Eccola:

« Contro quello che sembra aver sostenuto l'Amministrazione demaniale nella causa decisa con la sentenza riportata al N. 13149 e contro quanto ivi ritengono le *Massime* stesse, contraddicendo all'avviso espresso nel 1875, sta la pratica, secondo la quale gli uffici del registro equiparano le botteghe ai quartieri per abitazione. Anche l'affittuario delle botteghe si chiama *inquilino,* che deriva dal latino *incola* (abitatore). L'inquilino *abita* la bottega, ossia vi sta *abitualmente.* Il Ministero stesso ha sempre ritenuto questo; e cito una delle varie risoluzioni emesse in proposito.

« Nella dizione *immobili per abitazione* usata dall'art. 150 N. 1 sono compresi in genere gli affitti dei fabbricati, ancorchè servano ad uso di botteghe, a magazzini, cantine e simili. Quindi i relativi contratti di affitto sono esenti da registrazione se non superano le L. 160 annue ». (Nota 1 luglio 1889 N. 63666/8606 all'Intendenza di Siena).

« Lo stesso codice civile (art. 1604 e seg.) accomuna botteghe e quartieri per stabilire gli obblighi ed i diritti dell'inquilino ossia dell'abitatore ».

Non per spirito di difesa, ma per intima convinzione dobbiamo rimanere fermi nella nostra opinione, anche dopo le impressionanti osservazioni del nostro esimio contraddittore.

L'argomento che indirettamente si vorrebbe trarre dal campo filologico si ritorce contro la stessa tesi che si vorrebbe sostenere.

Sia pure che *inquilino* voglia dire *abitatore del suolo altrui* e che il suolo altrui sia l'immobile e comprenda quartieri esclusivi ad al-

loggio od abitazione e botteghe, magazzini, ecc., ma la legge di registro nel suo concetto specifica le abitazioni non nel rapporto dell'abitatore ma per la sua disposizione e per la sua destinazione a servire di stabile alloggio o dimora per ricoverarvisi e vivervi di giorno e di notte con i mezzi opportuni per apprestare i cibi e per i bisogni della vita. Abitare non vuol dire giacere, ricoverarsi in qualunque luogo. Quanti tapini si ricoverano e vivono in fienili, in pagliai, sotto portici, in cave o grotte; e niuno affermerebbe che hanno un'abitazione! Così è di indigenti costretti per inopia a formarsi un giaciglio nella stessa bottega od antro in cui hanno la loro meschina industria. E questo suo concetto la legge di registro ha anche più chiaramente espresso con le stesse sue parole, riferendosi e prendendo per punto di separazione la parola *pigione* di abitazione, vocabolo che, secondo il Fanfani, significa: " il contratto tra *inquilino* e proprietario, affinchè il primo possa *abitare,* mediante una somma stabilita, per un dato tempo, una *casa* o un *piano di casa,* appartenente al secondo, ed il prezzo che si paga per ciò ". Ed ecco che qui l'*inquilino* per abitazione non può essere un abitatore di bottega, di magazzini, cantine per la cui locazione i corrispettivi si chiamano comunemente fitti, canoni e simili ma non pigioni, ecc. Non fu certamente per eleganza di linguaggio che il legislatore adoperò la parola *pigione,* ma per precisare la destinazione e lo scopo della concessione, limitata alle pure locazioni di modeste abitazioni che volle favorire, e per escludere quelle di fabbricati, opifici, botteghe, magazzini, ecc. destinati al commercio od all'industria.

Nè la pratica seguita negli uffici di registro, giustificata da risoluzioni anche ufficiali deve essere ostacolo a mutar sistema per far cessare l'errore. E lo stesso Ministero riconobbe il suo errore, sostenendo ora fino in Cassazione la opposta tesi sconfessando così la sua risoluzione sovra riferita, la quale certamente non brilla per precisione e per chiarezza di dimostrazione.

A nulla conclude che il codice civile comprenda nella stessa serie di disposizioni i quartieri e le botteghe, poichè sono comuni gli elementi che li compongono; ma non parifica mai nè confonde gli uni con le altre, nominandoli anzi e riferendovisi distintamente.

Dopo tutto rendiamo grazie al contraddittore per aver dato modo ed occasione di portare maggior luce in una questione abbastanza discutibile.

PARTE TERZA — Notariato

Decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato

N. 13185 — Notari — Concorsi — Nomina — Criterio dell'anzianità — Traslocazione — Notaro esercente — Titoli — (Art. 5, 11, 12, 13 legge notarile 25 maggio 1879, n. 4900).

Nei concorsi a posti notarili l'anzianità fra i concorrenti, se è il criterio principale della scelta, non è però l'unico. Tuttavia la preminenza assicurata dalla legge all'elemento del tempo impone che la preferenza data a chi sia meno anziano debba essere giustificata, non cessando la medesima di costituire una eccezione alla regola.

Non commette violazione di legge od eccesso di potere il Ministero che, su conforme proposta della Corte d'appello, preferisce altri al concorrente più anziano quando da documenti e da indizi vari sia stato giustamente indotto a ritenere che quest'ultimo non fosse che un prestanome e che volesse favorire altri.

Non è ammissibile che in occasione del tramutamento di un notaro si ridiscutano i titoli in forza dei quali egli fu nominato e si trova nell'esercizio della professione — (Cons. Stato, IV Sez., 1 maggio 1903 — Gallo c. Ministero G. G. — Bonasi *Pres.* - Pincherle *Est.*).

Considerato che la giurisprudenza di questa Sezione è ormai ferma nel concetto che nei concorsi a posti notarili l'anzianità fra i concorrenti, se è il criterio principale della scelta, non è però l'unico. L'articolo 21 della legge notarile dispone che i Consigli notarili devono nelle loro proposte *tener conto principalmente* dell'anzianità; altri elementi quindi possono concorrere con quello per far cadere la scelta sull'uno piuttosto che sull'altro dei candidati. Certo che la preminenza assicurata dalla legge all'elemento del tempo impone che la preferenza data a chi sia meno anziano debba essere giustificata, non cessando la medesima di costituire una eccezione alla regola;

Che simigliante criterio, benchè non ripetuto negli art. 12 e 13, ove si dispone, rispettivamente; sull'esame che delle proposte deve fare la Corte d'appello e sulla nomina, devono pur queste dominare per identità di ragione, come fu più volte osservato;

Che, ciò posto, è da vedere se nel caso attuale siansi dal Ministero addotte delle ragioni sufficienti a giustificare la preferenza da esso data, per il posto di notaio in Ribera, messo a concorso, al dott. Di Giovanni, in confronto col dott. Gallo, che di quello era più anziano; o,

per essere più esatti, trattandosi di un ricorso di legittimità, se nell'atto del Ministero possa scorgersi quell'evidente violazione di legge o quell'eccesso di potere, che solo varrebbe a condurre all'accoglimento del ricorso;

Considerato perciò che, ai fini del presente giudizio, basti ricordare che il Gallo è designato come l'avvocato che maggiormente lavora sì in civile che in penale nella città di Sciacca, donde non era anzitutto spiegabile l'interesse che egli avesse di mutar professione e recarsi a Ribera; che da alcune lettere sue e di altri che con esso lui erano stati in corrispondenza per il concorso di Ribera risultò confermato quanto aveva già con più ricorsi denunciato il Di Giovanni, cioè che il Gallo non si presentava se non *pro forma*, e per ottenere che, stancati tutti i concorrenti o messi fuori di lotta perchè nominati ad altri posti, rimanesse alla fine più anziano il dott. Leotta, che nel presente concorso aveva ottenuto collocamento di anzianità molto inferiore, e che aveva tutto l'interesse di essere nominato a Ribera, avendo ivi il padre suo esercitato il notariato. Nè va dimenticato quanto osserva l'Avvocatura Erariale, cioè che mentre il dott. Leotta, nella sua memoria del 4 aprile 1902, diretta alla Corte di appello, si indugia a discutere i titoli degli altri concorrenti, e più specialmente quelli del Di Giovanni, non fa una parola dei titoli del Gallo, che pur doveva essere concorrente più temibile di quello, perchè più anziano: dimostrando così che non lo temeva, ma per altra ragione;

Che tali risultanze giustificano pienamente se la Corte d'appello, sulle conformi conclusioni del Procuratore Generale, ha ritenuto che il Gallo non era che un prestanome, e che egli voleva favorire altri, avente tutto l'interesse di ottenere il posto di Ribera, benchè non ancora sufficientemente anziano, e si propose perciò che la nomina cadesse sul Di Giovanni; e giustificano altresì il Ministero di avere eseguito tale proposta;

Considerato che con lo stesso primo mezzo si sostiene dal ricorrente che il dott. Di Giovanni non poteva esser nominato, perchè non possedeva il requisito voluto dall'art. 5, n. 5. del citato testo unico, non avendo, dopo l'iscrizione e l'esame di abilitazione, fatta la pratica per due anni consecutivi;

Che, all'uopo, basti osservare che il Di Giovanni era notaio esercente in S. Elisabetta, essendovi stato nominato con R. Decreto del 19 febbraio 1899, ed avendovi esercitato la professione sino a che, in base al nuovo concorso, fu tramutato all'attuale sua sede di Ribera; ond'è che, come già in casi simili questa Sezione ha ritenuto, non è ammissibile che in occasione del suo tramutamento si ridiscutano i titoli in forza dei quali fu nominato, e si trova nell'esercizio della professione;

Che la ragione del decidere concorre sia nel caso di semplice cambiamento di residenza, che avvenga senza concorso, sia nel caso di tramu-

tamento in base a concorso, essendo irrazionale domandare ogni volta a chi intenda esercitare la professione in altra sede la giustificazione di quei requisiti senza i quali non avrebbe fin dall'inizio potuto esser nominato;

Che, del resto, si potrebbe osservare che il Di Giovanni era inscritto nell'Albo dei Procuratori in Palermo, e quindi per ottenere la nomina a notaio bastava che egli avesse fatto sei mesi di pratica notarile (art. 5; n. 5, capov.), mentre egli ne aveva già fatti trentuno;

Considerato sul secondo motivo.... (*Omissis*).

Per questi motivi, la Sezione respinge il ricorso, ecc.

Nota — Non possiamo che sottoscrivere ancora una volta ai principi stabiliti dalla IV Sezione. Vedansi da ultimo per la prima massima i nn. 13060, 13052 e quelli ivi indicati; per l'ultima il n. 12280.

PARTE QUARTA — Sistema ipotecario

Decisioni giudiziarie

N. 13186 — Ipoteca — Cancellazione erronea — Annullamento — Efficacia e grado dell'iscrizione — Terzi — (Art. 2032, 2038, 2067 cod. civ.).

Dichiarata la nullità della cancellazione di una iscrizione per difetto di consenso del creditore ipotecario, l'ipoteca rivive e riacquista il grado primitivo anche in confronto dei terzi che posteriormente alla cancellazione abbiano acquistato diritti sul fondo ipotecato — (Cass. Firenze, 12 giugno 1903 — Opera Pia Casini c. Monte dei Paschi — Massari *Pres.* - Dragonetti *Est.*).

Considerato che la ragione determinante l'unico motivo del ricorso, distinto nei diversi appunti della sentenza denunziata, per mancata motivazione e violazione di legge, mette capo principalmente ad incorsa esagerazione del principio della pubblicità ipotecaria per essersi ritenuto che non sia opponibile ai terzi la nullità della cancellazione per riduzione d'ipoteche, eseguita pur senza alcun consenso del creditore, inducente il pregiudizio di lui, spesso irreparabile, ed a vantaggio di quelli, per male intesa applicazione degli art. 2031 e 2032 codice civile.

Il maggior conforto poi del suo assunto la ricorrente desume dalla ragione determinante la nullità della postergazione dichiarata dalla Corte stessa, cioè il mancato consentimento del creditore (che era l'Opera pia

e non già Iacopo Casini), perchè se la sentenza ammette che il Monte dei Paschi doveva aver conoscenza di tutto questo, doveva pur ritenere, per necessaria implicita ragione, che il Monte stesso doveva altresì conoscere e sapere illegalmente avvenuta la precedente riduzione d'ipoteca, « essendo la ragione della nullità della riduzione proprio quella stessa che vale per la nullità della postergazione »; donde la contraddizione tra la ritenuta efficacia della nullità di questa, e non della prima.

Considerato che la sentenza denunziata non solo riconobbe all'Opera pia Casini il diritto di far valere le ragioni per l'integrità della controversa ipoteca nell'interesse di tutti, ma soggiunse che quindi chiaro appariva che ogni restrizione o variazione a quella ipoteca non avrebbe potuto apportarsi che col consenso, non solo di coloro che nell'attualità costituivano la discendenza diretta e trasversale del fu Giuseppe Casini, al che punto non si era ottemperato, ma anche di coloro che avevano curato l'iscrizione a garanzia degli obblighi dell'Istituzione in sè stessa, e per gl'interessi ancora dei discendenti in futuro.

Or, mentre la sentenza ritiene la necessità del consentimento del rappresentante dell'Opera pia, che aveva curato l'iscrizione dell'ipoteca contesa, afferma poi che la cancellazione, pur essenzialmente nulla ed inesistente, proprio per manco di tal consenso, sia prevalente alla integrità dell'ipoteca originaria, non essendo dato all'Opera pia d'insorgere a danno del Monte dei Paschi, il quale come terzo contraeva col Casini quando la restrizione era stata già operata. E soggiunge che, pur nullamente seguita, non potrebbe tale nullità ormai avere efficacia su tutti gli altri beni, per conservare quel grado ipotecario, che prima si aveva, ancora in osservanza degli art. 2031 e 2032 cod. civ., ai fini dell'inesistenza dell'antico grado ipotecario; perchè la nullità, quando l'ipoteca più non esiste, produce l'unica conseguenza, in rapporto ai terzi, di avere il grado che le spetta per novella iscrizione.

Considerato che le ragioni del ricorso giustificano manifestamente il lamentato vizio di esagerazione rispetto alla pubblicità del sistema ipotecario vigente, d'incompatibilità fra le premesse e l'illazione della nullità essenziale dell'ipoteca cancellata, specialmente per la stridente contraddizione fra le ragioni determinanti la cancellazione d'ipoteca e quelle della postergazione della stessa, e finalmente della mal pretesa inviolabilità del diritto dei terzi.

Se non può dubitarsi che l'ipoteca, costituita allo scopo dell'adempimento delle obbligazioni, non ha effetto senza l'iscrizione negli uffizi ipotecari che ne assicura la pubblicità (art. 1965, 1981 cod. civ.), non è men vero però che i beni *obnoxii* all'adempimento di una obbligazione sono tolti al diritto, che egualmente la legge riconosce a tutti i creditori; perchè l'iscrizione dell'ipoteca determinando una causa legittima di prelazione, solo per siffatta condizione il vincolo di preferenza investe

i beni e senza legittima modificazione del diritto medesimo ne assicura la permanente inviolabilità (art. 1948, 1950, 1964, cod. civile).

Or facendo governo di questi principî nel caso concreto, non si può non riconoscere esatto l'assunto della ricorrente che gli art. 2031 e 2032 si riferiscano esplicitamente al precedente art. 2029, che contempla i casi di estinzione del diritto d'ipoteca, fra i quali la rinunzia del creditore, ed hanno per fondamento l'estinzione legittima dell'ipoteca e non già l'annotazione materiale di seguita cancellazione. L'annotazione operata ai danni del creditore Opera pia Casini, senza il suo consenso, senza che l'ipoteca fosse mai rinunziata, è un atto affatto inesistente e quindi improduttivo *ab initio* di qualsiasi effetto legale, anche di fronte ai terzi; imperocchè l'inesistenza della rinunzia all'ipoteca determina, per la contraddizione che altrimenti non lo consentirebbe, l'inesistenza della parvente modificazione dell'originaria indeclinabile iscrizione della stessa. Ed è risaputo che la nullità degli atti che si riferiscono alla sostanza del diritto induce l'impero della massima *quod nullum est, nullum producit effectum*, e, di conseguenza, le parti sono rimesse nello stato precedente all'atto annullato (LL. 7 e 31 Dig., *de minoribus;* L. 9ª Cod. *si advers. transact.;* art. 1165 cod. civile).

Da ciò risulta manifesto che è vano ricorrere nel caso concreto al principio della pubblicità delle ipoteche affermato dall'art. 1981 a protezione della buona fede e del credito immobiliare; imperocchè la nullità fondamentale degli effetti della mal procurata cancellazione, nonchè determinare un danno ingiusto od impreveduto ai terzi, scongiura invece un iniquo e mal sperato vantaggio, che si vorrebbe artificiosamente indurre dal parvente annientamento di una iscrizione legittimamente esistente, per preferire così chi non potrebbe mai invocare la protezione della legge in disprezzo di diritti quesiti. E nella specie, un ingiusto ed insperabile vantaggio verrebbe a conseguire il Monte dei Paschi dalla eliminazione di una iscrizione giuridicamente esistente e giuridicamente non modificata dall'annotazione che leggesi eseguita *a norma degli atti depositati nella Conservazione*, ed a norma dei quali soltanto la pubblicità è attendibile ed influente. L'annotazione sintetica: *cancellata per consenso, risultante dagli atti depositati nell'Ufficio ipotecario*, che integrano e completano quel semplice cenno della modificazione dell'originaria iscrizione, non può spiegare alcuna efficacia proprio al riscontro degli atti medesimi, che la smentiscono, ed i terzi non sono pregiudicati nella loro buona fede, perchè trattandosi di cancellazione d'iscrizione, hanno bene il modo di esaminare i documenti che completano l'annotazione, al cui fine furono depositati nell'Ufficio ipotecario, e così rilevare intuitivamente ed ineccepibilmente la legittimità, o meno, della semplice cennata modificazione.

Se il Monte dei Paschi avesse bene atteso il còmpito indeclinabilmente

inerente alla normale disciplinata effettuazione della legale pubblicità nel caso concreto, esso certamente non avrebbe potuto fallire agli esatti risultamenti della stessa; e così avrebbe appreso che l'iscrizione del credito ipotecario in favore di tutti i singoli discendenti maschi e femmine, per linea retta e trasversale discendentale in infinito dal defunto Giuseppe Casini, ritrovavasi nel 25 gennaio 1840, al vol. 279, art. 80, tuttora accesa nei registri della Conservazione delle ipoteche di Arezzo « a cura e diligenza del rettore *pro tempore* dell'Ospedale di Santa Maria della Pace contro i reverendi signori D. Luigi e D. Giovacchino Casini per l'adempimento di quanto si contiene nell'istromento 5 gennaio 1839, e per la durata perpetua dell'annua rendita dotalizia dalla Pia Istituzione contemplata ».

Ed avrebbe pur letto nei successivi certificati allegati a complemento dell'annotazione: che l'ipoteca medesima nel 5 febbraio 1862 trovavasi tuttora accesa non solo contro i fratelli Luigi e Giovacchino Casini del fu Iacopo, ma eziandio contro i signori Pietro, Iacopo, Raffaello e Lorenzo fu Giuseppe Casini, di loro eredi e donatari e possessori degli stabili ipotecati, e che la controversa cancellazione per riduzione ipotecaria nell'interesse di Iacopo Casini seguì « in ordine a consenso prestato col privato atto del 17 luglio 1883, firmato, testimoniato e recognito dal sig. Silvestro Bagnini, e riposto nel suo originale unitamente ad un decreto autorizzativo, profferito in camera di consiglio dal Tribunale civile di Arezzo il 25 luglio 1880 in filza 62 di giustificazioni ».

Da tali rilevate annotazioni assorge manifesto il sistema costantemente tenuto dal conservatore di Arezzo nei cenni delle richieste modificazioni alla originaria iscrizione ipotecaria Casini (ed eziandio per la postergazione dichiarata nulla dalla stessa Corte di merito), *col riferimento cioè ai documenti depositati* per chiarire i fattori che a termine di legge le determinavano; e però, se la cancellazione in ispecie seguì pel consenso prestato col privato atto del 17 luglio 1883, che all'uopo si allegava, è evidente che dalla sola lettura dell'atto stesso doveva apparire intuitivamente la nullità perspicua della desiderata cancellazione, avvegnachè quel consenso, nonchè essere la manifestazione della volontà del creditore, Opera pia Casini, consisteva nella sollecitazione esclusiva proprio del debitore Iacopo Casini, che apponeva la firma all'atto medesimo con autenticazione del notaio Bagnini.

È un fuor d'opera dunque ricorrere alla efficacia della pubblicità per inferirne non già il modo di renderla veramente rispondente, secondo la sua indole ed il suo scopo, al voto immodificabile della legge, ma invece la fallacia d'inconsulte mistificazioni, ordite per orpello ad insidiosi deplorevoli disegni in danno dei diritti quesiti ed inviolabili dei creditori *potiores in pignore,* i quali appunto dal sistema normale e legittimo della soccorrevole pubblicità debbono attendersi il miglior au-

silio alla sicurtà della loro ipoteca e prevalente relativo suo grado (LL. 2 e 4 Dig. *qui pot. in pign.*, e L. 153 Dig. *de reg. juris*).

Egli è certo che una fonte di elementi ineccepibili intorno alla cognizione giuridica ed allo stato economico di un immobile si è voluto dal legislatore italiano assicurare allo scopo precipuo di un prevalente sistema ipotecario per determinare l'esatto residuo utile di una proprietà fondiaria alla stregua del confronto tra il valore effettivo della stessa e le efficienze che la investano.

Ed a tale uopo solo la stretta osservanza delle relative concomitanti disposizioni di legge, intese precipuamente all'accertamento della sicura manifestazione della volontà delle parti nella evoluzione degli atti civili, e dell'autorità d'inoppugnabili sentenze, determina la sicurezza dei fatti resi pubblici; e così soltanto si può raggiungere lo scopo di rendere universalmente manifesti i diritti e le modificazioni del valore e della condizione giuridica della proprietà fondiaria per assicurarne i resultamenti ineccepibili, scongiurare le frodi e raggiungere la maggior protezione allo sviluppo del credito. Non è la semplice dizione di *seguita cancellazione* di una iscrizione, che assicura la cognizione completa del vero stato giuridico ed economico di un immobile; ma la fonte di cognizioni sicure, alla quale deve attingersi il concetto logico, legale, che determina la nozione di legittime modificazioni della originaria nota del credito ipotecario, sono i documenti giustificativi del rilievo del conservatore delle ipoteche, depositati nel suo ufficio e da lui indicati soltanto nel richiamo, che depongono esattamente dei fattori della pubblicità massima dei diritti immobiliari voluta dalla legge imperante, per armonizzarne appunto gli effetti legali colla massima autorità della stessa.

È vano quindi sostenere che per l'impero dell'art.. 2032, non potendo l'ipoteca dell'Opera pia prendere grado se non dall'epoca in cui, per effetto dell'annotazione del 17 luglio 1883, sarebbe rinata, non potrebbe nuocere mai al Monte dei Paschi, che non era legato alla Istituzione Casini da alcuna personale obbligazione; giacchè, a prescindere che quell'articolo contempla l'estinzione dell'ipoteca per qualsiasi causa, e non già l'annotazione materiale della cancellazione, che non può non ritenersi essenzialmente nulla, non si riscontra poi nella legge alcuna disposizione che dichiari che le iscrizioni cancellate non possono mai rivivere nè acquistare l'antico grado, ancor quando si annullasse la cancellazione o fosse revocata per restituzione *in integrum* la sentenza che l'aveva disposta.

D'altronde, è evidente che lo scopo appunto di render sicura la condizione giuridica della proprietà immobiliare ben doveva consigliare il contemperamento della osservanza dovuta alla buona fede dei terzi ed al principio della pubblicità col rispetto dei diritti quesiti e dell'assicurazione permanente degli obblighi validamente assunti. E tutte le

legislazioni che non hanno disposizioni analoghe agli art. 2031 e 2032 incontrano il favore della dottrina e della giurisprudenza a ritenere prevalentemente che, ove si tratti d'iscrizioni indebitamente cancellate, non possono le iscrizioni posteriori migliorare di grado.

Considerato che non sono meno attendibili le deplorate contraddizioni incorse dalla sentenza denunziata; imperocchè la Corte di merito, pur ammettendo la nullità intrinseca od essenziale della mal invocata riduzione della pienamente legittima originaria iscrizione, cade in manifesta contraddizione in termini deducendo dallo spirito e dalla lettera delle stesse disposizioni di legge la prevalenza della postuma iscrizione della ipoteca del Monte dei Paschi. E la contraddizione è tanto più stridente, in quanto che la inesistenza della cancellazione determina proprio la impossibilità della ipotesi del rinascimento della ipoteca, non potendo rinascere ciò che mai ha perduto la sua esistenza: e d'altronde, riconosciuta nulla la postergazione consentita da Iacopo Casini, perchè creditore è l'Opera pia e non egli, che perciò non poteva consentirla, le conseguenze della proclamata nullità inducevano la conoscenza del Monte medesimo, per necessità implicita, della illegale precedente riduzione di ipoteca, essendo la ragione della nullità della riduzione proprio quella stessa che determinava la nullità della postergazione; dal che risulta evidentemente contraddittoria la efficacia della nullità della seconda e non eziandio della prima. E la ragione addotta per scongiurare la preveduta evidente contraddizione della differenza fra la cancellazione già avvenuta e la postergazione che rispettava la inviolabilità dell'ipoteca, non esercitava alcuna influenza, giacchè l'ipoteca postergata perdeva il suo grado primogenio e diveniva posteriore.

Considerato che non ha miglior valore l'affermato diritto dei terzi ai fini della prevalenza della iscrizione del Monte dei Paschi a quella della Istituzione pia Casini; imperocchè se nella specie debbono ritenersi quali terzi tutti coloro che, non essendo intervenuti nell'atto della male avvisata riduzione della ipoteca Casini, hanno però un legittimo interesse a dimostrarne nel loro rapporto la consistenza o meno, è evidente che il diritto dei terzi rilevato rispetto al Monte dei Paschi non possa non riconoscersi ancor più prevalente a favore dell'Opera pia, per prevalenza appunto della primogenia sua ipoteca e grado. Quindi il dilemma: o il diritto del terzo nella specie induce la prelazione della ipoteca dell'Opera pia, e gli errori denunziati trovano conforto nelle invocate disposizioni di legge; o il beneficio del diritto del terzo non ha influenza nella specie, ed allora s'incontra dal Monte dei Paschi l'ostacolo insormontabile dell'art. 1976 cod. civ., che non tiene alcun conto della buona fede, perfino nei titoli annullati, eccetto speciali eccezioni, perchè *nemo ignarus esse debet*, etc., e le iscrizioni e le trascrizioni rendendo pubblici i contratti, non ne sanano però i vizî, e producono l'ef-

fetto di un diritto di prelazione solo a favore di coloro che hanno quel diritto sostanzialmente esistente. E certamente, nel caso concreto, essendosi proprio dalla sentenza denunziata riconosciuto il diritto dell'Opera pia alla integrità inviolabile della ipoteca nell'interesse di tutti, non può essa sfuggire agli effetti delle censure, che ne determinano l'annullamento.

Per questi motivi, cassa, ecc.

Nota — Noi vogliamo credere ed augurarci che siavi stata qualche circostanza che possa valere di attenuante allo strano responso della Suprema Corte fiorentina, tanto più che vediamo fatto cenno ad una *postergazione,* istituto che il sapiente legislatore si guardò bene dall'introdurre nel nostro sistema ipotecario perchè fomite continuo di incertezze, di pericoli, di pregiudizi, e che ci fa meraviglia di vedere adoperato dal Monte dei Paschi, uno dei più oculati e prudenti Istituti.

Comunque, però, i ragionamenti della Corte sono assoluti e non solo ci permettono, ma ci costringono a formulare il principio da essa sancito nei termini adoperati nella massima soprariportata, così come la formularono altre pregievoli riviste, quali gli *Annali* ed il *Foro Italiano,* che non omette di farla seguire da un'assennata nota critica dell'Avv. Tendi (1903, p. 850).

Noi ci guarderemo bene dall'indugiarci a dimostrare lo strazio che della legge ha fatto la Cassazione di Firenze, poichè ne fanno persuasi la semplice enunciazione della massima da essa stabilita e la lettura dei considerando della decisione, per buona fortuna contraddetta con mirabile, unanime accordo dalla giurisprudenza e dalla dottrina.

Noteremo solo come essa si aggiri tutta su di un gravissimo equivoco e più propriamente sulla inconcepibile confusione fra l'*ipoteca* nei rapporti delle parti direttamente interessate e l'*iscrizione* nei riguardi della pubblicità; fra la rinunzia del creditore, al diritto di ipoteca (art. 2029 n. 3), cioè alla garanzia reale del suo credito, e la cancellazione della relativa iscrizione dai pubblici registri dell'ufficio ipotecario, e come, mentre accusa la Corte di merito di " vizio di esagerazione rispetto alla pubblicità del sistema ipotecario vigente ", precisamente in tal vizio la Suprema Corte incorra, e tanto più gravemente, col voler dare la massima, obbligatoria pubblicità non solo ai registri particolari (art. 2072), ma pur

anche ai documenti depositati a semplice corredo delle formalità richieste.

E dobbiamo pur deplorare che una Corte di Cassazione, il cui giudizio dovrebbe sempre essere sereno ed il linguaggio elevato e scientifico, in una questione nella quale tutti le sono contrari si lasci sfuggire frasi offensive del patrocinio dei litiganti ed affermi " la fallacia di inconsulte mistificazioni, ordite per orpello ad insidiosi deplorevoli disegni in danno dei diritti quesiti ed inviolabili dei creditori *potiores in pignore* ".

Solo questo preconcetto potrebbe spiegare la recondita ragione della tanto più deplorevole decisione!

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Disposizioni di legge

N. 13187 — Circoscrizione degli uffici di registro.

Per R. D. 28 maggio 1903 n. 231 il Comune di Vicari (Palermo) cessa di far parte del distretto dell'Ufficio del Registro di Alia ed è aggregato a quello dell'Ufficio di Lercara Friddi a partire dal 1° luglio 1903.

PARTE SESTA — Cose diverse

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13188 — Sig. **G. M.** n. 1751 — 1.° Registro — *Trasferimenti presunti* — *Prove indirette* (Art. 14 T. U.). — Non è da ritenersi applicabile la tassa di trasferimento tacito solo perchè per un'erronea intestazione catastale, anteriore al 1870, nei sensi della normale n. 64 p. 277 del *Bollettino Demaniale* 1883, siasi proceduto a voltura *d'ufficio* in base ad atto di notorietà del Sindaco attestante il possesso ultratrentennale per parte del nuovo intestatario.

2.° Bollo — *Scrittura privata* — *Postilla* (Art. 34 T. U.). — Quando non concorrano dati per escludere l'unicità di contesto od almeno la simultaneità, non ci pare che cada nel divieto dell'art. 34 la postilla ad una scrittura privata, già firmata, fatta con la stessa data, anche se contiene nuovi patti e condizioni, non potendosi in tal caso parlare di atti distinti, ma di convenzioni inerenti alla stessa ed unica contrattazione.

G. Avezza, *Direttore*.

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13189 — Tassa di registro — Successione — Pagamento — Coerede condebitore della tassa — Privilegio — (Art. 9 T. U. Reg.).

Al coerede, condebitore della tassa non compete il subingresso ed il privilegio stabiliti nell'art. 90 della legge di registro — (Cass. Palermo 12 maggio 1903 — Incarbone c. Incarbone — Tommasi *Pres.* - Pitini *Rel.*).

Si osserva in primo luogo che il Tribunale errò in dritto ritenendo l'inapplicabilità del ripetuto art. 90, del perchè lo Incarbone era obbligato solidale al pagamento della tassa.

Che il ridetto art. 90 è così concepito:

« Gli ufficiali pubblici e tutti coloro i quali a termini di questa legge avranno fatto il pagamento della tassa di registro per conto delle parti obbligate, s'intenderanno subentrate in tutte le ragioni, azioni o privilegi dell'amministrazione, e, per conseguirne il rimborso, qualunque sia la somma, avranno dritto di ottenere dal Pretore del luogo in cui essi hanno residenza un ordine di pagamento che sarà esecutivo dopo 24 ore dall'intimazione.

« Nell'esecuzione non si avrà riguardo alle opposizioni formulate sul motivo che le tasse pagate non fossero dovute o dovute in somma minore ».

Le parole « avranno fatto il pagamento per conto *delle parti obbligate* » sono troppo chiare ed esplicite per non potersi menomamente dubitare, che per la lettera della legge solo gli ufficiali pubblici che hanno pagata la tassa, e coloro che sebbene estranee all'atto per un motivo qualsiasi siansi indotte a tale pagamento, possono avvalersi del procedimento speciale avanti cennato.

E la ragione è bene evidente, avvegnachè se il legislatore, nello interesse sociale, e per riuscire tosto alla esazione delle tasse indispensabili per la vita della nazione, all'art. 73 della stessa legge ha obbligato gli ufficiali pubblici in esso indicati a pagare la tassa dell'atto al quale non hanno interesse, è giustizia che in compenso li surroghi nei privilegi della amministrazione pubblica per ottenere il rimborso, com'è parimenti giustizia che uguale surrogazione si accordi a chi, sebbene estraneo, abbia fatto il pagamento della tassa; ma questa ragione esula a riguardo di colui che è debitore solidale della tassa, e la paga non per

conto di altri, ma per conto proprio: in quest'ultimo caso il dritto al rimborso non può non esser soggetto che al dritto comune, al disposto dello articolo 1199 del codice civile.

E poichè l'odierno ricorrente, come uno degli eredi del *de cujus* per l'art. 86 n. 4 della legge sul registro è tenuto al pagamento totale della tassa, salvo il regresso, così il Tribunale colla impugnata sentenza fece buon governo della legge, e questa esattamente applicò, mettendo al nulla l'ordine di pagamento di cui si tratta, come rilasciato fuori i casi contemplati dalla legge speciale.

Osserva ch'è caduta in equivoco la difesa scritta del ricorrente, invocando a suffragio della propria tesi un arresto di questa stessa Corte Suprema del 27 marzo 1900 nella causa Italia e Verga.

La figura di fatto di quella lite era questa. Il marito Italia pagò la intera tassa di successione per la eredità della madre della di lui moglie signora Gissoro, eredità devoluta a più persone.

Fu dibattito s'egli avesse pagato per conto della moglie, e questo Supremo Collegio disse di sì, da che tenuto conto che la moglie, come una degli eredi, era per legge solidariamente tenuta al pagamento totale della tassa, esso come marito e come amministratore della quota ereditaria della moglie aveva tutto l'interesse morale e civile di pagare la menzionata tassa, e però cassando la sentenza denunziata proclamò che al predetto Italia competeva il privilegio di cui allo art. 90.

Come si vede, il proclamato privilegio ebbe per base non già il fatto di avere lo Italia pagato la tassa come debitore solidale della stessa, ma bensì, ed unicamente, per averla pagata per conto della moglie, uno dei debitori solidali, ed allora l'invocato precedente di questa Corte di Cassazione, anzichè suffragare l'assunto del ricorso, dà autorità al deciso del Tribunale di Caltanissetta.

Nota — Mentre la Corte di Cassazione di Roma tende a rivendicare a sè la esclusiva competenza in qualsiasi questione, anche fra privati, nella quale sia da interpretare una disposizione di legge di imposta, le altre Corti di Cassazione insistono nel mantenere la loro competenza territoriale, e precisamente nella interpretazione ed applicazione dell'art. 90 della legge di registro nei rapporti fra privati, come la Cassazione di Torino e di Firenze con le sentenze riportate ai Num. 10826, 7033, 5757 ed ora quella di Palermo.

Nel merito della questione la giurisdizione continua ad oscillare e mentre pareva propendere per una applicazione più larga, secondo la opinione che noi abbiamo costantemente propugnato, ora

se ne scosta la Cassazione di Palermo nel senso restrittivo. Vedi nostri REPERTORI, voc. *Privilegio*.

Risoluzioni ufficiali

N. 13190 — TASSE DI BOLLO — INFORTUNI SUL LAVORO — INDENNITÀ — ATTI E DOCUMENTI DA PRODURSI — ESENZIONE — (Art. 27 n. 14 T. U. Bollo 4 luglio 1897, n. 414 — Norm. 27 del 26 marzo 1903 del Boll. Uff. Dem.).

È sorta questione a quale trattamento siano da assoggettarsi, nei rapporti del bollo, gli atti e documenti che *necessariamente* gli interessati debbono presentare per ottenere dai consorzi di mutuo soccorso delle società esercenti le reti ferroviarie, il pagamento delle indennità dovute, in caso d'infortunio sul lavoro, a' termini della legge 17 marzo 1898, num. 80.

A complemento delle istruzioni emanate con la normale 63 del *Bollettino demaniale* 1895, questo ministero, sentiti il ministero di grazia e giustizia e quello di agricoltura industria e commercio, dichiara quanto appresso:

Come già si ebbe ad ammettere, la esenzione da bollo pei certificati, atti di notorietà ed altri documenti di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 1883, n. 1473 (fuso ora nell'art. 27, n. 14, della legge 4 luglio 1897, n. 414) è applicabile tanto se vengono richiesti dalla Cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni degli operai sul lavoro, quanto se occorrono agli interessati non solo, ma anche a coloro ai quali spetta, per la morte degli assicurati, l'indennità dovuta dalla Cassa nazionale predetta.

Si soggiunge ora che tale risoluzione torna applicabile agli atti e documenti che occorrono agli eredi di agenti ferroviari defunti in seguito ad infortunio sul lavoro, per ottenere il pagamento della indennità loro spettante, in base alle disposizioni della citata legge del 17 marzo 1898, dai consorzi premenzionati, i cui statuti siansi uniformati alle disposizioni stesse, ritenuto che per l'articolo 17 di questa legge alle operazioni da essa contemplate e compiute da casse e sindacati ivi specificati, è da estendersi il disposto dall'art. 3 della legge 8 luglio 1883 surricordata.

S'intende però che, tenuto conto della dizione di questo stesso articolo 3, dalla esenzione da bollo vanno esclusi gli atti e documenti che, come le procure, non sono necessari pel conseguimento dello scopo, ma dipendono unicamente dalla volontà degli interessati.

NOTA — Vedasi la risoluzione del 1895 nelle *Massime* n. 10023 e nel *Repertorio 1888-96* p. 66.

PARTE TERZA — Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 13191 — Testamento — Capacità delle parti — Obblighi del notaro — Indicazione dei testimoni — Luogo — Conferma dell'atto — (Art. 763, 777, 778, 788, 804 cod. civ. — Art. 43 legge notarile – Art. 57 regolamento relativo).

Relativamente alla capacità delle parti e dei testimoni il notaro adempie all'obbligo suo quando si convinca dall'apparenza ch'essi sono capaci ai sensi di legge.

Nonostante la dichiarazione del notaro può provarsi che il testatore non era sano di mente e che i testimoni mancavano dei requisiti richiesti dall'art. 788 codice civile.

I nomi e le qualità dei testimoni possono indicarsi così in principio come in fine dell'atto.

Non v'ha d'uopo che il testatore confermi il testamento quando egli stesso l'abbia dettato al notaro — (Cass. Palermo, 12 maggio 1903 — Scolari c. Lorefice — Tommasi *Pres.* - Gagliardi *Rel.*).

Che il testatore ed i testimoni debbano essere capaci ai sensi degli art. 763, 788 cod. civ., non importa che il notaro pria di redigere l'atto debba sottoporre il testatore ad un esame psichiatrico e procedere ad un esame dei certificati di nascita e di penalità dei testimoni.

La legge impone al notaro l'obbligo di aver conoscenza di coloro che intervengono nei suoi atti e che dall'apparenza si convinca che essi siano capaci ai sensi di legge; se in seguito poi si proverà che il testatore non era sano di mente e che i testimoni mancavano dei requisiti richiesti dall'art. 788, il testamento verrà annullato per altra causa che non riguarda la forma esterna dell'atto, e ciò malgrado la dichiarazione del notaro di essersi convinto diversamente.

Che bene la Corte ritenne essersi adempite, nel testamento di Silvio Lorefice, le formalità richieste dagli art. 777 e 778 cod. civ., se non in principio, come suole praticarsi, nella fine dell'atto, ove furono indicati i nomi e le qualità di ciascun testimonio adibito.

La legge non prescrive formule sacramentali, nè il regolamento notarile che si attiene alla norma da seguirsi dai notari nella redazione dei loro atti potrebbe creare motivi di nullità di un testamento pel quale il codice civile designa quali sono le formalità che debbono adem-

pirsi a pena di nullità. L'essersi poi detto in principio dell'atto che il testatore dettò il testamento e l'essersi infine ripetuto che il detto testamento fu letto in presenza del testatore e dei testimoni, dimostra la loro presenza non interrotta durante la redazione del testamento, e porge anche legale certezza d'esser (questo pel principio degli equipollenti, cui hanno fatto omaggio le moderne codificazioni, bandendo il rigorismo delle antiche formole romane) l'espressione della vera e propria volontà del disponente.

Nè vi era bisogno di conferma, poichè, come dice il notaro, non fu lui che redasse in iscritto quanto il testatore gli aveva precedentemente dichiarato, ma fu il testatore stesso che dettò la sua volontà, e si conferma ciò che da altri si è fatto per nostro mandato, e non già ciò che si fa da noi stessi.

Nota — Sulle prime due massime non è il caso di soffermarsi. È ormai pacifica la giurisprudenza nel ritenere che il notaro non abbia alcun obbligo di accertarsi della capacità giuridica delle parti (V. n. 12827, 12761, 12623 e quelli ivi richiamati), che sia sempre ammissibile, contro la dichiarazione del notaro, la prova dell'infermità di mente del testatore (V. da ultimo il n. 12951) e della capacità dei testimoni (V. n. 12287).

Sulle altre basti l'osservare che nessuna disposizione di legge richiede, e tanto meno a pena di nullità, che le generalità dei testimoni siano indicate in principio piuttosto che in fine dell'atto, nè che il testatore dichiari il testamento conforme alla sua volontà. Ciò che ci fa ritenere quanto meno oziosa la osservazione, cui sembra essersi affidata la Corte, che l'atto era stato letteralmente dettato, poichè la legge non distingue e neppure al Magistrato è lecito introdurre distinzioni laddove non ne fu fatto cenno dal legislatore.

N. 13192 — Testamento pubblico — Sottoscrizione — Causa impeditiva — Dichiarazione — (Art. 779 cod. civ.).

La legge per dispensare il testatore dalla sottoscrizione del testamento non esige una impotenza assoluta e definitiva, ma un impedimento reale che renda manifesto non essere la dichiarazione del testatore di non poter sottoscrivere un menzognero pretesto, ma un fatto vero, di buona fede.

Non è necessario che il testatore che dichiara di non poter sottoscrivere a causa di malattia, specifichi anche la malattia stessa —

(Trib. Brescia, 16 giugno 1903 — Bertoni *utrinque* — CAVAGNARI *Pres.* ed *Est.*).

Omissis. — Si affaccia la tesi principale della parte attrice. Posto che la Bertoni Caterina sapesse scrivere, come emerge dalla sua stessa dichiarazione e come del resto è pacifico fra le parti, e risulta anche dalla prodotta suindicata quietanza, non è verosimile che il 22 dicembre 1895, ella non potesse sottoscrivere, malgrado che il notaio rogante dichiarò che si costituì essa Bertoni giacente a letto per malattia e malgrado che ella dichiarasse di non potere sottoscrivere perchè offesa da malattia. Dev'essere invece vero e certo, che la Bertoni volle, col pretesto della malattia, ricusare di sottoscrivere, non approvare e fare proprie le disposizioni contenute nel testamento, e poichè la dichiarazione sua mendace non potrebbe sostituire giuridicamente la sottoscrizione essenziale alla validità del testamento, questo sarebbe nullo ed inefficace. Ad avviso della parte attrice la dichiarazione di non potere sottoscrivere il testamento per la causa di malattia non è giuridicamente efficace se non quando sia dal testatore stesso specificata la malattia, come, per esempio, si è usato nell'atto di transazione sovra indicato 15 maggio 1902 da parte della Elisabetta Bertoni, e come s'insegna da alcuni scrittori.

Solo la specificazione della malattia può stabilire in modo indubbio e non equivoco l'impedimento del testatore a sottoscrivere il testamento.

Mancando la specificazione della malattia, la dichiarazione correlativa è nulla perchè l'osservanza dell'art. 779 cod. civ. è stabilita a pena di nullità dal successivo art. 804.

I convenuti alla loro volta sostengono che non vi è punto motivo di nullità, perchè quando il testatore ha dichiarato d'essere impedito di malattia la legge è perfettamente osservata; che l'affermazione degli attori che contrariamente alla dichiarazione fatta la testatrice era in grado di sottoscrivere non può avere alcun peso nel giudizio per esser destituita di ogni prova e perchè non basta ad annullare il testamento, che il testatore avesse obbiettivamente la possibilità di sottoscrivere mentre dichiarò di non potere, richiedendosi di escludere che il testatore fosse subbiettivamente convinto di tale possibilità.

Il Tribunale osserva:

Non regge la tesi sostenuta dagli attori.

Aggiunge alla disposizione dell'art. 779 cod. civ. una condizione che non vi è stabilita, quella della *specificazione* della causa; e nel caso concreto della malattia che impedì alla Bertoni di sottoscrivere il proprio testamento. Anzi si può affermare che la *specificazione* della causa porterebbe ad un laborioso lavoro di interpretazione, nel quale ne andrebbero svisati, sovvertiti coll'indole sobria del testamento i principî che la dottrina e la giurisprudenza hanno ormai posti come regole certe di

quell'interpretazione che deve essere e fu sempre somma cura degli scrittori e dei Tribunali di sottrarre alle troppo sottili e interessate e varie censure, argomentazioni e impugnazioni degli eredi, delusi nelle loro aspettative.

La dichiarazione delle cause che impediscono al testatore di apporre la propria sottoscrizione per la funzione essenziale di supplire a questa stessa sottoscrizione, requisito sostanziale e indeclinabile del testamento, è un fatto esclusivo del testatore medesimo, deve provenire di sua natura dalla di lui bocca. Quindi è rimesso nella sua sostanza e nei suoi motivi alla di lui assoluta volontà e opinione ed è perciò essenzialmente soggettivo. Basta che non sia mendace, o prodotto di suggestione, di coazione esteriore o un tacito atto di ribellione a modo di sommessa ripulsa alle dichiarazioni della apparente volontà: deve insomma mancare il consentimento vero e proprio del testatore, per cui il testamento acquista la sua efficacia mediante la sottoscrizione o la dichiarazione degli impedimenti alla sottoscrizione stessa.

Quelle specificazioni di cause che in materia d'impedimenti per malattia si trovano in alcuni scrittori, da cui gli attori vorrebbero trarre ragioni a pro del loro asserto, sono da considerarsi piuttosto come esemplificazioni della causa stessa, che come argomentazioni della necessità di indicare or questa or quella delle svariatissime forme di malattia, e quindi di sostenere e dimostrare la tesi che se è una malattia la causa dell'impedimento devesi indicare quale malattia; indicazione, che a parte ogni altra considerazione rappresenta realmente quella somma difficoltà o impossibilità che i convenuti hanno benissimo lumeggiata a cagione sopratutto della esclusiva soggettività che la domina.

In altri termini non si tratta di enumerazione e di specificazione di malattie, ma di cause!

La quistione è puramente generale, perchè sta in ordine agli impedimenti in genere della sottoscrizione. Che se anche si richiedesse una più dettagliata enunciazione della malattia, sembra nel caso concreto potersi riscontrare nell'espressione « offesa da malattia », che si legge nella dichiarazione della testatrice.

Prendendo quella frase nel senso volgare, senso da preferirsi in queste interpretazioni, vi si allude manifestamente ad una imperfezione, ad un impedimento che suscita subito l'idea del braccio e della mano rattrappite, sconciate da apoplessia, la malattia appunto che avrebbe costretto la testatrice a giacere in letto anche al momento in cui si costituì al notaio rogante.

Ma questa condizione della testatrice di giacere in letto, quando le si presentò il notaio e dettò le sue ultime volontà, è circostanza evidentemente notevole per infirmare il dubbio avanzato sulla sincerità e sulla veridicità del testamento, sulla serietà della volontà della disponente,

sulla realtà dell'impedimento, o quanto meno sulla buona fede della testatrice stessa nel credersi impotente a sottoscrivere.

E tanto più per essere teoria razionale e accolta nella giurisprudenza quella per la quale si afferma che la legge per dispensare il testatore dalla sottoscrizione del testamento non esige una impotenza assoluta e definitiva, ma un impedimento reale che renda manifesto non essere la dichiarazione del testatore di non potere sottoscrivere un menzognero pretesto, ma un fatto vero, di buona fede, e che si ha perciò un impedimento a sensi dell'art. 785 cod. civ. quando l'atto della sottoscrizione « possa riuscire al testatore molto penoso, incomodo e difficile per lo stato della sua infermità, per le sue sofferenze e per la sua debolezza e per la disagiata posizione del suo letto ».

Questa teoria, la quale si riassume nel concetto già sopra enunciato dell'essere il testatore stesso giudice supremo dell'apprezzamento degli impedimenti alla sottoscrizione del testamento, è affermata in una notevole sentenza della Cassazione di Roma (2 aprile 1880, *Legge* anno XX, pag. 342). E nei motivi la Suprema Corte pone in rilievo che la contraria opinione non potrebbe avere il suffragio perchè troppo difficile e spesse volte impossibile sarebbe la prova dell'assoluta e definitiva impotenza, quindi un ostacolo troppo grave alla libertà di testare, un adito troppo largo alle ardue e frequenti questioni di nullità di testamento. Quando la causa, soggiunge la Corte, dell'impedimento a sottoscrivere dichiarato dal testatore è vera, ed è escluso il dubbio di un pretesto di mala fede, quando la causa dichiarata è abbastanza grave, sebbene non possa dirsi importante un'assoluta impotenza, ed il testamento non sia stato ispirato dalla suggestione, è raggiunto il voto della legge, la domanda di nullità del testamento è giustamente respinta.

Senonchè gli attori dicono appunto che l'impedimento dichiarato dalla testatrice era un pretesto, perchè ella sapeva scrivere: come dalla produzione della già indicata quitanza, scritta e sottoscritta dalla Bertoni.

Ma è facile rispondere che nel caso presente non si tratta di dichiarazione di non *sapere* scrivere, ma di non *potere* scrivere, e che, a parte la data relativamente remota di quella scrittura in confronto della data del testamento, per le cose dette ben appare chiaro che non si deve nè si può avere riguardo che all'attitudine, alla disposizione fisica e morale del testatore al momento della formazione del testamento, perchè l'impedimento e la causa di esso si riferiscono specificatamente e propriamente al testamento stesso.

Siamo in un campo dove, ripetesi, imperano sovrane la soggettività, la mutabilità e la relatività dei motivi, delle circostanze e condizioni. Ne offrono un esempio i documenti stessi della causa.

Si sono già ricordate le dichiarazioni diverse della signora Elisabetta Bertoni, erede in virtù del testamento controverso, nei due atti Lom-

bardi del 1901 e del 1902. Si dice *analfabeta* nel primo atto (incapacità di scrivere) mentre si dice (incapacità di sottoscrivere) nel secondo *impossibilitata* a sottoscrivere da affezione cardiaca che le arreca debolezza nel braccio destro ed incertezza assoluta nel tenere la penna per *tracciare* il di lei nome.

La Elisabetta Bertoni fece di sè stessa, in quanto alla sottoscrizione dei due atti, due apprezzamenti diversi che devono trovare una spiegazione plausibile indipendentemente da deliberato proposito di mendacio od altro, avuto riguardo particolarmente alla sua condizione di persona di scarsa coltura, per la quale la minima difficoltà e incertezza nello scrivere, può facilmente, anche per un naturale senso di timidità e di amor proprio ad un tempo, assumere aspetto e valore di ostacolo insuperabile.

Situazioni psicologiche, gli esempi delle quali sono a larga mano seminati negli annati della giurisprudenza e ricordati nelle opere dei più riputati scrittori, fra i quali il Laurent. Questi ricorda, nel caso di un testatore che aveva dichiarato di non sapere sottoscrivere, mentre già altra volta aveva sottoscritto atti portati poi a prova in giudizio contro il di lui asserto, ricorda, dicesi, le riflessioni della Corte di cassazione francese, la quale rilevò che sovente una persona poco letterata mette il suo nome a qualche scrittura, ma poi cessa di scrivere, e al momento in cui essa fa testamento, si considera, in perfetta buona fede, come illetterata.

In questo caso, il testamento deve essere mantenuto come l'opera della volontà del testatore liberamente e spontaneamente espressa.

La Corte constata poscia, soggiunge il Laurent, che nel caso concreto il testatore, semplice contadino, che non sapeva nè leggere, nè scrivere, non aveva giammai apposta che una firma *rustique* sopra qualche atto, che in altri casi si era astenuto dal sottoscrivere.

La decisione aggiunge che il testamento era stato fatto senza captazione e suggestione.

Il Laurent commentando la decisione stessa, osserva che in sostanza la è una questione di fatto, e questa è la ragione per la quale la Corte di cassazione ha la cura di constatare le circostanze che provano la buona fede del testatore.

In realtà quando l'erede naturale ha provato che il testatore ha sottoscritto alcuni atti, che egli sapeva quindi sottoscrivere, egli ha provato quanto meno la presunzione che la dichiarazione sia mendace. Ma il legatario sarà ammesso a provare che, malgrado le apparenze, la dichiarazione fu fatta in buona fede; questo è il punto essenziale.

La giurisprudenza delle Corti di Francia e del Belgio è in questo senso.

In generale le decisioni hanno cura di constatare la buona fede del testatore.

Nella presente causa, sono gli stessi attori che non mettono in dubbio la buona fede della testatrice, alla quale invece attribuiscono una tacita ripulsa ad approvare le disposizioni testamentarie, per negare ad esse la giuridica definitiva validità, accennando per altro nello stesso tempo alla possibilità di una suggestione, derivante dall'ambiente creatole maliziosamente nel modo che si è sopra tratteggiato.

Su questo argomento il Collegio tornerà in appresso.

Intanto gli preme completare il suo concetto sul tema fondamentale della specificazione dell'impedimento alla sottoscrizione, invocando nuovamente l'autorità del Laurent.

Nessun dubbio, scrive l'insigne giurista, che quando il testatore dichiara che non può sottoscrivere, la enunciazione deve indicare la causa per la quale egli non può firmare, e che se la causa non è menzionata, il testamento è nullo secondo gli art. 973, 1001 cod. civ. francese.

Tuttavia le controversie non mancano sopra questa enunciazione come su tutte quelle che la legge prescrive, e sempre per l'ignoranza e l'inettitudine degli ufficiali pubblici; l'irregolarità degli atti è un pretesto per lo spirito di litigio e per le malvagie passioni che solleticano le speranze perdute degli eredi naturali.

Vi sono dei casi nei quali in apparenza la causa manca, ma non vi ha luogo di indicarla.

La redazione può essere scorretta, mal concepita: ciò basta perchè gli eredi domandino la nullità del testamento; ma dice la Corte di cassazione, quando la ragione naturale resiste di fronte a ciò che si trova nell'insieme di quello che è stato detto e scritto correttamente, oltre questa menzione, allora conviene ammettere che il voto della legge è soddisfatto e che vi ha menzione espressa di quella causa.

La menzione porta che il testatore ha dichiarato che *non sa bene* e *non può scrivere*. Si domanda la nullità fondata sul motivo che la causa per la quale il testatore non ha potuto firmare non è punto indicata. Fu giudicato che la causa è stata espressa, e cioè l'ignoranza del testatore, poichè egli dice di *non sapere bene firmare*.

Per meglio dire, soggiunge il Laurent, non occorreva indicare la causa, e in effetto, quando il testatore dichiara di non sapere scrivere, questa dichiarazione basta; e nel caso concreto, il testatore aveva detto che non sapeva ben firmare. Eravi quasi la enunciazione espressa e completa a sensi di legge.

Il Laurent pone da ultimo il caso che la menzione della causa sia separata dalla menzione portante che il testatore non può firmare. Non dubita di affermarne la poca regolarità e razionalità; ma non crede che la menzione sia nulla, confortato anche qui dall'autorità della giurispru-

denza. È stato detto in un testamento che la testatrice, benchè abituata a firmare non lo poteva più fare da qualche anno. Si intuisce già la causa, l'età, le infermità della vecchiaia. La causa si trova indicata al principio dell'atto ove il pubblico ufficiale dichiara che la testatrice era sana di mente, benchè sofferente di qualche malattia corporale. Questa dichiarazione combinata con quella della testatrice esprime la causa per la quale non ha potuto firmare.

Di questi esempi è ricca anche la giurisprudenza italiana, la quale pure seguendo la guida dei principî direttivi in materia di interpretazione testamentaria, comprende tutta l'importanza di conservare al testamento la sua validità, in omaggio alla stessa libertà testamentaria, traendone gli elementi dalle viscere stesse del testamento, siano pur latenti nelle parti più varie e più disparate di esso.

A ragione si può dire che la vita degli atti giuridici circola in tutte le loro parti, come quella degli uomini circola in tutte le membra del corpo. Questa legge impera in modo speciale nei testamenti, riguardo ai quali ben può tradursi e sintetizzarsi nella formula delle *espressioni equipollenti*. Della quale formola trovasi fatta fra le altre una giusta applicazione nella decisione 30 settembre 1886 della Corte di Cagliari colla massima che alla dichiarazione prescritta nell'art. 779 cod. civ. la legge non impone termini e formole determinate da non potersi altrimenti sostituire, ma può essere raccolta da espressioni equipollenti che chiariscono averla fatta il testatore medesimo.

Non sarà superflua questa ultima osservazione, che si deduce da una recente sentenza della Cassazione di Palermo (29 gennaio 1903, *Massime* n. 13041). Ritenne questa Corte che non viene meno la capacità di fare *testamento segreto,* perchè il testatore non sapeva leggere correttamente. Considera la Corte che l'art. 785 cod. civ. non dice che per fare testamento segreto è necessario che il testatore sappia leggere correttamente, perchè ciò sarebbe aggiungere alla cennata disposizione un requisito che in essa non si riscontra, ma basta soltanto che il testatore sappia e possa leggere perchè venga adempiuto il voto della legge onde ritenere la validità del testamento segreto.

Per le stesse ragioni, dunque, benchè si tratti di cose materialmente diverse, si può sostenere la validità del testamento di cui trattasi.

Anche qui, come già si disse, colla tesi degli attori si aggiungono requisiti che la legge non prescrive, anche qui basta che l'impedimento a sottoscrivere, sia genericamente, sobriamente indicato, perchè la legge non richiede una impotenza assoluta, come già si dimostrò, alla sottoscrizione del testamento.

Un argomentare cosifatto viola, ripetesi, i canoni fondamentali in materia testamentaria, specialmente quello che trovasi formulato nella più recente e più esatta dottrina; nel dubbio che una formalità sia prescritta

il giudice deve pronunciarsi contro il legislatore *qui clarius loqui et debebat et poterat*, altrimenti esso commette un eccesso di potere *(Omissis)*.

Nota — Non possiamo che aggiungere il nostro plauso all'elaborata e convincente sentenza del Tribunale di Brescia, rimandando in argomento lo studioso lettore alle numerose decisioni pubblicate nelle *Massime* e riassunte nei nostri *Repertori* ed a quanto in nota ad esse avemmo a scrivere. Da ultimo vedasi il N. 12974 delle *Massime*.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Decisioni giudiziarie

N. 13193 — Demanio — Canone — Mandato di coazione — Prova del pagamento — Ricevuta del vaglia postale — Trasmissione a mezzo del Cancelliere — Attendibilità — (Art. 269 Regol. 4 maggio 1885 sulla Contabilità gen. — Art. 54, Istruz. 7 aprile 1888).

È valida prova del pagamento la ricevuta del vaglia postale intestato al Ricevitore e speditogli a mezzo del Cancelliere incaricato della intimazione del mandato di coazione — (Cass. Roma 25 agosto-9 settembre 1903 — Finanze c. Pirocchi — Caselli *Pres.* - Niutta *Est.*).

Considerato che il Ricevitore del registro di Bisenti ai 6 settembre 1901 faceva intimare a Gesualdo Pirocchi due mandati di coazione, l'uno per il pagamento di L. 136 quale importare di somma riscossa in meno sulle annate scadute nel 1896 e nel 1897 di un canone dovuto dal Pirocchi, l'altro per il pagamento di L. 382. 50 quale importare delle successive tre annate del medesimo canone.

Che si oppose il Pirocchi a tali mandati deducendo di nulla dovere per l'annata del 1898 per essere stata soddisfatta mediante vaglia postale trasmesso a suo tempo al Ricevitore, di cui esibiva la ricevuta; e che nessuna altra somma aveva a pagare a compimento delle due annate precedenti, dappoichè ammontando l'annuo canone a L. 52. 50, questa somma era stata da lui puntualmente pagata in ciascuno di quegli anni.

Che il Pretore di Teramo ritenendo abbastanza dimostrato il pagamento dell'annata del 1898 mediante il vaglia postale che risultava trasmesso al Ricevitore per mezzo del Cancelliere di quella Pretura annullò il mandato di coazione per la parte riguardante la detta annata; ordinò

poi l'esibizione dell'istrumento originario di enfiteusi per stabilire il preciso ammontare del canone.

Che appellò l'amministrazione del Demanio da questa sentenza e per incidente se ne gravò anche il Pirocchi; ed il Tribunale di Teramo con sentenza dei 16 dicembre 1902 rigettò il primo gravame ed accogliendo quello incidentale dichiarò che l'annuo canone dovuto dal Pirocchi fosse di L. 59. 50 e non già quello maggiore di L. 127. 50.

Che l'amministrazione del Demanio ha denunziato cotesta sentenza per violazione dell'art. 269 del regolamento per la contabilità generale dello Stato dei 4 maggio 1885 e dell'art. 54 delle relative istruzioni approvate col real decreto 7 aprile 1888, in quanto, contrariamente a tali disposizioni, il Tribunale ha ritenuto di poter costituire valida prova del pagamento eccepito dal Pirocchi la ricevuta di un vaglia postale, mentre bisognava dimostrarlo colla regolare quietanza rilasciata dal Ricevitore.

Che sul proposito vuolsi osservare che per regola generale i pagamenti di somme dovute alle pubbliche Casse non possono altrimenti essere giustificati se non mediante quietanze rilasciate nelle forme prescritte dalle leggi d'imposta e dei regolamenti per i diversi servizi, siccome è stabilito dall'art. 269 del regolamenro per la contabilità generale dello Stato ed anche più precisamente dall'art. 54 delle istruzioni approvate col real decreto dei 7 aprile 1888 secondo il quale debbono le somme riscosse registrarsi immediatamente dal Ricevitore negli appositi libri alla presenza della persona che paga, a cui deve essere in pari tempo rilasciata la quietanza.

Che coteste disposizioni sono dirette non già ad impedire, come è parso al Tribunale, che sieno convertite in pagamenti eseguiti per pubblica causa le somme che possano essere dai Ricevitori riscosse per negozi privati; bensì a porre la pubblica amministrazione in condizione di poter verificare e riscontrare le somme riscosse dagli ufficiali incaricati per ottenerne il dovuto versamento, mancando altrimenti il modo di stabilire la responsabilità dei detti ufficiali e volendosi anche togliere l'occasione di facili frodi e collusioni.

Che nella specie però occorrono peculiari circostanze rilevate dalla sentenza che rendono inapplicabile il principio di non potersi dimostrare il pagamento delle somme dovute all'erario se non mediante la regolare quietanza del Ricevitore o dell'ufficiale incaricato della riscossione.

Che il Pirocchi dimostrò colla ricevuta del vaglia postale in data 23 gennaio 1899 n. 47, come tale vaglia fosse stato da lui spedito al Ricevitore di Bisenti in pagamento dell'annata di canone del 1898, e produsse altresì un certificato del Cancelliere della Pretura di Teramo con cui si attestava di essere stato quel vaglia spedito per mezzo del me-

desimo Cancelliere, il quale era stato richiesto di far intimare al Pirocchi il mandato di coazione.

Che posti questi fatti si aveva in primo luogo una dimostrazione irrecusabile, perchè risultante da documenti rilasciati da pubblici ufficiali, che il pagamento era avvenuto in una maniera del tutto corrispondente a quella onde era stato richiesto; stantechè se il Ricevitore si avvalse dell'opera del Cancelliere per intimare al Pirocchi la relativa ingiunzione, era del tutto ovvio e naturale che l'intimato si avvalesse del medesimo organo per ottemperarvi consegnando a quel pubblico funzionario il vaglia intestato al Ricevitore acciocchè glielo trasmettesse in via ufficiale, siccome non è dubbio che fosse avvenuto.

Che nell'incarico dato dal Ricevitore al Cancelliere dovevasi ritenere implicito anche il mandato di procurare la riscossione della somma; e se questa fu versata dal debitore all'ufficio postale ed un vaglia fu emesso in favore del Ricevitore a cui fu poscia recapitato per mezzo del Cancelliere, la conseguenza deve essere che dal Pirocchi si fosse adempiuto a quanto occorreva per potersi legittimamente sdebitare nel modo che comportava il procedimento seguito per ottenere da lui la somma dovuta.

Che in secondo luogo egli è da avvertire di non essere stato punto dedotto dall'Amministrazione che la somma pagata nella detta forma al Ricevitore fosse stata da costui fatta propria e che non fosse entrata nelle casse dello Stato, sicchè il Pirocchi per mancanza di questo versamento dovesse essere obbligato a pagarla di nuovo, una volta che non poteva dimostrare coll'esibizione di regolare quietanza di averla già pagata.

Che ora non può ammettersi che un pagamento eseguito nei modi suaccennati per mezzo di pubblici ufficiali legalmente richiesti possa ritenersi come non avvenuto, sol perchè il debitore non trovasi in possesso della quietanza, quando non si è neppure messo in dubbio che la somma già pagata fosse entrata effettivamente nelle casse dello Stato.

Che per queste ragioni vuolsi rigettare il ricorso.

La Corte rigetta il ricorso dell'Amministrazione del Demanio avverso la sentenza del Tribunale di Teramo dei 16 dicembre 1902.

Nota — Diamo di buon grado tutto il nostro plauso a questa giusta, morale ed onesta sentenza e ci auguriamo che in questa massima di sana ragione la giurisprudenza stabilmente si affermi.

N. 13194 — Fondo per il culto — Ruoli esecutivi — Mandati di coazione — Prestazioni — Ricettizia — Opposizione — Competenza — (L. 12 dicembre 1875, art. 3 n. 5).

Sulla controversia per opposizione a mandati di coazione per ri-

scossione di prestazioni al fondo per il culto in base a ruoli esecutiri di soppressa Ricettizia è competente a giudicare la suprema Corte di Roma e non la Corte di Cassazione territoriale — (Cass. Roma, 11-22 luglio 1903 — Giancotti c. Ricev. del Registro di Serra S. Bruno — PAGANO *Pres.* - NATALE *Est.*).

Attesochè tutti i ricorsi relativi alle Leggi di soppressione, liquidazione, e conversione dell'asse ecclesiastico, sono devoluti alla esclusiva cognizione di questo Supremo Collegio, pel disposto del numero 5 dell'articolo 3 della Legge 12 dicembre 1875, n. 2837.

Per questi motivi la Corte deliberando in Camera di Consiglio, a Sezioni unite, dichiara la competenza di questo Supremo Collegio, a giudicare sul ricorso prodotto a' 16 gennaio 1895 dagli eredi Giancotti contro la sentenza del Tribunale civile di Monteleone de' 22-24 luglio 1895.

NOTA — Giurisprudenza costante della Corte suprema di Roma.

PARTE SESTA — COSE DIVERSE

Disposizioni di legge

N. 13195 — ELENCHI NOBILIARI — REGIONE TOSCANA.

Con R. D. 16 agosto n. CCCL venne approvato l'elenco definitivo delle famiglie nobili e titolate della regione toscana, col solito divieto alle autorità governative, agli ufficiali di Stato civile ed ai notari di attribuire in atti pubblici titoli nobiliari non inscritti in detto elenco.

Per altre ragioni vedansi i consimili decreti riportati al N. 12846 ed a quelli ivi richiamati.

Atti della Associazione demaniale

N. 13196 — Nell'ultima adunanza il Consiglio ha, tra l'altro, deliberato quanto appresso:

1° di manifestare all'On. Deputato Callaini la propria gratitudine per il benigno accoglimento della preghiera rivoltagli dall'Associazione per attribuire carattere interpretativo al suo disegno di legge per la valutazione del servizio dei Gerenti agli effetti della pensione;

2° di accogliere le domande di ammissione di 7 nuovi Soci;

3° di associarsi all'iniziativa di altre Società consorelle per l'abolizione delle ritenute del 15 e 25 %;

4° di far voti per l'apertura di una sessione di esami per abilitazione a Gerenti Demaniali, con dispensa dal requisito dell'età,

All' Ordine del giorno della prossima seduta verrà posta l'eliminazione dei Soci rimasti morosi ad onta della circolare del giugno p. p.

In attesa che l' Associazione demaniale possa con fondi propri sopperire al servizio dei supplementi di cauzione, è opportuno di annunziare per chi creda di profittarne che si è testè costituita in Roma la *Banca Italiana di Cauzioni* con capitale di L. 1,000,000 e collo scopo di fornire agli Impiegati le cauzioni loro occorrenti e di rendersi cessionaria delle cauzioni già prestate.

Le principali condizioni sono:

1° provvigione dell' 1. 50 % all'atto della prestazione della cauzione;

2° quota annua del 3 % sull'importo residuale;

3° il 1/2 % annuo sull'importo totale a titolo di spese di amministrazione;

4° rimborso della tassa di ricchezza mobile;

5° spese a carico dell'impiegato.

La Banca Cauzioni però non esige, quale garanzia, nè l'assicurazione sulla vita, nè qualsiasi malleveria personale.

NECROLOGIA

N. 13197 — Con profondo cordoglio annunziamo la morte del consocio

DATTILO BRUNO

Ispettore Demaniale del 2° Circolo di Catania.

Egli erasi reso benemerito verso l'Associazione per l'efficace opera di propaganda da lui spiegata e la sua perdita riesce perciò tanto più dolorosa.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13198 — Sig. **E. C. N.** n. 1747 — Manomorta — *Congrua — Esenzione* — (Leg. 4 giugno 1899). — Nel calcolo della congrua per determinare la esenzione dalla tassa di manomorta, non crediamo si possano comprendere i provventi di messe avventizie, di stola e simili, perchè non costituiscono beni patrimoniali da dar luogo a tassa di successione, alla quale corrisponde la tassa di manomorta. Sulla questione consulti i Num. 11973, 12359 delle *Massime*.

N. 13199 — Sig. **S. P. P.** n. 1405 — Notariato — *Divisione giudiziale — Atti preliminari — Comunicazione* — (Art. 153, Ord. giud.). — Dovendo gli atti di procedimenti giudiziari essere conservati in deposito presso la Cancelleria, non crediamo abbia diritto il notaio delegato alla divisione di averne la consegna, ma bensì la esibizione per trarne quei dati necessari alla compilazione del verbale d'estrazione delle quote.

G. Avezza, *Direttore*.

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

Disposizioni di legge

N. 13200 — Tasse di registro, bollo ed assicurazione — Infortuni sul lavoro — (Estratto dalla legge 29 giugno 1903 n. 243).

Art. 16. — *Sono esenti dalle tasse sulle assicurazioni e dalle tasse di bollo e registro* i contratti di assicurazione stipulati ai termini della presente legge, e tutti gli atti riferentesi sia a questi contratti che ai pagamenti di indennità, non esclusi i processi verbali, certificati, atti di notorietà, e quanti altri documenti occorrono per la esecuzione della legge stessa.

Saranno inoltre *esenti dalla tassa di deposito* le somme o i valori depositati presso la Cassa depositi e prestiti dagli Istituti assicuratori, Casse private o Sindacati in garanzia degli obblighi portati dalla presente legge.

Nota — Consultisi in argomento la risoluzione ministeriale riportata al n. 13190 delle *Massime.*

N. 13201 — Tasse di bollo e di concessione governativa — Registrazione internazionale dei marchi di fabbrica e di commercio — (Estratto dal Regolamento 28 dicembre 1902, n. 561).

Art. 2. — La domanda (da presentarsi al Ministero di agricoltura, industria e commercio da coloro che vogliono fruire della protezione legale su marchi o segni distintivi anche negli Stati aderenti all'accordo di Madrid 14 aprile 1891, modificato dall'atto addizionale di Bruxelles 14 dicembre 1900) sarà redatta in carta da bollo da L. 1,20 e formulata secondo le indicazioni contenute nel modulo annesso al presente Regolamento.

Con una sola domanda si potrà chiedere contemporaneamente dallo stesso titolare la registrazione di più marchi.

Art. 3. — Alla domanda, di cui all'articolo precedente, devono essere allegati :

..... 2. Numero 4 esemplari, *in carta libera,* della riproduzione tipografica del *cliché* (del marchio).

3. Se uno degli elementi distintivi del marchio consiste nel suo colore, dovranno essere uniti 40 esemplari del marchio originale *su carta libera* ed una breve descrizione del marchio con l'indicazione del colore o dei colori delle singole parti del marchio ; questa descrizione sarà

redatta in lingua francese ed in doppio esemplare, su carta di formato uso bollo.

..... 5. La ricevuta della tassa nazionale di L. 60, versata nella cassa di un Ufficio del Demanio, se si tratta di un solo marchio, e di L. 30 in più per ogni altro marchio appartenente allo stesso titolare e del quale si chiede, contemporaneamente al primo, la registrazione internazionale.

6. Una marca da bollo di L. 1,20 da applicarsi al certificato riguardante l'avvenuta registrazione internazionale del marchio.

7. Una procura in forma legale con la firma autenticata da un notaio o dal Sindaco del Comune, nel quale risiede il mandante, qualora la domanda di registrazione internazionale non venga prodotta direttamente dall'interessato.

Art. 5. — L'ufficiale incaricato di ricevere il deposito (delle domande) redigerà apposito verbale....

Se la domanda riguarda la registrazione di più marchi appartenenti allo stesso titolare, si redigeranno altrettanti verbali, facendo riferimento, in ciascun verbale successivo al primo, alla domanda, alla ricevuta erariale ed al vaglia allegati al primo verbale.

Una copia del verbale, trascritta su carta da bollo da lire 0,60 se richiesta, verrà rilasciata, debitamente controfirmata dall'ufficiale incaricato, e munita del bollo dell'ufficio ricevente.

La Prefettura o Sotto-Prefettura ricevente trasmetterà nei cinque giorni susseguenti alla presentazione, ogni cosa al Ministero di agricoltura, industria e commercio, allegandovi una copia *in carta libera* del verbale di cui sopra.

Art. 9. — Per ottenere la rinnovazione della protezione internazionale sui marchi italiani già registrati internazionalmente, si dovrà presentarne domanda su carta da bollo da L. 1,20 prima che si compiano 20 anni dalla prima registrazione, ad uno degli uffici indicati nell'articolo 4, unendo alla domanda tutti gli allegati specificati nell'articolo 3 del presente Regolamento, tranne il *cliché* del marchio.

Art. 10. — Gli ufficiali di Prefettura e di Sotto-prefettura, ai quali saranno presentate le domande, di cui ai precedenti articoli 7 ed 8, ne redigeranno apposito verbale con le stesse norme prescritte dagli articoli 5 e 6 e le trasmetteranno cogli allegati e con una copia *in carta libera* del verbale di deposito al Ministero d'agricoltura, industria e commercio nei cinque giorni susseguenti alla presentazione.

Nota — Colla pubblicazione di questo regolamento - riportato integralmente alla Norm. 61 del 1° luglio 1903 del *Boll. Uff. Dem.*, - resta abrogato il precedente regolamento 10 febbraio 1895 n. 50, riferito al N. 9996 delle *Massime.*

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13202 — Tassa di successione — Apposizione di sigilli — Denunzia — Sospensione di termini — (Art. 79, 96 T. U. Reg.).

L'apposizione dei sigilli sospende il decorrimento dei termini alla presentazione della denunzia di successione ed al pagamento della tassa — (Cass. Roma, a sezioni unite — 25 luglio-22 settembre 1903 — Pagano *Pres.* - Niutta *Est.*).

Omissis — Che guardata la questione sotto tale aspetto essa riducesi al punto di sapere se, data l'impossibilità dell'erede di adempiere nel prescritto termine l'obbligo della denunzia per un fatto a lui non imputabile che gli abbia tolto il modo di conoscere quali e quanti fossero i beni da denunziare, sia tuttavia egli in colpa del ritardo frapposto e debba soggiacere alla relativa penale.

Che qui si oppone dall'amministrazione delle Finanze che quando la legge tributaria ha stabilito termini precisi per l'adempimento di una data formalità sotto la sanzione di una penale, non siano da ammettere indagini sui fatti e circostanze peculiari che abbiano reso malagevole o anche impossibile in qualche singolo caso l'osservanza dell'obbligo dalla legge prescritto.

Che non può dubitarsi dell'esattezza di questo principio tutte le volte che si alleghino fatti di materiale impossibilità dipendente da personali contingenze che occorra caso per caso dimostrare e sottoporre all'altrui estimazione, per cui verrebbesi a sostituire alla norma fissa dalla legge stabilita un criterio prudenziale e variabile che ripugna al concetto dei termini legali.

Che però questo non è il caso della specie; imperocchè l'impossibilità addotta dal Di Trapani deriva non solo da un fatto a lui non imputabile, ma da un fatto legale, la certezza del quale è irrecusabile e le cui conseguenze, nonchè poter esser discusse, sono determinate dalla stessa legge in modo da non dar luogo a diversità di giudizii e di apprezzamenti.

Che sarebbe vano il negare che quando all'eredità siano apposti i suggelli venga tolta all'erede la conoscenza legale delle cose e dei valori rinchiusi nei luoghi ove siano applicati quei segni di pubblica custodia; ed oltre a ciò viene egli privato anche del modo di verificare ed esaminare le carte e i documenti da cui deve risultare la esistenza e la quantità del patrimonio mobiliare.

Che questo stato di cose non è in potere dell'erede d'impedire, e non è sempre a lui dato di farlo cessare in un tempo più o meno breve; onde non è possibile non tener conto della condizione speciale che per esso viene creata all'erede.

Che ora la legge nel fissare la decorrenza del termine per la denunzia della successione e nell'assegnare la misura del termine medesimo, ha dovuto accogliere la presunzione che nello spazio di esso siano gli eredi o le altre persone a cui ne corra l'obbligo pienamente in grado di conoscere quali e quanti sieno i beni da denunziare o di procurarsene agevolmente la notizia.

Che quando però questa presunzione della legge vien meno, perchè distrutta da un sopravvenuto fatto giuridico che suole così di frequente seguire l'apertura delle successioni e che rimane autenticamente accertato per l'intervento della pubblica autorità; la conseguenza deve essere che cessi anche il fondamento e la ragione per cui è stato prescritto all'erede di eseguire la denunzia entro un dato termine, postochè durante il medesimo, lungi dal dominare la presunzione che egli abbia potuto verificare e conoscere quali e quanti fossero i beni, s'impone per necessità di legge la contraria presunzione che egli sia rimasto del tutto privo delle cognizioni indispensabili per poter adempiere all'obbligo della denunzia.

Che trattandosi, come accade nella specie, della denunzia di valori mobiliari, lo stato di sequestro induce senz'altro la impossibilità di conoscerli prima che i titoli e i documenti non vengano in possesso dell'erede col togliersi l'ostacolo legale che ha impedito fino allora a chiunque di prenderne conoscenza; il pretendere, ciò non ostante, che in ogni modo una denunzia debba esser fatta, importa porre l'erede nella condizione di non potere in qualunque caso sfuggire ad una penale, perchè ove egli giungesse ad evitare quella per il ritardo con una dichiarazione comunque fatta, non gli riuscirebbe di evitar quella per inesatta ed incompleta dichiarazione.

Che non potendosi ammettere siffatte conseguenze, non merita censura la sentenza della Corte di merito, che riconosciuta l'impossibilità legale in cui trovossi il Di Trapani di eseguire la denunzia del patrimonio mobiliare a ragione dell'ordinato sequestro dell'eredità, ha constatato di essersi lui affrettato ad adempiere a quell'obbligo non sì tosto fu messo nella condizione di poterlo fare.

Che per queste ragioni, il ricorso vuol essere respinto.

La Corte rigetta il ricorso della Amministrazione delle Finanze avverso la sentenza della Corte di appello di Messina dei 5 dicembre 1902.

Nota — Mai come in questo caso può dirsi esatto il detto che *sapientis est mutare consilium,* perocchè la resipiscenza della Suprema Corte segna questa volta il trionfo non solamente della giu-

stizia, ma della stessa moralità, contro una pretesa ed una insistenza, non mai abbastanza deplorevole da parte della pubblica amministrazione delle Finanze, la quale, osserva la stringente difesa del contribuente, " ha tentato di creare un arido ed infecondo fatalismo, contro cui si ribellano la coscienza, la ragione e la moderna civiltà, contro cui han protestato le Corti di appello di Catania e di Messina „, meritevole questa della maggiore lode per avere avuto il coraggio di ribellarsi alla stessa Suprema Corte che aveva sconfessato il giudizio della Corte di Catania e che essa ha tenuto fermo. (V. *Massime* nn. 12478, 12654).

E tanto più dobbiamo compiacercene noi che, come lodammo al n. 12478 la decisione della Corte di Catania, così disapprovammo quella contraria della Corte Suprema di Roma al n. 12654 e che, sia nella brillante difesa del contribuente esposta dall'egregio avvocato *Nunzio Romeo*, al quale piacque di richiamare e riportare buona parte delle nostre osservazioni espresse ai numeri succennati, come nella stessa nuova decisione del supremo Consesso di Roma, abbiamo veduto rispecchiarsi le ragioni della nostra severa critica, alla quale rimandiamo il benigno lettore.

N. 13203 — Bollo — Tassa in surrogazione — Tassa di circolazione — Nuove obbligazioni — Sostituzione — Istituto di credito — Consegna — Imponibilità — Decorrenza — (Art. 73 T. U. Bollo).

Le nuove obbligazioni emesse per estinguere precedenti prestiti non tolgono il valore commerciale alle antiche obbligazioni fino a che queste non siano rimborsate e ritirate, sì che le une e le altre sono imponibili di tassa di circolazione e negoziazione.

La consegna delle nuove obbligazioni ad un Istituto di credito (Cassa di Risparmio) al prezzo del valore nominale da ritirarsi di mano in mano per estinguere le antiche obbligazioni, non determina la contemporanea negoziazione ma constituisce incarico della emissione.

Non dalla data della creazione delle cartelle, ma dallo annunzio della emissione decorre la tassa di circolazione e negoziazione — (Cass. Roma 24 luglio-9 settembre 1903 — Finanze c. Consorzio Valli Grandi Veronesi — Caselli *Pres.* - Niutta *Est.*).

Che non ha fondamento il primo mezzo in quanto con esso si impugna

la sentenza nella risoluzione data alla prima quistione, che era quella di sapere se col fatto dell'emissione delle nuove obbligazioni si dovessero ritenere estinte le antiche fino a concorrenza del loro valore.

Che la Corte giustamente ha osservato che fino a quando le antiche obbligazioni non fossero state rimborsate o ritirate dalla circolazione esse conservavano il loro valore commerciale non ostante la emissione che si fosse fatta delle nuove.

Che le nuove obbligazioni non erano destinate a sostituire le antiche nel senso che i possessori di queste ultime in luogo delle vecchie cartelle avessero a ricevere le nuove; ma l'operazione posta in essere dal Consorzio consisteva nell'estinguere col ricavato della emissione delle nuove obbligazioni, quello dei prestiti precedenti; di che conseguiva che ben potevasi verificare la contemporanea circolazione delle vecchie e delle nuove obbligazioni fino a quando le prime non fossero rimborsate e quindi estinte nelle mani dei loro portatori.

Che merita invece di essere accolto il secondo motivo che riguarda la data della emissione delle nuove obbligazioni, che la Corte di merito ha ritenuto essere quella del primo dicembre 1899 mentre il Consorzio sosteneva che fosse l'altra del primo gennaio 1900.

Che la Corte ha fondato il suo giudizio su queste due circostanze, la prima che i titoli delle obbligazioni contenevano l'indicazione del primo dicembre come data della loro creazione; la seconda che nello stesso mese di dicembre il Consorzio aveva vendute tutte le nuove obbligazioni alla Cassa di Risparmio di Verona ricevendone il prezzo al loro valore nominale; il che importava che fossero già entrate in circolazione e diventate negoziabili.

Che il primo argomento non ha alcun valore, perchè manifestamente erroneo, non potendosi confondere la data dell'emissione de' nuovi titoli colla data della loro materiale fabbricazione che apparisca in essi impressa.

Che non meglio fondata è la seconda ragione, giacchè la Corte ha considerato come vendita, cioè come atto di negoziazione delle obbligazioni, l'operazione bancaria conchiusa dal Consorzio colla Cassa di Risparmio di Verona per cui questa venne incaricata di far l'emissione dei nuovi titoli anticipandone il capitale all'istituto da cui riceveva tale incarico.

Che simili operazioni o accordi che sogliono avvenire per procurare la collocazione dei pubblici prestiti non costituiscono ancora l'emissione dei relativi titoli nè iniziano per sè soli la loro circolazione, ma servono invece a prepararla mediante l'intermediario di banche o simili istituti che assumono il mandato di eseguire tutto ciò che occorre per il collocamento del prestito.

Che non può qui parlarsi di un giudizio o apprezzamento di fatto

che abbia espresso la Corte di merito nell'attribuire alla convenzione tra il Consorzio e la Cassa Veronese i caratteri di un contratto di compravendita, dappoichè nella sentenza manca ogni discussione in proposito e non vi ha che la nuda affermazione di essersi col fatto della consegna delle obbligazioni alla Cassa di Risparmio poste le stesse in circolazione; mentre scopo della consegna non era già di trasferirle in proprietà di quello istituto, ma di servirsi di esso come organo per attuarne l'emissione e procurarne la circolazione.

Che la Corte ha invece considerato la Cassa di Risparmio di Verona come acquirente in blocco, a scopo di speculazione, di tutte le cartelle del prestito e non ha avvertito che per potersi ciò verificare occorreva che già ne fosse avvenuta la pubblica emissione con aprirsi a tutti la possibilità dell'acquisto negli uffici all'uopo precedentemente stabiliti.

Che non s'intende un'emissione di pubblico prestito senza una previa notificazione che stabilisca i giorni e i luoghi in cui a tutti sia data facoltà di concorrere all'acquisto delle frazioni in cui quello sia diviso, sicchè la peculiare convenzione conchiusa tra il Consorzio e la Cassa di Risparmio di Verona non poteva a nessun patto far prova che l'emissione fosse già avvenuta quando questa non era stata annunziata e mal potevasi essa desumere dalla data di creazione segnata nelle stesse cartelle da emettere.

Che per le esposte ragioni vuol essere accolto il ricorso col rinvio ad altra Corte per un nuovo e più accurato esame della causa.

La Corte rigetta il primo ed accogliendo il secondo mezzo del ricorso del Consorzio Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia de' 13 marzo 1902 annulla in relazione al detto mezzo tale sentenza, e rinvia la causa per nuovo esame della questione a cui si riferisce il mezzo accolto alla Corte di appello di Bologna.

Nota — La chiarezza della sentenza e la evidenza degli argomenti ai quali è appoggiata, ci dispensano dall'aggiungere qualsiasi nostra parola di commento.

Risoluzioni ufficiali

N. 13204 — Catasto — Volture — Diritti catastali.

Dal *Bollettino Ufficiale* della Direzione generale delle imposte dirette riproduciamo, riassumendole per brevità dalla Norm. 33 del 21 giugno 1903, le seguenti risoluzioni di massima riguardanti la conservazione degli antichi catasti dei terreni, attualmente in vigore, e di quello urbano.

1° *Trasferimenti in base a verbali di identificazione - Volture - Tasse di registro e bollo.* I verbali di identificazione coi quali, in seguito sia a verifiche fondiarie provocate dal Demanio, sia a reclami di privati, si constati che alcuni fondi siano in possesso di persone diverse da quelle iscritte in catasto, quando siano firmati in segno di accettazione da tutti gli interessati, si possono equiparare agli atti di consenso ammessi dall'art. 9 del regolamento 4 luglio 1897, n. 277. Le agenzie sono pertanto autorizzate ad eseguire le volture in base ad essi. Detti verbali debbono essere assoggettati alla tassa di bollo prima di essere firmati dai possessori dei fondi (art. 16 T. U. Bollo), ed alla formalità della registrazione dopo raccolte le firme. Si debbono però considerare come atti di amministrazione preordinati all'eseguimento delle leggi d'imposta, esenti dalle tasse di registro e bollo (art. 148 n. 4, T. U. Registro - art. 22 n. 7, T. U. Bollo) quelli diretti a far intestare a privati possessori immobili che figurano al nome del Demanio. Per la voltura non saranno in tal caso dovuti che i diritti catastali e la tassa di bollo per la domanda.

2° *Eredità giacente - Voltura - Diritti catastali.* In caso di eredità giacente deve eseguirsi la voltura dal nome del defunto all'eredità stessa. Se però questa fosse devoluta ad eredi scoperti posteriormente la voltura al loro nome sarà fatta senza pagamento di ulteriori diritti catastali.

3° *Amministrazione del Fondo Culto - Diritti di dominio diretto - Annotazione a catasto.* L'annotazione a catasto dei diritti di dominio eminente spettanti all'Amministrazione del Fondo per il culto, e pei quali questa non si trova in possesso dei titoli che li provano, può farsi in base a domanda, anche sotto forma di elenco, fornita dal Ricevitore del registro, nella quale siano riassunte e riprodotte tutte le risultanze del proprio ufficio. E ciò perchè il campione di tale Amministrazione, come riconobbe la Corte di cassazione con sentenza 4 gennaio 1889 (V. *Repertorio 1888-96,* pag. 666) ha valore di pubblico istrumento che fa fede fino a dichiarazione di falso. Quando non riesca possibile al Ricevitore di raccogliere le precise caratteristiche dei singoli fondi, potrà l'Agenzia procedere ugualmente alla voltura quando risultino in qualche modo identificati il nome dell'enfiteuta e lo stabile su cui cade il dominio diretto; però sotto la intera responsabilità dell'Amministrazione richiedente. Dette annotazioni vanno fatte gratuitamente (art. 69 reg. 10 luglio 1902, n. 296); ma le variazioni successive vanno soggette al diritto fisso ordinario (art. 64 reg. 4 luglio 1897, n. 277).

4° *Confraternite - Concentramento dei beni nelle Congregazioni di carità.* Il concentramento non implica la fusione del patrimonio delle Confraternite con quello delle Congregazioni, ma soltanto il diritto in queste di amministrare i beni di quelle. Pertanto finchè non si abbia una speciale destinazione dei beni delle Confraternite non si dovrà procedere a

voltura, ma a semplice annotazione alle antiche intestazioni che i beni sono amministrati dalla Congregazione di carità, con menzione del Decreto reale che autorizza il concentramento. Non sono da applicarsi a siffatte annotazioni i diritti catastali stabiliti dalla tariffa.

5° *Diritti di copia ed estratti - Ricupero - Quietanze - Tasse di bollo.* Le bollette rilasciate dai ricevitori del registro e cancellieri giudiziari per ricevuta delle spese anticipate dall'Amministrazione delle imposte dirette per diritti di copia ed estratti di atti da servire alla esecuzione di ufficio delle volture catastali sono da considerarsi, come ha dichiarato la Direzione generale del Demanio, quali quietanze di imposte indirette, esenti da bollo, salvo il caso d'uso (Art. 23 n. 3, T. U. Bollo).

6° *Bonifiche di 1ª categoria - Espropriazioni - Volture.* Nelle espropriazioni per opere di bonifiche di 1ª categoria (al contrario di quelle di 2ª categoria per le quali si ritenne che il Demanio ha solo la nuda proprietà delle opere) si operano due passaggi e due volture: l'una, dal possessore allo Stato, esente da ogni diritto, perchè fatta nell'interesse di questo; l'altra dallo Stato al Consorzio di manutenzione, soggetta agli ordinari diritti catastali.

7° *Usufrutto e nuda proprietà - Vendita contemporanea a distinte persone - Volture - Compartimento napoletano.* Se trattasi di costruzioni urbane la voltura è obbligatoria tanto per l'usufrutto, quanto per la nuda proprietà, ed unica essendo la voltura, unico deve essere il diritto graduale da liquidarsi sul valore accertato agli effetti della tassa di registro per la *piena* proprietà.

Per i fondi rustici nel compartimento napoletano la voltura della nuda proprietà è facoltativa. Tuttavia è regola opportuna quella di tener conto della nuda proprietà, anche per il catasto dei terreni, tanto nella liquidazione del diritto catastale, quanto nell'eseguimento della voltura, salvo che il nudo proprietario dichiari anticipatamente di sua iniziativa di non volere essere iscritto in catasto. In tal caso il diritto graduale dovrà liquidarsi sul valore della piena proprietà, restando dovuto il diritto fisso di L. 1.40 solo quando il passaggio della nuda proprietà si verifichi successivamente e se ne chieda la voltura (Art. 17 T. U. sui catasti - Art. 65 reg. relativo).

8° *Compartimento sardo - Beni d'origine ademprivile - Tasse di bollo e diritti catastali - Esenzione.* Si è ritenuto — d'accordo colla Direzione generale del Demanio — che per l'art. 4 della legge 2 agosto 1897, n. 382 (V. *Testi Unici* - AVEZZA, pag. 468) le volture dei beni di origine ademprivile in Sardegna siano da eseguire in esenzione delle tasse di bollo, sia se richieste dagli interessati, compreso il Demanio, sia se dalle Giunte degli arbitri in sede di esecuzione coattiva, e che neppure siano dovuti per le volture della specie i diritti catastali, avuto riguardo al prevalente interesse del Demanio.

9° *Affrancazioni di prestazioni enfiteutiche eseguite con denaro mutuato dal Credito fondiario - Volture - Diritti catastali.* La Direzione generale del Demanio ha dichiarato che nell'abbonamento di cui all'art. 1 della legge 4 giugno 1896, n. 183 sul Credito fondiario (V. *Testi Unici* - AVEZZA, pag. 424) si comprendono le tasse sugli affari in genere, qualunque denominazione esse abbiano, ma non anche i diritti catastali che non colpiscono il contratto di mutuo ed hanno invece la ragione di essere nella operazione catastale di cui sono il corrispettivo.

10° *Successioni di tenue entità - Volture - Diritti catastali.* Ad interpretazione del § 43 della Norm. 45 del *Boll. Uff. Dem.*, del 1902, la Direzione generale del Demanio ha dichiarato che col prescrivere ai Ricevitori di astenersi per le eredità non denunziate di tenue entità e che si presumono passive dall'aprire articolo al campione certo tanto per le tasse di successione che per i diritti catastali, si è semplicemente voluto evitare la creazione di articoli di credito per la massima parte inesigibili e che si risolverebbero in spese per l'Amministrazione, ma non anche di autorizzare una esenzione, non accordata da alcuna legge, dai diritti catastali, che sono sempre dovuti, qualunque sia il valore dell'eredità.

Pertanto gli Agenti delle imposte, ricevuta la prescritta comunicazione dei passaggi, inviteranno le parti a chiedere la voltura col pagamento dei diritti relativi, ed in caso negativo la eseguiranno d'ufficio in base ai certificati di denunziata successione, salvo a ricuperare, nei modi ordinari, i diritti e le spese.

11° *Diritti catastali - Pena pecuniaria - Prescrizione.* La penale stabilita dall'art. 19 del testo unico 4 luglio 1897, n. 276 è soggetta alla prescrizione trentennale (V. analogamente *Massime*, n. 13112).

12° *Strade provinciali - Estratti di mappe e registri catastali - Diritti catastali e di bollo.* Non possono rilasciarsi alle Amministrazioni provinciali estratti di mappe e di catasto, nè può permettersi che ne facciano eseguire copia per mezzo di loro incaricati in esenzione dei diritti catastali e di bollo, anche se servono per la rettifica di strade provinciali.

13° *Compartimento ligure-piemontese - Fabbricati urbani denunziati come rustici - Pena pecuniaria.* D'accordo colla Direzione generale del Demanio si è ritenuto che per la erronea denunzia come rustici di fabbricati urbani non sia dovuta la penale di cui all'art. 19 del testo unico sui catasti, sia perchè non può avere lo scopo di sfuggire al pagamento dei diritti catastali, sia perchè la percezione di questi che non furono riscossi alla registrazione dell'atto od al pagamento della tassa di successione, ha carattere di suppletivo.

14° *Compartimento ligure-piemontese - Deliberazioni delle Giunte e dei Consigli comunali - Tasse di bollo.* D'accordo colla Direzione generale del Demanio si è ritenuto che i verbali delle deliberazioni delle Giunte e dei Consigli comunali, autorizzanti le volture, sono da considerarsi come

atti di ufficio emessi nell'interesse di un pubblico servizio, e vanno perciò esenti da bollo al pari delle copie delle deliberazioni degli stessi enti, tendenti a correggere o rettificare intestazioni catastali o volture già eseguite, tanto se emesse di ufficio, quanto se promosse dall'Intendente.

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13205 — LEGATO DEPRECATIVO — NON OBBLIGATORIETÀ — INTERPRETAZIONE — CASSAZIONE — (Art. 827 cod. civ. — Art. 517 n. 3 cod. proc. civ.).

La soluzione delle questioni sull'essenza di disposizioni testamentarie, riguardate al riscontro dei testi di legge, rientra nelle attribuzioni della Corte di cassazione, ed il sovrano potere di estimazione e d'interpretazione devoluto ai giudici del merito sul carattere di un legato s'impone solo quando le parole del testatore lascino qualche dubbio circa la sua intenzione.

Non hanno forza di disposizione di volontà le parole che indicano nei testamenti consiglio o desiderio.

Non è quindi obbligatoria per l'erede la disposizione espressa dal testatore nei seguenti termini: " a tutti i miei parenti desidero *che vengano offerte e pagate a ciascuno lire 200 in oro a titolo di ricordo "* — (Cass. Firenze, 11 maggio 1903 — Opera pia Landini-Marchiani c. Gargani — CANONICO *Pres.* - DRAGONETTI *Est.*).

Considerato che il ricorrente deduce che la sentenza, ritenendo che in dottrina e giurisprudenza non si discuta più che sieno obbligatorie le istituzioni a titolo singolare, ancorchè fatte sotto forma *deprecativa* o come manifestazione di semplice *desiderio*, afferma una proposizione giuridicamente sbagliata. Essa concorda in sostanza che nel linguaggio comune *desiderare* o *volere* son due cose diverse, come diversificano fra loro il *consiglio* e la *preghiera* e l'*ordine* e il *comando*; imperocchè quando si desidera che altri faccia, occorre l'adesione facoltativa di costui, mentre colui, cui il volere è indirizzato, deve obbedire, ancor se il comandamento non gli aggrada. Soggiunge però: che nel linguaggio dei testamenti *desiderare* e *volere* son due parole equivalenti; e a chi si accinge a sostenere che desiderare non vuol dire comandare, è necessario addurre validi argomenti.

Cosiffatta affermazione contraddice alla regola, che è analoga alle disposizioni per l'applicazione della legge e che vale ancora per l'appli-

cazione di tutti gli atti, e specialmente di quelli di ultima volontà, la regola, cioè, che alle leggi ed agli atti non si può attribuire altro senso fuorchè quello fatto palese dal proprio significato delle parole; e contraddice all'altra regola che la forma letterale delle disposizioni testamentarie deve essere atta a manifestare non il *desiderio*, ma la *volontà*.

Il Tribunale fece il ragionamento opposto, ritenendo che anche le parole *pregare, consigliare, desiderare,* importano *disporre*, *obbligare* e *comandare,* ed incorse così evidentemente nelle gravi violazioni denunziate.

Considerato che gli errori rilevati dal ricorrente nella impugnata sentenza sono tanto più intuitivi, in quanto che, non ostante la definizione già altra volta data da questo Supremo Collegio relativamente alla disposizione testamentaria controversa, il Tribunale di San Miniato persiste nell'errato concetto giuridico sull'indole della medesima, in opposizione manifesta alle disposizioni di legge, al cui governo non è dato sottrarsi.

È risaputo che la soluzione delle questioni sull'essenza di disposizioni testamentarie, riguardate al riscontro dei testi di legge, rientra nelle attribuzioni della Corte di cassazione, e che il sovrano potere di estimazione e d'interpretazione devoluto ai giudici del merito sul carattere di un legato s'impone sol quando le parole del testatore lascino qualche dubbio circa la sua intenzione.

Ora, se nella presente causa, ed in quelle simili che l'hanno preceduta sulla natura ed estensione della disposizione di cui si contende, la disputa si è impegnata appunto sulle regole relative al senso normale da attribuire alle leggi ed agli atti, fatto palese dal proprio significato delle parole, ed alla forma letterale delle disposizioni testamentarie, atta a manifestare, non che il desiderio, ma la volontà del testatore, risulta evidente che il persistente giudizio dei giudici di merito in contraddizione della definizione già ritenuta da questo Supremo Collegio relativa al preteso lascito ai parenti del Landini, costituisce ineccepibilmente ancor l'inosservanza più manifesta delle chiarite disposizioni di legge.

Non può dubitarsi che lo stesso diritto romano, invocato proprio dall'intimato, richiedeva all'essenza del testamento l'impero della volontà del testatore. « *Testamentum est voluntatis nostrae justa sententia de eo quod quis post mortem suam fieri velit* ». L. I *qui test. fac. poss.*, Dig. XXVIII, 1 (e la parola *justa* induce l'obbligo di conformarsi alle leggi. L. III. *eod. tit.*); e se l'art. 827 cod. civ., che si pretende dallo stesso intimato favorevole al suo assunto, determina precisamente l'imperio della *volontà* del testatore, è vano ed illogico sostenere che le parole che indicano nei testamenti *consiglio* o *desiderio* abbiano forza di *disposizione* di volontà. La dottrina e la giurisprudenza invece hanno sempre affermato che le parole medesime *non* esprimono il concetto di *volere*, di *obbligare*, e le regole di ragione determinano per obbligatoria la ma-

nifestazione certa, indiscutibile della volontà del testatore che s'impone alla sua indefettibile esecuzione.

Considerato che a francare dalle ulteriori censure la impugnata sentenza non conferisce meglio la male auspicata incensurabilità della pretesa interpretazione della volontà del testatore Landini ai fini del voluto legato ai parenti. La disposizione dell'invocato art. 827 intende precipuamente all'osservanza della volontà del testatore. Ora a prescindere dalle precedenti osservazioni, è indubitato che, proprio pel testamento controverso, il prevalente obiettivo dello stesso era l'istituzione della pia Opera Landini-Marchiani, e questa sarebbe rimasta frustrata, qualora il preteso lascito ai parenti, nel modo appunto desiderato, avesse potuto sortire il suo effetto. D'altronde ogni apprezzamento vien meno quando muove da errati criterii di *giure* e di *ragione*.

Gli errori di diritto, rilevati dianzi, rendono oziosa qualsiasi relativa ulteriore dimostrazione; l'errore di ragione poi si rende manifesto sol che si riguardi all'impossibile concomitanza della pia istituzione Landini con la pretesa beneficenza a favore dei parenti qualora non la si rimettesse all'arbitrio dell'erede (*boni viri*), ispirato a ragioni d'equità e di giustizia, come insegna la L. 75 princ. Dig., *de legatis*.

Per questi motivi, cassa, ecc.

Nota — Ci pare esatta la soluzione data dalla Cassazione di Firenze, come accennammo in nota a conforme decisione della Corte di Aquila, riportata al n. 11832. Vedasi pure in argomento il Repertorio 1888-96, voc. *Legato*.

N. 13206 — Donna maritata — Obbligazione solidale col marito — Omessa autorizzazione — (Art. 136 cod. civ.).

La obbligazione contratta dalla moglie solidalmente col marito senza l'autorizzazione giudiziale è valida per la sola metà riguardante la moglie — (Cass. Napoli, 4 giugno 1903 — Mondelli c. Garigliani).

Nota — Neppure la contraria decisione delle Sezioni Unite, di cui è cenno al n. 13180, colla quale fu dichiarata nulla per intero la obbligazione contratta dalla moglie solidariamente col marito, ha valso a dirimere l'annoso dissidio fra le Supreme Corti sul vessato argomento, dissidio di cui fanno eloquente testimonianza le numerose contraddittorie decisioni riassunte nei nostri Repertori alla voce *Donna maritata*.

PARTE QUARTA — Sistema ipotecario

Decisioni giudiziarie

N. 13207 — Sistema ipotecario — Conservatore delle Ipoteche — Esattore — Debitori d'imposta — Avvisi d'asta — Note di trascrizione — Elenchi dei creditori — Ritardo nella consegna — Danni — Controversia giudiziale — Competenza della Corte di Cassazione — (Art. 70 Regolam. 23 giugno 1897 N. 237 — Art. 2069 cod. civ. — Art. 84 cod. proc. civ. — Art. 6 leg. 20 marzo 1865 N. 2048).

È di competenza della Corte di Cassazione territoriale e non della Suprema Corte di Roma, il giudicare nella controversia fra un Esattore di imposte dirette ed un Conservatore delle ipoteche per le dannose conseguenze derivate dal ritardo frapposto dal Conservatore a consegnare le note di trascrizione e gli elenchi dei creditori richiestigli dall'Esattore insieme alle note di trascrizioni di avvisi d'asta — (Cass. Roma, sezioni unite, 25 luglio-1° settembre 1903 — Piazza Esattore c. Parisi Conservatore — Pagano *Pres.* - Pugliese *Est.*).

Le Sezioni Unite hanno considerato, in diritto, che, tenuto conto della materia di contesa, creata con la citazione del sig. Piazza, ed il modo onde ebbe ad essere intesa questa materia dai giudici di merito in prime e seconde cure, nonchè della indole delle quistioni sollevate dinanti i giudici medesimi, e da costoro decise, non si possa rettamente ritenere impegnata la giurisdizione particolare a questo Supremo Collegio attribuita dalla legge 12 dicembre 1875.

Si tratta, invero, di una ordinaria azione di danno dipendente dalla affermata negligenza del Conservatore nei rapporti con le prescrizioni dettate dall'articolo 2069 del codice civile e dallo articolo 70 della legge regolamentare su la riscossione dei tributi. Azione che, circoscritta nei riflessi di tali articoli (dei quali il secondo, l'articolo 70 del regolamento 23 giugno 1897, era unicamente invocato per ciò che riguarda il termine conceduto ai conservatori delle ipoteche) venne respinta dalla denunciata decisione, siccome la era stata dalla sentenza del Tribunale. Manca assolutamente lo interesse della pubblica amministrazione, stante che lo Esattore agisce *nomine proprio* e per suo personale interesse, e mancano i caratteri essenziali per costituire una vera e propria quistione tributaria, stante che non si discute punto di legalità, qualità o quantità d'imposta o di cose inerenti alla riscossione di essa.

Non è per ciò lecito togliere alla giurisdizione ordinaria della Cassazione territoriale quello che le appartiene per effetto della sua organica istituzione e perchè le leggi speciali, anche in materia giurisdizionale, non possono subire late interpretazioni a libito dei contendenti. Nulla impedisce poi al Magistrato supremo regionale di declinare la propria competenza quando nella trattazione del ricorso potesse ritenere di doverlo fare.

Per questi motivi le Sezioni Unite, dichiarata la competenza della Cassazione di Palermo, rinviano alla medesima la cognizione del ricorso, del quale si tratta, e la statuizione su le spese di questo incidentale giudizio.

Nota — Comunque si consideri o dal lato dell'Esattore che agisce nel suo interesse particolare, o da quello del Conservatore che è chiamato a rispondere di responsabilità personale, la controversia si esplica unicamente fra rapporti privati, non interessa menomamente la pubblica amministrazione, nè implica nei termini nei quali fu posta, la interpretazione od applicazione di legge di imposta. Onde a ragione la Corte di Roma declinò la sua speciale competenza.

Senza volere entrare nel merito della questione, osserviamo soltanto che si trattava di 508 esecuzioni e quindi di un ingente numero di note e di elenchi che il Regolamento vorrebbe fossero consegnati nel breve termine di 15 giorni, certamente non a costo di pretendere l'impossibile.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Decisioni della Corte dei Conti

N. 13208 — Pensione — Figli naturali — (Art. 104, 105 T. U. 21 febbraio 1895, n. 70).

I figli naturali riconosciuti dell' impiegato defunto non hanno diritto a pensione — (Corte dei conti, sez. un., 14 novembre 1902 — Ric. Medici — Finali *Pres.* - Paternostro *Est.*).

Nota — Giurisprudenza costante della Corte dei conti. Vedasi Repertorio 1888-96 voc. *Pensione.*

Disposizioni ufficiali

N. 13209 — Franchigia postale — Avvisi.

La Direzione generale del Demanio, nel riportare colla Norm. 47 in data 2 luglio 1903 del *Boll. Uff. Dem.* il R. D. 18 dicembre 1902, n. 568 (*Massime* n. 13023) e nel far richiamo della circolare 4 maggio 1898 del Ministero delle Poste e Telegrafi (*Massime* n. 11381), ricorda che per gli avvisi diretti dai Ricevitori del registro a privati per la presentazione di denunzie, per dichiarazioni di valori e simili, come per le altre comunicazioni dirette dagli Uffizi governativi a privati dovrà provvedersi di regola a mezzo di corrispondenza postale, soggetta a semplice tassa di francatura, restando escluso il sistema, cui si potrà ricorrere solo in casi specialissimi ed eccezionali, di provvedere al ricapito per mezzo dei Sindaci.

PARTE SESTA — Cose diverse

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13210 — Sig. **D. B. C.** n. 1754 — Registro — *Società — Aumento di capitale — Azioni — Plusvalenza* — (art. 78 tar. Reg. T. U.). — Se si trattasse della tassa di circolazione converremmo che il valore da colpirsi fosse quello rappresentato dalle azioni plusvalenti, perchè è questo il valore che viene posto in circolazione; ma trattandosi della tassa di registro che colpisce l'aumento di capitale sociale riteniamo che debba aversi riguardo al capitale nominale (1,000,000) che è quello che costituisce il vero capitale sociale e non a quello delle azioni la cui plusvalenza è destinata a sopperire alle eventualità.

N. 13211 — **E. G.** n. 1555 — Registro — *Riunione d'usufrutto — Tassa — Prescrizione — Termine* — (art. 126, 128 T. U. Reg.). — Anche le *Massime* hanno sostenuto al n. 9002 confutando la sentenza della Corte di Appello di Genova 19 dicembre 1901, che alla tassa di riunione di usufrutto non denunziata non sia applicabile la prescrizione ventennale stabilita nell'art. 128 della legge di registro per *gli atti non registrati,* bensì quella comune di trent'anni.

Ma intanto la giurisprudenza e l'Amministrazione che con la normale 83 del 1880 adottò la decisione della Corte Suprema del 2 dicembre 1879 (n. 5380) si sono affermate sulla prescrizione di 20 anni come quella che è la massima fra le prescrizioni stabilite dalla legge di registro.

N. 13212 — Sig. dott. **M. N.** n. 1704 — Registro — *Matrimonio — Annullamento — Restituzione della tassa* — (art. 11 n. 4 T. U. Reg.). — Per far luogo alla restituzione della tassa di registro percetta sulle convenzioni matrimoniali è d'uopo che la loro risoluzione od annullamento consti da atto pubblico (art. 1383 cod. civ.), che vi intervengano ed acconsentano tutte le persone che sono state parti nel contratto e che ne sia fatta l'annotazione prescritta dal successivo art. 1384.

G. Avezza, *Direttore.*

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13213 — Tassa di registro — Vendita immobiliare — Valutazione — Stima — Proposte d'aumento — Scadenza dei termini — Tassa suppletiva — (Art. 23, 24, 25, 26, 29, 30, 125, T. U. Reg.).

Non pecca di difettosa o mancata motivazione ed è perciò insindacabile in Cassazione la sentenza della Corte di merito, la quale, con incensurabile giudizio di fatto abbia affermato che tutte le censure mosse alla perizia, lungi dal riguardare errori materiali di calcolo o di fatto, riguarderebbero invece altrettanti errori dei criteri degli apprezzamenti di valutazione che non potevano essere riparati dall'autorità giudiziaria, di fronte al testuale disposto dell'art. 26 capoverso 5 della legge di registro. Nè vi era bisogno che la Corte di merito avesse ad esaminare e motivare ciascuna delle indicate censure una volta che ebbe a dichiarare che tutte null'altro rappresentavano che attacchi ad apprezzamenti insindacabili.

Che se i periti avessero per avventura valutati i terreni come fabbricabili ed avessero per ciò attribuito ai medesimi un'imposta non dovuta, dovrebbesi dire che essi incorsero in un errore d'estimazione, di valutazione: errore condannabile bensì dagli art. 23 e 24 della legge sul registro, ma non emendabile dall'autorità giudiziaria.

Fino a che pendono trattative d'accomodamento nelle quali l'accettazione da parte dell'Amministrazione dell'offerto aumento di valore era subordinato al rimborso delle spese alla finanza non può dirsi definita la vertenza nè conchiuso il concordato; sì che venendo nel frattempo eseguita ed ultimata la stima e presentata e giurata la relazione, da questo punto non può più aver luogo l'accomodamento riuscendo intempestiva la posteriore accettazione da parte del contribuente della proposta dell'Amministrazione - (Cass. Roma, 9-23 settembre 1903 — Finanze c. Ditta Ingegnoli-Ceriani — Pandolfini *Pres.* - Tivaroni *Est.*).

(Omissis). Sul primo mezzo del ricorso. La Corte d'appello esaminò le censure mosse alla perizia giudiziale 4 gennaio 1902 dalla Ditta Ingegnoli-Ceriani unitamente ai periti stragiudiziali Chiodi, Bellorini, Castiglioni, Brioschi (nominati all'uopo nel di lei particolare interesse) e

con incensurabile giudizio di fatto affermò che, se sussistessero codeste censure, lungi dal riguardare errori materiali di calcolo o di fatto, riguarderebbero invece altrettanti errori dei criteri, degli apprezzamenti di valutazione della detta perizia: errori che non potevano essere riparati dall'autorità giudiziaria di fronte al testuale disposto dell'art. 26 capoverso 5° della legge sul registro.

Nè può dubitarsi che la Corte d'appello abbia singolarmente esaminato ciascuna delle indicante censure, una volta ch'ebbe a dichiarare che tutte null'altro rappresentavano all'infuori di attacchi ad apprezzamenti insindacabili.

Nè era essa tenuta a dar ragione del suo giudizio con inutile prolissità ripetendolo singolarmente per ogni censura, mentre tutte le riconobbe infette dallo stesso vizio di trasformare in errori materiali di calcolo o di fatto pretesi errori di natura sostanzialmente diversa.

Non regge del pari l'obbiezione che dalla Corte siasi dogmaticamente pronunciato il suo giudizio senza indicarne i motivi. Ed a convincersene basta riflettere che a tale scopo appunto invocò e fece proprie le stesse ragioni addotte dai periti stragiudiziali, le quali valevano di per sè a dimostrare che gli ideati errori materiali di calcolo e di fatto della perizia giudiziale avrebbero costituito invece errori di apprezzamento, e quindi insindacabili.

Laonde il primo mezzo del ricorso dev'essere respinto.

Sul mezzo secondo. La denunziata sentenza non indagò se la perizia giudiziale avesse bene o male valutato come fabbricabili nel 30 marzo 1901 i terreni in questione e nulla affermò in proposito.

Indagò invece, come si disse, se le censure mosse dalla Ditta Ingegnoli-Ceriani a quella perizia dimostrassero che era inquinata da errori materiali di fatto o di calcolo. E dopo avere ciò escluso (con sovrano giudizio avente in questa sede i caratteri di verità indiscutibile), null'altro fece, e doveva fare, fuorchè dichiarare definitiva l'estimazione dei periti giudiziali.

Conchè, rettamente applicò l'articolo 26 capoverso 5 della legge sul registro.

In tale condizione di cose egli è evidente che, se quei periti avessero per avventura erroneamente valutato detti terreni come fabbricabili nel 30 marzo 1901, attribuendo di conseguenza agli stessi un'imposta non dovuta, dovrebbesi dire che essi incorsero in un errore di stimazione, di valutazione. Errore, condannato bensì dagli articoli 23 e 24 della legge sul registro, ma non emendabile dall'autorità giudiziaria.

E se ciò è al vero conforme non è dato di comprendere in qual guisa possa imputarsi alla Corte d'appello la violazione dei detti articoli, le cui disposizioni, comechè riguardanti l'estimazione, la valutazione, dei beni da sottoporsi a tassa, erano sottratte in virtù dell'articolo 26 al suo giudizio.

Anche il mezzo in esame è adunque destituito di fondamento.

Sul terzo e quarto mezzo. Con la lettera 20 dicembre 1901 il Ministro delle Finanze si limitò a partecipare al Dott. Gallavresi che il ricorso della Ditta Ingegnoli-Ceriani contro il procedimento di stima era stato trasmesso all'Intendenza di Finanza per l'opportuna istruttoria e che, non appena giunta risposta, la vertenza sarebbe esaminata con la maggiore attenzione ed equità e gli sarebbe fatto conoscere a suo tempo il provvedimento da adottarsi.

Con la lettera 6 gennaio 1902 lo stesso Ministro scrisse al Dott. Gallavresi che era risultato fondato il diritto dell'Amministrazione riguardo al procedimento di stima, che tuttavia si era disposto di accettare il concordato in base al valore di L. 460,000 offerto dalla Ditta purchè essa accettasse di rimborsare tutte le spese occorse pel detto procedimento.

Col telegramma 9 gennaio 1902 il Dott. Gallavresi rispose al Ministro che la Ditta, confermando l'offerta delle L. 460,000, accettava di rimborsare le spese alla Finanza.

Ora la Corte d'appello, esaminando le due lettere, si convinse che se valevano a dimostrare la pendenza di trattative fra le parti per definire la vertenza, non portarono in definitiva alla soluzione della stessa nei sensi desiderati dalla Ditta.

Nè importa che la Corte non dica espressamente di avere esaminato eziandio il telegramma del Dott. Gallavresi, sia perchè il magistrato di merito, formando il suo convincimento dall'esame dei documenti, non è obbligato di fare menzione particolareggiata di ciascuno di essi, sia perchè quel telegramma non poteva avere alcun utile risultato non essendo idoneo a stabilire in modo valido ed efficace alcun rapporto giuridico di contratto che ponesse fine alla vertenza.

Difatti la perizia giudiziale fu presentata e giurata nel 4 gennaio 1902, e pose termine in tal giorno al procedimento di stima.

Da codesto giorno in poi adunque non poteva aver più luogo il concerto previsto dall'art. 30 della legge sul registro.

Donde consegue che la lettera ministeriale 6 gennaio 1902 ed il telegramma del Dott. Gallavresi, comechè posteriori all'ultimazione del detto procedimento, non erano idonei a porre in essere quel concerto.

Nè erano tampoco idonei a stabilire un postumo rapporto giuridico di contratto che ponesse fine alla vertenza, sia che si ritenga applicabile al caso l'articolo 125 della legge sul registro pel quale nessuna autorità pubblica, nè l'amministrazione del registro, nè i ricevitori da essa dipendenti possono accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da quella legge o delle pene incorse, sia che si ritengano invece applicabili al caso le disposizioni della legge sulla contabilità generale per le quali le transazioni nello interesse dello Stato non possono essere

poste in essere validamente mercè lettere e telegrammi delle parti, ma invece mercè regolari atti di transazione sottoscritti da tutti gl'interessati, approvati dal Ministro, previo parere del Consiglio di Stato e registrati alla Corte dei Conti, locchè nella specie non ebbe luogo.

Donde consegue che la Corte d'appello disse tutto quanto era necessario quando dichiarò che, se fra le parti si ebbero trattative per definire la vertenza, queste non riuscirono a buon esito, e che dovea perciò confermare l'appellata sentenza con la quale erasi respinta la domanda di nullità dell'avviso di liquidazione stante l'inesistenza del contratto di transazione invocato dalla Ditta Ingegnoli-Ceriani.

Viene meno quindi la censura di mancanza di motivazione mossa alla denunciata sentenza nei mezzi terzo e quarto ed insieme l'altra di omessa pronuncia; essendo indiscutibile che nella statuizione ampia, illimitata, scritta nel dispositivo di quella sentenza, *reietta ogni diversa istanza, eccezione e deduzione*, era compresa eziandio la reiezione della domanda di nullità dell'avviso di liquidazione desunta dall'esistenza del contratto di transazione.

E poichè quanto or ora si disse vale a dimostrare essersi esattamente ritenuto dalla Corte d'appello che mai non esistette la transazione invocata dalla Ditta Ingegnoli-Ceriani, cade eziandio l'accusa fatta alla denunziata sentenza nell'ultimo mezzo del ricorso di violazione degli articoli 1098, 1123, 1746 codice civile, e 517 n. 3 codice procedure civile.

Per questi motivi rigetta il ricorso proposto dalla Ditta Ingegnoli-Ceriani avverso la suindicata sentenza 23-25 luglio 1902 della Corte di appello di Milano.

Nota — In tesi generale la sentenza della Suprema Corte risponde ai severi precetti della legge di registro, ed al rito procedurale.

Ma la sua esattezza dipende tutta dal sapere se realmente si trattasse di apprezzamenti di valutazione e non da errori di fatto. E qui il nostro dubbio non è punto dileguato, poichè il ritenere come fabbricabili terreni che non lo fossero parrebbe piuttosto un errore di fatto che di puro apprezzamento.

N. 13214 — Tasse sulla circolazione dei velocipedi — Automobili — Motocicli — (Art. 22 R. D. 28 luglio 1901 n. 416 — Art. 1 legge 22 luglio 1897, n. 318).

Finalmente con Norm. 65 del 29 luglio 1903 del *Bollettino demaniale* il Ministero si è deciso ad interloquire nella questione della

tassa da applicarsi alle vetture automobili ed ai motocicli, dichiarando " esenti dalla tassa di L. 20 di cui all' art. 1 della legge 22 luglio 1897 tutti i veicoli a quattro ruote, mossi da motore meccanico, perchè rientrano nella categoria delle vetture e possono essere assoggettate alla tassa comunale „ e soggetti invece a detta tassa " tutti i veicoli, a due o tre ruote, detti comunemente motocicli, mossi da motore meccanico „.

Noi osserviamo che si sarebbe potuto provvedere assai prima a dirimere lunghi conflitti, in applicazione della decisione 21 agosto 1902 della Cassazione Romana in c. Pirola (LUCCHINI *Pres.* - TRIANI *Rel.*), di cui la citata normale non fa neppure il più fuggevole cenno e che appunto perciò riteniamo opportuno riprodurre dalla *Rivista* di quel mirabile Sodalizio che è il *Touring Club Italiano*, che la riassunse nella seguente massima:

I proprietari di automobili non sono soggetti al pagamento di tassa di circolazione governativa.

Nè può estendersi agli automobili la tassa disposta sui velocipedi, trattandosi di veicoli sostanzialmente diversi.

Ed ecco ora i considerando della sentenza:

Attesochè sia principio di diritto tributario che nessuna tassa è dovuta quando manchi una espressa disposizione di legge che la imponga. A questo principio si attenne il pretore nella denunziata sentenza, e però giudicava rettamente, dichiarando che l' imputato Enrico Pirola, per la circolazione del suo automobile, non era tenuto al pagamento di alcuna imposta, giacchè realmente non esiste una legge, la quale abbia stabilito una tassa per la circolazione degli automobili.

Esiste un regolamento (sostituito a quello del 10 gennaio 1901, n. 28) approvato col R. D. 28 luglio 1901 n. 416, il quale con opportune disposizioni di polizia e sicurezza mira a salvaguardare l'incolumità delle persone che si trovano sulle pubbliche vie; e se, con l'art. 22, estende agli automobili le prescrizioni sui velocipedi 16 dicembre 1897, n. 540, in quanto siano applicabili, espressamente si riferisce alle prescrizioni che riguardano la circolazione, cosa del tutto diversa dall' imposizione di un balzello, pur tacendo che questo, ad ogni modo, non si potrebbe mai decretare in un regolamento. Nè l'obbligo di pagare un tributo per la circolazione degli automobili si può trarre dall'art. 1 della legge 22 luglio 1897 n. 318 sulla tassa di circolazione dei velocipedi affermando che la disposizione sia tanto estesa da comprendere gli automobili, allorchè dice che la tassa è dovuta dai possessori di velocipedi a una o più ruote, di macchine o apparecchi assimilabili ai velocipedi, comunque siano messe in movimento, dappoichè l' automobile, vettura o veicolo

semovente coi caratteri distintivi che ognuno conosce è sostanzialmente diverso da quelle macchine o apparecchi, che per ragione di affinità sono assimilabili ai velocipedi. Del resto, la legge 1897, come rilevasi dal suo contenuto, tratta unicamente della tassa di circolazione dei velocipedi e delle macchine o apparecchi assimilabili ai velocipedi. Se anche di automobili avesse voluto parlare, non avrebbe omesso di designarli con la loro specifica denominazione, dettando nelle sue disposizioni le norme relative. P. q. m. la Corte rigetta.

Risoluzioni ufficiali

N. 13215 — Tasse di bollo — Conservazione dei catasti — Estratti delle nuove mappe non ancora attivate — (Art. 19 n. 24 e 38, 32 T. U. Bollo — Art. 110 reg. 4 luglio 1897, n. 277 sui catasti).

Circolare 22 giugno 1903 della Direzione generale del catasto - *Boll. Uff. Imposte* Norm. 45 del 4 luglio 1903.

È stato domandato a quale tassa di bollo si devono assoggettare gli estratti delle mappe esistenti presso gli uffici del nuovo catasto, e non ancora attivate, che vengono rilasciati a sensi dell'art. 110 del regolamento 4 luglio 1897, n. 277.

Non vi è dubbio che tali estratti quantunque siano sforniti di una piena efficacia giuridica, rivestono pur sempre il carattere di documenti rilasciati da un ufficio governativo. Quindi, nei rapporti del bollo, vanno trattati alla stessa stregua degli estratti, tipi e copie pei quali si applicano le marche da lire 2 per il primo foglio e da una lira per gl'intercalari, quando ne sia autorizzata la compilazione su carta non filigranata a tenore dell'art. 32 della legge 4 luglio 1897 n. 414 (art. 19, n. 38 e 24 della legge medesima, e art. 80 del regolamento 4 luglio 1897, n. 277). Rimane così escluso che gli estratti delle nuove mappe non ancora attivate, abbiano da assimilarsi ai semplici lavori di periti privati, soggetti al bollo in ragione della dimensione della carta, giusta il disposto dell'art. 20, n. 40 di detta legge e pei quali l'applicazione e l'annullamento delle marche potrebbero eseguirsi senza alcuna autorizzazione dell'Intendenza.

Nel comunicare questa risoluzione adottata dalla competente Direzione Generale del Demanio, la scrivente non tralascia di avvertire gli Uffici catastali che, per evitare incertezze sulla tassa di bollo da applicarsi, gli estratti e le copie delle nuove mappe non ancora attivate dovranno portare d'ora innanzi, oltre il bollo d'ufficio, la data e la sottoscrizione pura e semplice del funzionario che ne fa il rilascio; fermo restando,

benintese, il divieto di apporre qualsiasi dichiarazione di autenticità. (Norm. 31 del vol. V delle disposizioni di massima).

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13216 — NOTARO — RESPONSABILITÀ — CAUZIONE — ESPROPRIAZIONE — FORMALITÀ — (Art. 19 n. 1, 33 e 38 legge notarile).

Ben può intimarsi un precetto contro il notaro con minaccia di procedere esecutivamente contro la cauzione per responsabilità dipendenti dall'esercizio notarile; ma, riconosciuto valido tale precetto, deve il giudice ordinare che si esegua il disposto dell'art. 38 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, il quale deve sempre essere eseguito ogni qualvolta durante l'esercizio del notariato o cessato, si voglia, o d'ufficio od in seguito a regolare istanza procedere all'alienazione totale o parziale della cauzione — (App. Torino, 14 aprile 1903 — Tha c. Tabasso — MARTINI *Pres.* - CROSA *Est.*).

(Omissis). Attesochè, se tali furono le convinzioni del tribunale la pronuncia relativa deve essere approvata; non si può però approvare l'ulteriore concetto del tribunale relativo alle declaratorie emesse per la vendita dei titoli ed aggiudicazione delle somme, cioè quelle relative all'alienazione della cauzione del notaio Borelli, condannato per peculato.

La cauzione che il notaio deve dare a sensi dell'art. 15 legge sul notariato, come si rileva dal successivo art. 19, rimane vincolata con diritto di prelazione a favore di varie categorie; ora, secondo la natura intrinseca d'una cauzione, questa non deve servire per un solo creditore, ma per tutti, ed è perciò che la legge sul notariato ha dettato norme che si possono dire generali onde poter procedere allo svincolo ed alienazione della cauzione stessa (art. 38). Dice la Corte, generali queste norme perchè tale art. 38 non porta limitazione di sorta e riflettono così l'interesse generale proveniente dalle funzioni importantissime che ai notai vengono affidate e per cui sono ufficiali pubblici.

Tale disposto di legge deve sempre quindi essere eseguito ogni qualvolta durante l'esercizio del notariato o cessato si voglia, o d'ufficio od in seguito a regolare istanza, procedere all'alienazione totale o parziale della cauzione.

Nè si può dire che pel disposto dell'art. 33 siano permessi gli atti esecutivi sopra la cauzione e quindi non applicabile l'art. 38, giacchè

non bisogna confondere due cose ben diverse: altro è procedere *in executiris* contro la cauzione, altro è il modo di dare poi esecuzione alla pronuncia che col giudizio esecutivo si connette, vale a dire che per analogia è permesso il giudizio d'espropriazione, cui deve susseguire quello di graduazione. Quello è permesso senza le formalità dell'art. 38, questo deve essere compiuto con queste, perchè del resto lo scopo della cauzione verrebbe frustrato.

In conseguenza la Corte ritiene che ben si possa intimare un precetto contro il notaio con minaccia di procedere esecutivamente contro la cauzione, ma, riconosciuto valido tale precetto, deve il giudice ordinare che si esegua il disposto dell'art. 38 della legge sul notariato, com'è chiaramente indicato nel quarto alinea di detto articolo.

Che tale debba essere la interpretazione a darsi ai citati articoli si rileva anche dal riflesso che si faceva qualora la cauzione fosse stata data con ipoteca sopra beni immobili; dovrà dirsi, cioè, che in tal caso fosse lecito ad un solo di poter esperire diritti esecutivi sopra gli stabili ipotecati a preferenza di tutti gli altri? No certo, perchè l'ipoteca garantiva tutta intera una categoria di persone, e nessuna ha preferenza sopra le altre, salvo l'ordine graduale statuito dal citato art. 19.

Nè si può dire che il giudizio di condanna essendo un fatto pubblico, come lo è la espropriazione, costituisca una guarentigia di pubblicità pei terzi, perchè tutta la pubblicità del giudizio è costituita dall'udienza pubblica, e l'esecuzione, trattandosi d'esecuzione mobiliare, come fu ordinata dal tribunale, non è più resa pubblica e certo non può equivalere a quella che la legge ha voluto stabilire *ad hoc*.

Attesochè in conseguenza devesi riformare la sentenza del tribunale in quanto, accogliendo le istanze dei coniugi Delpiano, ha ordinato il tramutamento dei certificati nominativi costituenti la cauzione del notaio Borelli in altrettanti al portatore, la successiva vendita e l'aggiudicazione della somma ricavanda dai medesimi: dove invece, pur dichiarando valido il precetto intimato, mandarsi alla parte instante di uniformarsi al disposto dell'art. 38 della legge sul notariato.

P. q. m., in riparazione della sentenza del tribunale di Torino 5 dicembre 1902, ecc.

Nota — Ci pare che la Corte di Torino abbia bene interpretato, insieme collegandole armonicamente, le disposizioni degli art. 33 e 38 che nella loro diversa dizione davano luogo al dubbio ora risolto a nostro avviso nel miglior modo possibile per conciliare l'interesse particolare dell'espropriante colla pubblicità necessaria a tutela degli altri cittadini eventualmente danneggiati dall'operato del notaro.

N. 13217 — Donna maritata — Mandato generale al marito — Opposizione di interesse — (Art. 136 cod. civ.).

Il mandato generale conferito dalla moglie al marito non genera opposizione d'interessi fra coniugi.

Non è, pertanto, necessaria l'autorizzazione giudiziale — (Cass. Firenze, 30 marzo 1903 — Frilli c. Bonelli — Canonico *Pres.* - Dragonetti *Est.*).

La sentenza della Corte fiorentina, avendo premesso, che la donna maritata, al pari dell'uomo, è facoltata al governo di tutti i suoi diritti civili, eccetto gli atti tassativi per cui è espressamente richiesta l'autorizzazione del marito, correttamente ha ritenuto che bene la Frilli poteva delegare una persona qualunque con mandato a compiere tutti quegli atti, per i quali nessun vincolo le era imposto dalla legge, e che pel mandato in ispecie, relativo agli atti indicati nell'art. 134, non mancava l'autorizzazione del marito, perchè essa si compenetrava nella accettazione del mandato a lui conferito: e l'autorizzazione del tribunale si sarebbe imposta soltanto nel caso di opposizione d'interessi o di rifiuto del marito. E l'opposizione di interesse, attuale od eventuale verificandosi sol quando la moglie, per l'utile del marito, faccia cosa a sè dannosa, e d'altronde il solo pericolo di possibile abuso del mandato non potendo sublimarsi a presentanea opposizione d'interessi coniugali, la denunziata sentenza ha ritenuto altresì, con apprezzamento incensurabile in questa sede, che « le risultanze degli atti dimostrano infondata l'eccezione di opposizione d'interesse nel caso concreto, perchè nel contratto impugnato sta scritto che il mutuo fu concluso per sopperire ai bisogni particolari della Frilli, e d'altronde essa, impugnando il mutuo stipulato in suo nome e per circa dieci anni lealmente eseguito, si limitò ad accennare fatti per sè stessi inconcludenti, senza fornire alcuna prova a sostegno del suo assunto ».

Considerato che non può dubitarsi che la denunziata sentenza non meriti censura, e che le invocate violazioni risultino manifestamente destituite di qualsiasi fondamento giuridico al riscontro degli esaurienti motivi in essa contenuti; e che non si può dubitare altresì della retta interpretazione degli art. 134 e 136 sulla esclusione del mandato dalla tassativa enumerazione degli atti contemplati nell'art. 134 e da qualsiasi altra disposizione legislativa speciale, e quindi dell'assoluta assenza di necessità di qualsiasi autorizzazione in concreto, perchè la giudiziale occorre per sostituire la maritale, ed in difetto di questa, per mancanza di necessità, l'altra non sarebbe giustificata.

È vero che la ragione determinante l'autorizzazione maritale, ai fini della integrazione della capacità della moglie, e non già per sanare i

vizi di forma e di sostanza dell'atto, s'impone, a differenza dell'incapacità del minore stabilita *propter imperitiam aetatis*, non già *propter fragilitatem sexus* (come ne depone ineccepibilmente la condizione giuridica delle donne nubili e vedove, che in generale sono ammesse al l'esercizio dei diritti civili), ma a vantaggio degli interessi matrimoniali della famiglia, di cui è capo e custode il marito; ed il diritto della moglie a far valere la nullità degli atti compiuti senza autorizzazione mette capo sempre al diritto per la difesa degli interessi matrimoniali, i quali derivano dal fatto stesso del matrimonio. Non è men vero però che l'enumerazione degli atti contenuta nell'art. 134 non possa non ritenersi tassativa, trattandosi di disposizione eccezionale, per limitazione della capacità giuridica della donna maritata, sol possibile per espressa disposizione di legge. E tale limitazione tassativa vuole osservarsi ancor nel rispetto dell'autorizzazione giudiziale, giacchè questa va eziandio circoscritta ai soli atti designati dalla legge, non essendo giustificata per quelli che la moglie può compiere senza autorizzazione maritale.

Ora, poichè l'opposizione d'interesse si ha quando nell'atto speciale compiuto dalla moglie sia impegnato un interesse del marito affatto opposto a quello di lei e con suo danno pecuniario, cioè con diminuzione del suo patrimonio, non si potrà revocare in dubbio la legittimità del mandato, ancor se generale ed illimitato, che la moglie conferisce al marito, bastando il consenso dei coniugi contraenti e non si potendo estendere *in jure condito* la sfera dell'incapacità civile della moglie oltre i limiti prestabiliti dal legislatore. E certamente il mandato conferito dalla moglie al marito, pur comprensivo degli atti d'alienazione o di obbligazione che richiedono ai fini dell'integrazione della capacità di lei l'autorizzazione del marito, trova la sua più completa legittimità proprio nell'accettazione e nell'esecuzione dei singoli atti da lui compiuti in adempimento del mandato medesimo. E perciò stesso è vano ricorrere ad insita opposizione d'interesse, giacchè essendo questa, nel caso, accidentale o dipendente esclusivamente dalla possibilità dell'abuso del mandato a proprio vantaggio per parte del mandatario, non potrebbe trasfigurarsi in sistema di diffidenza il concetto giuridico del mandato, escludente sempre il profitto del mandatario a danno del mandante, essendo risaputo che esso implica invece l'osservanza più completa all'interesse e vantaggio di lui; e nell'unione coniugale sarebbe veramente pericoloso, sconfessando il concetto della famiglia e della tutula maritale, intronizzare il sospetto che il marito possa essere il più insidioso nemico della famiglia, che egli ha voluto pur spontaneamente costruire, non senza meritare il conferimento di diritti importantissimi, non disgiunti però dai doveri, fra i quali precipuo l'obbligo di vegliare all'inviolabilità degli interessi che scaturiscono dall'unione coniugale.

Ed il preconcetto dell'arbitrio nella tutela della famiglia rifugge naturalmente da quella buona fede che è reclamata nell'esecuzione di ogni contratto, e se l'interesse del mandatario ad eseguire fedelmente la commissione affidatagli è confortato dal connaturale sentimento di lui, che sia ad un tempo il capo dell'unione coniugale e però interessato a consentire l'autorizzazione per il prevalente interesse della famiglia, il cumulo delle facoltà di mandatario e di marito deputato alla sapiente integrazione della capacità della consorte, rappresenta di regola, non che l'opposizione, l'identità invece di interessi comuni, indefettibili.

Chiarita perciò l'erronea confusione indotta dalla ricorrente fra il conferimento del mandato e l'abuso di esso, non potrà dubitarsi che sia valido il mandato generale conferito al marito dalla Frilli, senza uopo dell'autorizzazione giudiziale. Imperocchè la contrarietà di interesse non nasce dal fatto del mandato, ma può sorgere soltanto dall'atto o dal negozio che per esso si compie, qualora il marito abbia veramente una compartecipazione attuale e diretta nell'atto medesimo, essendo evidente che il mandato generale conferitogli dalla moglie non implica necessariamente qualsiasi opposizione d'interesse, ma determina soltanto la sostituzione di persona nell'esecuzione appunto degli atti e negozi legittimamente preordinati e voluti.

E questo Supremo Collegio ha pur sempre affermato che siccome non vi è disposizione di legge nè principio generale di ragione che vieti il mandato fra i coniugi, così non ve ne ha alcuna che interdica al marito di compiere un atto nella duplice qualità di mandatario della moglie contraente e di deputato all'integrazione della capacità di lei.

Per questi motivi, rigetta ecc.

Nota — La questione è tutt'altro che pacifica in giurisprudenza come appare dal nostro Repertorio 1888-96, ove, alla voce *Donna maritata*, riportammo varie contrarie decisioni delle nostre Supreme Corti. Nel cozzo delle opinioni noi preferiamo quella seguita dalla Cassazione fiorentina, non solo perchè trattasi di un argomento in cui è precettiva l'interpretazione liberale, ma anche e sopratutto perchè sembra a noi pure, colla Corte, che " la contrarietà di interesse non nasce dal fatto del mandato, ma può sorgere soltanto dall'atto o dal negozio che per esso si compie, qualora il marito abbia veramente una compartecipazione attuale e diretta nell'atto medesimo ".

N. 13218 — Notaro — Residenza — Contravvenzione — (Art. 27 legge not.).

La facoltà concessa dalla legge notarile al notaro di compiere atti

fuori della sua residenza e di poter coprire la carica di segretario comunale od altra, deve intendersi coi limiti di cui all'art. 27 della stessa legge, la quale impone genericamente e senza eccezione l'obbligo della residenza.

Pertanto contravviene all'obbligo imposto dall'art. 27 della legge notarile il notaro il quale funziona da segretario comunale e risiede in un comune anche prossimo, ma diverso da quello in cui ha la residenza notarile — (Trib. Sassari, 27 luglio 1903 in causa Masala — dal *Foro Sardo,* 1903, 230).

Nota — Rinunziamo ormai anche a richiamare in questa eterna, incresciosa questione, i troppo numerosi e disparati precedenti di giurisprudenza, di cui sono disseminate le *Massime* ed i *Repertori 1863 87* e *1888-96*.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Decisioni giudiziarie

N. 13219 — Demanio — Canonicati — Presa di possesso — Esistenza — Enti autonomi — Prescrizione — Cosa giudicata — Tassa del 30 % — Apprezzamenti — (Art. 31 L. 7 luglio 1866 n. 3036 — Art. 1, 5, 18 L. 15 agosto 1867 n. 3848 — Art. 2113, 2135 cod. civ.).

Non è prescrittibile in confronto dell'antico possessore il diritto del Demanio dello Stato di impossessarsi dei beni ad esso devoluti in virtù della legge di soppressione.

L'interpretazione di un giudicato sulla sua estensione e portata giuridica da parte della Corte di merito, nella specie una sentenza che accolse la domanda della Finanza della tassa del 30 per cento, è questione di apprezzamento incensurabile in cassazione.

La esclusione dei benefizi aventi cura d'anime di che al n. 4 dell'art. 1 della legge 15 agosto 1867 non è applicabile ai benefizi aggiunti ad una Collegiata con Parrocchialità collettiva — (Cass. Roma 5-16 maggio 1903 — Finanze c. Congregazione di Carità di Atripalda — Pagano *Pres.* - Cefalo *Est.*).

Osserva che il ricorso sposta la questione, dacchè nella specie non si tratta di vedere se i beni degli Enti Ecclesiastici passati al Demanio

fossero o meno alienabili e quindi soggetti alla prescrizione; ma si do vea esaminare se colpito un Ente Ecclesiastico dalla legge di soppressione che ne ha devoluto i beni al Demanio, potesse l'Ente stesso, che è rimasto in possesso dei beni per avere il Demanio ritardato a prendere possesso, invocare la prescrizione contro il Demanio, e ritenere così quei beni che la legge ha devoluti al Demanio, e quindi rivivere contro la prescrizione della legge che lo ha colpito. E posta in tali termini la quistione, ben disse la Corte che la eccepita prescrizione trovava ostacolo nella indole e finalità delle leggi eversive, che come di ordine pubblico non consentono che ne siano violati i dettami ed impedita l'attuazione. Se scopo delle leggi sull'Asse Ecclesiastico fu quello di riportare alla libera commercialità i beni immobilizzati dalla manomorta, e di abolire questa nel pubblico interesse, lo ammettere che il dritto del Demanio ad impossessarsi di tali beni ad esso dalla legge devoluti, potesse venir meno per prescrizione invocata dall'Ente soppresso, sarebbe lo stesso che contraddire il diritto pubblico vigente; ond'è stato sempre ritenuto, che contro tali leggi eversive di ordine assoluto e dettate ad alto scopo economico, non possa permettersi alcuna prescrizione allo scopo di sfuggirne gli effetti totali o parziali, in modo diretto o indiretto. Se il Demanio ha ritardato per qualsiasi ragione a prender possesso de' beni, per cui si è ritardata l'applicazione della legge, questo non importa che la legge, non si debba ad ogni costo eseguire sempre che resti in vigore, dacchè ha un effetto continuativo contro gli antichi possessori dei beni devoluti al Demanio, che non possono sostenere prescritta la legge.

Certo che se i beni fossero stati dallo antico possessore alienati ad un terzo questi avrebbe ben potuto invocare la prescrizione a base dei menzionati art. 430, 434 e 2135 cod. civ., appunto perchè i beni per sè sono alienabili, e quindi prescrittibili; ma lo antico possessore non può mai eccepirla, perchè con tale mezzo tenderebbe ad impedire la esecuzione di una legge di ordine pubblico assoluto. Ond'è, che non è già che si dichiarino inalienabili i beni degli Enti soppressi, ma si dice che non può ammettersi come titolo di acquisto per gli antichi possessori la prescrizione, perchè contraddirebbe gli scopi che ha voluto conseguire una legge di diritto pubblico, che ha tolto que' beni ai medesimi, dando a tali beni diversa speciale destinazione e disponendone in vario modo secondo le finalità che volea conseguire nel pubblico interesse.

E bene fu detto pure dalla Corte di merito, che non si sarebbe potuto da' possessori nè anche invocare la prescrizione per la ragione che dal giorno dell'attuazione delle leggi eversive passò di dritto la proprietà ed il possesso de' beni nel Demanio, restando i rappresentanti degli Enti soppressi in qualità di amministratori per conto del Demanio, e quindi, come possessori a nome altrui, impossibilitati a prescrivere

contro il proprio titolo. E non può la ricorrente censurare la sentenza pel giudizio emesso in rapporto alle dichiarazioni degl'investiti, che non ritenne valide alla pretesa inversione del possesso precario in quello di *animo domini;* dacchè avendo la Corte esclusa la inversione non solo per ragione di dritto, ma per ragioni di fatto, questo giudizio emesso in seguito di apprezzamento delle dichiarazioni stesse e delle circostanze tutte di fatto, è di per sè incensurabile.

Che il mezzo poi con cui si deduce la violazione del giudicato e del contratto giudiziale è inattendibile, perchè non sono stati presentati nè gli atti del giudizio del 1880, nè la sentenza allora emessa dal Tribunale di Avellino, che sono gli atti e documenti sui quali è fondato questo mezzo di ricorso.

Ma del resto, se la Corte non ha fatto che interpretare quel giudicato, tale interpretazione è incensurabile, perchè la disamina circa la intelligenza, estensione e portata giuridica di un giudicato, riducesi ad una quistione di apprezzamento. Come non può censurarsi la sentenza, per avere ritenuto che il Demanio con lo incassare al 1880 la tassa del 30 % non avesse riconosciuto che i beni dovessero restare di proprietà delle Cappelle, e per avere erroneamente invocato l'art. 18 della legge del 1867; dacchè non è esatto il dire che detto articolo riguardasse solo la tassa imposta sul patrimonio ecclesiastico già passato al Demanio in base alle precedenti leggi di soppressione; e non può sostenersi che nella specie la tassa pagata fosse stata quella richiesta a' sensi dell'art. 5 della legge 15 agosto 1867. E ciò perchè la tassa 30 % fu vera prelevazione a favore del Demanio su tutta la proprietà ecclesiastica, intesa tal'espressione nel più ampio senso; e se la Corte con giudizio di fatto ritenne che la tassa riscossa sui beni tutti delle Cappelle fu quella dell'art. 18 della legge e non già la tassa di trasferimento, cioè quella di rivendicazione o svincolo, come sostiene la ricorrente, la censura s'infrange contro un apprezzamento di fatto.

Infine se la Corte dopo critico e specifico esame de' documenti, ritenne trattarsi di cinque Canonicati aggiunti ad una Collegiata con cura di anime, e non di Canonicati singolarmente aventi cura di anime; e che la Parrocchialità fosse collettiva e residente presso la Collegiata e non singola ed individua, per cui li ritenne soppressi a norma dell'articolo 1 n. 1 della legge del 1867; tal giudizio nel mentre riesce incensurabile come apprezzamento di fatto, non si fonda d'altra parte sopra erronei criterii di dritto o falsa interpretazione della legge. Bene la Corte distinse il caso di cura di anime individuale da quello della Parrocchialità collettiva, dicendo che per questa vigea la regola del n. 1 dell'articolo 1 della legge del 1867 per cui era fatto salvo un solo beneficio curato, o una quota curata di massa per congrua parrocchiale.

Dacchè la legge non solo abolì in genere tutti i benefizii semplici non

aventi carattere parrocchiale, ma rese semplici spogliandoli della parrocchialità ed assoggettandoli così alla soppressione molti beneficii, come nei casi in cui la Parrocchialità era Collegiata ed attribuita all'Ente composto di più benefizii che ne aveano tutti partecipazione; in quali casi uno solo tra essi si considerò parrocchiale e si conservò, mentre gli altri, fatti semplici, vennero soppressi.

E tal soppressione che per ragioni speciali non fu piena pei Capitoli delle Collegiate, fatta eccezione di un solo beneficio curato.

Che perciò non reggendo alcun mezzo del proposto ricorso, deve lo stesso rigettarsi.

Disposizioni ufficiali

N. 13220 — Uffici delle ipoteche — Tenuta dei registri e volumi — Verifica — (Art. 26 legge ipot. 13 settembre 1874, n. 2079 — Art. 6 legge mod. 8 agosto 1895, n. 486 all. G. — Art. 10 reg. rel. 25 settembre 1895, n. 601).

Con Norm. 73 del 1° agosto 1903 la Direzione generale del Demanio raccomanda agli Ispettori di far constare nel verbale, in occasione delle ordinarie verifiche, e particolarmente nell'assumere le reggenze di uffici ipotecari, in modo esatto e specifico, anche lo stato di manutenzione dei registri e volumi. In caso di trascuranza l'Intendenza dovrà assegnare un congruo termine al Conservatore per provvedere alla legatura ed alle riparazioni necessarie e trascorso il termine vi provvederà direttamente prelevandone la spesa dall'indennità mensile.

E va benissimo; perchè in un servizio così interessante i più vitali diritti dei cittadini non è mai abbastanza da lodarsi l'ordine nel più ampio significato; ma appunto per ciò sarebbe ancor più da lodarsi l'Amministrazione che si curasse di fornire registri di carta buona e resistente e fortemente legati, come si addice a libri destinati per innummerevoli anni a far fede del loro contenuto e sopratutto a provvedere gradatamente alla sostituzione di nuove tavole e repertori alle vecchie, ciò che avrebbe potuto con facilità ottenere in occasione delle rinnovazioni ipotecarie e che noi non abbiamo tralasciato a tempo debito di consigliare e raccomandare.

PARTE SESTA — Cose diverse

Atti della Associazione demaniale

N. 13221 — Pel ritardo frapposto da qualche Comitato provinciale nel rinvio del resoconto dell'anno sociale scaduto al 31 maggio 1903, non ancora si sono potuti spedire i ruoli dei contributi pel secondo esercizio sociale, che per deliberazione del Consiglio di amministrazione abbraccerà il periodo dal 1° giugno 1903 al 30 giugno 1904.

In attesa della spedizione dei nuovi ruoli i Riscuotitori provinciali, al pari del Cassiere centrale, potranno in base alle risultanze dei vecchi ruoli e dei relativi fogli di variazioue, intraprendere le riscossioni dai Soci ora appartenenti alla rispettiva provincia.

È bene che i Soci, nel loro interesse, tengano presente che pel disposto del primo comma dell' art. 18 dello statuto sociale, il godimento dei benefizi di cui alle lettere *a)* e *b)* del precedente art. 3, oltre all' obbligo della partecipazione prescritta dall' art. 24, è subordinato alla condizione che i richiedenti siano in corrente coi pagamenti e che per l'altro art. 137 la morosità per tre mesi consecutivi trae seco la perdita della qualità di Socio e dei corrispondenti diritti.

I Soci delle provincie di Alessandria, Ancona, Arezzo, Bologna, Cagliari, Caserta, Catania, Catanzaro, Firenze, Lecco, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Parma, Piacenza, Reggio Calabria, Rovigo, Teramo, Torino, Trapani e Verona dovranno effettuare i pagamenti al rispettivo Riscuotitore provinciale e quelli delle altre provincie al Cassiere centrale Cav. De Vita Alessandro, Ricevitore Atti giudiziari in Roma.

I Soci, che desiderano l'invio delle quietanze dei fatti pagamenti o che si rivolgono alla Associazione per comunicazioni d' indole individuale, sono pregati di anticipare le spese postali per la risposta o per l'invio delle quietanze, o di servirsi di cartoline con risposta pagata.

NECROLOGIA

N. 13222 — Una lunga malattia, dovuta ai troppi dolori dell'ultima fase della sua splendida carriera, traeva nel sepolcro la sera dell'8 corrente ottobre in Torino il

Comm. ANTONIO MONTI

Intendente di Finanza.

Fu uno dei pochi valenti che dal più modesto gradino della carriera demaniale seppe con lo studio indefesso, con la ferrea volontà, salire ai sommi gradi e raggiungere i posti di Intendente di Finanza prima a Napoli e poi a Torino ove, accasciato dai dispiaceri che mal tentava di simulare, dovette soccombere.

Noi che incominciammo ad apprezzarne il valore, quando da Ricevitore del Registro dava luminose prove di buoni studi e del grande amore che portava alla carriera demaniale, che lo ammirammo ancora meglio collaborando insieme nella Commissione dei Testi unici di Registro e di Bollo del 1897, della quale era *pars magna*, che ci eravamo stretti da reciproca e salda amicizia, con l'animo commosso dall' amara perdita, mandiamo al caro estinto il nostro ultimo saluto ed alla desolata ed ahi troppo presto vedova, le nostre sincere condoglianze.

G. Avezza, *Direttore.*

PARTE PRIMA — LEGGI, DECRETI, ECC.

Disposizioni di legge

N. 13223 — CARTA BOLLATA — FILIGRANA — DISTINTIVI — (R. D. 29 settembre 1903 n. 407).

Articolo unico. La carta bollata d'ordinaria dimensione, e quella di minore dimensione col bollo a tassa fissa da centesimi 10, che si fabbricano per conto dello Stato, avranno i seguenti distintivi intrinseci riprodotti per mezzo della filigrana:

Nel centro del foglio il piccolo stemma dello Stato senza il manto;

Sotto lo stemma la leggenda « Regno d'Italia » tra due fregi:

Nella parte inferiore di ogni foglio, all' angolo destro le iniziali del nome e cognome del fabbricante della carta, ed all'angolo sinistro l'anno nel quale fu fabbricata.

Le linee dello stemma saranno ombreggiate. Così pure le lettere della leggenda, ma con contorni in trasparenza. Gli altri distintivi saranno del tutto trasparenti.

PARTE SECONDA — TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 13224 — TASSA DI SUCCESSIONE — VALORE DEPOSITATO — DITTA BANCARIA — DENUNZIA — OMISSIONE — TASSA E PENALITÀ — (Art. 111 T. U. Reg.).

L'obbligo della denunzia imposto dall' art. 111 della legge di registro ai detentori di valori è indipendente da quello che incombe agli eredi e legatari, anche quando da questi siano stati fedelmente denunziati i valori depositati.

Pecca però di mancata motivazione e va cassata la sentenza della Corte di merito, la quale non abbia fatto oggetto di esame e di motivazione il punto della controversia riguardante le sopratasse — (Cass. di Roma 28 settembre-13 ottobre 1903 — Finanze c. Ditta Bancaria Fratelli Rocca — PANDOLFINI *Pres.* - LA TERZA *Est.*).

(Omissis). Osserva che la questione, la quale si solleva col primo mezzo di annullamento, sta nel vedere se, avvenuta la denuncia di una successione da parte dello erede o del legatario, resti esonerato il deposi-

tario o detentore di cose appartenenti alla successione stessa dalla denunzia, cui questi è tenuto per effetto dell' articolo 111 della legge di registro 20 maggio 1897. Se si potesse ritenere che l' obbligo imposto dal suddetto articolo ai depositari o detentori sia un obbligo dipendente da quello fatto allo erede o legatario si potrebbe la questione anzicennata risolvere nel senso, cui accenna la ricorrente; inquantochè avvenuta la denuncia da parte dello erede, ed avvenuta fedelmente, e messa quindi la Finanza a cognizione dei valori tassabili, cesserebbe ogni ragione di una seconda denuncia da parte del depositario; ma quando invece quello obbligo del depositario o detentore non può, nè dee considerarsi subordinato e dipendente dall'altro dello erede, la questione deve essere risoluta in modo diverso, dev'essere risoluta come la risolvettero il Tribunale di Chiavari e la Corte di appello di Genova.

E che non possa considerarsi l' obbligo del depositario o detentore subordinato e dipendente dall'altro fatto allo erede o legatario sorge in modo manifesto ed indiscutibile dalla lettera della legge e dal suo scopo.

Dalla lettera; inquantochè imperativamente è prescritto non potere essere consegnate allo erede le cose tenute in deposito senza essere state prima denunciate agli effetti della tassa, e con ciò, e non può intendersi diversamente, s'impone un obbligo diretto, personale, un obbligo per sè stante, la cui trasgressione importa financo una responsabilità pecuniaria senza diritto a rivalsa.

Se è un obbligo diretto, personale, per sè stante, esso deve compiersi indipendentemente da ogni fatto che da altri possa mettersi in essere; il quale fatto quindi non può, nè deve giovare senza contravvenire al disposto imperativo della legge, senza sconvolgere o distruggere il significato proprio delle parole.

E sarebbe davvero sconvolgere e distruggere il significato proprio delle parole, sarebbe far dire alla legge ciò che non volle dire, e che non poteva dire in vista dello scopo, che si proponeva, come sarà osservato in prosieguo, se alle parole suddette volesse attribuire il concetto che fattasi la denuncia dallo erede sia pure una denuncia esatta e fedele cessasse nel depositario o detentore l'obbligo impostogli dal citato articolo. Se ciò avesse voluto il legislatore statuire, lungi dall' imporre due denuncie distinte, lungi dal comminare due distinte penalità, che ciascuna ha una ragione propria e speciale, lungi dal disporre formalità avverse e periodi diversi nello adempimento di coteste denuncie, avrebbe dovuto fare intendere in un modo qualsiasi che il suo pensiero non fosse di imporre al depositario un obbligo personale nel denunciare le cose depositate pria della consegna, un obbligo al quale per qualsiasi causa non si potesse venir meno.

Ed è tanto indiscutibile l'assunto dell' Amministrazione pubblica per quanto a niuno è venuto in mente che lo erede, il quale a sua volta

deve pur compiere il medesimo obbligo di denunciare, rimanga esonerato da questo obbligo se la denuncia sia avvenuta da parte del depositante o detentore, appunto perchè la legge tassativamente ed imperativamente glielo ha imposto. Or per identità di ragioni non può consentirsi al depositario che non compia il dover suo perchè lo ha già compito l'erede od il legatario.

Dallo scopo della legge; inquantochè il citato articolo 111 fu dettato per evitare frodi allo Erario: su di ciò non è a muover dubbio, nè in verità ne muove la stessa Ditta ricorrente.

Ora se lo scopo fu cotesto, di leggeri si appalesa che non può il fatto dell'erede avere alcuna efficacia od influenza sull'obbligo imposto al depositario di denunciare le cose depositate pria della consegna allo erede; altrimenti il detto scopo verrebbe meno, resterebbe inficiato.

Il depositario non denunciando metterebbe nella condizione il Demanio di aver presente solo la denuncia dello erede, la quale rimarrebbe senza controllo, mentre è questo controllo che principalmente si volle dal legislatore e lo si volle promuovere con una dichiarazione che parve, come lo è, più attendibile, partendo da persona disinteressata.

Nè è da omettere che altra finalità pur si propose il legislatore, quella cioè di agevolare la condizione dello Erario a procedere ad atti di assicurazione sulle cose depositate, finalità che non potrebbe essere conseguita se si ammettesse la tesi della Ditta Rocca.

La legge non ha voluto che avvenisse la restituzione delle cose depositate a favore dello erede dopo eseguito il pagamento della tassa; ma se non ha creduto di andare tanto oltre, ha voluto prescrivendo la denuncia pria della consegna, che allo Erario, secondo le circostanze non mancassero quei mezzi legali, che valgano ad assicurare la esazione delle somme, cui ha diritto.

Per le premesse considerazioni adunqe è chiaro che il primo mezzo di annullamento debbasi respingere.

Che in ordine al secondo mezzo, se la ricorrente erroneamente si duole di aver la Corte confermata la condanna per il pagamento della tassa; giacchè in virtù dell'articolo 111 non poteva diversamente dire, e la stessa Ditta lo venne riconoscendo dinanzi ai Giudici di merito, ben si duole quando afferma di aver la Corte medesima mancato di motivare la sentenza sulla questione sollevata circa il niuno obbligo di pagar le sopratasse, che diceva essere a carico dello erede, inquantochè davvero la Corte non disse una parola sola sulla questione suddetta limitandosi unicamente ad affermare che la liquidazione erasi fatta in regola.

Di qui è che il secondo mezzo devesi limitatamente accogliere.

Per tali motivi la Corte respinge il primo mezzo del ricorso interposto dalla Ditta Rocca ed accogliendo l'altro per quanto si attiene alla mancata motivazione annulla corrispondentemente la denunciata sentenza e rinvia la causa per novello esame alla Corte di appello di Casale.

Nota — Sulla prima massima non abbiamo che a confermare il plauso che abbiamo dato alla sentenza della Corte di merito riportata al n. 13030, su questo punto, stata confermata dalla Suprema Corte.

Sulla seconda: È vero che la Corte genovese non si indugiò a discorrere partitamente anche sulla questione delle sopratasse che la finanza pretende ed il detentore ripudia; ma sarebbe stato più desiderabile che la Corte Suprema, considerando che l'applicazione delle sopratasse nel concetto della sentenza della Corte genovese discendeva implicitamente e necessariamente dalla indipendenza dell'obbligo dei detentori e dalla conseguente punizione alla trasgressione, avesse essa risolta la grave questione, che così rimane ancora sospesa.

Risollevata ora e singolarmente la questione della sopratassa e rinvenendo pur noi nel particolare esame, che prima sulla guida e sull'esempio della Corte genovese non facemmo, dobbiamo esporre i nostri dubbi ed inclinare verso la esclusione della sopratassa.

Ricercando lo scopo della legge e tenendo presente la ragione della pena ci si presentano, nel caso attuale, il raggiungimento del primo e l'assenza della seconda.

Scopo principale, anzi unico della legge d'imposta nel dettare l'articolo 111 fu quello di difendere la finanza dalle possibili frodi e di tutelare ed assicurare la tassa di successione sui valori depositati col concorso degli stessi detentori, non mai quello di locupletare duplicando una imposta o creandone una nuova. Ora lo scopo è raggiunto e niuna estranea tutela occorre dal momento che i valori depositati si trovano compresi nella denunzia dell'erede. Nè gioverebbe mettere innanzi la ragione della garanzia che il deposito offre alla finanza di rivalersi sui valori depositati, perocchè la legge non prescrive che i depositi debbono restar fermi fino a che non sia pagata la tassa, ma si appaga della semplice denunzia, dopo la quale ed immediatamente i valori possono liberamente essere consegnati.

Raggiunto lo scopo della prescrizione, viene meno la ragione della pena ad una trasgressione diventata superflua ed inutile per il detentore, il quale certamente non avrebbe mai consegnato i valori se prima non si fosse assicurato nel miglior modo che essi furono fedelmente, come nel caso, denunziati, ben sapendo a quali conseguenze altrimenti sarebbe andato incontro.

Il detentore non è affatto un debitore di tassa di successione, alla quale è perfettamente estraneo. Per quanto scritta nella legge di tassa di registro la disposizione che lo riguarda è pur sempre e non altra che una sanzione penale e personale la quale vuole essere applicata secondo le norme del diritto penale, quando vi è colpa e da questa colpa sia derivato danno. E qui non si può dire che vi sia stata colpa ed intenzione di vantaggiare; perocchè il fatto della consegna è a ritenersi ragionevolmente che fosse accompagnato ed assistito dalla certezza dello eseguimento della denunzia del detentore e la sua omissione non poteva più recare alcun pregiudizio o danno alla finanza.

D'onde manca la ragione della pena, che dovrebbe essere ragguagliata alla tassa, della quale sarebbe venuta meno la responsabilità solidale. Sarebbe una sopratassa stabilita nel vuoto.

Ed è la stessa legge di registro che nel suo concetto logico e morale e nelle stesse sue parole letterali e grammaticali non vuole dal detentore la sopratassa quando non ne sia venuto danno alla finanza; avvegnachè essa la impone soltanto quando siasi dovuta liquidarla a carico dell'erede e legatario. Là dove l'erede non *deve* sopratassa non la deve neanche il detentore, il quale è tenuto a pagare una somma *uguale alla sopratassa dovuta dall'erede*, come si esprime la legge. Si sa che zero uguale a zero dà per risultato sempre zero.

Disposizioni ufficiali

N. 13225 — Formalità ipotecarie — Atti notarili non legalizzati — (Art. 2 legge 19 luglio 1880, n. 5536 — Art. 44 tabella annessa).

Norm. 75 del 1° agosto 1903 del *Boll. Uff. Dem.*

D'accordo col Ministero di Grazia e Giustizia è stato ritenuto che i criteri che informarono la normale 26 del *Bollettino Demaniale* per l'anno 1889, in relazione al disposto dell'art. 6 della legge 14 luglio 1887, n. 4702, per le formalità ipotecarie richieste da eredi o legatari in dipendenza di successioni per le quali non venga esibita la prova della eseguita denuncia, siano da adottarsi anche nel caso in cui vengano esibiti ai Conservatori delle ipoteche, per formalità ipotecarie, atti notarili sforniti della prescritta legalizzazione.

In tal caso, pertanto, i Conservatori dovranno anzitutto invitare le

parti a regolarizzare gli atti nei rapporti della legalizzazione, avvisandole che, facendo eseguire le formalità in base all' atto non legalizzato nella firma, incorreranno nella contravvenzione alla legge sulle concessioni governative. Qualora poi le parti vi si ricusino, o la formalità non ammetta dilazione, essi procederanno bensì all' eseguimento delle formalità richieste, ma dovranno, a scanso della loro responsabilità nei riguardi fiscali, affrettarsi a denunciare la contravvenzione al competente Ricevitore del Registro.

Nota — Plaudiamo al giusto principio accolto dai due Ministeri e di cui noi facemmo anche recentemente applicazione nella risoluzione pubblicata al N. 13129.

E tanto più ce ne compiacciamo, perchè vediamo così penetrare anche nell'Amministrazione il concetto che al disopra delle leggi d'imposta debbano essere il codice civile ed il pubblico interesse e che il divieto precettivamente imposto dall'art. 2069 non comporti eccezioni all'infuori di quelle ivi tassativamente contemplate, come noi siamo andati in ogni occasione sostenendo e propugnando.

La Norm. 26 del *Bollettino demaniale* del 1889 venne riportata al N. 8040 delle *Massime* ed a pagine 292 del *Repertorio 1888-96*.

Risoluzioni ufficiali

N. 13226 — Tasse di bollo — Lavori per conto dello Stato — Perizie o capitolati — Atti di sottomissione — (Art. 20 n. 33, 32 T. U. Bollo 4 luglio 1897, n. 414)

Norm. 30 del 5 aprile 1903 del *Bollettino Ufficiale Demaniale*.

È stata di recente ripresa in esame la questione sul trattamento da usarsi, nei rapporti della tassa di bollo, agli atti di sottomissione redatti, a' sensi dell'art. 108, n. 1, del regolamento di Contabilità generale dello Stato, di seguito alle perizie od ai capitolati riguardanti l'esecuzione di lavori per conto delle Amministrazioni dello Stato.

Al riguardo si è ammesso, che nei casi previsti dalla citata disposizione, le perizie e i capitolati suddetti sono da assoggettarsi alla tassa di bollo di lire una per ciascun foglio, ai sensi dell' art. 20, n. 33, e dell'art. 32 della legge 4 luglio 1897, n. 414, senza che si debba sottoporre a tassa distinta l'atto di sottomissione: e ciò nel concetto che in questi casi la perizia ed il capitolato sono parti integranti e sostanziali della contrattazione.

Tanto la perizia quanto il capitolato dovranno assoggettarsi alla tassa di bollo, prima della firma del relativo atto di sottomissione.

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13227 — DIVISIONE — NOTARO DELEGATO — ESTRAZIONE DELLE QUOTE — CONTROVERSIE — (Art. 996, 997 cod. civ. — Art. 890, 891, 894 cod. proc. civ.).

Non opera regolamente il notaro che procede al sorteggio delle quote nonostante i rilievi di uno dei condividenti in ordine alla formazione ed all'estrazione delle quote.

Non basta, per l'esatto adempimento del mandato, che il notaio abbia consacrato nel verbale le proteste ed i rilievi circa la formazione delle quote, nè che, avvenuto il sorteggio ne abbia sospeso l'efficacia sino all'approvazione del Tribunale.

Non merita quindi censura la sostituzione di altro notaro. — (App. Catania, 18 febbraio 1903 — Longo c. Virgillito — PORQUEDDU *Pres.* - CERVONE *Est.*).

È canone di dritto, giusta l'art. 997 cod. civ., che prima di procedersi all'estrazione delle quote, ciascun condividente è ammesso a proporre i suoi reclami contro la formazione delle medesime; e sono canoni di rito che quando nel corso delle operazioni commesse al notaro sorgano controversie, il notaio ne fa processo verbale separato, e rimette le parti a udienza fissa davanti l'autorità giudiziaria delegante, e che l'ultimo atto completivo della divisione sia l'estrazione a sorte, la quale è ordinata dal magistrato con la sentenza di omologazione del processo verbale della formazione delle quote, art. 890 ed 894 proc. civile. E non par regolare il procedimento serbato dal notaio Distefano, quando in vista dei rilievi di Santo Virgillito in ordine alla formazione delle quote, non rinviò le parti avanti al Tribunale, e quando per giunta malgrado il contrasto dello stesso Virgillito per l'estrazione delle quote vi procedette senz'altro.

Nè l'operato del notaro può liberarsi dalla censura, facendosi ricorso all'ausilio della sottile distinzione tra notaro delegato e notaro destinato per la esecuzione di un giudicato. A parte la considerazione che nei giudizii per divisione il notaro è sempre delegato, e lo si potrebbe dire destinato soltanto per l'estrazione delle quote che si compie a seguito della sentenza di omologazione e che costituisce l'ultimo atto del giudizio di divisione; egli è certo che la sentenza del Tribunale del 9-20 aprile 1900, in forza della quale il notaro Di Stefano esplicava il

suo mandato, non conteneva alcuna statuizione per l'assoluta ed indeclinabile estrazione delle quote malgrado ogni e qualsiasi opposizione delle parti. — L'assegnazione delle quote può farsi per estrazione o per attribuzione in tutto od in parte, quando gli eredi non concorrano in parti eguali; e la sentenza del Tribunale del 9-20 aprile 1900 disponendo il rinvio delle parti avanti al notaio per procedersi al compimento delle operazioni ed alla assegnazione delle quote da farsi per sorteggio, intese stabilire la specie dell'assegnazione senza menomamente derogare alla norma del rinvio in caso di contrasto per la formazione delle quote ed all'altro di procedersi al sorteggio dopo la sentenza di omologazione. Non bastava dunque, per l'esatto adempimento del mandato che il notaro avesse consacrato nel verbale le proteste ed i rilievi circa la formazione delle quote.

Anche a non rinviare le parti avanti al magistrato per la risoluzione dell'incidente sorto intorno alla formazione delle quote, il notaio avrebbe dovuto almeno soprassedere dalla operazione del sorteggio per la insorta opposizione in ossequio al precetto della legge che lo subordina alla sentenza di omologazione.

Nè si dica che il notaio, avvenuto il sorteggio, ne abbia sospeso l'efficacia sino all'approvazione del Tribunale, permodochè la tutela degl'interessi delle parti sarebbe stata dopo tutto anche raggiunta.

È principio che *melius est intacta iura servare quam post vulneratam causam remedium quaerere;* ed il precetto dell'approvazione della quotizzazione prima del sorteggio trova il suo fondamento sull'importanza della quotizzazione medesima.

Non è adunque pedanteria o giuoco di parole se l'approvazione delle quote debba precedere il sorteggio o possa seguire il sorteggio; e d'altronde nessuno è più sapiente del legislatore.

Non merita adunque censura il Tribunale se al notaro Distefano, che non eseguiva rigorosamente il mandato, abbia sostituito altro notaro.

Nota — Noi dubitiamo che il notaro debba rimettere le parti avanti al Tribunale per le contestazioni che sorgano sulla formazione delle quote. Ci sembra questo un inutile e dilatorio pleonasma dal momento che richiedesi l'omologazione del Tribunale, il quale potrà in quell'occasione risolvere anche i reclami che l'articolo 997 del codice civile riserva alle parti di proporre contro la formazione delle quote prima che si proceda al loro sorteggio.

Non ci pare però giustificabile l'addivenire alla estrazione delle quote senza che sia intervenuta la omolagazione del Tribunale, e tanto più quando, come nel caso, vi sono delle proteste di alcuno dei condividenti contro la formazione dei lotti.

Decisioni della IV Sezione del Consiglio di Stato

N. 13228 — Conservatore d'Archivio — Funzioni — Natura — Misure disciplinari — (Art. 30, 88, 134 legge notarile — Art. 102, 120 reg. relativo).

Il Conservatore e tesoriere dell'Archivio notarile, indipendentemente dalla qualità di notaro esercente di cui possa essere rivestito a norma del primo capoverso dell'art. 88 della legge 25 maggio 1879 n. 4900, esercita, in ragione dell'ufficio di cui è rivestito, funzioni complesse, di cui alcune sono prettamente notarili, altre di ordine puramente amministrativo.

Relativamente alle prime funzioni possono eventualmente applicarsi le disposizioni del titolo V della legge notarile, mentre per ciò che riguarda le funzioni di schietto carattere amministrativo, come quelle che si riferiscono alla gestione della cassa dell'Archivio nei rapporti della medesima colla cassa dello Stato, il Conservatore è immediatamente soggetto alla potestà amministrativa, ed a questa unicamente spetta di prendere i provvedimenti disciplinari necessari ad assicurare il regolare funzionamento amministrativo dell'Archivio, fra i quali è compreso quello dell'allontanamento dal servizio, colle forme prescritte dall'art. 88, del Conservatore che trascuri abitualmente i suoi doveri.

La omissione continuata per oltre quattro anni di versare nelle casse dello Stato le ritenute di ricchezza mobile sugli stipendi non costituisce la negligenza punita dall'ultimo capoverso dell'art. 102 del regolamento, ma trascuranza abituale e grave irregolarità che può essere punita colla rimozione — (Cons. Stato, IV Sez., 22 maggio 1903 — Giglione c. Ministero G. G. — Bonasi *Pres.* - Pantaleone *Rel.*).

Attesochè il Conservatore e tesoriere dell'archivio notarile, indipendentemente dalla qualità di notaio esercente di cui possa essere rivestito a norma del primo capoverso dell'art. 88 della legge (testo unico) 25 maggio 1879, esercita, in ragione dell'ufficio di cui è rivestito, funzioni complesse, di cui alcune sono prettamente notarili come ad esempio quelle indicate negli articoli 95 e 97, altre di ordine puramente amministrativo, come sono indubbiamente quelle che si riferiscono alla gestione della cassa dell'archivio nei rapporti della medesima colla cassa dello Stato; ve ne sono però altre di carattere indeterminato, intermedio fra il notarile e l'amministrativo, dei quali partecipano più o meno.

Quali queste siano e come vadano raggruppate non importa ai fini della causa il determinare, bastando l'accenno che si è fatto alla duplice natura dell'ufficio di Conservatore, per spiegare come al medesimo, in ragione delle funzioni notarili inerenti al suo ufficio, possano eventualmente applicarsi, giusta l'art. 134, le disposizioni dei due capi del titolo V della legge e per analogia anche la rimozione verificandosi uno dei casi specificati nell'art. 30, salvo riguardo a questa che per l'articolo 88 non può essere disposta che per decreto reale, sentito il parere del Consiglio notarile e della Corte d'appello, mentre per ciò che si riferisce alle funzioni di schietto carattere amministrativo, come quelle alle quali si è accennato, il Conservatore sia immediatamente soggetto alla potestà amministrativa, e a questa unicamente spetti di prendere i provvedimenti disciplinari necessari ad assicurare il regolare funzionamento amministrativo dell'archivio, fra i quali per il combinato disposto degli articoli 88, 106, prima parte, della legge e 120 del regolamento è compreso quello dell'allontanamento dal servizio del Conservatore che trascuri abitualmente i suoi doveri.

Attesochè un'altra distinzione occorre di fare che può parere, ma non è sottile, ed è la distinzione fra la rimozione e la destituzione, le quali sono bensì considerate nel comune linguaggio come due forme di licenziamento, ma sono due cose differenti l'una dall'altra, sia dal lato morale, sia dal lato materiale, per le conseguenze diverse che possono avere; sempre meno grave la prima della seconda, che implica un concetto di deposizione e quasi di discacciamento dall'ufficio.

La stessa legge 25 maggio 1879 che limitatamente ai notari le contempla entrambe all'articolo 28 fra i modi di cessazione dall'ufficio notarile, le considera però ben diversamente e nelle cause e negli effetti; giacchè la prima, che non figura più nel campo delle punizioni disciplinari per i notari, ha, giusta l'art. 30, carattere di una misura amministrativa, posta come sanzione di alcune prescrizioni dello stesso carattere, i suoi effetti possono cessare rispetto all'esercizio della professione col cessare delle cause che l'abbiano motivata; la destituzione invece è annoverata fra le pene disciplinari, delle quali è la più grave e non può essere revocata che mediante la riabilitazione del notaro nei modi e tempi stabiliti dall'art. 133 della legge.

Attesochè pertanto, posto in sodo che il Giglione fu rimosso, non destituito, dall'ufficio di conservatore e tesoriere dell'archivio; che fu rimosso per misura disciplinare per cause attinenti ai servizi amministrativi dell'archivio, pel modo irregolare cioè che teneva nella gestione del denaro di conto dello Stato, e che il provvedimento relativo fu preso dall'autorità competente e colla osservanza delle forme prescritte dall'art. 88 della legge 25 maggio 1879, cadono da sè tutte le censure che al provvedimento stesso si muovono nel primo, terzo e quarto mezzo

del ricorso, le quali hanno per base il presupposto che il Giglione sia stato destituito.

Attesochè non migliore fondamento abbia il secondo mezzo, che cioè, l'unica pena disciplinare applicabile al Giglione in ragione della trasgressione all'obbligo derivante dagli articoli 90 della legge e 102 del regolamento sul notariato di versare alle debite scadenze i sopravanzi dei proventi dell'archivio e di versare mensilmente alla tesoreria provinciale le somme ritenute per imposta di ricchezza mobile sugli stipendi degli impiegati del suo ufficio, sia quella stabilita all' ultimo capoverso dell'art. 102 del regolamento.

Questa disposizione prevede il caso che il Conservatore ometta per negligenza di fare qualche versamento nei termini indicati nello stesso articolo 102; ma non contempla il caso della omissione sistematicamente continuata dei versamenti che il Conservatore è tenuto di fare, e tanto meno contempla il caso anomalo di un Conservatore che in difetto di una cassaforte in ufficio, per meglio custodire il denaro dovuto allo Stato, secondo ritenne il magistrato, invece di versarlo nelle casse dello Stato alle debite scadenze, si assume di portarlo a casa sua in campagna con un lungo viaggio per vie aspre e deserte. Ad ogni modo l' art. 102 riguarda i versamenti dei sopravanzi sui proventi degli archivi da farsi alla cassa depositi e prestiti e per essa alla tesoreria provinciale per essere tenuti a disposizione del ministero di grazia e giustizia per i fini ivi indicati, e la omissione di tali versamenti punisce colla pena pecuniaria di lire cinque per ogni giorno di ritardo, non riguarda i versamenti della ritenuta per tassa di ricchezza mobile sugli stipendi che dal giorno in cui ha luogo il pagamento dello stipendio costituiscono un credito del tesoro nascente e quindi regolato da tutt'altra legge che quella concernente il notariato.

Attesochè finalmente sul motivo quinto sia da osservare che a prescindere dalla questione se ai Conservatori degli archivi notarili, in quanto sono funzionari amministrativi, siano applicabili le disposizioni del regolamento generale sull'ordinamento dell'amministrazione centrale approvate col regio decreto 23 ottobre 1852 n. 1483, o quelle del decreto luogotenenziale del 24 ottobre 1866 n. 3306, il provvedimento impugnato non ha violato il primo, che all'art. 39 n. 2 pone fra le cause della revocazione la negligenza abituale e la mancanza grave in servizio, nè il secondo, che all'art. 31 punisce con la revocazione: 1° chi trascura per abitudine i doveri d'ufficio. Ora, che nella specie del Giglione si tratti di trascuranza abituale lo dimostra da sè il fatto della omissione continuata per oltre quattro anni di versare le ritenute di ricchezza mobile, e lo dimostrano le altre gravi irregolarità amministrative accertate dall'ispettore.

Attesochè in un giudizio di pura legittimità niuna influenza decisiva

possono esercitare i moventi, che del resto non si conoscono, e non monta di ricercare, della deliberazione del Consiglio notarile colla quale il Giglione, quasi a risarcimento della patita revocazione, venne eletto presidente del Consiglio stesso.

Per questi motivi, rigetta, ecc.

Nota — Vedasi in argomento la decisione del Consiglio di Stato riferita al N. 9165 delle *Massime* ed a pag. 56 del *Repertorio 1888-96* e consultisi pure al N. 13171 il ricorso presentato al Ministero dagli impiegati dell'Archivio di Palermo relativamente alla imposta di ricchezza mobile, ricorso cui l'assennata decisione dell'Alto Consesso apporta nuovo fondamento di ragione.

Risoluzioni ufficiali

N, 13229 — Testamenti segreti — Apertura — Pretore — Indennità d'accesso — (Art. 915 cod. civ. — Art. 55 legge notarile — Art. 399 e 401 tariffa giudiziaria civile).

Risoluzione 14 maggio 1903 del Ministero di G. G.

L'intervento del pretore all'apertura di un testamento segreto è richiesto dall'art. 915 del cod. civ., e l'art. 55 della vigente legge notarile ne parla soltanto per determinare il luogo in cui debbono eseguirsi le formalità inerenti a quella operazione.

È quindi naturale che la tariffa annessa alla suindicata legge non faccia espressa menzione dell'indennità dovuta al pretore: ed è logico che, trattandosi di funzione demandatagli dal codice civile, si debba applicare invece la tariffa giudiziaria approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700, nel titolo riguardante le indennità per le trasferte dei funzionari ed ufficiali giudiziari nello stesso modo che tale tariffa, in consimili materie, fissa l'onorario spettante ai notai, come, per esempio, quello dell'art. 387 per le operazioni relative alle divisioni giudiziali.

Nè sembra che possa nella specie invocarsi la risoluzione ministeriale, pubblicata a pag. 112 del *Bollettino Ufficiale* di questo Ministero dell'anno 1880, sia perchè l'analogia non potrebbe estendersi da un caso ad un altro affatto differente, sia perchè, non essendo stabilita dalla tariffa notarile alcuna indennità per l'intervento del pretore alla consegna e restituzione di atti notarili, disposto dall' art. 61 della legge 25 maggio 1879, n. 4900, ben poteva per analogia argomentarsi da altri articoli della stessa tariffa, mentre l'analogia non reggerebbe nel caso presente, che giustamente la tariffa notarile non ha contemplato, dovendo riportarsi alle disposizioni della tariffa giudiziaria.

Ciò stante, questo Ministero non crede di dover derogare dalla massima già precedentemente adottata; che cioè il pretore, il quale accede alla residenza di un notaro per l'apertura o restituzione di testamenti segreti e per l'apertura degli olografi a termini di quanto prescrivono gli art. 912, 913 e 915 del cod. civ. e 55 della legge sul notariato, ha diritto, a seconda dei casi, all'indennità di trasferta stabilita dagli articoli 399, 400 e 401 della tariffa civile.

E poichè nel caso in esame la distanza era minore di due chilometri, nessuna indennità di trasferta è dovuta al pretore.

Cose diverse

N. 13230 — Notari — Cauzioni.

Al N. 13196, sotto la rubrica « Atti dell'Associazione demaniale » annunziammo che erasi costituita in Roma la *Banca Nazionale di Cauzioni*, con capitale di 1,000,000 e collo scopo di fornire agli impiegati le cauzioni loro occorrenti e di rendersi cessionaria delle cauzioni già prestate, a favorevoli condizioni che indicammo al citato numero.

Sappiamo ora che dietro sollecitazioni dell'Associazione demaniale, secondo i nostri voti, il Consiglio d'Amministrazione della Banca predetta ha deliberato di estendere le proprie operazioni anche alle *cauzioni notarili*.

Di questa saggia e provvida deliberazione ci affrettiamo a dare contezza ai nostri associati appartenenti ed aspiranti a far parte del ceto notarile.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Decisioni giudiziarie

N. 13231 — Demanio — Censi — Atti recognitivi — Sentenze — Opposizione — Ricorso in Cassazione — Inammissibilità — Difetto di motivazione — (Art. 2136 cod. civ. — Art. 523 n. 4 cod. proc. civ.).

È inammessibile per difetto di motivi, il ricorso in Cassazione nel quale, trascritta la motivazione impugnata della sentenza della Corte di merito, ci si limiti ad affermare che il concetto della Corte di merito si presenta positivamente erroneo ed esorbitante dai fini della legge.

Nè si supplisce al difetto con le allegazioni a stampa dirette a

dimostrare con erudizione e dottrina le ragioni dell' accennato motivo del ricorso, tanto più se il termine utile per riparare la mancanza sia trascorso, sotto pena della inammissibilità del gravame — (Cass. Roma 25 maggio-3 giugno 1903 — Fondo culto c. De Nobili — CASELLI *Pres.* - ROCCO-LAURIA *Est.).*

(Omissis) Considerando che per l'art. 523 n. 4 del cod. di proc. civ. il ricorso *deve* contenere i motivi per i quali si chiede la cassazione. Tali motivi ad evidenza consistono, secondo pure la scuola e la giurisprudenza, nella dimostrazione che il ricorrente è obbligato ad offrire della lamentata violazione ed applicazione della legge. Nella specie il ricorrente Prefazio De Nobili dopo aver trascritta la motivazione che col ricorso impugna, si limita ad affermare che il concetto accettato dalla Corte Perugina si presenta positivamente erroneo ed esorbitante dai fini della Legge; senonchè, ciò affermato, non dimostra per quali ragioni ed in qual modo il concetto accettato dalla Corte sia erroneo ed esorbiti dai fini della legge. Lo stesso ricorrente, lo riconobbe col ricorso, quando soggiunge che si riserva di svolgere il motivo semplicemente accennato.

Egli mercè allegazione a stampa, distribuita prima dell'udienza, si adoperò a dimostrare, con erudizione e dottrina, le ragioni dell'accennato motivo del ricorso; ma con le allegazioni a stampa non si supplisce alle mancanze negli atti scritti, tanto più se il termine utile per riparare mancanze, come nel caso in disamina, sia trascorso sotto pena dell'inammessibilità del gravame, la quale costituiva un diritto quesito dal resistente da non potersi togliere a volontà del ricorrente. L'inammessibilità quindi del ricorso è ben fondata. Veduti gli art. 523 n. 4 e 528 cod. proc. civ. La Corte dichiara inammèssibile il ricorso.

PARTE SESTA — COSE DIVERSE

N. 13232 — LE AGITAZIONI DEGLI IMPIEGATI.

Per iniziativa dell'Associazione generale fra gli Impiegati civili di Torino ebbe luogo in quella Città un pubblico comizio per svolgere il tema della “ *condizione giuridica degli impiegati di fronte allo Stato* „.

Addolora ed umilia il pensare che per ottenere giustizia distributiva ed amministrativa si debba proprio ricorrere alle pubbliche agitazioni che suonano altrettante recriminazioni contro il Governo e che a questo modesto lavoratore ed umile proletario che è in ge-

nere l'impiegato, si stenti tanto a far sentire la benefica opera e le cure del Governo!

Speriamo che mutandosi gli uomini del Governo mutino anche i sistemi e migliorino anche le condizioni degli impiegati!

L'oratore del numeroso comizio esaminando il progetto di legge sullo stato degli impiegati presentato dall'on. Zanardelli al Senato il 6 giugno 1903 rileva con rammarico che le disposizioni in esso contenute non sono tali da soddisfare gli impiegati, poichè dal progetto non emerge la figura giuridica del contratto d'impiego, verso cui tendono i lavoratori dello Stato. Ond'Egli vorrebbe che nel progetto fossero fissati i seguenti punti:

1.° Che gli impiegati venissero assunti sempre per concorso e che il loro licenziamento non fosse possibile che per sentenza del magistrato ordinario;

2.° Che venisse sanzionato il diritto che anche gli impiegati potessero avere dei loro rappresentanti in Parlamento;

3.° Che non solo venissero notificate agli interessati le note di demerito riflettenti la diligenza e la condotta, ma anche quelle riguardanti le attitudini dei singoli impiegati;

4.° Che venissero abolite le punizioni pecuniarie;

5.° Che gli stipendi venissero migliorati e meglio equiparati;

6.° Che anche gli impiegati possano godere dei benefizi della legge sugli infortuni sul lavoro.

Dopo non poche proposte e discussioni l'assemblea approvò l'ordine del giorno seguente:

« La cittadinanza torinese, convinta che da molti anni ormai dovrebbe essere in vigore una legge regolante, non solo i doveri, ma anche i diritti, di chi allo Stato porta il contributo della propria operosità ed intelligenza; convinta che, senza tale legge, l'arbitrio ed il sopruso saranno sempre facili da parte di quei governanti che, per motivi non sempre confessabili, vogliono farsi superiori alla Carta Statutaria, negando agli impiegati i diritti da essa conferiti ad ogni cittadino;

« Persuasa, d'altra parte, essere vano attendere dagli uomini di governo il riconoscimento integro dei diritti civili, senza una forza che ne imponga il rispetto;

« Persuasa ancora che il raggiungimento delle più giuste aspirazioni non sarà possibile se ogni concessione non verrà strappata in forza di legali agitazioni;

« Riconosce necessario che anche l'impiegato esca dalle vacue declamazioni per affermarsi alfine in modo da sentire del Paese i palpiti più

vitali e più moderni, indirizzantisi alla redenzione morale ed economica del proletariato, nel quale anche l'impiegato va annoverato;

« Fa voti che, mediante una potente organizzazione, non a base di esclusivismi, ma raggruppante attorno a sè tutti gli elementi affini, ed estendendo specialmente agli inferiori il proprio appoggio morale e materiale, sia possibile ottenere quei miglioramenti che invano da molto tempo si reclamano dalle varie categorie di lavoratori impiegati, ed essenzialmente sia sancita da una legge la creazione di un Istituto mirante alla tutela preventiva ed esecutiva della classe, del quale facciano parte alcuni membri eletti dagli stessi impiegati;

« Infine manda un saluto di conforto e di riconoscenza a quegli impiegati che, guidando l'organizzazione con metodi civili ed educati, caddero vittima del sopruso di chi, dovendo invigilare per il rispetto alla libertà del cittadino, volle studiatamente violarla ».

Riportando queste notizie dalla *Stampa* di Torino non intendiamo di vincolare il nostro pensiero nè di dare completa approvazione ed adesione a tutto quanto fu detto, proposto ed approvato in quel comizio, pur lodandone il concetto generale e lo scopo diretto a spingere il Governo a riforme più conformi alle esigenze dei tempi ed ai legittimi voti degli impiegati dello Stato.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13233 — Sig. **E. G.** n. 667 — 1° Bollo — *Scrittura privata — Autenticazione notarile — Data posteriore* — Salva qualunque altra conseguenza penale o civile, non crediamo si possa elevare contravvenzione al bollo per l'autenticazione notarile delle firme con data posteriore a quella della scrittura privata, perchè la legge di bollo non la commina espressamente e perchè non è vietato alle parti di apporre antidate alle loro scritture.

2° Registro — *Rinunzia ad usufrutto — Vitalizio* — A parte la nostra contraria opinione, è indubitabile, che avendo l'Amministrazione sostenuto e preteso le due tasse per la cessione o rinunzia e per la riunione dell'usufrutto, e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* n. 66 del 1903 la sentenza della Cassazione che dette ragione alle pretese della finanza, incombe ai Ricevitori l'obbligo di esigere le due tasse.

N. 13234 — Sig. **S. P. P.** n. 1405 — Registro — *Divisione — Assegno al coniuge* — (art. 770 cod. civ.) — Nelle successioni testamentarie guida alla liquidazione è il testamento; sì che l'assegno fatto in conformità delle disposizioni testamentarie al coniuge superstite non può dar luogo che alla tassa di divisione e non mai a quella proporzionale per la eccedenza che possa verificarsi alla porzione legittima fissata dall'art. 770 cod. civ. che è il limite minimo.

G. Avezza, *Direttore.*

PARTE PRIMA — LEGGI, DECRETI, ECC.

Riforme tributarie ed amministrative

13235 — NUOVO MINISTERO — NUOVE SPERANZE.

Appena sparsasi la notizia delle dimissioni del Ministero Zanardelli, fu da parte dei nostri associati demaniali una pioggia di lettere, le une di mestizia pel timore che con un nuovo Ministero abbiano a sfumare anche questa volta i pochi e modesti provvedimenti già proposti alla Camera; le altre, ben più numerose, di allegrezza per la speranza che un nuovo Ministero a base liberale democratica seppellirà quel meschino progetto e col concorso di persone tecniche, di funzionari provetti, sperimentati negli uffici esecutivi, preparerà e proporrà un vero riordinamento generale dell'Amministrazione demaniale, in cui l'abolizione dell'aggio e la promiscuità di carriera saranno i capisaldi per raggiungere il santo scopo di recare anche nella carriera demaniale uguaglianza di giustizia e di trattamento come nelle altre Amministrazioni dello Stato, secondo i voti del personale e la pubblica opinione concordemente e ripetutamente manifestati in Comizi, nella stampa e specialmente nella nostra Rivista, ove ai voti generici ed alle idee astratte abbiamo fatto seguire proposte concrete per un generale riordinamento dell'Amministrazione demaniale nel 1900 ai n. 12045, 12063, 12073, 12084, 12092, 12199, 12107, 12117, 12128, 12137, 12145, 12160, 12173, 12183, 12200; proposte che incontrarono il consentimento del personale, che ancora oggi ed anche più di prima riteniamo opportune e che perciò ora rievochiamo nella fiducia che il nuovo Ministero preferisca un progetto completo di riorganizzazione dell'Amministrazione demaniale su basi più liberali e più informate a giustizia.

Nè qui si arrestano i nostri desideri e le nostre speranze oggi che il paese, stanco dello attendere, ha esultato all'annunzio di un Ministero presieduto dall'onor. GIOLITTI, del quale la mente acuta e pronta, la ferrea volontà, la fede di sano liberalismo, la esatta conoscenza dei bisogni del paese, la efficace esperienza in materia di finanza e di amministrazione sono arra sicura che il Governo è posto davvero nella buona via delle riforme tributarie ed amministrative, invano finora sperate.

E questa fiducia è ancora più alimentata e rafforzata dalla partecipazione di quel genio benefico che è il ministro del Tesoro onor. LUZZATTI, il quale certamente saprà e vorrà tradurre in fatti tutte le sue buone idee che è andato quotidianamente e col plauso universale promulgando con la parola e con gli scritti.

Ci attendiamo perciò di veder presto incominciata la salutare opera con l'istituire una Commissione permanente composta non soltanto di uomini politici, ma principalmente di scienzati, di tecnici, di funzionari sperimentati, di cultori di scienze tributarie ed amministrative, di uomini insomma che abbiano scienza, esperienza, attitudine e volontà, non soltanto per agire nella cerchia dei bilanci sull'esempio dell'Inghilterra lodato non è guari dallo stesso LUZZATTI, ma per preparare e concretare savie riforme nel sistema tributario semplificandone i congegni e distribuendo più equamente i tributi in proporzione degli averi, e nell'Amministrazione, in cui conviene rifare *ab imis fundamentis* per portarvi ordine, giustizia, uguaglianza di diritti e di doveri, per eliminare tutto quanto è inutile e superfluo nei pubblici servizi, per portare una sapiente epurazione nel personale, per conseguire sensibili economie pur migliorando i servizi e le condizioni degli impiegati ridotti a minor numero purchè buoni ed onesti, per costituire le circoscrizioni territoriali più compatte e più conformi alle nuove esigenze, per formare un codice degli impiegati comune ai funzionari di tutte le Amministrazioni in cui siano pur delineati i rapporti reciproci tra lo Stato ed i suoi impiegati che debbono essere riguardati non come contraenti ed appaltatori di opera, ma come partecipanti del governo, e via dicendo.

Non andiamo più innanzi nella enumerazione particolare delle riforme perchè le altre minori e singolari dei diversi rami di Amministrazione e di servizio discendono dai concetti generali, e perchè ci riserviamo di intrattenerci quando si potrà intravvedere un principio di attuazione.

PARTE SECONDA — TASSE SUGLI AFFARI

Decisioni giudiziarie

N. 13236 — TASSA DI REGISTRO — DONAZIONE — PESI — PASSIVITÀ — STIMA — PERITI — INDICATORI — DEDUZIONI — DOTI — VITALIZIO.

Nelle stime agli effetti della tassa di registro i periti godono di piena libertà circa la scelta dei mezzi e l'indirizzo delle loro operazioni e se non possono istituire un regolare esame di testimoni, tuttavia nulla vieta che nel corso dei loro lavori assumano quelle informazioni, quei chiarimenti che reputino necessari ed utili, senza che gli indicatori da essi adibiti debbano o possano essere esaminati quali testimoni nè come tali considerati dalla Corte di merito.

Devono essere detratti agli effetti del valore venale i pesi reali

inerenti ai fondi, che ne diminuiscono il valore oggettivo, ma non le passività ipotecarie e le altre di simigliante natura che non diminuiscono il valore venale e che devono essere valutate dal Ricevitore.

Le doti ed il vitalizio imposti nella donazione non costituiscono un diritto di comproprietà ma semplici diritti di credito e non sono perciò da detrarsi dal valore imponibile dei beni donati accertato dai periti — (Cass. Roma, 22 settembre-13 ottobre 1903 -- Finanze c. Pensabene — PANDOLFINI *Pres.* - TIVARONI *Est.*).

Omissis. **Sul primo mezzo — I Pensabene non dicono quali siano gli atti che la Corte di appello avrebbe dovuto prendere a guida, in luogo della perizia giudiziale per identificare i terreni compresi nèlla donazione 23 giugno 1898.**

Nè potrebbero invocare allo effetto tale atto le cui risultanze vennero riconosciute contrarie al vero dai periti.

Cadono quindi da sè le relative censure mosse alla denunziata sentenza, che tenendo conto in proposito della perizia non violò tampoco, nè l'articolo 1313 e seguenti del codice civile, nè le disposizioni di rito riguardanti le prove di cui al titolo 4°, sezione 4ª del codice di procedura civile.

Imperocchè non essendo stata ammessa dai giudici del merito alcuna prova testimoniale, i campieri ed i coloni dei Pensabene non furono, e non potevano essere esaminati in qualità di testimoni, nè vennero considerati come tali dalla Corte.

Potevano invece essere adibiti dai periti, come lo furono, nella veste di indicatori di beni caduti nella donazione; risaputo essendo che i periti, nei limiti del mandato ricevuto, godono di piena libertà circa la scelta dei mezzi e l'indirizzo delle loro operazioni, e che, se non possono istituire un regolare esame di testimoni tuttavia nulla vièta che nel corso dei loro lavori, assumano quelle informazioni, quei chiarimenti che reputino necessari od utili.

È pertanto senza fondamento l'accusa fatta alla Corte, per avere atteso alle indicazioni dei coloni e campieri dei Pensabene, somministrate nella detta veste, approvate dai periti giudiziali e non dimostrate in alcun modo false od erronee.

Nè è lecito da ultimo ai Pensabene di sostenere non risultare in atti che quei coloni e campieri siano stati gli indicatori degli immobili donati, mentre la Corte di appello affermò insindacabilmente in fatto che i beni in questione furono indicati ai periti appunto dai coloni e campieri dei Pensabene all'uopo incaricati.

Devesi di conseguenza respingere il mezzo in esame.

Sul secondo mezzo. -- La denunziata sentenza al numero due approvò l'operato dei periti, quando detrassero dal valore dei fondi donati i pesi

reali inerenti agli stessi, cioè il tributo fondiario, le colonie perpetue ed il capitale di un canone enfiteutico.

Approvò ad un tempo al numero sei lo stesso operato quando i periti non tennero conto, sia delle ipoteche gravitanti sui detti fondi, sia di altre passività. Nè di tal guisa cadde in contraddizione alcuna.

Imperocchè i pesi reali inerenti ai fondi, diminuendone il valore oggettivo, devono essere detratti agli effetti del valore venale. Le passività ipotecarie invece, e le altre di simigliante natura, non solo non diminuiscono il valore venale dei fondi trasferiti, ma, agli effetti tributari, se si tratta di trasferimento a titolo oneroso, e vi sia accollo, costituiscono un maggior correspettivo, e se si tratta di atto a titolo gratuito, per la parte contro bilanciata degli oneri accollati, si tassa come trasferimento a titolo oneroso.

In siffatta condizione di cose, mentre è indiscutibile, da una parte, che la Corte non si contraddisse, è non meno indiscutibile, dall'altra, che rettamente approvò l'operato dei periti, i quali, anzichè detrarre coteste passività, rimisero al ricevitore la valutazione della deducibilità, o meno delle stesse.

Non può essere del pari accagionata la Corte di mancanza di motivazione, per non aver dato una speciale dimostrazione del suo giudizio sulla differenza fra i pesi inerenti ai fondi, e le passività ipotecarie, essendo tale differenza di palmare evidenza e non occorrendo dimostrare ciò che è di per sè evidente.

Così nessuna contraddizione può esistere fra quanto disse la Corte ai numeri due e sei, e quanto disse al numero tre, ove si consideri che quivi escluse altra detrazione invocata dai Pensabene unicamente perchè riguardante un lotto non compreso nella donazione.

Nè miglior fortuna arride all'ultima doglianza del mezzo in esame.

La Corte, di fatti, mentre escluse la pretesa dei Pensabene, di veder calcolata la rendita dei fondi al 40 °/₀ secondo l'uso di Castroreale, fra altro, perchè dell'uso stesso non vi era prova di sorta, approvò invece l'operato dei periti, per avere calcolato quella rendita al 28,74 °/₀ *in base all'imponibile.*

Diede quindi con ciò adeguata ragione del suo giusto giudizio, nè era tenuta di sorreggerlo coll'inutile indicazione di disposizione di legge. Anche il secondo mezzo, va dunque respinto.

Sul terzo mezzo — È erroneo l'assunto dei Pensabene che dal capitale imponibile il ricevitore dovesse detrarre l'onere imposto al donatario di soddisfare le doti alle sorelle.

Imperocchè avendo i periti assegnato ai beni donati il valore di lire 178,165.85 quell'ufficiale era tenuto ai sensi di legge di applicare, come applicò, la tassa sul valore stesso, e non su altro minore.

Ed a convincersene basta riflettere che, tanto nel caso in cui i beni

donati si debbano godere per intero dal donatario, quanto nel caso in cui egli debba soddisfare con una parte di essi determinate doti, la tassa di donazione comprende sempre integralmente i beni trasferiti, e, sia dovuta la tassa medesima dal donatario, ovvero dalle dotate, è indifferente nei rapporti tributari stante l'azione solidale accordata alla Finanza per le tasse e loro supplementi.

Non è dato poi comprendere in qual guisa possa sostenersi che il ricevitore dovesse diffalcare dal capitale imponibile, l'ammontare del diritto alimentare riservatosi dai donanti comechè rappresentante un diritto di comproprietà sulla cosa donata, mentre egli è indiscutibile, che codesto diritto, altro non può costituire, all'infuori di un credito del donante verso il donatario.

Laonde pure il terzo mezzo è destituito di base giuridica.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso proposto dai signori Marchese Francesco Cav. Pasquale e Gennaro Francesco Pensabene, avverso la suindicata sentenza del 20-26 giugno 1902, della Corte di appello di Messina.

NOTA. — Sono massime che derivano direttamente dalla legge di registro e che noi abbiamo ampiamente svolte nel nostro Commento Trattato.

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13237 — TESTAMENTO PUBBLICO — TESTIMONE — INTERDETTO DAI PUBBLICI UFFICI — IDONEITÀ — (Art. 788 cod. civ. — Art. 42 legge notarile — Art. 20 cod. pen.).

L'interdetto dai pubblici uffici in seguito a condanna penale è idoneo a far da testimone in un atto di ultima volontà — (Trib. Napoli, 13 maggio 1903 — Jannaccone c. Vitale — ZANI *Pres.* - POSTIGLIONE *Est.*).

(Omissis) — Quanto poi alla dedotta inidoneità del teste D'Oriano, vuolsi osservare, che la legge parla di perdita, per riportata condanna, del godimento o dell'esercizio dei diritti civili. Questi, secondo la dottrina, sono facoltà di carattere meramente privato le quali concernono la famiglia e la proprietà, come il diritto di succedere di trasmettere o ricevere per testamento o donazione, di adottare e di essere adottato, di esercitare la patria potestà e l'autorità maritale, di riconoscere e legittimare i propri figli, di conchiudere contratti ed altri simili. L'Oriano

invece, fu condannato alla interdizione dai pubblici uffici, i quali non sono a confondere con i diritti civili.

La tutela è istituzione puramente civile, deferita dalla legge od anche dall'uomo ma sempre a mezzo di questa. E per quanto detto istituto è creato per ragioni d'interesse generale, esso costituisce, appunto un ufficio pubblico ch'è anche obbligatorio, perchè le dispense da esso sono stabilite dalla legge medesima. Dicasi lo stesso della cura, che è anch'essa un'istituzione civile creata dalla legge nell'interesse sociale e che dà luogo ad un pubblico ufficio. Ecco perchè il codice penale all'art. 20 enumera la tutela e la cura tra i pubblici uffici. È chiaro quindi che non possa giuridicamente affermarsi che colui il quale è preposto alla tutela ed alla cura ovvero sia chiamato a far parte dei relativi consigli di famiglia o di tutela, eserciti un diritto civile.

Prima della promulgazione del codice penale era l'articolo 3 delle disposizioni transitorie che designava quali condanne importassero la perdita di alcuni diritti civili; intervenuto il detto codice è l'art. 33 di esso che designa quali pene traggono seco la perdita di una parte dei diritti civili. Nè da ultimo, coll'ammettere l'interdetto dai pubblici uffici a far da testimone in un atto di ultima volontà, si viene a forzare lo spirito del legislatore, giacchè è da por mente che la perdita del godimento o dell'esercizio dei diritti civili è qualche cosa di assai più grave di quello che non sia l'interdizione dai pubblici uffici; tanto vero che mentre in questa s'incorre per molteplici infrazioni della legge penale, nell'altra s'incorre soltanto per pena gravissima; sicchè non è incoerente la legge quando designa la inidoneità al testimone che sia stato privato del godimento o dell'esercizio dei diritti civili e tace su quella del testimone che sia stato interdetto da pubblici uffici.

Per questi motivi, ecc.

Nota — Che debbasi distinguere tra pubblici uffici e diritti civili non vi ha dubbio; sembrerebbe dunque indiscutibile di fronte alla diversa dizione degli art. 20 cod. pen., che parla di *uffici pubblici*, e 788 cod. civ., che contempla l'esercizio *dei diritti civili*, che il condannato alla interdizione perpetua o temporanea dai primi possa essere assunto a testimone negli atti di ultima volontà.

La ragione di dubitare sorge dacchè il citato art. 20 del codice penale fa cenno, al n. 5, della perdita dell'ufficio di tutore o di curatore e di ogni altro attinente alla tutela ed alla cura.

Questi due istituti — si dice — per quanto attinenti all'ordine pubblico, non cessano di essere di carattere meramente privato e concernono la famiglia e la proprietà; rientrano quindi tra i diritti civili, e poichè la legge civile e la legge notarile (art. 42) non esigono che la perdita dei diritti civili sia assoluta, bastando loro che ne sia limitato il pieno esercizio, così deve ritenersi inidoneo a far da testimonio nei testamenti colui che per condanna all'inter-

dizione dai pubblici uffici è reso incapace ad esercitare il diritto civile di tutela.

Non ci nascondiamo la gravità di siffatti argomenti, nè la incongruenza che vi sarebbe nel ritenere possa meritar fede in atto così solenne come il testamento chi, come nel caso, incorse in tanto grave condanna per falso in atto pubblico. Ma ciò che potrebbe consigliare una riforma od una più comprensiva locuzione nella legge civile, non ci pare possa *in iure condito* condurre a conclusione diversa da quella seguita dal Tribunale napoletano.

Gli effetti della interdizione perpetua dai pubblici uffici sono tassativamente sanzionati nell'art. 20 del codice pen. e non essendovi contemplata la privazione della facoltà di testimoniare, non la si può introdurre contro la volontà del legislatore per via di interpretazione estensiva che in materia penale è proscritta.

Noi non vogliamo ora ricercare se la tutela e la curatela siano veri diritti civili o non piuttosto pubblici uffici; a noi basta osservare che agli effetti penali sono compresi fra questi ultimi o quanto meno ad essi equiparati; e volerle far rientrare fra i primi allo scopo di estendere le conseguenze della condanna ci sembra urti contro il sistema della legge e contro le regole d'interpretazione, che si impone restrittiva sotto due aspetti; perchè, cioè, si versa in materia penale e di restrizione di libertà personale e perchè, d'altra parte, trattasi di pronunziare la nullità di un testamento; cosicchè — anche in caso di dubbio — la questione dovrebbe pur sempre risolversi in favore del reo e per la validità dell'atto di ultimo volere.

Questo è il modesto nostro avviso in puro diritto; ripetiamo però ancora una volta che i sigg. Notari agiranno saggiamente attenendosi in pratica alla via più prudente.

PARTE QUINTA — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Decisioni della Corte dei Conti

N. 13238 — RICEVITORE DEL REGISTRO — SPESE DI GIUSTIZIA PENALE — MANDATI DI PAGAMENTO FALSI — RESPONSABILITÀ — APPROVAZIONE DEI CONTI — GIUDIZIO DI REVOCAZIONE — (Art. 67 legge sulla contabilità generale, 17 febbraio 1884 n. 2016 — Art. 472 a 482 regolamento relativo 4 maggio 1885 n. 3074 — Art. 94 n. 4, 96, 97 regolamento per la contabilità delle cancellerie giudiziarie, 10 dicembre 1882 n. 1103 — Art. 159 tariffa penale 23 dicembre 1865 n. 2700 — Art. 108 istruzioni per la contabilità demaniale, 7 aprile 1888).

Scopertasi posteriormente alla approvazione dei conti la falsità di alcuni titoli di spesa, non si può chiedere alla Corte dei conti la condanna del contabile alla restituzione della somma statagli rimborsata in base ai recapiti falsi, senza aver prima ottenuta la revocazione delle decisioni di discarico emanate nel giudizio definitivo sui conti.

La Corte dei conti è competente a giudicare anche di responsabilità non direttamente dipendenti da partite di conto, quando il danno sia stato cagionato dal contabile nell'esercizio delle sue funzioni e per l'inosservanza delle norme stabilite in materia.

Del danno derivato allo Stato per pagamento di mandati per spese di giustizia penale completamente falsi, è responsabile il Ricevitore del registro che omise di accertarsi dell'identità del creditore; nè è il caso di chiedere nel giudizio di responsabilità l'interrento di altri funzionari dello Stato incaricati del controllo su tale servizio, poichè anche ammesso ch'essi non abbiano in tutto rigorosamente osservato le norme vigenti in materia, ciò non vale ad escludere nè ad attenuare la responsabilità del Ricevitore.

Trattandosi di un agente di riscossione, non può la Corte dei conti valersi nei confronti del Ricevitore del registro della facoltà concessale dall'art. 67 della legge di contabilità generale — (Corte dei conti, III Sez., 5 maggio 1903 in causa Ortoleva — Baccelli *Pres.* - Tami *Est.*).

In diritto. La Corte ha preso anzi tutto in esame l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'opponente sulla nullità dell' impugnata decisione per vizio di forma e di procedura e per risolverla ha tenute presenti le circostanze di fatto quali risultano dai documenti ufficiali, cioè che i mandati falsificati ad opera del Vice Cancelliere Giovanni Lombardo, del commesso d'usciere Onofrio Milazzo e del portiere dell' Ufficio d'istruzione Gaetano Rosa, come constatò il giudicato della Corte d'Assise, furono pagati dall'anno 1883 all'aprile 1890 dall'ufficio del registro atti giudiziari di Palermo di cui era ed è titolare Salvatore Ortoleva, e furono da lui presentati pel rimborso ritirando le quietanze di versamento le quali furono prodotte nelle annuali contabilità del predetto Ricevitore; e poichè nessun sospetto era sorto, i conti giudiziali a tutto l'esercizio 1892-1893 furono approvati dalla Corte con discarico del contabile. Scopertasi la falsificazione nell'aprile 1890 ed avutasi la sentenza di condanna degli autori del falso, nel 13 gennaio 1893, il ministero delle finanze verificando, addì 11 aprile 1896, a' sensi dell'articolo 652 del regolamento di contabilità generale, il conto giudiziale dell'Ortoleva

per lo esercizio 1893-94, fece l'avvertenza già accennata nell'esposizione del fatto, cioè che tra le spese da rimborsare esposte a giustificazione del debito di cassa, erano comprese L. 562. 74 le quali non potevano essere ammesse in rimborso, in quanto che facevano parte di quelle spese di giustizia pagate per l'ammontare di L. 58,562 durante il periodo decorso dal 1883 all'aprile 1890 dall'ufficio atti giudiziari di Palermo, su titoli in tutto falsi.

Mentre questo conto trovavasi sotto esame negli uffici della Corte, pervenne la nota 25 maggio 1898 della Procura Generale, che informando delle scoperte falsificazioni, e della condanna penale seguita metteva in rilievo la responsabilità del Ricevitore Salvatore Ortoleva per i pagamenti irregolarmente eseguiti e chiedeva che la Corte si pronunziasse su questa responsabilità allorchè avrebbe dovuto esaminare il conto giudiziale 1893-1894 reso dal predetto Ricevitore a cui va unito il deconto amministrativo riflettente l'addebito di L. 58,562 ammontare complessivo dei precitati mandati falsi.

Da qui la sentenza 16 giugno 1898 della Corte, ora opposta prima di tutto con la accennata eccezione pregiudiziale di rito, che cioè dovevasi previamente procedere alla revocazione delle decisioni di scarico. Tenuto conto delle suesposte circostanze, la Corte ha ritenuta fondata ed ammissibile l'eccezione sollevata.

In vero, non v' ha dubbio che allorchè la Corte, colle decisioni 7 luglio 1887, 28 giugno 1888, 28 marzo 1889, 24 ottobre 1889, 2 luglio 1891, 22 giugno 1893, 17 gennaio 1895, 14 febbraio 1895, 4 luglio 1895, e 19 dicembre 1895 giudicò i conti del Ricevitore Ortoleva per tutto il periodo dal 1883 al 1892-1893 lo discaricò dei versamenti fatti e risultanti da regolari quietanze di Tesoreria, ma il discarico non sarebbe stato concesso se la Corte avesse saputo che le quietanze dei versamenti fatta dall'Ortoleva furono emesse sopra titoli di spesa falsi e che perciò non potevano formare oggetto di scarico. È evidente quindi che le decisioni di discarico fondate sulla supposizione della legittimità di quei rimborsi dovevano essere revocate.

L'impugnata sentenza 16 giugno 1898 invece, senza far luogo al giudizio di revocazione, pronunziò senz'altro la condanna dell'Ortoleva. Ma sussistendo le decisioni di discarico, quella di condanna pel medesimo titolo non poteva essere pronunciata fino a che le prime non fossero revocate. Il giudizio reso dalla Corte sui conti dell' Ortoleva essendo definitivo, non era possibile insorgere contro il medesimo se non a' termini dell'articolo 44 della legge 14 agosto 1862 e nelle forme stabilite dalla legge, e perciò quando fu conosciuta la falsità dei recapiti in base ai quali l'Ortoleva ottenne le quietanze di versamento, dovevano essere revocate le sentenze di discarico. Nel conto del 1893-1894 vi era l' addebito per L. 562. 74 giusto l'avvertenza del Ministero delle finanze e

su questo la Corte doveva pronunziare, ma per la residua somma di L. 57,999.26 (cioè L. 58,562, meno L. 562.74) ostavano le decisioni di discarico non peranco revocate.

Per queste considerazioni, la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata debba essere annullata nella parte che concerne la condanna suindicata, e ferma del resto l'approvazione del conto reso per lo esercizio 1893-1894 e l'accertamento delle rimanenze, debba rimanere limitata la condanna del Ricevitore Ortoleva alle L. 562.74 che formavano l'addebito nel conto 1893-1894, salvo al Procuratore Generale provocare la revocazione delle sentenze di discarico onde procedere a nuovo giudizio per il di più. Riconoscendo sussistente la responsabilità dell' Ortoleva per la indicata somma di L. 562.74, la Corte ha dovuto prendere in esame le altre domande della difesa, di incompetenza, di integrazione del giudizio e di merito.

Per l'incompetenza si dice dall'opponente che essendo chiamato a rispondere non per partite di conto ma come civilmente responsabile di danno, la competenza sarebbe dell'Autorità ordinaria e non del Magistrato speciale. Al che basta opporre che il danno di cui si tratta essendo stato cagionato da un contabile nello esercizio delle sue funzioni e per l'inosservanza delle norme stabilite in materia, è chiaramente manifesta la competenza della Corte dei Conti.

Sulla domanda di integrazione dei giudizio, la Corte ha considerato non essere ciò necessario, imperocchè per ciò che concerne i giudici che apparivano ordinatori dei pagamenti è esclusa assolutamente la possibilità di qualsiasi responsabilità dopo che la sentenza della Corte d' Assise riconobbe che le loro firme non sono autentiche, ma falsificate. Quanto al Vice Cancelliere Lombardo condannato dal Magistrato penale avrebbe potuto chiamarlo in causa il Ricevitore Ortoleva se avesse stimato ciò utile nel suo interesse per la rivalsa, ma la Corte non crede opportuno farlo d' ufficio perchè ciò non sarebbe influente nel merito della contestazione. Gli altri due condannati Onofrio Milazzo e Gaetano Rosa non essendo funzionari dello Stato, non possono essere chiamati in questa sede. Ai riguardi dei funzionari del Pubblico Ministero incaricati del controllo sulle spese di giustizia e del Controllore demaniale, la Corte ha considerato che se pure si volesse ammettere che non in tutto abbiano rigorosamente osservate le norme vigenti in materia di controllo, ciò in ogni caso non escluderebbe nè attenuerebbe la responsabilità del Ricevitore, onde il loro intervento in giudizio, ai di lui riguardi, non è necessario. Venendo alla questione di merito, la Corte ha considerato che la sentenza contro la quale si fa opposizione ha ritenuto che la responsabilità civile dell' Ortoleva deriva dal non avere osservato nell'esecuzione dei pagamenti per spese di giustizia le disposizioni degli articoli 96 del regolamento 10 dicembre 1882 e 438, 439 e 475 del regolamento di contabilità generale.

Impugna l'Ortoleva la condanna pretendendo che i doveri dei Ricevitori del Registro in materia di pagamenti di spese di giustizia siano soltanto quelli indicati nello articolo 108 delle istruzioni demaniali 7 aprile 1888. Su di che la Corte ha considerato che quelle istruzioni sono coordinate colla tariffa penale approvata col R. D. 23 dicembre 1865 N. 2700, col regolamento di contabilità generale dello Stato e col regolamento speciale per le cancellerie giudiziarie approvato col R. D. 10 dicembre 1882 N. 1103. Dal complesso di queste disposizioni e specialmente dall'articolo 96 dell'ultimo regolamento citato è fatto assoluto divieto ai Ricevitori di pagare i mandati per spese di giustizia a persone diverse da quelle in favore delle quali furono emesse. Queste prescrizioni non furono osservate dal Ricevitore Ortoleva, o dal suo commesso della cui opera egli risponde, e perciò deve essere ritenuto responsabile dell'ammontare dei pagamenti irregolarmente fatti e portati in discarico per L. 562.74 nel conto giudiziale per lo esercizio 1893-1894. Le istruzioni speciali, dalla difesa dell' Ortoleva invocate per far ricadere la responsabilità dei falsi nei mandati per spese di giustizia sui funzionari giudiziari piuttosto che sul Ricevitore, non giovano all'uopo, imperocchè se con quelle istruzioni si volle circondare l'emissione dei mandati di opportune garanzie e controlli, in nulla si immutò a ciò che è dovere precipuo del Ricevitore, di assicurarsi cioè a chi deve essere pagato.

Ritenuta la responsabilità del Ricevitore pei pagamenti in L. 562.74, la Corte non credette essere al caso applicabile la disposizione dell'articolo 67 della legge 17 febbraio 1884, N. 2016 perchè non si tratta di uno di quelli ufficiali pubblici che sono indicati nello articolo stesso, ma di un agente di riscossione cui si riferisce il precedente articolo 64.

Considerato che, accolta l'opposizione dell' Ortoleva per la maggior parte della condanna precedentemente inflittagli, e limitata questa a piccola somma, è giusto in proporzione ridurre le spese a suo carico, addossandogliene un quarto e compensandole per gli altri tre quarti.

Per questi motivi, la Corte, pronunziando in difformità delle conclusioni del Procuratore Generale, accoglie in parte l' opposizione di Salvatore Ortoleva Ricevitore dell'ufficio del registro atti giudiziari di Palermo contro la sentenza 16 giugno 1898 della Sezione 3ª di questa Corte e per lo effetto riformando la sentenza stessa dichiara il predetto Ortoleva responsabile del danno subito dallo erario per gli indebiti pagamenti di spese di giustizia e riduce la condanna all' ammontare dei mandati portati a discarico nel conto dell' esercizio 1893 1894 per lire cinquecentosessantadue e centesimi 74 (L. 562.74) cogli interessi relativi dalla data in cui l'Ortoleva si dichiarò notiziato della predetta sentenza 16 giugno 1898 cioè dal 15 ottobre 1898.

Fa salvo al procuratore Generale di provvedersi in revocazione delle

decisioni di discarico sui conti del Ricevitore Ortoleva dal 1883 a tutto l'esercizio 1892-1893 se e come per legge.

Condanna l'opponente Salvatore Ortoleva ad un quarto delle spese del presente giudizio.

Nota — Troppo in lungo andremmo se volessimo commentare punto per punto la riferita decisione della Corte dei conti, nè ce lo permetterebbe l'angustia dello spazio. Dobbiamo pertanto limitarci ad accennare, quasi di volo, le ragioni del nostro dissenso, che avemmo occasione di svolgere ampiamente in apposita memoria difensiva redatta dal nostro studio legale; dolenti di non poter riportare per intiero la Memoria stampata del difensore Avv. *Gino Avezza*, che dobbiamo soltanto riassumere per sommi capi. La prima massima è l'unica in cui conveniamo; nè potrebbe essere altrimenti. La legge è chiara, chiarissima e fa dolorosa meraviglia che l'Amministrazione e chi innanzi la Corte la rappresenta nell'interesse obbiettivo della giustizia, si facciano, in odio dei Contabili – ormai fuori del diritto comune — sostenitori della più evidente illegalità.

Circa la competenza noi continuiamo a ritenere che essa debba per il Magistrato dei conti tenersi strettamente limitata alle partite di conti e non possa mai estendersi oltre i confini di queste e tanto meno alla responsabilità civile dipendente da fatti dolosi altrui. Su questo punto, finchè reggeremo la penna in mano, insisteremo sempre nella fiducia che verrà un giorno, e speriamo presto, in cui anche i Ricevitori del registro ritorneranno sotto il diritto comune e sarà anche per essi uguale la giustizia. Ma, in ogni caso, affatto arbitraria è l'affermazione della Corte che le trasgressioni altrui non abbiano alcuna efficacia di dirimere od attenuare le responsabilità del Contabile. E perchè? Forse perchè ormai nella mente della Corte si è radicata l'idea che i Ricevitori del registro siano una istituzione di càpri espiatori creata per rinsanguare l'erario di tutti i danni che gli siano derivati anche per fatti di altri impiegati, o infedeli o trascurati ma che — fortunati loro! — non hanno cauzione o dòminano in più alte sfere o dipendono da altre più umane Amministrazioni?!

Furono inventati e falsificati mandati per spese di giustizia e furono riscossi. Primi tenuti al risarcimento dei danni sono evidentemente i falsari; e l'Amministrazione non si avvalse neppure della disposizione dell'art. 113 della legge sulle pensioni, e loro riconobbe il diritto alla pensione! In via sussidiaria, come responsabili civilmente, sono tenuti al risarcimento coloro che avevano l'obbligo di vigilanza e di diligenza, e tra questi la responsabilità deve dividersi in ragione della rispettiva colpa. Questi sono principii indiscutibili di diritto comune che nessun tribunale, anche se speciale, può porre in non cale.

Orbene; chi serenamente consideri e coordini le disposizioni ricordate in epigrafe, facilmente si convince che le cautele stabilite

per il servizio delle spese di giustizia sono di due specie: quelle preordinate ad evitare abusi, frodi e falsificazioni e da compiersi dagli uffici giudiziari; e quelle richieste per evitare che il pagamento venga eseguito a persone diverse dai creditori, e da osservarsi dagli agenti pagatori. Come — nel caso che ci occupa — si osservarono dagli uffici giudiziari, dai procuratori del Re, dai procuratori generali le norme all'uopo prescritte? Non sapremmo davvero dirlo, poichè — anche ammesso, e non concesso. che le firme che da essi apparivano apposte nei numerosissimi elementi di controllo, fossero veramente false — è addirittura inconcepibile che proprio sotto gli occhi di funzionari esperti nello scoprir reati e con obbligo tassativo di continua vigilanza, siasi potuto per lo spazio di 8 lunghi anni, compiere liberamente ed impunemente l'enorme lavorio della redazione di ben 6105 mandati di pagamento completamente falsi ed eseguire la falsificazione — alla perfezione — della loro firma nei mandati stessi, nell'elenco di controllo da trasmettersi mensilmente al Ricevitore e nel registro di cui all'art. 160 della tariffa penale, e che mai ed in nessuna delle verifiche da eseguirsi dai Giudici istruttori, Procuratori del Re e Procuratori generali, siasi scoperta la frode. Ma tutti questi funzionari sono invulnerabili e non hanno cauzione; ecco il talismano che li protegge dalla bramosia dell'Amministrazione finanziaria!

Per il Ricevitore del registro la cosa è ben diversa! Egli avrebbe dovuto accertarsi della identità della persona creditrice e se ciò avesse fatto, la frode sarebbesi scoperta. Dunque la colpa è sua se il danno si è verificato! Così ragiona l'Amministrazione e la Corte dei conti non ci trova nulla a ridire.

Non così noi. Innanzi tutto — anche volendo ammettere la colpa del Ricevitore — non può negarsi la trascuranza degli organi di controllo. La responsabilità dell'uno e degli altri dovrebbe pertanto essere discussa in contraddittorio fra di essi e non può assolutamente rimettersi al capriccio dell'Amministrazione scegliere il capro espiatorio e negargli perfino il diritto all'intervento degli altri colpevoli. E ciò ci conferma anzi nell'avviso che fosse incompetente a giudicare la Corte dei conti, appunto perchè taluni di coloro più direttamente coinvolti nella responsabilità civile erano sottratti alla sua giurisdizione, nè si può per un medesimo fatto istituire due distinti giudizi, l'uno innanzi al Magistrato ordinario, l'altro innanzi a quello speciale.

In secondo luogo la legge scritta e la logica escludono l'obbligo del Ricevitore di accertarsi della identità del creditore di spese di giustizia. L'art. 108 delle istruzioni di contabilità demaniale (all'infuori delle quali i Ricevitori non hanno obbligo nè dovere di ricercare altre norme) dispone solo che questi debbano del mandato che verrà loro presentato personalmente dal titolare fare l'esame prescritto ed accertarsi della regolarità e che si uniformino alle disposizioni degli art. 472 a 482 del regolamento di contabilità gene-

rale, che all'art. 475 (l'unico che indichi le modalità da osservarsi nel pagamento dei mandati) prescrive che " gli agenti demaniali esaminino gli ordini e le note delle spese di giustizia col riscontro delle tariffe e quando nulla abbiano da osservare (e nel caso del ricevitore Ortoleva i mandati apparivano perfettamente regolari), vi appongono la loro firma e ne fanno il pagamento contro quietanza dei creditori, data nel modo prescritto coll'art. 439 ".

Dell'obbligo di accertarsi della identità del titolare nemmeno una parola è fatta a riguardo dei Ricevitori. Ben è vero che l'art. 96 del regolamento sulle cancellerie giudiziarie impone in via generica che " i mandati devono essere consegnati dai Cancellieri e pagati dai Ricevitori del registro o dagli ufficiali postali esclusivamente alle persone a favore delle quali sono emessi, o di loro incaricati muniti di regolare procura, che dovrà rimanere allegata al mandato "; ma ciò mon ha alcuna influenza sulla questione che ci occupa, poichè il successivo art. 97 dello stesso regolamento, combinato col precedente art. 94 n. 4, restringe espressamente la responsabilità al riguardo ai soli *ufficiali postali* che trasgredirono l'obbligo di accertarsi che la persona la quale si presenta ad esigere sia la medesima a cui favore fu emesso il mandato.

D'altra parte nelle istruzioni di contabilità demaniale l'Amministrazione riunì tutte le norme cui i Ricevitori del registro debbono attenersi nel disimpegno delle numerose e svariate loro attribuzioni; e se non fece richiamo alla disposizione dell'art. 96 del regolamento per la contabilità delle cancellerie giudiziarie, ciò significa che non la ritenne applicabile al Ricevitori o che, per lo meno, volle questi assolvere dall'obbligo di identificare le persone dei creditori. Ed in ogni caso l'Amministrazione agì saggiamente, poichè a parte la impossibilità più assoluta — che non è al certo d'uopo dimostriamo ai Ricevitori — d'accertarsi della identità dei titolari dei mandati, sarebbe questa una inutile, fastidiosa e vessatoria formalità dal momento che al creditore, ed unicamente a lui il Cancelliere deve consegnare il mandato (art. 96 reg. per le cancellerie giudiziarie), che il titolare personalmente deve presentarlo al Ricevitore (art. 108 istruzioni di contabilità demaniale), e che i mandati stessi debbono essere riscossi personalmente dai privati e dai funzionari cui furono rilasciati (art. 159 tariffa penale). È ovvio quindi che se il Cancelliere si attenne alle prescrizioni che è tenuto ad osservare, e se il privato si uniformò a quanto è dettato nel suo stesso interesse, chi si presenta al Ricevitore in possesso di un mandato di pagamento per spese di giustizia altri non può essere che il creditore. O contravvenne il Cancelliere, e ne sopporti egli il fio; o fu disattento il privato ed imputi a sè il danno risentito. In ogni caso il Ricevitore è e dev'essere estraneo ad ogni responsabilità. D'altra parte non fu già il fatto di aver pagato a persona diversa dalla creditrice che cagionò il danno all'Erario, costringendo l'Amministrazione a nuovo pagamento a mani di chi vi aveva realmente di-

ritto, poichè trattavasi nella specie di simulazione di mandati e di creditori; talchè chiunque, purchè ignoto al Ricevitore e colla testimonianza degli stessi autori del falso — che certamente avevano dei complici — avrebbe potuto riscuotere la somma come titolare del mandato. Ed il danno sarebbesi ugualmente verificato perchè — lo ripetiamo — non dipese dal pagamento a persona diversa, ma dalla falsificazione dei titoli di credito, cui il Ricevitore era completamente estraneo.

Ma la logica, al pari della giustizia, non sempre trionfa; e se il Ricevitore Ortoleva potè sottrarsi alla grave jattura di una condanna per circa 60,000 lire, lo deve non già alla dichiarazione del suo buon diritto, ma ad una questione di procedura ed alla encomiabile resistenza della Corte alle illegali pretese dell'Amministrazione e della Procura, come meglio vedremo nel prossimo fascicolo, ove riporteremo altra decisione nella stessa causa favorevole all'Ortoleva.

Ed intanto i Contabili demaniali — secondo la decisione che annotiamo — si troverebbero costretti ad indagini che nessuna disposizione loro impone e che in pratica non sarebbe possibile effettuare! E l'Amministrazione, anzichè difenderli, è la prima ad attribuir loro la responsabilità anche per fatti altrui, e li getta, mani e piedi legati, alla Corte dei conti, la quale condanna senza misericordia, dando per provato ciò che non è provato affatto, negando ogni attenuante, rifiutando perfino la garanzia del contraddittorio cogli altri colpevoli, e rinunziando anche alla facoltà di limitare la condanna — accordatale dall'art. 67 della legge di contabilità generale — sotto lo specioso pretesto che devesi distinguere tra agenti di riscossione ed ufficiali pubblici stipendiati dallo Stato!

E poi si lamenta il decadimento della carriera demaniale! E come potrebb'essere altrimenti?!

Oh che non ha a venire il giorno del giudizio?!

PARTE SESTA — Cose diverse

Provvedimenti ufficiali

N. 13239 — Impiegati dello Stato — Confronti istruttivi.

Tutti i confronti che siamo andati facendo con i diversi rami delle Amministrazioni dello Stato hanno provato e confermato che la carriera demaniale è la più neglotta, la più umiliata e per inferiorità di stipendi e per eccessivo rigorismo di controlli, e per insopportabili ed inevitabili responsabilità che a nessun'altra incombono, e per ingiustificabile severità nei giudizi direttivi, e per troppo lungo tirocinio gratuito, e per

incertezza nelle condizioni economiche e per inevitabile frequenza di traslocazioni e per la proscrizione dagli uffici direttivi, e per difetto di insegnamenti tecnici, e per più facili attriti, per mille cause insomma, che per il modo illogico, irrazionale ed antiliberale con cui è organizzata la carriera demaniale, influiscono a degradarla, a comprometterla, ad avvilirla.

Un nuovo esempio l'abbiamo ora nell'Amministrazione delle Poste, ove è aperto un concorso a posti di volontario in cui è detto che « i candidati vincitori sono ammessi a seguire in Roma *un corso d'istruzione teorico-pratico della durata di tre mesi* » e che « *il primo terzo di coloro che saranno nominati volontari potrà aver la nomina a vice-segretario dopo circa* **sei mesi** *di volontariato gratuito, l'altro terzo dopo* **un anno** *e l'ultimo terzo dovrà probabilmente continuare il volontariato per un altro anno circa, colla* **indennità annua di L. 1000** ».

Oramai in tutte le Amministrazioni, il tirocinio è breve e retribuito e si provvede, come già nelle Gabelle, ad insegnamenti tecnici.

Soltanto la carriera demaniale, benemerita quanto altre, intenta più che qualunque altra a materie svariate e scientifiche, rimane indietro a tutte sotto tutti i rapporti!

Questo stato di umiliazione non può e non deve più durare. Scomparsi gli ostacoli delle ostinate resistenze di Ministri e sotto Ministri, ora col nuovo Ministero liberale è venuto il tempo di operare per far trionfare le più larghe proposte che da tanto tempo furono studiate, preparate e desiderate dall'egregio Direttore Generale Comm. Solinas, il quale saprà bene approfittarne per allargare le riforme e dar soddisfazione ai voti del personale demaniale conformi ai più elementari dettami di giustizia. Lo speriamo!

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13240 — Sig. avv. **A. N.** n. 1489 — 1° Registro — *Tassa a debito* — *Revisione* — (art. 144 T. U. Reg.) — Essendo con la sentenza le spese poste a carico della massa dividenda e non conseguendo la parte povera oltre il sestuplo questa nulla deve corrispondere, e le altre parti condividenti devono pagare le loro quote rispettive, ma non quella della parte povera.

2° Registro — *Colonia* — (art. 43 tar.) — Se si tratta di puro contratto verbale di colonia non vi è necessità di scritto nè obbligo di denunzia.

G. Avezza, *Direttore.*

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13241 — Tasse — Credito fondiario — Abbonamento alle tasse — Compensi — Scioglimento del mutuo — Inadempimento — Espropriazione — Aggiudicazione - Quarto delle quote — Termine — (Art. 1 L. 4 giugno 1896 n. 183 — Art. 27 nn. 19 a 21 T. U. Bollo).

L'aggiudicazione definitiva nella espropriazione da parte del Credito fondiario a carico del mutuatario inadempiente, come quella che risolve il mutuo, segna il termine al compito del quarto delle quote di abbonamento spettante alla Finanza dello Stato — (Cass. Roma, 2-20 ottobre 1903 — Finanze c. Banco di Sicilia — Basile *Pres.* - Ortone *Est.*).

La Corte Suprema osserva, che giusta l'articolo 8 del testo unico delle leggi sul credito fondiario 22 febbraio 1885 l'Istituto, in caso di ritardato pagamento, anche di una sola parte del suo credito scaduto, può chiedere immediatamente il pagamento integrale di ogni somma a lui dovuta.

D'altro lato il debitore è sempre in facoltà di liberarsi anticipatamente di tutto o parte del suo debito corrispondendo all'Istituto ed all'Erario i compensi stabiliti.

Però dei compensi stabiliti, quello per conto dell'Erario, nel caso di anticipata restituzione di tutta la parte di capitale ancora dovuta, si restringe al quarto della somma delle restanti quote normali di abbonamento pagate in una sola volta congiuntamente al capitale restituito.

E lo stesso compenso del quarto è anche dovuto in tutti i casi in cui per inadempimento del contratto od altra causa qualunque, l'Istituto trovisi in diritto di ripetere l'immediato rimborso del suo credito (articolo precitato cap. 6).

Ma se nell'applicare la legge non si può attribuire altro senso che quello fatto palese dal proprio significato delle parole secondo la connessione di esse e la intenzione del legislatore; siccome il trovarsi in diritto di ripetere l'immediato rimborso del proprio credito, certamente non equivale ad averlo incassato già; — deve dirsi, — che le quote normali annuali di abbonamento cessano tosto che per l'Istituto si verifica la prima, e non soltanto quando pur si verifichi la seconda delle accennate condizioni, che per la liquidazione dei compensi erariali il

caso dell'espropriazione nel quale l'Istituto si trova in diritto di ripetere l'immediato rimborso del mutuo (art. 2090 cod. civ.) è perfettamente equiparato à quello della restituzione anticipata.

Invero il mutuo fondiario si risolve di diritto colla mora del debitore, e di fatto colla vendita definitiva (art. 8 precitato, legge 22 febbraio 1885, art. 2012, 2090 cod. civ.), e non soltanto con il pagamento od il deposito del terzo.

Le quote di abbonamento per i compensi erariali seguono il corso degli interessi e delle quote di ammortamento se il mutuo si svolge normalmente, se si adempie il contratto; ma quote di ammortamento non possono essere dovute più, dopo la vendita definitiva e l'apertura del giudizio di graduazione (arg. dagli art. 1236, 2012, 2090 cod. civ., articolo 8 L. 22 febbraio 1885, art. 1, 2, 3, L. 4 giugno 1896).

L'aggiudicazione è definitiva, ancorchè il compratore non paghi il prezzo, poichè i beni vengono rivenduti, ma a spese e rischio di lui (art. 682, 689, cod. proc. civ.).

Tanto è confermato dall'art. 23 lettera f. della legge 22 febbraio 1885, che ingiunge al compratore di pagare il prezzo nei 20 giorni della vendita definitiva, senza attendere il proseguimento della graduazione.

Non dalla facoltà concessa all'aggindicatario o al compratore dell'immobile già aggiudicato all'Istituto, si può indurre, che il mutuo non si risolva di diritto e di fatto col mutuatario, che, per non avere atteso ai fatti, viene espropriato.

L'art. 26 della Legge 4 giugno 1896 con disporre, che nel caso di più lotti e più aggiudicatarii, se alcuno di questi intende di approfittare del mutuo, l'istituto ha facoltà di consentirlo, e in tal caso i diritti erariali vanno ripartiti in proporzione fra la parte del mutuo che viene estinta e quella che continua, e per la parte che viene estinta sarà riscosso il quarto dei diritti erariali; non deroga al precitato capoverso 6 articolo 8, poichè non dispone, contrariamente a detto capoverso, che i diritti erariali si debbano corrispondere nella loro interezza finchè l'Istituto non abbia incassato la parte del mutuo che non continua.

Osservò la Finanza, che i compensi erariali sieno stabiliti anche per la emissione e circolazione delle cartelle fondiarie, e siccome il rimborso di queste a termini dell'articolo 36 del regolamento 24 luglio 1885 non può avvenire se non all'incasso effettivo del mutuo, così i compensi stessi debbono durare fino alla estinzione reale del debito. Ma il contrario invece si argomenta da detto articolo medesimo il quale prescrive, che al principio di ciascun semestre si devono rimborsare tante cartelle fondiarie, quante corrispondono all'ammontare delle quote di ammortamento dovute (anche quando non sieno state realmente pagate dai debitori nel semestre antecedente), aggiunti: primo - l'importo di quanto

altro risulta versato in numerario nel semestre medesimo per restituzione anticipata di capitale considerando come restituzione anticipata di capitale le somme ricuperate a conto capitale nei procedimenti di espropriazione, anche nel caso in cui l'Istituto diventi in seguito a definitiva aggiudicazione, proprietario degli immobili espropriati; secondo - l'importo delle perdite sofferte. La Corte Catanese diversamente decidendo incorse nelle violazioni di legge che il ricorso le ha addebitato, e la denunziata sua sentenza non può sfuggire al chiesto annullamento.

Per questi motivi, cassa la denunziata sentenza 7-20 febbraio 1903 della Corte d'appello di Catania, ordina la restituzione del deposito, rinvia la causa alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio.

NOTA — Conveniamo pienamente nella sentenza surriportata, poichè è evidente che per la espropriazione ed aggiudicazione dei beni vincolati pel mutuo cessa il mutuo per far luogo ad un credito del prezzo d'aggiudicazione.

Risoluzioni ufficiali

N. 13242 — TASSE DI BOLLO — LICENZE PER FINITA LOCAZIONE — CITAZIONE PER CONVALIDA — (Art. 5 legge 24 dicembre 1896, n. 547 — Art. 19 nn. 1 e 11 T. U. Bollo 4 luglio 1897, n. 414 — Norm. 37 del 6 giugno 1903 del *Boll. Uff. Dem.*).

L'articolo 5 della Legge 24 dicembre 1896, n. 547 sulle licenze per rilascio di beni immobili per finita locazione dispone, *che nel caso in cui l'affitto annuo degli immobili dei quali è intimata la licenza, non ecceda la somma di lire trecento per tutta la durata della locazione, o quando trattisi di terreni non superiori ai tre ettari, la citazione avrà luogo dinanzi i Conciliatori per biglietto in carta libera, ed in carta bollata da centesimi cinquanta dinanzi ai Pretori.*

In relazione a questo articolo è stato sollevato il dubbio, se la riduzione della tassa di bollo a cent. 50, consentita dallo stesso articolo per le citazioni per convalida delle licenze, da farsi avanti ai Pretori, si estenda anche a quelle riguardanti gli affitti eccedenti le lire trecento, e le mezzadrie o colonie di terreni superiori ai tre ettari.

Avuto riguardo ai precedenti parlamentari della summentovata legge, d'accordo col Ministero di Grazia e Giustizia, è stato in proposito considerato che, nel concetto della legge medesima, che ha introdotto un procedimento speditivo per il rilascio di tutti indistintamente i beni immobili, allorchè ne sia finita la locazione, mezzadria o colonia, si è anche voluto diminuire le spese per tasse di bollo a favore dei meno abbienti; e che quindi non vi è ragione di estendere la riduzione della

tassa di bollo a cent. 50, agli atti di licenza per gli affitti, mezzadrie e colonie eccedenti i limiti previsti dal detto art. 5.

Pertanto, come ha convenuto il prefato Dicastero, per le citazioni per convalida delle licenze anzidette, fatte avanti ai Conciliatori ed ai Pretori, dovranno osservarsi le norme seguenti:

1º Le licenze pel rilascio di beni immobili per *finita locazione*, nel caso che l'affitto annuo degli immobili dei quali è intimata la licenza non ecceda la somma di lire trecento per tutta la durata della locazione, si possono scrivere in carta libera, trattandosi di azioni che, a termini dell'art. 1 della citata legge, sono di competenza dei Conciliatori.

2º Le licenze per *finita mezzadria o colonia*, relative a terreni non superiori a tre ettari, e demandate, siccome implicanti azioni sottratte alla competenza dei Conciliatori, all'esclusiva competenza dei Pretori, giusta la massima accolta dalla Corte di Cassazione di Roma con sentenza 22 marzo 1901, in causa Duranti contro Laurigi, si devono redigere sulla carta bollata da cent. 50.

3º In tutti gli altri casi, per le licenze relative ad affitti, a mezzadrie o colonie occorre far uso della carta bollata da lire 2, ai sensi dell'art. 19, n. 31, della legge 4 luglio 1897, n. 414.

Le Intendenze di finanza, gli Ispettori Demaniali ed i Ricevitori del Registro cureranno, nei limiti delle loro rispettive attribuzioni, l'osservanza delle norme anzidette.

PARTE TERZA — Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 12243 — Testamento segreto — Disposizione a favore di chi lo scrisse — Conferma (Art. 772 cod. civ.).

La declaratoria generica scritta sopra una busta di contenersi in essa le ultime volontà dello scrivente non può tener luogo di quella approvazione della disposizione beneficante colui che il testamento ha vergato, che deve risultare in modo singolo e speciale per la disposizione di cui è caso.

Del pari non equivale alla richiesta approvazione la dichiarazione fatta dal testatore al notaro in occasione della consegna del testamento, che il plico medesimo rimesso contiene un codicillo al suo testamento segreto scritto da altri, sottoscritto e datato da esso testatore — (App. Torino, 16 maggio 1903 — Laurent c. Christillin — Bolognini *Pres.* - Prato *Est.*).

La risoluzione della controversia dipende dal decidere se, date le circostanze di fatto che furono sopra enunciate e sulle quali non vi è contrasto tra le parti, si possa, o pur no, agli effetti dell'art. 772 cod. civ., considerare come intervenuta a favore del codicillo 12 agosto 1900 quell'approvazione del testatore, da esso articolo contemplata che vale a sanarne la nullità.

La disposizione del menzionato articolo, per cui è caduca ogni liberalità fatta a colui che abbia scritto di suo pugno il testamento, non è che la affermazione del principio già introdotto ai tempi del diritto romano dal Senatus-consulto Liboniano col quale si stabiliva la pena della legge Cornelia *de falsis* contro coloro i quali, in qualche testamento, o codicillo, si scrivevano essi medesimi eredi o legatari: « Si quis cum alterius testamentum vel codicillos scriberet, legatum sibi sua manu scripserit, proinde tenetur ac si commisisset in legem Corneliam » Dig. lib. XLVIII, tit. X, 15. -- « Senatus-consulto, et edicto divi Claudii prohibitum est eos, qui ad scribenda testamenta adhibentur, quamvis dictante testatore, aliquod emolumentum ipsis futurum scribere; et poena legis Cornelia facienti irrogata est » Cod. lib. IX, tit. XXIII, 3.

La sapienza romana non aveva per altro tardato ad ammettere che il rigore di questi precetti dovesse cedere di fronte alla ricognizione fatta dal testatore di quanto era stato scritto: « Plane constitutionibus principalibus cavetur, ut si testator specialiter subscriptione sua declaraverit dictasse servo alicuius, ut domino eius legatum ab heredibus suis daretur, id valere » Dig. lib. XLVIII tit. X, 15, § 1.

Il quale temperamento fu introdotto nei codici moderni, che pure adottarono l'antico divieto, come già era indicato nell'art. 801 del codice sardo; e nell'art. 772 del codice attuale venne sancita bensì la nullità delle disposizioni a favore di chi ebbe a scrivere il testamento segreto, ma ne fu ammessa la sanatoria quando le stesse venissero approvate di mano del testatore o nell'atto della consegna. Lo scopo della legge è di impedire che si possano verificare sorprese di inserzione di disposizioni alle quali il testatore non avesse pensato; l'eccezione apportata alla caducità normale di tali disposizioni va quindi intesa non solo secondo la lettera dell'articolo stesso, ma secondo il suo concetto, nel senso che la sanatoria solo sia ammissibile quando in modo speciale ed espresso si abbia la prova che il testatore lo scritto altrui abbia ratificato.

Per quanto sottili siano state le argomentazioni del Tribunale e del Christillin, non crede la Corte che esse siano bastevoli a dimostrare nella fattispecie una approvazione efficace da parte del defunto Stefano Laurent al testamento che esso Christillin ebbe a redigere. Si volle trovare tale approvazione nelle parole scritte sulla busta del testamento: « volontés d'Etienne Beniamino Laurent », ma la declaratoria generica

scritta sopra una busta di contenersi in essa le ultime volontà dello scrivente non può tener luogo di quella approvazione della disposizione beneficante colui che il testamento ha vergato, che deve risultare in modo singolo e speciale per la disposizione di cui è caso. Non basta che il testatore sapesse che la carta chiusa nella busta contenesse le sue volontà, occorreva per togliere ogni possibilità di sotterfugi che egli mostrasse anche di sapere che vi erano disposizioni a favore della persona che le sue volontà aveva scritte e di volerle tuttavia confermare.

Nel campo delle ipotesi, nel quale la questione di diritto vuole essere discussa senza per nulla intaccare la onorabilità dell'abate Christillin, potrebbe anche succedere che colui che ha avuto l' incarico di scrivere un testamento riesca a inserirvi ad insaputa del testatore una liberalità a suo vantaggio, ed è perciò che la legge ha stabilito che questa in modo speciale fosse dal testatore medesimo approvata. Le pluralità stesse delle volontà state complessivamente dichiarate sulla busta, mediante la parola *volontés* al numero plurale contrasta colla prescrizione della legge che esige una approvazione espressa per la disposizione concernente l'amanuense. Il fatto per ultimo che l'asserita approvazione sarebbe stata impressa sulla semplice busta e neppure sullo stesso foglio di carta nel quale la disposizione all'abate Christillin si conteneva, diminuisce sempre più la garanzia che il defunto Laurent abbia avuta precisa conoscenza di quella disposizione e abbia categoricamente su di esso inteso di far cadere la sua approvazione.

Si potrà obbiettare che il testamento era stato dal Laurent firmato e sia quindi presumibile che lo abbia letto prima di firmarlo, ma l'art. 772 cod. civ. prescrive l'approvazione in modo espresso di mano del testatore, e non può esserne tenuta come equipollente la semplice firma; per altra parte si potrebbe anche soggiungere che, se il Laurent avesse proprio avuto desiderio di approvare il lascito Christillin, come il mentovato articolo gli faceva obbligo, la sede più opportuna per farne constare sarebbe stata di scrivere tale approvazione sullo spazio di carta precedente la apposta sua firma o comunque sullo stesso foglio del codicillo; ma da ciò fare si astenne, e malamente ora si vorrebbe da una generica indicazione di testamento segnata sopra una busta, trarre argomento per l'approvazione esplicita della scrittura entrostante.

Si sostiene ancora dall'appellato che l'approvazione del testatore risulterebbe per un altro verso dalla dichiarazione da lui fatta al notaio Vassoney in occasione della consegna del testamento, che il plico al medesimo rimesso contenesse un codicillo al suo testamento segreto scritto da altri, sottoscritto e datato da esso testatore, ma la mentovata dichiarazione mancherebbe sempre dei caratteri che già si è detto sono necessari per una valida approvazione, tale cioè da togliere ogni dubbio sulla precisa intenzione del testatore di ratificare le disposizioni a fa-

vore di colui che aveva redatto il testamento e non solo di approvare il fatto in genere che un terzo avesse per lui messo in iscritto le sue volontà. L'approvazione in genere di che sovra e quale è stata dichiarata dal Laurent al notaio Vassoney non può sicuramente avere quella concludenza e quella determinazione che dalla legge è richiesta per accertare, come fu sopra avvertito, il suo assentimento a che il redattore del testamento dovesse godere di qualche liberalità. Colla dichiarazione in parola, il Laurent dava a divedere di sapere che il codicillo era stato scritto dal Christillin, ma non esprimeva la precisa volontà, per la quale la legge non ammette sottintesi, di ratificare il lascito a di lui favore; la dichiarazione d'altronde che il Laurent ebbe a fare al notaio Vassoney che nel plico consegnatogli stava il suo testamento ha la sua spiegazione nel fatto ch'essa era dalla legge richiesta a sensi dell'art. 783 cod. civ. per effettuare il deposito di qualsiasi testamento segreto presso di un notaio; con tale dichiarazione, quale si legge nel verbale di deposito 12 agosto 1900, esso Laurent evidentemente non mirava a dare un'approvazione alle disposizioni a favore del Christillin, ma unicamente a soddisfare il voto della legge agli effetti del suaccennato articolo.

Si tratta di disposizioni dettate dal legislatore per garantire che il testamento sia la ripetizione fedele ed esatta delle volontà del testatore, e nell'indagare se esse siano state osservate, non crede la Corte che si possa procedere con criteri di analogia o con presupposti.

Dove giustamente la legge ha stabilito delle norme rigorose per evitare possibili frodi, è pur compito del magistrato l'esaminare se desse furono rigorosamente osservate, perchè il fine della legge non abbia mai ad essere frustrato, e nelle condizioni della causa attuale sotto nessun aspetto può riconoscersi che sia intervenuta, da parte del Laurent, quell'approvazione formale ed esplicita che il già citato art. 772 cod. civ. rendeva indispensabile. P. q. m. ecc.

Nota — Noi persistiamo nel ritenere che non occorra per la validità della disposizione a favore di chi scrisse il testamento segreto, una approvazione specifica di essa, e più volte avemmo occasione di esprimere le ragioni di questo nostro convincimento (V. n. 12689, 12686, 12362 e quelli ivi richiamati).

Nella specie però concordiamo nelle conclusioni della riportata sentenza, poichè la semplice annotazione sulla busta o la dichiarazione al notaro che il plico contiene il proprio testamento, non ci pare corrisponda in alcun modo alla dichiarazione di conformità delle disposizioni in esso scritte colla volontà del testante; dichiarazione di conformità che può essere secondo noi generica, ma che indubbiamente l'art. 772 richiede sia fatta in modo espresso ed esplicito.

PARTE QUARTA — SISTEMA IPOTECARIO

Decisioni giudiziarie

N. 13244 — IPOTECA — ANNOTAMENTO DI SURROGA — CANCELLAZIONE — CONSENSI — (Art. 1994 cod. civ.).

Per la cancellazione di un'iscrizione ipotecaria stata annotata di surroga non basta il consenso del surrogato, ma occorre eziandio quello del surrogante — (Cass. Torino, 27 luglio 1903 — Maccabruni c. Chiesa — PINELLI *Pres.* - DE AMICIS *Est.*).

Osserva sui cinque mezzi, che presi in esame i sopra trascritti cinque mezzi proposti dal ricorrente Francesco Maccabruni avverso la denunciata sentenza della Corte d'appello di Milano, questo Supremo Consesso ha constatato che realmente sussiste il difetto di motivazione pure ritrovato dal rappresentante del pubblico ministero più specialmente dedotto nel terzo mezzo, fondato sulla violazione dal ricorrente esplicitamente e formalmente opposta degli art. 1994 e 2034 c. c. per la falsa dichiarazione di quietanza fatta dal Chiesa; inquantochè è chiaro che se questi non avesse dichiarato contrariamente a verità, nell'istrumento 8 agosto 1885, rogato dal notaio Brusati, davanti al quale era comparso volontariamente, d'aver avuto e ricevuto prima d'allora dall'Angela Negri la somma di lire 1800 della quale essa era debitrice verso l'odierno ricorrente Francesco Maccabruni in virtù dell'atto 27 marzo 1876, rogato Scarabelli, e così non avesse per l'asserto avuto padamento, del quale rilasciò quietanza, acconsentito a che la stessa Negri potesse anche per terza persona far cancellare totalmente l'iscrizione ipotecaria 26 marzo 1876, nonchè il relativo annotamento a margine, e ciò quantunque effettivamente esso Chiesa nulla avesse dalla Negri ricevuto, certamente il conservatore delle ipoteche non avrebbe poco dopo proceduto alla cancellazione tanto della suddetta iscrizione a favore del Maccabruni, quanto del successivo annotamento a margine stato fatto a favore di esso Chiesa, e ciò tutto (come già aveva osservato il tribunale di Milano nella sopracitata sua sentenza, stata poi riformata colla ora denunciata pronuncia della Corte d'appello della stessa città) ad insaputa del Maccabruni; cosa questa che l'impugnata sentenza non contesta.

Ora della violazione dei sopracitati art. 1994 secondo copoverso e 2034 c. c. accampata dall'odierno ricorrente, la denunciata sentenza non si è punto occupata, e conseguentemente è venuta meno al precetto della motivazione.

Ond'è che a ragione il ricorrente si lagna che: « contro il nitido

ragionamento del tribunale di Milano, basato sul disposto dell'art. 1994 cod. civ. la Corte abbia voluto ritenere che per la surroga (dato si potesse mai parlare di surroga) il nuovo creditore viene sostituito all'originario, il quale scompare, e ciò agli effetti di poterne dedurre che la cancellazione consentita dal solo creditore surrogato valesse a togliere ogni effetto all'iscrizione originaria in cui appunto era stato surrogato, violando così anche il disposto dell'art. 2034 c. civ. ».

Inquantochè, come soggiunge il ricorrente, rettamente la surroga non è equipollente di cessione e in ogni modo improprio ed inaccettabile l'asserto della sentenza impugnata che la sola qualità di cessionario ed il solo consenso del surrogato fosse sufficiente a dar vita ad una cancellazione di due iscrizioni ipotecarie.

Il che d'altronde sarebbe in aperta contraddizione, come pur osserva lo stesso ricorrente, coll'altra premessa posta dalla stessa Corte di merito, che cioè nelle ipoteche contrattuali occorre per la cancellazione l'assenso delle parti contraenti; dappoichè, come si è già osservato, nel caso concreto, giusta quanto ammette la stessa sentenza impugnata, cadendo così in una manifesta ed evidente contraddizione, il solo Chiesa avrebbe consentito a tale cancellazione, non il Francesco Maccabruni, che aveva tutto l'interesse a conservare la sua iscrizione ipotecaria. Contraddizione questa la quale equivale a difetto di motivazione, come è costante giurisprudenza di questa e di tutte le altri Corti di Cassazione per la buona ragione che due motivi contraddittori si elidono vicendevolmente.

P. q. m., cassa la sentenza 11 dicembre 1901 della Corte d'appello di Milano, rinviando ecc.

Nota — Invitiamo i sigg. Notari e Conservatori delle ipoteche a meditare su questa sentenza e sui nuovi orizzonti che con essa si aprono al sistema ipotecario.

Finora nessuno aveva mai dubitato che acconsentendosi senza limitazione dal creditore la surroga nella iscrizione a suo favore ed eseguitosi l'annotamento relativo, il creditore originario più nessuna ingerenza potesse esercitare sulla iscrizione, che per intero e per ogni effetto passa, sia nei rapporti fra i contraenti, sia nei riguardi dei terzi, a favore esclusivo del surrogato. Non potrebbe infatti concepirsi come la stessa iscrizione potesse garantire due crediti distinti e due distinte persone, di cui — inoltre — una dichiara di essere soddisfatta del proprio credito tanto che rinunzia alla garanzia che per esso gli spetta; rinunzia che d'altronde può farsi anche senza aver ricevuto il pagamento, poichè ciascuno è libero di usare della sua proprietà come meglio gli piace.

La Corte parla di cancellazione di due iscrizioni. O noi non abbiamo ben compreso, tanto più che la sentenza non è troppo chiara, e la Corte intese di riferirsi alla cancellazione e dell'iscrizione a favore del primitivo creditore, e dell'annotamento di surroga, come accenna altrove.

Confusione gravissima ed inesplicabile! Il diritto ipotecario del primo iscrivente rimane estinto coll'annotamento di surroga, poichè il diritto del surrogato esclude di necessità quello del surrogante. diremmo quasi per l'impenetrabilità dei corpi che non consentirebbe fosse diversamente.

Rimane dunque il solo annotamento di surroga, il quale sta a significare che è cambiata la persona del creditore. Ma noi non possiamo ammettere in pratica la cancellazione del solo annotamento, quasi che esso fosse una cosa distinta dall'iscrizione e da sè stante. Invero o si intese porre nel nulla definitivamente la iscrizione, e si dovrà di questa — e non del solo subingresso — operare la cancellazione col consenso del surrogato che ne è l'unico titolare; o si volle far rivivere l'iscrizione a favore del primitivo creditore, e tale scopo si dovrà raggiungere o con nuova iscrizione o con nuova surroga, non mai colla radiazione dell'annotamento di subingresso. che verrebbe a far risorgere il diritto del primo iscrivente con effetto retroattivo. Ciò che nel sistema della pubblicità è assolutamente inammissibile.

La decisione della Cassazione di Torino è quindi per noi profondamente errata in diritto, nè ci pare possa valere a giustificarla il fatto di false dichiarazioni delle parti contraenti che non possono avere alcuna efficacia nè influenza di fronte ai terzi che contrattarono sulla fede dei pubblici registri, istituiti appunto a loro garanzia.

Disposizioni ufficiali

N. 13245 — Conservatori delle ipoteche — Esattori delle imposte — Pignoramento presso terzi — Cessione dei diritti — Sentenze di assegnazione — Surroga ipotecaria — Tasse a debito.

Dalla circolare 8 luglio 1903 del Ministero delle finanze (*Boll. Uff. Dem.*, norm. 80 del 21 agosto 1903, riproduciamo quanto più direttamente può interessare i Conservatori delle ipoteche.

« I. L'esattore, che abbia ottenuta sentenza di assegnazione contro il terzo nei casi nei quali è obbligato a promuoverla, ed abbia inoltre agito contro di lui infruttuosamente, in via mobiliare, nella ipotesi che vi sia tenuto, può, ove non sussistano altri beni da colpire di spettanza del contribuente moroso, chiedere, senz'altro, il rimborso a titolo di inesigibilità, dopo aver ceduto alla Finanza tutti i diritti che dalla sentenza di assegnazione derivano surrogando in essi la Finanza medesima.

« II. Se il credito pignorato è assicurato da ipoteca, l'esattore deve, prima della cessione, fare annotare, in margine o in calce della iscrizione, la surrogazione a proprio favore; in caso contrario deve l'esattore stesso curare che sia iscritta, a proprio favore, ipoteca sui beni eventualmente posseduti dal terzo pignorato, in base alla ottenuta sentenza di condanna del terzo se e in quanto la medesima costituisca titolo alla iscrizione ipotecaria, giacchè la giurisprudenza non è concorde sulla questione se e in quali casi le sentenze, nei giudizi di assegnazione, siano titolo valido per la iscrizione della ipoteca giudiziale. Sorgendo, in questo secondo caso, opposizione da parte dei conservatori delle ipoteche, ad eseguire la chiesta iscrizione, basterà che l'esattore dimostri d'averla domandata, salvo alla Intendenza di informare poi il Ministero dei motivi della opposizione.

« In entrambi i casi, le tasse ipotecarie sulle formalità da compiersi debbono essere prenotate a debito, giusta l'art. 13 del regolamento 10 dicembre 1882, n. 1103.

« Il certificato o il duplicato della eseguita intimazione della sentenza di assegnazione, da prodursi, a questi effetti, al Conservatore delle ipoteche, deve essere rilasciato dagli uscieri in carta libera, salvo la prenotazione a debito della relativa tassa di bollo.

« III. La cessione sopra indicata dovrà essere richiesta dall'esattore e risultare da dichiarazione scritta, a pie' della originale sentenza di assegnazione, dalla cancelleria dell'autorità giudiziaria, che pronunciò la sentenza stessa; e dovrà contenere anche un cenno dell'avvenuta annotazione della surrogazione dell'esattore in margine della iscrizione che eventualmente sussistesse, a garanzia del credito verso il terzo, o della eventuale iscrizione accesa, *ex novo*, a cura dell'esattore sui beni di esso terzo, in base alla sentenza di condanna.

La cessione sarà limitata agli effetti della riscossione della sola imposta erariale, compresa nel credito dell'esattore, escluse quindi le sovrimposte, le tasse, gli aggi, le multe e i compensi per gli atti esecutivi e sarà sottoscritta dall'esattore e dal cancelliere. Essa potrà essere formulata nel modo seguente:

L'anno . . . . nella cancelleria del . . . . di . . . . si è presentato il signor . . . . esattore delle imposte dirette del . . . . (comune o consorzio) di

. . . . pel . . . (quinquennio o decennio) . . . . per fare come realmente fa formale cessione, a favore dell'Amministrazione delle imposte dirette, di tutti gli effetti della presente sentenza, resa dal . . . . di . . . nel giudizio tra esso esattore e . . . . dichiarando di surrogare l'Amministrazione stessa in tutti i diritti nascenti da tale giudicato, a termini dell'art. 37 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette approvato con Regio Decreto del 29 giugno 1902 n. 281. La cessione s'intende fatta per gli effetti della riscossione della sola imposta erariale, escluse le sovrimposte e ogni altro cespite come aggi, multe di mora, compensi per atti esecutivi ecc. L'esattore dichiara altresì di aver fatta annotare la surrogazione a proprio favore, in margine della ipoteca iscritta il . . . . N. . . . presso l'ufficio delle ipoteche di . . . . contro . . . . per garanzia del credito del contribuente sig. . . . . verso il terzo pignorato sig. . . . . *ovvero* « l'esattore dichiara di aver accesa, a proprio favore, contro il terzo pignorato sig. . . . . iscrizione ipotecaria presso la conservatoria di . . . . . in data . . . . N. . . . . » *ovvero* « l'esattore dichiara di aver richiesta la iscrizione ipotecaria a proprio favore sui beni del terzo pignorato sig. . . . . ma di non averla potuta ottenere per essersi il conservatore di . . . . . rifiutato di accenderla come risulta da sua nota del . . . . N. . . . . . » *ovvero* « l'esattore dichiara di non aver potuto accendere iscrizione ipotecaria contro il terzo per mancanza di beni immobili di sua proprietà »

(data e firme)

« IV. La dichiarazione di cessione sarà registrata gratuitamente e andrà esente da tasse di bollo siccome fatta nello esclusivo interesse dello Stato.

« La cessione sarà inoltre, a cura del cancelliere, notificata al terzo debitore, per gli effetti di cui all'articolo 1539 del codice civile.

« V. Nei casi contemplati dalle presenti istruzioni, l'esattore unirà alla domanda di rimborso, oltre gli ordinari documenti, anche copia della sentenza di assegnazione e relativa dichiarazione di cessione notificate e il certificato catastale concernente i beni immobili intestati al terzo pignorato. Le Intendenze poi, in occasione dell'esame di tali domande, verificheranno se, presso le competenti Conservatorie, siano state eseguite le formalità di annotazione in margine o di iscrizione sopra indicate e riferiranno al Ministero ogniqualvolta le iscrizioni ipotecarie siano state chieste, ma non eseguite per rifiuto dei Conservatori. Contemporaneamente chiederanno che venga annotata, in margine delle ipoteche accese contro il terzo pignorato ad istanza dell'esattore o di quelle già

preesistenti a garanzia del credito pignorato, la surrogazione dell'Amministrazione delle imposte.

Le Intendenze infine disporranno la iscrizione di tali partite sui campioni demaniali.

PARTE QUINTA — DIRITTO AMMINISTRATIVO

Decisioni della Corte dei Conti

N. 13246 — CONTABILI DEMANIALI — GIUDIZIO SUI CONTI — REVOCAZIONE — TERMINE — DECISIONI DI DISCARICO — NOTIFICAZIONE — (Art. 42, 44, 45 legge 14 agosto 1862, n. 800 sulla istituzione della Corte dei Conti).

Il giudizio sui conti dei contabili dello Stato è definitivo e contro di esso non si può insorgere che per revocazione nelle forme stabilite dalla legge 14 agosto 1862.

Trascorsi i termini per il ricorso in revocazione per falsità di documenti non può ammettersi che valga a far rivivere quei termini la decisione della Corte dei Conti che in giudizio di responsabilità in confronto dello stesso contabile abbia fatto salvo alla Procura generale di provocare la revocazione delle decisioni di discarico se e come per legge.

Il Procuratore generale che interviene all'udienza della Corte dei conti ed a cura del quale sono trasmesse all'Amministrazione ed ai contabili interessati le decisioni della Corte non può invocare la mancanza di notificazione.

Non può quindi ammettersi che a favore dell'Amministrazione sia sempre aperto l'adito al ricorso in revocazione per mancanza di notificazione delle sentenze di discarico — (Corte dei Conti, 26 giugno 1903, in causa c. Ortoleva — BACCELLI *Pres.* - TAMI *Rel.*)

Ritenuto in fatto: Che colle decisioni 7 luglio 1887, 28 giugno 1888, e 28 marzo, 24 ottobre 1889, 5 luglio 1891, 22 giugno 1893, 17 gennaio 1892, 14 febbraio, 4 luglio e 19 dicembre 1895 questa Corte pronunziando sui conti resi dal contabile dell'Ufficio del registro atti giudiziari di Palermo, Salvatore Ortoleva, per gli anni dal 1883 a tutto 1892-1893 lo dichiarò discaricato;

Che successivamente essendo stato scoperto che fra i mandati di spese di giustizia penale pagati dall'Ortoleva dal 1883 sino all'aprile 1890 e da lui versati in Tesoreria come danaro ve ne erano 6105 per un am-

montare di L. 58,562, falsi, ed essendo la falsità stata legalmente accertata mediante sentenza della Corte di Assise di Palermo che condannò un Vice Cancelliere di Tribunale ed altri due addetti alla Cancelleria come autori della falsificazione, la Procura generale presso questa Corte, con nota 25 maggio 1898, chiese alla Corte stessa che nell'occasione in cui avrebbe dovuto esaminare il conto giudiziale 1893-94 reso dal predetto Ricevitore Ortoleva, nel quale conto fra il fondo di cassa erano comprese lire 562.74 di mandati falsi ed al quale inoltre era unito il deconto amministrativo riflettente l'addebito di L. 58,562, ammontare complessivo di mandati falsi, si pronunziasse anche sulla responsabilità derivante da questi pagamenti;

Che, la Corte con sentenza 16 giugno 1898 ritenendo civilmente responsabile il Ricevitore Ortoleva del danno subito dallo erario in L. 58,562 per gli indebiti pagamenti da lui eseguiti come sopra, lo condannò a rimborsare la predetta somma di lire 58,562;

Che contro questa sentenza fece opposizione il Ricevitore Ortoleva, e questa Corte con sentenza 5 maggio 1903 per la considerazione che sussistendo le decisioni di discarico, quella di condanna pel medesimo titolo non poteva essere pronunziata fino a che le prime non fossero revocate, accolse in parte l'opposizione e per l'effetto, riformando la sentenza 16 giugno 1898, dichiarò responsabile il predetto Ortoleva del danno subito dall'erario per gl'indebiti pagamenti di spese di giustizia e ridusse la condanna all'ammontare dei mandati portati a discarico nel conto dell'esercizio 1893-1894 per L. 562.74 cogli interessi relativi, facendo salvo al Procuratore generale di provvedersi in revocazione delle decisioni di discarico sui conti del Ricevitore Ortoleva dal 1883 a tutto l'esercizio 1892-1893 se e come per legge;

Che il Procuratore generale con ricorso notificato il 1° giugno 1903 chiese appunto la revocazione delle decisioni di cui è parola deducendo che per effetto della sentenza 5 maggio 1903, nella quale per la prima volta a suo avviso, la Corte si è pronunziata sul rapporto giuridico-contabile che deve intercedere fra i mandati falsificati ed il conto reso dal Ricevitore del registro in funzione di pagatore delle spese dello Stato, furono, mercè l'annullamento della sentenza 16 giugno 1898, rimesse le cose in pristinum, cioè allo stato in cui si trovavano a quella data, quando la Corte poteva, se credeva, far uso della facoltà di cui nell'art. 45 della legge organica e revocare le decisioni di discarico;

Che in conseguenza essendo così riaperti i termini stabiliti nell'articolo 44 della legge, il Procuratore generale ritiene potersene giovare, ed anche perchè la Corte medesima con la salvezza fattagli gliene ha trasferita la facoltà, essendo poi in ogni caso sempre aperto l'adito al ricorso in revocazione non essendo state notificate le sentenze di discarico:

Che il Ricevitore Ortoleva nella memoria presentata per mezzo del suo procuratore, impugna, punto per punto, queste deduzioni del Procuratore generale;

Considerando in diritto: Che la sentenza 5 maggio 1903 di questa Corte ha ritenuto che il giudizio reso dalla Corte sui conti del Ricevitore Ortoleva essendo definitivo non era possibile insorgere contro il medesimo se non a' termini dell' art. 44 della legge 14 agosto 1862 e nelle forme stabilite dalla legge, e perciò che *quando fu conosciuta la falsità* dei recapiti in base ai quali l' Ortoleva ottenne le quietanze di versamento, dovevano essere revocate le sentenze di discarico;

Che la notizia di queste falsità la Corte l' ebbe nel 25 maggio 1898 colla sopracitata nota della Procura generale;

Che dalla data delle singole decisioni di discarico e dalla data di quella notizia ad oggi sono trascorsi i termini di cui nell'art. 44 della legge 14 agosto 1862.

Che non può ammettersi che per effetto della stessa sentenza 5 maggio 1902 le cose siano state rimesse nello stato in cui si trovavano al giugno 1898 ed i termini riaperti, imperocchè questo assunto non trova fondamento alcuno nella precitata sentenza, nè sarebbe in facoltà della Corte far rivivere quei termini che in favore di una delle parti si sono maturati. Colla salvezza fatta al Procuratore generale e subordinata al se e come per legge, non si intese di pregiudicare affatto la questione che doveva essere esaminata in sede opportuna;

Che nemmeno regge l'osservazione che in ogni caso sia sempre aperto l'adito al ricorso in revocazione, non essendo state notificate le sentenze di discarico, imperocchè per il Procuratore generale che interviene all'adunanza ed a cura del quale sono trasmesse all' Amministrazione ed ai contabili interessati le decisioni della Corte (art. 47 della legge 14 agosto 1862) non può invocarsi la mancanza di notificazione;

Che per le suesposte considerazioni la domanda del Procuratore generale non è ammissibile.

Per questi motivi, non ammette in rito la domanda del Procuratore generale per la revocazione delle decisioni 7 luglio 1887, 28 giugno 1888, 28 marzo e 24 ottobre 1889, 2 luglio 1891, 22 giugno 1893, 17 gennaio, 14 febbraio, 4 luglio, e 19 dicembre 1895, sopra indicate.

Nota — È questa la deliberazione cui accennammo nel precedente fascicolo in nota ad altra decisione nei confronti dello stesso contabile Ortoleva (*Mass.* n. 13238). Se dovemmo censurare nella parte di diritto tale sentenza, dobbiamo invece oggi dare intero il nostro plauso al decreto sopra riferito col quale si fa buon governo della legge e si cancella un precedente che non faceva onore al sentimento di giustizia della Corte dei Conti.

A maggiore esplicazione delle ragioni che suffragano la deliberazione della Corte, crediamo far cosa grata ai nostri lettori riportando le osservazioni, che in confutazione del ricorso in revocazione proposto dalla Procura generale ebbe ad estendere per l' Ortoleva nel nostro studio legale l'avv. GINO AVEZZA.

(Omissis). « Il ricorso del Procuratore generale non può sortire il desiderato effetto perchè inammissibile in rito; e già implicitamente, ma necessariamente lo affermò la stessa Ecc.ma Corte, la quale non credette di valersi della disposizione dell' art. 45 della legge 14 agosto 1862, n. 800 e non promosse d'ufficio la revocazione delle citate decisioni sui conti, lasciandone alla Procura generale l' intera responsabilità.

« Non seguiremo la Procura in tutti gli involuti ragionamenti coi quali tenta di sostenere che non sono ancora decorsi i termini perentori di cui all'art. 44 della ricordata legge; notiamo solo come i faticosi sforzi da essa usati per contorcere la legge siano la prova dell' infondatezza del ricorso e della interna persuasione della stessa Procura di essere su una falsa strada. Invero, trattandosi di decorso di tempo, non sono ammissibili sottigliezze ed opinioni; *dies interpellat pro homine;* si deve constatare, non si può discutere; si tratta di un semplicissimo calcolo di aritmetica la quale non è un opinione, e ben lo sa la Suprema Magistratura dei conti. Va quindi bandito in simil materia ogni vano conato di una laboriosa interpretazione di legge.

« E che siano trascorsi i termini utili per la domanda di revocazione, sarebbe follia negare, solo che si consideri, senza che occorra risalire più innanzi come pur si dovrebbe, che la stessa recente decisione della Corte Ecc.ma del 5 maggio corrente anno constata in fatto che alla Corte medesima pervenne una nota in data 25 maggio 1898 della Procura generale colla quale si informava delle scoperte falsificazioni. A quella data, adunque, era già venuta a notizia della Procura generale, odierna ricorrente, la falsità dei documenti in base ai quali erano state emanate le decisioni di scarico ora impugnate. Ma dal 25 maggio 1898 al 1° giugno 1903, giorno in cui venne notificato all'Ortoleva il ricorso in revocazione di cui trattasi, sono trascorsi non solo i 30 giorni di cui all'ultimo capoverso dell'art. 44 della legge del 1862, ma benanco i 3 anni di cui nella prima parte dell'articolo stesso. Ciò è indiscutibile e conduce alla inevitabile conclusione dell'inammissibilità in rito del prodotto ricorso in revocazione.

« Obbietta la Procura generale che essendosi annullata colla recente decisione del 5 maggio 1903 la precedente sentenza del 16 giugno 1898, con espressa salvezza a favore della Procura di « *provocare la revocazione delle sentenze di scarico, onde procedere ad un nuovo giudizio* sulla responsabilità dell'Ortoleva, è dato inferire che l'ultima decisione 5 mag-

gio corrente, nella parte nella quale ha annullato la decisione precedente, abbia rimesse le cose *in pristinum*, allo stato in cui si trovavano prima della decisione 16 giugno 1898, riaprendo così i termini di cui all'art. 44 della legge per la revocazione delle numerose decisioni (di scarico) sopracitate. » Strana tesi che non sappiamo in quale disposizione o sistema di legge possa trovare fondamento. La riserva non crea i diritti; li salvaguarda solo quando in realtà esistano e siano ancora esperibili.

« Per effetto della decisione 5 maggio 1903 più non esiste la precedente del 16 giugno 1898, e deve anzi ritenersi che mai sia esistita; ma *quod nullum est nullum producit effectum* e sul nulla, su ciò che non è e non è mai stato, non può adagiarsi alcun diritto. Si versa in materia di procedura, garanzia massima concessa alle parti in giudizio e non si può dimenticare che per essa i *termini sono perentori ed improrogabili*, che gli atti introduttivi del giudizio sono *eminentemente formali e non ammettono equipollenti*.

« La legge (art. 42 e 44) richiede un apposito *ricorso in revocazione* (rimedio — è bene notarlo — *straordinario* di impugnazione) e nel lungo periodo di tempo dal 1893, in cui si scoprirono i falsi perpetrati negli uffici giudiziari di Palermo, ad oggi, di ricorsi in revocazione non se ne ha neppure un semplice accenno nè la più lontana traccia; la legge (art. 44 e 45) prescrive termini precisi di 3 anni e di 30 giorni e ne fissa i limiti di decorrenza, e da questi sono trascorsi più di 10 anni. Per quanto ampi possano essere o ritenersi i poteri della Corte dei conti, non sarà mai detto ch'essa possa arrestare il volgere degli anni ed impedire che sia trascorso il tempo che fu.

« Il fatto che la Corte Ecc.ma fece espressa salvezza al Procuratore generale di ricorrere in revocazione non vuol già dire ch'essa abbia inteso trasferire in quest'ultimo, come si esprime il ricorso, una facoltà che neppure la Corte aveva e che infatti non esercitò, nè significa che questa abbia già *a priori* ritenuta l'ammissibilità del ricorso, chè anzi espresse i suoi dubbi al riguardo, facendo bensì col dispositivo della decisione del 5 maggio u. s. salvo al Procuratore generale di provvedersi in revocazione, ma aggiungendo altresì « *se e come per legge* ».

« E poichè appunto la legge più non lo permette, la Corte Ecc.ma dichiarerà inammissibile — ne abbiamo fede — il ricorso in revocazione per essere da molto tempo trascorsi i termini per esso dalla legge perentoriamente fissati.

« Ma la Procura generale non si arrende e — poco fidando nelle sudate argomentazioni già addotte — nota che i termini stabiliti nell'art. 44 della legge del 1862 debbono decorrere dalla notificazione delle decisioni di cui si chiede la revoca, e che non avendo l'Ortoleva notificate all'Amministrazione le decisioni di scarico il termine stesso non

ha mai incominciato a decorrere a suo favore; ed invoca a tal proposito la sentenza della Corte Ecc.ma 19 novembre 1895 in causa De Dominicis.

« Esiste purtroppo tale decisione e con essa si ammise il principio dalla Procura generale oggi invocato; ma se una volta la Corte errò, preoccupata forse dalla gravità dei fatti che erano venuti in luce, non è questa sufficiente ragione per volere che nell'errore persista e forse meglio avrebbe la Procura generale operato nell'interesse della legge non invocando siffatto precedente.

« Ma non sarà d' altra parte male che la Corte Ecc.ma con più maturo esame cancelli il principio antigiuridico allora ammesso, come noi in omaggio alla giustizia e all'equità ci auguriamo, chè *sapientis est mutare consilium*.

« Il termine per la rivocazione scrive il Pasini (*Legge sulla istituzione della Corte dei Conti* § 720) è di tre anni, decorribili per il contabile dal giorno successivo a quello in cui gli fu notificata la decisione contro cui la revocazione è diretta. *Altrettanto però non può dirsi quando la rivocazione venga chiesta dal Procuratore generale,* nel qual caso il termine dei tre anni pare decorrere debba **dal giorno successivo alla data della decisione** *poichè già da questo giorno il Procuratore generale è in grado di conoscere la decisione medesima, della quale non viene a lui mai data notizia* ».

« Potenti argomenti suffragano l' avviso dell' autorevole Consigliere della Corte Ecc.ma, avviso che, del resto, è l'inevitabile corollario del diritto e della logica.

« La notificazione è richiesta — lo dice la parola stessa — allo scopo di rendere noto un atto od un fatto; d'onde deriva che quando l'atto od il fatto stesso risulti in un modo qualsiasi, ma indubbio ed indiscutibile, essere conosciuto dalla parte interessata, ne è onninamente superflua, oziosa la notificazione, la quale costituirebbe una superfetazione, un inutile pleonasmo. Ed infatti questo principio vige ed è quotidianamente applicato anche agli effetti del codice di procedura civile che pure è giustamente in argomento più rigoroso della legge e del regolamento sulla Corte dei Conti, per la quale non si tratta veramente di un ordinario giudizio contenzioso, di vero e proprio contraddittorio, ma dell'esercizio di una funzione di alto controllo.

« Orbene; come può la Procura generale negare di aver cognizione delle decisioni che oggi vorrebbe revocate, se fu essa stessa che le comunicò all'Amministrazione, a mente degli articoli 47 della legge e 17 e 18 del regolamento? Come può sostenere che l'Amministrazione non le conosceva, se ne ebbe formale contezza dalla stessa Procura e se dei risultati di esse dovette tener calcolo a tutti indistintamente gli effetti conseguenziali?

« Procura generale ed Amministrazione conoscevano dunque le decisioni di cui trattasi e col fatto vi fecero incondizionata acquiescenza; la prova di ciò emerge inoppugnabile dal loro stesso operato.

« D'altra parte versa in grave errore la Procura nel richiedere che il contabile debba notificare le decisioni di scarico all'Amministrazione e che questa debba ritenersene legalmente ignara se non ne fu eseguita la notificazione.

« L'Amministrazione è affatto estranea al giudizio di revocazione, ed è opera vana, quindi, l'addurla in causa, perchè secondo la legge e l'interpretazione datane dalla Corte Ecc.ma non spetta ad essa di ricorrere in revocazione, bensì alla Procura generale. Unicamente a quest'ultima, quindi, la pretesa notificazione avrebbe dovuto eseguirsi; ma fu la Procura stessa a comunicare le decisioni di scarico all'Amministrazione per tutti gli effetti che potevano produrre nei reciproci rapporti fra quest'ultima ed il contabile, e sarebbe superlativamente strano che chi ad altri notificò a sensi di legge un atto potesse poi utilmente sostenere di non averne egli stesso cognizione.

« Come se ciò non bastasse le decisioni di scarico contro le quali è diretta la revocazione chiesta dalla Procura generale, furono a questa opposte da lunghissimo tempo, non appena cioè si volle istituire contro l'Ortoleva il giudizio di responsabilità definito colla sentenza 19 giugno 1898 e recentemente colla decisione 5 maggio 1903, ed anche dopo avutane in tal guisa nuova nozione, colla certezza che il contabile intendeva invocarne l'autorità di cosa giudicata, la Procura generale non ne tentò la rivocazione.

« Ora è certamente troppo tardi.

« Per siffatte considerazioni l'Ortoleva confida che la Corte Ecc.ma vorrà dichiarare inammissibile in rito il ricorso in revocazione notificatogli il giorno 1° di giugno 1903.

Disposizioni ufficiali

N. 13247 — Ispettori demaniali — Indennità fissa di giro — Computo dei mesi — (Art. 212 istruzioni generali sul servizio del Tesoro 8 febbraio 1903).

Con circolare 31 luglio 1903 del Segretariato generale (Norm. 79 del *Boll. Uff. Dem.*) si fa presente agli Ispettori demaniali che nel liquidare il prorata delle indennità fisse di giro loro accordate per poi operarne la deduzione dalle indennità di missione, i mesi debbono calcolarsi anzichè per 30 giorni per il numero di giorni di cui siano effettivamente composti. E ciò per effetto dell'art. 212 delle nuove istruzioni generali sul servizio del Tesoro.

PARTE SESTA — Cose diverse

N. 13248 — Atti dell'Associazione Demaniale.

Nella seduta 17 novembre andante del Congresso Nazionale degli impiegati civili tenutosi in Milano, l'egregio Ricevitore Cesare Morelli, Presidente di quel Comitato provinciale, delegato a rappresentare al Congresso l'Associazione demaniale, formulò i seguenti voti:

I. « L'Amministrazione demaniale ha sospeso, da oltre 10 anni, gli esami per Commesso gerente, senza darne avviso.

« I numerosi aspiranti a tale carriera desiderano che si provveda almeno ad un ultimo esame senza riguardo all'età ».

II. « Quelli in carica poi insistono perchè, agli effetti della pensione, sia computato il servizio prestato in tale qualità, conformemente a quanto viene praticato dalle altre Amministrazioni ».

III. « I Commessi privati degli uffici demaniali domandano che si provveda alla stabilità della loro posizione ».

La parte relativa all'anzianità dei commessi gerenti non fu accolta dalla Commissione perchè non si venne a discutere il capitolo delle pensioni.

Quanto prima ulteriori ragguagli.

Bibliografia

N. 13249 — « La legislazione nuova, raccolta e commentata ». — È questo il titolo di un nuovo periodico sorto in quest'anno, diretto dal Prof. Avv. **Alberto Borciani** Deputato al Parlamento, e di cui è redattore responsabile l'avv. **Luigi Lanze** e sono collaboratori le più spiccate personalità del Foro e della Scienza.

Si pubblica in fascicoli mensili di circa 128 pagine ognuno e contiene tutte le leggi, decreti, regolamenti del Regno d'Italia, corredati da obbiettivi commenti desunti dalle discussioni parlamentari, dalle relazioni circolari ed istruzioni ministeriali; illustrati con cenni storici, richiamo alle fonti, raffronti di legislazione comparata. in modo da facilitare lo studio e la interpretazione pratica di tutta la legislazione italiana.

Il periodico contiene inoltre rubriche speciali come decreti e circolari ministeriali, legislazione della Repubblica di S. Marino, Cronaca del movimento legislativo, Bollettino bibliografico di legislazione, ecc. ecc.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13250 — Sig. **A de F.** n. 1255 — Notariato — *Inventario* — *Rappresentanza d'assenti* — *Onorario* — *Responsabilità* — (Art. 72 l. not. — Art. 869 c. p. c. — Art. 978 c. c.) — Tutte le parti interessate all'inventario sono solidalmente tenute verso il notaro, rappresentante di erede assente, al pagamento degli onorari, giusta l'art. 978 c. c. e l'interpretazione datane dalla giurisprudenza (V. Repertorio 1888-96, voc. *Inventario*).

G. Avezza, *Direttore.*

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13251 — Tassa di registro — Vendita immobiliare — Valutazione — Stima — Opposizione — Competenza — Componimento — Accettazione — Termine — Motivazione — (Art. 23, 24, 26, 30, 136 T. U. Reg. — Art. 71, 84, 187 cod. proc. civ.).

L'eccezione d'incompetenza del Tribunale in materia di tassa di registro deve essere proposta prima d'ogni altra istanza o difesa innanzi ai giudici del merito, nè si può pronunziare d'ufficio, nè dedurre per la prima volta in sede di cassazione.

Scaduto il termine prefisso dal Ricevitore al contribuente per accettare il valore proposto dall'ufficio tecnico deve avere il suo corso il giudizio di stima. Nè tale proposta del Ricevitore significa riconoscimento dell'errore, o rinunzia della prima valutazione fatta dallo stesso Ricevitore.

I motivi delle sentenze dei giudici possono essere, sia espliciti, sia impliciti e questi bastano per scagionarle dalla censura di mancanza di motivazione; tanto più se sul punto di controversia non siano state dedotte conclusioni specifiche.

Se al contribuente spetta, prima che sia ultimato il procedimento di stima, il diritto di offrire od accettare aumenti di valore per amichevole componimento, non ne rimane vincolata l'Amministrazione quando sia scaduto il termine imposto con diritto all'accettazione della proposta fatta dall'Amministrazione stessa, la quale è pienamente libera sia di accettare, sia di respingere, sia di discutere o non discutere le proposte del contribuente; nè è tenuta a rendere palesi ai contribuenti le ragioni che la consigliano nei singoli casi a non addivenire al concerto previsto dall'art. 30 della legge di registro — (Cass. Roma, 9-23 settembre 1903 — Finanze c. Ditta Ingegnoli-Ceriani — Pagano *Pres.* - Tivaroni *Est.*).

Sul primo mezzo del ricorso. È indiscutibile che la competenza attribuita dall'articolo 136 della legge sul registro al Tribunale civile nella cui giurisdizione ha sede l'ufficio del registro che ha liquidato la tassa e pena pecuniaria controversa, non è competenza per materia o valore, cioè assoluta, ma è invece competenza per territorio, cioè relativa.

In applicazione pertanto dell'articolo 187 codice procedura civile tale

eccezione deve essere proposta prima d'ogni altra istanza o difesa dinanzi ai giudici del merito, nè si può pronunziare d' ufficio, nè dedurre per la prima volta in sede di cassazione. Cade quindi senz'altro il mezzo in esame con cui si deduce per la prima volta dinanzi a questo Supremo Collegio l'eccezione d'incompetenza del Tribunale di Milano, a conoscere della controversia, come sopra proposta dalla Ditta ricorrente al Tribunale medesimo.

Sul secondo mezzo. La Corte d'appello ritenne che con la lettera 2 novembre 1901 l'ufficio del registro propose alla Ditta Ingegnoli-Ceriani in via di amichevole componimento, di transazione, e non altrimenti, di concordare in lire 600,000 il valore degli stabili di cui trattasi: quale proposta venne meno non essendo stata accettata nel termine prefisso dal Ricevitore stesso; ragione per cui il procedimento di stima dovea seguire, come seguì, il suo corso.

Ora a luce meridiana appare che di tal guisa quella Corte, implicitamente bensì, ma necessariamente, escluse che detta proposta fosse stata fatta altresì in via di riconoscimento dell' errore di valutazione degli stabili incorso dal Ricevitore; quale riconoscimento costituito avrebbe una formale ed irrevocabile rinuncia alla prima valutazione di L. 900,000. Devesi di conseguenza respingere eziandio il secondo mezzo del ricorso, risaputo essendo che i motivi delle sentenze dei giudici del merito possono essere, sia espliciti, sia impliciti e che questi ultimi bastino per scagionarle dalla censura di mancanza di motivazione. D' altronde, ove pure non sussistesse l' indicata motivazione implicita, tuttavia dovrebbesi respingere codesto mezzo, non avendo la Ditta Ingegnoli-Ceriani preso conclusioni speciali sulla subordinata tesi di cui trattasi, ed essendo pur risaputo non potersi censurare per difetto di motivazione una sentenza che non esaminò un punto di controversia quando su questo non furono dedotte conclusioni specifiche.

Sul terzo mezzo. La Corte medesima lungi dal disconoscere « riconobbe » che per l'articolo 30 della legge sul registro, prima che il procedimento di stima sia iniziato o ultimato, si può stabilire di concerto fra l'Amministrazione ed il contribuente il valore da sottoporsi a tassa. Senonchè con giudizio di fatto desunto dal sovrano apprezzamento delle risultanze degli atti, e come tale insindacabile dinanzi al Supremo Collegio affermò: « Che nella specie era mancato l'accordo fra l'Ammini-
« strazione e la Ditta Ingegnoli-Ceriani sul valore di L. 600,000 da
« sottoporsi alla tassa. Imperocchè, non essendosi accettata dalla Ditta
« la propostale transazione nel termine di giorni quattro prefisso nella
« lettera 2 novembre 1901 dell'ufficio di registro, era caduta per fatto
« e colpa della Ditta stessa quella proposta transattiva ed era quindi
« rientrata l'Amministrazione nei suoi diritti, senza che le facesse osta-
« colo il disposto del predetto articolo 30, poichè, sebbene sul finire del

« novembre 1901, quando fu discussa la causa avanti il Tribunale, e la « Ditta accettava la cifra suddetta, non fosse ancora ultimato il proce- « dimento di stima, stava che l'Amministrazione non volle più prestarsi « al concerto quale è voluto da detta disposizione di legge avendo essa « domandato che il Tribunale si dichiarasse incompetente o l'assolvesse; « domande che erano manifestamente l'opposto al concerto ossia all'ac- « cordo voluto dal predetto articolo ».

Nè potrebbesi sostenere che l'Amministrazione non avesse il diritto di sottoporre a termine l'accettazione della sua proposta 2 novembre 1901, una volta che l'esercizio di tale diritto era conforme a ragione ed ai più elementari principii del *jus comune*, applicabile anche in materia di tasse di registro, non essendo stati abrogati, nè esplicitamente, nè implicitamente, dalla legge speciale.

La Corte sarebbe incorsa in un errore giuridico qualora avesse ritenuto che, essendo trascorso inutilmente il termine stabilito nella detta proposta, l'Amministrazione non potesse più oltre concertarsi col contribuente sul valore da sottoporsi a tassa. Ma la Corte ciò non fece. Ritenne invece, da una parte, esattamente un diritto, che l'Amministrazione era tuttavia in piena facoltà di addivenire a quel concerto fino alla ultimazione del procedimento di stima; ritenne, dall'altra, incensurabilmente in fatto, che l'Amministrazione di quella facoltà non aveva creduto di far uso. Donde trasse la pur esatta illazione legale che il procedimento di stima doveva seguire il suo corso. Ora, se il fin qui esposto è al vero conforme, non è dato di comprendere in qual guisa possa imputarsi alla Corte di Milano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 30 più volte menzionato con mancanza di motivazione e contraddizione nei termini. Non è dato di comprendere del pari in qual guisa possa querelarsi la Ditta Ingegnoli-Ceriani di essere stata privata dal magistrato del diritto di addivenire al concerto, previsto dal detto articolo, mentre la Corte tal diritto le riconobbe in modo esplicito, ma rettamente aggiunse che l'Amministrazione aveva a sua volta il diritto di non prestarsi a quel concerto, e che, avendo esercitato cotesto diritto, era venuta meno in virtù di legge la possibilità del proposto concerto e di conseguenza il giudizio di stima doveva proseguire il suo corso.

Non è dato di comprendere in fine da quali disposizioni di legge la Ditta Ingegnoli-Ceriani attinga l'accampato diritto dei contribuenti di obbligare l'Amministrazione a discutere insieme le loro proposte di transazione. L'Amministrazione è sempre pienamente libera sia di accettare, sia di respingere quelle proposte, sia di discuterle, sia di non discuterle; nè è tenuta a rendere palesi ai contribuenti le ragioni che la consigliano nei singoli casi a non addivenire al concerto previsto dall'articolo 30 della legge speciale.

È adunque destituito di fondamento anche il terzo mezzo.

Per questi motivi rigetta il ricorso proposto dalla Ditta Ingegnoli-Ceriani avverso la suindicata sentenza 10-13 maggio 1902 della Corte d'appello di Milano.

Nota — Sono massime che non abbisognano di maggiori spiegazioni, e che sono sostanzialmente comprese in altra sentenza della stessa Corte e dello stesso giorno (V. *Mass.*, n. 13213); onde noi non comprendiamo perchè per lo stesso fatto e per lo stesso fine della controversia siano stati istituiti contemporaneamente due distinti giudizi, con diversa giurisdizione iniziale.

Disposizioni ufficiali

N. 13252 — Tasse di registro e bollo — Figli naturali — Riconoscimento — (Norm. 82 del 5 settembre 1903 del *Boll. Uff. Dem.*).

Il Ministero di Grazia e Giustizia, avendo di recente avuto occasione di riesaminare la questione se il riconoscimento dei figli naturali possa farsi innanzi ai Pretori, ha ritenuto che, con l'abrogazione del n. 44 della tariffa civile del 23 dicembre 1865 n. 2700, in seguito alla legge del 29 giugno 1882, n. 835, non vi sia più alcuna disposizione di legge o di regolamento, in base alla quale possa sostenersi la competenza dei Pretori a ricevere gli atti di riconoscimento di figli naturali.

Per evitare quindi il pericolo che, allo stato attuale della legislazione possa essere eventualmente impugnata la validità degli atti in parola assunti dai Pretori, il prefato Ministero di Grazia e Giustizia ha espresso l'avviso che i Pretori stessi, anche nell'interesse delle parti, debbano astenersi dal ricevere tali atti.

Posto pertanto che sia adottato, come massima, il nuovo criterio suaccennato, che è del resto conforme a qualche recente giudicato di Corte di Cassazione, consegue che rimarrà d'ora innanzi, priva d'applicazione la normale 12 del *Bollettino Demaniale* del 1901, che considerava gli atti in questione unicamente nei rapporti delle disposizioni della legge di Registro, dell'articolo 70 della tariffa annessavi e di quelle della legge di Bollo.

Ad ogni modo, si è creduto conveniente di avvertire quanto sopra, acciocchè la citata Normale non induca nell'opinione che, contrariamente al vero, sia certa ed indiscutibile la competenza dei Pretori a ricevere gli atti di riconoscimento dei figli naturali.

Nota — La recente risoluzione del Ministero di G. G. è del 14

maggio 1902 e fu da noi riprodotta al n. 12853. Il recente giudicàto di Corte di Cassazione, cui si fa cenno nella Normale, crediamo sia quello in data 30 aprile 1901 della Suprema Corte di Palermo, riportato al n. 12411. Ed infine la normale 12 del 1901 che rimane ora abrogata può leggersi nelle *Massime* al n. 12303.

Ai citati numeri 12853 e 12411 e specialmente in quest'ultimo noi avemmo occasione di esprimere il nostro contrario avviso circa la competenza esclusiva dei notari a ricevere gli atti di riconoscimento di figli naturali. In tale avviso persistiamo e per non ripeterci, rimandiamo il lettore a quanto allora scrivemmo.

Tuttavia ci pare che non si possa veramente dire che la Norm. 12 del 1901 rimarrà per i Ricevitori del Registro d'ora innanzi priva di applicazione, poichè se vi saranno pretori che si riterranno competenti a ricevere le dichiarazioni di filiazione naturale, ci sembra che anche dopo la risoluzione del Ministero di Grazia e Giustizia (che è ben lungi dall'essere legge) gli atti di riconoscimento ricevuti da pretori si debbano continuare a ritenere come atti relativi allo stato civile agli effetti delle leggi di bollo e registro.

Che se così non fosse sarebbe piuttosto stato il caso di ammonire quale trattamento dovesse usarsi per l'avvenire agli effetti delle tasse di registro e di bollo agli atti della specie.

Risoluzioni ufficiali

N. 13253 — Tasse di registro e bollo — Perizie giudiziali e stragiudiziali — Verbali di deposito — (Art. 74 T. U. Registro 20 maggio 1897, n. 217 — Art. 36 tariffa 1897 — Art. 132 tariffa 1874 — Art. 2 legge 29 giugno 1882, n. 835 — Art. 19 nn. 31 e 41, 35 n. 2 T. U. Bollo 4 luglio 1897, n. 414 — Norm. 29 del 4 aprile 1903 del *Boll. Uff. Demaniale*).

È occorso di rilevare che qualche ufficio del registro non ha sempre esattamente ottemperato alle disposizioni in vigore circa il trattamento da farsi, in rapporto alla legge di registro, alle perizie giudiziali e stragiudiziali ed ai relativi verbali di deposito nelle cancellerie giudiziarie. A conseguire la necessaria uniformità, si stima perciò opportuno di fare le seguenti avvertenze.

Occorre considerare distintamente le perizie che non sono dalla tariffa annessa alla legge di registro contemplate per una tassa speciale e i verbali di deposito che rientrano nella ipotesi dell'articolo 36 della

stessa tariffa, ove è, fra l'altro, fatta menzione del deposito negli archivi giudiziali.

Quanto a tali verbali, se riguardano perizie giudiziarie, essi sono esenti da registrazione, quali atti del procedimento giudiziale preveduti nell'ultimo capoverso dell'articolo 265 del codice di procedura civile e di cui all'articolo 132 della tariffa annessa al testo unico 13 settembre 1874, n. 2076, essendo stato tale articolo di tariffa abrogato con l'articolo 2 della legge 29 giugno 1882, n. 835.

Se invece trattasi di verbale di deposito relativo a perizia stragiudiziale, esso è soggetto a registrazione in termine fisso, giusta il disposto dell'articolo 36 predetto. In tal caso è da sottoporsi alla registrazione anche l'originale perizia stragiudiziale, per l'uso che se ne fa a' sensi del penultimo capoverso dello art. 74 della legge.

È però d'uopo avvertire, che come questo ministero ha avuto già occasione di dichiarare in casi speciali, non è da confondersi il verbale di giuramento dalla perizia, quando esso non fa punto constare del deposito, col verbale di deposito, e che questo soltanto cade sotto le sanzioni della legge di registro.

È pure da tener presente che la semplice presentazione di una perizia allo scopo di farla confermare con giuramento non importa uso della medesima, non potendosi la detta presentazione equiparare all'iscrizione negli atti delle cancellerie, se la perizia non rimane depositata ma è restituita alle parti. Conseguentemente l'obbligo della preventiva registrazione incombe solo quando la perizia stragiudiziale è depositata nella cancelleria; e quanto al verbale, esso non è soggetto a registrazione se non fa constare del deposito permanente ma della semplice presentazione della perizia da confermarsi con giuramento e quindi restituirsi.

Ben s'intende poi che i verbali di deposito e di giuramento delle perizie sì giudiziali che stragiudiziali, dovranno, quali atti ricevuti da funzionari giudiziari, sempre redigersi nella carta filigranata bollata da L. 2 o da L. 3 secondo che vengano compilati da cancelliere di pretura o di tribunale. Gli stessi verbali però potranno essere scritti di seguito alle perizie, a' sensi dell'articolo 35 n. 2 della legge 4 luglio 1897, n. 414, quando quest'ultime trovinsi compilate sulla carta filigranata e bollata prescritta per i verbali in parola.

N. 13254 — Cancellieri di conciliazioni — Verbali di udienza — Omissione — Contravvenzione — Addebiti — Condono — Competenza — (Art. 19 n. 27 T. U. Bollo).

Il Ministero delle Finanze è l' unico competente a pronunziare sulle istanze dei Cancellieri di Conciliazione con le quali viene chiesto il

condono degli articoli di credito iscritti a loro carico negli uffici del registro per omessa redazione di verbali di udienza in cause contumaciali di valore superiore alle L. 50 — (Ris. del Ministero di G. G. - dal *Giudice Conc.*, 1903, 621).

N. 13255 — Tasse scolastiche — Passaggio da Istituto governativo ad Istituto pareggiato e viceversa.

Con circolare 15 giugno 1903 n. 42 del Ministero della pubblica Istruzione, riportata alla Norm. 70 del 15 luglio 1903 del *Boll. Uff. Dem.* fu riconosciuto non doversi pagare nessuna nuova tassa scolastica dai giovani che passano da istituti secondari governativi ad istituti pareggiati, o da questi a quelli.

N. 13256 — Tasse di bollo — Liberi docenti — Quote d'iscrizione — Quietanze di pagamento — (Art. 20 n. 8 e 22 n. 2, T. U. Bollo).

Circolare 16 luglio 1903 n. 50 del Ministero della pubblica istruzione, pubblicata colla Norm. 77 del 10 agosto 1903 del *Bollettino ufficiale demaniale.*

Il Ministro delle Finanze, presi gli opportuni accordi con quello del Tesoro, ha stabilito che la quietanza rilasciata dagli economi delle Regie Università sui buoni unici per i pagamenti di quote d'iscrizione ai liberi docenti debba essere esentata dalle tasse di bollo poichè i buoni stessi debbono comprendersi fra quelli emessi nelle forme indicate al n. 7 dell'art. 190 delle norme provvisorie per il servizio del Tesoro.

Debbono però andare soggette alla tassa di bollo le quietanze emesse dai singoli liberi docenti aventi diritto alle quote a favore delle casse universitarie.

Nel rendere di ciò consapevoli le SS. LL. per gli opportuni provvedimenti, aggiungo che le quietanze rilasciate dai liberi docenti al momento della percezione delle quote stesse, debbono essere conservate presso codeste segreterie ed esibite agli ispettori demaniali in occasione di verifiche.

N. 13257 — Tasse di registro e bollo — Società cooperative — Elenchi dei soci — (Art. 74 T. U. Registro — Art. 104 tariffa annessa — Art. 19 nn. 15, 21 e 38, 22 n. 32, 23 T. U. Bollo).

Risoluzione 4 settembre 1903 del Ministero delle finanze (dalla *Riv. Giud.*, 1903, 314).

Come è dichiarato con la precedente nota 2 luglio u. s. n. 69821, si

conferma ora che gli esemplari degli elenchi dei soci illimitatamente responsabili delle società cooperative, per le quali non ricorrono simultaneamente le condizioni di tempo, di capitale e di modo previste dall'art. 27 n. 1 della legge di bollo 4 luglio 1897 n. 414 da depositarsi presso la Cancelleria del Tribunale a termini dell' art. 223 del cod. di comm. in quanto siano originali, o si tratti di copie informi, prive di firme autentiche, devono, quali atti non soggetti a tassa di bollo fino dall'origine, assoggettarsi alla tassa di bollo di *cent. 10* per ciascun foglio, anzichè, a quella di lire una, e ciò giusta il combinato disposto dell'art. 22 n. 32 e dell'art. 23 secondo comma della citata legge 4 luglio 1897.

Tali elenchi originali, o copie informi devono assoggettarsi a tassa di registro col diritto fisso di *una lira* a termini dell'art. 74 penultimo capoverso della legge di registro e 104 dell'annessa tariffa in relazione all'uso che degli stessi elenchi vien fatto con la loro presentazione alla cancelleria del Tribunale.

Se invece gli elenchi da depositarsi presso la cancelleria siano debitamente autenticati e muniti di dichiarazione di conformità da parte di chi legalmente rappresenta l'Istituto, in tal caso, come si ebbe a dichiarare con la precedente nota 24 marzo 1903 n. 69821 dovranno essere scritti sulla carta bollata da *due lire* per il primo foglio e da *lira una* per gli intercalari ove occorrono, in applicazione dell' art. 19 n. 21 e 38 della citata legge 4 luglio 1897, rimanendo esente da registrazione per effetto dell'uso della carta di doppio valore per il primo foglio.

Rimane così esclusa in ogni caso l'apposizione della marca da bollo di *lira una* per gli elenchi in discorso.

Gli esemplari dei detti elenchi che fossero destinati per l'inserzione nel foglio degli *Annunzi legali* comunque compilati, dovranno redigersi sopra *carta bollata* da *lira una* a' sensi dell'arti 19 n. 15 della citata legge di bollo.

N. 13258 — Tasse di bollo — Debitori di canoni, censi, livelli — Rinnovazione di titoli — Avvisi — (Art. 19 nn. 1, 27, 31 e 42 — 22 n. 32 T. U. Bollo 4 luglio 1897, n. 414 — Norm. 41 del *Boll. Uff. Dem.*, 1903 — Circ. Direzione generale Fondo culto, 20 aprile 1903, n. 262).

Taluni Ricevitori hanno adottato il sistema di volgere, in forma di citazione, ai debitori di censi, canoni, livelli e prestazioni simili dovute a questa Amministrazione gli inviti sopra moduli stampati oppure manoscritti affinchè si presentino in determinato giorno nello studio di un notaio per rilasciare l'atto ricognitorio delle rendite a termini degli ar-

ticoli 1563 e 2136 del Codice civile, con diffida che mancandovi sarebbe adita in loro confronto l'autorità giudiziaria.

Poichè gli inviti in parola portano, nella maggior parte dei casi, il referto e la sottoscrizione dell'usciere giudiziario a mezzo del quale si è proceduto alla notificazione, è sorto il dubbio se gli inviti stessi debbano equipararsi a vere e propri citazioni, pur non avendo il carattere, la portata ed i requisiti di queste nei sensi degli articoli 132 e seguenti del Codice di procedura civile, e se perciò vadano soggetti alle tassé di bollo prescritte dalla legge 29 giugno 1882, n. 835, in ragione dell'autorità giudiziaria o del Collegio cui è addetto l'usciere.

Essendosi risoluta affermativamente la questione si è stabilito di accordo con la Direzione Generale del demanio e delle tasse che d'ora in poi gli inviti suddetti debbono essere notificati esclusivamente a mezzo dei messi comunali, perchè in tal modo restano esenti da bollo giusta la disposizione contenuta nell'art. 22, n. 32 della relativa legge - testo unico approvato con regio decreto 4 luglio 1897, n. 414 - pur non lasciando di produrre il medesimo effetto che è quello di provare che furono bonariamente invitati i debitori alla rinnovazione del titolo.

Per norma delle Intendenze e dei dipendenti funzionari si porta a loro conoscenza quanto sopra con preghiera di attenersi strettamente alla determinazione adottata, anche per la considerazione che, valendosi dell'opera dell'usciere giudiziario, le tasse di bollo che, come si è ora riconosciuto, sarebbero dovute all'erario ricadrebbero a carico di quest'Amministrazione alla quale poi, per la specialità degli atti, mancherebbe il diritto a pretenderne il rimborso dai debitori intimati.

Si reputa infine opportuno prevenire che sul trattamento da usare agli atti della specie finora compiuti in carta libera a ministero d'usciere la prefata Direzione Generale del demanio si è riservata di impartire direttamente le disposizioni nel senso che non sieno accertati rilievi per tasse di bollo e penali.

Sarà intanto gradito un cenno di ricevimento della presente.

PARTE TERZA — Notariato

Decisioni giudiziarie

N. 13259 — Ipoteca — Iscrizione — Prescrizione — Beni posseduti da terzi — (Art. 1964, 2001, 2029, 2030 cod. civ.).

A riguardo dei beni posseduti dal debitore, l'estinzione per prescrizione dell'ipoteca si compie solo per la prescrizione del credito, e non per la semplice decorrenza trentennaria. Finchè, pertanto, il

credito non è prescritto, l'ipoteca, che altro non rappresenta fuorchè la garanzia di tal credito, ancor sussistente, deve aver vita e dere ritenersi in pieno vigore il diritto di iscriverla.

A riguardo invece dei beni posseduti dai terzi si acquista la prescrizione dell'ipoteca col decorso del trentennio — (Cass. Torino, 23 maggio 1903 — Arcivescovo di Genova c. Vilone — MUSSITA *Pres.* - DE GIULI *Rel.*).

Pienamente fondata è la censura mossa alla sentenza della Corte genovese.

La successione della vedova Lomellini, che aveva beneficato col suo testamento del 28 luglio 1858 il pio Istituto degli artigianelli di un legato di annue lire 2000, si è aperta il 20 agosto di quell'anno sotto l'impero del codice civile albertino.

All'art. 860 di questo codice stava scritto che, oltre all'obbligazione *pro quota* dei singoli eredi gravati di un legato, erano essi pur tenuti *pel tutto* coll' azione ipotecaria sino alla concorrenza del valore degli immobili della eredità loro pervenuta.

Questa ipoteca legale aveva carattere eccezionale, e la relativa azione ipotecaria non era espressamente limitata nel tempo dalla legge, salva la questione di grado, di cui al primo capoverso dell' art. 2211 stesso codice.

Niun dubbio però che anche questa azione, per quanto non limitata nel tempo, dovesse subire la sorte comune a tutte le azioni sia personali, sia reali, quella della prescrizione trentennale di cui all'art. 2397 stesso codice.

Senonchè, l'art. 2397, riprodotto nella sua sostanza dall'art. 2135 cod. civ. it. a riguardo della prescrizione dell'azione ipotecaria, trovava un correttivo nel precedente art. 2301, col quale doveva necessariamente essere posto in relazione, nella stessa guisa che, sotto il codice vigente, per quanto si riferisce alla estinzione delle ipoteche per prescrizione, l'art. 2135 va coordinato all'art. 2030 che ripropose la dizione dell'articolo 2301 del codice albertino.

Se la Corte genovese avesse ben considerate queste disposizioni, avrebbe per certo rilevato che, tanto l' art. 2301, quanto il 2030 dei due codici, annoverando fra i modi di estinzione delle ipoteche anche la prescrizione trentennale, fanno entrambi una essenziale e tipica distinzione fra le ipoteche che gravano i beni posseduti dal debitore e quelle che colpiscono i beni posseduti dai terzi.

A riguardo dei primi l'estinzione per prescrizione dell'ipoteca si compie solo per la prescrizione del credito, e non per la semplice decorrenza trentennaria; a riguardo invece dei secondi si acquista la prescrizione col decorso del trentennio.

Esiste una ragione logica e convincente di questa distinzione stabilita dalla legge.

Il terzo possessore dei beni ipotecati può ignorare le circostanze che intercedono fra creditore e debitore originario; anzi il terzo non è tenuto a verificare queste circostanze; dimodochè il trascorso dei trent'anni vuol' essere per il terzo una valida difesa, un vero *finis metus et periculi*, a meno che un' azione giuridica entro tale periodo di tempo non intervenga a porgergli il dovuto diffidamento.

Ma la cosa muta completamente di aspetto se i beni ipotecati si trovano sempre presso il debitore. In tale evento, egli non deve poter invocare la prescrizione dell'ipoteca di quel credito che tuttora sussiste, perchè egli stesso col fatto suo lo riconosce esistente, sia pel regolare pagamento degli interessi, sia per il soddisfacimento puntuale della prestazione annua, sia per altro modo. Finchè il credito non è prescritto e non potrebbe esserlo se non dal giorno in cui siasi per trent' anni cessato dal riconoscere il diritto del creditore contro il quale la prescrizione è fatta valere (art. 2129 cod. civ. it., 2382 cod. civ. alb.), l'ipoteca, che altro non rappresenta fuorchè la garanzia di tal credito, ancor sussistente, deve aver vita, come deve ritenersi in pieno vigore il diritto di iscriverla.

La Corte d'appello trovandosi di fronte al diritto nell' Istituto degli artigianelli di iscrivere l'ipoteca legale per la facoltà concessa dall' articolo 860 cod. civ. alb., i cui effetti continuarono per l' art. 47 delle disposizioni transitorie anche sotto l'impero del codice vigente; e nello stesso tempo di fronte ad un credito che riconoscevasi dagli eredi della Lomellini per il pagamento interrotto del legato delle lire 2,000 annue sino all'agosto 1897, doveva, applicando i principii sovraesposti al caso che erale sottoposto in esame, necessariamente giungere ad una statuizione contraria a quella adottata. Doveva la Corte riconoscere, come esattamente aveva deciso il tribunale, che pieno diritto aveva nel 1890 l'Istituto degli artigianelli d'iscrivere l'ipoteca pel legato di cui fu onorato, per ciò solo che in tale epoca non erasi verificata la prescrizione del suo credito verso gli eredi Lomellini, tuttora detentori dei beni ipotecati a garanzia del credito stesso.

Disconoscendo per contro, com'essa fece, tali principii, la sentenza merita censura e vuol essere sottoposta a novello esame la causa.

NOTA — Vedasi il numero seguente.

N. 13260 — IPOTECA — ISCRIZIONE — PRESCRIZIONE — RINNOVAZIONE — TERZI POSSESSORI — (Art. 1964, 2001, 2029, 2030 cod. civ.).

Estinta la iscrizione ipotecaria, perchè non rinnovata ai termini

di legge, non può mai l'ipoteca rivivere con nuova iscrizione a danno del terzo possessore, che ebbe a trascrivere il suo acquisto, quand'anche al tempo in cui seguì cotesta trascrizione, l'iscrizione fosse ancora viva per non essere decorso il trentennio.

Il trentennio agli effetti della prescrizione dell'iscrizione ipotecaria a favore del terzo possessore decorre non dal giorno dell'acquisto, ma dalla data della iscrizione o rinnovazione — (Cass. Napoli, 28 maggio 1903 — Coja c. Di Bona e Forgione — SALVATI *Pres.* - CALABRIA *Est.*).

Attesochè sostengasi, col secondo mezzo del ricorso, che la sentenza impugnata erroneamente ebbe a dichiarare prescritta l'ipoteca a favore del ricorrente iscritta il 15 aprile 1868, per non essere stata la iscrizione rinnovata nel trentennio; mentre cotesta mancanza di rinnovazione produce la decadenza dal grado inerente alla medesima, e non la estinzione del dritto d'ipoteca.

Scaduto il termine della rinnovazione, dice il ricorrente, il dritto d'ipoteca sussiste, e quindi può essere questa novellamente inscritta, sol che prende grado dal giorno della nuova formalità, e se non vi sono creditori ipotecarii nello intervallo, permane il grado di origine. Nel rapporto dei terzi possessori la prescrizione potevasi pertanto verificare solamente se fossero decorsi 30 anni dall'acquisto, senza alcuna molestia da parte del creditore ipotecario.

È agevole però scorgere quanto siffatta teorica si allontani dai principii informatori del nostro sistema ipotecario e dalla giurisprudenza di questa e di altre Corti Supreme del Regno, le quali hanno accolta e proclamata la teorica contraria, che ancora una volta vuolsi oggi rifermare.

Estinta invero la iscrizione ipotecaria, perchè non rinnovata ai termini di legge, non può mai l'ipoteca rivivere con nuova iscrizione a danno del terzo possessore, che ebbe a trascrivere il suo acquisto, siccome nella fattispecie è intervenuto. Non importa che al tempo in cui seguì cotesta trascrizione, l'iscrizione era ancora viva per non essere decorso il trentennio, perciocchè, se nei rapporti tra creditori e debitori può l'ipoteca sopravvivere alla mancata rinnovazione di essa, in considerazione del persistente rapporto giuridico fondamentale, da cui ebbe origine l'ipoteca stessa, ben altrimenti devesi concludere rispetto al creditore ed al terzo possessore, fra i quali non v'è altro vincolo che la iscrizione ipotecaria, sicchè, caduta questa, null'altro rimane.

È precisamente cotesto ordine d'idee, che promana dalla disposizione dell'articolo 2001 cod. civ., nel quale è sancito che l'iscrizione conserva l'ipoteca per 30 anni dalla data, e tale effetto cessa, se non è rinnovata prima della scadenza del detto termine.

Indarno si vuol distinguere l'effetto della iscrizione dal diritto d'ipoteca, per inferirne la legittimità della nuova iscrizione. Dal confronto della cennata disposizione con quella degli articoli 1964, 1981, 2006, 2013, e più specialmente con le altre degli articoli 2030 e 2135 dello stesso codice civile, apertamente risulta che il decorrimento del trentennio senza rinnovazione, libera l'immobile a favore dell'acquirente. Laonde mal si appone il ricorrente nel sostenere, come illazione ultima delle sue premesse, che la prescrizione avesse dovuto aver cominciamento dal giorno dell'acquisto fatto dai terzi, mentre è chiaro che la liberazione dell'immobile dall'ipoteca avvenne invece per effetto del trentennio decorso senza rinnovazione.

Per questi motivi, ecc.

Nota — Questa decisione e quella riportata al numero precedente vengono ad avvalorare autorevolmente il modesto nostro avviso enunciato al N. 12875, che cioè se nei riguardi del debitore diretto permane il diritto di iscrivere l'ipoteca fino a che non sia estinta l'obbligazione, nei rapporti invece coi terzi possessori degli immobili l'ipoteca si prescrive in modo assoluto anche colla semplice decorrenza del trentennio dalla data della iscrizione senza che siasi provveduto alla rinnovazione dell'iscrizione stessa.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Decisioni giudiziarie

N. 13261 — Demanio — Controversie giudiziarie — Imposta prediale — Rappresentanza — Ricevitore del Registro — (Art. 138 proc. civ. — Art. 9 regol. 25 giugno 1865 n. 2361).

La domanda di restituzione di indebita tassa prediale deve essere istituita non contro l' Amministrazione del Demanio, ma solamente contro l'Amministrazione delle Imposte dirette, la quale non può essere rappresentata dal Ricevitore del Registro — (Cass. Roma 12 marzo-7 aprile 1903 — Demanio c. Cherchi — Pagano *Pres.* - Pandolfini *Est.*).

(Omissis). **— Ciò premesso, il Supremo Collegio osserva:**

Che il ragionamento posto in campo colla sentenza denunziata, può in sostanza ridursi ai seguenti concetti, cioè: che rispetto all' attore Cherchi fosse indifferente se i suoi poderi fossero entrati a far parte del Demanio pubblico o meno, poichè comunque fosse, l' azione da lui

spiegata è quella di restituzione di ciò che non era tenuto a pagare; che la Direzione delle imposte e catasto nulla avesse a vedere colla domanda libellata, giacchè le sue funzioni si aggirano attorno all'attuazione delle leggi d'imposta sui terreni e fabbricati, alla conservazione del catasto, alla vigilanza sugli agenti di riscossione, ed in genere all'andamento di quei servizii interni, che le sono confidati; che siccome ogni ministero personifica l'Ente Stato in relazione a quella data sfera di azione che gli è stata attribuita, e che ne costituisce il congegno, e nella specie è il ministero delle Finanze il responsabile, tenuto alla restituzione della imposta pagata; così bastava chiamare in giudizio il Ricevitore del registro, il quale in ogni circondario rappresenta l'amministrazione pubblica come nel capoluogo di Provincia vi adempie l'Intendenza di Finanza.

Che in base alle cose ora esposte apparisce indubbio che tanto il Pretore, quanto il Tribunale non hanno punto veduto nel Demanio dello Stato la persona obbligata a pagare la tassa prediale, come colei che, avendo espropriato i terreni, fosse sottentrata nel relativo onere; e nemmeno hanno interpretato la domanda libellata nel senso che il Cherchi si lagnasse di aver pagato quello, che ad altri competeva di eseguire; il tema invece della lite si fece consistere nella domanda di restituzione di quella imposta, che lo Stato non avrebbe avuto più ragione di pretendere, quando i terreni gravati erano serviti alla costruzione della strada nazionale, e con tale destinazione rimasti esenti dal tributo.

Attesochè, partendo da siffatto punto, è facile dedurre come la sentenza denunziata, mentre ammette da un lato il principio che diversi enti con mansioni e personalità spiccate si raggruppino e si svolgano sotto l'organismo complesso dell'Ente Governo; e che le Amministrazioni dello Stato debbano esser chiamate in giudizio nella persona, che le rappresenta sul luogo in cui risiede l'autorità giudiziaria le norme stabilite dal regolamento ai sensi dell'articolo 138 della procedura civile, viene dall'altro ad applicare erroneamente siffatto precetto coll'affermare che il Ricevitore del registro sia il rappresentante in genere del ministero delle Finanze nel circondario. Infatti, se il ministero delle Finanze ramo Demanio e Tasse ha ben distinta la sua personalità di fronte all'altra Amministrazione, ramo Imposte dirette che pur da esso dipende; e se per le disposizioni portate dal real decreto 25 giugno 1865 e dall'altro del 18 marzo 1899 la rappresentanza della prima è solamente concessa al Ricevitore, anzichè quella della seconda, che risiede nella Direzione Generale e negl'Intendenti di Finanza, la conchiusione non può essere altra, che il giudizio per restituzione di tassa non venne contestato col contraddittorio legittimo della pubblica Amministrazione interessata, e perciò vennero ad essere violate le disposizioni di legge, che nel mezzo sono state dal ricorso invocate.

Per siffatte considerazioni, la Corte di Cassazione: in accoglimento del ricorso interposto dalla Amministrazione delle Finanze, ramo Demanio e Tasse, nella rappresentanza come in atti, avverso la sentenza resa dal Tribunale di Nuoro addì 24-25 febbraio 1901, cassa la medesima e rinvia la causa al Tribunale di Sassari perchè proceda a nuovo esame.

Nota — La Corte dice che la chiamata del Ricevitore del registro in giudizio fu perchè si riteneva che egli potesse rappresentare in genere l'Amministrazione pubblica e così anche quella delle Imposte dirette; errore che è evidente. Ma in noi è sorto il dubbio che la chiamata del Ricevitore abbia potuto derivare da che i beni pei quali chiedevasi l'imposta indebitamente pagata erano passati al Demanio; circostanza questa che anche a nostro avviso non mutava la competenza.

PARTE SESTA — Cose diverse

N. 13262 — Voti e speranze.

Da ogni dove continuano a giungerci lettere e cartoline, le quali rispecchiano le apprensioni dei molti che da recenti cambiamenti di Ministeri traggono ragione di temere l'abbandono od un non breve procrastinamento delle tanto attese riforme negli ordinamenti ed organici demaniali. Può dirsi unanime il desiderio dei funzionari del demanio che, rimossi una buona volta gli ostacoli finora frapposti, si riprenda in esame e si sottoponga al voto del Parlamento il vasto disegno di riforme organiche e complesse già predisposto dalla Direzione generale del Demanio sulla base dell'abolizione dell'aggio (v. n. 12503). Nè mancano le trepide manifestazioni di ansia dolorosa di coloro che, ad ovviare se non altro ai danni gravissimi dell'odierno incomportabile stato di cose, vorrebbero affrettata, intanto la revisione dell'attuale classificazione degli uffici di registro, ormai non più rispondente alle sopravvenute modificazioni nel reddito di moltissimi uffici.

Abbiamo motivo di credere di non allontanarci dal vero nel ritenere che sia negl'intendimenti del Direttore Generale Comm. Solinas di far trionfare il primitivo suo disegno di riforme complesse e radicali e non è escluso che siffatto progetto già abbia, nelle sue linee generali, ottenuta l'adesione di massima del Ministro On. Luzzatti.

Pur non dissimulando la nostra giusta impazienza, comune del resto a tutto il personale, di vedere l'Amministrazione demaniale finalmente incamminata nella buona via del miglioramento morale ed economico, già

iniziato dalle altre Amministrazioni e con plebiscitaria manifestazione testè invocato dal solenne Congresso di Milano, non possiamo tuttavia non dimostrarci riluttanti ad accogliere senza esitazione rimaneggiamenti parziali, che, negli espedienti della politica e nei loro effetti pratici possono significare aggiornamento a tempo indeterminato, se non abbandono addirittura di più salutari riforme.

Oggi che per fortuna d'eventi e di persone arride la non infondata speranza di non lontana attuazione dell'intiera compagine delle auspicate riforme complete ed organiche, la revisione della classificazione degli uffici del registro può equivalere od essere interpretata come tacita rinunzia alle maggiori aspirazioni, primissima l'abolizione dell'aggio.

Col favorire ed accettare parziali riforme e momentanei e monchi rimaneggiamenti, inadeguati a guarire o semplicemente anche a lenire i presenti gravi mali, non bisogna pregiudicare il più ed il meglio; dobbiamo invece virilmente insistere per la attuazione pronta e completa di un piano organico di riforme serie e non di semplici palliativi.

Amiamo lusingarci che l'On. Luzzatti, il quale ha saputo acquistarsi meritata popolarità pel provvido suo apostolato a sollievo delle classi meno favorite, non sarà certamente per deludere le legittime ed insieme modeste speranze che in lui hanno riposto i demaniali, affidati dallo splendido suo passato e dalla mai smentita sua aspirazione al bene altrui.

Bibliografia

N. 13263 — Not. **Giovanni Signorile** — IL CONTRATTO DI MATRIMONIO DEGLI UFFICIALI — Guida pratica ad uso dei Notari e degli Ufficiali del Regio Esercito e della Regia Marina, corredata dai R. Decreti relativi ai matrimoni dei militari di truppa e di un formulario degli atti relativi alla legge sui matrimoni degli Ufficiali e di un capitolo sulla tassa di R. M. — Questo semplice cenno del contenuto dell'elegante manualetto del Signorile è già di per sè sufficiente a dimostrare la grande utilità sua. In esso invero i sigg. Notari trovano riunite e coordinate tutte le disposizioni relative al contratto di matrimonio degli ufficiali, ed il loro compito in argomento viene sommamente facilitato da numerose formule per domande, ricorsi, vincoli di immobili e di rendite ecc.

La *Guida* vendesi al prezzo di L. 1,25 presso l'Autore stesso in Saluzzo, via Maghelona n. 4 e noi la raccommandiamo vivamente ai nostri associati.

G. AVEZZA, *Direttore.*

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13264 — Tassa di successione — Erede — Figlio di pronipote — Aliquota della tassa — (Art. 111 a 114 T. U. Reg. 1897).

Per pronipote s'intende il figlio immediato del nipote, ed è a questo applicabile l'art. 111 della tariffa, e non il figlio di pronipote, cui devesi applicare il successivo art. 113 della tariffa annessa al testo unico del 20 maggio 1897 n. 217 — (Cass. Roma, 15 settembre-6 novembre 1903 — Finanze c. Thaon di Revel — Pandolfini *Pres.* - Pianigiani *Est.*).

Giova al proposito in linea di storia aver presente che la prima legge di registro promulgata dopo l'unificazione politica del Regno d'Italia ossia quella del 21 aprile 1862 contemplava in uno stesso articolo della tariffa e assoggettava a identica tassa le trasmissioni, in *mortis causa*, tra fratelli e sorelle, zii e nipoti, prozii e pronipoti (art. 95 n. 32). La successiva legge del 14 luglio 1866 disponeva un eguale trattamento (art. 108), ma la sopravvenuta legge del 19 luglio 1868, fusa poi nel testo unico del 13 settembre 1874, indusse una differenza, sottoponendo le trasmissioni fra zii e nipoti, prozii e pronipoti a una tassa maggiore.

La legge del 22 luglio 1894 lasciò intatte le categorie, elevando solo le aliquote, e finalmente la più recente del 23 gennaio 1902 (tabella A all'art. 3) ha degli zii e nipoti, prozii e pronipoti fatte due categorie diverse, sottoponendo gli ultimi a un'aliquota maggiore d'imposta.

Considerato che a torto si rimprovera il magistrato di merito aver male interpretato la tariffa annessa alla legge di registro, là dove essa determina la quota di tassa di successione dovuta dai pronipoti, giacchè per quanto eruditi e sottili gli argomenti del ricorso, non sono però tali da abbattere i motivi della denunziata sentenza, i quali rispondono alla ragione giuridica e filologica. E di vero se nel comune linguaggio e talora anche in quello del foro vedesi adoperata la voce avo, figlio e nipote nel senso lato, includente, cioè, i lontani ascendenti o discendenti, una tale licenza però non è solita usarsi in rapporto alla voce *pronipote* alla quale viene ordinariamente applicato il significato proprio e ristretto di figli immediati del *nipote*.

E ciò tanto più è da ritenersi in linguaggio fiscale, alieno per natura dalle parole figurate od equivoche, e maggiormente ancora rispetto alla controversa disposizione di legge, nella quale i nipoti sono denominati

in rapporto agli zii ed i pronipoti in relazione ai prozii con senso evidentemente limitato a una sola generazione.

Che se veramente colla voce pronipote il legislatore avesse voluto mirare più lungi, poco gli costava come bene osserva la denunziata sentenza, di aggiungere la espressione « e loro discendenti » che avrebbe tolta ogni incertezza, specialmente trattandosi di un caso, nel quale la questione aveva già fatto apparizione nel campo forense (V. *Ann. G. P. Tosc.* 1857, I, pag. 189, e *Giurispr.* 1870, pag. 632).

Considerato che a torto si tenta cogliere in fallo la sentenza della Corte osservando avere essa ritenuto e dichiarato inutile per la interpretazione della legge odierna lo andare ricercando di essa la genesi e le fonti: perocchè questo disse affatto il Magistrato d'appello, limitandosi ad affermare che reputava inutile nella specie ogni storica ricerca, dove la legge presente era sì chiara, che escludendo ogni dubbio bastava a se stessa. E ad ogni modo pure inoltrando lo sguardo nel passato è dato rapprendere che alla voce « pronipote » mai si accordò in materia finanziaria la larga significazione, che oggi vorrebbesi rivendicarle; al che basti l'esempio della legge sarda del 16 giugno 1625 che conteneva simile disposizione, e alla quale mai si concesse la sfrenata interpretazione, che oggi propugnasi, tanto che il corrispondente testo francese della medesima, riproducendola, la tradusse con la espressione di *oncles et neveux et au deuxième degré* dissipando in tal modo anche l'ombra del dubbio.

Invano poi cerca il ricorrente di migliorare la sua tesi appellandosi al diritto di rappresentazione, siccome quello che avrebbe guidato il legislatore a favorire, oltrechè i figli dei nipoti, anche gli ulteriori discendenti, perocchè, se questo fosse, non si sarebbero cumulati nella stessa disposizione le successioni della linea discendente a quelle della linea ascendente, alla quale non spetta quel diritto, nè vedrebbesi nella successione collaterale men favorito del fratello, il figlio di lui, cui la legge concede l'accennato diritto, che, come sappiamo, pone il rappresentante nel grado e nei diritti del rappresentato. Occorre opportuno inoltre osservare che se fosse vero il concetto del ricorrente nella Tariffa anteriore alla vigente, dove nipoti e pronipoti costituivano una sola classe, sarebbe bastato fosser citati i primi (alla cui denominazione l'uso concesse sempre più larga eccezione) tacendo i pronipoti, che sarebbero andati compresi di necessità fra i discendenti dei nipoti.

Piuttosto è da ritenersi che la legge, nel graduare proporzionalmente la tassa, tenesse conto fino al quinto grado della maggiore o minore prossimità di parentela, della più o meno legittima speranza di succedere, non senza trascurare un presunto maggiore o minore vincolo di affetto fra i collaterali, lo che può in qualche modo spiegare la peggiore condizione dei cugini in rapporto ai pronipoti, gli uni e gli altri genealogicamente di pari grado, ma diversamente ritenuti nella coscienza

e nel sentimento popolare per quanto riguarda intensità di affetto in rapporto al congiunto, alla cui eredità son chiamati.

Giova finalmente moderare il criterio, che in materia d'imposte si vorrebbe imperante, e cioè che debba sempre prevalere la interpretazione clemente, perchè nella specie concreta, come ben disse la denunziata sentenza, trattasi di una forma di eccezione alla legge generale a prò di una classe di cittadini, pei quali si è voluto tener conto di speciali relazioni di famiglia, e in materia di gius singolare tutti sanno che la regola è piuttosto quella della stretta interpretazione.

Considerato che dai sovraespressi ragionamenti consegue essere conforme a giustizia tener ferma la concorde pronunzia dei magistrati del merito.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso spiegato dal Conte Ignazio Thaon di Revel nella sua qualità di tutore dei minori D'Oria Di Ciriè, contro la sentenza della Corte di appello di Torino del 23 marzo 1903.

NOTA — La Suprema Corte invoca la ragione giuridica e filologica, mentre poi ammette che nel comune linguaggio e talora anche in quello del Foro vedonsi adoperate le voci avo, figlio e nipote nel senso lato, includenti, cioè, i lontani ascendenti o *discendenti*, quasi per dare una denominazione propria e segnare la linea discendente da nipoti, comprendente nella denominazione di pronipoti tutte le gradazioni della discendenza, come avviene per quella di cugini sebbene di diversi gradi. In questo senso filologico il pronipote, secondo il Fanfani, " si prende generalmente anche per discendente ".

La Corte esclude ogni, parola figurata od equivoca nel linguaggio del legislatore fiscale, il quale se avesse voluto mirare più lungi poco gli costava di aggiungere la espressione e " *loro discendenti* " che avrebbe tolta ogni incertezza ".

Noi non possiamo penetrare nel pensiero del legislatore più addentro di quanto consentono le parole con le quali espresse il suo pensiero. Onde si può anche con altrettanta ragione sospettare che il legislatore non credette necessaria alcuna aggiunta perchè sapeva e riteneva che nella denominazione di pronipoti si comprendeva la discendenza.

Dopo tutto, per quanto la risoluzione non risponda all'avviso espresso al n. 13010, siamo lieti che la questione sia stata, comunque, risolta dal Supremo Magistrato.

N. 13265 — TASSA DI PASSAGGIO D'USUFRUTTO — CANONICATI — FUSIONE DI PREBENDE — MASSA GROSSA — BENEFIZI DISTINTI — (Art. 5, 72, 80, T. U. Reg.).

La fusione di prebende canonicali in virtù di costituzione pontificia e la formazione di una massa comune destinata alle distribuzioni corali quotidiane non fanno perdere ai beni originariamente dotalizi dei singoli benefizi la natura prebendale, non potendo esistere Canonicato senza prebenda.

Per la presa di possesso di canonicati le cui prebende siano state fuse in massa comune è dovuta la tassa di passaggio d'usufrutto — (Cass. Roma, 23 settembre-27 ottobre 1903 — Finanze c. Valdarchi e Benedetti — PANDOLFINI *Pres.* - GIORDANI *Est.).*

Considerato che i canonici Benedetti e Valdarchi col loro ricorso deducono, che la Corte di appello di Ancona incorse in flagranti contradizioni, equivalenti a difetti di motivazione, e violò i più elementari principii di diritto e le disposizioni di legge riguardanti il benefizio, la prebenda, la massa grossa, la massa piccola per distribuzioni corali quotidiane, l'usufrutto, in ispecie l'usufrutto beneficiario, e la tassa per il trasferimento di tale usufrutto; poichè, dopo aver ammesso un fatto non contestato, che, cioè, il Capitolo di Urbino non ha per ogni insignito un benefizio con prebenda individuale, ma una sola massa comune destinata alle distribuzioni corali quotidiane, e dopo aver riferito il brano della suddetta costituzione pontificia, dal quale risulta che il Papa Sisto IV, per provvedere al servizio del coro, ordinò la completa soppressione ed estinzione delle prebende di quel Capitolo, e la trasformazione di tutti i frutti, redditi e proventi in una massa per distribuzioni quotidiane, la detta Corte di appello, contradicendosi e violando i mentovati principii e disposizioni di legge, dichiarò, che si trattava solo di una fusione di prebende; che tale fusione non importava denaturazione dei beni delle prebende medesime; e che la formazione della massa unica non aveva fatto perdere a quei beni la natura prebendale; mentre, per i fatti ammessi dalla Corte medesima, essa avrebbe dovuto ritenere, che si trattasse non già di una massa grossa, ma di una massa piccola per distribuzioni corali, e che quindi non si dovesse pagare la tassa per il trasferimento di usufrutto.

Considerato, innanzi tutto, che non sussistono le dedotte contradizioni, equivalenti a difetto di motivazione; e che quindi la Corte di Ancona non violò le disposizioni contenute negli articoli 517 n. 2 e 7, 360 n. 6, e 361 n. 2 del cod. di proc. civ.

Imperocchè è vero che quella Corte di appello dichiarò, in fatto, che la Chiesa metropolitana di Urbino dal 1481, cioè dal tempo della suddetta costituzione di Sisto IV, non aveva per ogni insignito un beneficio con prebenda individuale, ma una sola massa comune, divisibile tra i Canonici sotto forma di distribuzioni corali quotidiane, e che così aveva disposto il detto Pontefice con quella costituzione, nello intento

di ravvivare lo zelo per il culto, e la diligenza dei Canonici all'intervento alle sacre funzioni.

È anche vero che la Corte, nelle considerazioni di diritto, osservò, che la costituzione pontificia del 1481, aveva dato luogo ad una fusione delle prebende canonicali; e che tale fusione non aveva fatto perdere ai beni dotalizii la natura prebendale.

Ma è vero altresì che tra le dette dichiarazioni in fatto e osservazioni in diritto non esiste alcuna contradizione, perchè la Corte di merito, interpetrando i fatti da lei ammessi, si convinse, che, nel sopprimere ed estinguere le prebende Canonicali, il Pontefice Sisto IV avesse voluto con quelle prebende costituire una massa grossa.

Non si può quindi parlare di contraddizione tra i fatti ammessi dalla Corte e le interpetrazioni date ai fatti medesimi, ma soltanto è da vedere, se la Corte abbia bene interpretato tali fatti, considerando come grossa la massa formata per il Capitolo di Urbino in forza della citata costituzione pontificia, e se quella massa possa ritenersi come grossa, non ostante che le rendite della medesima sieno divise tra i Canonici sotto la forma di distribuzioni corali quotidiane.

Considerato che la Corte di Ancona giustamente decise, che dovesse riguardarsi come grossa quella formata per il capitolo di Urbino in forza della citata costituzione pontificia del 1481.

Infatti, per giustificare la sua decisione, quella Corte osservò, che non si poteva non considerare come prebendale quella massa, avuto riguardo alla origine dei beni coi quali la medesima fu costituita; e tale osservazione è fondata, non essendovi alcuna disposizione, che togliesse a quei beni la loro originaria natura. Nè ha alcun valore, l'osservazione contraria, che, cioè, il pontefice Sisto IV, parlando delle prebende, con le quali la massa comune si doveva costituire, le dichiarò soppresse ed estinte, perchè con tali parole non volle dire altro, se non che le prebende dovevano ritenersi inesistenti come benefizii individuali, ed acquistare invece un carattere collettivo.

E che sia così, chiaramente apparisce, se si ponga mente, come ben fece la Corte di Ancona, anche allo scopo, per il quale fu costituita con le prebende soppresse una massa unica; poichè, come risulta dalla citata costituzione pontificia del 1481, e dalla istanza, in seguito alla quale quella costituzione fu emanata, il Pontefice Sisto IV, si determinò a disporre la soppressione delle prebende dei singoli canonicati del Capitolo di Urbino, e la fusione delle medesime in un' unica massa, per impedire che il servizio del coro fosse meno trascurato di quel che ora, e costringere i Canonici a essere più diligenti nell'intervenire ai sacri ufficii. In altri termini, quel Pontefice, sopprimendo le singole prebende e trasformandole in un' unica massa, volle punire la negligenza dei Canonici, e impedire che essi godessero le prebende senza adem-

piere i loro doveri; al quale scopo non era punto necessario che si togliesse ai beni prebendali la loro originaria natura.

Queste considerazioni basterebbero esse sole, per dimostrare che bene la Corte di Ancona si appose nel ritenere prebendale, o grossa, la massa unica del Capitolo di Urbino.

Conviene però aggiungere, che tale massa deve considerarsi come grossa, e perciò costituente la dotazione beneficiaria dei singoli Canonicati, anche perchè non si può ammettere che esistano Canonicati, e, molto meno, tutti i Canonicati di un'intero Capitolo, senza dotazione, essendo impossibile, come questo Supremo Collegio dichiarò con la sentenza del 9 gennaio 1890, nella causa tra il demanio ed il Capitolo di Caltanissetta il supporre, che un capitolo possa essere composto di Canonici privi di prebende, o di partecipazione a masse prebendali e solamente partecipanti alle distribuzioni corali.

E se è vero che alcuni ben noti canonisti affermano, che il benefizio non è di essenza del Canonicato, è vero altresì che altri canonisti non meno noti sostengono invece, che, se in un Capitolo non vi sono prebende individuali, o non esiste una massa grossa, cioè un patrimonio beneficiario comune ai singoli canonicati, sono da riguardarsi come prebendali, o dotalizie, le distribuzioni corali quotidiane.

Nè vale opporre in contrario, come fecero alcuni capitoli, in ispecie, quelli delle Basiliche di Roma, che essendo le distribuzioni corali variabili secondo l'intervento dei Canonici alle funzioni del coro, esse rivestano il carattere di una mera retribuzione di servizio; poichè ciò è esatto quando in un Capitolo accanto alle prebende individuali, od alla massa grossa, esista una piccola massa, ma non mai quando non esista nel Capitolo, che un' unica massa, la quale non può non rappresentare la dotazione dei singoli Canonicati, atteso il principio che non esiste canonicato senza prebenda.

A conferma di ciò è utile ricordare, che, in origine, i Canonici nulla possedevano in proprio, ma avevano un trattamento comune; che successivamente in quasi tutti i capitoli i beni comuni furono divisi tra i Canonici; che negli altri Capitoli, nei quali non fu divisa tra i Canonici la massa comune, la medesima rimase come dotazione dei singoli Canonicati; che poi a ravvivare lo zelo dei Canonici nell'adempiere i loro doveri, e principalmente quello di intervenire al coro, si stabilì di premiare i diligenti con aumento di prebenda mediante distribuzioni corali; e che a tal fine il concilio di Trento dispose, che delle rendite della massa patrimoniale comune, detta massa grossa, o, se questa fosse stata disciolta dalle singole prebende, si dovesse prelevare il terzo, per formarne un fondo, detta massa piccola, destinata appunto a retribuire la diligenza dei Canonici nel partecipare giornalmente agli uffici capitolarii; sicchè la massa piccola fu costituita come un supplemento alla

massa prebendale, od alle singole prebende, e non può quindi ammettersi che esista, ove manchino le singole prebende, o la così detta massa grossa.

Nè giova soggiungere che la condizione dell'intervento al coro basta per escludere nei beni costituenti una massa unica il carattere beneficiario, perchè non è vero, che la detta condizione riguardi esclusivamente le masse piccole, e non possa giammai imporsi alle distribuzioni delle masse grosse, o prelevandoli. Basta citare in contrario il fatto, che esistono varii capitoli, come quelli delle Basiliche di Roma, nei quali si hanno masse grosse, e la distribuzione delle relative rendite è sottoposta alla condizione, di cui trattasi. E d'altra parte, non vi è una ragione sufficiente per escludere l'applicabilità di tale condizione alle masse grosse, perchè, data la negligenza dei Canonici, nulla vieta che preventivamente si stabilisca a danno dei negligenti una pena, cioè la perdita della retribuzione beneficiaria loro dovuta, ogni volta che essi non adempiano i loro doveri.

Considerato che la Corte di appello di Ancona, dopo aver ritenuto che la massa unica del capitolo di Urbino si dovesse riguardare come prebendale, o grossa, giustamente dichiarò, che dai due Canonici ricorrenti era dovuta la tassa per trasferimento di usufrutto; poichè, giusta l'articolo 5 del testo unico della legge sulle tasse di registro, approvato col Regio Decreto 20 maggio 1897, le tasse di successione si applicano, per analogia, al trasferimento di usufrutto di beni costituenti le dotazioni dei benefizii e delle cappellanie, e tale trasferimento ha luogo, così nel caso che la dotazione inerente al beneficio sia direttamente posseduta dall'investito del beneficio medesimo, come nel caso che la dotazione sia a lui corrisposta in tante determinate quote di beni, quante sono le prebende riunite nella massa comune.

Considerato che dalle premesse considerazioni segue che la Corte di Ancona neppure violò i principii e le disposizioni di legge circa il befizio, la prebenda, la massa grossa, la massa piccola per distribuzioni corali, l'usufrutto, in ispecie l'usufrutto beneficiario, e la tassa per il trasferimento di tale usufrutto.

Considerato che quindi il ricorso, essendo privo di qualsiasi fondamento, dev'essere respinto.

Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Nota — La chiarezza e la forza convincente degli argomenti della surriportata sentenza non ammettono commenti o spiegazioni.

Risoluzioni ufficiali

N. 13266 — Tassa di registro — Patrocinatori d'ufficio — Pa-

TROCINIO GRATUITO — ONORARI ED INDENNITÀ — QUIETANZE — (Art. 148 n. 20 T. U. Registro 20 maggio 1897, n. 217 — Art. 13 T. U. Bollo 4 luglio 1897, n. 414).

Norm. 25 del 25 marzo 1903 del *Boll. Ufficiale Dem.*

È stato proposto il quesito se siano da considerarsi come ricevute ordinarie, esenti da registrazione, quelle apposte sul registro mod. 69 dai patrocinatori nominati d'ufficio nelle cause riguardanti persone ammesse al gratuito patrocinio, per onorari ed indennità prenotati fra le spese a debito e riscossi nel modo dalla legge stabilito per le spese stesse, anche, nel caso di transazione della lite, giusta quanto dispone l'art. 12 della legge 7 luglio 1901, n. 283.

Sul proposito è da osservare che tali quietanze portano liberazione del Contabile che ha conseguito la riscossione, anzichè della parte tenuta al pagamento delle spese, la quale ha già ottenuto la sua liberazione mediante il rilascio della bolletta staccata dal bollettario mod. 72; e nei rapporti fra il Contabile che deve procedere al riparto delle spese a debito ricuperate e gli aventi diritto, compresi i detti patrocinatori la quietanza di questi ha sempre carattere di *ricevuta ordinaria*, ai sensi dell'art. 13 del testo unico delle leggi sulle tasse di bollo, approvato col R. decreto 4 luglio 1897, n. 414, così che resta esente da registrazione obbligatoria entro termine fisso.

N. 13267 — TASSE DI REGISTRO, BOLLO E NEGOZIAZIONE — SOCIETÀ PER IL COMMERCIO DEGLI AGRUMI — (Art. 2 legge 27 luglio 1903 n. 175 — Art. 228 cod. comm. — Art. 145 T. U. Registro — Art. 27 n. 9, 73 T. U. Bollo — Art. 12 legge modificativa 23 gennaio 1902 n. 25 — V. *Testi Unici* AVEZZA, art. 73 testo di Bollo).

Norm. 87 del 30 settembre 1903 del *Boll. Uff. Dem.*

Ad assicurare l'esatta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2 della legge 27 luglio p. p. n. 175, concernente la produzione e il commercio degli agrumi e dei loro derivati, riportata sotto il n. 75 di questo Bollettino, si stima opportuno di avvertire quanto segue:

Giusta il citato articolo è da ritenere che competa il privilegio della tassa fissa di una lira per la registrazione di tutti gli atti costitutivi di società per azioni fra gli agrumicoltori, che abbiano per oggetto la produzione o il commercio dei loro derivati.

Ove però trattisi di cooperative, sia gli atti costitutivi che quelli di recesso e di ammissione dei soci, rimangono esenti da qualsiasi tassa di registro e di bollo in conformità al disposto dell'articolo 228 del Codice di commercio, riportato nel n. 2 dell'articolo 145 del testo unico

sulle tasse di registro 20 maggio 1897, e nel n. 9 dell'articolo 27 del testo unico sul Bollo 4 luglio 1897 n. 414.

Altre due disposizioni di favore contiene l'articolo in esame. Con la prima esenta dalla tassa di bollo i titoli delle azioni e delle obbligazioni emesse dalle suindicate società, siano esse per azioni ovvero cooperative. Con la seconda riduce al quarto della misura ordinaria la tassa di negoziazione dovuta sulle azioni e sulle obbligazioni delle Società per azioni, di cui al primo comma dello stesso articolo 2, e sulle obbligazioni delle Cooperative anche ivi indicate. La suddetta tassa, per la riduzione al quarto della misura ordinaria, resta quindi dovuta, giusta il combinato disposto degli articoli 73 del testo unico approvato con R. D. 4 luglio 1897, n. 414 e 12 della legge modificativa 23 gennaio 1902, n. 25 (1), in ragione di lire 0,45 per ogni mille lire se trattasi di titoli nominativi e di lire 0.60 per mille se trattasi di titoli al portatore.

Per le azioni delle cooperative è invece dovuta a termini dell'ultimo comma dell'ora citato articolo 12, la tassa di lire 0.60 per cento sul valore nominale di ciascuna azione, da applicarsi sugli effettivi trapassi risultanti dai registri sociali. E s'intende che quest'ultima tassa è applicabile solo in quanto non concorrano gli estremi dell'esenzione condizionale stabilita dal terzo comma dell'articolo 73 del testo unico sul Bollo.

N. 13268 — Tasse di bollo — Citazioni per biglietto — (Art. 133 cod. civ. — Art. 19 n. 1 T. U. Bollo — Art. 21 legge 2 luglio 1903 n. 259. - V. *Massime*, n. 13147).

Risoluzione del Ministero delle Finanze 8 ottobre 1903, comunicata dalla Intendenza di Lecce ai Conciliatori della provincia - dal *Giud. Conc.*, 1903, 673.

Ad opportuna intelligenza e per conveniente norma, qui di seguito si trascrive quanto ha dichiarato il Ministero con dispaccio dell'8 corr.

Di conformità all'avviso manifestato da cotesta Intendenza col foglio controsegnato, si riconosce che con l'attuazione della legge 2 luglio pp. N. 259, sull'ordinamento delle Cancellerie giudiziazie nulla è stato innovato relativamente alle citazioni per biglietto in carta libera da farsi davanti ai Conciliatori, ai sensi dell'art. 133 del cod. proc. civ. e dell'art. 13 della legge 16 giugno 1892 N. 261; e neppure riguardo alle citazioni in carta libera avanti ai Conciliatori per la convalidazione della licenza di finita locazione di beni immobili, contemplate dagli art. 1 e 5 della legge 24 dicembre 1896 N. 347.

(1) V. *Testi Unici* — Avezza, art. 73 testo di bollo.

Difatti con l'art. 21 della citata legge 2 luglio pp., che riproducono in parte la stessa dizione del 1° comma dell'art. 19 N. 1 del testo unico 4 luglio 1897 N. 414, si è voluto unicamente aumentare lo importo della tassa di bollo per gli atti relativi alle cause avanti i giudici Conciliatori di valore non superiore alle L. 50, e precisamente per gli atti che prima dell'attuazione della legge medesima andavano soggetti alla tassa di bollo da cent. 10, ai sensi dello stesso art. 19 N. 1.

Conseguentemente la tassa di bollo stabilita dall'art. 21 della nuova legge non può trovare applicazione per le citazioni per biglietto, e per quelle riguardanti la convalidazione delle licenze per finita locazione, le quali continueranno quindi, come per il passato, ad essere esenti da tasse di bollo.

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13269 — NOTARO — VALIDITÀ DEL CONTRATTO — MANDATO — ASSICURAZIONE DEL NOTARO — COLPA — RESPONSABILITÀ — DANNI — (Art. 70 l. not. 25 maggio 1879, n. 4900 — Art. 1745, 1746 cod. civ.).

Il notaro che, dietro incarico ricevuto dalle parti interessate, abbia assicurato che, nonostante le ipoteche iscritte ed i precetti trascritti sulla casa ricevuta in donazione e da rendersi fondo dotale, la dote costituenda (e l'ipoteca relativa per assicurare la rendita militare) sarebbe stata valida e sicura per la somma effettiva di L. 58,000 nell'atto indicata, è responsabile dei danni derivanti dall'annullamento della donazione, della costituzione della dote e della relativa ipoteca in seguito ad impugnativa dei creditori.

La colpa del notaro consiste: nell'aver preso per base l'estimazione del perito ch'egli poteva facilmente venire a riconoscere esagerata; nell'aver creduto che fosse perento un precetto trascritto sui beni donati laddove non disagevole opera gli sarebbe riuscito il venire ad avere conoscenza dei fatti, dal momento che all'epoca del ricevuto mandato già si dovevano agitare gli atti preliminari all'autorizzazione dell'espropriazione forzata, od almeno stavano deliberandosi dai creditori istanti, che erano a lui cogniti; nel non aver preveduto che i creditori, i quali, per effetto della donazione, della costituzione in dote e della concessione della ipoteca, sarebbero rimasti totalmente perdenti nel giudizio di concorso, usando della più elementare diligenza nella

difesa del loro interesse, avrebbero opposta l'indole fraudolenta di tali convenzioni, domandandone l'annullamento.

L'azione per danni derivanti dall'inadempimento del mandato spetta unicamente allo sposo e non anche alla prole nata dal matrimonio, nè può estendersi anche ai danni morali, i quali vanno esclusi tuttavolta si versi in tema di pura colpa contrattuale.

Non essendo il marito proprietario della dote i danni da risarcirsi non corrispondono alla dimissione del fondo dotale, ma ai frutti del capitale dotale andato perduto, e che il notaro dovrà corrispondere - durante il matrimonio - in quella misura che le varie circostanze di fatto e la considerazione della gratuità del mandato rendono conveniente ed equa (nella specie: L. 1,200 annue) — (App. Torino, 27 giugno 1903 — Fallanca c. Cassinis — Bologнini *Pres.* - Pratis *Est.*).

Attorno al fondamento della domanda del capitano Fallanca per vedere proclamato in tesi il suo diritto a reclamare la refezione dei danni sofferti per la inesecuzione del mandato per parte del notaio Cassinis, e per ottenere affermata la costui responsabilità soggettiva ora trasmessa nei suoi eredi, a prestare l'indennizzo, non vi può essere più dubbio nelle odierne condizioni della lite.

I termini risolutivi della questione erano stati indicati nettamente nelle precedenti pronuncie che acquistarono valore di cosa giudicata, perchè un simile effetto conquistano anche le sentenze di interlocuzione sempre quando, sollevandosi oltre la sfera di semplici provvedimenti di ordine, risolvono un punto controverso, o sulla guida dei principii per tal modo demarcati segnano l'ulteriore campo della disputa da cui le parti non possono discostarsi, tessendo altrimenti la tela del giudizio.

La Corte facendo eco alle saggie considerazioni che determinarono le decisioni del tribunale aveva potuto presagire che allorquando si fosse raccolta una prova convincente della stipulazione del mandato, ed in genere dei fatti tutti, quali venivano dal Fallanca esposti come sostrato delle inoltrate domande, si dovesse scendere alla conclusione che fosse accertata la responsabilità del notaio per non avere messo sull'avviso il mandante, il quale, privo di ogni conoscenza ed esperienza di pratica legale a lui ciecamente si affidava del pericolo al quale si sarebbe avventurato di veder perduta quella dote su cui si fondavano le speranze di un tranquillo avvenire.

Oggi la verità di tutta questa serie di circostanze, in seguito alla prestazione nella precisa formola dedotta dal tribunale del giuramento di ufficio per parte di Fallanca è in modo inoppugnabile stabilita.

Del resto su tale punto ben si può dire che, eliminato rimase ormai

ogni conflitto dopochè gli eredi Cassinis si sarebbero nel presentaneo stadio del giudizio limitati a chiedere soltanto la conferma della sentenza appellata.

Il tribunale, benchè nella unicità del contesto di un'unica formola risolutiva, ha però provveduto sopra un duplice ordine di contestazioni. Ha stabilito sulla questione della sussistenza del diritto in tesi generica a domandare il danno e sulla responsabilità soggettiva del notaio mandatario, come ha statuito in ordine ai criteri da adottarsi nella ricerca e determinazione dei coefficienti del danno risarcibile, e conseguentemente sulla misurazione dell'indennizzo reclamato.

Ora mentre sopra la risoluzione data al secondo ordine di questioni coll'introdotta appellazione sollevano le loro censure padre e figlio Fallanca, in ordine alla declaratoria generica sul dovere di prestare l'indennizzo, gli eredi Cassinis, che vi rimasero soccombenti, non muovono lagno alcuno, limitandosi, non sarà mai soverchio il ripeterlo, a domandare la pura ed integrale conferma della decisione, che si propongono di dimostrare sia stata giusta e giuridica.

Ma volto uno sguardo volenteroso ai documenti di causa, ricordate le circostanze tutte che durante l'energico lavorìo della discussione si sono poste in rilievo, e considerate queste con processo anatomico nelle loro necessarie conseguenze legali in rapporto alla indole del dibattito, si deve venire nella conclusione che per quanto ha tratto alla ragione del capitano Fallanca si raccolgono ormai abili argomenti per delineare la natura e l'entità del danno che egli ha sofferto, ed esistono pure sufficienti elementi per misurare l'estensione delle responsabilità incontrate dal notaio e per tradurre in cifra concreta l'ammontare dell'indennizzo conseguentemente dovuto.

Questa favorevole condizione di cose si è detto sussistere per quanto ha riferimento alla posizione del capitano Fallanca in proprio, perchè in ciò che concerne la condizione del figlio di costui altrimenti corre la bisogna.

Giorgio Amedeo Fallanca che non ha rapporto contrattuale diretto o mediato col notaio che combinò l'atto dotale di sua madre, non dimostra di trovar danno per cui gli spetti verso il notaio stesso diritto a risarcimento.

Egli non ha titolo per assumere in qualsiasi modo l'esercizio degli eventuali diritti di indennizzo che spettino al padre od alla madre sua viventi. Egli non ha ragione di proprietà sulla dote della madre, come non può pretendere la conseguzione dei frutti del relativo capitale, la cui esazione spetterebbe oggi unicamente al padre che dovrebbe impiegarli nei bisogni della famiglia.

Al ristoro del danno riflesso che egli certamente patisce per il mancante vivere agiato di sua famiglia, non può aspirare, imputando al

notaio quella colpa *extra contrattuale* che è causa di obbligazione per norma generale di legge a carico dell'autore di un fatto dannevole, perchè venne già escluso che il notaio stesso debba, fuori delle conseguenze dell'assunto mandato, rispondere dell'esito lagrimevole del contratto concluso, non avendo ricevuto dal suo ministerio di pubblico ufficiale l'obbligo di cerziorarsi preventivamente della capacità giuridica delle parti a disporre liberamente dell'oggetto dedotto in negozio.

Nell'assenza della proposizione di una domanda finale sopra questo punto della lite, occorre, per non incorrere nel vizio di pronunciare oltre il domandato, confermare solo la sentenza dei primi giudici che affermarono non avere ancora il figlio Fallanca stabilita la sussistenza del danno di cui reclama la refezione.

Il capitano Fallanca trova l'origine della responsabilità del notaio nella inesecuzione del mandato accettato di attendere alla costituzione di una dote cauta e sicura per lire 58,000.

Il notaio, come hanno esattamente osservato i primi giudici, non si è dinnanzi alla sposo reso fideiussore della esigibilità della dote, nè mallevadore della sua sussistenza reale, per cui la responsabilità che oggi gli viene affidata debba tradursi inesorabilmente e necessariamente nel dovere di rappresentare il capitale mancante. Tale responsabilità solo si concreta nel dovere di risarcire il danno che il mandante riesca a provare egli abbia risentito per la colpa commessa nell'esecuzione del contratto in quei limiti che la legge civile, per sentimento di equità, doverosamente circoscrive.

Gli eredi Cassinis non sono poi per la natura dell'azione spiegata da Fallanca ed ammessa dai giudicati intervenuti, ricercati perchè il loro autore abbia dato causa o non abbia posto argine ai fatti che determinarono la perdita della dote di Emma Elia.

Dal che ne consegue come esattamente giuridica in tesi sia la proclamazione fatta dal tribunale, quando dichiarò responsabile il fu comm. Gaspare Cassinis di colpa nella esecuzione del mandato, proscrivendo la formola che oggi invano viene dal capitano Fallanca riprodotta, in base alla quale si dovrebbe riconoscere il notaio essere stato causa e quindi responsabile della nullità dell'atto, donde ne dimanerebbe, come prima conseguenza, che i suoi eredi sarebbero in dovere di ricostituire il capitale dotale nella sua integrità.

Senza fondamento l'attore avrebbe in prime cure anche preteso la corresponsione del risarcimento per danni morali, i quali vanno esclusi tuttavolta si versi in tema di pura colpa contrattuale. Come espressamente lo avvisa la legge, se non si verifica un caso di eccezione espressamente previsto, non deve ammettersi a carico della parte inadempiente che il ristoro di quei danni che, rappresentando la perdita sofferta ed il guadagno di cui fu privato l'altro contraente, sono una conseguenza

immediata e diretta dell'inadempimento dell'obbligazione, conseguenza che si poteva al momento del contratto prevedere.

La prestazione del danno morale, che rappresenta un compenso a quelle afflizioni e torture invisibili dell'animo che sofferse la vittima della colpa e del maleficio altrui, e che induce necessariamente la considerazione e la graduabilità dell'elemento intenzionale colpevole o doloso per parte dell'autore del fatto dannevole, non è dovuta nel caso odierno in cui si versa in tema di semplice inesecuzione di contratto, ove non possono escire aggravate le responsabilità della parte inadempiente, estendendole alle conseguenze mediate ed indirette dell'inadempimento della obbligazione neanco nel caso esso derivi da dolo.

Non riescono quindi ammessibili per carenza di pratico effetto gli incombenti di prova che oggi Fallanca ripropone per ampliare e crescere le ragioni del risarcimento, perchè tuttochè quegli si affatichi per dimostrare che essi tendono ad una diversa finalità, e cioè a stabilire maggiori coefficienti del danno materiale, è facile, considerando la natura dei fatti che formano il compendio delle deduzioni, andar persuasi, come ad altro non possano approdare se non a porre in evidenza i disagi, le sofferenze, le umiliazioni che hanno intristito la vita famigliare dei Fallanca dopo il rovescio di fortuna patito, circostanze che potrebbero soltanto servire di base alla liquidazione del danno morale.

Che se nella proposta inchiesta si fa un qualche accenno a perdite materiali, quali quelle della rinuncia allo stipendio durante l'aspettativa in cui si fece collocare il capitano Fallanca, e dell'onere dell'usura sofferta nei prestiti avuti, egli è certo che nessuna di tali iatture, che si sarebbero potute facilmente evitare, fu conseguenza diretta e prevedibile della inesecuzione del mandato assunto dal notaio durante la stipulazione del patto nuziale.

Appena demarcati questi criteri di massima, procedendo alla considerazione della colpa di cui il notaio Cassinis deve rispondere per mancata esecuzione del patto assunto ed alla constatazione del nocumento che direttamente ne è proceduto a pregiudizio del capitano Fallanca, si può con agevole passo accedere alla finale soluzione della causa.

Il notaio, che si era assunto l'incarico di accertare che la dote fosse cauta e sicura e di non attendere altrimenti alla redazione dell'atto nuziale, fu in colpa anzitutto nell'avere preso per base alle sue investigazioni la perizia Vaccarino, che attribuiva alla casa di corso lungo Po un valore esuberante, mentre, essendo egli a perfetta conoscenza delle condizioni economiche e della consistenza del patrimonio della famiglia Elia, poteva facilmente venire a riconoscere che l'estimazione era stata esagerata.

Ammettendo pure una certa larghezza di apprezzamento nell'estimazione, ed una fluttuanza nel prezzo di commercio dello stabile, a seconda

delle speciali condizioni del momento in cui venne posto in vendita, circostanze di cui dovrà tenersi conto nella misurazione dell'ammontare del risarcimento, non può assolutamente ammettersi che esatto ed accettabile fosse a ritenersi dalla prudenza di un buon padre di famiglia il giudizio del perito che nel 1887 ritenne del valore di L. 100,000 uno stabile, il quale pochi mesi dopo, posto all'asta, non rende che un prezzo di sole L. 50,400, mentre nulla lascia supporre che gli incanti siano meno regolarmente ed onestamente proceduti.

Fu in colpa il notaio nel non essersi cerziorato, e di avere inconsideratamente creduto, facendolo affermare poi nel ricorso al tribunale Supremo di Guerra e Marina, che il precetto trascritto il 6 giugno 1883, in base al quale venne promossa la subastazione, fosse perento, laddove non disagevole opera gli sarebbe riuscito il venire ad avere conoscenza dei fatti, dal momento che all'epoca del ricevuto mandato già si dovevano agitare gli atti preliminari all'autorizzazione della vendita per espropriazione forzata, od almeno stavano deliberandosi dai creditori instanti, che erano a lui cogniti.

Fu in colpa nel non avene preveduto che i creditori da lui conosciuti, i quali per effetto della donazione, della costituzione in dote e della concessione di ipoteca, sarebbero rimasti totalmente perdenti nel giudizio di concorso, usando della più elementare diligenza nella difesa del loro interesse, avrebbero opposta l'indole fraudolenta di tali convenzioni, domandandone l'annullamento.

Il capitano Fallanca che, per effetto del mandato conferto a Cassinis, aveva diritto di attendere che costui lo avvertisse dei pericoli gravissimi a cui andava incontro, lasciando stipulare l'atto di costituzione dotale in quelle condizioni, ha quindi ragione di pretendere che gli venga prestato un conveniente indennizzo che valga a colmare il danno che colla precipitazione ed inconsideratezza gli venne causato.

Gli eredi Cassinis oggi ancora accennano, sebbene più sommessamente, che al loro autore non può attribuirsi responsabilità per fatti il cui evento non venne da lui nè direttamente, nè indirettamente causato, ma giova il ripeterlo, questo non è il motivo per cui l'attore ha ragione di ricercarlo, motivo che si riscontra invece nella trascuranza colpevole onde non seppe prevedere il rovescio inevitabile, che già minacciava la fortuna della sposa.

Nè vale per negare l'esistenza di un danno refettibile l'argomento nuovamente riprodotto che, avendosi riguardo alla natura dell'atto che doveva compiersi, e date le delicate condizioni in cui si trovava Fallanca dopo le intime relazioni avute colla promessa sposa, donde costei era caduta in quello stato fisiologico che il pudore le consigliava di nascondere ai parenti, doveva essere sua premura l'affrettare in qualsiasi modo le nozze, evitando però il rischio di veder troncata la sua carriera mi-

litare, perchè non potendosi fare l'inquisizione sulle intenzioni di colui che si accosta ad un negozio civile (salvo ad attribuire al fatto una conveniente considerazione nel momento della liquidazione) tutto ciò non toglie che fosse obbligo di lealtà contrattuale nel notaio di far palese a colui che si affidava al suo senno, alla sua pratica legale ed alla sua circospezione il vero stato delle cose, lasciandolo libero di prendere quelle decisioni che credesse utili al suo avvenire, disponendo altrimenti della sua attività personale, ovvero cercando il modo di guarentire con altre combinazioni la conservazione delle rendite dotali.

Soggiungono gli eredi Cassinis che il precetto trascritto il 6 giugno 1883 fosse già caduto in perenzione, e che in tal caso la perdita della dote sarebbe stata cagionata dalla negligenza dei coniugi Fallanca, che non seppero o non vollero avanzare nel giudizio di autorizzazione di subasta le opportune difese.

Ma concesso pure agli eredi Cassinis di internarsi in simili discussioni e di riporre in disputa la legittimità e correttezza giuridica delle sentenze emanate in quei giudizi, ove il loro autore non venne chiamato, della verità di questa circostanza nessuna prova viene da essi prodotta come loro ne incombeva l'obbligo nella posizione assunta in causa, mentre Fallanca con profitto invoca a suo favore quella presunzione di esattezza legale e di verità giuridica che sempre, sino a diversa dimostrazione, circonda le pronuncie dei magistrati.

Del resto tutto l'effetto di tale rilievo, come altresì della doglianza che Fallanca non abbia preso parte al giudizio di subastazione e di graduazione onde tutelare gli interessi della sua famiglia, e non siasi dato pensiero di chiamarvi il notaio per allearlo nella difesa, cade, quando si rammenti che la nullità della costituzione in dote e della conseguente concessione di ipoteca venne pronunciata, come i primi giudici pure esattamente rilevarono, a causa dell'azione di frode promossa dai creditori, azione che a più riprese si è già ricordato era inoppugnabile, che era in ogni evento proponibile, e poteva e doveva essere dal notaio Cassinis preconizzata.

La transazione a cui scese Emma Elia coll'autorizzazione del marito il 24 marzo 1891 avanti al notaio Dogliotti non fu un atto pregiudicevole ai di lei interessi, nè in modo alcuno ha potuto rendere deteriore la sua condizione nel giudizio di concorso che si svolse pedissequo alla subastazione.

Allora, rinunciando essa a contestazioni sollevate contro il fratello Vittorio sul pagamento dei crediti della signora Clotilde Giunipero e di Alfredo Cagnola, aderendo a certe domande dei creditori Donato Fubini e fratelli Barral, assistita da esperti patroni, faceva giusto calcolo della sua condizione in lite in rapporto alla verità dei fatti trascorsi che sarebbero venuti in luce, e riesciva a troncare una lite che per lei

sarebbe stata vieppiù disastrosa, ottenendo certi vantaggi colla limitazione delle pretese degli avversari.

E postochè non possa pregiudicare l'esperibilità della domanda di danni la circostanza che Fallanca abbia induggiato per anni parecchi a dar moto all'azione relativa, rimane solo a dire dell'indennizzo che gli eredi Cassinis debbono effettivamente prestare.

In base ai criteri giuridici che dianzi si sono delineati, come quelli che devono presiedere alla risoluzione del conflitto, data la natura del patto intervenuto tra il notaio Cassinis ed il capitano Fallanca, che in questo momento della lite è ammesso ad agire unicamente per difendere una ragione propria personale, data l'indole del negozio alla cui profittevole conclusione il notaio stesso doveva provvedere, il danno risarcibile si concreta nelle perdite che Fallanca abbia sofferto per l'avvenuto annullamentodella costituzione dotale e degli atti conseguenti.

Queste perdite, non essendo il marito, secondo il regime moderno, il proprietario della dote, non corrispondono alla dimissione del dominio del fondo dotale, onde conviene tosto escludere la pretesa dell'attore di ottenere dagli eredi Cassinis reintegrato il capitale relativo.

Se traslazione della proprietà del fondo dotale in mano del marito avveniva sotto l'impero dell'antico diritto romano, che attribuiva un soverchio dominio ed estensione di arbitrio alla potestà del capo della famiglia, e considerava la donna quasi incapace a provvedere all'interesse suo, già nel progresso raggiunto colla legislazione giustinianea si riconobbe che alla moglie rimaneva sulla dote un dominio naturale, riservandosi al marito il puro dominio civile, ed ai giorni nostri in cui la donna ha conquistata la completa sua redenzione nel godimento dei diritti civili, ciò venne assolutamente escluso.

La donna, come lo proclamano le coordinate disposizioni contenute nel capo II, titolo V del codice civile, colle quali si provvede per l'amministrazione, conservazione e restituzione dei beni dotali, ritiene in sè pieno ed assoluto il diritto di proprietà della dote che apporta il dì delle nozze, per quanto in determinati casi (costituzione in dote di danaro o mobili estimati, senza dichiarazione che la stima non nè produce la vendita) il marito diventi solo debitore del suo valore.

I diritti del marito sulla dote si riducono alla facoltà di raccoglierne i frutti per impiegarli nel sopperire alle esigenze della vita famigliare, alleggerendo per tal modo il suo carico e godendo della migliore fortuna che essi vengono recando.

Dunque Fallanca altro non può domandare a titolo di risarcimento che la corresponsione, in quella misura che le responsabilità del notaio rendono conveniente ed equa, dei frutti del capitale dotale che venne perduto, e ciò per tutto il tempo che, perdurando il matrimonio, in cui contemplazione la dote venne costituita, ne avrebbe potuto profittare.

Ma concedendo il dovuto riguardo a tutte le speciali circostanze tra cui avvene il negozio, per l'inadempienza delle obbligazioni per le quali Fallanca ricerca il notaio, avuto riguardo ad ogni risultanza di causa che abbia riverbero sulla determinazione del grado di responsabilità contrattuale del mandatario, l'obbligo della prestazione di queste rendite vuol essere di molto limitato.

Anzitutto, che il mandato sia stato gratuito, lo lasciano presumere, senza che si presenti necessario l'esperimento del mezzo di prova, offerto, le dichiarazioni emesse da Fallanca nella prodotta corrispondenza, lo persuade il fatto che non ostante le persistenti contrarie affermazioni degli eredi Cassinis, l'attore non si diede pensiero di stabilire in alcun modo, come sarebbe stato suo dovere e come facile cosa gli sarebbe riuscita, che un compenso egli abbia prestato. Per espressa disposizione di legge la responsabilità per la colpa commessa nella esecuzione del contratto deve dunque essere meno rigorosamente applicata.

Occorre poscia tener conto dell'errore di apprezzamento nel calcolare il valore dello stabile su cui Emma Elia, aveva diritto di condominio, errore parzialmente scusabile dato l'oscillamento dei prezzi di contrattazione secondo i tempi e le circostanze diverse; come altresì della possibile esagerazione di svalutazione che lo stabile stesso abbia subìto quando venne posto all'asta per deficienza di gara fra i concorrenti.

Ed infine non devesi dimenticare la impressione pietosa che il notaio dovette ricevere dalle insistenze supplichevoli della sposa che per salvare l'onor suo cercava ogni mezzo per persuaderlo a favorire l' affrettarsi delle nozze, le quali, stante la condizione di militare di Fallanca, non potevano celebrarsi senza che vi precedesse la costituzione dotale riconosciuta valida dalla competente autorità, essendo umano il presumere, esclusa l' idea della concezione di qualsiasi inganno verso il mandante, che pur potevasi presumere essere moralmente interessato alla pronta conclusione delle convenzioni matrimoniali, che tale circostanza abbia anche influito per deciderlo ad agire con quella prestezza che soventi è dimentica della più rigida ponderazione, necessaria sempre nella trattazione degli affari ove esiste una certa complicazione.

E tutto ciò considerato, la Corte, usando di quel prudenziale ed equo criterio di estimazione che la legge concede di usare quando trattasi di arbitrare l' estensione di un diritto, la cui misurazione in risultato di precisione matematica è impossibile di raggiungere, è venuta nel divisamento di fare obbligo ai Cassinis di corrispondere a titolo di risarcimento a Fallanca per il tempo sovra indicato, un' annua prestazione di L. 1,200.

Trattandosi bensì della prestazione d'una rendita annuale, ma a titolo compensantivo, essa rimane intieramente dovuta dal giorno dell' avvenuta effettiva perdita del capitale dotale e così dal 16 maggio 1891, data della liquidazione succeduta nel giudizio di graduazione.

P. q. m., in parziale riparazione della sentenza del tribunale di Torino 20 aprile 1903, ecc.

Nota — La sentenza vorrebbe essere elaborata e persuasiva, ma basta la sola lettura delle colpe formulate a carico del notaro per convincersi che non fu certo un alito di vera giustizia che la ispirò.

Noi non torneremo sugli argomenti addotti dalla Corte per coonestare la condanna, che già aveva ripetutamente ed in linea preventiva pronunziata con strana ed inopportuna persistenza nel corso dell'increscioso giudizio (V. N. 12004 e 12623), nè sulle considerazioni di diritto che noi già avemmo occasione di opporle in nota ai citati numeri. La sentenza si condanna da sè sol che si rifletta che fonda la responsabilità del notaro sul fatto che egli si attenne al valore di una perizia fatta ai sensi e per gli effetti di legge e non seppe *prevedere* ciò che stavano determinando o che avrebbero fatto i creditori, nè le sorti avvenire della famiglia; tutte cose che, ora - dopo che si sono verificate - sembrano alla Corte facilmente prevedibili! Del senno di poi son piene le fosse; ma anche ragionando a cosa compiuta noi persistiamo a dire che non poteva l'autorità giudiziaria fare maggiore strazio della legge scritta e di ogni sano principio di diritto in tema di responsabilità, a partire dalla sentenza che pronunziò il *Delenda Carthago* contro la donazione, la costituzione di dote e la concessione di ipoteca, fino alla ultima sopra riferita decisione che altamente deploriamo.

Fosse o no perento il precetto sui beni donati alla sposa, il notaro non poteva incorrere in alcuna responsabilità per il parere al riguardo da lui espresso, dal momento che al Tribunale Supremo di guerra e marina spetta in modo esclusivo di vagliare e dichiarare la idoneità e validità della costituzione della rendita militare, sentito l'Avvocato generale (art. 7 legge 24 dicembre 1896, n. 554 sul matrimonio degli ufficiali). L'apprezzamento del notaro fu pertanto avvalorato dalla deliberazione dell' Autorità competente. O perchè se questa errò, pur sapendo del precetto trascritto ed avendo l'obbligo di indagare se fosse tuttore efficace, si vorrà chiamare responsabile il solo notaro che non fece che esprimere un suo avviso personale, un parere legale?

Ma vi ha di più: e precisamente che il danno si verificò non per effetto della azione pauliana promossa dai creditori, ma della erronea applicazione della legge da parte dell' autorità giudiziaria. Invero la frode del donante non poteva condurre che all' annullamento della donazione, non mai anche della costituzione in dote da parte della sposa e tanto meno della iscrizione a favore di questa e della prole nascitura dal matrimonio, poichè l'ultimo comma dell'art. 1235 cod. civ. in termini non ambigui dispone che " in ogni caso la rivocazione dell' atto non produce effetto a danno dei terzi non partecipi della frode, i quali hanno acquistato diritti sugli immobili anteriormente alla trascrizione della domanda di rivocazione ". La Corte non ci dice se fossero in frode anche gli sposi, nè po-

trebbe affermare che versasse in mala fede la *prole nascitura;* quindi l' iscrizione a loro favore avrebbe dovuto in ogni caso rimanere ferma e valida. Ma ammessa pure la frode da parte degli sposi la severa giustizia non vuole forse che siano essi ed essi soli a sopportarne le conseguenze? e tanto più poi nel caso attuale in cui la frode avrebbe servito a coprire l' onta della fidanzata e della sua famiglia e ad affrettare un matrimonio che la impazienza degli amanti, come ci fa palese la Corte, aveva reso indispensabile ed urgente.

Queste sole considerazioni di diritto - a prescindere anche dalle speciali circostanze di fatto - avrebbero dovuto persuadere la Corte di Torino a ritrarsi dalla ingiusta via in cui si era posta colle precedenti decisioni, le quali vogliamo lusingarci non precludano la via ad una doverosa riforma; invece essa volle cumulare sugli sposi incontinenti tutti i benefici a danno del povero notaro, la cui unica colpa fu quella di essere versato nelle discipline giuridiche assai più di quello che non si siano dimostrati i giudici di Torino.

Avv. Gino Avezza.

PARTE QUINTA — Diritto amministrativo

Decisioni giudiziarie

N. 13270 — Tasse di registro e sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico — Controversie — Ricorso in cassazione — Competenza — (Art. 3 n. 5 l. 12 dicembre 1875 n. 2837).

Alla Corte di cassazione di Roma appartiene la competenza a conoscere del ricorso contro sentenza pronunziata tra privati e l'Amministrazione dello Stato, ed impugnata per violazione e falsa applicazione della legge sulle tasse di registro e sulla liquidazione dell'asse ecclesiastico — (Cass. Roma, sezioni unite, 10-23 novembre 1903 — Specchi c. Finanze).

Nota — Vedasi da ultimo nello stesso senso il N. 13194.

Disposizioni ufficiali

N. 13271 — Servizio degli uffici — Multe e spese di giustizia penale — Decimo spettante alle Cancellerie giudiziarie — (Art. 3 e 11 reg. 9 febbraio 1896, n. 25).

Con norm. 90 del 24 settembre 1903 del *Boll. Uff. Dem.* si raccomanda ai Ricevitori del registro non solo di eseguire il pagamento del decimo spettante alle Cancellerie, nei 10 giorni successivi al bimestre in cui avvennero le riscossioni degli articoli, ma ancora, e maggiormente, di esigere dalle Cancellerie la bolletta del registro a matrice sotto la vera data in cui il pagamento realmente si effettua.

G. Avezza, *Direttore.*

PARTE PRIMA — Leggi, Decreti, ecc.

N. 13272 — Gli impiegati demaniali e le riforme.

Un benefico soffio di libertà, di civile progresso, di vita pubblica, di rivendicazione di diritti ormai aleggia anche per la grande e benemerita classe degli impiegati civili parte cospicua ed intelligente della nazione. e non serva del potere, a nessuno seconda nella lotta pel trionfo delle nobili aspirazioni.

Nel plebiscitario Congresso Nazionale di Milano, da 206 associazioni e da ben 190.000 impiegati, colla partecipazione del Sindaco Senatore Mussi, degli On. Sacchi, Turati ed altri eminenti personaggi e con numerose adesioni personali e di 44 Deputati al Parlamento, è stata solennemente proclamata l'affermazione dei diritti e delle aspirazioni dei lavoratori dello Stato.

Anche per gli impiegati può dirsi sanzionato ormai il diritto di associazione e di federazione per discutere, propugnare, difendere i loro legittimi interessi e per prendere attiva parte alla vita civile.

La burocrazia italiana, fino a ieri tanto invisa perchè straniera o quanto meno indifferente alla evoluzione dei tempi, può oggimai — come altri giustamente osservò — considerarsi uscita rinnovellata al contatto di quello spirito di progrediente democrazia che passa sovra tutti gli istituti sociali. e dirsi non più un *meccanismo* inerte ed insensibile alle pressioni dell'ambiente che lo investe, un *meccanismo* che opera soltanto in forza di una legge estranea di comando, ma un *organismo* vivo e cosciente che partecipa della vita universale e trova in sè medesimo, nella nobiltà della sua funzione fattrice di progresso, la propria ragione di essere e di prosperare.

Questo, in succinto, il resoconto morale del cammino compiuto nell'anno che muore, da cui sono da trarsi più lieti auspici per un prossimo avvenire.

Senonchè ad oscurare l'orizzonte, che appariva sereno e promettente, è sopraggiunto contro la comune aspettazione, confortata da autorevoli promesse ed assicurazione, l'inopinato rinvio, per la seconda volta, della discussione del minuscolo disegno di parziali modificazioni ad organici od ordinamenti del personale demaniale, che, se non altro, era diretto a riparare a taluna delle più stridenti ingiustizie.

È certo doloroso dover constatare come la sorte dei lavoratori dello Stato sia ultima cura del Governo e degli On. Rappresentanti della Nazione, che, per periodica frenesia di vacanze, dimenticano e trascurano di provvedere ai bisogni urgenti ed imprescindibili, e tali da essi riconosciuti, di una classe benemerita e bistrattata.

Ma il solenne impegno assunto dal Governo, per voce dell' On. Presidente del Consiglio, che il disegno di legge Carcano conserverà la priorità nell' ordine del giorno delle sedute della Camera alla prossima riapertura, dovrebbe non solo far tornare la calma, ormai scossa, nelle file degli impiegati demaniali, ma, nonostante le patite disillusioni, dovrebbe pur far rivivere la fiducia, che, una volta sulla buona via, si vorrà togliere di mezzo quella maggior causa di sperequazioni, di lamentele e di disinganni che è l'aggio ai Ricevitori del registro, la cui abolizione è unanimemente reclamata dalle manifestazioni della stampa politica e tecnica, da comizi, da referendum, da interrogazioni ed interpellanze parlamentari.

L'ostracismo del sistema di retribuzione ad aggio non è consigliato nel solo vantaggio dei contabili demaniali, ma è imposto ad un tempo ed a maggior ragione nel beninteso interesse dell'Amministrazione.

Nel vantaggio dei contabili, perchè essi saranno uguagliati a tutti gli altri impiegati dello Stato nella parte più sostanziale quale è la retribuzione della propria opera, vedranno consolidata la loro posizione economica ora incerta e fluttuante ed allontanato ogni sospetto di favorismo mercè le classificazioni personali come per tutte le altre Amministrazioni ; saranno così evitati i frequenti pericoli di veder convertiti in disastrose punizioni gli stessi traslochi a titolo di promozione, sarà consentita pei Ricevitori maggiore stabilità di residenza, senza essere costretti continuamente a ramingare, e, quel che più vale, sarà sfatata l'odiosa, umiliante ed immeritata nomea di interessato fiscalismo.

L'abolizione dell'aggio riuscirà poi salutare benanco nell'interesse dell'Amministrazione, la quale, tra l'altro, coll'organizzare su basi razionali e consentanee ai mutati tempi il proprio personale, ne potrà disporre in armonia alle esigenze del servizio, cesserà le recriminazioni ora frequenti, avrà facile modo ai passaggi fra la carriera d'ispezione e quella contabile, migliorerà i rapporti tra l'agente finanziario ed il contribuente, renderà più agevole un completo riordinamento dell' Amministrazione demaniale, con semplificazione dei servizi, ed otterrà certamente dall'opera più tranquilla, più costante, più stabile del personale maggiori profitti.

Finchè non venga abolito l' aggio non saranno possibili tante utili riforme intese a rendere giustizia ad un personale singolarmente benemerito ed a sollevare il prestigio dell'Amministrazione demaniale.

Potrà forse esservi taluno che nell'intimo del suo animo non desideri l'abolizione; ma questi per certo non può essere mosso che da mire di personale egoismo, larvato sotto veste di argomenti ormai condannati, quali quello dell'impulso al maggior profitto per la Finanza; argomento indecoroso ed indegno per chi fa parte di una eletta schiera di funzionari, che ha segnato nella pubblica Amministrazione orme incancellabili

di abnegazione e di generoso zelo ed è giustamente fiera di nobili tradizioni.

In nome, adunque, della giustizia e degli inconcussi principi riconfermati nel Congresso di Milano, che fu l' epilogo di altri consimili in più città d' Italia, noi, interpreti del sentimento che anima tutta la classe degli impiegati demaniali, facciamo voti e confidiamo che, nonostante la procrastinata discussione del disegno di legge dell'Onor. Carcano, sia una buona volta dato il bando ad ulteriori indugi, i quali non potrebbero non acuire il grave malcontento, che da tempo serpeggia latente fra i demaniali.

Con questo voto e con questo augurio chiudiamo sconfortati, ma non ancora sfiduciati, il nostro quarantunesimo anno di vita, auspicando alla prosperità ed alla costanza dei nostri egregi associati, dei quali speriamo di poter ancora per lunghi anni meritare l'ambita benevolenza.

PARTE SECONDA — Tasse sugli affari

Decisioni giudiziarie

N. 13273 — Tassa di registro — Appalto — Valutazione — Percezione intermedia — Tassa principale — *Solve et repete* — (Art. 126, 135, 138 T. U. Reg.).

Liquidata la tassa sul valore accertato di un appalto e tenuta poi sospesa la riscossione per insorte controversie tra le parti interessate, la ingiunzione pel pagamento che viene posteriormente fatta non è che la conseguenza della tassa già liquidata, e la natura di tassa principale e non di supplemento rimane impressa nella precedente liquidazione e non può non ripetersi nella corrispondente ingiunzione posteriore.

Non è quindi ammessibile la opposizione alla ingiunzione, da parte del contribuente, il quale in congrua sede potrà riproporre al giudice del merito la eccezione di prescrizione dopo avere, in forza del principio solve et repete, *pagata la ingiunta tassa* — (Cass. Roma, 14 ottobre-14 novembre 1903 — Finanze c. Luciano — Pagano *Pres.* - Baudana *Est.*).

Omissis. — L'atto di opposizione contro l'ingiunzione non sospende l'obbligo di pagare le tasse e pene pecuniarie; l'atto stesso non è ammissibile in giudizio se non sia corredato della quietanza del pagamento della tassa; si eccettua il caso in cui si tratti di supplemento di tassa

(art. 135 capov. 2 e 138 procedura del testo unico delle leggi sulle tasse di registro, approvato col regio decreto 20 maggio 1897 N. 217).

Ora conviene esaminare se nel 1901 fu ingiunta una tassa principale, o un supplemento di tassa. È supplemento quello che si domanda per completare una tassa minore di quella stabilita dalla legge.

Il Ricevitore del registro nel 1892 applicò e riscosse la tassa proporzionale su L. 1000 allorchè a tale somma fu valutato l'appalto dei lavori di riparazione e ricostruzione di un edificio.

Quando nel 1897 si conobbe il valore finale dei lavori in L. 110,200. 99, il Ricevitore non mancò di liquidare la tassa sulla somma di L. 109,200. 99, su cui nulla si era pagato; ma poi sospese di procurarne la esazione in seguito a reclamo di uno dei sottoscrittori del contratto, il quale assumeva non essere ancora certo il preciso ammontare dell'appalto, imperocchè appunto intorno alla determinazione della misura pendeva giudizio, cui ha relazione la sentenza preparatoria del 6 agosto 1898. Tutto questo fu ritenuto in fatto dai magistrati di primo e di secondo grado. Null'altro è lecito aggiungere di quel che in proposito fa rilevare la difesa dell'Amministrazione finanziaria, non avendo essa prodotto i relativi documenti, nè il fascicolo dei suoi atti.

Comunque, al Ricevitore fu presentato il ratizzo dei lavori di fabbrica ed altro eseguiti dall'imprenditore Francesco Luciano, estratto dall'originale esistente nella produzione civile esibita nella cancelleria della Corte di appello in Napoli nell'interesse del sig. Edoardo Clemenza per le causa vertente tra lo stesso contro il sig. Francesco Luciano.

Il Clemenza era uno degli ingegneri incaricati di determinare i lavori e di procedere al conseguente ratizzo, e fino dal 25 marzo 1897 aveva domandato giudizialmente al Luciano il pagamento di L. 6,732. 29, per diritti sull'importo dei lavori, e ai proprietarii dell'edificio L. 5,874. 23, per diritto di direzione e ratizzo.

Il Ricevitore, addì 9 aprile 1897 esigè L. 1. 20, tassa fissa, la quale si applica appunto agli atti civili, giudiziali e stragiudiziali che possono servire di titolo o documento legale, e ai documenti che debbono venir prodotti in giudizio o vogliono inserirsi negli atti delle cancellerie giudiziarie (art. 6 capov. 3 della citata legge, e art. 104 della relativa tariffa).

La riscossa tassa fissa non ha alcun rapporto con la tassa anche allora liquidata sull'ammontare dei lavori definitivamente eseguiti, e questa nuova liquidazione si riferisce evidentemente, non già a supplemento di tassa, ma a tassa principale, derivante dal nuovo fatto, che solo allora poteva essere e fu accertato, e pel quale il valore dei lavori, da L. 1000 quante ne furono dichiarate, era aumentato di L. 109,200. 99.

L'ingiunzione del 1901, non è che la conseguenza della tassa già liquidata nel 1897, e la natura di tassa, non di supplemento di tassa,

rimane impressa nella precedente liquidazione, e non può non ripetersi nella corrispondente ingiunzione posteriore.

Invano il ricorrente ora ricorda quel che disse la Corte di appello riguardo al fatto del Ricevitore, che sospese la percezione della tassa. La Corte nè si contraddisse per questo motivo, nè recò alcun pregiudizio al ricorrente, il quale in congrua sede potrà riproporre al giudice del merito la eccezione di prescrizione, dopo avere, in forza del principio *solve et repete*, pagata la ingiunta tassa.

Nè può farsi rimprovero alla Corte di appello di non avere motivato su conclusioni specifiche con richiamo a disposizione di legge, per la ragione che in seguito alle considerazioni dal magistrato espresse, inutile si rendeva la desiderata motivazione.

Laonde rigetta il ricorso presentato da Francesco Luciano contro la sentenza della Corte di appello di Napoli, in data 20-27 febbraio 1903.

Nota — In altri termini la Corte ha voluto dire che non è ammessa opposizione, quando la ingiunzione sia fatta per una tassa principale. E tassa principale per essa era indubbiamente quella proporzionale richiesta sul maggior valore accertato dell'appalto.

In tesi il principio sta, ma non si deve però applicare n modo così assoluto da bastare che il Ricevitore dica nella ingiunzione essere tassa principale o nel silenzio vi sia l'apparenza e la forma della tassa principale perchè si renda impossibile la opposizione senza prima pagare, salvo poi a restituire con grande stento, quando si riconosca l'errore o l'artifizio del Ricevitore.

La sentenza si è fermata troppo nei dettagli e troppo poco nella sostanza della questione che lasciò ancora circondata di oscurità.

Il contribuente sosteneva che l'atto che dava luogo e formava elementi alla tassa proporzionale era il ratizzo da cui risultava il maggior valore accertato dell'appalto, e che fu errore del Ricevitore se invece riscosse una tassa fissa. D'onde l'ulteriore richiesta fatta con l'ingiunzione, era diretta e non poteva avere altro fine che quello di riparare all'errore del Ricevitore, di supplire cioè alla imperfetta percezione con una *suppletiva* liquidazione di tassa. E però trattandosi di tassa suppletiva, oltre che era ammessibile la opposizione, vi ostava la prescrizione biennale.

A questi seri ragionamenti del contribuente la Corte ha risposto che la " riscossa tassa fissa non ha alcun rapporto con la tassa già prima liquidata ", risposta troppo semplice per risolvere la questione e far palese il concetto della Corte. Se questo concetto fosse assoluto, cioè tale che la tassa fissa non potendosi confondere

con quella proporzionale, la riparazione dello errore non possa mai equivalere a percezione suppletiva, noi dovremmo ancora una volta schierarci contro la suprema Corte (V. al N. 12537 ed agli Indici e Repertori alla voce CAUSE PER TASSE, *Solve et repete*), acciocchè il principio eccezionale per la finanza non si estenda troppo, a danno della giustizia.

Un altro punto è rimasto pure oscuro od incompleto; quello intorno alla contestazione dello accertamento del valore già fatto noto al Ricevitore, che vi avrebbe liquidato senza esigerlo, la corrispondente tassa proporzionale.

O il ratizzo presentato al Ricevitore non conteneva la dichiarazione del valore, ed allora non potevasi esigere altra tassa che quella fissa di documento e le contese fra le parti non potevano ancora dare diritto al Ricevitore di liquidare e pretendere la tassa proporzionale, che sarebbe stata principale quando fosse poi stato determinato il definitivo valore. O il ratizzo presentava, sia pure da parte di uno solo dei contraenti solidali, il valore accertato, ed allora sorgeva la questione se dovere del Ricevitore non fosse stato quello di esigere subito ed in quell'atto, la tassa proporzionale senza arrestarsi ad attendere l'esito finale della contesa fra le parti; sì che la percezione della semplice tassa fissa non fosse un errore, non costituisse una erronea percezione che si volle riparare con una suppletiva richiesta, come noi incliniamo a ritenere, non potendo il Ricevitore farsi giudice, sospendere la percezione, ricorrere ad altri elementi fuori dell'atto sottoposto a registro.

Sono dubbi che la Corte non ha discusso e che perciò lasciano l'animo incerto sulla esattezza della sua sentenza.

N. 13274 — TASSA DI REGISTRO — DIVISIONE *inter liberos* — ATTO TRA VIVI — DONAZIONE — PASSIVITÀ — MAGGIORE ASSEGNO — TRASFERIMENTO A TITOLO ONEROSO — SENTENZA — DISPOSITIVO CONFORME ALLA LEGGE — ERRORI DI MOTIVAZIONE — RESTITUZIONE DI TASSA — INTERESSI — (Art. 31, 36, 131, 137 T. U. Reg.).

La divisione inter liberos *fatta per atto tra vivi non può avere che il carattere e gli effetti di donazione e come tale va regolata agli effetti della tassa di registro.*

E quindi, venendo assegnata ad uno dei donatari una quota parte maggiore di quella che gli spetterebbe, ma coll'obbligo di pagare del proprio ad un altro dei donatari una determinata somma, in codesta

disposizione vi ha un contratto a titolo oneroso per la parte dell'accollo imposto.

Gli errori di diritto che si contengono nella motivazione non danno luogo a cassazione, quando il dispositivo delle pronuncie dei giudici del merito sia conforme alla legge.

Gli interessi sulle somme restituite per tassa, indebitamente riscosse, decorrono dalla domanda giudiziale — (Cass. Roma, 14 ottobre-9 novembre 1903 — Finanze c. Caracciolo di S. Vito — PAGANO *Pres.* - TIVARONI *Est.*).

Omissis. In diritto. A sensi dell' art. 1045 codice civile la divisione *inter liberos* può farsi, tanto per atto tra vivi, quanto per atto di ultima volontà: « colle stesse formalità, condizioni e regole stabilite, nel primo « caso, per le donazioni, nel secondo caso, pei testamenti ».

Laonde allorchè essa è fatta mediante atto tra vivi, non può avere che il carattere e gli effetti dell'atto di donazione.

Non varrebbe l'opporre che le espressioni « colle stesse formalità, « condizioni e regole stabilite per le donazioni » importino il concetto che se la forma dell'atto di donazione è necessaria alla divisione per atto tra vivi, non concorre però in quest'ultima la sostanza delle donazioni.

Codesto concetto, di fatti, secondo il quale si ammetterebbe potersi per atto tra vivi distribuire i beni tra i proprii discendenti senza che in pari tempo siasi loro attribuita la proprietà dei medesimi, sarebbe evidentemente erroneo. Imperocchè, se è repugnante che un atto di ultima volontà sia compiuto nel modo e nelle forme di un atto tra vivi, è repugnante del pari che possa con un atto avente i requisiti della donazione, farsi tra i discendenti divisione di beni senza attribuirne loro la proprietà mediante donazione.

Nè può dubitarsi egualmente che, dovendo la divisione per atto tra vivi essere regolata colle norme dettate dal codice per le donazioni, non possono non applicarsi anche le regole che la legge di registro vuole osservate per tali atti.

È certo ad un tempo che ogni qual volta in una donazione per atto tra vivi fatta da un ascendente ai suoi discendenti si verifichi che ad uno dei donatari siasi assegnata una quota parte maggiore di quella che gli spetterebbe ma coll'obbligo di pagare del proprio ad un altro dei donatarii una determinata somma, in codesta disposizione vi ha un contratto a titolo oneroso per la parte dell'accollo imposto.

E se ciò è certo, egli è pur indiscutibile che la maggior quota assegnata ad uno dei donatari col detto obbligo, non può andar soggetto alla tassa di registro stabilita per le donazioni, ma a quella stabilita pei contratti onerosi.

Donde deriva un'ultima conseguenza, quella cioè, di doversi applicare agli atti di tal specie la disposizione dell'art. 31 della legge sul registro, e quindi la tassa di trasferimento a titolo oneroso fino all'ammontare dell'onere imposto. Essendo manifesto che la somma che il donatario o condividente deve pagare pel dippiù che riceve, oltre la sua quota di donazione, altro non rappresenta che il prezzo d'un suo acquisto, ossia del trasferimento di una proprietà in favor suo.

Non regge l'obbiezione che la divisione *inter liberos* fatta con atto tra vivi sia, nè più, nè meno, che una anticipata successione, e potendosi fare anche per testamento, non si possa ad essa applicare se non la stessa tassa di trasferimento che è dovuta all'apertura della successione.

E tale obbiezione non regge una volta che come si disse, quando la divisione *inter liberos* è fatta per atto tra vivi, essa non può avere che il carattere e gli effetti dell'atto di donazione, o, come scrive il Troplong, segue la natura della donazione.

Non vale tampoco l'osservazione che il citato art. 31 si riferisce ai contratti e non agli *atti* ove si rifletta che il legislatore chiama la donazione *atto* e non *contratto*, perchè partecipa degli atti tra vivi e di quelli di ultima volontà, ma non intende con ciò di escludere dalla donazione l'elemento convenzionale o contrattuale. Imperocchè dice che non obbliga il donante e non è perfetta senza l'accettazione del donatario. Il che è sufficiente per dimostrare che, considerata nella sua essenza, non è, e non può essere, che un contratto, e soggetta per conseguenza ai principii generali regolatori della materia contrattuale. Del pari costituisce un contratto la divisione *inter liberos* fatta per atto tra vivi, dovendo pur essa essere accettata onde divenire perfetta, irretrattabile: quale accettazione ebbe luogo nell'atto 3 settembre 1900 da parte di Domenico ed Anna Revertera.

Doveva pertanto la Corte d'appello applicare alla fattispecie l'articolo 31 della legge sul registro, anzichè l'art. 36 ultimo capoverso che si riferisce ad un'ipotesi diversa.

Tuttavia cotesta inesatta applicazione della legge (cui si collegano le altre censure mosse alla Corte nei primi quattro mezzi del ricorso) non può condurre all'annullamento della denunziata sentenza, essendo essa addivenuta alle stesse conseguenze cui addivenir doveva applicando l'articolo 31 ed essendo per ciò giusto il suo dispositivo. Imperocchè egli è risaputo che ogni qualvolta il dispositivo delle pronuncie dei giudici del merito sia conforme alla legge, gli errori di diritto che si contengono nella motivazione non danno luogo a cassazione, dovendo il supremo Collegio sostituire agli errati i veri motivi e tener fermo il dispositivo in cui si concreta la decisione.

Correggendo pertanto a sensi delle premesse considerazioni la motivazione della denunziata sentenza questa Corte regolatrice rigetta i primi quattro mezzi del ricorso.

Nè miglior fortuna può arridere al quinto, non essendo al vero conforme che la Corte di appello abbia omesso di motivare e di pronunciare sul capo di domanda con cui i ricorrenti chiedevano gli interessi sulla somma di lire 7082 loro restituita. Imperocchè quella Corte nella parte razionale della sua sentenza disse in proposito testualmente quanto segue:

« Nel dippiù, relativamente cioè agli interessi legali sulla somma « rimborsata pel periodo di tempo dal 18 settembre 1900, epoca dello « indebito pagamento, al dì 11 maggio 1901, epoca dell'avvenuta resti- « tuzione, l'appello incidentale deve andare respinto, bene avendo i primi « giudici negati siffatti interessi sul fondamento di non potersi ritenere « in mora la finanza a restituire la somma per avventura indebitamente « percetta a titolo di tassa fino a che tale restituzione non venga di- « sposta in via amministrativa o per sentenza di giudice e di non po- « tersi altresì parlare d'interessi compensativi di danni a termini del- « l'articolo 1231 del codice civile nei riguardi della Finanza per le tasse « riscosse *jure imperii* ».

Cade quindi da sè la censura di mancanza di motivazione, della quale si tratta, ed insieme l'altra di omessa pronuncia, avendo dichiarato la Corte medesima nel dispositivo della sua sentenza: « di respingere nel « dippiù l'appello incidentale confermando il capo terzo dell'appellata « sentenza » col quale i primi giudici avevano rigettato la domanda degli attori anche per ciò che concerneva gli interessi sulla predetta somma di lire 7,082. Fa d'uopo per lo contrario accogliere l'ultimo mezzo del ricorso, in quanto si riferisce al pagamento degli interessi legali su tale somma dal giorno della citazione 9 gennaio 1901 fino a quello della restituzione 11 maggio 1901, dovendosi considerare oramai come *jus receptum* che la Finanza non sia tenuta a pagare interessi sulle somme indebitamente percette a titolo d'imposta su redditi accertati ed iscritti a ruolo, se non dalla data in cui è passata in giudicato la sentenza recognitiva dell'indebito, perchè in siffatte controversie la Finanza trova un giusto motivo di accettare il giudizio avanti ai Tribunali ordinarii nelle decisioni a lei favorevoli delle Commissioni amministrative, e quindi non può acquistare la coscienza dell'indebita percezione dell'imposta finchè una pronunzia irretrattabile dell'autorità giudiziaria non sia venuta a distruggere gli effetti delle decisioni amministrative.

Ma questa ragione non milita nelle questioni concernenti l'indebita percezione delle tasse della specie in esame, non iscritte sui ruoli esecutivi, per le quali non vi sono deliberazioni di Commissioni amministrative, ed il contribuente può adire senz'altro i Tribunali ordinari. Egli è perciò che nelle cause relative pur la Finanza dev'esser condannata agli interessi moratorii dal giorno della domanda giudiziale a sensi mezzo degli articoli 1223, 1231 del codice civile.

Per questi motivi la Corte rigetta i primi cinque mezzi del ricorso, cassa pel sesto la denunziata sentenza 21-30 maggio 1902 della Corte di appello di Napoli, e rinvia la causa per nuovo esame, in quanto al accolto, alla Corte di appello di Roma.

Nota — Questa sentenza segna un trionfo della nostra opinione ripetutamente manifestata ed una lodevole resipiscenza della suprema Corte regolatrice, la quale dopo un lungo tentennare e contraddirsi ha finito per ammettere e proclamare una soluzione nella quale speriamo che si affermi e persista, che risponde ai veri dettami del diritto e della legge di registro, come noi abbiamo procurato di dimostrare e sostenere confutando la contraria decisione della stessa Corte suprema al N. 10040, ed in altri ivi indicati, ai quali, per brevità, rimandiamo lo studioso lettore.

Crediamo anzi che la stessa Corte, posta su questa buona via di considerare come pure donazioni le divisioni *inter liberos* fatte per atto *tra vivi*, avrebbe anche considerato come trasferimento a titolo oneroso l'accollo ad uno dei donatari del debito ipotecario di lire 240,000, se invece la Finanza non avesse accordato in via amministrativa la restituzione della maggiore tassa percetta a tale titolo dal Ricevitore, sulla quale si fece appunto questione della decorrenza degli interessi che ancora una volta la Corte ha confermato doversi calcolare dalla domanda giudiziale.

Disposizioni ufficiali

N. 13275 — Repertorio fiscale — Arma dei RR. Carabinieri — (Art. 113 T. U. Registro).

Con Norm. 86 del 20 settembre 1903 del *Boll. Uff. Dem.* si riconosce cessato l'obbligo della tenuta del repertorio per i distaccamenti dell'Arma dei RR. Carabinieri, e cioè Comandi di Divisione, Tenenza, Compagnia o Sezione, essendo stato prescritto ch'essi in nessun caso debbano stipulare contratti scritti.

N. 13276 — Tassa ipotecaria — Rinnovazione d'iscrizione — Riduzione di somma.

La Direzione generale del demanio pubblica nel *Boll. Uff. Dem.* alla Norm. 93 del 20 ottobre 1903, la sentenza della Cassazione Romana 31 luglio 1903, da noi riferita al n. 13169, colla quale si dichiara dovuta la tassa di rinnovazione ipotecaria sull'ammontare della somma

per cui viene rinnovata la iscrizione e non sulla somma per cui era stata presa originariamente la iscrizione.

L'Amministrazione dichiara di accettare tale massima; e noi gliene diamo lode, lieti di vedere accolto un nostro voto ispirato al sentimento dell'equità. (V. il citato n. 13169 e quelli ivi richiamati).

Risoluzioni ufficiali

N. 13277 — Tasse di bollo — Istanze per restituzione di tassa di privativa — (Art. 20 n. 34 T. U. Bollo).

Con norm. 92 del 19 ottobre 1903 del *Boll. Uff. Dem.*, si dichiara che le istanze per restituzione di tasse per privative industriali sono soggette alla tassa di bollo da lire una, da corrispondersi o mediante impiego di carta filigranata e bollata, o mediante apposizione di marca da bollo, quantunque le istanze stesse siano dirette alle Intendenze.

N. 13278 — Tassa di bollo — Operai — Porto di Genova — Certificati penali a scopo elettorale — (Art. 27 nn. 1 e 10 T. U. Bollo).

Risoluzione del Ministero di G. G. riportata nel *Boll. Uff. Dem.* alla Norm. 85 del 15 settembre 1903.

« Essendo sorto il dubbio, se possono essere rilasciati in carta libera i certificati penali richiesti dagli operai i quali, giusta l'art. 4 della legge 12 febbraio 1903 n. 50, devono prender parte alla elezione di un delegato presso il consorzio del porto autonomo di Genova, questo Ministero, di concerto con quello delle Finanze, ha ritenuto che i detti certificati sono esenti dalla tassa di bollo, in applicazione dell'articolo 27 nn. 1 e 10, della legge 4 luglio 1897 n. 414 a condizione, bene inteso, che nel contesto dei certificati medesimi sia fatta menzione dell'uso speciale cui sono destinati ».

N. 13279 — Tasse di bollo — Conservazione dei catasti — Certificati catastali — (Art 3 e 6 legge 7 luglio 1901 n. 321 sulla conservazione del nuovo catasto — Art. 19 n. 7 T. U. Bollo).

Con Norm. 83 del 12 settembre 1903 del *Boll. Uff. Dem.*, si riconosce che la descrizione dei dati catastali degli immobili, richiesta dall'articolo 3 della legge 7 luglio 1901, deve intendersi in senso lato, nel senso cioè che per ogni particella devono indicarsi la qualità e la classe, la superficie e la rendita. Si dà il modello dei certificati catastali da ri-

lasciarsi ai pubblici funzionari che li richiedono per allegarli agli atti da loro ricevuti, ai termini dell'art. 6 della citata legge, e si dichiara che detti documenti debbono, agli effetti del bollo, trattarsi non come estratti, ma come semplici certificati e redigersi, di regola, in carta filigranata da cent. 50.

PARTE TERZA — NOTARIATO

Decisioni giudiziarie

N. 13280 — AUTENTICAZIONE — DOMANDE ELETTORALI — TESTIMONI — FIDEFACIENTI — IDENTITÀ — (Art. 41, 66 l. not. 25 maggio 1879 n. 4900 — Art. 30 legge com. e prov. 4 maggio 1898 n. 164).

La legge comunale e provinciale non richiede che il notaro che autentica la domanda per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative conosca i testimoni che assistettero alla redazione e sottoscrizione della domanda.

La omissione da parte del notaro della conoscenza dei testimoni alla redazione della domanda d'iscrizione, quantunque abbondantemente assunti come fidefacienti, non rende nulla la autenticazione della domanda stessa, nè fa incorrere il notaro in contravvenzione alla legge notarile — (Trib. di Modica, 21 novembre 1903 — Messina — GRANATA *Pres.* - LANDOLINA *Est.*).

Osserva che nella autenticazione delle firme delle persone chiedenti la iscrizione nella lista elettorale amministrativa, il Notaro Messina si avvalse della seguente formola. « Da me qui sottoscritto Notaro, Avv. Pie- « tro Messina di D. Antonino, residente in Ragusa, iscritto presso il Con- « siglio Notarile del distretto di Modica, si certifica ed attesta che la su- « periore domanda di iscrizione nelle liste elettorali di questo Comune « ad istanza di..... Tizio contadino da Ragusa da me personalmente « non conosciuto, ma della cui identità me ne fan fede i sottoscritti « testimoni (tre) esibiti all' uopo dal medesimo e che rivestono anche « perciò la qualità dei fidefacienti, è stata scritta e sottoscritta dallo « stesso..... Tizio senza aiuto di copia o dettatura alla presenza mia e « dei testimonii aventi i requisiti di legge ».

Versandosi in materia elettorale è perspicuo che non possano applicarsi le norme e le disposizioni della legge notarile 25 maggio 1879 n. 4900, art. 66 ed art. 57, capoverso 3 del relativo Regolamento 23 novembre 1879, n. 5170, ma sibbene quelle della legge Comunale e Provinciale 4 maggio 1898, n. 164, e dello analogo Regolamento 19

settembre 1899, n. 394, imperocchè si è di fronte ad un *jus singulare*, ed è conosciutissimo che *in toto jure generi per speciem derogatur, et illud potissimum habetur quod ad speciem directum est*. Dig. leg. 80, de regul. jur. Art. 4. Disposiz. prelim. cod. civ. - Ora l'art. 30 della legge Comunale e Provinciale e l'art. 24 del relativo regolamento prescrivono che la prova di sapere leggere e scrivere è data con la presentazione della domanda per la iscrizione nelle liste elettorali amministrative, che contenga la indicazione della paternità ed età, del domicilio e della condizione, scritta e firmata dal richiedente in presenza del Notaro e di tre testimonii; che il Notaro nella autenticazione dichiari di avere veduto scrivere in sua presenza e dei testimonii; che egli oppure i testimonii conoscano la persona e che questa abbia scritto e sottoscritto senza aiuto di dettatura. Nessuna altra prescrizione è detta nella legge speciale succennata, e conseguentemente non è detto che il Notaro debba far menzione di conoscere, e debba conoscere i testimonii che assume nell'atto di autenticazione della firma del richiedente l'elettorato. Sarà una lacuna, un vizio nella legge speciale riparabile da una *lege condenda;* ma presentemente è da applicare e giudicare in base alla *lege condita* secondo l'aforismo legale *secundum leges et non de legibus judicandum est*. Nè dissimilmente avviene per la legge civile in materia di atti dello stato civile, che certamente sono più importanti della autenticazione della firma di un elettore: ivi è detto che gli atti e le dichiarazioni da farsi dinanzi all'ufficiale dello stato civile, relativi alla nascita, al matrimonio ed alla morte, si riceveranno in presenza *di due testimonii* scelti dalle parti interessate, i quali siano di sesso maschile, abbiano compiuto gli anni ventuno e risiedano nel Comune (art. 351 cod. civ.), ma non è detto che l'ufficiale dello stato civile debba conoscere essi testimonii. Parimenti nel regio decreto 15 novembre 1865 n. 2602, riguardante lo ordinamento dello stato civile in parecchi luoghi (per esempio agli art. 20, 21, 78, 105) si accenna all'assunzione od all'intervento di testimonii nel corrispondente atto da essi accennato; ma in veruno di essi si fa obbligo all'ufficiale dello stato civile di conoscere i testimonii suddetti. Ora la legge comunale e provinciale in parola circa alla forma dell'atto di autenticazione notarile, la quale *forma dat unicuique esse id quod est,* richiede che i testimonii presenziassero e controllassero la materialità dell'atto che si compie dal notaro e dalla parte richiedente sotto i proprii occhi; ma la omissione delle menzioni, le quali attengono a questa forma, come sarebbe quella che riguarda la conoscenza che di loro avrebbe il notaro, quando non sono prescritte dalla stessa legge non induce veruna nullità; nullità che in diritto non si dichiara se non è dichiarata dalla legge (art. 56 proc. civile).

Circa alla sostanza però sarebbe ben altrimenti: se nell'atto di autenticazione della firma dell'elettore intervenissero ad esempio due e non

tre testimonii, ovvero testimonii inidonei, come i ciechi, i muti, i sordi, gli affini ed i parenti delle parte o del notaro nei gradi proibiti dalla legge, allora l'atto di autenticazione sarebbe nullo, perchè ciò vulnererebbe la sostanza dell'atto. Pertanto il non avere il notaro Messina fatto nella specie menzione della sua personale conoscenza dei tre testimonii, che assunse nella autenticazione della firma dell'elettore, quando questa conoscenza e questa menzione la legge speciale suddetta non richiede, rende il notaro irresponsabile della contravvenzione ascrittagli, e non passibile della penalità invocata dal P. M. contro di lui. Questo concetto è suffragato dall'autorevole responso della Cassazione romana (sent. 27 settembre 1899, causa La Ponzina contro Commissione elettorale di Caserta - *Riv. Univ. di Giuris.*, XIII, I, 623), la quale ritenne che nel procedere alla autenticazione di che è parola non occorre che il notaro conosca i testimonii, ma basta che egli, ovvero i testimonii, conoscano il sottoscrivente la dimanda di iscrizione nelle liste elettorali.

Nè vale fare richiamo alla disposizione dell'art. 51 della legge notarile per l'applicazione del precedente art. 41 al caso in esame, imperocchè è stato ritenuto in giurisprudenza (App. Palermo 27 luglio 1898, *M. N.* 1898, pag. 448) che l'attestazione notarile apposta in piedi della domanda elettorale non è un atto comune, come quelli di che all'art. 66 della legge notarile e 57 capov. 3 del relativo regolamento; ma è un atto *sui generis*, cui sono applicabili le prescrizioni della legge e del regolamento elettorale, ed esso è completo quando vi si affermi dal notaro che la domanda fu scritta e sottoscritta in sua presenza e dei testimonii senza copiatura e senza ajuto di dettatura, e se conoscano la persona dell'elettore, non il notaro ma i testimonii, e neppure occorra adempire tutte le altre formalità stabilite dalle leggi sul notariato.

Lo stesso art. 51 suddetto, pur ammettendo che le disposizioni del capo 1° della legge notarile si applicano *agli altri atti* in quanto non sia diversamente disposto dal codice civile, da quello di procedura civile e *dalle altre leggi del Regno,* si riferisce evidentemente alle disposizioni delle leggi speciali, e nella materia in esame alla legge Comunale e Provinciale per quanto attiene all'elettorato.

Che se il notaro Messina assunse quei tre testimonii anche come fidefacienti negli atti di autenticazione suddetti, ciò non vizia punto l'atto pel noto ditterio *utile per inutile non vitiatur:* fu una superfetazione, un eccesso, un soprapiù che potevasi omettere benissimo, ma che nella specie è giustificabile nel Messina data la specialità delle sue condizioni in Ragusa non essendo egli naturale del luogo, esordiente nella carriera e non ancora conoscente di tutti quei cittadini: avuto riguardo pure che verun danno sia derivato dal fatto di lui, ed avuto riguardo eziandio che la Corte d'appello di Catania con sentenza 16-18 giugno 1903, sopra ricorso dell'elettore ragusano Nobile Giorgio fu Giorgio, ordinò la iscri-

zione di parecchi elettori che erano stati cancellati dalla lista dalla Commissione elettorale nella seduta 20 maggio 1903 (quello stesso verbale da cui il Procuratore del Re eleva provinciale l'accusa contro il notaro Messina) appunto perchè le relative domande non contenevano la dichiarazione del notaro di conoscere i fidefacienti, mentre la Corte ritenne valide tanto le domande quanto l'esperimento grafico legalmente accertato dal notaro Messina con la formola superiormente trascritta.

Per questi motivi, ecc.

Nota — Già la Cassazione di Roma ebbe a riconoscere che nella autenticazione delle domande elettorali non è richiesta la menzione della conoscenza dei testimoni (*Massime*, n. 11858) e noi ci associammo a tale soluzione imposta dalla stessa chiara disposizione di legge.

Il motivo di dubitare, nel caso attuale, dipende da che il notaro avrebbe assunto gli stessi testimoni all'atto come fidefacienti della identità dell'elettore, senza fare menzione ch'essi gli erano personalmente noti. Costituisce ciò contravvenzione alla legge notarile, che all'art. 41 impone al notaro di conoscere i fidefacienti? Il Tribunale di Modica risponde di no, perchè trattasi di atto governato dalla legge comunale e provinciale, la quale non richiede neppure la conoscenza della parte e tanto meno l'intervento di fidefacienti, contentandosi che l'elettore sia noto ai testimoni. E noi concordiamo col Tribunale; ciò che è ultroneo ed abbondante deve trascurarsi a tutti gli effetti; *abundantia non nocet*. Tuttavia consigliamo i notari ad astenersi dal fare più di quanto le leggi richiedano, o quanto meno, se vogliono abbondare in garanzia, ad uniformarsi anche alla disposizione della legge notarile per le maggiori formalità ch'essi credono di osservare precisamente sulla guida e sull'esempio della legge sull'esercizio del notariato.

Risoluzioni ufficiali

N. 13281 — Impiegati degli Archivi notarili — Imposta di ricchezza mobile — (Art. 54 L. 24 agosto 1877 n. 4021).

Nota del Ministero delle finanze 28 settembre 1903 alla Intendenza di Palermo.

Gl'impiegati dell'Archivio notarile di cotesta città hanno ricorso al Ministero chiedendo che, agli effetti dell'applicazione della R. M., i loro proventi personali, sui quali pagano l'imposta mediante versamento di-

retto in tesoreria, vengano classificati in categoria D, come quelli degl'impiegati dello Stato, e non in categoria C, come lo sono attualmente.

Pregasi cotesta Intendenza di rendere loro noto che tale domanda non può essere assecondata, non avendo i loro proventi personali il requisito essenziale richiesto dalla legge sulla R. M. per essere classificati nella categoria D, quello cioè di essere effettivamente pagati dallo Stato. Ciò indipendentemente dalla quistione se gl'impiegati degli Archivi notarili possano o meno considerarsi quali impiegati dello Stato, ciò che per altro è stato escluso dal competente Ministero di grazia e giustizia.

Cotesta Intendenza vorrà poi soggiungere loro che, ad ogni modo, la questione da essi sollevata dovrebbe venire sottoposta al giudizio delle Commissioni Amministrative delle Imposte alle quali per legge spetta di decidere sulle questioni che riflettono l'accertamento della R. M.

Ciò verificandosi cotesta Intendenza ne informerà il Ministero.

Nota — Gli argomenti che potevano sorreggere in diritto l'assunto degli impiegati d'Archivio furono ampiamente esposti dal solerte Conservatore dell'Archivio di Palermo Avv. Ettore Garaffa nel ricorso, oggi respinto dalla Direzione generale delle Imposte dirette e da noi pubblicato al n. 13171, nè è il caso ora di insistervi. Noteremo solo come essi fossero autorevolmente assistiti dalla giurisprudenza che non esitò ad ammettere che, sia pure indirettamente, gli impiegati degli Archivi notarili possono reputarsi pagati dallo Stato (*Massime*, n. 12508) e sopratutto trovassero appoggio in considerazione di moralità, non essendo al certo lecito allo Stato di imporre tutti gli oneri che gravano sugli impiegati, senza attribuire i correlativi vantaggi.

Quasi presaghi della risposta negativa dell'Amministrazione delle imposte, noi suggerimmo al citato n. 13171 di prendere in parola il Ministro che vuole l'autonomia degli Archivi, e di costituire fra questi una compatta associazione per difendere e sostenere in solido i diritti e gli interessi comuni e per istituire una Cassa di previdenza per sussidi e pensioni ai bisognosi. Vediamo che l'idea ha fatto strada e che sta per tradursi in fatto se, come non è da porsi in dubbio, la bistrattata classe degli archivisti risponderà unanime all'appello del Conservatore Garaffa che riportiamo in parte sesta unitamente allo schema di Statuto della novella Associazione.

È questo ormai l'unico modo per ottenere e conseguire quelle riforme e quei benefici che da tanto tempo si impetrano inutilmente dal Governo, e siamo lieti di constatare che finalmente anche il ceto notarile si pone su questa via, la quale, se l'esempio verrà se-

guito, lo condurrà certamente al raggiungimento delle sue legittime e pur modeste aspirazioni così nel campo morale, come in quello economico.

PARTE SESTA — Cose diverse

N. 13282 — Associazione fra gli Impiegati degli Archivi notarili del Regno.

Non tutto il male viene per nuocere, e se la recente ripulsa dell'Amministrazione a voler considerare gli impiegati degli Archivi notarili come stipendiati dallo Stato anche agli effetti della imposta di R. M. (V. *Massime* n. 13281) avrà servito a determinare la costituzione di una Associazione nazionale fra di essi, dovremmo davvero essere grati al fiscalismo imperante.

Nella fiducia di poter presto salutare il fatto compiuto, pubblichiamo di buon grado la circolare e lo schema di Statuto stati diramati dal Conservatore di Palermo Avv. Ettore Garaffa allo scopo di formare una Associazione fra gli impiegati degli Archivi notarili del Regno, e raccomandiamo ancora una volta a questa derelitta e pur benemerita classe di funzionari l'unione e la concordia, senza le quali inutili si renderebbero le nobili iniziative, lo zelo e l'operosità che pochi volenterosi spiegano nel comune interesse.

Onorevoli Colleghi,

Da più tempo assistiamo allo spettacolo poco edificante di un'amministrazione pubblica, cui è affidato uno dei servizi più gelosi ed importanti dello Stato, che si dibatte fra le angustie dell'ora presente e le vane speranze di un migliore avvenire.

E sperammo, aspettando, sempre che il legislatore, e più il Governo, preoccupato dal pericolo sociale, che nasconde l'attuale situazione di cose, s'inducesse finalmente a provvedere sul serio alle misere sorti di tanta parte del proletariato burocratico, equiparando gl'impiegati di archivio non solo nei *doveri,* ma anche nei *diritti* a quelli dello Stato.

Ma a nulla sono valsi i generosi conati dei valorosi parlamentari che hanno raccolto il nostro grido di dolore, a nulla le continue sollecitazioni e le incessanti preghiere. Ai primi si è risposto mettendo a dormire le proposte di legge d'iniziativa parlamentare, alle altre col danno e con le beffe.

Non è guari infatti, che una circolare del Ministero del Finanze ina-

spriva la esosa tassa di R. M. sui nostri lauti (!) stipendi di due centesimi addizionali, e il reclamo avanzato dal nostro Collega di Lucca, primo ad esserne colpito, veniva inesorabilmente respinto.

Ad altro ricorso avanzato da questo ed altri Archivi Notarili del Regno per ottenere che anche agl'impiegati d'Archivio, come quelli che sono pagati con fondi *erariali* (giusta l'assunto del Ministero della Giustizia, le decisioni della Cassazione di Napoli 1° ottobre 1901 (1) e del Consiglio di Stato 22 maggio 1903) venisse applicata l'aliquota del 7 $^1/_2$ $^0/_0$ anzichè quella del 9 o del 9, 18 $^0/_0$, si rispondeva: che essendo i loro assegni pagati con proventi spettanti all'Archivio e *non allo Stato*, le loro domande non potevano essere prese in considerazione.

Intanto il Governo continua ad incamerarsi gl'ingenti sopravanzi, frutto delle nostre fatiche ed economie, malgrado *l'espresso divieto* della Corte dei Conti, che ai 29 novembre 1895, così sentenziava; « ..... *in* « *un solo caso il Ministero ha facoltà di fare dei prelevamenti dai sopra-* « *vanzi dei proventi degli Archivi Notarili, e cioè: per qualcuno degli Ar-* « *chivi Provinciali che non possa coi propri proventi sopperire alle spese* » (Vedi *Notariato Italiano*, anno 1896 pag. 171. *Giornale dei Notari* 1886 pag. 339. *Bollettino Notarile* 1896, pag. 166. *Massime* pag. 60 *Repertorio Massimario*).

Anzi dalle notizie pubblicate in questi giorni dai giornali politici (vedi: *Avanti* del 3 corrente) confermate dalla *Giustizia* di Roma, pare che tale fondo come *res nullius* serva anche per attingervi le gratificazioni, che si dànno per buona uscita agl'impiegati addetti ai rispettivi gabinetti dei Ministri e Sotto Segretari di Stato.

La misura è colma, e il fatto, se vero, vale da per sè solo ad avvalorare la convinzione, oramai radicata nell'animo nostro, che sino a quando saremo scissi e sbandati, la legge degli Archivi continuerà ad essere impunemente violata e manomessa.

Uniamoci dunque in una fede comune e colla coscienza serena dei nostri diritti, congiunta al rispetto più scrupoloso delle leggi che ci governano, avanziamoci risoluti e compatti dal campo delle sterili discussioni in quello ben più proficuo dell'azione.

Con questi intendimenti, sorge in Italia un Comitato composto da pochi volenterosi i quali, consci della importanza grandissima di questo supremo momento e pronti a far tesoro di tutti quei suggerimenti e consigli che loro perverranno dagli altri colleghi del Regno, hanno formulato uno schema di Statuto di Associazione fra gl'Impiegati degli Archivi Notarili del Regno che viene sottoposto allo esame e alla discussione delle SS. VV. Ill.me.

È ovvio poi far comprendere alle sullodate SS. VV. l'importanza mo-

(1) V. *Massime*. n. 12508.

rale altissima della costituenda associazione, in tempi in cui tutte le forze sociali tendono ad organizzarsi e riunirsi, come pure le conseguenze gravissime di un insuccesso constatante la nostra inferiorità di fronte alle altre classi.

Il Comitato nutre fiducia che lo spirito di solidarietà nella benemerita classe degli impiegati di archivi notarili, se è affievolito, non è ancor spento, ed è con questa fede che attende l'adesione e il consentimento pieno di tutti. Allo scopo poi di dar tempo agli aderenti di esaminare e discutere l'accluso schema di Statuto e di non frapporre ulteriori indugi all'azione energica e pronta che l'attuale situazione di cose richiede, il sottoscritto vi propone di rimettergli con tutta sollecitudine l'unito mandatino di pieni poteri in persona dei Conservatori degli Archivi Notarili di Firenze, Palermo, Lucca, Ravenna e dell'Archivista reggente l'ufficio di Conservatore dell'Archivio Notarile di Bologna.

Il Conservatore : Avv. Ettore Garaffa.

Associazione fra gl'Impiegati degli Archivi Notarili del Regno.

STATUTO.

Art. 1. — È costituita fra gl'impiegati degli Archivi Notarili distrettuali e provinciali del Regno una associazione avente per oggetto di conseguire il materiale e morale miglioramento dell'Ente Archivio e degli impiegati, che vi sono addetti.

Art. 2. — L'Associazione, per conseguire il fine di cui sopra, si varrà di tutti i mezzi legali, che reputerà più opportuni.

Art. 3. — La sede definitiva dell'Associazione è in Roma nel locale dell'archivio Notarile distrettuale di detta città.

Art. 4. — Saranno istituite delle Sezioni, in ogni Capoluogo di regione, composte dagli impiegati degli Archivi Notarili distrettuali o provinciali esistenti in tutta la Regione e rappresentate dal Conservatore (o da chi ne fa le veci) dell'Archivio esistente nel Capoluogo medesimo.

Art. 5. — Hanno diritto di far parte dell'Associazione tutti gli impiegati degli Archivi Notarili distrettuali o provinciali del Regno iscritti nelle relative piante organiche, facendone domanda al Presidente e obbligandosi a versare mensilmente il contributo sociale di cui appresso.

Art. 6. — Ogni socio contribuirà alle spese occorrenti per raggiungere le finalità, che si prefigge di conseguire l'associazione, con una percentuale in ragione dell'1 % sullo stipendio netto.

La ritenuta sarà operata dal Conservatore dell'Archivio cui appartiene il socio, mese per mese, all'atto del pagamento dello stipendio e versata al Presidente della rispettiva Sezione, che la trasmetterà al Tesoriere Centrale infra il mese susseguente a quello per cui è fatto il versamento.

Organi dell'Associazione.

Art. 7. — 1° L'Associazione funzionerà a mezzo di un Consiglio direttivo composto dai Conservatori degli Archivi Notarili dei capoluoghi di regione o Presidenti di Sezione.

2° Di un Presidente eletto da tutti i soci col sistema delle schede segrete da spedirsi in busta chiusa contemporaneamente a due Conservatori che saranno designati in principio di ogni anno dal Consiglio direttivo. Durerà in carica un anno e potrà essere rieletto.

3° Di un Segretario, residente a Roma, eletto dal Consiglio direttivo.

4° Di un Tesoriere eletto fra i Tesorieri d'Archivio del Regno col sistema di elezione del Presidente.

Le suddette cariche sono semplicemente onorifiche, meno per quella di Segretario, la quale potrà essere retribuita con una indennità mensile che verrà fissata dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. — In esecuzione dell'art. 4, l'associazione è divisa in sezioni. Il Presidente di Sezione, oltre a riscuotere i fondi che i Conservatori degli Archivi esistenti nella rispettiva regione gli trasmetteranno, riceve le proposte e i voti, che gli perverranno dai conservatori o dagli impiegati subalterni degli Archivi medesimi coll'obbligo di portarli all'esame del Consiglio Direttivo. In caso di inosservanza di tale obbligo il socio proponente può farne reclamo al Consiglio medesimo o al Presidente.

Art. 9. — Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono provocate dal Presidente dell'Associazione mediante questionario per lettera. Ciascun membro del Consiglio Direttivo manderà per iscritto al Presidente la risposta ad ogni quesito. Il Presidente farà lo spoglio dei voti. Un sunto delle deliberazioni e il resoconto della entrata e spesa sarà pubblicato in un bollettino o periodico, che sarà l'organo dell'Associazione.

Art. 10. — Le deliberazioni prese dalla maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo sono obbligatorie per tutti i soci. Il segretario ne curerà la esecuzione. Al presidente è affidata la rappresentanza legale dell'Associazione.

Corrispondenze e risposte a quesiti

N. 13283 — Sig. **M.** dott. **M.**, n. 305 — REGISTRO — *Vendite contestuali* — (Art. 7 T. U. Reg.) — Così la vendita, come la rivendita immediata da parte del compratore, sebbene fatte nello stesso atto e per lo stesso prezzo, costituiscono, in diritto civile, contratti perfetti e distinti, che debbono perciò sottostare ciascuno alla propria tassa di trasferimento immobiliare.

FINE DEL VOL. XLI — 1903.

G. AVEZZA, *Direttore*.